



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

TEOLOGIA MORALE

OSSIA

COMPENDIO

DI ETICA CRISTIANA

TRATTO DALLE DIVINE SCRITTURE, DA' CONCILJ,
DA' SS. PADRI E DA' MIGLIORI TEOLOGI

ESPOSTO CON METODO FACILE, CHIARO, ADATTATO
ALLA CAPACITA' DI TUTTI, ED UTILE AD
OGNI MANIERA DI PERSONE

DAL P. FAUSTINO SCARPAZZA

DOMENICANO

*PROFESSORE DI SACRA TEOLOGIA NEL COLLEGIO
DEL SS. ROSARIO DI VENEZIA,*

TOMO XI.



PALERMO

TIPOGRAFIA DI ANTONIO MURATORI

—
1844



TEOLOGIA MORALE

OSSIA

COMPENDIO

DI ETICA CRISTIANA

TRATTATO V.

DEI SAGRAMENTI

PARTE II.

DEL SAGRAMENTO DEL MATRIMONIO.

Confessa il gran Padre e dottor della Chiesa sant'Agostino nel lib. *de adulterinis conjugis* cap. 25 essere molto difficile, oscuro, e pieno di gravissime difficoltà il presente argomento: « *Quaestionem de Conjugis obscurissimam et implicatissimam esse non nescio; nec audeo profiteri omnes ejus sinus vel in hoc opere vel in alio me adhuc explicuisse; vel jam posse si urgear, explicare.* » Tali difficoltà, che questo lume chiarissimo della Chiesa non ha osato professare d'aver poste o poter porre in chiaro, chi avrà mai il coraggio, chi si lusingherà di spie-

garle a dovere e con buon riuscimento? Se non che dall'età di s. Agostino a questi nostri tempi la Chiesa in virtù di molti suoi decreti, istruzioni, e costituzioni ci ha somministrato opportunamente in tanta caligine una face, che in questo arduo cammino molto ci può giovare. È vero, che restan tuttavia delle cose difficili ed oscure, e sarebbe desiderevole, come dice l'Estio, scrivendo sul 4, delle sent. dist. 27, §. 5, su tale argomento una più ampia dilucidazione. Pur nondimeno appoggiati a quelle che l'autorità della Chiesa ci somministra, ed affidati all'assistenza di Dio signore ne intraprenderemo la trattazione. E per procedere con buon ordine, e schivare ogni pericolo di confusione, attesa la vastità della materia, divideremo questa seconda parte in tre capitoli. Il primo sarà degli sponsali, i quali sebbene non sieno necessarj al Matrimonio, pure ad esso sogliono per lo più premettersi. Il secondo verserà sul matrimonio stesso, sua natura, proprietà, effetti, pesi, uffizj, e su tutte le altre cose ad esso appartenenti. Sarà finalmente il terzo degl'impedimenti ed impedienti e dirimenti; cioè di quegli obici, i quali impediscono, e di quegli altri, che annullano il matrimonio. Sia dunque.

CAPITOLO I.

Degli Sponsali.

§ 1.

Della natura degli Sponsali.

Il nome di sponsali cosa significhi

I. Il nome di Sponsali è cosa chiara che viene dal verbo *spondeo*, che significa promettere; cosicchè il dire sponsali, e il dire promessa di matrimonio è lo stesso; e perciò di una zitella, che ha fatto gli sponsali, si dice volgarmente, che è *in promissione*. Quindi poi appellansi sposi e spose quelle persone, che han celebrato fra di loro gli sponsali, cioè han fatto la reciproca promessa di matrimonio. Si sogliono anche chiamare sponsali que' donativi

o regali, che vengon fatti dagli sposi alle spose oppur anche dalle spose agli sposi, ma però men propriamente; nel qual senso nel lib. 1 de' Re cap. 18, disse Saul a Davidde; *Non habet Rex sponsalia necesse*, cioè non ha bisogno il Re di donativi per la sposa a te promessa. Presi poi gli sponsali nel loro vero e rigoroso senso, cioè per promessa di matrimonio, debbon essere sempre espressi con parole *de futuro*: perocchè non sono che promesse di cosa futura, cioè di futuro matrimonio; e quindi nel gius civile, leg. *Si poenam de verb. obligat.* appellansi, *Tractatus de futuris nuptiis*; e nel gius canonico cap. *Nostrates* 30, q. 4 diconsi *futararum nuptiarum promissio*.

II. Possono gli sponsali definirsi così: sono una *promessa deliberata, e reciproca d'un matrimonio da contraersi in futuro fra persone capaci, manifestata con qualche sufficiente segno esteriore*. Si dice primamente una *promessa*; perchè nè un semplice desiderio, e neppure un mero proponimento anche manifestato colle parole, dicendo, *desidero di prenderti o voglio prenderti* per moglie, bastan per gli sponsali; perchè queste sono cose, che possono stare senz'animo di obbligarsi veramente e fermamente; e per altro ricercasi quest'animo per gli sponsali. Quindi chi promette fintamente, pecca bensì mortalmente, perchè trattasi di un inganno in cosa grave, ed è tenuto a riparare lo scandalo, ed a compensare i danni che ne derivano; ma per comune sentenza in virtù di tali sponsali non contrae obbligazione. 2 Si dice *promessa deliberata*, cioè fatta con quell'avvertenza e libertà, che ricercasi a peccar mortalmente: perocchè gli sponsali partoriscono obbligazione, che stringe sotto peccato mortale: tale e tanta obbligazione non può mai nascere da un atto, che non sia bastevolmente libero. Quindi non posson fare gli sponsali validamente gli ubbriachi, i frenetici, ed i pazzi, salvochè nei lucidi intervalli, se li hanno; perchè non avendo uso di ragione sono privi di libertà. Perciò gli sponsali debbon essere anche immuni da qualunque violenza, timore ed errore intorno alla persona; perchè queste cose tutte impediscono il consenso. Anzi gli sponsali, come pure il matrimonio, estorti per un grave

Definizione degli sponsali.

Gli sponsali sono una promessa.

Deliberata.

timore son dichiarati *ipso jure* invalidi e nulli; e quei che sono stati prodotti da un timor leggiero possono irritarsi. L'errore poi circa la persona, appartenendo alla sostanza del contratto, lo rende invalido. Veggansi le cose dette nel trattato dei contratti, cioè nel tom. VI, tratt. VIII par. 3, cap. 1, §. 4, num. 6. Toglie questa libertà anche l'inavvertenza, se è tale e tanta, che scusar possa dal peccato mortale, come abbiám poc'anzi detto.

Mutua.

III. Promessa in 3 luogo *mutua*, ossia reciproca, e perciò la promessa, che si fa dagli sposi nella leg. 1 ff. de sponsal. appellasi *repromissio*. Diffatti cosa sono gli sponsali? sono un principio di matrimonio. Adunque siccome il matrimonio senza la mutua tradizione de' corpi non può sussistere, così pure nemmeno gli sponsali senza la mutua promessa di questa futura tradizione. Quindi non nascono gli sponsali dalla sola promessa di una parte ed accettazione dall'altra, e però nemmeno l'impedimento di pubblica onestà, fino a tanto che non facciasi la ripromessa. Imperciocchè può Berta accettare la promessa di matrimonio che le fa Tizio senza ripromettere, onde prima considerare se sia a lei cosa spediante il ripromettere, e il dare a Tizio la mutua fede. Ora questa promessa, perchè non mutua non produce gli sponsali, nè l'impedimento di pubblica onestà; ma ha però forza di obbligare Tizio siccome l'hanno tutte l'altre promesse accettate, quando dall'accettante non vengono rimesse. E questa obbligazione obbliga sotto grave peccato; perchè è di cosa grave, e dura fino a tanto che sia passato il tempo conceduto per deliberare; e scorso questo spazio di tempo o vien fatta la ripromessa, e allora gli sponsali son celebrati; o la ripromessa viene ruscata, e cessa nell'altro l'obbligazione. Ma si sverta bene, che non si presume conceduto tempo a deliberare, se con parole nette e chiare ciò non è stato espresso. E così pure se il promittente non intende d'obbligarsi, se l'altra parte non si obbiga vicendevolmente, senza ripromissione è nulla la promessa: e se la zitella conosce questa intenzione, o non deve accettare, o accettando ripromette, e ne risultano gli sponsali.

Di cos a fu-
tura

IV. Nella definizione in quarto luogo si soggiugne: di *Matrimonio da contraersi in futuro fra persone capaci*. Gli sponsali quindi sono una cosa totalmente diversa dal matrimonio, a cui sono ordinati. Esprimonsi quelli e si celebrano con parole *de futuro* dicendo, *io ti prenderò per mia moglie*: e questo all'opposto ricerca onninamente parole *de presenti*, cioè con dire, *io ti prendo in mia moglie*. Il che dagli sposi si deve molto bene avvertire, onde capiscano, che dagli sponsali non nasce verun gius sui corpi; e non avvenga ciocchè talvolta ne' tempi passati è avvenuto, cioè di credere essere loro lecito ciocchè ai soli coniugi è permesso. È poi necessario che gli sponsali non si celebrino che fra persone capaci di contraerli, cioè di promettersi reciprocamente di unirsi in matrimonio; cioè fra persone, alle quali non è vietato nè per gius naturale, nè per qualsivoglia altra legge il contraere. Del che si dirà a suo tempo.

Fra persone
capaci.

V. Finalmente si dice: *con qualche segno esteriore manifestata*. Imperciocchè gli sponsali sono un umano contratto, che debb'essere accettato d'ambe le parti; e per altro gli uomini non posson contraere che con segni sensibili, nè può uno accettare la promessa dell'altro se non gli è manifestata. Anzi queste parole o segni debbon essere chiari ed aperti, onde non nascano dubbiezze; perocchè sebbene quando sono dubbiose le parole o i segni nel foro di coscienza si debba stare all'intenzione, se di essa costa, de' contraenti; nel foro però esterno si deve aderire alla intelligenza comune delle parole. Quindi chi dicesse ad una zitella, *non prenderò altra che te*, non farebbe nè matrimonio, nè sponsali, sì perchè il consenso non si presta con una mera negazione, e sì ancora perchè questa proposizione non fa un senso assoluto, ma solamente il seguente condizionato: *se a sorte io mi ammogliero prenderò te*. Altro sarebbe se dicesse *non altra, ma prenderò, te*. Farebbe in tal caso gli sponsali, perchè in questa proposizione c'è l'affermativa di prendere la presente zitella. Quindi in questo secondo caso il promittente è tenuto ad unirsi con essa in matrimonio: laddove nel primo, sebbene senza grave colpa non possa pren-

Esterior-
mente mani-
festata.

derne un'altra, può però non ammogliarsi, e menare vita celibe. Anche senza parole ma però con altri segni può esprimersi il consenso, e farsi gli sponsali, come avviene nei muti, ed anche talvolta nelle persone, che possono parlare, come se ad un giovane, che promette il matrimonio ad una zitella, questa coll'abbassare il capo ci acconsenta, e dica di sì.

Come possano i genitori fare gli sponsali pei lor figliuoli.

VI. Anche i genitori possono celebrare gli sponsali pei loro figliuoli e figliuole sì presenti che assenti, ma non sono validi, se non vengono dai figliuoli medesimi ratificati. Così appunto viene stabilito nel Gius canonico cap. *si infantes unic. §. Porro de Desponsal. impub.* in 6. Se contraddicono, se non acconsentono, non ne nasce veruna obbligazione sì per gius di natura, il quale in tutt'i contratti esige il consenso de' contraenti, e sì ancora per Gius positivo, come viene dichiarato nel luogo stesso, ove si dice: « *Ex sponsalibus contractis a parentibus pro filiis, ipsi filii non obligantur, nisi consenserint.* » Ciò però che è concesso ai genitori, cioè di fare gli sponsali pe' loro figliuoli, non è accordato al suocero per il figliastro, nè al fratello per la sorella, nè al tutore pel pupillo; perchè le leggi non concedono questa podestà se non se ai genitori relativamente a' lor figliuoli, mentre questi soli suppongonsi amare i loro figliuoli veramente, e sinceramente, e procurare con sincero e pieno affetto il loro bene. Adunque non si deve, nè si può estendere ad altri questa facoltà.

Agli sponsali non si richiede la presenza del Parroco.

VII. Alla validità degli sponsali, ed affinchè atti sieno a generare l'impedimento di pubblica onestà, non ricercasi la presenza del Parroco. Così la sentono comunemente i Teologi, e così ha dichiarato la sacra Congregazione del Concilio, facendo osservare, non avere il Concilio di Trento prescritto veruna forma per contrarre gli sponsali *per verba de futuro*, e quindi potersi contrarre onninamente alla stessa maniera, come potevasi prima del Concilio: con questa sola eccezione però, che in forza della copula i predetti sponsali non passeranno in matrimonio. Siccome adunque prima del Tridentino valevano gli sponsali anche clandestini, e segretamente ce-

lebrati, così validi sono anche di presente. Gli sponsali poi celebrati *per verba de praesenti* senza parroco e testimonj non han forza nè di matrimonio, nè di sponsali, come ha dichiarato più e più volte la sagra Congregazione. Veggasì intorno ciò il Lambertini nella notificazione 36.

VIII. Quindi o pubblici sieno gli sponsali, o occulti e clandestini, obbligano sotto grave peccato ad adempire la promessa. Chi può mai dubitarne? Costituiscono un contratto oneroso; e certamente in cosa grave e di gran rilievo: adunque il non osservare la fede data è peccato mortale. Insegna espressamente questa dottrina s. Tommaso nel suppl. q. 43, art. 1, al 2, dicendo: « Ex tali promissione sponsalium obligatur unus alteri ad matrimonium contrahendum; et peccat mortaliter non solvens promissionem, nisi legitimum impedimentum interveniat. » Soggiugne egli nondimeno « non essere cosa spediante il costringerlo « la parte ricusante nel foro contenzioso, perchè i matrimonj sforzati sogliono avere un esito cattivo. »

IX. Ma quando obbligano ad effettuare la promessa di matrimonio in essi contenuta? Dico, che, s'è stato negli sponsali fissato il tempo, obbligano a contraere il matrimonio in esso tempo stabilito, quando nulla osti: o se poi non è stato fissato verun tempo o termine: obbligano a celebrarlo il più presto che si può comodamente. Questa è la comune dottrina dei Dottori; perchè la condizione del contratto matrimoniale non è diversa, ma quella stessa degli altri contratti: in tutti gli altri contratti ha o ad osservarsi il tempo fra i contraenti convenuto, o ad effettuarsi quanto prima dai contraenti la stipolata convenzione: adunque ciò deve osservarsi anche negli sponsali. Il che però ammette due eccezioni, cioè 1 quando la comparte non acconsenta alla dilazione o espressamente, oppur anche tacitamente, il che però non è sì facilmente da presumersi nelle fanciulle a cagione della naturale verecondia del loro sesso: e 2 quando non iscusi una giusta causa; perchè se gli sponsali possono sciogliersi onninamente, quando un giusto motivo osta alla loro esecuzione, come si ha nel cap. 10 *De sponsalibus*, molto più potrà per esso differirsi. S'ingannano quindi a partito

Gli sponsali anche segreti obbligano sub mortali.

Quando obbligano.

que' Teologi e Canonisti, nè debbon essere in conto alcuno ascoltati, i quali insegnano, che quegli sponsali, nei quali non è stato fissato il tempo o termine, obbligano bensì tosto che l'altra parte ista e lo esige, ma non obbligano fuori di questo caso ad adempiere la promessa quanto prima si può fare comodamente. Falsissimo: perocchè ciò primamente è contro la condizione generale di tutti i contratti, i quali obbligano a prestar quanto più presto si può cioè che è stato pattuito: e 2 è contro quel che viene prescritto nel Gius, cioè leg. 14 ff. *de reg. juris*, ove così: *In omnibus obligationibus, quibus dies non apponitur, praesenti die*, cioè quanto prima *res debetur*. È ben vero però, che siccome negli altri contratti, così anche in questo scusa da peccato grave la parità della dilazione.

La violazione della fede è negli sposi una circostanza, che debb' esprimersi in confessione.

X. Chi dopo gli sponsali viola la fede in essi data con una fornicazione con altra persona commessa, pecca più gravemente, ed è tenuto ad esprimere questa circostanza nella confessione. Non già che reo sia di adulterio, come alcuni Teologi han preteso, mentre l'adulterio non ha luogo che in persone già congiunte in matrimonio, *adulterium in nuptiam committitur*, come si dice leg. 6 ff. ad leg. jul. *de adulterio*; e però viene definito una violazione dell'altrui talamo, *alieni thori violatio*, il che negli sposi non ha luogo. Ma perchè la fornicazione degli sposi è contraria alla fede data negli sponsali; e quindi v'ha in essa doppia malizia, l'una di fornicazione, l'altra di fede violata; e in questa violazione pecca il violatore gravemente contro la giustizia. Non è egli vero, che il corpo della sposa è dovuto per giustizia allo sposo, a cui è stato promesso nella promessa del futuro matrimonio? Adunque non può non essere un peccato grave contro la giustizia la violazione di questa fede colla fornicazione. E questa ragione non vale solamente per la sposa, che viola la fede data, ma pur anche ugualmente per lo sposo, che con altra fornicando frange la stessa fede. Ha un'ugual gius la sposa che lo sposo al mantenimento della promessa e della data fede: adunque sì l'uno che l'altra in violandola pecca gravemente contro la giustizia. È vero che

dagli uomini si fa assai caso della ingiuria fatta dalla sposa allo sposo, e poco pochissimo conto dell'ingiuria fatta dallo sposo alla sposa; ch'è appunto la ragione per cui il Sanchez è di contrario parere al nostro su tal punto. Ma il punto sta che in tali cose non s'ha a far caso dei giudizi degli uomini, ma della legge di Dio eterna, la quale non fa differenza fra maschio e femmina, ma obbliga sì l'uno che l'altra ad osservare la data fede. Anche l'adulterio nella moglie più grave appare e più turpe che nel marito; eppure ciò non toglie che sia nel marito stesso un peccato gravissimo, ed uguale, quanto è da sè, a quel della moglie, sebbene poi esser possa nella moglie più pernizioso a ragione degli effetti e delle conseguenze. Falsa è adunque la sentenza del Sanchez.

XI. Falsa ugualmente, o pur anche offensiva delle pie orecchie è la di lui dottrina, quando insegna esser leciti fra gli sposi i baci, i toccamenti, e gli amplessi, quasi che gli sponsali dessero loro a tali cose quel diritto, che agli altri non compete. No, non danno gli sponsali agli sposi intorno tali atti verun gius o diritto; e non altrimenti sono leciti agli sposi che all'altre persone onninamente libere e sciolte. Eccone la ragione chiarissima, che non ammette risposta. Alle sciolte persone non sono leciti tali atti, perchè non è loro lecita la copula, a cui sono ordinati: questa non è lecita nemmeno agli sposi: adunque neppure tali atti. Quindi è, che quasi tutt' i Ves-covi o nelle loro Istruzioni o nei loro Sinodi vietano fra gli sposi e il frequente conversare, e il parlare da solo a sola, e lo stare e trattare insieme. I confessori adunque guardinsi bene di permettere agli sposi simili confidenze: ed incontrandosi in persone che le hanno praticate, quando non cessino, ed onninamente non se ne astengano, nieghino loro l'assoluzione.

Se acquisi-
no gli sposi
verun gius
a certi atti.

XII. Prima di por fine a questo paragrafo giudico necessario mettere in chiaro una difficoltà intorno agli sponsali fatti fintamente, e con animo d'ingannare. Si è detto al n. 2 nello spiegare la definizione degli sponsali, che debbon questi esser fatti con animo sincero, e se manca quest'animo e si promette fintamente, non si contrae ob-

A che sia
tenuto chi
ha fatto gli
sponsali fin-
tamente.

bligazione. Ma e sarà egli adunque il finto promettitore esente da ogni obbligo? Ecco la difficoltà.

Ma io rispondo, che costui oltre al peccato mortale, che ha commesso per aver fatto uso dell'inganno in cosa grave, ed al prossimo ingiurioso, è tenuto ad apporre il legittimo suo consenso, se egli non viene a risentirne altro danno fuorchè quello di perdere la libertà d'accoppiarsi con altra donna; e a riparare tutt'i danni dalla sua finta promessa cagionati. La ragione fortissima si è, perchè costui era tenuto ad apporre il consenso quando fece la promessa, il che se fatto avesse, come doveva, già perduto avrebbe la sua libertà: è adunque tenuto a fare adesso ciò che non ha fatto allora; altrimenti ne seguirebbe, che riporterebbe lucro e vantaggio dal suo inganno e dalla sua frode; il che è contro il gius naturale e contro l'equità. Debbono adunque mettere la cosa, in cui per legge di giustizia e d'equità doveva esser posta fin da principio, e prestare il legittimo consenso. Che se all'ingannatore dall'adempimento della promessa un danno sovrasta veramente grave, come l'odio de' genitori, discordie domestiche gravi ed intestine, ed altri simili gravi mali, e dall'altro canto, la parte ingannata o non ne soffre verun danno, o meno grave, potrà a mio parere compensare l'inganno e la recata ingiuria col somministrare la dote, o accrescimento della dote a giudizio di un uomo dotto e probò. Ed oltracciò tenuto sarebbe, se dal suo inganno sono ridondati scapiti e danni alla femmina delusa, a risarcirli.

XIII. Chi poi sotto promessa di matrimonio ha sedotto e violato una fanciulla, ancorchè abbia promesso fittamente, è tenuto osservarle la parola, e menarla a moglie. Ma per non ridire le cose già dette, veggasi nel tom. V quanto abbiamo insegnato su tal punto, parlando della restituzione *Trat. VIII, par 2, cap. 9, §. 2, num. 5, e seguenti.*

§ 2.

Dei soggetti degli sponsali.

I. Inabili sono agli sponsali i fanciulli prima dei set-
 t'anni: « Il primo stato dell'uomo (dice s. Tommaso nel
 « suppl. q. 43, art. 3) si è quello in cui nè può capire
 « da sè, nè è atto ad essere da altri istruito... Ed è in
 « questo stato l'uomo prima dei sett'anni; e perciò in
 « quel tempo non è abile a verun contratto, e quindi nem-
 « meno agli sponsali. » Difatti a celebrare validamente
 gli sponsali è onninamente necessario l'uso di ragione, per
 cui i contraenti possono conoscere ciocchè fanno; men-
 tre essendo gli sponsali un contratto, che obbliga sotto
 grave peccato, ricercasi senza meno quell'uso di ragione
 e quel conoscimento, che ricercasi a peccar mortalmen-
 te, come s'è detto nel paragrafo antecedente. Quindi ivi
 pure abbiamo detto, che sono per la stessa ragione inetti
 agli sponsali i pazzi, i mancanti di senno e di giudizio.
 E benchè possan validamente celebrarli quando trovansi
 nei lucidi intervalli, s. Tommaso però nel 4, dist. 34, q. 1
 art. 4. insegna, « non essere cosa sicura che contraggano
 « matrimonio; perchè non sono abili ad educare la pro-
 « le. » Quindi, posto che nel lucido intervallo fatto ab-
 biano gli sponsali, questi per lo meno sono infermi, e
 possono essere disciolti, perchè seco portano del disciog-
 limento una causa equissima, sebbene fosse già nota at-
 taltra parte la demenza del contraente. E la ragion'è per-
 chè negli sponsali non ha d'aversi in vista soltanto la vo-
 lontà dei contraenti, ma pur anche ed ugualmente il bene
 del matrimonio, a cui gli sponsali sono ordinati.

II. Passati poi i sett'anni i giovaletti ancorchè per anco
 impubi possono validamente contraere gli sponsali, e ciò
 per la opposta ragione, cioè perchè anche prima della
 pubertà possono sufficientemente conoscere e capire la na-
 tura e gli effetti degli sponsali. Quindi s. Tommaso nel
 suppl. 9, 43, art. 2 *in corp.* dice, che dopo il setten-
 nio « l'uomo incomincia ad essere atto a promettere al

I fanciulli
 prima dei
 sett'anni so-
 no inabili
 agli sponsali

Gl' impubi
 posson con-
 traere gli
 sponsali.

« cune cose pel tempo avvenire, non però ad obbligarsi
 « con vincolo perpetuo, perchè non ancora ha una per-
 « fecta cognizione, ed una ferma volontà. E quindi i gio-
 « vani in tal tempo e prima della pubertà possono con-
 « traere gli sponsali. » Aggiugne anzi nella risposta al 7
 argomento: « Che negli sponsali, se i contraenti sono vi-
 « cini al settennio, il contratto degli sponsali ha vigore,
 « perchè secondo il Filosofo *quod parum deest, quasi ni-*
 « *hil esse videtur*. E questa vicinanza da alcuni viene fis-
 « sata al tempo di sei mesi; ma meglio è che venga de-
 « terminata secondo la condizione de' contraenti, perchè
 « in alcuni l'uso di ragione giugne più presto, e in altri
 « più tardi. » Ciò però debb'intendersi in riguardo al solo
 naturale diritto; poichè è certo che il gius canonico ha
 determinato il settennio per contraere validamente gli spon-
 sali, come lo dico espressamente s. Tommaso medesimo
 nel principio di questo stesso articolo: « *Respondeo dicen-*
 « *dum, quod septennium est tempus determinatum a jure*
 « *sponsalibus contrahendis.* » Invalidi adunque sono per gius
 positivo gli sponsali contratti prima del settennio. Il che
 è chiaro dal cap. *Literas* 4, e dal cap. *Accessit* 5, e dal cap.
Ad dissolvendum 13 ove Alessandro III dice: « *Pronun-*
 « *tiamus, inter juvenem et puellam nec Matrimonium nec*
 « *sponsalia fuisse contracta; quum constet, puellam non dum*
 « *ad septennium pervenisse.* » Siccome adunque non è va-
 lida la professione religiosa fatta prima della età stabilita
 dalle leggi canoniche per quanta trovisi nel soggetto ma-
 turità di giudizio; così nemmeno sono validi gli sponsali
 contratti prima del settennio per quanto la malizia su-
 peri l'età. Quindi io non posso in verun modo approvare
 quel che dice qui il Continuatore della moral Patuzziana
 cap. 3, n. 3 cioè che nel caso di sponsali contratti pri-
 ma del settennio tocca al parroco o al Vescovo il giu-
 dicare del lor valore dopo aver ben esaminato se la ma-
 lizia o cognizione dei contraenti prevenga in essi vera-
 mente e supplisca al difetto dell'età. Ma dico, che deb-
 boni a dirittura come invalidi rigettare.

Possono an- III. Ma gli sponsali stessi dopo il settennio dagli impubi
 che scio- contratti non sono in guisa fermi, stabili, ed immobili,

che non possano essere disciolti : perocchè obbligano bensì fino al tempo della pubertà, ma allora, cioè giunta la pubertà, che nelle femmine è il dodicesimo anno di loro età e nei maschi il quartodecimo, è loro concesso il ritirarsi dalla promessa, e sciogliere gli sponsali, come costa chiaramente dal capitolo *A nobis 8 de Despons. impuberum*. Ma dovrà egli poi il giovane o la fanciulla tosto che giugne alla pubertà dichiarare il suo dissenso, onde sciolti restino per sempre gli sponsali, oppure potrà aspettare quanto gli pare e piace a manifestarlo? Dico, che tosto ha a dichiararlo, altrimenti non può più godere di questo privilegio, e sarà tenuto stare alla promessa; perchè pervenuto il giovane o la zitella alla pubertà, se tosto non contraddice, s'intende col fatto stesso confermare gli sponsali. E questo *tosto o subito* che senso fa in questo luogo? Comunemente rispondono i canonisti, che ciò ha a farsi entro lo spazio di tre giorni: *Illico fieri dicitur, quod intra triduum fit*, leg. fin. cod. *de Judic.* Adunque il fanciullo e la donzella o deve tosto reclamare, o tosto almeno dichiarare la sua intenzione di reclamare. Il che nondimeno ha ad intendersi posto che non ignori d'esser giunto alla pubertà, o a sè competere il diritto di ritirarsi; perchè a chi ignora non corre il tempo. Nè è punto necessario, che la parte, che prima giugne alla pubertà, aspetti che ci arrivi l'altra; ma può subito ritirarsi e contraddire, cosicchè la sposa v. g. può intimare allo sposo il suo dissenso tosto che è giunta al dodicesimo anno di sua età, sebbene questi non ancora tocchi il quartodecimo. Se poi una zitella già giunta alla pubertà ha contratto gli sponsali con un fanciullo impube, o all'opposto, la parte che li ha celebrati dopo la pubertà, non può ritirarsi, ma lo può la parte impube. Così nel citato cap. *A nobis 7* « *Mulier quae postquam annos nobiles attigit, ei qui nondum ad annos aptos matrimonii venerat, nupsit, quum in eum semel consenserit, amplius non potest dissentire, nisi ipse, cui nupsit, postquam ad legitimam aetatem pervenerit, in eam suum negaverit praestare consensum.*

IV. Ma potranno gl'impubi sposi giunti alla pubertà ^{Se} possano

scioglierli
anche senza
causa.

sciogliere gli sponsali anche senza causa? Alcuni autori dicono che sebbene a cagione della loro imbecille età non si ricerchino grandi cause e urgenti motivi, pur nondimeno non è cosa equa che facciasi il discioglimento di tali sponsali, e di promessa grave, fatta ordinariamente col consenso de' genitori, senza verun menomo motivo, e per puro capriccio e piacimento. Sembra loro adunque che qualche causa ci debba essere. Altri poi dicono, che non manca mai la giusta causa, cioè l'imbecillità dell'età, e la non per anco perfetta maturità di giudizio, a cui ha voluto la Chiesa sovvenire col concedere agl'impubi, di non confermare o sciogliere gli sponsali, pervenuti che sieno alla pubertà. Quindi questi sponsali dagli impubi contratti contengono questa condizione dallo stesso gius stabilita, se non contraddiranno giunti alla pubertà. Ma dicano quel che vogliono questi autori, non potran mai persuader chiechiesa, che si possa lecitamente ritirarsi da una grave promessa per puro capriccio, e senza veruna causa e motivo,

Se confer-
mati con
giuramento.

V. Nel caso che gli sponsali degli impubi sieno stati confermati col giuramento, che dovrà dirsi? Dico; che giunta la pubertà, non possono rivocarsi, quando ambe le parti con reciproco consenso non si ritirino. Eccone la ragione. Gli sponsali degl'impubi, come già si è detto, sono di loro natura validi, e soltanto sono deboli, perchè per concessione del gius posson essere, giunta la pubertà, rivocati. Ma questa lor debolezza viene tolta di mezzo dalla forza e virtù del giuramento; e gli sposi pel giuramento rinunziano alla concessione del gius, il qual giuramento può certamente adempiersi, perchè può ciò farsi senza veruna ingiuria del Creatore. Adunque siffatti sponsali non possono rivocarsi. E così appunto ha definito Alessandro III nel cap. *Ex literis* 10 de sponsal. ove comanda: « Ut duo impubescentes, qui sub Juramento matrimonium sibi promiserant, ad illud contrahendum Ecclesiae censuris compellantur. » E perchè? Perchè, soggiugne: « periculosum est contra suum iuramentum venire. » Il canonista Reiffenstuel, sostenitore della opposta sentenza, ben conoscendo la forza dell'argomento testè ri-

ferita decisione, s'ingegna eliderlo col dire, che ivi si parli di sponsali non già contratti dagli assoluti impubi, ma bensì da persone in guisa prossime alla pubertà, che la lor malizia superi l'età; e pretende dimostrarlo colla voce *impubescentes*, che vuole equivalga al *prope puberes*. Ma s'inganna a partito, e se si fosse degnato di consultare il Calepino avrebbe veduto, che *impuberes*, e *impubescentes* sono sinonimi, e significano lo stesso. Se in luogo di dire *impubescentes* si fosse detta *pubescentes*, egli avrebbe ragione perchè *pubesco* si dice appunto di chi da vicino si accosta alla pubertà, ma *impubesco*, significa anzi tutto il contrario. E poi quale è la ragione, che di tale sua decisione Alessandro adduce? Dice egli forse, perchè gli sposi prossimi orano alla pubertà? Nulla meno. La ragione unica, ch'egli ne apporta, è quella del giuramento, con cui furono confermati i loro sponsali, che è pericoloso il non adempiere: « quia, dice, *periculosum est contra suum juramentum venire.* » Quindi è, che viene a ragione questo per altro celebre canonista in tal punto abbandonato comunemente dagli altri canonisti, e teologi non solo più severi, ma anche più benigni.

VI. Cercano qui i Teologi, se il matrimonio contratto prima della pubertà, sebbene invalido in ragione di matrimonio, abbia almeno forza di sponsali *de futuro*. E rispondono che sì, fondati nella disposizione del gius. Imperciocchè nel cap. fin. de Despon. impub. si dice chiaramente, che nel matrimonio da essi celebrato *non conjugium, sed sponsalia fuisse contracta*. E nel cap. unic. cod. tit. in 6, *valuisse* il matrimonio da essi contratto *ut potuit, non sic ut agebatur*; cioè non come matrimonio, ma come sponsali. Il che è conforme alla leg. 17 de Servit. ove così: *Si non valet quod ago ut ago, valeat ut valere potest*. Adunque per disposizione del gius interpretante la volontà degl' impubi, gl' impubi medesimi in tal caso vogliono almeno contraere gli sponsali, ai quali sono capaci. Ma se mai escludessero gli sponsali, e intendessero di non contraere che il solo matrimonio (la quale intenzione nondimeno non ha a presumersi, se non si dimostri, ma piuttosto, a tenore dei

Se il matrimonio degli impubi abbia valore di sponsali.

testi del gius citati, la contraria) il loro matrimonio non passerebbe in sponsali; perchè *actus agentium non operantur ultra voluntatem eorum*. E subentrebbe allora quest' altro assioma del cap. 23, de off. deleg. *Quod voluit, non potuit; et quod potuit, non voluit*.

Se sieno inetti agli sponsali i mancanti di qualche senso.

VII. Chi è privo di qualche senso, non è perciò inetto a celebrare gli sponsali, come sarebbe un cieco, un muto, un sordo, benchè ciò fosse fin dalla nascita. La ragione è, perchè anche chi è nato o cieco, o sordo, o muto, può molto bene conoscere od intendere e cosa sia matrimonio, e quali ne sieno i doveri, e gli uffizi. Ma che dovrà dirsi di chi è privo di più sensi, v. g. di chi è insieme muto, e sordo, come suol essere sempre in chi è sordo fino dalla nascita? Dico che assolutamente possono contraere gli sponsali e validamente e lecitamente, perchè d'ordinario non mancano d'ingegno anche perspicace, cocicchè e manifestano co' segni cose difficili da spiegarsi, e intendono molto bene ciocchè si vuole dar lor a capire; e quindi posson anche essere istruiti nei misteri della fede, ed ammessi ai Sacramenti della Penitenza e della Eucaristia. Non debbono adunque essere esclusi dal matrimonio, e conseguentemente nemmeno dagli sponsali. Ma penso poi tutto l'opposto di chi fosse insieme e cieco e sordo e muto; perchè non credo che ci sia più modo, onde dargli ad intendere cosa sia il matrimonio fatto in maniera umana e cristiana, e quali ne sieno i doveri, e gli uffizi.

§ 3.

Delle condizioni, e circostanze, che possono negli sponsali intervenire.

Quali condizioni annullino generalmente gli sponsali.

I. Gli sponsali possono lecitamente farsi sotto certe condizioni. Delle condizioni, che possono generalmente mettersi nei contratti, abbiám parlato nel tom. VI, trat. 8, part. 3, cap. 1, § 7, num. 2, e seg. Ivi poi n. 4 abbiám anche avvertito, che le dottrine generali stabilite pei contratti condizionati patiscono dell' eccezioni nel ma-

trimonio, e conseguentemente anche nelle promesse di matrimonio, quali appunto sono gli sponsali. A tenore di ciò, che ivi abbiamo detto, condizioni nel matrimonio apposte o impossibili, o anche turpi, quando non sieno contro la sostanza del matrimonio, debbono riputarsi come non apposte, e quindi non han forza di render nullo il matrimonio. Così appunto viene definito nel cap. *Finali de conditionibus appositis*, ove Gregorio IX dice: « *Conditiones appositae in matrimonio, si turpes aut impossibiles fuerint, in ejus favorem pro non adjectis habeantur* ». L'esempio di ciò sarebbe, se taluno dicesse a taluna, ti prenderò per moglie, se custodirai i miei furti. Ma se la condizione turpe è contraria alla sostanza del matrimonio, lo irrita ed annulla. Così nella citata decretale di Gregorio IX: « *Si conditiones contra substantiam conjugii inserantur... Matrimonialis contractus, quantumcumque sit favorabilis, caret effectu* ». Tre sono le cose, che spettano alla sostanza del matrimonio, cioè la fede, la prole, ed il Sacramento: cioè debbono i conjugii osservarsi scambievolmente la data fede; debbono non impedire la prole; e debbe essere il lor matrimonio un vincolo indissolubile. Qualesivoglia condizione, che si opponga all'una di queste tre cose, si dice essere contro la sostanza del matrimonio, e lo annulla. Eccole tutte tre espresse ed esemplificate nella stessa decretale: « *Putas, si alter dicat alteri, contraho tecum, si generationem prolis evites; vel donec inveniam aliam honore vel facultatibus ditiozem, aut si pro quaestu adulterandam te tradas. Prima conditio (soggiugne il Pontefice) perimit bonum prolis, secunda bonum Sacramenti, tertia bonum fidei, quam conjux conjugi servare debet* ». E siccome annullano il matrimonio, così non si può dubitare che annullino anche gli sponsali, che ad esso si conferiscono, mentre militano le stesse ragioni per l'una cosa e per l'altra.

II. Quanto però alle condizioni turpi non contrarie alla sostanza del matrimonio convien avvertire, che non tolgono assolutamente il consenso negli sponsali, quando dalle circostanze può argomentarsi essere stata più effi-

Avvertimento intorno alle condizioni turpi.

cace la volontà di celebrare gli sponsali che la volontà di conseguire la posta condizione : perocchè nel caso che la condizione fosse più voluta degli sponsali, certamente mancando la condizione mancherebbero anche gli sponsali, i quali non possono sussistere senza la volontà del contraente. Dal che è chiaro, che chi promettesse ad una fanciulla il matrimonio con questa espressa volontà e condizione, se gli farà di sè copia, cosicchè prima sia da lui voluta l'azione turpe, certamente se questa mancasse, gli sponsali sarebbero invalidi e nulli, perchè dipendenti onninamente dal previo adempimento della posta condizione. Nè si dica da ciò seguirne, che anche il matrimonio stesso sotto condizione turpe celebrato, o sotto altra alla di lui sostanza ripugnante, sarebbe nullo; il che nondimeno la Chiesa non ammette. Imperciocchè intanto la Chiesa rigetta tali condizioni ed ha per valido il matrimonio, in quanto suppone che voluto sia primariamente il matrimonio e soltanto secondariamente la turpe condizione. Ma se mai l'opposto avvenisse per malizia de' contraenti, nullo sarebbe per gius di natura il matrimonio; ma non potendo essere disciolto, tenuti sarebbero i contraenti a cangiar volontà, e dare un vero ed assoluto consenso.

Adempiuta
la condizione
turpe validi
sono gli
sponsali.

III. Che poi adempiuta la turpe condizione non contraria alla sostanza del matrimonio, quale si è quella già indicata, *io ti prenderò in moglie, se farai di te a me copia*, validi sieno e sussistenti gli sponsali sotto di essa condizione celebrati, non se ne può dubitare. Eccone la ragione. È cosa ammessa da tutti, che chiunque ha sedotto e corrotto una donzella sotto promessa di matrimonio, è tenuto a celebrare con essa il matrimonio. Adunque sono validi, e sussistenti gli sponsali, adempiuta la turpe condizione. Ma e perchè, dirà qui taluno, senza l'adempimento della turpe condizione non sono validi gli sponsali, mentre senza tale adempimento è valido il matrimonio, allor che trattasi, come di presente, di condizione turpe non contraria al matrimonio? Rispondo, che ciò avviene per speciale disposizione del gius, il quale ha per non apposte nel matrimonio le turpi condizioni non

contrarie alla di lui sostanza, nè punto le considera; ma le considera negli sponsali: e quindi prima dell'adempimento della condizione gli sponsali non han valore, ma una volta adempiuta, validi sono o sussistenti. Benchè però adempiuta la condizione validi sieno tali sponsali, e lo sposo seduttore tenuto sia ad unirsi colla sedotta in matrimonio; non si nega nondimeno poter esserci delle gravi cagioni di recedere dalla promessa.

IV. Dicasi lo stesso degli sponsali celebrati colla condizione di cosa impossibile. Sono invalidi e nulli. Imperciocchè sebbene nel matrimonio le condizioni impossibili si abbiano per non aggiunte sì a favore speciale del Sacramento, e sì ancora per ischifare i pericoli delle anime, che nascerebbero dal discioglimento di un matrimonio forse valido; apposte però in ogn'altro contratto, e pur anche in quello degli sponsali, nei quali non ha luogo nè l'anzidetto favore, nè i pericoli indicati, e che possono rinnovarsi senza condizioni ogni qual volta si voglia, lo annullano: « Non solum stipulationes (così leg. *Non solum* 31, ff. de oblig. et act.) impossibili conditioni applicatae nullius momenti sunt, sed etiam ceteri quoque contractus ». Adunque sono invalidi anche gli sponsali con essa condizione celebrati; sì perchè *Legis verba*, pel cap. *Quia circa* de privil. *generalia generaliter intelligenda sunt*; e sì ancora perchè nel cap. *In iis quae* ff. de legibus, *Exceptio unius firmat regulam in contrarium*. E per altro da questa regola non è eccettuato altro che il matrimonio, e le ultime volontà. Adunque le condizioni impossibili apposte agli sponsali lo annullano.

V. La condizione posta da un figliuolo di famiglia nei suoi sponsali, se i miei genitori saran contenti, o daranno il loro assenso, è lecita, onesta, e doverosa: perciocchè è cosa conforme alla legge naturale e divina, che comanda ai figliuoli la riverenza, il rispetto, e l'ubbidienza ai genitori: è adunque non solo lecita, ma equissima, e doverosa. E quindi non è nemmeno lecito ai figliuoli il limitarla con dire v. g. se daranno alla bella prima il loro assenso, benchè dopo sieno dissenzienti; o purchè non dissentano. Ecco di ciò un argomento presso di me

La condizione impossibile rende nulli gli sponsali.

Lecita è la condizione se i parenti acconsentiranno.



chiarissimo, e che mette la cosa fuor d'ogni dubbio. Benedetto XIV nella sua Enciclica dei 3 novembre 1741, che incomincia, *Satis nobis compertum est*, vieta ai Vescovi, ai quali è diretta, il concedere la dispensa delle dinuzie, ossia pubblicazioni, quando la chieggono *filii familias, quorum nuptiae Patri juste dissentienti sunt invisae: ab Episcopali enim (soggiugne) quod geritis, munere esset alienum facilem praebere filio inobedientiae occasionem*. Richiede adunque il Pontefice il consenso del padre allora appunto quando la promessa degli sponsali sta per adempirsi col matrimonio: tiene adunque il Pontefice, che non basta che abbia egli dato in avanti il consenso, se allora dissente *giustamente*; perchè è appunto allora che il figliuolo dimostrasi più che mai disubbidiente. Diffatti può accadere, che il padre abbia prima prestato il suo consenso, perchè non conscio delle qualità della persona, cui il figliuolo vuole a sè accoppiare, ma che poi di esse informato per motivi equissimi ritratti il suo consenso. Adunque questa condizione onestissima e doverosa non debb'essere da limitazioni circoscritta. Diremo poi più abbasso, che debba pensarsi intorno alle promesse di matrimonio fatte contro la volontà, o senza saputa de' genitori.

Se vagliono
gli sponsali
fra gl'impe-
diti colla
condizione
della dispen-
sa.

VI. Cercano qui gli autori, se sieno validi gli sponsali celebrati fra persone, che hanno qualche impedimento o impediente, o dirimente con questa condizione, se chi può darne la dispensa, la concederà. Suppone questa ricerca la verità di quell'assioma: *Omne impedimentum perpetuum matrimonii, etiam impediens tantum, respectu sponsalium fit dirimens*. Il che è verissimo, perchè altrimenti questi sponsali sarebbero di cosa o impossibile, o illecita: e siccome niuno può obbligarsi a cosa impossibile o peccaminosa: così questa promessa è per gius di natura onninamente irrita, e nulla. Invalidi adunque sono gli sponsali assoluti, quando osta un impedimento perpetuo, o anche soltanto impediente. Ma se sono fatti sotto la condizione, se si avrà la dispensa? Ecco il punto della quistione, in cui i Teologi, ed i Canonisti non van d'accordo. Alcuni, volendo che questa condizione debba

omniamente computarsi fra le cose impossibili, sostengono non esser validi gli sponsali sotto tal condizione celebrati, quasi che ciò che è impossibile adesso, come è la celebrazione del matrimonio valido con un impedimento dirimente, non possa divenir possibile, se è un impedimento dispensabile colla impetrazione della dispensa. S'ingannano dunque a partito questi autori, quando mettono tal condizione fra gl'impossibili. Imperciocchè altro è, che sia impedimento dirimente; ed altro che trattandosi d'impossibile il matrimonio a cui osta un impedimento dispensabile, sia impossibile negli sponsali la condizione, se si otterrà la dispensa. La prima cosa è vera, e l'altra falsissima. Se è possibile la impetrazione della dispensa, come potrà mai essere impossibile la condizione, se s'impetrerà la dispensa?

Ma, dicono, il gius vieta tal fatta di matrimoni. Verissimo; ma il gius non si oppone alla concessione delle dispense, cui il Sommo Pontefice per giusti motivi, e *de jure*, e lecitamente può e suole accordare. Mi spiegherò con un esempio. La rinunzia del beneficio con pensione è proibita dal gius, e nondimeno questa rinunzia fatta colla condizione, se il Papa la concederà, è valida, sebbene senza questa condizione la rinunzia con pensione sarebbe simoniaca. In una parola, è vietato il matrimonio fra gl'impediti da un impedimento dirimente o anche impediente; ma non è vietato in verun luogo il contraere gli sponsali sotto questa condizione. È altresì questa condizione lecita ed onesta: il che non negano nemmeno i nostri avversari. Se la promessa fra le persone impedito è assoluta, già è di cosa per legge della Chiesa illecita e vietata, e quindi invalida e nulla; ma se è condizionata, già diviene lecita ed onesta, e quindi valida e ferma, com'è chiaro nell'esempio apportato, e in altri mille, che potrebbero addursi.

Obbietti, e
risposta.

Sono adunque certamente validi gli anzidetti sponsali, cosicchè niuno de' contraenti può recedere fino all'esito dell'apposta condizione, cioè fino a tanto venga o concessa o negata la implorata dispensa, che debb'essere dai contraenti con buona fede procurata o a spese co-

muni, o a tenere delle convenzioni fra di loro su tal punto stipolate. Nè credo ci sia bisogno, ottenuta la dispensa, di rinnovare il consenso, ma che basti il consenso già prestato: poichè questo già passa, adempiuta la condizione, in assoluto.

Chi non sia tenuto a chiedere la dispensa.

VII. Ma è egli poi sempre tenuto chi ha contratti gli sponsali sotto tale condizione a chiedere la dispensa? Dico che no; perchè è certo, che chi vincolato col voto di Religione ha celebrato gli sponsali colla condizione, se il Papa dispenserà dal voto, non è tenuto nè a chiederne la dispensa, nè a servirsene, se l'ha ottenuta. La ragione di ciò manifesta si è, perchè gli sponsali, anche assoluti, sempre racchiudono questa condizione, se non eleggerò uno stato migliore; nè per qualsivoglia ragione può chicchessia essere impedito dall'eleggere lo stato religioso. Che più? anche alle persone stesse congiunte in matrimonio viene concesso lo spazio di due mesi, entro cui, non consumato il matrimonio possono abbracciare lo stato religioso. In questo caso però l'altra parte non legata col voto, intesa la dichiarazione della vincolata di non voler chiedere tale dispensa, ma entrare in religione, libera rimane dalla data fede.

Chi impedisce l'adempimento della condizione colla frode a che sia tenuto.

VIII. Fuori di questo caso chi ha contratto gli sponsali colla predetta condizione è tenuto con buona fede a procurare la dispensa, ed ottenutala, ad adempiere la promessa. Chi poi sotto altre condizioni gli ha contratti, v. g. se il padre acconsentirà, se per frode o con inganno ne impedisce egli stesso, o per sè o per altri l'adempimento, egli rimane obbligato, e resta libera l'altra parte. Rimane egli obbligato: perchè non ha a riportar lucro o vantaggio dalla sua frode, dal suo inganno. Resta libera l'altra parte; perchè colla sua frode quegli chiaramente dimostra ritirarsi dalla promessa: questa adunque sciolta e libera rimane.

I posteriori sponsali sono nulli.

IX. Chi ha contratto gli sponsali o assolutamente, o sotto condizione con due diverse persone, promettendo il matrimonio prima ad una poi all'altra, e pecca gravemente ed è tenuto stare ai primi sponsali. Che peccati gravemente niuno ne dubita, perchè rompe turpemente

la data fede in cosa grave. Che poi resti vincolato colla prima, è cosa del tutto manifesta; perchè co' posteriori sponsali non si dirimono i primi, mentre la fede data posteriormente in pregiudizio della prima è irrita, e nulla. La cosa fin qui è chiara, trattandosi di posteriori sponsali semplicemente, e senz'altra aggiunta. Ma, se a questi secondi sponsali è stato aggiunto il giuramento? Dico che nemmeno il giuramento interposto ha forza di sciogliere il vincolo de' primi sponsali. La ragione chiarissima e fortissima si è, perchè ciò che è stato promesso ad una persona non può mai darsi ad un'altra, nè il giuramento può mai essere un vincolo d'iniquità, onde obblighi a prestare ciocchè non può farsi senza peccato. Aggiugne bensì gravità e malizia al peccato chi giura tale promessa, perchè profana il nome divino, o se ne abusa col farlo entrare nella sua perversità; ma non dà forza, non avvalora i posteriori sponsali. Rimane egli dunque sempre vincolato dai primi. *Egli*, io dissi, perchè quanto alla parte innocente, cioè a quella cui era stata data la prima fede, questa libera rimane: perchè non è tenuta osservare la fede a chi a lei la frange a tutto suo potere. Anzi sono in guisa invalidi e nulli questi posteriori sponsali, che quand'anco avvenga lo scioglimento de' primi o per morte della sposa, o per altra qualsivoglia cagione, il promettitore non rimane vincolato dai secondi. E la ragione di ciò validissima è sempre la stessa; cioè perchè i posteriori sponsali furono invalidi: e per altro per la reg. 18 in 6. *Non firmatur tractu temporis, quod de jure ab initio non subsistit*. Almeno, dirà taluno, sarà tenuto prendere la seconda se la prima sposa o spontaneamente, o per obbligo di carità creduto, ceda il suo diritto in grazia della seconda. Nemmeno in questo caso, io rispondo: perchè ciocchè è *de jure* invalido e nullo, non partorisce veruna obbligazione. Quindi se c'è obbligo alle nozze colla seconda, questa non può nascere che dalla necessità o di riparare lo scandalo, o risarcire il danno recato.

Il giuramento non li avvalora.

Lo scioglimento dei primi non obbliga ai secondi.

X. Ma e non potrà nascere quest'obbligo anche dal giuramento nei secondi sponsali interposto nella suppo-

Se obblighi in tal caso il giuramento interposto.

sizione che sciolti già sieno i primi? Sostengono che no parecchi Teologi, per la ragione già toccata poc'anzi, cioè perchè il giuramento interposto non rende questi secondi sponsali nè leciti, nè validi. Ma a me questa decisione non sembra nè chiara, nè sicura. Parlando dei contratti nel tom. VI, trat. VIII, par. 3, cap. 1, § 8, num. 2, ho dimostrato, che il giuramento, o confermi il contratto, o non lo confermi, o il contratto sia valido, o sia nullo, obbliga e deve osservarsi, ognoracchè si può osservare senza peccato, e senza pregiudizio altrui. Quindi è che i giuramenti di pagar le usure, di dare danaro al ladro, sebbene tali promesse non sieno in sè stesse di verun vigore, pure per la riverenza al divin Nome dovuta debbon osservarsi, o si deve chiedere la dispensa del giuramento. E perchè dunque lo stesso non dovrà dirsi anche degli sponsali sebbene nulli, però giurati, che possono osservarsi senza peccato, e con sicura coscienza? Nè punto osta che la seconda promessa fosse allora non solamente invalida, ma pur anco illecita: perocchè tutta la colpa nella seconda nasceva dalla promessa prima, che non si poteva violare senza isiquità; ma tolta di mezzo la prima promessa collo scioglimento degli sponsali, nulla più v'ha che osti all'adempimento della seconda giurata promessa. E nulla ostando, perchè non dovrà adempirsi il giuramento?

Se abbiano a preferirsi i secondi sponsali in forza dello stupro ad essiaggiunto

XI. E qui si presenta un'altra quistione assai più difficile da liquidare e definire. Che sia se ai secondi sponsali si aggiunga lo stupro, onde una infelice fanciulla sotto la promessa e la fede di matrimonio ingannata e sedotta faccia copia di sè allo sposo, da cui viene ingravidata? Pare ad alcuni, che debbono in tal caso preferirsi ed osservarsi gli sponsali posteriori, sembrando loro che obblighino più strettamente o più fortemente dei primi: ed altri all'opposto son di parere che si debba anche in tal caso stare onninamente ai primi. Ciascuna di queste due opposte sentenze conta per sè difensori e di numero e di autorità quasi uguali. Tutti per altro si accordano nel definire, che i primi sponsali debbono prevalere ed effettuarsi, se noti erano alla sposa poste-

riore: perocchè in tal caso non fu ingannata, ma volle esserlo; ed ha iniquamente procurato di spogliare la innocente prima sposa del suo diritto: Ma se gli ha ignorati? Ecco il punto, in cui sono divisi. Noi che ne diremo?

XII. A noi sembra più probabile, stando al gius di natura, che anche quando la seconda sposa gli ha ignorati, debbano prevalere ed essere effettuati i primi sponsali. Eccone le ragioni che ci sembrano assai chiare e convincenti. Primamente perchè il diritto giustamente e legittimamente acquistato, quale si è quello della prima sposa, non può togliersi per un delitto susseguente, e per una ingiuria ad essa recata, quale si è la fornicazione coll'altra dallo sposo commessa, e l'inganno ad essa fatto. 2. La fanciulla sotto promessa di matrimonio deflorata non ha gius al matrimonio, se non quando può celebrarsi lecitamente, e senza altrui ingiuria ed offesa; il che non può farsi nel caso nostro; nè la iniquità può mai dar diritto di offendere altri neppure in cosa leggiera: ed olttracciò il danno che le viene, può dal reo essere risarcito per altra maniera, che per quella del matrimonio; e se non può essere compensato a tutta uguaglianza, lo imputi a sua colpa, o a sua disgrazia, cui dando opra a cosa illecita o vietata, tener poteva, e guardarsene. 3. Nel gius è stabilito, che chi ha viziato una donzella sotto promessa di matrimonio, disgiuntivamente o la prenda in moglie, o le dia la dote. Se adunque la legge non obbliga a celebrare il matrimonio, neppure quando può celebrarsi senza ingiuria, o offesa d'altra persona; quanto meno allora quando non può celebrarsi senza violare l'altrui diritto? 4. Di questo sentimento è il Lambertini nella sua Notif. 46, num. 9, ove apporta l'autorità del dotto Arcivescovo di Rossano Monsignor Muscettola nella sua celebre Dissertazione fatta sopra questa materia.

Si adotta la
negativa
sentenza.

XIII. Le ragioni della opposta sentenza hanno più di apparenza che di sodezza, e quindi sciolgonsi con grandissima facilità. Veggiamolo. Primamente dicono: la copula praticata sotto speranza di matrimonio è una

Prima ragione della opposta sentenza.

tradizione anticipata , e tradizione tale , che prima del Concilio di Trento costituiva il matrimonio; il che sebbene non prestì adesso per essere di presente invalidi e nulli i matrimoni clandestini , almeno ha forza di sciogliere ed annullare i precedenti sponsali con altra femmina contratti. Tanto più che anche la vendita di qualsivoglia cosa congiunta colla tradizione sussiste e vale contro la prima vendita senza tradizione : adunque essendoci nel caso nostro una semplice vendita senza tradizione nei primi sponsali , ed essendoci nei secondi e vendita , e tradizione , questi debbon essere agli altri preferiti ed adempiuti.

Risposta.

Ma si risponde essere stata prima del Tridentino attribuita la forza di dirimere i primi sponsali , e di costituire il matrimonio non già alla copula fornicaria , ma bensì alla copula praticata con affetto casto e maritale , che allora poteva praticarsi nei matrimonj clandestini ; ma che adesso non può in conto alcuno aver luogo questo maritale affetto , nè può aversi copula se non fornicaria , la quale siccome non ha forza di costituire il matrimonio , così neppure di togliere , o diminuire il già acquistato altrui diritto. È vero poi che la vendita congiunta colla tradizione prevale alla vendita semplice qualunque anteriore , ma perchè ? perchè il gius la assiste , così dispone , e l'ha per valida , affinchè i dominj delle cose non cadano nella incertezza , e fermi sieno i contratti. Ma alla tradizione del corpo per copula fornicaria il gius per veruna maniera non assiste , nè aggiugne veruna fermezza o vigore ; anzi a tal fatta di tradizione resiste , la riprova , la condanna. E quindi nemmeno le dà sovra gli antecedenti sponsali forza o maggioranza ; il che per altro presta nel matrimonio , che ha forza anche sovra e contro gli anteriori sponsali , anche collo stupro congiunti ; perchè a questa Sagramentale condizione favorisce la Chiesa , benchè poi per l'ingiuria altrui recata , e la condanni , e la riprovi come sacrilega. Ma in verun modo non favorisce la tradizione per la copula fornicaria. Questo argomento adunque , che è forse degli avversarj il principale , nulla prova.

XIV. Veggiamo se sieno migliori gli altri loro argomenti. Dicono 2. Il vincolo più forte lega più strettamente, ed ha da prevalere al men forte: più forte di gran lunga è il vincolo colla copula che senza: adunque e lega più strettamente, e deve prevalere. 3. Allorchè in una lite trattasi da una parte di evitare un danno, e dall'altra di perdere un lucro, ogni giudice è tenuto dar sentenza a favore di chi litiga per evitare il danno: nel nostro caso, la prima sposa litiga per non perder il lucro del matrimonio promesso contro della seconda, che combatte per non incorrere il danno della perdita della fama, dell'onore, e della speranza di matrimonio: adunque questa seconda debb'essere preferita. 4. Portano finalmente in conferma della loro opinione l'autorità e dottrina dei ss. Antonino, Raimondo, e perfino di s. Tommaso, che sembrano chiaramente confermare la loro sentenza. S. Tommaso nel suppl. q. 46, art. 2 dice così: « Nihil potest expressius significare consensum, quam carnalis copula; et ideo secundum iudicium Ecclesiae carnalis copula consequens sponsalia matrimonium facere iudicatur. »

Anche a questi è facile la risposta. Al 2. Gli sponsali posteriori neppur sono in se stessi un vincolo anche secondo gli avversarj, mentre anche secondo essi separatamente dalla copula, non legano in verun modo; or come adunque per l'aggiunta iniquità aver potranno quella forza, che da sè e di lor indole non possono aver? Al 3. Allora soltanto il giudice e le leggi favoriscono piuttosto chi litiga per ischifare il danno, che chi combatte per non perdere il lucro, quando trattasi d'incorrere il danno innocentemente e senza colpa; ma quando nasce da colpa, e con detrimento d'un innocente, che sta per perdere il lucro, non lo favoriscono in verun modo, ma rigettano le sue domande. Nel nostro caso la sposa, che lagnasi del danno, di un danno si lagna cui soffre per sua colpa, cioè per la fornicazione che commette; e di un danno altresì, che non può togliersi se non se con detrimento della parte innocente la quale legittimamente difende il diritto, che ha di non perdere il lucro. Non

si può adunque favorire la pretesa della seconda con ispiogliare la prima sposa del suo diritto. Al 4. finalmente non fanno a proposito le autorità nè di san Tommaso, nè degli altri Santi citati; mentr'essi parlavano in tempo, in cui poteva praticarsi fra gli sposi la copula non già fornicaria, ma fatta con affetto maritale, la quale allora siccome costituiva un vero matrimonio, così necessariamente cader faceva i precedenti sponsali di qualunque genere.

Che, se al foro contenzioso la cosa viene portata?

XV. Così pare certamente che si debba dire, stando al gius naturale e nel foro della coscienza. Ma che fia, se la cosa venga portata al foro contenzioso, ed ivi dal giudice venga pronunziata sentenza a favore della seconda sposa? Dico che in tal caso si deve stare alla profferita sentenza. Imperciocchè essendò il matrimonio un contratto che non riguarda il solo bene particolare e privato, ma pur anco il bene comune della repubblica, se veggia il giudice che ne seguiranno scandali, inimicizie, odj, dissapori fra famiglia e famiglia dal discoglimento dei posteriori sponsali, e che il reo non vorrà più unirsi in matrimonio colla prima sposa, e piuttosto tralascierà di più ammogliarsi, in tal caso dopo d'aver ammonita la parte innocente o a cedere al suo diritto, o a contentarsi d'un'equa compensazione, negando essa pertinacemente di ciò fare, può giudicare a favore della seconda sposa deflorata; perchè quel qualunque siasi diritto della prima sposa deve cedere al ben comune, ed alla pace e tranquillità pubblica, a cui è tenuto il giudice provvedere nei contratti riguardanti non meno il privato che il comun bene. E questa è forse l'unica vera ragione, per cui nel foro esterno si dà frequentemente sentenza a favore della seconda sposa. Quindi avverta bene il confessore di sospendere il suo giudizio, quando la cosa è già dedotta, o sta per essere dedotta al foro contenzioso, ed esiga soltanto dal penitente che stiasene disposto ad uniformarsi alla sentenza, che sarà dal giudice pronunziata.

Quando sia tenuta la

XVI. Ma sarà mai tenuta la prima innocente sposa cedere per carità al suo diritto, anche prescindendo dalla

sentenza del giudice? Dico che sì in varj casi, e circostanze; perchè può darsi in varj casi, e circostanze, che volendo essa sostenere ostinatamente il suo diritto, pechi contro la carità mortalmente. Supponiamo che la prima sposa venga alle nozze ricercata da molti, e che la seconda non venga ricercata da nessuno, ma soltanto dal corrompitore, che inoltre sia in pericolo d'essere odiata ed abbandonata dalla sua famiglia e dai consanguinei, e conseguentemente costretta a darsi ad una rea vita, ed al peccato; che di più siano per nascere ed imminenti gravi dissidj e discordie fra le due famiglie, e fors'anche ammazzamenti: non esigerà la legge della carità in tal caso, che la prima sposa o con poco suo danno, o con niuno, e talvolta anche con lucro, o se con suo notevole detrimento, mediante alcuna congrua compensazione, ceda all'altra, per impedire mali sì grandi e sì gravi, il suo diritto? Non è egli vero che costei si renderà rea presso Dio di tutti quei peccati, scandali, scissure, e disordini, che nasceranno dalla troppa sua premura, ed ostinazione di sostenere il suo diritto? Adunque sebbene, assolutamente parlando e per giustizia non sia tenuta a cedere il suo amante alla sposa posteriore, è però obbligata in questa e simili circostanze a cederlo per legge di carità, ed a fare ciocchè in pari caso vorrebbe che fosse fatto a sè, secondo quella regola del Vangelo: *Quaecumque vultis, ut faciant vobis homines, et vos facite illis.*

prima sposa
a cedere per
carità il suo
diritto.

Nè si dica: qualunque male avvenga a questa sedotta fanciulla, tutto deve imputarlo a se medesima, perchè era tenuta a sapere non doversi prestar veruna fede a tal fatta di amanti, nè alle loro promesse: perocchè rispondo, non asser essa veramente da colpa immune; ma però dalle sue lagrimevoli circostanze è facile il vedere, che è degna di compassione, e che per legge di carità debb'essere suffragata. Pecca certamente ancor quella che per timor grave profana il Sacramento del matrimonio; pur nondimeno la Chiesa fa conto di questo timore nello scioglimento di tal matrimonio. Ed oltracciò, la colpa può bensì togliere lo stesso diritto di giustizia, ma non

Si scioglie
un obbietto.

può mai escludere la legge e il beneficio della carità. Per altro penso, che a poche fanciulle esser possa utile questa dottrina, perchè d'ordinario non vengono tanto sedotte da un giovane procace, quanto dalla propria loro perversità, e libidine. Queste certamente non meritano che si conceda loro di togliere alla legittima sposa il gius. acquistato, anzi talvolta la carità stessa esige che ad altrui terrore ed esempio portino il peso della loro iniquità.

Non è lecito
agli sposi
l'ingannarsi
scambievolmente.

XVII. Diremo qui per ultimo dell'obbligo che hanno gli sposi di non ingannarsi l'un l'altro con occultare, o negare que' difetti, che impedirebbero gli sponsali. Possono questi difetti dividersi in tre classi; altri cioè, che manifestati recano disonore alla persona, come sarebbe la perdita già fatta della verginità; altri, che sebbene non sieno disonoranti, possono nondimeno impedire la celebrazione degli sponsali, come sono la povertà, l'ignobilità, e l'età provetta; altri finalmente, che sono perniciosi, e dannosi, come sarebbe la lebbra, il morbo gallico, o altra infermità occulta. È certo in primo luogo che se di tali difetti vengono interrogati, debbono confessare la verità, nè è loro lecito di occultarli o con menzogne, o con equivoci, o con restrizioni mentali. Quindi la sposa dall'amante interrogata intorno alla sua verginità, se è corrotta, se l'ha perduta con altro uomo, non può negarlo, ma deve o con indignazione ricusar tosto gli sponsali o confessar la verità: non è però tenuta a manifestare spontaneamente questo difetto; perchè maggior ne sarebbe il suo detrimento, che dello sposo il danno. I difetti poi del secondo genere debbon essere manifestati, perchè rendono la persona notabilmente più vile. La cosa è assai chiara. Imperciocchè siccome reo sarebbe di frode e d'ingiustizia chi vendesse una merce notabilmente viziosa senza manifestare al compratore i notabili suoi difetti, e la vendesse a chi pensa esser immune da tali difetti; così frode commetterebbe ed ingiustizia lo sposo, che ingannasse la sposa, e la sposa che ingannasse lo sposo, che crede e suppone di promettere il matrimonio ad un giovane o ad una zitella nobile e ricca, e di pari condizione alla sua. E tanto più ciò è vero negli sponsali, quanto che in essi

non ha nè può aver luogo, come nell'altre merci, la diminuzione del prezzo. Quindi non può in essi scusare il silenzio, se non quando trattasi d'una picciola disparità.

Finalmente i difetti del terzo genere, comechè perniziosi, o vergognosi, debbon essere senz'alcun dubbio manifestati. E come no? Se non possono celarsi, come osserva molto bene un dotto Autore, nella vendita di un giumento, o di un buo, quanto meno in un contratto di tanta rilevanza, quant'è quello degli sponsali in cui si contiene la promessa di matrimonio, a cui sono ordinati? E ciò molto più se si riflette che difetti di tal fatta possono nuocere o alla generazione, o alla prole; e che scoperti prima del matrimonio somministrano un motivo giusto di disciogliere gli sponsali, e scoperti dopo la di lui celebrazione aprono l'adito alle dissensioni, alle dispiacenze, alle discordie.

§ 4.

Di altre circostanze, che possono accompagnare gli sponsali, cioè delle caparre, e delle pene fra gli sposi patuite.

I. Nella celebrazione degli sponsali, ed in conferma dei medesimi può e suole non di rado aggiugnersi la caparra. E qui per nome di caparra s'intende quella cosa mobile, o immobile, che dagli sposi vicendevolmente o dall'uno all'altro, o dai genitori si dà quasi come pegno per la sicurezza del futuro matrimonio. È cosa affatto diversa dai regali spozalijz, che vengono dalla generosità dello sposo o sposa per segno di amore, dati all'altra parte, sotto speranza bensì di matrimonio, ma non come pegni del medesimo.

II. Lecite primariamente sono negli sponsali le caparre; perchè il gius espressamente le approva leg 3. e 5 cod. *de sponsal.* e leg. 28 tit. *de Arrhis*. Le caparre però debbon consistere in cose date, e non promesse; e debbon essere di gran valore, onde non sembrino aver luogo e forza di pene convenzionali. Celebrato poi il matrimonio debbon essere restituito a chi le ha date quando non

Cosa sia la caparra negli sponsali.

Le caparre sono lecite. In che debbon consistere.

Quando abbiano a restituirsi.

ci sia nel paese la consuetudine in contrario; perchè il pegno, adempiuta la promessa, debb'essere restituito a chi l'ha dato. Ma per consuetudine quasi universale vengono lasciate a chi le ha ricevute. Chi ha dato caparra, se ingiustamente si ritira, perde la caparra, perchè si dà come pegno del futuro matrimonio, non meno di quella che si dà nel contratto di vendita. Adunque siccome in questo caso, così anche in quello deve perdersi dalla parte che frange la fede. Quando poi una sola parte ha data la caparra, e chi l'ha ricevuta si ritira ingiustamente, questi è tenuto a restituire il doppio, quando però, dice la leg. *Mulier* 6 cod. de sponsal., i contraenti di comune consenso non sieno convenuti della restituzione del triplo, o del quadruplo; mentre in tal caso il mancante di fede è tenuto al triplo, o al quadruplo a tenore della convenzione. Alcuni però son di parere, che al triplo ed al quadruplo niuno sia obbligato, se non venga a ciò condannato per sentenza del giudice. I Minori non sono tenuti a restituire più di quel che hanno ricevuto. Chi per giusta causa si ritira, non perde nè la caparra data, nè la ricevuta, perchè ove non v'ha colpa, nemmeno debb'esserci il danno, o la pena; come appunto avviene negli altri contratti, ne' quali chi ha dato il pegno, se giustamente recede, non perde il pegno dato. Se chi ha dato la caparra non adempie colpevolmente la promessa a tempo debito, o convenuto, e, come parlano i Teologi, è *in mora culpabili*, la caparra, per equa disposizione del giurista, è di chi l'ha ricevuta, e se questi frattanto sen muore, de' suoi eredi. La ragione, perchè è cosa giusta *ibi esse poenam, ubi noxa est*, per la leg. 22 cod. *de poenis*. Quando poi niuno degli sposi è stato *in mora*, e l'uno di loro passa al numero dei più, la caparra ed i regali nuziali debbonsi restituire agli eredi, perchè ove non ci fu colpa, non debb'esserci pena. Se nondimeno dovette la sposa aspettar lungo tempo, e frattanto ha dovuto perdere l'occasione d'un matrimonio vantaggioso, potrà ritenersi i donativi a titolo di compensazione, massimamente se non reclamano gli eredi del morto sposo.

Pene negli sponsali di più sorte.

III. Sogliono anche talvolta negli sponsali stabilirsi con

reciproco consenso alcune pene, a cui abbia a sottostare chi si ritira. Questa è di due maniere, cioè altra positiva, ed altra privativa, o negativa. È positiva, quando priva la parte che si ritira, d'una porzione de' suoi beni, come allorchè v. g. Tizio e Berta patteggiano, che chi si ritirerà pagherà cento zecchini. È poi negativa, o piuttosto privativa, quando fra gli sposi si conviene, che la parte che si ritirerà nulla perderà del suo, ma non lucerà l'altrui; come se Tizio prometta a Berta, se con lui si unirà in matrimonio, di darle mille zecchini, cui altrimenti non le darà. E questa pena, o viene apposta dagli sposi relativamente a sè medesimi; o viene costituita dai lor parenti, o da persone estranee. Finalmente o viene apposta indefinitamente; cosicchè debba dall'altra parte essere pagata o si ritiri giustamente o ingiustamente; oppure pel solo caso che a capriccio, e senza giusta causa si ritiri. Ciò posto,

IV. Dico, che la pena positiva assolutamente, o generalmente, ed indistintamente apposta negli sponsali è non solamente illecita, ma pur anchè invalida, e nulla anche nel foro di coscienza. E la ragion'è, perchè è dichiarata irrita e nulla dall'uno, e dall'altro gius; cioè dal gius civile nella leg. *Titia* 134 ff. de verb. oblig. e nel canonico nel cap. *Gemma* 29 de spons. ove Gregorio IX. dice così: « Quum libera Matrimonia esse debeant, et ideo talis stipulatio propter poenae impositionem sit merito improbanda, ma ndamus, eundem virum, ut ab extorsione poenae desistat, ecclesiastica censura compellas. » Il che è stato sapientemente e giustamente stabilito; perchè tale pena così assolutamente imposta troppo pregiudica alla libertà del matrimonio; mentre molti, per non portare la pena, massimamente se grave, celebrerebbero matrimonj sforzati cui iote riormente per cause sovraggiunte abominano e detestano. E da ciò quanti ne nascerebbero dissidj fra famiglie, quante dispiacenze, sconcerti, e dissapori fra gli sposi; quanti assurdi, e quanti mali!

E qui avverta, che è invalida e nulla non solamente la pena apposta dagli sposi, ma eziandio la apposta da consanguinei e dagli amici; perchè la legge è generale, e

La pena positiva assolutamente imposta è nulla.

vale ugualmente la stessa ragione, mentre è ugualmente nociva alla libertà dei conjugii: mentre si può e si deve temere che gli sposi contraggano il matrimonio per tema, che i consanguinei o gli amici paghino la pena.

Se valida sia la imposta a chi ingiustamente si ritira.

V. Ma, se la pena non viene imposta assolutamente e indistintamente, cioè se soltanto venga pattuito che debba pagar la pena chi si ritira ingiustamente, sarà ella, almeno in tal caso, lecita e valida? Su tal punto i Teologi son divisi. Altri la vogliono anche in tal caso assolutamente invalida; ed altri sostengono, che può imporsi legittimamente. Apportano gli uni e gli altri per la loro sentenza non ispregevoli ragioni. Forse la opinione dei secondi speculativamente considerata è la più probabile. Ma in pratica è troppo pericolosa, e però non si può nè si deve seguire: perocchè non di rado avviene, che taluno ha giusto motivo di ritirarsi, ma non lo potendo dimostrare, ed essendo cosa troppo difficile il provarlo in giudizio, è costretto per lo timore di pagare la pena a celebrare con lesione della sua libertà il matrimonio. E questa io penso appunto che sia la ragione per cui assolutamente e senza veruna distinzione o eccezione viene dalle leggi vietata ed irritata negli sponsali l'imposizione della pena. Le leggi stesso han provveduto, come osservano molto bene il Barbosa ed il Gonzalez, bastevolmente alla sicurezza degli sponsali. Ognuno adunque si contenti delle pene, e dei rimedj da esse a tal fine stabiliti.

La pena giurata deve pagarsi.

VI. Se nondimeno l'obbligazione della pena è stata convalidata coll'interposto giuramento, è tenuto a pagarla chi si ritira o ingiustamente, o anche giustamente, checchè ne pensino in contrario il Sanchez, i Salmaticensi ed altri. La ragion'è, perchè per riverenza del divin nome il giuramento si deve osservare sempre che si possa senza peccato: e tale è il pagamento della pena negli sponsali convenuta. Nè io so vedere, come e perchè abbiano a pagarsi le usure giurate, sebbene vietate dal gius naturale e divino; e poi non abbia a pagarsi la pena alla sposa con giuramento promessa che è vietata soltanto dal gius umano. Chi per altro si è ritirato massimamente se per giusto motivo, può chiedere al superiore la dispensa del suo giuramento.

VII. Passiamo ora alle pene negative, o piuttosto private. Queste o si aggiungono agli sponsali da persone estranee come se taluno dice ad una fanciulla: *ti dò o ti lascio in testamento cento zecchini, se ti unisci in matrimonio con Pietro*; o dall'amante alla donzella, come *ti darò cento zecchini se mi prenderai per marito*, o dalla donzella al giovane, cui desidera per marito. Vale la promessa fatta nella prima maniera cosicchè se la fanciulla si accoppia in matrimonio con Pietro guadagna cento zecchini; e se no, li perde. La ragion'è perchè in promesse di tal fatta non si stabilisce propriamente pena, ma soltanto per una specie di lucro si alletta ad un dato matrimonio la persona. E questa è una cosa, che viene praticata anche da persone probe, e non ha in sè nulla d'inonesto; e quindi viene anche approvata nella leg. 1, cod. de just. et subst. Non vale poi la promessa fatta nella seconda maniera, sì perchè si oppone il gius leg. *si ita stipulatus fuero* 97 §. *si tibi nupsero* ff. de verb. significatione; e sì ancora perchè si presume venir mosso da libidinosa passione chi alletta con pattuita somma una fanciulla. Ciò però non si presume quando il promettitore è vecchio, o ignobile, ed all'opposto la donna giovane o di nobile famiglia: imperciocchè in tal caso si presume che il promettitore voglia compensare la ineguaglianza. Finalmente vale la promessa fatta nella terza maniera; perchè ciocchè promette la donna, si presume promesso a titolo di dote. E così inferiscono gli Autori dal cap. 3 de condition. appositis. Ciò però, se non erro, parecchie volte non si avvera. Quante vecchie già aggrinzate e senza denti non ci sono, che appetiscono e sollecitano le nozze co' giovani non per altro che per passione libidinosa!

VIII. Ma che dovrà dirsi, se la pena di non conseguire un dato lucro venga apposta per rimuovere dalle nozze una persona; come se taluno lasciasse un legato, o promettesse la somma di cento zecchini a Berta, se non si mariterà? Dico, che questa condizionata promessa se riguarda una vedova che si vuole tener lontana dal matrimonio, viene per valida riconosciuta: cosicchè se si marita, perde la somma promessa o legata. La ragion'è,

Se valide sieno le pene private.

Che debba dirsi, se la pena è imposta per ritirare dalle nozze

perchè è onesta cosa l'astenersi dalle seconde nozze. Se poi questa condizionata promessa riguarda una pulcella, apposta in un contratto, lo vizia, e rende nullo; ed apposta in un legato si ha per non apposta. Annulla il contratto; perchè dal gius viene riprovata, e viene dal gius riprovata perchè è contro il ben comune; importando molto alla Repubblica l'accrescimento de' legittimi cittadini. Ma e perchè, dirà taluno, non vale questa ragione anche nei legati, ai quali tal condizione non nuoce, ma si ha, per non apposta? Eccone la ragione, e la disparità. Nel tempo del contratto le parti contraenti essendo in vita, possono far sì, che da esso si tolga la condizione dalle leggi rigettata e quindi che il contratto si riduca ai termini del gius e al debito modo. Ma all'opposto il Testatore, che è trapassato, nulla più può intorno alla disposizione da se fatta. Quindi ciocchè nel legato era men consentaneo alla legge, dalla legge stessa è stato ridotto al debito modo, rigettando la riprovata condizione, ed avendola come non apposta. Il che è stato fatto dalla leg. *Quoties*, 22 leg. *Quum tale* 71 ff. de cond. et demonstr.

§. 5.

Dello scioglimento degli sponsali. Di alcune cause, per cui posson essere disciolti.

Si annoverano le cause dello scioglimento.

I. Molte sono le cause, per cui scioglonsi gli sponsali; altre cioè affatto incolpevoli, ed altre che sono ree di colpa, o la suppongono. Comprendonsi tutte nei due seguenti versi:

*Crimen, dissensus, fuga, tempus, et ordo, secunda.
Morbus, affinis, vox publica, cumque reclamanti.*

1. Causa, la fornicazione.

Dieci adunque sono le cause di sciogliere gli sponsali. Parleremo in questo paragrafo di alcune, e delle altre nel seguente. La prima causa è il delitto, *crimen*, sotto il cui nome si vuol significare la fornicazione dell'una delle parti contraenti. La fornicazione può essere e ante-

La fornicazione.

riore agli sponsali, e posteriore. Se gli precede dal canto della sposa e fu ignota allo sposo prima degli sponsali, può lo sposo stesso scioglierli liberamente, quando ne viene in cognizione. Dissi, *se la fornicazione gli fu ignota*, perchè se la sapeva, e nondimeno ha celebrati con essa gli sponsali, non può più scioglierli per tal cagione. Chi ha comprato una merce, di cui ben conosceva il difetto, non può più rescindere per questa causa il contratto. Ha già ceduto al suo gius. Si debbono soltanto eccettuare da questa regola i casi di scandalo, e di dissensioni fra i consanguinei. E in questo senso debbon intendersi quei Canoni, che sembrano stabilire non poter lo sposo per una antecedente fornicazione lasciare la sposa. Ma se allo sposo era ignota al tempo degli sponsali, che possa lo sposo liberamente scioglierli, è cosa direi quasi manifesta; prima, perchè è divenuta la sposa notabilmente più vile, anche secondo l'estimazion de' sapienti; 2 perchè è cosa turpe e vergognosa il menar a moglie una corrotta; ed il marito per le nozze con un viziata celebrate ne viene a risentire un grave danno in quanto diviene per la bigamia irregolare. A ciò si aggiunga che ciascuno, quando evidentemente non costi del contrario, non promette le nozze quando abbia un po' di sale in capo, se non colla condizione, purchè non sii rea d'incontinenza.

zione antecedente come possa sciogliere gli sponsali.

II. Se poi la fornicazione è conseguente, o posteriore agli sponsali; è cosa certa, che è causa sufficiente per lo sposo di sciogliere gli sponsali colla sposa che l'ha commessa. Così viene chiaramente definito nel cap. 23 de Jurejurat., anche trattandosi di sponsali confermati con giuramento. Che possa scioglierli anche la sposa per la fornicazione commessa dalla sposo non se ne può dubitare; perchè in essa non meno che nello sposo si avvera, che niuno è tenuto ad osservare la fede a chi primo la rompe, secondo quella regola del gius in 6. *Frustra fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat.* E s. Tommaso nel suppl. q. 43, art. 3, al 6 accorda questo diritto ugualmente ad ambedue gli sposi dicendo: «*Quamvis nondum dederint sibi mutuo potestatem corporis sponsalia contrahentes; tam en ex*

Come la conseguente.

hoc efficiuntur sibi iniecem suspecti de non servanda fide in futurum, et ideo potest sibi praecavere unus contra alium sponsalia dirimendo. » Compete adunque ad amende questo diritto: non già però alla parte rea, ma soltanto alla innocente: perchè come dice Celestino III nel cap. *Quaesivit. 2 de His. Peccata suos auctores tenere debent, non alios*. Altrimenti la parte rea riporterebbe vantaggio dal suo delitto.

III. Ma potrà la sposa manifestare la fornicazione delle spose a sè nota, ed ignota agli altri, affine di non essere dal giudice condannata, quasi voglia ritirarsi dagli sponsali senza giusta cagione? Rispondo; che bisogna distinguere. O può la sposa provare sufficientemente dello sposo il delitto, o no. Se sì, la carità esige, che la sposa, pria ma d'infamare pubblicamente il reo, lo avverta o ella stessa, o col mezzo d'altra discreta persona, che si ritiri spontaneamente, perchè altrimenti sarà costretta a propalare il suo reato. Se poi questi ricusa di ciò fare, allora potrà al giudice manifestarlo; perchè in tal caso lo sposo non potrà imputare il suo disonore che a sè stesso: ed essa non è tenuta esporsi al probabile pericolo d'un grave danno per conservare la fama d'un reo. Se poi non è al caso di provare il di lui reato, non può manifestarlo senza lesione della carità a sè, ed al prossimo dovuta: perocchè quest'accusa e manifestazione non può non nuocere e all'accusatrice, e all'accusato; all'accusato, di cui sospetti rendono i costumi; ed ancor più all'accusatrice, la quale si espone al manifesto pericolo di acquistarsi la taccia di calunniatrice, e di dover soggiacere alla soddisfazione, e fors'anche alla compensazione pecuniaria per la falsa disonorevole imputazione. È però vero, che in tal caso il conscio del suo reato non può in coscienza ritenersi que' compensi, che ha ottenuti dal giudice per una falsa presunzione d'innocenza.

Può lo sposo ritirarsi anche quando la sposa è stata oppressa colla forza.

IV. Secondo la comune opinione degli Autori, anche quando la sposa è stata violentata, ed oppressa colla forza, può lo sposo ritirarsi o sciogliere gli sponsali; non già tanto per alcuna sua colpa, quanto perchè anche oppressa colla violenza è divenuta notabilmente più vile, ed

ha contratto una grave mutazione. A ciò si aggiunga, che come osserva il Reiffenstuel al tit. *degli sponsali*, è cosa rara che venga fatta tanta violenza ad una fanciulla, onde essa non dia almen qualche sorta di consenso, e non manchi dal canto suo della debita e circospezione, e resistenza.

V. Basteranno anche a sciogliere gli sponsali i liberi amplessi, baci, toccamenti ammessi da estranee persone, o con estranee persone dagli sposi praticati, sebbene la cosa non passi più innanzi? Dico colla più comune, che bastano certamente allo sposo, il quale in tal caso ha un motivo giusto di sciogliere colla imprudente fanciulla, che tali cose pratica e permette, gli sponsali. La ragion'è, perchè in ciò facendo si dimostra chiaramente e col fatto stesso men pudica ed onesta, e quindi indegna, che venga ammessa dallo sposo al talamo maritale; tanto più che dà motivo giusto di sospettare che non sia in seguito per osservare con esattezza la fede matrimoniale: ed oltracciò questa impudica libertà della sposa ridonda in non picciolo disonore dello sposo. Gli Autori però, che ciò francamente accordano allo sposo, non sono poi sì coniventi e liberali colla sposa, a cui non fanno lecito lo scioglimento degli sponsali, se non se nel caso che gli atti liberi ed impudici dallo sposo praticati con altre donne sieno sì frequenti, che mostrino un cuor depravato, e possa la sposa giustamente argomentare, che non solamente non sarà conjugalmente amata, ma per anche disprezzata, e dovrà soffrire o dal marito, o dalle di lui amanti quelle tormentose amarezze, cui pur troppo han sofferto, e soffrono non di rado parecchie conjugi savie, ed oneste. Io però dico; che ognoracchè la sposa dal contegno dello sposo con altre donne, e dalla libertà che con esse più o meno frequentemente si prende, può giustamente dedurne, che assunto in marito non sarà da lui amata, non le osserverà la fede maritale, e sarà cagione di contese, di dissidj, di risse, e di gravi sconcerti, può ritirarsi, e rompere con esso lui i suoi impegni.

Se certi atti liberi bastano per sciogliere gli sponsali.

VI. Anche pel delitto di apostasia e di eresia dell'una Posson sciogliersi per delle parti possono sciogliersi gli sponsali. La ragion'è

l'eresia di
una delle
parti.

perchè per potere scioglier gli sponsali basta un grave cangiamento: niun cangiamento più grave può idearsi di quello che viene dall'eresia, o idolatria dell'una delle parti, come osserva molto bene il Pontas, il quale insegna lo stesso anche della magia, e del sortilegio: adunque tutte queste cose sono un sufficiente, e più che sufficiente motivo di sciogliere gli sponsali. E questa è la unanime sentenza dei Dottori.

Il dissenso
come scioglie
gli sponsali.

VII. Dopo il delitto siegue il dissenso, *disensus*. Pel dissenso, o piuttosto per consenso libero d'ambe le parti scioggonsi gli sponsali, anche senza causa, o ragione, e quand'anco sieno stati confermati col giuramento. La cosa è manifesta. Il mutuo consenso delle parti ha formato gli sponsali: adunque il mutuo dissenso o consenso nel loro scioglimento gli scioglie e li distrugge. Sebbene però meglio sia sciogliere a tempo gli sponsali, che celebrare nozze infauste, onde poi dover pentirsene quando non sarà più tempo: pure ognuno ed ognuna deve guardarsi di non scioglierli temerariamente, senza ragione, ed a capriccio, mentre ciò è indizio di leggerezza, e un seminario fecondo di mormorazioni, di ciarle, e di querele, che sempre debbono da' Fedeli evitarsi.

Dissi per consenso *libero*; e quindi il consenso mutuo delle parti per lo scioglimento degli sponsali debb'essere immune d'ambe le stesse parti da frode, da inganno, da timore. La remissione dell' obbligazione è una specie di dono, che debb'essere pienamente libero; e però non è sicuro in coscienza chi sprema il consenso della sposa colle minacce, dicendole v. g. se ti avrò per moglie, ti tratterò da schiava ec.

Dissi poi, *quand'anco fossero stati confermati con giuramento*. Che diffatti non osti punto questo giuramento in tal caso allo scioglimento degli sponsali, costa manifestamente dalla natura stessa di tale giurata promessa, la quale è fatta in mutua utilità, e non già di una sola delle parti: e quindi per mutuo consenso cessa tosto di obbligare. Si può anche aggiugnere, e quand'anco ci fosse intervenuto il carnal accoppiamento; perchè questo per sè stesso non aggiugne agli sponsali veruna forza;

sebbene faccia sì che non tanto facilmente s'abbiano a sciogliere gli sponsali. Quindi anche in tal caso per libero, spontaneo, e reciproco consenso d'ambe le parti assolutamente posson essere disciolti.

VIII. Cercasi qui se basti anche il dissenso de' genitori per lo scioglimento degli sponsali. Alla decisione di tal quesito due cose conviene premettere. La prima si è, che i figliuoli di famiglia peccano gravemente, se contraggono gli sponsali senza saputa o contro la volontà dei genitori come abbiamo insegnato nel quarto precetto del Decalogo, cioè nel *Trat. V. par. 4, cap. 1, num. 8*. La seconda si è, che gli sponsali contratti dai figliuoli di famiglia senza il consenso de' genitori o dei tutori sono in sè assolutamente validi; perchè non vengono da veruna legge irritati. È vero che alcuni Autori, fra quali massimamente il *Continuatore del Patuzzi*, sostengono essere invalidi, e nulli celebrati con persona disuguale, o men degna. Ma questi teologi ciò asseriscono, non già perchè pensino che sieno da veruna legge irritati, ma unicamente perchè essendo illeciti non obbligano nè possono effettuarsi. Ecco il discorso, con cui il lodato Autore pretende provare, come con invito e perentorio argomento, *invincto et ineluctabili argumento*, esser nulli, irriti ed invalidi gli sponsali di tal fatta, « Niun patto, nessuna convenzione, niun contratto anche giurato, che non può « adempirsi senza peccato, obbliga in verun modo: celebrare il matrimonio con persona disuguale, o men « degna senza saputa, o contro la volontà de' genitori è « peccato mortale: adunque la promessa di tal matrimonio è affatto invalida. » Ma a me pare, che questo discorso provi bensì, che durante la contraddizione de' parenti tali sponsali non obblighino al loro adempimento colla celebrazione del Matrimonio, che in tal circostanza non potrebbe effettuarsi senza recar loro una grave ingiuria, e quindi senza peccar mortalmente; ma punto non provi che invalidi e nulli ne sieno gli sponsali: perocchè supponiamo (il che non di rado avviene) che i genitori, quali prima erano inviti, cessino di esserlo in progresso di tempo, chi dirà mai, che non sussistano i contratti spon-

Se il dissenso de' genitori basta a sciogliere gli sponsali.

sali, e che non obblighino il promettitore ad adempiere la promessa di matrimonio? Niuno certamente. Erano adunque validi in se gli sponsali, e n'era soltanto impedito il loro adempimento colla celebrazione del matrimonio per la opposizione de' genitori. Così a me pare. E ciò posto:

La risposta
è affermativa

IX. Rispondo al proposto quesito, e dico, che il dissenso de' genitori, quando sia giusto, è un motivo più che sufficiente per isciogliere gli sponsali; anzi che induce, durando la loro opposizione, obbligo di sciorglierli. La ragione di tutto questo è la già indicata; cioè perchè in tali circostanze non si possono effettuare colla celebrazione del Matrimonio senza recare una grave ingiuria ai genitori giustamente inviti, e quindi senza commettere un peccato mortale. Quindi è, che il Concilio di Trento nella sess. 24, de *Refor. cap. 1.* dopo aver condannato l'errore di coloro, *qui falso affirmant, Matrimonia a Filiis familias sine consensu parentum contracta irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse;* soggiugne, che siffatti Matrimonj *Ecclesia semper detestata est, et prohibuit.* Ed oltracciò in tutti gli sponsali fatti senza saputa, e assenso de' genitori si contiene sempre la implicita condizione, se essi acconsentiranno, nè si può escluderla senza grave peccato. Adunque mancando tale consenso, debbon essere disciolti e cessare. Dissi, *durando la loro opposizione;* perchè se questa cessa, e cessa liberamente, non v' ha' dubbio, che possono e debbono effettuarsi; perchè in tal caso lecita diviene la celebrazione del Matrimonio.

Quando i figliuoli possano fare ed adempire gli sponsali senza l'assenso de' genitori?

X. Dissi pure, *quando il dissenso dei genitori sia giusto.* Imperciocchè non di rado avviene, che i genitori o per avarizia, cioè per non diminuire il patrimonio della famiglia con dare la dote alle figliuole, o pregiudicare alla domestica economia coll'ammettere in casa le consorti dei figliuoli, oppure anche per qualche picciol grado di differenza nella pretesa, o civiltà, o nobiltà, o condizione, e talvolta eziandio per un puro e mero irragionevole puntiglio, o per altre mendicate frivole ragioni, impediscono, o tentino impedire onesti, e decenti Matri-

menj: il che soventi volte è cagione di gravi scandali, e d'innumerevoli peccati e trasporti libidinosi ne' figliuoli dal Matrimonio impediti. È lecito in tal caso ai figliuoli, non senza però il parere, e la sentenza d'un pio, e dotto confessore, e fare gli sponsali, ed effettuare i già fatti colla celebrazione di un Matrimonio onesto, e conveniente al loro stato, senza l'assenso de' genitori: perchè per la ingiustizia del padre non debbono i figliuoli essere spogliati della lor libertà. E certamente si abusano manifestamente questi avari, tenaci, e superbi genitori della patria potestà, ed aggravano iniquamente i lor figliuoli coll'impedirne ingiustamente la libertà nella elezion dello stato: nè i figliuoli sono tenuti in ciò ad uniformarsi alla loro ingiusta volontà.

XI. Dopo il dissenso viene la fuga, *fuga*, ossia l'allontanamento dello sposo, il quale o trasferisce altrove il suo domicilio, o se ne va in lontan paese. Che questa sia una giusta causa dello scioglimento degli sponsali, cosicchè la sposa in tal caso resti libera dalla promessa fede, non se ne può dubitare; perchè nel cap. 5. *de sponsal.* così ha decretato Alessandro III. ove dice: « De illis autem, qui praestito juramento promittunt se aliquas mulieres ducturos, et postea dimittunt terram se ad alias partes transferentes, liberum erit mulieribus ad alia se vota transferre. » È lecito dunque in tal caso alla sposa il ritirarsi dagli sponsali collo sposo, che si è assentato, celebrati. Ma questa dottrina, o proposizione generale abbisogna di spiegazione, e di limitazioni, onde non si commetta errore nell'applicarla ai casi particolari.

Primamente adunque allo scioglimento degli sponsali per tal cagione ricercasi, che lo sposo se ne vada lungi, o cangi domicilio senza saputa e consentimento della sposa; perchè, se essa ha acconsentito al suo allontanamento, libera non rimane, ma è tenuta ad aspettare il tempo stabilito pel ritorno; e quindi poi celebrato il Matrimonio deve seguirlo. 2.º In luogo il discioglimento degli sponsali, ancorchè lo sposo se ne vada con animo di ritornare, ma dopo lungo tempo, oppur anche per una causa utile e necessaria; perocchè l'assenza diuturna ag-

Come sciogga gli sponsali la fuga ossia l'allontanamento dello sposo.

Spiegazione e limitazioni della stabilita dottrina.

grava l'altra parte e la espone al pericolo d'incontinenza; ed oltracciò la utilità, o anche necessità di chi se ne va, o muta domicilio non ha da nuocere all'altra parte, la quale risente grave incomodo da tale diuturna assenza, o cangiamento di domicilio. 3. Le leggi civili, che stabiliscono doversi lo sposo aspettare un biennio, se è assente nella stessa provincia, ed un triennio, se è fuori di essa, dal Gius canonico sono state o corrette o abrogate. 4. Ha luogo lo scioglimento anche benchè la sposa sia stata la cagione di non essere stati per anco effettuati col Matrimonio gli sponsali; perchè sebbene abbia peccato nel non adempiere la fede data, pure lo sposo col suo allontanamento o mutazione di domicilio fatto senza l'assenso della parte, ha bastevolmente indicato di rinunciare agli sponsali. Così insegna S. Tommaso nel Suppl. q. 43. art. 3 ove a sè oppone in 2 luogo questo argomento: « Sembra, che non debbano sciogliersi gli sponsali, quando l'uno degli sposi si trasferisce in paese lontano; perchè nelle cose dubbie deve sempre eleggersi la parte più sicura che qui è di aspettarlo: adunque si deve aspettare, » Ma risponde: « al 2 si deve dire, che questo dubbio resta deciso dal non comparire la parte nel tempo del matrimonio stabilito. Quindi se l'altra parte dal canto suo non ha mancato, onde il matrimonio si celebrasse, può lecitamente, e senza verun peccato congiungersi con altra persona. E se per cagion sua il matrimonio non è stato celebrato, deve far penitenza del peccato della infranta promissione, o del giuramento, se vuole, *judicio Ecclesiae*, contraere con altra persona. » 5. Se il tempo dell'assenza si crede esser di breve durata, nè grande la distanza dal luogo, allora debb'aspettarsi lo sposo, o prescrivergli il tempo ed il termine del ritorno, o pel giudice, o per idonei testimonj, e passato questo termine la sposa sarà libera dalla promessa. 6. Ma lo sposo, che lungi se ne va, o cangia domicilio, non resta libero dalla data fede senza il consenso dell'altra parte, cui è tenuto ricercare, affinchè sciolgansi gli sponsali dal canto suo, ed egli resti libero, perchè fu egli la cagione che il matrimonio non siasi celebrato.

XII. Siegue *tempus*, cioè la dilazione nell'adempimento degli sponsali; e questa dilazione non sempre è una ragion sufficiente pel loro scioglimento. Talvolta gli sposi non fissano tempo, nè termine; ed in tal caso non urge l'obbligo di adempiere la promessa, se non o dopo uno spazio di tempo discretamente ampio, e quando l'altra parte ne richiede l'adempimento. Se adunque dopo un tempo congruo urge una parte l'esecuzione degli sponsali, ad essa, se l'altra ricusa senza giusto motivo, è lecito il ritirarsi, e non già alla parte renuente. Anzi se una parte e massimamente lo sposo, differisce troppo a lungo, quantunque la dilazione non sia colpevole, può la sposa ritirarsi: perchè la dilazione anche incolpevole, ma troppo lunga, espone la sposa ad un doppio pericolo, cioè d'incontinenza, e di perdere l'incontro di accasarsi. È però vero, che si deve più pazientemente diportare con chi differisce senza colpa, e contro sua volontà.

Passando agli sponsali ne' quali è stato fissato un dato tempo, questa determinazione di tempo può essere stata apposta non a finire, ma soltanto a differire fino a quel tempo l'obbligazione del matrimonio, cosicchè nessuna delle due parti fino a quel tempo sia tenuta a contraere il matrimonio, ma debba farlo passato quel dato tempo: e può essere apposta a finire, o ad estinguere l'obbligazione, come chi dicesse, ti prometto il matrimonio, purchè venga celebrato prima della Quaresima. Nel primo caso, passato il tempo prelisso, non s'intendono sciolti gli sponsali, nè gli sposi posti in libertà, ma debbono aspettare qualche po' di tempo, e la parte deve interpellar l'altra per l'adempimento della promessa. Se poi o differisce troppo, o non risponde all'interpellazione; o ricusa il matrimonio senza giusta causa, pecca e decade dal suo giur., e quindi l'altra parte sciolta rimane, o può passare ad altri sponsali. Ma resta legata la parte renuente fino a tanto che la innocente o si ritira, o si provvede con altro matrimonio. Nell'altro caso poi, passato il tempo prelisso come termine, v. g. nell'esempio apportato, venendo la Quaresima, resta libera e sciolta quella parte, la quale non fu cagione che non siasi celebrato il matrimonio; e

Quando ad
la dilazione
si possano e
non possano
sciogliersi
gli sponsali.

l'altra rimane vincolata, se la parte innocente accorda tempo, e dilazione.

§ 3.

Delle altre cause dello scioglimento degli sponsali.

Scioglonsi gli sponsali per la professione religiosa. I. Dopo le cause già spiegate, per cui scioglonsi gli sponsali, siegue il ricevimento degli ordini indicati colla voce *Ordo*, a cui si può, e si deve unire l'ingresso nella Religione. È certissimo che per la Professione religiosa sciolti restano gli sponsali anche giurati: perocchè se scioglie anche lo stesso matrimonio rato, come non iscioglierà a più forte ragione i semplici sponsali anche giurati, i quali alla fine non sono altro che una promessa di futuro matrimonio? E la ragion'è, perchè sì nell'uno, che nell'altro contratto sempre si contiene la implicita condizione, se non e leggerò non stato migliore e più perfetto secondo le leggi della Chiesa. Nè a ciò osta punto il giuramento; perchè siccome nella promessa così anche nel giuramento con cui venne confermata, la condizione medesima si racchiude.

Se anche pel semplice ingresso nella Religione. II. Ma pel semplice ingresso nella Religione scioglonsi gli sponsali? Alcuni Autori rispondono che no assolutamente, e che dirimonsi soltanto per la solenne Professione. Altri per lo contrario dicono assolutamente che sì per parte di ambi gli sposi; cosicchè e l'uno e l'altro rimane immune d'ogni impegno anche senza aspettare la Professione. Altri finalmente, ai quali io mi unisco insegna, che scioglonsi gli sponsali pel solo ingresso nella Religione per parte della persona che rimane al secolo, la quale conseguentemente senza aspettare la professione libera diviene, e può tostamente contraere con chi più le piace; ma non già per parte di chi entra in Religione, cosicchè se non fa professione e ritorna al secolo, è tenuto a petizione dell'altra parte osservare la data fede, e adempiere la promessa. La ragion'è, perchè chi veste l'abito religioso ed entra nel noviziato, dichiara pubblicamente e bastevolmente di rinunziare al suo gius, ed al-

tresi, perchè a giudizio de' sapienti l'entrare in Religione e poi uscirne induco nella persona non picciola mutazione. Ma se vuole nondimeno con esso dopo la sua uscita di chiostro maritarsi, egli è tenuto ad adempiere la sua promessa: perchè la Religione non iscioglie gli sponsali, se non inquanto o rende inabile al matrimonio, o dichiara che l'altra parte cede al suo diritto. Il solo ingresso nella Religione non fa nè l'una nè l'altra cosa, ma lo fa unicamente la profession religiosa, a cui solamente dal gius viene attribuito il totale scioglimento degli sponsali.

III. Passando al ricevimento degli ordini, è certo principalmente, che pel ricevimento dei minori non sciolgonsi gli sponsali per parte di chi li riceve; perchè questi non escludono assolutamente, com'è manifesto, il matrimonio; e quindi o deve ascendere ai maggiori, o dovrà stare sempre legato fino a tanto che dalla sposa stessa venga posto in libertà. Restano però bensì scolti gli sponsali dal canto della sposa; perchè lo sposo col ricevimento di essi ordini dà chiaramente a divedere di voler recedere, e lasciarla in libertà col passare ad altro stato. Può quindi, se vuole, passare ad altre nozze, o ad altri sponsali.

È certo in secondo luogo, che il ricevimento degli ordini maggiori e sagri scioglie col fatto stesso gli sponsali; sì perchè questi sagri ordini obbligano alla continenza perpetua; e quindi rendono inabile al matrimonio chi li riceve; *Si quis dixerit*, così il Concilio di Trento sess. 24 can. 9. *Clericos in sacris ordinibus constitutos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse; anathema sit.* E sì ancora perchè chi li riceve viene permanentemente costituito in uno stato migliore, e più perfetto.

IV. Non solamente la Profession religiosa, ed il ricevimento degli ordini sagri, ma anche il voto o di entrare in Religione o di ricevere gli ordini sagri scioglie gli sponsali; e gli scioglie sì dalla parte che non fa voto, e sì ancora dalla parte che lo fa. Dalla parte che non fa voto, gli scioglie; perchè questa viene posta dal vovente in libertà: e gli scioglie pur anco dalla parte, che fa il voto; perchè questa elegge uno stato migliore, e più per-

Chi riceve gli Ordini Minori non resta sciolto dagli sponsali.

Ma bensì chi riceve i Maggiori.

Scioglie dagli Sponsali anche il voto di Religione, e degli Ordini Sagri

fetto, cui è in libertà di eleggere per la condizione negli sponsali contenuta, se non eleggerò uno stato migliore. È però necessario intendere questa dottrina con una limitazione, cioè purchè il voto non porti seco pregiudizievole conseguenze: perocchè se fosse di nocumento alla sposa, v. gr. perchè deflorata non troverebbe più da maritarsi, e più ancora se foss e gravida, perchè dovrebbe provvedersi alla legittimazione della prole; in tali casi non sarebbe il voto di verun valore, mentre non potrebbe adempiersi senza danno altrui, e quindi nemmeno farsi nè adempiersi senza grave peccato. Pel qual motivo i Vescovi non ammettono mai agli ordini sagri veruno, cui non costi esser affatto sciolto da ogni impegno o promessa matrimoniale. Per altro anche in tal caso il voto non è inica interamente irrito e nullo; poichè ne sarebbe bensì sospesa la esecuzione, ma non già distrutto il voto. Quindi rimanendo libero il vovente per la morte del conjuge, tenuto sarebbe ad adempiere il suo voto, quando non ostassero altri impedimenti, cioè o ad entrare in Religione, o a ricevere gli ordini sagri.

Se sciolga
gli Sponsali
il voto sem-
plice di ca-
stità.

V. È qui disputa fra i Teologi, se abbia la stessa forza, cioè di sciogliere gli sponsali, anche il voto semplice di castità; e la quistione versa non già intorno al voto, che precede gli sponsali, poichè tutti confessano concordemente, che questo rende irriti e nulli i susseguenti sponsali, ma del voto, che li sussiegue, cioè, che viene fatto dopo la celebrazione degli sponsali. Cercasi adunque, se questo voto posteriore di semplice castità sciolga gli sponsali anteriori. I teologi su tal punto sono oppinamente fra di loro divisi in due sentenze diametralmente contrarie. Stanno pel no con s. Antonino, il Suarez, l'Abert, il Navarro, il Cabassuzio, ed il Gennet; e pel sì i Salmaticensi, e presso di essi l'Azorio, il Gaetano, il Gonet, il Silvio, ed altri. Convien confessare, che militano ragioni forti e gravi per una parte e per l'altra. I difensori dell'affermativa sentenza portano in primo luogo l'autorità di s. Tommaso; il quale nel suppl. q. 53, art. 1 al 1 dice: *Propter votum simplex sunt sponsalia dirimen-*
da. Nè si dica non essere affatto chiara in queste parole

Regione di

la di lui mente, giacchè si può dire come lo dicono alcuni, che qui il s. Dottore parla del voto di castità, che precede gli sponsali. Imperciocchè la ragione, con cui lo prova vale ugualmente pel voto anteriore, e pel posteriore. La ragione si è questa, perchè, dice, il voto è un vincolo più forte degli sponsali, mentre per gli sponsali l'uomo si obbliga ad altro uomo, laddove col voto si obbliga a Dio: ed il voto di castità intanto non scioglie il matrimonio, e per questa sola ragione, perchè sebbene in sé il voto stringa più fortemente, pure dal canto del modo più fortemente il matrimonio lega l'uomo all'uomo, perchè per esso l'uomo attualmente si dà in potere della moglie, il che non presta riguardo a Dio il voto semplice di castità; ma andando del pari nel modo di legare e gli sponsali, e il voto di castità, questo deve a quelli prevalere, perchè è in sé un vincolo più forte. Per questa ragione dell'Angelico dottore, che ben considerata, e ben intesa è efficacissima, io mi unisco ai difensori dell'affermativa sentenza, cioè che il voto di castità anche posteriore agli sponsali e gli sciogla e li dirima. E tanto più ad essi mi unisco, quanto che i fondamenti della opposta sentenza sciolgonsi con facilità.

S. Tommaso per la sentenza affermativa, che si adotta.

VI. Eccone pertanto gli argomenti. 1. Che il voto semplice di castità posteriore sciogla gli anteriori sponsali non può desumersi nè dalla concessione del gius, nè dalla natura del voto. Non dal gius, perchè da esso si concede soltanto alla professione religiosa, e non già al voto semplice di castità; non dal voto stesso, mentre ciocchè ad un altro per giustizia è dovuto, non può a Dio offerirsi. Ma rispondiamo, che ciò viene appunto dalla natura stessa del voto, il quale sebbene sia semplice, costituisce però uno stato matrimoniale più perfetto; e chiunque promette ad una femmina il matrimonio, sempre riserva a sé il diritto di eleggere uno stato migliore. La solennità del voto, che avviene nella professione religiosa aggiunge bensì forza al voto; ma il principale è l'oblazione stessa del proprio corpo fatta a Dio, la quale ritrovasi veracemente anche nel voto semplice di castità.

Si propone e scioglie il primo argomento della negativa.

Il secondo argomento si desume da un assurdo che ne

Si produce e scioglie il secondo.

nascerebbe dalla nostra sentenza, cioè che se il voto semplice di castità posteriore dirimesse gli ulteriori sponsali, potrebbero con somma facilità eludere gli sponsali. Un uomo annojato della sposa potrebbe sbrigarli dai suoi impegni con essa contratti, voto facendo di castità, da cui poi impetrata la dispensa potrebbe con altra congiungersi in matrimonio. Qual più grave assurdità! Ma noi confessiamo ben volentieri, che il voto di castità fatto non per voglia di servir Dio in uno stato più perfetto, ma con animo fraudolento d'ingannare l'altra parte, è illecito, ma nondimeno ancor valido, non però in questo senso, che ottenutane la dispensa, possa con altra congiungersi in matrimonio, o fare con essa nuovi sponsali, ma in quest'altro, che dopo la dispensa tenuto sarebbe ai primi sponsali, i quali non s'intenderebbero per verun modo sciolti col mezzo d'un voto fraudolento.

Così restano sciolti i due proposti argomenti, che sono i principali della negativa sentenza, e confermata la nostra, la quale penso che in pratica nel foro della coscienza debba onninamente seguirsi, cosicchè dal sagro ministro non si debba obbligare nè spingere al Matrimonio chi dopo gli sponsali ha fatto voto di castità, e professa di sentirsi chiamato interiormente da Dio allo stato di castità, che è più perfetto di quello del Matrimonio.

Se vengano resi nulli gli Sponsali colla deflorazione dai precedenti voti di castità e di Religione.

VII. Istituiscono poi i Teologi un'altra quistione, cioè che debba dirsi dei voti di castità e di religione anteriori agli sponsali, quando questi sono congiunti colla deflorazione. Hanno in tal caso ad osservarsi i voti, oppure ad eseguirsi gli sponsali colla celebrazione del Matrimonio? Il Sanchez, a cui si è unito il Continuatore del Tornell, sostiene, che allora ai voti rimanga bensì la lor forza, inquanto chi ha fatto voto di castità non può nè domandare il debito, sebbene possa renderlo, nè dopo lo scioglimento, per altra legittima causa, degli sponsali, o dopo la morte della moglie unirsi in Matrimonio con altra, e chi ha fatto voto di Religione, ad effettuarlo in questi due casi; ma insieme essere necessario, che contragga colla sposa deflorata il Matrimonio; perchè non può in altra maniera risarcire il danno della sposa in-

scia del voto. Ecco le loro ragioni. 1. Perchè le promesse non obbligano quando le cose sono notabilmente cangiate, e qui interviene un cambiamento notabilissimo, cioè il debito di giustizia di risarcire il danno altrui. 2. L'obbligo di giustizia è più forte e stretto di quello di Religione; e quindi chi ha fatto voto d'una limosina, può e deve differirla se è tenuto per giustizia al risarcimento dell'altrui danno. 3. Il voto è un atto di liberalità verso Dio, e la promessa di Matrimonio è un atto di giustizia per contratto per l'una e per l'altra oneroso. 4. Si deve credere che il Signore rimetta *ad tempus* cioèchè non gli si può dare senza danno grave del prossimo. Così egliuo.

Ragione della sentenza affermativa.

Ma io con altri sapienti Teologi sono di sentimento contrario, e dico, che gli sponsali anche congiunti colla deflorazione celebrati dopo gli anzidetti voti sono illeciti, invalidi, e nulli. Ecco una ragione, che vale per cento, e che pienamente mi convince. Sono illeciti, invalidi, e nulli i secondi sponsali anche congiunti colla deflorazione, come abbiám dimostrato più sopra § 3, n. 11 in modo che ad onta della deflorazione lo sposo è tenuto stare ai primi, quantunque alla seconda sposa deflorata fossero del tutto ignoti. E come adunque non saranno illeciti, invalidi, e nulli gli sponsali posteriori al voto di castità fatto a Dio ad onta e della deflorazione e della nescienza della donzella deflorata? Se la prima sposa non viene spogliata dal suo gius pei seguenti sponsali anche congiunti colla ignoranza e deflorazione della seconda, ma debb'esserle mantenuta la promessa; come potrà mai Dio essere spogliato del gius a cagione delle scelleratezze contro di lui commesse; come non se gli dovrà dare cioèchè gli è stato con voto promesso? Ma, dicono, qui c'è il danno da risarcire. Benissimo io rispondo, ma il danno da risarcire c'è anche nell'altro caso. Il danno adunque nell'uno e nell'altro caso si deve bensì risarcire, ma nel miglior modo possibile, salvo sempre nel primo caso il gius della prima sposa, e in questo il gius divino dell'osservanza dei voti fatti. Che se non può risarcirsi ad uguaglianza, imputi ciò a se stessa ed alla sua iniquità l'in-

Si elegge la parte affermativa.

cauta fanciulla , la quale dando opera a cosa illecita s'è esposta volontariamente a tale disastro, infortunio, e detrimento.

Si risponde
alle ragioni
della contra-
ria sentenza.

Convien ora rispondere alle ragioni della opposta negativa sentenza. Alla prima rispondo, che quel cangiamento non nasce che dalla colpa e iniquità degli sposi, quindi è volontario e malizioso, nè può in verun modo togliere o diminuire l'obbligo della promessa fatta a Dio, come nel già posto caso non toglie nè diminuisce l'obbligo della promessa fatta alla prima sposa. Al 2. si nega che la religione obblighi meno della giustizia , mentre all'opposto veggiamo, che i voti di religione sciolgono il vincolo più stretto di tutti nel matrimonio rato ; e ciò molto meno quando l'obbligo di religione è anteriore, come lo è nel caso nostro; poichè allora l'uomo è in siffatta guisa vincolato con Dio, che non può ad altri per giustizia obbligarli, e se lo fa è nullo il suo impegno. È vero che un uomo , il quale ha contratte un debito di giustizia, dee pagarli piuttosto che fare una limosina promessa con voto , ma v' ha una gran differenza fra questo ed il caso nostro: perocchè il creditore si suppone innocente, che abbia lecitamente acquistato il gius al pagamento, ma non così passa la cosa nel nostro caso, ove per una scelleraggine commessa contro Dio si pretende acquistato contro Dio medesimo un diritto di violare i voti ad esso fatti. Che più? Tanto è lungi che lo stupro sotto promessa di Matrimonio dia diritto al Matrimonio stesso, che i più antichi canoni della Chiesa vietavano rigorosamente che la stuprata si congiungesse in Matrimonio collo stupratore. E benchè ne' susseguenti secoli sia stato temperato il rigore di tali canoni, è però facile da ciò il vedere, che in rigore non nasce dallo stupro questo gius , altrimenti non avrebbero potuto i canoni vietare senza ingiustizia tali matrimonj. Molto meno poi si può dire che sussista questo gius nella femmina stuprata di unirsi in Matrimonio collo stupratore vincolato dal suo voto di castità o di religione. Al 3. che l'uomo può far voto, se vuole, e non farlo, se non vuole; nel che unicamente consiste ciò che incongruamen-

te si appella liberalità; ma fatto il voto non è già una liberalità l'adempirlo, ma un obbligo di religione strettissimo, il quale lega più fortemente che un iniquo contratto macchiato con un delitto. Al 4. che senza verun fondamento, e però temerariamente si pone in Dio la volontà di rimettere quello che gli è dovuto, onde un'impudica femmina non ne risenta danno. Piuttosto si deve credere esser sua volontà, che lo stupratore e la stuprata facciano penitenza privi delle oziali voluttà pel loro gravissimo reato.

Aggiugnerò qui solamente, che nel caso che concorrono circostanze tali, in cui e per cui si temano con fondamento scandali, risse, gravi discordie fra i consanguinei, o altri simili, o anche peggiori inconvenienti, si può ricorrere alla S. Sede, ed esponendo con verità tali cose domandare la dispensa dal voto o di religione, o di castità, ed ottenutala, celebrare poi il Matrimonio colla deflorata

VIII. Dopo l'Ordo siegue la parola *secunda*, cioè i secondi sponsali. Questo punto, cioè, se i secondi sponsali sciolgano i primi, lo abbiám trattato più sopra nel § III, num. 9. e segg. ove abbiám detto, che gli sciolgono quanto alla parte innocente, cioè quanto alla persona, a cui era stata data la prima fede, la quale rimane libera e sciolta; ma non già quanto alla parte rea, la quale sempre legata rimane dai primi, quand'anco i secondi fossero stati confermati con giuramento, e quand'anco sieno stati congiunti colla deflorazione. Leggasi attentamente il luogo citato dal num. 9. fino al num. 14. inclusivamente.

Se i secondi sponsali sciolgano i primi.

IX. Siegue *morbus*, cioè la infermità. Ma quale infermità avrà forza di sciogliere gli sponsali? Dico, che solamente un male abituale sopravveggnente, oppur anche scoperto dopo celebrati gli sponsali, o una grave deformità sovraggiunta è una causa giusta di sciogliere gli sponsali. S. Tommaso nel suppl. q. 43, art. 3. al 3. su tal punto scrive così: « Se prima di celebrare il Matrimonio cada in qualche grave infermità l'una di quelle persone, fra le quali sono stati contratti gli sponsali, da cui resti troppo debilitata, come sarebbe l'epilessia, o

Per quali infermità di corpo possono sciogliersi gli sponsali.

» paralisia, o la renda dnrforme, come sarebbe la man-
 « canza del naso, o la privazion degli occhi, o altra si-
 « mile cosa; o che sia contro il ben della prole, com'è
 « la lebbra, che suole infettare la prole, posson essere
 « sciolti gli sponsali, affinchè non avvenga che gli sposi
 « si dispiacciano vicendevolmente, ed il Matrimonio cosl
 « contratto non sortisca un esito disgraziato: nè in tal caso
 « viene chichessia punito per la pena, ma dalla pena ri-
 « porta danno: il che non è inconveniente. « Quello poi
 che si dice della lebbra, può anche dirsi dell'alito fetente
 insanabile, del morbo gallico: quel che si dice della de-
 formità, può anche dirsi della perdita della venustà ca-
 gionata dalle pustole del vajuolo. Imperciocchè sebbene
 sia cosa sommamente desiderevole che gli sposi cerchino
 assai più la virtù dell'animo che la eleganza e la bellezza
 del corpo; pure è da temere, che lo sposo concependo
 per la sposa dell' abominio, e della avversione, non cer-
 chi poi in altre femmine cionchè nella sua non ritrova.
 Si avverta però, che lo scioglimento degli sponsali a ca-
 gione di malattia, o di bruttezza compete alla sola par-
 te, che è illesa, mentre può questa, se vuole, richiedere
 l'esecuzione degli sponsali, da cui l'altra non si può ri-
 tirare. Se nondimeno l'insanabile morbo sopravvegnente
 per giudizio de' Medici nuocesse gravemente al Matrimo-
 nio, la parte da tal male attaccata non sarebbe tenuta
 con- notabile suo detrimento di stare alla fede degli spon-
 sali, perchè anche relativamente ad esso lei le cose sono
 notabilmente cangiate.

Per quali
 difetti del-
 l'animo.

Molto più poi somministrano giusto motivo di sciogliere
 gli sponsali i difetti dell'animo, che posteriormente o av-
 vengono o si scoprono, come sarebbe, se lo sposo venga
 scoperto o gran giuocatore, o dedito al vino ed alla ub-
 briachezza, o feroce, o ladro, o illegittimo, o simili co-
 se; mentre sarebbe certamente alla moglie assai mole-
 sto: e parimente se la sposa venisse scoperta troppo au-
 dace, procace, rissosa, dedita al vino, prodiga, impruden-
 te, illegittima, oppur anche vedova, mentr'era creduta
 pulcella, perchè difetti di tal fatta impediscono assaissi-
 mo la pace ed il bene della famiglia, e rendono la mo-

glie dispregevole al marito. Questi difetti però debbon essere e notabili, e moralmente certi, e non già imposti da incerti rumori, o da fama mendace.

X. Viene *affinis*. L'affinità sopravveniente agli sponsali a motivo di fornicazione commessa co' consanguinei in primo e in secondo grado scioglie gli sponsali. La ragione, perchè in tal caso interviene un impedimento dirimente, e per legge della Chiesa non può aver luogo il Matrimonio. Ma qui cercasi, se in tal caso la parte rea sia tenuta a chiedere la dispensa dall'impedimento, onde possa osservare la fede data alla parte innocente. Alcuni dicono che sì, ed altri che no. Io considero la cosa in due stati, e dirò primamente, che nel caso in cui un delitto occulto, cioè una segreta fornicazione con persona consanguinea impedir dovesse un Matrimonio dal cui arrenamento temansi con fondamento scandali, infamie, dissensioni, risse, o altri simili sconcerti, dovrà chiedersi dalla S. Penitenzieria la dispensa, cui non ricuserà di dare per sì giusti motivi. Che se poi la cosa è già divulgata e resa pubblica, e già portata al foro contenzioso, si deve aspettarne dai Giudici la sentenza intorno all'obbligo di chiederne alla Dataria la dispensa; nè altro ha a fare il prudente confessore che esigere dal penitente la prontezza d'animo ad ubbidire, e a stare alla sentenza, che sarà pronunziata. Dirò secondamente, che quando non abbiano a temersi gli accennati inconvenienti, nè si tratti di ricercare la dispensa se non affine di risarcire il violato gius della sposa, è inutile il domandare, se il reo tenuto sia a ricercarla; perchè già la S. Penitenzieria pel solo capo, che gli sponsali sono celebrati, non dispensa mai dal sopravveniente impedimento di affinità per delitto; e per dispensare esige sempre, che non si possa omettere la celebrazione del Matrimonio senza grave scandalo, o senza infamia, o senza grave pericolo di gran discordia delle famiglie: e se non temansi questi mali, non concede mai la dispensa. Se adunque non v'ha speranza per questo capo d'ottenere rizzata dispensa, è inutile il quistionare, se il reo tenuto sia a ricercarla. Dirò più. Se quel sacro Tribunale non crede le-

L'affinità sopravveniente agli sponsali gli scioglie.

cito e giusto l'accordare la dispensa, onde venga risarcito il gius della sposa, come, e con qual coraggio potrà mai un Teologo asserire, essere tenuto il violatore a chiedere la dispensa? Perocchè non è nemmeno lecito chiedere ciocchè il superiore non può lecitamente accordare. Non v'ha verun Dottore del Gius canonico, il quale, fra le cause di concedersi dalla Dataria la dispensa per l'incesto commesso, annoveri anche questa ragione, *affinchè si osservi degli sponsali la data fede.* Quindi non si sa capire come alcuni Autori, fra quali anche il Continuatore del Tornell, impongano questo debito al reo di domandare questa dispensa. Se pensano questi, che abbia a dispensarsi dalle leggi della Chiesa, affinchè non resti delusa una donnicciuola dalle sue speranze, non così la sentono i sapienti Prelati giudici di tali tribunali, i quali de' Canoni e delle leggi della Chiesa riguardanti massimamente i Sacramenti non giudicano secondo le opinioni di qualche Casista, ma secondo la verità, equità, e religione. Conchiudo adunque, non è tenuto il reo a chiedere la dispensa dall'impedimento d'affinità contratto per l'incesto, cui certamente non otterrebbe. Che se ne riporta qualche lucro, inquanto resta libero dal vincolo degli sponsali, quest'è per accidente, e non proviene già dal suo reato, ma bensì dalle leggi santissime della Chiesa, le quali fra gli affini vietano i Matrimonj.

La infamia se sia giusto motivo di dirimere gli sponsali.

XI. Siegue *vox pubblica*, cioè l'infamia. Cercasi adunque, se la infamia dell'uno degli sposi sia una giusta causa di dirimere gli sponsali. Rispondo, che sì, quando la infamia sia vera, o venga dall'asserzione dello sposo medesimo, o dalla voce pubblica. Questa è la comune sentenza ammessa da tutti, e la ragione n'è manifesta. Perchè questa è una cosa, che induce negli sposi un notabile cambiamento; ed ogni notabile cambiamento è una equa ragione di sciogliere gli sponsali. Dissi, o proceda l'infamia dallo sposo medesimo, o dalla voce pubblica; perchè se lo sposo v. g. infama la sposa manifestando o con verità, o falsamente, aver essa o seco, o con altri commessa la fornicazione, ha la sposa un motivo giusto di dirimere gli sponsali, ed è lo sposo tenuto a ri-

scricne e la fama, e i danni. Sì, può la sposa lecitamente lasciare quest'uomo impudente, e più ancora imprudente, o abbia detto il vero, o il falso. Che se la fama pubblica annunzia essere l'altro sposo legato da un impedimento dirimente, debbono dirimersi gli sponsali: « Se lo sposo (dica S. Tommaso nell' suppl. q. 43. art. 3. al 4.) ha conosciuto la consanguinea della sposa, « o all'opposto, debbono dirimersi gli sponsali: ed a ciò « provare basta la sola fama per evitare lo scandalo. » Dicasi lo stesso, se lo sposo o la sposa commetta qualche delitto, che seco porti l'infamia pubblica o di gius o di fatto, perchè in tal caso è una cosa indecorosa e disonorevole alla parte innocente l'unirsi coll'altra in Matrimonio. Conviene però ben guardarsi dal non prendere per fama pubblica rumori incerti, e sparsi con animo malevolo. È cosa chiara, e comprovata dalla sperienza, che in certi luoghi non starebbe fermo verun Matrimonio, se si volesse badare e dare fede ai rumori; o piuttosto calunnie sparse nel volgo.

XII. Rimane a dichiararsi l'ultima particola dei due versi *cumq̄ue reclamant*. Il reclamare per giusta causa contro gli sponsali già contratti, e non già il reclamare a capriccio, o senza motivo sufficiente, è lecito agli sponsi, onde sciogansi gli sponsali. Giusta causa poi di reclamare si è il notabile cangiamento agli sponsali sopravveniente. In tutte le promesse, come si disse, nel Trattato dei contratti, che è l'ottavo par. 2, cap. 3, §. num. 8, si racchiude la condizione, se non ci sarà cangiamento nelle cose, e nelle circostanze; perchè per un susseguente notabile cangiamento c'è una giusta causa di reclamare, e di non stare alla promessa. Negli sponsali poi avviene allora un notabile cangiamento, quando tale nuova circostanza nasce o si presenta, la quale se ci fosse stata prima, o nel tempo degli sponsali, secondo il giudizio de' prudenti, gli sponsali non si sarebbero fatti. Di tali emergenti circostanze ne abbiamo già esposto più d'una, come la fornicazion nella sposa, l'affinità sovraggiunta, il fondato timore o pericolo di scandali, di risse, e di discordie, ed altro. Esporremo qui quelle, che restano.

Quando sia lecito il reclamare contro gli sponsali già contratti.

E primamente un notabile cangiamento ne' beni di fortuna avvenuto dopo gli sponsali può essere soventi volte una causa giusta del loro discioglimento. E lo è diffatti 1 quando lo sposo anche senza sua colpa cade in gran povertà per qualche gravissima perdita di beni o per guerra, o per furti, o per incendj, o per liti, o per qualsivoglia altra disgrazia o cagione; purchè però ciocchè rimane di beni non basti per sostenere i pesi del matrimonio, e dello stato; perchè se ancor basta, non v' ha di scioglierli un motivo giusto ed equo. 2 Quando la sposa non può dare la dote o pattuita, o conveniente. Se ad onta delle disgrazie avvenute alla sua casa, la dote o promessa o conveniente sussiste, non ha lo sposo una ragione legittima di ritirarsi. Che se la dote è stata stabilita come condizione negli sponsali medesimi, mancando questa, mancano anche gli stessi sponsali. 3. Quando i genitori minacciano seriamente di diseredare lo sposo lor figliuolo, e si teme con fondamento che sieno per passare dalle minacce al fatto. Il che aggiunsi a bella posta; perchè si sa che talvolta i genitori fanno delle grandi minacce, e fan temere delle gran discordie, che poi passati quei primi impeti, van totalmente in fumo. Quindi il saggio confessore convien che proceda in tali casi con gran cautela, massimamente quando trattasi di sposi di condizione non disuguale, o di non notabile disparità, e di poco diversa fortuna; tanto più che, come abbiamo detto più sopra nel num. 10, del §. 5., non è lecito ai genitori il vietare o impedire i matrimonj giusti, e convenienti de' lor figliuoli.

Due quesiti. XIII. Due altre cose possono su tal punto ricercarsi, 1 se nel caso che e all'una e all'altra parte sopravvenga l'inopia, sia loro lecito dirimere gli sponsali: 2 se possa ciò fare lo sposo, al quale, mentre la sposa se ne sta nello stato primiero, per una inaspettata eredità viene ad aumentarsi di molto il patrimonio, e la fortuna. Rispondo al 1 quesito, che in tal caso possono legittimamente sciogliersi gli sponsali; perchè diviene allora il matrimonio ad ambe le parti inaspettatamente troppo oneroso; cosicchè però o si astengano assolutamente dal matrimonio, o non lo

contraggano che con persona più ricca: perocchè se o l'una o l'altra parte pensa di contraerlo con una ugualmente povera, è tenuta osservare alla parte la data fede, posto che questa da sè non si ritiri.

Rispondo al secondo, che un notabilissimo accrescimento di ricchezze nell'uno degli sposi, mentre l'altro dura tuttavia nello stato di prima, secondo alcuni è una giusta causa nello sposo divenuto assai più ricco di ritirarsi dagli sponsali; perchè quest'è una causa, la quale se ci fosse stata prima degli sponsali, li avrebbe senza meno impediti: adunque quando sopravviene basta per discioglierli; giacchè secondo tutti per disciogliere gli sponsali basta quella causa, che li avrebbe, se ci fosse stata, impediti. Altri all'opposto, fra quali il Sauchez, ed il Reiffenstuel, sostengono che no; perchè non essendo perciò l'altra parte divenuta deteriore, siccome quella che trovasi nello stato primiero, non v'ha ragione giusta, per cui venga privata del suo diritto. Questa veramente sembra la più probabile sentenza, perchè quest'è un cangiamento, che punto non osta al bene del matrimonio, anzi confluisce piuttosto al comodo e vantaggio d'ambe le parti. Diffatti se è nello sposo, chi non vede che serve a meraviglia per sostenere più facilmente i pesi del matrimonio? E se è nella sposa, è per esso lei una cosa molto vantaggiosa per procurare a sè stessa comodi maggiori; giacchè, assegnata al marito la dote conveniente, può a sè riserbare il rimanente come un bene parafernale. Non si può per altro negare, che questa regola non possa, ed anche debba patir eccezione in qualche caso, come sarebbe quello addotto dal Continuatore del Tornelli di un giovane civile, il quale non sapendo ove dare il capo, sconsigliatamente e quasi per disperazione contrae gli sponsali con una vile e povera plebea, e quindi poi viene costituito erede d'un pingue patrimonio e di un ampio marchesato. Ma questi sono casi assai rari.

XIV. Oltre ai fin qui noverati casi si può altresì reclamare contro gli sponsali, e dirimerli 1 quando una parte li ha contratti per timor grave, com'è manifesto dalle cose dette più sopra: e 2 quando gli ha contratti

Altri casi,
in cui si può
reclamare.

per inganno o errore, che è stato cagione del contratto; vale a dire quando nell'atto di contraere era in tal disposizione di animo, che se avesse avuto cognizione del tale o tale difetto dell'altra, non avrebbe contratto, il che è chiaro da quanto si è detto nel trattato de' contratti. Ma sono poi col fatto stessi o irriti e nulli gli sponsali contratti per errore, che n'è stata la cagione; oppure solamente da irritarsi col reclamare contro di essi? Rispondo, che quando l'errore non è intorno la sostanza del contratto, ma soltanto intorno alle circostanze, validi sono gli sponsali, ma non fermi e stabili, perchè possono sciogliersi ad istanza della parte; il che parimente costa dal *Trat. dei contratti*. E si avverta, che non essendo questi sponsali in sè irriti e nulli, ma validi, ne siegue da essi l'impedimento di pubblica onestà. Per ultimo convien notare, che se taluno degli sposi dopo aver conosciuto la causa di ritirarsi dagli sponsali, li ratifica colle parole, o coi fatti, non può più scioglierli; perchè ha già rinunciato al suo diritto.

§ 7.

Delle dinunzie, o pubblicazioni, o proclamazioni.

Cosa siano le dinunzie o pubblicazioni. I. Dopo gli sponsali prima di eseguirli colla celebrazione del matrimonio debbon farsi le dinunzie o pubblicazioni, le quali altro non sono che avvisi del futuro matrimonio fra le tali e tali persone da farsi alla presenza di numeroso popolo; affinchè se taluno ha notizia di qualche impedimento fra i contraenti, lo dichiari al parroco. Molte sono le cose, che su tal punto ricercano i Teologi, ma noi ci restringeremo alle cose in pratica più necessarie, e ne parleremo colla possibile brevità. E per incominciare dalla necessità e dal fine di tali dinunzie, dico, che sono necessità di Ecclesiastico precetto, non già di sacramento; e che sono state istituite per molte giuste e gravi cause. Costa la prima parte da quanto su di ciò ha decretato il Concilio di Trento nella *sess. 24 de Reform. matrim. cap. 1*, ove così: « Sacri Lateranen-

Sono di necessità di precetto Ecclesiastico.

sis Concilii sub Innocentio III celebrati vestigiis inhaerendo, praecipue (s. Synodus), ut imposterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parroco tribus continuis diebus festivis, in Ecclesia inter Missarum solemnias publice denunciatur, inter quos matrimonium sit contrahendum: quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiae procedatur. » È certo adunque esserci il precetto della Chiesa che facciansi prima del matrimonio tali dinunzie. Che poi questo precetto obblighi sotto grave peccato non meno il parroco che i contraenti, costa chiaramente e dallo scopo della legge, la quale è fatta, come tosto vedremo, per ovviare a gravissimi abusi ed assurdi.

Obbliga sub gravi questo precetto.

II. Ma non sono le dinunzie di necessità di Sacramento, che è la seconda parte della proposizione. Perchè non sono una cosa da Cristo comandata; nè si ha dalla Chiesa la ommissione delle dinunzie per un impedimento dirimente, come lo sarebbero, se fossero di necessità di Sacramento. Difatti il Tridentino non le comanda sotto pena di nullità per verun modo; anzi viene riferita da Carlo Feuret nel *Trat. de abusu* lib. 5, cap. 2, num. 19 la seguente decisione della s. Congregazione: « Si omittantur denunciationes, per hoc matrimonium non est irritum, si fuerint servata requisita.

III. Ecco poi le gravi cagioni, per cui sono state istituite le dinunzie, onde si renderà manifesta la terza parte. La prima dunque si fu per impedire, e togliere di mezzo matrimonj clandestini. 2. Affin chè scuopransi, se ci sono, gli impedimenti matrimoniali. 3 Per impedire, che le persone già conjugate prendano altro conjugio. 4. Affinchè i figliuoli di famiglia non celebrino le nozze senza il consenso de' genitori. 5. Acciò i creditori ipotecarj, i quali a cagione del matrimonio perderebbero il gius di prelazione possano opporsi al matrimonio del loro debitore. E 6 finalmente affinchè i Fedeli avvertiti del futuro matrimonio, colle loro preghiere e impetrino sovra gli sposi la superna benedizione.

Gravi cagioni per cui sono state comandate le dinunzie.

IV. Ma in che tempo hanno a farsi queste dinunzie? In che tem-

po abbiano a farsi le dinunzie.

Il Concilio di Trento dice, che debbon farsi in tre giorni di festa continui, *tribus continuis diebus festivis*; e ciò pel maggior concorso di popolo nella Messa solenne; *inter Missarum solemnias*. Su di che è necessario avvertire, che sotto nome di tre continui giorni festivi non s'intendono tre feste unite e seguenti; poichè anzi in varie diocesi è comandato, che o fra la prima, e seconda dinunzia, o fra la seconda, e la terza ci sia fra mezzo un giorno intero; il che ov'è prescritto ha ad osservarsi onninamente. Adunque il senso di tali parole si è, che le dinunzie non hanno ad essere da un lungo intervallo separate dalla celebrazione del matrimonio, affinchè se sono troppo discoste non nasca frattanto qualche impedimento, che poi alla Chiesa resti ignoto. Quindi accadendo che dopo le dinunzie debba differirsi il matrimonio, sono necessarie nuove dinunzie, ove dopo due mesi, ove dopo tre, ed in qualche luogo dopo quattro, oppur anche in altro dopo sei solamente. È poi necessario che i giorni delle dinunzie sieno strettamente giorni festivi; nè possono servire le feste di pura divozione. E debbon farsi le dinunzie entro la Messa solenne, ossia parrocchiale, cosicchè fatta in altra Messa non vaglion nulla. Il tempo poi di farle è quello del Sermone. Quindi, checchè in contrario ne dica il Sanchez, non hanno a farsi o fuori di Chiesa dopo la Messa solenne, o ai vespri o altro uffizio diverso dalla Messa, sebbene ci sia un gran concorso di popolo. È superfluo l'avvertire che debbon farsi in lingua volgare, perchè se si facessero in latino sarebbero inutili, come non intese dalla moltitudine. Ma con viene ammonire, che debbon farsi con voce alta ed intelligibile, onde sieno da tutti intese, e non ne nascano assurdi per non essere state ben capite.

In qual luogo.

V. In qual luogo debbon esser fatte? Dico, che dovendosi fare entro la Messa solenne, ben si capisce, che non posson esser fatte che in luogo sacro. Non serve però ogni luogo sacro. Quindi non hanno a farsi nè nelle Chiese de' Regolari, nè in qualche chiesuola o cappella (quando però ad essa non si trasferisca ad ascoltare la Messa parrocchiale, che in essa si deve celebrare, tutta la parroc-

chia); ma debbon farsi nella Chiesa stessa parrocchiale, e non già alle porte della medesima.

Qui però si avverta esserci molti casi, nei quali non basta che si facciano le dinuzie in una sola Chiesa parrocchiale. Primamente se i contraenti sono di due diverse parrocchie; oppure anche di una stessa e sola; ma o entrambi, o l'uno di essi non ha un sufficiente domicilio: in tal caso le dinuzie debbon farsi in due Chiese parrocchiali, cioè e in quella del primo, e in quella dell'attuale domicilio. 2. Quando amendue, o l'uno degli sposi abita in una parrocchia annessa o filiale, soggetta alla principale o matrice, v' ha in alcuni luoghi la lodevole costumanza di fare le dinuzie sì nell'annessa, che nella principale o matrice: o certamente la speranza fa vedere, che non basta in certi luoghi farla nella principale parrocchia: perchè ci sono Chiese sussidiarie, il cui popolo quasi mai si porta alla matrice o principale. 3. Le dinuzie de' figliuoli ed anco delle vedove, che non han compito il ventesimo quinto anno debbon farsi non solamente ove diffatti dimorano, ma altresì nella parrocchia de' genitori o de' tutori o curatori. 4. Se le zitelle anche maggiori di venticinque anni sono in monastero, debbon farsi le dinuzie non solamente nella parrocchia del monastero, ove per lo più sono poco note, ma pur anco nella parrocchia dei genitori, o curatori, ove sono più conosciute. 5. Se l'una delle parti ha un giusto domicilio in due luoghi, debbon farsi le dinuzie in ciascuno di questi due luoghi; quando però non sia dimorata per sei mesi nel luogo, ove ha a congiungersi in Matrimonio: perocchè chi per quattro mesi abita v. g. in Venezia, e per altri quattro in Padova, può avere impedimenti da conoscersi in un luogo e nell'altro. 6. I Matrimonj dei domestici, che han servito in una casa per un anno, debbon essere dinuziati nella parrocchia del padrone. Anzi, se non sono altronde noti, si deve inquirere sì nel luogo della loro origine, e sì in quello, ove han dimorato prima del presente attuale servizio, se liberi sieno da altro qualunque impegno o di sponsali, o di Matrimonio.

Da chi deb-
ban farsi le
dinunzie.

VI. Da chi hanno a farsi queste dinunzie? Rispondo, che debbon farsi unicamente o dal proprio parroco degli sposi, da altro ecclesiastico a ciò destinato dal parroco stesso o dal Vescovo. Ed è ciò manifesto dal Concilio di Trento, nel luogo già citato e riferito, ove dicet: « Ter a, propria contrahentium parrocho... publice denuntietur inter quos Matrimonium sit contrahendum. » Quello che qui importa si è il sapere quali cose debbono dal parroco prestarsi per far bene questo suo ufficio. Lo diremo con brevità. Egli primamente non ha mai a fare le dinunzie per figliuoli di famiglia, e minori; se prima non gli costi dell'assenso de' genitori. 2. Non faccia mai le pubblicazioni o dinunzie se non se ad istanza degli sposi medesimi, e non già a sollecitazione d'altre persone, le quali, benchè le facciano a nome degli sposi, possono in ciò avere dei torti fini. 3. Se è stata conceduta o si spera che sarà conceduta la dispensa di una o di due dinunzie, non manchi di ammonire che accorrono a manifestare quei che sanno cose da manifestarsi. 4. Si riguardi dal congiugnere gli sposi in Matrimonio nel giorno stesso dell'ultima dinunzia senza speciale licenza dell'Ordinario. 5. Se per altra via che per quella della sacramental confessione ha scoperto qualche impedimento, e massimamente dirimente, che esser possa dedotto al loro contentioso, ne avverta lo sposo, sebbene questi e invincibilmente lo ignori, e mostri anche poca speranza di sottomettersi, e di riconoscersi impedito. E lo stesso molto più si deve dire, se la ignoranza sua è vincibile, o ha qualche scrupolo interno tal cosa. 6. Degli sposi modesti, e se occorre, anche dai lor genitori e consanguinei ricerchi, se le parti acconsentono liberamente; se sieno impediti da verun vincolo di cognazione carnale, o spirituale; se abbiano fatto promessa di Matrimonio ad altre persone; se sieno bastevolmente istruiti ne' Misterj della fede; se abbiano adempiuto il precetto pasquale, e simili altre cose.

In qual ma-
niera abbia-
no a farsi.

VII. In qual maniera debbon farsi le dinunzie? Dico, che il metodo o forma delle dinunzie si è questa, che si esprimano i nomi di de' contraenti, e si ancora delle

persone dalle quali sono nati, come pure del primo marito, se trattasi d'una vedova tendente ad altre nozze, perchè suol essere più conosciuta sotto tal nome, che sotto il nome paterno, e par anco il luogo dell'origine. Che se l'uno de' contraenti è spurio, ciò deve tacerai, e sopprimere d'entrambi il paterno nome, sèbbene notate nei registri; questi adunque venga indicato soltanto sotto il nome suo, e dell'arte che esercita. Per la stessa ragione quei che sono stati nel numero degli esposti si dinunziano senza fare di ciò menzione sotto il nome loro imposte, e noto nella parrocchia. Fuori di questi casi si deve esprimere il nome di ambo i genitori, e se è già morto il padre o la madre, si deve ciò indicare. Inoltre in ogni dinunzia si deve spiegare se sia la prima, la seconda, o la terza.

VIII. Da tali dinunzie qual obbligo ne risulta nei Fedeli? Ne risulta, che tutti quelli, i quali sanno esservi qualche impedimento per tal Matrimonio, anche soltanto impediente, han obbligo grave di rivelarlo, quando un'urgente causa non gli scusi. Dissi, tutti: cioè e quei della stessa parrocchia, e quei di altra e parrocchia e diocesi; i consanguinei degli sposi, e loro amici, ai quali è stato rivelato l'impedimento anche sotto segreto. Niuno n'è esente. Ciascuno è tenuto a rivelare l'impedimento a sè noto, non solo, come dissi, dirimente, ma anche impediente; ossia proibente, affinchè non venga profanato il Sacramento, e l'uso del matrimonio non sia peccaminoso. Che poi quest'obbligo sia grave, resta e del comun senso de' dottori, e perchè da esso dipende la salute dell'anime, la quiete delle famiglie, la tranquillità della repubblica, e l'onore, o l'ingiuria del Sacramento. Dal che ne raccolgono gravissimi Autori non essere esente da quest'obbligo di rivelare neppure quegli, il quale ha avuto cognizione dell'impedimento sotto segreto naturale confermato con giuramento. Questa regola però patisce delle eccezioni, come diremo tosto.

Dalle dinunzie qual obbligo ne risulta.

Dissi quindi, quando non scusi un'urgente ragione. Imperciocchè la naturale equità esige, che quegli, il quale non può impedire il male del prossimo senza un più

grave, o uguale suo o altrui detrimento, non è tenuto ad impedirlo. Quindi sono esenti dall'obbligo di rivelare in primo e principale luogo i confessori, perchè, come insegna S. Tommaso, è maggiore e più stretto il vincolo stesso del Sacramento della penitenza, di qualsivoglia altro precetto. 2. Lo sono parimente que' dottori, parrochi, avvocati, ai quali le persone sono ricorse per consiglio e direzione: e così pure i Medici, i Chirurghi, e le levatrici per cognizioni acquistate nell'esercizio della loro professione, perchè se questi violano la fede, ne seguirà nella repubblica un grandissimo sconcerto, resterà chiuso l'adito ai consigli, ognuno opererà a capriccio ed alla disperata, giacchè niuno avrà più coraggio di ricorrere nelle cose difficili ai dotti e periti per consiglio e rimedio, non essendovi più chi si possa con sicurezza consultare. 3. Lo sono pure quei, che senza propria infamia, o grave danno non possono palesare l'impedimento. E per questo capo sono esenti da questo debito la madre e la sorella, le quali han peccato coll'amante della figliuola o della sorella: ed altri ancora in casi di simil fatta. Ma non è per tal ragione dispensato il contraente stesso, il quale secondo la comune sentenza è tenuto a palesare l'impedimento anche infamante, quando non voglia o impetrarne la dispensa, o tralasciare di unirsi in matrimonio.

A chi debba scoprirsi lo impedimento.

IX. A chi dovrà palesarsi l'impedimento? Rispondo che se è un impedimento di sua natura pubblico, com'è la cognazione, l'affinità ec. si deve scoprirlo agli sposi medesimi, o ai lor parenti, e consanguinei. Che se poi gli sposi ad onta della notizia dell'impedimento non vogliono ritirarsi dal concertato Matrimonio, nè si curano di prendere la dispensa, dovrà la cosa deferirsi al parroco, e se ciò non basta, anche al Vescovo. Ma se l'impedimento è occulto, sarebbe cosa più conveniente, e più consona alle leggi della fraterna correzione l'ammonire privatamente la parte, in cui trovasi l'impedimento, onde non proceda ad un illecito matrimonio, o almeno si provveda di legittima dispensa. Ma siccome avviene bene spesso, che siffatte private ammonizioni sono affatto inu-

liti, così Autori dotti e gravi insegnano doverli ricorrere immediatamente al parroco, affine d'impedire nella possibile miglior maniera il male imminente. Il parroco poi se dopo che ha per ogni verso strette le parti, queste non si arrendano, ricorra al Vescovo per averne consiglio, e gli ordini opportuni.

X. Restaci a dire della dispensa dalle dinunzie. Tre cose su tal punto possono, e debbon ricercarsi, cioè 1. se possa concedersi tale dispensa; 2. da chi possa accordarsi, ossia chi possa dispensare: 3. con chi, e per qual motivo possa dispensare. E quanto al primo quesito; dico, che si può talvolta dispensare dalle dinunzie. La ragione, perchè sono cose di puro gius positivo, ed è proprio della legge positiva, che possa essere rilassata quando cause idonee lo ricerchino. Anzi ciò viene decretato e concesso anche dallo stesso Concilio di Trento sess. 24. cap. 1. ove la remissione delle dinunzie viene lasciata alla prudenza, e giudizio dell'Ordinario.

Se possa darsi dispensa dalle dinunzie.

XI. Al 2. rispondo che può tale dispensa concedersi dal solo Vescovo, oppure dal di lui vicario generale, quando non gli sia stata limitata la facoltà; oppur anche in tempo di sede vacante dal vicario capitolare, e non già dal parroco. La ragione, si perchè il gius e ufficio di dispensare comunemente spetta a chi nella Chiesa ha una più piena facoltà, e tali sono certamente i Vescovi; e si ancora perchè, come si è detto, il Concilio di Trento rimette alla prudenza de' Vescovi la remissione di tali dinunzie. I Vescovi poi possono comunicare ai loro vicarj generali tale facoltà, sebbene meglio sia che presenti i Vescovi non la esercitino. Dei vicarj poi capitolari non se ne può dubitare, perchè loro competono tutte le facoltà de' Vescovi spettanti all'ordinaria giurisdizione. Che finalmente non possano i parrochi concederla è cosa manifesta, perchè ad essi nemmeno nei casi di necessità non compete veruna giurisdizione.

Chi possa darla.

XII. Rispondo al 3. che il Vescovo non può dispensare se non chi è suo diocésano; e però se i due sposi sono di diversa diocesi, ognuno di essi per la dispensa deve ricorrere al suo ordinario. È cosa troppo chiara,

A chi.

che v. g. il Vescovo di Verona non ha veruna giurisdizione sovra un diocesano del Vescovo di Brescia.

Se richieg-
gasi giusta
causa

XIII. Per lo scioglimento del 4. ed ultimo quesito, che versa sulle cause della dispensa, convien premettere e supporre, che per dispensare dalle dinunzie matrimoniali è necessaria una giusta causa. Il Tridentino diffatti non lascia mica al libero arbitrio de' Vescovi il dispensare, ma rimette la cosa al giudizio e prudenza de' medesimi; il che importa un giudizio prudenziale, e regolato dalla ragione, come è chiaro. Il che è sì vero, che il Sanchez medesimo, certamente non rigido Teologo, non ha dubitato di dire lib. 3. cap. 8. n. 1. che pecca mortalmente quel Vescovo, il quale senza legittima causa dispensa: *lethaliter delinquit Episcopus sine legitima causa dispensans, quia materia est gravis*. Diffatti la dispensa senza giusta causa è sempre non una dispensa, ma bensì un dissipamento, ed una temeraria violazione della legge.

Le cause di
dispensare
riduconsi a
tre classi.

XIV. Per dire ora alcuna cosa intorno le cause particolari di tale dispensa, sebbene il Tridentino non faccia menzione che del sospetto d'un malizioso impedimento, *si fuerit probabilis suspicio Matrimonium malitiosè impediri posse*. È certo nondimeno presso quasi tutt' i Teologi, che scrissero dopo il Concilio, che ci sono altre legittime cause di tal dispensa. Queste riduconsi a tre classi, cioè di utilità, di necessità, e di personale prerogativa. Pel primo capo, cioè di utilità, può l' Ordinario dispensare con quelle persone, le quali per le dinunzie andrebbero soggette a gran rossore per la troppa disparità o di età, o di condizione: come sarebbe se un uomo molto vecchio prender volesse una giovanetta, e taluno di grande nobiltà una ignobile plebea. Così la sentono alcuni Autori. Ma con buona loro pace, quando non concorra altra miglior ragione, a me sembra, non esser questo un motivo giusto di dispensare dalle dinunzie, perchè se questo vecchio, e questo nobile non si vergognano di unirsi in matrimonio con tali donne di età, e condizione sì diversa, e sproporzionata, perchè mai hanno a vergognarsi che sieno in pubblico enunziati i loro futuri matrimonj con tali persone, i quali certamente o tardi o tosto han a venire in cognizione di tutti?

XV. Ma potrà bensì per questo capo concedersi la dispensa ne' quattro seguenti casi 1. Quando c'è moralmente da temere, che l'uno degli sposi venga dissuaso, o ritirato da un matrimonio o cristianamente o moralmente utile; come uno sposo dal prender quella, cui ha deflorato, o infamato; o quella, cui ha eletto saggiamente il prudente padre, che ora sta per morire. 2. Quando è imminente il pericolo o di peccato fra gli sposi, che per le circostanze si praticano assai familiarmente, o di dissidj fra le famiglie. 3. Quando urge il tempo di un viaggio, o dello sposo, o del padre, che è quasi necessario, e non può differirsi: ed ognorachè, in una parola, vi è pericolo o di scandalo, o di grave danno ne' beni di fortuna, di corpo, di anima, e di fama. 4. Finalmente quando v'ha un grave timore, attesa l'indole, il genio personale e l'altre circostanze tutte, che lo sposo o la sposa per l'innata sua leggerezza cangi parere, e si ritiri; perocchè in tal caso è cosa ad entrambi assai utile il congiungersi quanto prima; cioè all'uno per non peccar mortalmente con ritirarsi senza giusta causa, e all'altro per non esser privato ingiustamente del suo gius. Si esige però un timor grave, perchè se il pericolo di cangiamento è remoto, o non s'ha veruna speciale e grave ragione di temerlo, non può nè deve aver luogo nè la petizione, nè la concessione della dispensa; altrimenti bisognerebbe abrogare la legge delle dinuzie, mentre v'ha sempre qualche pericolo di cangiamento per la naturale incostanza dell'uomo, e della donna.

XVI. Pel capo di necessità può accordarsi la dispensa ne' seguenti casi. 1. Quando non può altrimenti evitarsi lo scandalo, come quando gli sposi, da congiungersi in matrimonio, già da qualche tempo vivevano nel concubinato, e però nel lungo sono creduti congiunti in matrimonio; o se fra persone che han celebrato il matrimonio pubblicamente si scuopra qualche impedimento dirimente occulto. 2. Quando col matrimonio si dà fine al peccato; come allorchè v'ha ragione di temere, che due persone viventi nel concubinato continuino a peccare, mentre si fanno le dinuzie. Ma ciocchè fa a me' in questo caso grandissima difficoltà si è, come mai possano essere ido-

Casi di dispensare per capo d'utilità.

Per capi di necessità.

nee al Sacramento persone, delle quali si teme con fondamento, che, se si differirà alcun poco il matrimonio, seguiranno a peccare come innanzi. 3. Quando chi trovasi vicino a morte vuole unirsi in Matrimonio colla concubina, o perchè resti legittimata la prole da essa avuta; o perchè, anche prescindendo dalla prole, ha verso di essa tal propensione, che se la discaccia, ha a temersi della salute del corpo, o se la tiene in casa, della salute dell'anima,

Per capo di prerogativa, XVII. Finalmente pel capo della condizione convengono comunemente i Teologi potersi dispensare co' magnati, vale a dire co' nobili di prima sfera. E certamente se si parla dei principi sovrani, la cosa è fuor d'ogni dubbio, sì in forza della consuetudine, e sì ancora perchè i loro impedimenti, se ne hanno, da nessuno s'ignorano. Il che può anche dirsi colla debita proporzione dei magnati. È però necessario guardarsi bene dall'estender troppo questa ragione di dispensa; altrimenti non passeranno molti anni, che ciascun nobile vorrà essere considerato un magnato, e crederà che gli sia fatta ingiuria, se non verrà dispensato dalle dinuzie.

Matrimonj di coscienza.

XVIII. Dirò qui per ultimo una parola intorno ai matrimonj di coscienza. Sono essi matrimonj segreti, fatti senza solennità, senza pubblicità, senza dinuzie, celebrati però alla presenza del parroco, e de' testimonj. Se tali matrimonj hanno a starsene celati per tutto il tempo della vita dell'uno de' conjugi, sono gravemente illeciti; 1 perchè sauno più di concubinato, che di vero matrimonio; 2 perchè son soggetti a gravi scandali, essendo cosa scandalosa e indecente, che veggansi vivere conjugalmente persone che non si hanno per conjugate. Quindi siffatti matrimonj non hanno a permettersi nè tollerarsi dal confessore, o dal parroco, quando non lo esigano cause gravissime; il cui esame non ispetta ai contraenti, ma bensì ad uomini gravi, e di gran dottrina; anzi principalmente al Vescovo, a cui si deve onninamente ricorrere, nè procedere in tal materia neppure un passo senza consultarlo.

CAPITOLO II.

Del Matrimonio.

. § 1.

Nome, e natura del matrimonio in generale.

1. Quel contratto, per cui l'uomo e la donna uniscono con vincolo perpetuo, ha quattro nomi. Primamente appellasi con nome comunissimo *matrimonio*, e gli fu dato questo nome dagli antichi piuttosto che quello di *Patrimonio*; perchè è della madre il partorire, nutrire, educare la tenera prole, ed aver cura della famiglia. Quindi S. Tommaso nel Suppl. q. 44, art. 2 scrive: « *Matrimonium quasi Matris munium, idest officium dicitur: quia forminis incumbit maxime educandae prolis officium.* » E benchè debba ciò prestare anche il padre, pure soggiunge egli nella risp. al 1 « *quamvis pater sit dignior quam mater; tamen circa prolem, Mater magis est officiosa, quam Pater.* » Si dice in secondo luogo *Conjugio*; e questo nome gli viene molto bene dall'effetto, in quanto cioè unisce due persone in perpetuo sotto lo stesso giogo, non di rado gravosissimo; dal che tali persone così congiunte appellansi *conjugi*: perchè sottoposti entrambi a tale giogo debbono fra sè dividere, quant'è possibile, gl'incomodi del matrimonio. 3. Chiamasi anche *Consortio*, e consorti le persone fra sè unite con questo contratto; sì perchè debbon esser amendue partecipi della stessa sorte o fortuna, e sì ancora perchè debb'essere fra di loro una intima unione di animi. 4. Finalmente appellasi *Connubio*, e *Nozze* dalla parola *Nubo*, che significa velare: perchè presso gli antichi quando le fanciulle si maritavano comparivano velate, cioè col capo coperto.

Varj nomi significanti il contratto matrimoniale.

II. Passando dal nome alla natura del matrimonio, può egli prendersi o considerarsi in tre maniere, cioè in quanto è un contratto naturale, in quanto è un contratto civile, cioè fatto secondo le leggi, e finalmente in quanto è Sa-

Il matrimonio può considerarsi in tre maniere.

gramento. Come contratto naturale è un ufficio di natura ordinato alla propagazione della umana specie, ed alla conservazione della medesima. Come contratto civile confluisce col mezzo delle confederazioni, e della prole alla pace, e perennità della Repubblica. Come Sacramento della nuova Legge impartisce la grazia ai conjugi, arricchisce la Chiesa con prole piamente educata, e rimedia alla concupiscenza.

Definizione
del matri-
monio come
contratto na-
turale e ci-
vile.

III. Il matrimonio come contratto naturale e civile viene definito col maestro delle sentenze da s. Tommaso nel suppl. q. 44, art. 3. *Viri mulierisque conjunctio maritalis, inter legitimas personas, individuam vitae consuetudinem retinens.* Si dice primamente *Conjunctio*, per cui viene significato o l'atto stesso per cui in virtù del mutuo consenso i conjugi si uniscono: oppure il vincolo abitualmente permanente, che risulta dal mutuo consenso, se si prenda il matrimonio come uno stato fisso ed immobile. 2. *Maritalis*, con che dichiarasi il fine del matrimonio, che è la mutua tradizione de' corpi, dal che la congiunzione matrimoniale viene a distinguersi da qualsivoglia altra specie di unione, che può esserci fra uomo e donna, come fra fratello e sorella. Quindi la parola *Maritalis*, ha luogo di differenza, come ha luogo di genere la voce *Conjunctio*. 3. *Viri et Mulieris*, per cui viene indicato il soggetto, che fin da principio fu un uomo, ed una donna. 4. *Inter legitimas personas*, fra quelle cioè, che secondo le leggi divine ed umane sono abili a contrarre. 5. Finalmente le parole *individuam vitae consuetudinem retinens*, significano la virtù, la forza, la efficacia di questa congiunzione, che è indissolubile. Non può questo contratto sciogliersi col mutuo consenso delle parti, come gli altri; e soltanto quando non è consumato può sciogliersi in forza della profession religiosa, come diremo più sotto.

Definizione
del matri-
monio come
Sacramento.

IV. Il matrimonio poi come Sacramento può definirsi alla stessa maniera. *Conjunctio etc.* coll'aggiugnere però le seguenti parole: « *ex institutione Christi elevata ad significandam ejus unionem cum Ecclesia, et conferendam conjugibus gratiam, qua pie uniantur, et prolem sanctae instituant.* » Oppure più brevemente così: *Il ma-*

trimento è un Sacramento della nuova legge, nel quale l'uomo e la donna battezzati si danno a vicenda legittimamente il dominio dei loro corpi in ordine alla prole, da educarsi pienamente e cristianamente. E l'una e l'altra di queste definizioni è legittima, perchè conviene veramente a ciascun matrimonio cristiano, e ad esso solo conviene. Da queste definizioni è facile il vedere non essere ogni matrimonio dello stesso genere; e però i Teologi lo dividono in *legittimo*, in *rato*, ed in *consumato*. Legittimo si dice quel matrimonio, che viene contratto a tenor delle leggi; come sono appunto i matrimoni degli infedeli, fra quali s. Tommaso riconosce un vero matrimonio per legge di natura permanente ed indissolubile. Si dice poi rato quel matrimonio, che viene dalla Chiesa approvato, e da' fedeli in faccia di essa Chiesa celebrato. Finalmente il matrimonio consumato è quello, che viene, dirò così, compiuto col carnale accoppiamento ai conjughi conceduto; e nei battezzati è ommamente indissolubile. Allora i conjughi sono due in una carne: *et jam non sunt duo, dice Cristo, sed una caro.*

Divisione del matrimonio.

V. Nel matrimonio concorrono più cose; cioè 1 il consenso interno dei contraenti: 2 l'esterno patto, o quegli segni, per quali viene sensibilmente spiegato tale consenso: 3 la mutua tradizione dei corpi, la quale per altro altra cosa non è che l'intero mutuo consenso delle parti espresso e significato col patto esteriore sensibilmente espresso: 4 il nesso, ossia vincolo, che da tale mutuo patto risulta col gius ossia dominio dell'una parte sovra dell'altra: 5 la mutua obbligazione di rendere il debito, che è una conseguenza delle due cose precedenti: 6 lo stesso rendimento del debito, ossia l'uso stesso del matrimonio. Era tante cose cercasi dai Teologi, quale sia quella, in cui sta riposta l'essenza del matrimonio.

Nel matrimonio concorrono più cose.

VI. Dio adunque, che l'essenza del matrimonio non consiste nell'uso del medesimo, ossia nel carnale accoppiamento; ma bensì nel nesso, ossia vincolo, che dal patto mutuo fra l'uomo e la donna ne risulta. In prova di questa proposizione odasi s. Agostino, il quale nel libro 6, cap. 16, num. 62 contro Giuliano, il quale as-

La essenza del matrimonio non consiste nel carnale accoppiamento.

scriva, sull'altro essere il matrimonio fuorchè la mescolanza dei corpi, argomenta invincibilmente così: « Ne-
 « ghermi tu forse, che anche gli adulteri uniscansi in-
 « sieme con appetito mutuo, e con naturale opra, e colla
 « mescolanza dei corpi? Non è adunque questa la essen-
 « za del matrimonio: perocchè altro è quello, in cui con-
 « siste il matrimonio, ed altro è ciò, senza di cui il ma-
 « trimonio medesimo non può dare figliuoli; poichè anche
 « senza matrimonio possono nascere uomini, e senza me-
 « scolanza dei corpi possono esserci conjugi, altrimenti
 « conjugi non saranno, per non dir altro, certamente
 « quando saranno in età senile; e o non potranno insieme
 « mescolarsi, o si vergogneranno di farlo, e non vorran
 « farlo senza speranza d'averne prole (*): » Cosà si può
 rispondere a questo argomento? Quindi insegnano la stessa
 cosa tutt'i Padri, fra i quali s. Ambrogio nel lib. *de Fa-*
stis. Virg. cap. 6 scrive così: « Non defloratio virgini-
 tatis facit conjugium, sed pactio conjugalis. Denique,
 quum jungitur puella, conjugium est; non quum virili
 admixtione cognoscitur. » Difatti ci fa un vero matri-
 monio fra Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre senza
 che allora ci sia stata fra di loro mescolanza dei corpi;
 la quale non ebbe luogo che dopo il peccato, e dappoi-
 chè furono scacciati dal Paradiso. Ci fu altresì un vero
 matrimonio fra la gran Madre di Dio, e s. Giuseppe,
 sebbene non ci sia stato nè verun uso del matrimonio,
 nè volontà di farne uso. Ascoltiamo s. Agostino il quale
 nel lib. 1 *de nup. et concup.* cap. 11, n. 12 scrive co-
 sì: « Quibus placuerit ex consensu ab usu carnalis con-
 cupiscentiae in perpetuum abstinere, absit, ut inter illos

(*) *Nunquid negas, sibi et etiam adulteros appetitu mutuo, et opere naturali, et corporum commixtione conjungi? Non est ergo ista definitio nuptiarum: aliud est enim quod nuptiae sunt, et aliud est, sine quo etiam nuptiae filios propagare non possunt; nam et sine nuptiis possunt nasci homines; et sine corporum commixtione possunt esse conjuges; alioquin non erunt conjuges, ut nihil aliud dicam, certe quum senuerint, sibi que misceri vel non potuerint, vel sine spe suscipiendae prolis erubuerint atque nubuerint.*

vinculum conjugale rumpatur, tanto firmitus erit quo magis ea pacta secum inierint, quae carius, concordiusque servanda sunt, non voluptariis nexibus corporum, sed voluntariis affectibus animorum. Neque enim fallaciter ab Angelo dictum est ad Joseph, noli timere accipere Mariam conjugem tuam. Conjux vocatur ex prima fide desponsationis, quam concubitu nec cognoverat, nec fuerat cognaturus. » Parla alla stessa maniera s. Tommaso nella 3 par., q. 24, art. 2.

VII. È da tutte queste cose manifesto, che la essenza del matrimonio non istà riposta nell'uso di esso, ossia del carnale accoppiamento; ma sibbene nel nesso, ossia vincolo, che dal patto mutuo fra l'uomo e la donna ne risulta. Lo insegna chiaramente il Catechismo del Concilio nella parte 2 de *Matrim.* n. 5 ove così: « Quamvis haec omnia in matrimonio insint, consensus videlicet interior, pactio exteram verbis expressa, obligatio, et vinculum, quod ex ea pactione efficitur, et conjugum copulatio, qua matrimonium consumatur; nihil tamen horum matrimonii VIM ET RATIONEM proprie habet, nisi obligatio illa et NEXUS, qui conjunctionis vocabulo significatus est. » Questa si è adunque la essenza del matrimonio considerato come fatto, o, dicono i Teologi, *in facto esse*. Se poi venga considerato nell'atto in cui si fa, o *in fieri*, egli consiste nel patto mutuo, per cui i contraenti promettonsi scambievolmente un'individua società di vita: da cui poi nasce quel nesso o vincolo, che n'è il costitutivo *in facto esse*. Imperciocchè anche il matrimonio *in fieri*, come tutti gli altri contratti, consiste in un'azione passeggera, per cui i contraenti si obbligano a vicenda: e quest'azione nel presente esso altra non può essere se non se il patto mutuo, in forza di cui le parti promettonsi vicendevolmente una individua società di vita.

Ma nel nesso, ossia vincolo.

VIII. Ma quantunque non appartenga alla essenza del matrimonio il di lui uso, e consumazione, chi nondimeno lo celebrasse colla espressa precedente condizione escludente il carnale accoppiamento, in cui consiste l'uso e consumazione, farebbe un matrimonio invalido, e nullo.

Condizione, che renderebbe il matrimonio nullo.

Così insegna s. Tommaso nel suppl. q. 48, art. 1 al 3 ove scrive: « Se una donna dice ad un uomo, accenso di « di teo unirmi in matrimonio, ma colla condizione di « non essere mai da te conosciuto, non è consenso di « matrimonio; perchè c'è ivi una cosa contraria alla so- « stanza del contratto: perocchè quella esplicita condi- « zione si oppone non solo all'atto, ma anche alla podestà del carnale accoppiamento; e quindi è contraria al « matrimonio. » E la ragione è perchè come aveva insegnato nel corpo dell'articolo; « cioèchè si oppone alla « sostanza del matrimonio, non è il non farne uso, ma « il non poterne far uso. La prima cosa non toglie la « validità del matrimonio; ma l'altra la toglie omnimamente. »

Ma ciò, dirà qui taluno, come non osta alla validità del matrimonio della Vergine Madre con s. Giuseppe? No, punto non osta; perchè, come insegna il s. Dottore nel 4. delle sent. dist. 30, q. 2, art. 1, questinac. 2, solut. 2 ad 2, « La B. V. prima di contrarre con Giuseppe fu divinemente accertata, che Giuseppe era nelle stesse proposizioni; e quindi in maritandosi con esso non si espose a verun pericolo. Nè perciò manò veruna cosa alla verità « del suo matrimonio; perchè quel proposito non fu apposte come condizione, nel consenso; mentre tal condizione « essendo contro il bene del matrimonio (cioè la generazione « della prole) toglierebbe di mezzo il matrimonio. » Fu adunque in esso matrimonio conservata la podestà al carnale congiungimento, la quale per una parte basta alla validità del matrimonio, e per l'altra punto non pregiudica alla verginità, nè punto diminuisce della purità della gran Vergine, come insegna ivi il s. Dottore, salvochè in forza dell'atto, il quale, soggiugna, « non fu mai nel proposito « della B. Vergine, ma era già accertata, che non era « mai per segnarne l'atto. » Anzi insegna, che il di lei matrimonio non fu nemmeno di verun pregiudizio al di lei voto di verginità, cui tiene per certo essere stato dalla Vergine fatto prima del matrimonio; e perchè, dice, il di lei voto non fu solenne ma semplice, espresso « nel cuore, e non già assoluto, ma sotto la condizione,

« se a Dio fosse piaciuto. E però potè senza peccato per il speciale consiglio dello Spirito Santo, alla cui disposizione era condizionatamente subordinato il di lei voto, acconsentire ad unirsi in matrimonio. »

IX. Dopo aver detto della essenza del matrimonio, parlar dobbiamo della intrinseca di lui qualità. È egli buono, lecito, ed onesto di sua natura il matrimonio, oppure pravo e perverso? Eretici non pochi ci furono, che detestavano il matrimonio come cosa di per sé mala, fino a farne autore per testimonianza di s. Ireneo haer. 46 lo stesso Demonio: *Nubere et generare a Satana esse dicebant*. Contro di costoro diciamo, che il matrimonio è di sua natura, ed intrinsecamente cosa lecita ed onesta. E lo proviamo colle divine Scritture. Nel capitolo 2 della Genesi leggiamo: « Dixit quoque Dominus Deus: non est bonum hominem esse solum; faciamus ei adiutorium simile sibi... et edificavit Dominus Deus costam, quam tolerat de Adam, in mulierem; et adduxit eam ad Adam. Dixitque Adam: hoc nunc os ex ossibus meis... Quamobrem relinquet homo patrem suam, et matrem suam, et adhaerebit uxori suae: et erunt duo in carne una. » È adunque Iddio stesso l'autore del matrimonio: perchè come dice s. Agostino *de Gen. ad lit. cap. 3.* « Si quaeritur, ad quam rem fieri oportuerit hoc adiutorium, nihil aliud occurrit, quam propter filios procreandos » Iddio per altro non può nè essere autore nè approvatore di una cosa in sé mala. Il che viene poi confermato da quelle parole del cap. 10 di s. Matteo nel nuovo Testamento: « Quod Deus coniunxit, homo non separet. » Quelle cose, che Iddio Signore ha congiunte, sono per necessità intrinsecamente buone. E come poi si può pensare esser male le nozze, che furono onorate dallo stesso G. Cristo, e ciò ad istanza della sua pīssima Madre; e come mai in oltre le avrebbe illustrate col primo dei suoi miracoli, se non fossero lecite, ed oneste? Ascoltisi s. Agostino, il quale nel Tratt. 9 in Joan. dice al nostro proposito così: « Quod Deus invitatus venerit ad nuptias.... confirmare voluit, quod ipse fecit nuptias. Futuri enim erant... dicentes, quod malum

Il matrimonio è una cosa in se onesta.

essent nuptiae. » S. Paolo poi 1 Corint. 7, v. 28 dice chiaramente: « Si acceperis uxorem, non peccasti; et si nupserit virgo non peccavit. » E v. 28 « Qui matrimonio jungit virginem, bene facit. » E per omettere altri testi, nell'Epist. ad Hebr. 3 « Honorabile connubium in omnibus. » Da tutte queste testimonianze delle divine Scritture è facile il conchiudere, essere il matrimonio non solo senza peccato, ma puranche cosa in sé buona ed onesta.

Si conferma
colla ragione
di s. Tom-
maso.

Ciò viene confermato dalla seguente fortissima ragione addotta da s. Tommaso nel Suppl. q. 41, art. 3, ove tratta questo punto. Posto che sia buona la umana specie da Dio creata (e dire il contrario è una pessima eresia), è impossibile il dire, che ciocchè spetta alla conservazione della medesima, ed a cui la natura stessa inclina, non sia buono, ma generalmente pravo. Tale appunto si è il matrimonio, e pur anche l'uso di esso, per cui l'umana specie viene conservata. Adunque non si può dire per verun modo, che il matrimonio, e il di lui uso

Può anche
essere meri-
torio.

sia pravo ed illecito. Dal che ne viene, che non solo il matrimonio, ma anche l'uso stesso, cioè l'atto matrimoniale può essere meritorio, come insegna il s. Dottore nell'art. seguente in corp. « Se, dice, ad esso induce la « virtù o della giustizia, che comanda rendersi il debito, « o della Religione, che inclina alla generazione della prole « pel culto di Dio, è meritorio.

Del matri-
monio se ei
sia precetto.

X. Per quanto però onesto sia e il matrimonio e il di lui uso, e possa anche essere meritorio, non è nondimeno a tutti e singoli gl'individui comandato, ma soltanto alla comunità generalmente considerata. Questa seconda parte è manifestamente certa. Imperciocchè il matrimonio è ordinato, anzi è necessario alla conservazione dell'umana specie: adunque siccome ciascuno è tenuto per giur di natura a ciò ch'è necessario alla propria conservazione, così per lo stesso giur naturale è tenuta la comunità a ciocchè è necessario alla conservazione dell'umana specie, e della moltitudine. Ed a vere dire, se Iddio ha voluto, che il mondo sussista fino al giorno del giudizio, volle certamente che ci fosse una serie d'uomi-

ni, che si succedessero gli uni agli altri, a ciò è necessario il matrimonio: adunque non si può dubitare, che generalmente riguardo alla comunità il matrimonio sia comandato.

Ma non è poi comandato, come dissi, a tutti e singoli gl'individui o membri di essa comunità. La ragion'è, perchè si ottiene bastevolmente lo scopo di esso precetto, senza che tutti e singoli i membri contraggano il matrimonio, e diano opra alla generazione della prole. Un esempio addotto da S. Tommaso nel luogo cit. art. 2. porrà in chiaro lume questa dottrinà. Il coltivare la terra è certamente una cosa al vitto necessaria: eppure non tutti e singoli gli uomini debbono coltivare la terra. La conservazione della umana specie può aversi e si ha pei matrimonj, che contraggonsi dalla parte degli uomini di gran lunga maggiore. Nel principio però del mondo e dell'uman genere, e subito dopo il diluvio, la scarsezza degli uomini esigeva che tutti si ammogliassero, e tutti allora erano tenuti al matrimonio, onde moltiplicare l'umana specie. Anzi ci era forse questo precetto anche nella legge vecchia dato da Dio al popolo giudaico, onde si moltiplicasse, e non venisse meno; ma dopo che si fu bastevolmente moltiplicato, si diede luogo alla verginità, ed al celibato, e quindi vissero celibi Giosuè, Elia, Eliseo, e Geremia; e venne promesso in Isaia agli eunuchi (cioè alle persone che osservano la castità) *nomen melius a filiis et filiabus, nomen sempiternum*. Finalmente nella legge nuova non solamente non v' ha precetto di contraere il matrimonio, ma è più santa e migliore la vita celibe, che lo stato matrimoniale; *Sunt Eunuchi*, dice G. Cristo in S. Matteo 19. *qui seipsos castraverunt propter Regnum Coelorum. Qui potest capere, capiat*. Ove vengono lodati que' che, ajutati dalla divina grazia, e colla speranza della eterna mercede osservano la castità. E S. Paolo dice chiaramente; *Qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit, et qui non jungit, melius facit*.

X. Qui si può obbiettare, che se tutti volessero astenersi dal matrimonio, perirebbe il mondo: e che ei sono

Obbietto.

malattie, che col solo matrimonio possono curarsi: e finalmente che siccome a cibarsi è tenuto ognuno, così pure ad unirsi in matrimonio; perchè siccome il gius di natura comanda la conservazione della vita, così pure prescrive la conservazione della specie.

Risposta.

Ma al primo obbietto rispondo con S. Girolamo nel lib. *contra Jovin. Noli metuere, ne omnes virgines fiant, difficilis est res virginitas, et ideo rara, quia difficilis.* No, non c'è pericolo che pera il mondo per questa ragione. Cho se mai (per ipotesi metafisica) si desse il caso che non rimanessero che Monache e Sacerdoti, il Soto ed altri pensano, che allora sarebbero tenuti al matrimonio, perchè il di lui precetto è naturale. Ma la sente diversamente col Durando il Silvio; sì perchè l'Apostolo sentiva esser lecito a tutti il menar vita celibe, quando diceva, *volo OMNES esse sicut meipsum*; e sì ancora perchè il precetto del matrimonio è stato dato, parte perchè si compisca il numero degli eletti, e parte per la moltiplicazione dell'uman genere sino alla fine del mondo; ed in tal caso potrebbero meritamente quei de' quali si tratta, credere esser già venuto il fine del mondo, ed essere compiuto il numero degli eletti. Al 2. rispondo esser vero, che certi mali si curano col solo uso del matrimonio; ma da ciò cosa ne siegue? Ne siegue unicamente, essere il matrimonio necessario ad alcuni; ma per tanti e tanti altri? Anzi nemmeno per questi alcuni c'è un vero precetto, perchè l'uomo non è tenuto per qualunque mezzo, massimamente incerto, rendersi immune da ogni male. Al 3. si nega la conseguenza. A cibarsi ognuno è tenuto, perchè non si può conservare l'individuo, se ciascuno non prende cibo. Ma l'umana specie può conservarsi senza che ognuno contragga matrimonio e ne faccia uso. Può però accadere, dice qui il Silvio, che taluno sia tenuto sotto peccato mortale al matrimonio, come se non possa conservarsi la pace o la religione, se non si propaga la regia stirpe; perchè in mancanza di essa o il regno passerebbe agli eretici, o sconcerti gravissimi nascerebbero nella republica.

Diremo più sotto, se il matrimonio fin da principio sia comandato come contratto indissolubile.

§ 2.

Del matrimonio, come Sacramento. Sua materia, e forma.

I. Il naturale e civile contratto del matrimonio è stato, come tosto farem vedere, da G. Cristo innalzato alla dignità di Sacramento. Noi, del matrimonio anche considerato sotto questo aspetto, ne abbiám già data la definizione nel num. 4. del precedente paragrafo. Può però più chiaramente definirsi così: *Il matrimonio è un segno sensibile dell'unione di Cristo colla Chiesa, da G. Cristo medesimo istituito congiunto colla promessa della grazia, che unisce due idonee persone in una individua società della vita.* E questa si è l'idea del matrimonio nella nuova legge. Ma siccome si può domandare, se stato sia Sacramento nella legge di natura, o nella legge scritta, così per decidere questo punto, è necessario osservare, che essendo il Sacramento, preso generalmente, segno di cosa sagra, questo segno può essere o puramente speculativo, cioè significativo di ciò, che nè contiene, nè opera, come v. g. l'Agnello pasquale significava la SS. Eucaristia: o pratico, che contiene, opera, e produce ciocchè significa, come appunto la SS. Eucaristia è segno della grazia nutritiva, cui insieme significa e produce. Il segno puramente speculativo può dirsi bensì Sacramento, ma però in senso largo e men proprio; mentre nella legge nuova quel solo segno si dice propriamente Sacramento, che, quant'è da sé, conferisce la grazia santificante. Ciò posto:

Definizione
del Sagramento
del matrimonio.

II. Che almeno in largo senso testè spiegato, e men propriamente, nella legge di natura, e nella legge scritta il matrimonio sia stato Sacramento, tutti lo accordano; perocchè a ciò basta che sia stato allora un segno della futura congiunzione fra Cristo e la Chiesa, sì fisica per la Incarnazione; e sì morale per la grazia: e lo era difatti, cosicchè Tertulliano parlando nel lib. *de Anima* cap. 11. del matrimonio di Adamo ed Eva ebbe a dire; « Adam statim prophetavit illud Sacramentum in Christum, et

Nella Legge di natura o scritta il matrimonio era Sacramento in largo senso.

in Ecclesiam dicens. Hoc nunc os ex ossibus meis. » E lo stesso dice S. Girolamo con S. Agostino e con altri Padri.

Ma non propriamente.

III. Non mancano Teologi, fra' quali Alberto Pigi, Pietro Soto, il Catarino, il Maldonato, ed il Launojo, che sostengono per vero e propriamente detto Sacramento il matrimonio celebrato nella legge e di natura, e scritta. Ma quanto se ne vadano questi Autori lungi dal vero chiaro apparisce dalla nozione, eh'abbiamo poc'anzi data del Sacramento vero e propriamente tale. Ad esso ricercasi essenzialmente, che sia segno efficace della grazia, e che da sè, e *ex opere operato* la produca. Tali non erano certamente i matrimonj antichi; poichè in nessun luogo leggesi annessa a que' matrimonj la promission della grazia; nè essere stati istituiti da Dio come segni, ai quali fosse efficacemente annessa: ed è certo, che prima della venuta di Cristo nessun rito, nessun Sacramento conferiva la grazia. Il che può confermarsi coll'autorità del Concilio di Firenze, il quale nel Decreto di Fede dopo l'ultima sessione, dopo aver detto, essere sette i Sacramenti della nuova legge, fra' quali annovera il matrimonio, insegna, che i nostri Sacramenti sono molto diversi da que' della legge antica: perchè questi non producevano la grazia, ma significavano da darsi per G. Cristo, laddove i primi, cioè i nostri e conferiscono, e causano la grazia. E il Concilio di Trento nella sess. 24 sotto il titolo; *Doctrina de Sacramento Matrimonii* dice: « Cum igitur Matrimonium in lege Evangelica veteribus connubiis per Christum gratiam praestet, merito inter novae legis Sacramenta annumerandum SS. Patres nostri, Concilia, et universalis Ecclesiae traditio semper docuerunt. » Erano adunque gli antichi matrimonj Sacramenti in senso largo e meno proprio e nulla più.

Nella nuova Legge è Sacramento propriamente detto.

IV. Vengo al matrimonio della nuova legge, e dico contro Lutero, e Calvino, che questo è un vero, e propriamente detto Sacramento. Di questa cattolica verità non ci lasciano dubitare le espressioni della S. Scrittura, la tradizione perpetua de' padri, e la chiara definizione dei Concilj. E incominciando dal primo fonte, del matri-

monio abbiamo dall'Apostolo ad Ephes 5. il seguente testo: *Provasi colla s. Scrittura.*
 « Viri diligite uxores vestras sicut et Christus dilexit Ecclesiam... quia membra sumus corporis ejus, de carne ejus. Propter hoc reliquet homo patrem et matrem suam, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una. Sacramentum hoc magnum est in Christo et Ecclesia. »
 Nelle quali parole riconobbero i Padri un nuovo, e vero Sacramento; interpretandole di un segno, ossia simbolo significante l'unione di Cristo colla Chiesa; di un segno o simbolo, io dissi, non già soltanto obbiettivo o speculativo, ma eziandio pratico, inquanto e significa e produce quella grazia unitrice, e conciliatrice degli animi, che rappresenta l'unione di Cristo colla Chiesa. Segno adunque non sterile, ma fecondo e produttivo di quella grazia, che è necessaria, affinchè i conjugii colla loro matrimoniale unione, col loro vicendevole amore possano rappresentare l'unione di Cristo colla Chiesa sua sposa, *sicut et Christus dilexit Ecclesiam.* Quindi la parola *Sacramentum* nel testo riferito non si riferisce alla congiunzione di Cristo colla Chiesa, come sogna Calvino, ma bensì alla unione matrimoniale dell'uomo con la donna, come lo indica chiaramente il pronome *hoc*, che non può giustamente riferirsi se non se al matrimonio, di cui parla prossimamente l'Apostolo. Imperciocchè questo conjugio appunto è simbolo e segno pratico di quella più sublime unione di Cristo colla Chiesa, e quest'è quello che produce la grazia.

V. Alla s. Scrittura si aggiugne la tradizione de' Padri. *Colla tradizione de' Padri.*
 E giacchè Calvino lib. 4 *Instit.* cap. 19, § 34 confessa, che ai tempi di s. Gregorio, ma non prima, era nella Chiesa il matrimonio annoverato fra i Sacramenti: « *Matrimonium, quod ut a Deo institutum fatentur omnes, ita pro Sacramento datum nemo usque ad Gregorii tempora viderat;* » faremo vedere, lasciando da parte tutti gli altri Padri e anteriori e posteriori, che molto tempo innanzi, cioè nel secolo 4 per vero Sacramento lo ha riconosciuto s. Agostino il quale chiarissimamente e soventi volte ha annoverato il matrimonio fra i Sacramenti della Chiesa. Nel lib. *de Fide et Oper.* cap. 7

scrive: « In civitate Dei nostri, in monte sancto ej us, est pro Ecclesia, nuptiarum non solum vinculum, verum etiam Sacramentum ita commendatur, ut non liceat viro uxorem quam tradere. » E *de bono conjugali* cap. 8. « In nostrorum nuptiis plus valet sanctitas Sacramenti, quam saecunditas uteri. » E nel libro stesso cap. 24. « Bonum nuptiarum per omnes gentes, atque omnes in causa generandi est; et in fide castitatis. Quod autem ad populum Dei pertinet, etiam in sanctitate Sacramenti, per quam nefas est, etiam repudio discedentem alteri nubere dum vir ejus vivit. » Aggiugneremo perchè dello stesso secolo s. Leone Magno, il quale *ad Rusticum Narbonensem* scrive così; « Quum societas nuptiarum ita ab initio constituta sit, ut praeter sexus conjunctionem haberet in se Christi et Ecclesiae Sacramentum, dubium non est, eam mulierem ad matrimonium non pertinere, in qua docetur nuptiale non fuisse *Mysterium*. » Cosa di più chiaro si può desiderare? È adunque cosa evidente, che il matrimonio molto prima de' tempi di s. Gregorio era annoverato tra i Sagramenti della Chiesa.

Coll'argomen-
to di
prescrizio-
ne.

VI. Questa stessa verità si dimostra fino ad una specie di evidenza coll'argomento di prescrizione, di cui altre volte abbiám fatto uso nella materia Sagramentaria. Dice *Calvino* nel luogo già riferito che non prima de' tempi di s. Gregorio fu il matrimonio annoverato fra gli Ecclesiastici Sagramenti. Secondo lui adunque questo è un Sagramento recente nella Chiesa introdotto, Ma se veramente è stato di fresco introdotto, potranno senza meno i Pseudoriformati con ogni facilità dimostrare quando fu primamente inventato, in qual tempo, in qual età, in quale stagione incominciò ad aver luogo fra gli altri Sagramenti, in qual maniera, per quali mezzi ed artifizj abbia questo domma occupato gli animi di tutti, ed abbia prevalso contro l'antica credenza. La differenza fra di noi ed i protestanti consiste in questo; che noi cattolici diciamo essere sempre stato nella Chiesa ed avuto per vero Sagramento il matrimonio, come lo si ha di presente per ogni dove, fuorchè nelle sinagoghe de' protestanti; questi all'opposto confessano bensì essere comune

di presente in ogni luogo questa opinione, ma vogliono che sia nuova, ed introdotta primamente al tempo di Gregorio III; vale a dire verso la metà del secolo VIII. Di grazia adunque ci dimostrino per quale autorità abbia potuto estirparsi tanto nella Chiesa Orientale, quanto nella Occidentale la credenza antica. Ci dicano, come mai abbia potuto avvenire, che di tanti vindici della Fede, che sono fioriti in ogni età, neppur uno se ne sia ritrovato, che abbia scoperto o impugnato il serpeggiante veleno di tale e tanta novità, che volevasi introdurre nella Chiesa contro la fede antica. Ci palesino con qual incantesimo, come mai abbia potuto il novello errore con tanta facilità occupare ed essere abbracciato da genti fra sè sì lontane, di costumi sì diverse, ed anche fra sè inimiche. Ci spieghino, in quali maniere mai tanti e sì diversi popoli delusi dalla nuova superstizione abbiano potuto persuadersi essere un vero Sacramento quello, che fino allora tenuto avevano per un semplice comune contratto. Se su tali punti nulla di sodo, e di fondato ci sanno o ci possono dire, se non possono, nè lo potranno giammai assegnarci l'epoca o il principio di questa istituzione, conviene necessariamente salire fino ai tempi degli Apostoli, ed alla istituzione di Cristo, secondo quella regola più fiate ricordata di s. Agostino nel lib. 4 de *Baptismo* « Quo-
d universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur. » Quindi il Concilio di Trento dopo altri Concilj, e massimamente il Fiorentino sotto Eugenio IV giustissimamente ha definito nella sess. 24 can. 1 « Si quis dixerit, Matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis Evangelicae Sacramentis a Christo Domino institutum; sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre: anathema sit. »

VII. È adunque il matrimonio de' Fedeli un vero Sacramento. Ma qual'è la sua materia, quale la forma? Ecco quel punto in cui i Teologi Cattolici non convengono, e in due classi li tien divisi. Altri adunque opinano, che non basti a costituire il Sacramento del matrimonio il presente mutuo consenso de' contraenti, anche dato alla pre-

Sentenze dei Teologi intorno la materia e forma di questo Sacramento.

senza del parroco e de' testimonj, benchè basti a costituirlo civile contratto, fermo, rato, ed insolubile, purchè non osti verun impedimento; ma inoltre sia necessario, che il parroco, inteso il loro mutuo consenso, profferisca quelle sagre parole: *Ego conjungo vos in Matrimonium in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*. Quindi fanno consistere la materia di questo Sacramento nel consenso mutuo de' contraenti co' cenni o colle parole manifestato; e la forma nelle anzidette parole profferite dal parroco, o da altro sacerdote colla di lui licenza. In altra maniera i contraenti, dicon essi, celebrano bensì il contratto di matrimonio, ma non fanno nè ricevono il Sacramento. Altri all'opposto son di parere, che ricerchini bensì le parole del parroco alla solennità del Sacramento, ma non già alla di lui essenza e sostanza. Insegnano adunque esserne la materia i corpi dei contraenti, ed esserne la forma le parole, con cui esprimono l'interno loro consenso, e per cui si danno vicendevolmente il gius su de' loro corpi in ordine al matrimonio. Quindi mentre i primi stabiliscono come ministro il parroco stesso, o altro sacerdote da lui delegato; questi all'opposto sostengono non doversi altro ministro di questo Sacramento ricercare dai contraenti medesimi diverso. La Chiesa su tal punto nulla ha definito; ed il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV. *De Sinod.* cap. 12 dopo aver riferite ambe queste sentenze avverte non potersi dai Vescovi nei loro Sinodi stabilire o rigettare nè l'una, nè l'altra.

Quale sia la nostra opinione.

VIII. Ma quale adunque sarà su tal punto la nostra opinione? Sarà quella di s. Tommaso, che certamente, come vedremo, è la seconda. Ma prima convien sapere, che tale opinione è l'antica, e pel lungo tratto di quattrocent'anni fu la sentenza universale di tutt'i Teologi, a riserva d'un solo, cioè di Guglielmo Vescovo di Parigi. E questa è una cosa tanto chiara e certa, che senza una menoma difficoltà la confessano anche i difensori della prima sentenza. Fino al Cano tutti aderivano alla seconda, cosicchè Domenico Soto coetaneo del Cano, d'uguale ingegno e dottrina, ed a lui nelle religiose virtù superiore, non ha avuto riguardo di scrivere nel 4 dist. 26, q. 2,

art. 3. *Hanc opinionem* (parla della prima), « quia singularis esset nullum arbitror habuisse hactenus assertorem, sed disputatorem, nam praeterquam quod nemo eorum, qui hucusque scripserunt, ejus meminerit, non apparet quemadmodum sit sustentabilis. »

Quale si è adunque la sentenza di s. Tommaso, cui noi abbracciamo? Egli, il s. Dottore, non ha unquemaï riconosciuto quella distinzione di contratto, e di Sacramento che stabiliscono gli avversarj. Egli ovunque nei Fedeli ritrova contratto di matrimonio debitamente e con pio affetto celebrato, ivi riconosce ed ammette Sacramento. Non ricerca alla di lui essenza nè parole nè benedizione del sacerdote. Qual'è per suo sentimento la materia di questo Sacramento? Sono gli stessi atti de' contraenti. Ecco le sue parole nel 4, dist. 26, q. 2, art. 1, al 2. « *Sacramentum Matrimonii perficitur per actum ejus, qui Sacramento illo utitur, sicut Poenitentia. Et ideo sicut Poenitentia non habet aliam materiam, nisi ipsos actus sensui subjectos, qui sunt loco materialis elementi; ita est de Matrimonio.* » Quale n'è la forma? non altro che le parole dei contraenti significanti esteriormente l'interno consenso. « *Verba* (dic'egli 1.) *quibus consensus matrimonialis exprimitur sunt FORMA hujus Sacramenti.* » Non dice *hujus contractus*, ma *hujus Sacramenti*. Quindi stabilisce, che due sole cose sono necessarie alla essenza del Sacramento, cioè il consenso de' contraenti, e le parole *de praesenti* che lo significano; e poste queste due cose, c'è il Sacramento del matrimonio. *Consensus expressus* (dice nel 4, dist. 28, q. 1, art. 3 in corp.) « per verba de praesenti inter personas legitimas ad contrahendum, matrimonium facit; quia duo haec sunt de essentia Sacramenti » (e non già di un semplice contratto civile, come vogliono gli avversarj); « alia autem omnia sunt de solemnitate Sacramenti, quia ad hoc adhibentur, ut matrimonium convenientis fiat; unde si omittantur, verum est matrimonium. » Ma le parole del parroco, o altro sacerdote? Non sono parte del Sacramento, nè spettano alla di lui essenza, ma sono un *Sacramentalè*. « *Verba* (dice nel luogo primamente citato al 1), *quibus consensus ma-*

trimonialis exprimitur, sunt forma hujus Sacramenti; non autem benedictio sacerdotis, quae est quoddam Sacramentale. »

Più chiaramente si esprime nel testè accennato luogo, ove nel 2 arg. si obietta: « Sacramentum poenitentiae non perficitur nisi mediantibus Ecclesiae ministris: ergo nec matrimonium perfici potest absque sacerdotali benedictione. ». Secondo la mente de' recenti Teologi nostri avversarj avrebbe il s. Dottore dovuto a tale obbiezione rispondere, che il matrimonio senza la sacerdotale benedizione si fa bensì in quanto è contratto civile, ma non già in quanto è Sacramento. Ma non così egli, non così. Scioglie l'obbietto stando saldo e fermo nella sua dottrina, ed assegnando la disparità che passa fra il matrimonio e la Penitenza. Dice adunque. « Actus noster Poenitentia quamvis sit de essentia Sacramenti, non tamen est sufficiens ad inducendum proximum effectum Sacramenti; et ideo oportet, quod ad perfectionem Sacramenti interveniat actus sacerdotis. Sed in matrimonio actus nostri sunt causa sufficiens ad inducendum proximum effectum, qui est obligatio, quia quicumque est sui juris, potest se alteri obligare. Et ideo sacerdotis benedictio non requiritur in Matrimonio quasi de essentia Sacramenti. »

IX. Da ciò è manifesto quale sia su tal punto la mente, e la dottrina dell' Angelico Dottore, cioè non appartenere all'essenza, e non essere forma del Sacramento del matrimonio la benedizione sacerdotale consistente in quelle parole: *Ego conjungo vos*, ma bensì i soli atti dei contraenti essere secondo diversi rispetti e materia e forma; e che siccome questi atti bastano ad indurre obbligazione, così bastano a far Sacramento. Di questo suo sentimento furono tutt' i Teologi, e canonisti antichi fino al Cano, come s'è detto, e lo sono anche molti recenti dotti Teologi e canonisti, cioè il Bellarmino, il Rainando, il Frassen, i due cardinali Delugo e Gotti, il Genetto, il Gonet, il Simonetti, il Boucat, il Merbesio, l'autore della Teologia ad uso del Seminario Petrocorense, il Clericato, il Pontas, il Van-Espen, ed altri molti. E ciò può servire per argomento estrinseco della o verità, o almeno

Difensori
della sentenza
di s. Tom-
maso.

maggior probabilità di tal dottrina; giacchè il Tornelli stesso sostenitore della contraria ha dovuto ingenuamente confessare, astretto dall'evidenza del fatto: *Si ex auctoritate et numero Scholasticorum pugnandum hic foret, vinceret haud dubie opposita sententia*. Ma non è da credere, che s. Tommaso, nè tanti insigni Teologi e canonisti abbiano abbracciato e sostenuto questa sentenza per frivole ragioni: no, lo han fatto appoggjati ai più sodi e gravi argomenti. Veggiamolo.

X. Ed in primo luogo quella benedizione o parole sacerdotali, *Ego conjungo vos etc.*, nelle quali i moderni difensori della opposta sentenza fanno consistere la forma di questo Sacramento: « sono inaudite (dice il Mar-
« tene *de antiq. Eccl. ritib.* tom. 2, lib. 1, cap. 9, ar-
« tic. 3, num. 6) e mancano in due antichi Rituali MSS.
« del Monastero Becense, e nel pontificale Senonense di
« anni 300, e nell'antico Rituale Bituricense, ed in quas;
« tutti gli altri, che da noi saranno poi riferiti. » E il
Simonetti dice essersi in altri tempi fatto uso delle pa-
role; *Quod Deus conjunxit, homo non separet*. E final-
mente il Concilio di Trento nella sess. 24 *de Reform.*
cap. 1 già citato dà libertà al sacerdote di servirsi in
luogo di quelle, *ego conjungo*, d'altre parole secondo il
rito di qualsivoglia provincia: *Vel aliis utatur verbis,*
juxta receptum uniuscuiusque provinciae ritum. Ora certa-
mente non avrebbe ciò permesso, se avesse tenuto, con-
sistere in esse parole dal ministro pronunziate la forma
del Sacramento. Le forme dei Sacramenti non possono
variarsi: o debbon essere quelle identiche parole o al-
meno certamente equivalenti e significanti il medesimo;
e la Chiesa ha sempre avuto somma cura, che non sieno
variate, ma intatte sieno da tutti conservate. Facciamo
adesso un po' d'ipotesi, che in qualche provincia sieno
per anco in uso quelle parole: *Quod Deus conjunxit ho-*
mo non separet, le quali certamente non sono nè poco
nè molto equivalenti a quell'altre, *Ego conjungo etc.* op-
pur altre, che non rendono lo stesso senso di queste;
domando io, si farà, o non si farà Sacramento? Non si
farà secondo i moderni nostri avversarj, perchè secondo

1. Argomen-
to della mo-
stra senten-
za.

essi le parole : *Ego conjungo etc.* sono la forma essenziale di questo Sacramento. Ma si farà secondo il Concilio il quale non esige che si profichiscano dal sacerdote le parole stesse: *Ego conjungo*, anzi nemmeno parole simili o equivalenti, ma lascia in libertà di proferrne altre secondo il rita della provincia: *vel aliis utatur verbis, juxta etc.* non dice *aliis similibus*, oppure *equivalentibus*, ma puramente, ed assolutamente *aliis*. Adunque, dico io le parole : *Ego conjungo etc.* non costituiscono la forma essenziale di questo Sacramento, perchè può aversi il Sacramento anche senza di esse, e senza le equivalenti.

2. Argomento.

XI. Eugenio IV nel suo celebre Decreto insegna agli Armeni, che la causa efficiente del matrimonio è il mutuo consenso espresso *per verba de praesenti*. Ecco le sue parole: « *Septimum est Sacramentum matrimonii, quod est signum etc. Causa efficiens matrimonii regulariter est mutui consensus per verba de praesenti expressus.* » Ora la causa efficiente e il ministro nei Sacramenti sono una stessa cosa. Cosa rispondono gli avversarj a questo argomento? Dicono, che Eugenio parla del matrimonio in quanto solamente è un contratto civile. Ma per verità ci vuole un gran coraggio per dare questa risposta; mentre è evidente, che Eugenio parla del Sacramento del matrimonio, e non già del contratto civile, poichè dice: *septimum est Sacramentum matrimonii*; e quindi poi siegue a dire di esso Sacramento quale ne sia la causa efficiente; nel che è affatto uniforme al sentimento di san Tommaso nel sopra espresso luogo, ove domanda appunto, se il consenso sia la causa efficiente di questo Sacramento, e risponde affermativamente. E poi domando io, quale si era lo scopo di Eugenio in quel Decreto istruttivo? Forse il dare agli Armeni insegnamenti intorno al contratto o naturale o civile del matrimonio? Nulla meno: perocchè è cosa troppo chiara e manifesta, che il di lui unico scopo si era d'istruire gli Armeni, siccome intorno agli altri Sacramenti alla loro materia, e forma, e riti, così pure di quello del matrimonio; e conviene esser ciechi per non vederlo.

3. Argomen-
to,

XII. Passiamo al terzo argomento. Il Concilio di Trento nel cap. 1 dell' indicato luogo ha espressamente dichiarato, che i matrimonii clandestini celebrati senza parroco e testimonj, e fatti col solo libero consenso dei contraenti sono stati matrimonj veri e rati, prima che la Chiesa li dichiarasse irriti e nulli, sottoponendo all' anatema chi ciò negasse: « Dubitandum non est, clandestina matrimonia libero contrahentium consensu facta rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non facit; et proinde jure damnandi sint illi, ut eos a Synodus anathematizat, et damnat, quia ea vera et rata esse negat. » Adunque erano veri e rati i matrimonj clandestini, cioè fatti col solo consenso de' contraenti senza parroco e testimonj: adunque erano veri Sagramenti; perchè era ben noto ai Padri del Concilio essere veri e rati secondo i canoni quei soli matrimonj, che non sono meri contratti civili, ma pur anche Sagramenti della cristiana religione. Innocenzo III nel cap. *Quanto 7 de Divortijs* parla così: « Etsi matrimonium verum inter infideles existant, non est tamen ratum; inter fideles autem verum et ratum existit, quia Sacramentum fidei quod semel est admissum, nunquam amittitur, sed ratum efficit conjugii Sacramentum. » Ogni matrimonio adunque fra i fedeli è vero e rato, perchè è Sagramento. Quindi giustamente il Fagnano nel cap. *Quod nobis*, 2 de clandest. desponsat. e molti altri appresso di esso insegnano sempre dai cattolici essersi avuto per vero Sagramento il matrimonio, che contraggono i fedeli colla debita intenzione, cosicchè l'opinare altrimenti è, secondo essi, cosa pericolosa in fede. Dopo tali cose lascio ad altri il pensare con qual fondamento gli avversarj si ostinino a rispondere, che il Concilio definisce esser rati i già detti matrimonj clandestini in ragione di contratti civili, ma non già in quanto Sagramenti; mentre appunto non sono rati se non perchè sono Sagramenti: *Ratum efficit*, si dice nel cap. *Conjugii Sacramentum*. Sembra a me, che questa risposta non solamente sia del tutto arbitraria, e data per non sapere che altro rispondere, ma anche pericolosa.

4. Argomen-
to.

XIII. Che più? (e serva ciò per quarto ed ultimo ar-

gomento). Anche dopo il Tridentino in due circostanze contraggonsi matrimonj clandestini validi, cioè e quando celebransi ne' luoghi, ove non si osserva o non corre la disciplina su tal punto da esso stabilita; e quando dopo aver celebrati con buona fede matrimonj nulli a cagione di qualche impedimento, tolto questo di mezzo, viene nuovamente contratto, o rinnovato. Ma come fassi questo rinnovamento? Sa ognuno, che si comanda bensì ai contraenti di rinnovare il lor consenso; ma non già che dal Parroco ricevano quella benedizione: *Ego conjungo etc.* Ma è perchè loro non si comanda altresì di ricevere l'anzidetta sacerdotale benedizione? perchè per lo meno non gli si esorta a riceverla? Dovrebbe certamente ciò fare la Chiesa, affinchè i fedeli conjugati non fossero in perpetuo privi della grazia di questo Sacramento. Non lo fa. Adunque tiene la Chiesa essere il matrimonio nell'uno e nell'altro caso e contratto e Sacramento. Diffatti la S. Penitenzieria, quando dà facoltà al confessore di dispensare i conjugj dall'occulto impedimento di affinità, non altro ingiunge, se non se che le parti fatte consapevoli della nullità del loro matrimonio, contraggano di bel nuovo segretamente, rinnovando il reciproco consenso. Non è certamente verisimile, che la S. Penitenzieria sia puramente sollecita che venga convalidato il contratto civile, e nulla poi ci pensi nè si curi di mettere in sicuro il Sacramento, e con esso la santità del matrimonio. Suppone adunque la s. Penitenzieria, suppone la Chiesa, e punto non dubita farsi il Sacramento con questo segreto rinnovamento di consenso. Cosa di solido si possa rispondere a questo argomento, io nol saprei; ma so bene, che risponde molto male il continuatore del Tornelli. « Non ingiugne (dice) la S. Penitenzieria ai conjugj « in tal caso di presentarsi al Parroco, di rinnovare « presso di lui il loro consenso, e di riceverne la be- « nedizione colle parole; *Ego conjungo etc.* perchè non « ignora essere già soliti gli esecutori di sì fatte dispense « di indurte, se possono, gli sposi a procurarsi tale be- « nedizione. » Nulla di più falso, mentre il fatto e la pratica sono del tutto contrarii, come ad ognuno è noto.

XIV. Restaci a rispondete agli argomenti della opposta sentenza. Eccone i principali ed i più forti. In tutti gli altri Sacramenti i sacerdoti ne sono i Ministri; e perchè dunque escludonsi nel solo matrimonio, e se ne costituiscono Ministri i laici? Tanto più che appena può capirsi, come mai i contraenti stessi sieno Ministri di questo Sacramento: perocchè o ciascuno de' contraenti lo amministra a sè medesimo, o l'uno all'altro. Non nella prima maniera, perchè niuno può amministrare a sè medesimo un Sacramento, che consista nell'azione: non nella seconda, perchè due persone farebbero il Sacramento, mentre non potrebbe farlo l'una senza l'altra: ed in tal caso cercasi, se lo conferisca prima l'uomo alla donna, oppur la donna, all'uomo? 2. Le parole: *Ego conjungo etc.*, dal Tridentino prescritte da profferirsi dal Sacerdote debbono avverarsi coll'operare ciocchè significano, cioè il matrimoniale congiungimento: non si avvererebbero, se il ministro, che le profferisce veracemente, gli sposi non congiungesse: ma se basta a congiungerli sacramentalmente in matrimonio il reciproco loro consenso esteriormente espresso, già il congiungimento è fatto, quando il Sacerdote profferisce quelle parole; adunque non il consenso reciproco, ma le parole del Sacerdote operano l'unione delle parti matrimoniale e sacramentale. 3. I Sacramenti sono cose onninamente sagre ed ordinate al divin culto: tolta di mezzo la sacerdotale benedizione, cos'altro resta nel matrimonio se non se il profano e civile contratto?

Argomenti
dell'opposta
sentenza.

XV. Quantunque però questi argomenti abbiano ancor essi la loro forza, penso nondimeno che poco ci voglia per vedere essere nel confronto non poco inferiori agli addotti per la sentenza di s. Tommaso e nostra. Non manca oltracciò anche ad ognuno una conveniente risposta. Al 1. adunque si risponde, che facilmente s'intende il perchè in questo Sacramento i Sacerdoti si ammettano soltanto come Ministri di solennità, e non abbiansi come Ministri necessarj di Sacramento, quando si rifletta, che G. Cristo non ha istituito e formato in Sacramento un nuovo rito; ma ha soltanto innalzato alla

Risposta al
1.

dignità e santità di Sacramento il rito comune presso tutte le nazioni di celebrare il matrimonio o il matrimonio stesso *de praesenti* celebrato. Siccome adunque nell'umano contratto le efficienti cause, i ministri ec. sono quegli stessi che fanno il contratto, così lo sono anche del Sacramento nella legge Evangelica, purchè intendano di celebrarlo non gentilesicamente come le nazioni, che ignorano Iddio e G. Cristo, ma l'uno all'altro si unisca con pietà, fede, e religione. I sacerdoti adunque, ed i testimonj si adoprano nella celebrazione del Matrimonio nella Chiesa come necessarj per precetto della Chiesa stessa, non già alla celebrazione del Sacramento, ma alla solennità del medesimo. Quindi è facile il capire, come i contraenti stessi ne sieno ministri. Siccome nel contratto civile i contraenti danno, ricevono, fanno, e conferiscono quella mutua potestà su de' proprj corpi, senza che si dica o che l'uno lo amministra a sé stesso, e che due sono i Ministri, o che si moltiplichino i matrimonj, e senza che si cerchi se sia primo l'uomo che fa il contratto, oppur la donna, perchè uniscansi tutte queste cose in un solo contratto e un solo contratto costituiscono; così pure uniscansi in uno stesso Sacramento, e lo costituiscono, Quindi s. Tommaso, come già abbiain veduto, non separa mai la ragion di contratto da quella di Sacramento; ma posto il contratto debitamente celebrato, riconosce anche celebrato, il Sacramento.

Risposta al
2.

Rispondesi al 2. che si avverano le parole dal sacerdote profferite; perchè veramente come ministro di solennità unisce gli sposi in faccia della Chiesa. Questa risposta è giustissima, e pienamente conforme alla mente di s. Tommaso, il quale dice chiaramente, che la benedizione Sacerdotale non è che un *Sacramentale*. Ripetiamo qui le di lui parole già sovra riferite: « Verba, quibus consensus matrimonialis exprimitur, sunt forma hujus Sacramenti, non autem benedictio Sacerdotis, quae est quoddam Sacramentale. » Quindi è, che il Concilio di Trento ha bensì definito contro i Luterani e Calvinisti essere il matrimonio un vero Sacramento, ma non ha poi mai definito, che il Sacerdote sia il di lui ministro; adunque ha creduto, che non dipenda la verità del Sagra-

mento del matrimonio dalle parole del ministro, e che anche ommesse tali parole possa aversi un vero Sacramento. Oltracciò abbiám già veduto, che quelle parole: *Ego conjungo etc.* non ci sono in molti antichi Rituali. Ove adunque erano in uso siffatti Rituali non si profferivano dal Sacerdote quelle parole nella celebrazione de' matrimonj. Chi oserà mai dire che ivi i matrimonj non erano Sacramenti? Dicasi lo stesso di que' luoghi, ne' quali invece delle parole: *Ego conjungo etc.* erano in uso queste altre: *Quod Deus conjunxit, homo non separet.*

Al 3 si risponde, che anche senza la benedizione del sacerdote il matrimonio de' Cristiani non è un mero profano contratto, perchè è congiunto colla pietà, fede, religione, e pio affetto verso Dio. Egregiamente il Catechismo di Colonia spiega la cosa così: « La parola di questo Sacramento, la quale accostandosi all'elemento si fa « Sacramento, è quella per cui entrambi l'uomo e la donna « (dandosi vicendevolmente e ricevendo con sentimento « di pietà verso Dio la fede conjugale) non in qualsivoglia maniera, ma nel nome di Dio si congiungono ed « uniscono. Ed è questa parola appoggiata come solidissima e fortissima base alle parole di Gesù Cristo quando « disse: *Quod Deus conjunxit, homo non separet...* Quindi « è necessario alla ragione di Sacramento, che l'una parte « religiosamente e nel Signore all'altra si congiunga, non « come operanti cosa umana, ma piuttosto divina, cui « non essi colle loro forze, ma in essi sia per operare, « e fare Iddio. » Ecco come il matrimonio, anche separatamente dalla benedizione sacerdotale sia cosa non già profana ma sagra, il matrimonio, io dico, fatto con i predetti sentimenti di fede e di pietà, che supponendo la Chiesa nei conjugati, li benedice la stessa Chiesa colle parole del suo ministro, e conferma col di lui ministro la loro unione matrimoniale.

XVI. Quantunque però non si ricerchi la benedizione sacerdotale di necessità di Sacramento, ricercasi nondimeno di necessità di precetto, e quindi pecca gravemente chi senza di essa celebra il matrimonio. Parlo qui di quella

Risposta al
3.

Pecca gravemente chi ommette di ricevere la benedizione sacerdotale.

benedizione, che viene prescritta dal Tridentino, e che consiste in quelle parole: *Ego conjungo vos ec.* e non già della benedizione solenne, che si dà nella messa *pro sponso et sponsa*, di cui si parlerà a suo luogo. Chi adunque ommette di ricevere la benedizione, di cui parlo, pecca gravemente; perchè viola il precetto della Chiesa in cosa grave, e quindi non consegue la grazia. Il che certamente in coloro si avvera, i quali impensatamente presentansi al parroco con due testimonj, ed esprimono, mentr'egli ripugna, e gli sgrida, il loro mutuo consenso matrimoniale, e tostamente sen vanno, e si sottraggono; aggiugnendo così al primo peccato anche quello di scandalo gravissimo. Come mai in costoro può avverarsi ciocchè secondo il Concilio di Colonia testè riferito pel Sacramento del matrimonio è necessario, cioè, che l'una parte religiosamente « e nel Signore all'altra si congiunga ec. ? » Peccano adunque costoro gravissimamente, e non ricevono la grazia del Sacramento; anzi meritamente si può dubitare se facciano Sacramento; il che però non iscusa punto la loro iniquità, ma la accresce: perocchè sono tenuti come Cristiani a celebrare il matrimonio cristianamente e non alla foggia degl'infedeli, e secondo la istituzione di Cristo, ed il precetto della Chiesa: quindi lo profanano o lo facciano o non lo facciano; perchè facendolo, lo fanno sacrilegamente, e non facendolo, perchè sacrilegamente ommettono di farlo. Insegnino i parrochi queste dottrine certe, e vere, e procurino e con esse, e colle minacce de' castighi di Dio, e per ogn'altra maniera di atterrire siffatti profanatori, e d'impedire al possibile matrimonj si irregolari, si detestevoli e si perversi.

§ 3.

Del consenso al matrimonio necessario.

Necessità del consenso. I. Dalle cose dette nell'antecedente paragrafo è facile il raccogliere essere al matrimonio il consenso delle parti essenzialmente necessario. Lo è, o il matrimonio si con-

sideri come contratto, o come Sacramento. Imperciocchè se vuoi considerarlo come contratto, il contratto di sua natura altro non è che il consenso di due in una stessa cosa; nel matrimonio poi v'ha questo di particolare, che fassi in esso la mutua tradizione de' corpi, cosicchè nè la moglie ha più la podestà del suo corpo, ma il marito. nè questi è padrone del corpo suo, ma la moglie come lo insegna l'Apostolo: ed è chiaro che quel ch'era dell'uno non può passare nel dominio dell'altro senza suo consenso. Se poi vuoi considerarlo come Sacramento, siccome nel matrimonio il Sacramento altro non è, come detto abbiamo nel precedente paragrafo, che il contratto medesimo innalzato da Gesù Cristo alla dignità di Sacramento, così se come contratto ricerca onninamente il consenso, lo ricerca anche come Sacramento. È adunque necessario assolutamente nel matrimonio questo consenso, e lo è in guisa, che per nessuna podestà umana posson anche per essa essere disciolti: ma il matrimonio legittimamente una volta contratto non può mai essere disciolto, cosicchè nè la Repubblica, nè la Chiesa può separare la moglie dal marito, e darla ad un altro; perchè il matrimonio importa la mutua tradizione de' corpi in ordine alla generazione ed educazione della prole, e non v'ha in terra podestà veruna che possa daro ad uno il dominio del corpo altrui senza il suo consenso. Quindi è che il Concilio di Trento nella sess. 24 *de Reform.* cap. 9 sottopone alla scomunica que' principi, che sforzano al matrimonio.

II. Questo consenso debb'essere interno e verace; se non lo è, il matrimonio non si contrae. Chi adunque esprime esteriormente colle parole o con altro segno un consenso, che non ha interiormente nel suo animo, non fa matrimonio. La ragione n'è evidente. Il consenso esteriore senza l'interno non è consenso ma una larva di consenso. I contraenti nel matrimonio s'impongono e si assumono vicendevolmente un'obbligazione assai grave di un perpetuo convitto: dà l'uno all'altro podestà sul proprio corpo. Può egli mai ciò farsi senza il vero consenso della sua volontà? Quindi Innocenzo III nel cap. 26 de

Il consenso
debb'essere
interno.

Sponsal. dice : « Sine consensu animi cetera nequeunt foedus perficere conjugale. » Quindi chi per sentenza del giudice sforzato ad ammogliarsi fa tutto l'esterno rito, ma senza interno consenso, e tutto fintamente, in verità non contrae matrimonio sebbene con lo stesso animo conosca la moglie putativa, perchè nè il rito esterno, nè la copula fanno il matrimonio, ma il consenso e volontà.

Se debba essere simul-
taneo.

III. Dovrà egli esistere questo interno consenso dell'una e dell'altra parte nel tempo stesso? Dico, non essere necessario al valore del matrimonio, che d'entrambi i contraenti il consenso esista insieme attualmente e fisicamente; ma basta che mentre l'uno dà attualmente il suo consenso, virtualmente perseveri il consenso dato innanzi dall'altro. La ragion'è, perchè questa unione fisica ed attuale del consenso delle parti non è necessaria in verun altro contratto; e vedremo fra poco, che è valido il matrimonio celebrato per procuratore, in cui per altro l'assenso del mandante non esiste attualmente, mentre forse egli dorme, o non pensa punto al matrimonio, quando a nome suo viene dal procuratore celebrato.

Come peccchi
chi dà un
finto consen-
so.

IV. Chi nel matrimonio dà fintamente il consenso, pecca gravissimamente, ed è reo di sacrilegio. Cioè pecca primamente contro la giustizia; perchè inganna l'altro contraente in cosa di grandissima importanza: e pecca secondamente contro la religione: perchè viola la santità del Sacramento. Nè a costui, dice Innocenzo III capit. *Per duos*, ha a prestarsi veruna fede: « Nimis indignum est juxta legitimas sanctiones, ut quod sua quisque voce dilucide protestatus est, in eundem casum proprio valeat testimonio infirmare. » Difatti come può mai prestarsi fede a chi si professa menzognero e mendace? Costui, mentre dice di non aver dato l'interno suo consenso, quando interrogato in faccia alla Chiesa, ed in presenza dei testimonj ha dichiarato di acconsentire, afferma nel tempo stesso d'essere stato allora sacrilegamente mendace, d'aver con una menzogna profanato il Sacramento: si può adunque e si deve presumere, che mentisca anche adesso nel dire di non aver acconsentito. Ma oltracciò se si dovesse prestargli fede, ne nascerebbe un gran-

dissimò turbamento e sconcerto nella Chiesa, e nella Repubblica: non ci sarebbe più veruna sicurezza nei matrimonj, niuna fermezza, e stabilità nei conjugj.

V. Si è detto che pecca contro la giustizia chi dà nel matrimonio il suo consenso fintamente. Ma per riparare adunque l'ingiuria all'altra parte recata, a che è egli tenuto? Dico che è tenuto a pentirsi dell'inganno, e ad apporre il vero e sincero suo consenso; sì perchè non vi ha altra via o maniera di risarcire ad uguaglianza siffatta ingiuria, se non col dare un legittimo consenso; e sì ancora per un perpetuo concubinato, che ne seguirebbe in luogo d'un legittimo matrimonio; e pur anche finalmente, perchè simulatori di tal fatta non debbono ascoltarsi, quando allegano la mancanza di consenso per disciogliere il matrimonio. No, non hanno per verun modo ad ascoltarsi; altrimenti non sarebbero mai certi, mai sicuri, mai fermi i matrimonj nella repubblica, e nella Chiesa, anche soleunemente celebrati: il che non può avvenire senza un grande sconcerto delle famiglie, e grave scandalo del popolo cristiano.

A che sia tenuto.

VI. Ma basterà in tal caso a convalidare il matrimonio, che la parte la quale non ha dato l'interno suo consenso, lo dia; oppure sarà necessario che lo rinnovino ambe le parti, e pur anche che lo rinnovino in presenza del parroco, e dei testimonj? Rispondo alla prima parte del quesito con molti Teologi e canonisti, essere bastevole in tal caso, che la parte, la quale non ha acconsentito, dia di presente il suo consenso, purchè l'altra parte non abbia rivocato il suo, e perseveri in esso. Eccone la ragione. Valido fu il consenso dell'altra parte, e nulla manca dal di lei canto; e soltanto la mancanza trovasi dal canto di chi o lo ha dato fintamente, o non lo ha dato; adunque quando questi tolga questa sua mancanza col dare anch'esso il suo consenso, il matrimonio è fatto.

Come abbia a rinnovare il consenso.

Nè si dica che in questo caso il consenso di costui cade sovra una illegittima materia, cioè su d'una persona, la quale per mancanza di consenso non può essere materia di legittimo matrimonio; e quindi che deve rinnovarsi il consenso d'ambe le parti: dal che ha origine

quella celebre e cotanto difficile clausola dei rescritti della s. Penitenzieria, *Parte altera de nullitate prioris consensus certiorata*. Imperciocchè rispondo, che nel caso nostro il consenso cade su di una persona abile a contraere, e che può da sè sola riparare il difetto del consenso. La cosa passa tutto altrimenti nel caso d'un impedimento dirimente: perchè allora nessuna delle parti ha validamente acconsentito, perchè nessuna allora era abile ad acconsentire. Quindi è, che in tal caso la parte ignara dell'impedimento debb'essere avvertita, ed accertata della invalidità del consenso già dato; perchè da essa si esige un nuovo consenso. Ma nel caso nostro non è necessario questo nuovo consenso.

Alla seconda parte del quesito rispondo, non essere nel caso nostro necessaria la presenza del parroco e dei testimonj: perchè il parroco ed i testimonj non possono render ragione del consenso interiore, che a Dio solo è noto, ma soltanto dell'esteriore: e la rendono diffatti nel presente caso: mentre sono stati presenti al consenso esteriore colle parole de' contraenti espresso nella celebrazione del matrimonio in faccia alla Chiesa. Ed oltracciò allora soltanto è necessaria la presenza del parroco e dei testimonj, quando il matrimonio viene diffatti celebrato; ma qui altro non si fa che supplire puramente al difetto del consenso interno, e già al contratto esterno furono presenti il parroco, ed i testimonj.

Nuoce al consenso la forza, e la violenza. VII. All'interno consenso e alla di lui validità nel matrimonio nuoce la forza e la violenza, e nuoce in guisa che la distrugge: e parlasi di quella violenza, che non induce già un'assoluta necessità, mentre questa non può aver luogo negli atti della volontà, ma bensì di quella, la quale, come dice s. Tommaso, induce una necessità condizionata: come quando taluno gitta le merci in mare per non naufragare. Quindi nel matrimonio non interviene altra violenza salvochè quella, che procede dal timore. Il timor grave adunque, cioè quello, che cade in uom costante, come parlano i Teologi, siccome annulla tutti gli altri contratti, così pur anco il matrimonio. Veggansi le cose dette a questo proposito nel trattato de' contratti,

che possono e debbono adattarsi al matrimonio ; e così pure le cose dette nel precedente capitolo, degli sponsali celebrati per timore. Ciò posto;

VIII. Dico 1 che il leggier timore, non toglie il valore al matrimonio. La ragion'è, perchè il leggier timore può facilmente vincersi, e lungi da sè gittarsi. Ed oltracciò, il gius tanto civile quanto ecclesiastico non resiste e non si oppone ai matrimonj celebrati con questo leggier timore; ma anzi li lascia nel naturale loro valore. Quindi ovunque il gius canonico fa menzione dei matrimonj irriti pel capo di timore, parla sempre di timor grave. E per verità, se il timor leggiero irritasse i matrimonj, non ci sarebbe appena matrimonio immune da scrupoli, e da litigi; sì perchè è assai facile che nei matrimonj abbia luogo qualche leggier timore; e sì ancora perchè può assai facilmente fingersi ed obbiettarsi. Lo stesso dicasi più comunemente del timor riverenziale; perchè questo è un timor buono, ed un effetto della virtù dell'osservanza e pietà nell'uno, e senza veruna violenza nell'altro. Dissi però più comunemente; perchè se ci sono minacce, trasporti di collera, vessazioni moleste dal canto dei genitori, o dei tutori, in tal caso il timore eccede; i limiti del riverenziale, e si accosta al timor grave, e quindi espone il matrimonio al pericolo di nullità.

Il timor leggiero non annulla il matrimonio.

Nè il riverenziale.

Per non errare in questo punto assai delicato è necessario formare una giusta idea del timore riverenziale. Eccola. È la tema di dispiacere a quelle persone, dalle quali dipendiamo, ma senza pericolo o timore di altro male. Ecco adunque che quando il timore riverenziale è di tal fatta, se pure è un vero timore e non piuttosto una riverenza rispettosa ed amorosa, non è cosa grave, e che possa pregiudicare al valore del matrimonio. Ma diviene un timor grave, se si aggiungano minacce, e pericoli d'un grave male, che ragionevolmente sia temuto; e questo nuoce alla validità del matrimonio.

Vera idea di tal timore.

IX. Dico 2 che è valido il matrimonio contratto anche per timor grave, ma o giustamente, o da causa necessaria incusso. Imperciocchè è valido certamente il matrimonio fatto da un uomo, al quale il legittimo giu-

Quando il timor grave non renda invalido il matrimonio.

dice minaccia o la morte, o la perdita della massima parte dei beni, se non prenda per moglie quella, cui ha disonorato, il che accordan tutti: e qui per altro interviene il timor grave, ma incusso giustamente. Così pure è valido di sua natura il matrimonio d'un concubinario, il quale lo contrae per timore della morte imminente, o per infermità, o per naufragio: eppure anche qui ha luogo il timor grave, come pure in chi lo contrae per timor dell'inferno. La ragione poi dell'uno, e dell'altro caso si è, perchè veramente il timor grave non vizia il matrimonio inquanto tolga di mezzo tutta la libertà (il che è chiaro in chi nega la fede pel timor della morte, mentre non per questo è immune da gravissimo peccato); ma perchè toglie ingiurosamente un certo grado di libertà. Quindi quando o viene il timore giustamente incusso, o viene da causa naturale, nulla ha più d'ingiurioso; e però non nuoce alla validità del matrimonio. E questo è il perchè sono validi i voti, ed è valida anche la profession religiosa, che vengono fatti in questi casi.

Quando lo annulli.

X. Dico 3 che il timor grave iniquamente incusso ad oggetto di trarne violentemente il consenso, rende nullo il matrimonio, anche confermato con giuramento. Ciò è chiaro e dall'unanime consenso dei Dottori, e dai testi chiarissimi del gius. Nel cap. *Quum locum 18 de Sponsal.* Alessandro III definisce, « *Quum locum non habet consensus ubi metus vel coactio intercedit, necesse est ut nubi assensus cujusdam requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium vero solo consensu contrahitur; et ubi de illo quaeritur, plena debet securitate gaudere, cujus est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit.* » Dal che è facile il vedere, che per due capi può essere invalido il matrimonio contratto per timore, cioè o per gius di natura, quando cioè nella persona intimorita manca l'interno consenso, che esprime bensì colle parole, ma non presta coll'animo e volontà; o per gius positivo, perchè sebbene la persona temente acconsenta e colle parole e coll'interno della volontà, pure per legge della Chiesa siffatto matrimonio viene dichiarato irritato, e nullo. È sempre adunque tale matrimonio invalido per gius

positivo, ma non già sempre per gius di natura. Porta s. Tommaso nel 4 dist. 9, q. 1, art. 3, solut. 1 sapientemente la ragione per cui la Chiesa generalmente ha irritato ed annullato tal fatta di matrimonj. Dice adunque così: « Il vincolo del matrimonio è perpetuo; e quindi « ciocchè alla di lui perpetuità ripugna, toglie il matrimonio. Ora il timore cadente in uom costante toglie « la perpetuità del contratto; perchè può esigersi la re- « stituzione *in integrum*. E però questa violenza, che fa « il timore cadente in uom costante, toglie il matrimo- « nio... Quindi la Chiesa presume bensì che la persona « abbia acconsentito, ma nondimeno giudica non esser « bastevole il consenso estorto a contraere il matrimo- « nio. » E quest'è la ragione, per cui lo dichiara irrito e nullo.

XI. Chi minaccia qualche male, che può anche giustamente inferire, ma della sua minaccia si abusa per indurre il paziente a celebrare il matrimonio, opera ingiustamente, ed il matrimonio in forza di siffatto timore celebrato è invalido e nullo. Eccone un esempio. Pel furto o altra ingiuria a sè recata, Pietro minaccia a Paolo reo di accusarlo criminalmente presso il giudice, se non mena a moglie la sua serva. In tal caso Pietro opera iniquamente, perchè sebbene possa accusar Paolo criminalmente per ottenere dal giudice il compensamento del furto, o della recata ingiuria; non ha però verun diritto di abusarsi della minaccia per indurre Paolo al matrimonio. Adunque questo timore è ingiustamente incusso, e però rende nullo il Matrimonio. Dicasi lo stesso se i genitori col minacciare di morte un giovinastro ritrovato in fallo colla figliuola, lo costringono a sposarla; perchè non han diritto di ucciderlo. Che se lo minacciano soltanto di accusarlo criminalmente presso il giudice, ciò punto non nuoce alla validità del matrimonio, a cui il giovane reo si determinasse per evitare l'accusa; perchè i genitori han gius di accusarlo, nè si abusano in tal caso della loro minaccia.

L'abuso di una giusta minaccia rende nullo il matrimonio.

XII. Peccano gravissimamente quelle persone le quali per via di timor grave costringono altri al matrimonio. Come pecchi chi con ti-

• *mor grave*
costigne al
matrimonio.

La ragion'è, perchè recano ad essi una grave ingiuria, e violano la giustizia; ed oltracciò costringendo altri a fare un matrimonio nullo, profanano il Sacramento, e si rendono rei di sacrilegio. Quindi giustamente, e santamente il Concilio di Trento nella sess. 24 *de Reform. matrim.* cap. 9 comanda *sub anathematis poena* da incorrersi *ipso facto* a tutte le persone di qualsivoglia grado, dignità e condizione, di non costringere o direttamente, o indirettamente le persone loro soggette, o qualunque altra al matrimonio, ma di lasciare che lo contraggano liberamente. Non può adunque esserci alcun dubbio che peccino gravissimamente quelle persone tutte che fanno uso di tale violenza.

Se pecchi chi
lo celebra
messo da timor
grave.

Ma pecceranno altresì quei, che costretti da grave timore ingiustamente incusso celebrano il matrimonio? Rispondo che sì, quando non gli scusi la ignoranza, o buona fede. Sono di questo sentimento insigni Teologi contro il Sanchez, i Salmaticensi, ed altri, che sostengono il contrario, ai quali recentemente si è unito il Continuatore della moral patuziana. Ecco la ragione che mi convince. Quègli che cede al timore e pericolo di un grave male imminente, o quindi celebra il matrimonio, o nell'interno dell'animo dissente, o acconsente, sapendo per altro che per legge della Chiesa v'ha a celebrare un invalido matrimonio. Pecca costui nell'uno caso, e nell'altro. Pecca certamente nel primo caso di peccato di menzogna, perchè le di lui parole non sono uniformi all'interno suo sentimento. Pecca poi nel secondo, anzi sì nell'uno che nell'altro caso di sacrilegio: perchè in amendue i casi sciente e volente presentasi al Sacramento con materia illegittima, come con legittima. Non può adunque nell'uno, e nell'altro caso essere immune da sacrilegio, come è chiaro in chi costretto a battezzare per timor grave infondesse acqua rosa in luogo di acqua naturale.

Obbietto e
risposta.

Nè si dica coll'ultimo citato Autore, che il matrimonio fatto per timor grave non è nè Sacramento, nè contratto, e quindi non v'ha profanazione di Sacramento, mentre non v'ha contratto. Imperciocchè domando io, e per-

chè mai non v'ha nè Sacramento, nè contratto? Certamente perchè in tal caso chi fa il matrimonio non presenta materia idonea. Adunque, dico io, chi ciò fa espone alla nullità il Sacramento, e quindi certamente lo profana. Nemmeno il battesimo amministrato coll'acqua rosa è Sacramento: ma appunto perchè chi con essa battezza costretto da timore grave, espone a nullità il Sacramento, perciò profana il Sacramento, e pecca mortalmente. Ma oltracciò ha pur egli detto poco innanzi che pecca di sacrilegio chi per timor grave costrigne un altro a contraere matrimonio, perchè esponendo alla nullità il Sacramento, lo profana: quantunque tale matrimonio non sia veramente nè Sacramento, nè contratto. E perchè adunque adesso dice, che chi lo celebra mosso da timor grave non lo profana, perchè questo matrimonio non è nè Sacramento, nè contratto? A me pare, che il dotto per altro Autore non sia in ciò coerente a sè medesimo; adunque per parlare coerentemente convien dire, che chi sciente e volente, costretto da timor grave, celebra il matrimonio presentando materia inetta, pecca di sacrilegio, perchè profana il Sacramento, facendolo volontariamente nullo per mancanza d'idonea materia. Dissi però, quando non iscusi la ignoranza o buona fede, la quale può qui massimamente aver luogo a cagione dell'autorità dei Dottori di opposto parere.

XIII. Il matrimonio poi estorto in forza d'un grave ingiusto timore non viene reso valido nè confermato dal giuramento, che gli è stato ingiunto. Ciò dimostrasi dal cap. 2 *De eo qui dixit*, ove Alessandro III stabilisce, che quegli il quale *non sponte in primum uxorem consensit, post praestitum juramentum ad aliam, quam postea in uxorem accepit, libere posset reverti*. 2. Perchè vuole la Chiesa, e giustamente lo vuole, che il matrimonio goda d'una piena libertà: e certamente non seguirebbe il suo intento, se il matrimonio estorto per grave timore fosse avvalorato, e confermato dal giuramento. È facile il vedere, che chi violenta colle minacce d'un mal grave al matrimonio, può nel modo stesso violentare a confermarlo con giuramento. 3. Perchè, come

Il giuramento non conferma il matrimonio estorto dal timore.

si disse nel trattato dei contratti, il contratto dal gius positivo irritato in grazia del ben comune, non partorisce veruna obbligazione, ancorchè sia stato confermato col giuramento: perchè ciò ridonderebbe in iscapito del comun bene: ed è certo per altro, che il matrimonio sforzato è stato dal gius positivo annullato in grazia del ben comune.

Così si ricerchi
affinchè il timore sia grave.

XIV. E qui è necessario avvertire, che affinchè il timore sia veramente grave, non basta che il male minacciato dall'oppressore sia grave in sé, ma è necessario altresì, che probabilmente sia imminente. Ecco la ragione. Il timor grave, come si disse, è quello, che è atto a rimuovere un uom costante dalla sua naturale fermezza. Ora la minaccia di morte, di grave esilio ec. non muove da sé sola un uom costante, ma allorchè soltanto questi mali probabilmente gli sovrastano, o probabilmente sono per avvenire; come allora quando chi li minaccia, può eseguirli, e suole anche in un genere o nell'altro effettuarli: ed il temente non può dai minacciati ed imminenti mali garantirsi nè col ricorrere al superiore, nè col mezzo degli amici, nè in altra maniera. Ecco quel che si ricerca, affinchè il timore possa dirsi veramente grave. Non è egli vero che trovansi molte persone, le quali con gran enfasi minacciano gravi mali, ma sempre fermansi nelle pure minacce, nè mai passano innanzi, simili in ciò ai cani, che quanto più lastrano più dal mordere sono lontani?

§ 4.

Del soggetto del matrimonio, e del matrimonio celebrato dal procuratore fra le persone assenti.

Quali persone sieno inabili al matrimonio.

I. Non sono abili al matrimonio tutte quelle persone che non sono riputate idonee agli sponsali. Ma nemmeno tutte quelle che possono contraere gli sponsali, possono celebrare il matrimonio. Quindi per gius di natura non possono validamente contraere il matrimonio quei, che non per auco sono giunti alla pubertà, e però non

sono atti a consumare il matrimonio. La determinazione però espressa della età ricercata è soltanto di gius positivo, pel quale è vietato ai maschi il contraere matrimonio prima dell'anno quattordicesimo compiuto, ed alle femmine prima del dodicesimo parimento compiuto. Nò adduce s. Tommaso nel 4 dist. 36, q. 1, art. 5 la ragione: « Celebrandosi il matrimonio per maniera di contratto, soggiace all'ordinazione della legge positiva. « Quindi dalle leggi è stato determinato, che prima del « tempo di discrezione, in cui entrambi possano del ma- « trimonio sufficientemente deliberare, e rendersi vicen- « devolmente il debito, non contraggonsi matrimonj, e « dirimansi gli altramente contratti. Ora questo tempo « nei più è nel maschio l'anno 14 e nella femmina il 12. » Di questa disparità e differenza di età fra l'uno e l'altro rende ivi la ragione il s. Dottore, soggiugnendo: « Al « tempo del contratto matrimoniale non ricercasi sola- « mente la disposizione dal canto dell'uso di ragione, ma « dal canto altresì del corpo, onde sia atto alla genera- « zione: e come la fanciulla a ciò giuzne l'anno 12 d'es- « sere atta alla generazione, ed il fanciullo soltanto al « fine del secondo settennio, mentre per altro acquistano « nel tempo stesso l'uso di ragione; e quindi è, che ne- « gli sponsali ad entrambi viene determinato uno stesso « tempo, e non già nel matrimonio. »

Osserva però l'angelico dottore, che talvolta la debita perfezione previene l'età, e può ad essa supplire. Quindi soggiunge: « Siccome però i precetti del gius positivo sie- « guono ciò che si avvera nei più; se taluno perviene « innanzi il tempo predetto alla debita perfezione, cosic- « chè il vigore della natura supplisca al difetto dell'età, « il matrimonio non si discioglie. » Così viene anche stabilito nel cap. *De illis 9, de dispens. impub.* ove il Pontefice dice: « Si ita fuerint aetati proximi, quod potuerint copula carnali conjungi, minoris aetatis intuitu separari non debent, si unus in alterum visus fuerit consensisse, quum in eis etatem supplevisse malitia videatur. » Non è però lecito prima del tempo dalla Chiesa stabilito contraere il Matrimonio senza la dispensa della Chiesa

medesima, la quale ha vietato siffatti matrimonj prima de' tempi dai canoni, e dalle leggi prescritti, e lo ha vietato giustamente, per la somma difficoltà di sapere, se abbiano o no i contraenti la perfezione del corpo necessaria agli uffizj matrimoniali, e perchè la inquisizione medesima è contraria alle leggi del pudore. Quindi leggiamo nel canone cap. *ubi de despons. impub.* « *Districtius inhihemus, ne aliqui uterque vel alter ad aetatem legibus vel canonibus determinatam non pervenerit, conjugantur, nisi forte aliqua urgentissima necessitate interveniente, ut pote pro bono pacis, talis conjunctio toleretur.* » Nella quale decretale è chiaro che parlasi non di promessa di Matrimonio, mentre parlasi di congiungimento, *non conjugantur*. Ma di qual congiungimento? Non già di quello, che avviene per copula carnale, la quale non può mai accordarsi in un Matrimonio nullo per qualsivoglia urgentissima cagione, ma puramente del congiungimento colla celebrazione del Matrimonio in faccia della Chiesa, cui il Pontefice interdice sotto grave peccato; soltanto dice potersi tollerare per urgentissima necessità, con differire però di consumarlo fino al tempo dal gius stabilito.

Se i pazzi possono contraere matrimonio.

II. I pazzi perpetui non possono in verun modo contraere matrimonio; se poi godono dei lucidi intervalli, contraggono validamente, ma illecitamente. È chiara e presente la ragione della prima parte, cioè perchè un pazzo veramente tale e perpetuo non può dare al matrimonio un legittimo consenso, senza di cui non può esserci matrimonio. La ragione della seconda parte si è, perchè come dice s. Tommaso, questi pazzi che godono dei lucidi intervalli non possono educare come si conviene la loro prole. Nè si dica provvedersi bastevolmente all'educazion della prole col mezzo d'altre persone congiunte di sangue o di affinità, sì perchè la educazion della prole spetta ai genitori stessi, che l'han generata: e sì ancora perchè la educazion non mai si presta colla dovuta attenzione e diligenza da altre persone, e massimamente quando i genitori stessi non sono al caso d'invigilare sulla educazione da altri prestata. Anzi il Soto

ed il Ledesma aggiungono, che in tali matrimonj si reca qualche ingiuria al Sacramento; e quindi i Pastori debbono impedire per quanto possono matrimonj di tal fatta.

III. I Matrimonj de' Fedeli cogl'Infedeli sono assolutamente dalla Chiesa riprovati, ed invalidi dichiarati perchè la disparità del culto, di cui parleremo a suo luogo, è già da molti secoli un impedimento dirimente. Ciò di cui si può dubitare si è, se tale matrimonio sia illecito, ed invalido in ogni caso. Si faccia l'ipotesi che un Cristiano sia costretto a dimorare in un paese d'infedeli, ove non v'ha che egli solo seguace della vera religione; ed il quale sarebbe esposto a grave pericolo d'incontinenza, o dovrebbe menare una vita assai dura ed amara fino alla morte, giacchè la castità è un dono singolare, se secondo l'Apostolo, *melius est nubere quam uri*. In tal caso straordinario, e rarissimo, potrà egli quest'uomo celebrare lecitamente e validamente il matrimonio con una infedele? Sembra al continuatore del Tornell, e sembra anche a me, non essere improbabile che lo possa, perchè pare che le umane leggi non obblighino con sì grave, e sì lungo incomodo, come nel caso nostro. Tanto più che nemmeno sempre in questa maniera obbliga la legge stessa divina, come si è quella di ricevere il Viatico in punto di morte. Ma è inutile l'internarsi maggiormente in una quistione, che riguarda un caso quasi metafisico.

IV. I Matrimonj poi dei cattolici cogli eretici sono bensì validi, se non manchino gli altri necessarj requisiti; ma gravemente illeciti. Costa la prima parte e dal comun senso de' Teologi, e de' canonisti, e dal non essere siffatti matrimonj dichiarati invalidi da veruna legge o gius: mentre la disparità di culto, che è un impedimento dirimente, ha luogo solamente fra persone non battezzate. Anzi dal gius canonico non oscuramente si raccoglie la loro validità, poichè fra tanti canoni, che han vietato tali conjugj, neppur uno ve n'ha, in cui si comandi di separare quelle persone, dalle quali fossero stati contratti; e nel cap. *Decrevit. de Haeret* in 6 una donna cattolica, che erasi congiunta in Matrimonio con un Eretico, viene bensì privata della dote, ma non obbligata ad allontanarsi

Sono invalidi i matrimonj dei fedeli cogli infedeli.

I matrimonj dei cattolici cogli eretici sono validi ma illeciti

dallo sposo. Anche s. Tommaso riconosce per valido sifatto matrimonio nel 4 dist. 39, q. art. 1, al 5 ove scrive: « Se il fedele contrae Matrimonio con un'eretica battezzata, è un vero matrimonio, benchè pecchi contraendo, se sa, che è un'eretica, siccome peccerebbe, se con uno scomunicato: ma non perciò si dirimerebbe il matrimonio. »

La seconda parte si dimostra 1 perchè per gius di natura è illecito esporsi al pericolo di peccare: e per altro il cattolico, che mena a moglie un'eretica, ed ancor più una cattolica che si marita con un eretico a molteplici pericoli si espone. Imperciocchè v'ha un gran pericolo che colle derisioni venga allontanata dal Tribunale di penitenza, dagli ecclesiastici digiuni, dal culto de' santi, e di generar prole all'eresia e non a Cristo, ed in corto dire di rimaner sedotta dal conjuge eretico. Quindi s. Ambrogio su quelle parole: *Cum perverso perverteris*, nel lib. de Abraham cap. 9 dice: « Si hoc in aliis; quanto magis in conjugio; ubi una caro, et unus spiritus est? » 2. Perchè tali matrimonj sono interdetti in più e più luoghi dal gius ecclesiastico. Il Concilio di Calcedonia Act. 15, can. 14 così stabilisce: « Neque copulari debet nuptura Haeretico, aut Judaeo vel Pagano, nisi forte promittat ad orthodoxam fidem se per orthodoxae personae copulam transferre. » E il Laodicensi cap. 18, e 31 ha decretato, « quod non oporteat cum Haeticis universis nuptiarum foedera celebrare, aut eis filios dare vel filias, sed magis accipere, si tamen christianos se fieri promittant: » Lo stesso han definito i Concilj Cartaginese III. Agatense, ed altri. 3. Perchè celebrando il matrimonio, che è uno de' sette Sacramenti, si comunica con uno eretico nelle cose divine; il che è gravemente illecito.

Colla dispensa possono celebrarsi.

V. Non è però talmente vietato questo matrimonio, che non possa celebrarsi colla dispensa della Chiesa, almeno in qualche caso. Questo è il sentimento unanime quasi unanime de' Teologi, il quale siccome in altre cose così anche in questa è di un grandissimo peso. Abbiamo difatti degli esempj non tanto pochi di matrimonj celebrati dai cattolici con gli eretici. Ed è certo, che in tali matrimonj i

sommi Pontefici non di rado han dispensato, e massimamente pe' paesi della Germania, Polonia ec. E per accennarne qualche caso de' più noti, Clemente VIII ha dispensato, bensì non senza difficoltà col duca di Bar, onde si potesse congiugnere in matrimonio colla eretica sorella d' Enrico IV re di Francia: e l'anno 1625 Urbano VIII ha dato la dispensa, affinchè Enrichetta sorella del re cristianissimo Lodovico XIII potesse maritarsi con Carlo I re d'Inghilterra. Chi dirà mai essere state ingiuste, irrite, e nulle tali dispense, ed aver questi ed altri Pontefici ecceduto con abuso perverso i limiti della loro podestà? Niuno certamente, che sia di mente sana.

Ma, dirà qui taluno, può bensì colla dispensa del sommo Pontefice togliersi di mezzo il divieto della Chiesa, e per questa parte divenir lecito il matrimonio fra cattolici ed eretici; ma non si toglie con ciò il pericolo di seduzione. Come adunque può egli mai esser lecito? Rispondo, che questo pericolo può allontanarsi non difficilmente, se, come osserva il Lambertini *de Syn.* lib. 9, cap. 3, n. 6, quelle condizioni si osservino, senza delle quali la dispensa non si concede; condizioni che allontanano il pericolo di sovversione, e che opportunamente provvedono, affinchè la santa religione si trasfonda nei figliuoli, o maschi o femmine, da tale matrimonio venuti alla luce: ed in cui oltracciò s'impone obbligo alla persona cattolica di procurare di ridurre l'eretica parte ad abbracciare la religione ortodossa. Ora poste tali cose, già tolto di mezzo rimane tutto quello, che rendeva illecito il matrimonio stesso. È adunque lecito per ogni parte, posta la dispensa.

Nè osta il dire, che in tal caso la parte cattolica dà occasione alla parte eretica, e coopera alla profanazione che fa del Sacramento: perocchè questa profanazione dipende tutta dalla malizia della parte eretica, la quale se volesse, potrebbe celebrare legittimamente il matrimonio, facendo ritorno al seno della cattolica Chiesa. Chi ha mai condannato per questo capo parecchie sante femmine, le quali si sono accoppiate in matrimonio con uomini non solamente eretici, ma anche infedeli, come consta di s. Cecilia con Valentiniano idolatra, di s. Anasta-

sia con Publio, e di s. Monica, madre di s. Agostino, con Patrizio gentile? Nè i Vescovi, nè i Pontefici ai quali erano noti siffatti matrimonj, le hanno mai accusate o riprese di Sacramento profanato. Posta dunque la dispensa, la quale già non si concede che per gravissime urgenti cause riguardanti il comun bene o della Chiesa, o della repubblica, sarebbe una temerità l'asserire non essere mai lecito il matrimonio fra cattolici ed eretici. Leggasi il Lambertini nel luogo citato, il quale giudica non doversi dare a tali matrimonj la benedizione sacerdotale, nè doversj in presenza dell'eretico celebrare la Messa, nè contraersi il matrimonio stesso entro la Chiesa; non essendo niuna di tali cose necessaria alla di lui validità. Così egli lib. 6, cap. 5, num. 5 ove sulla fede della storia, che ha per titolo: *Mercurius Gallicus* narra, che il matrimonio fra la poc'anzi detta Enrichetta, ed il procuratore dell'eretico re d'Inghilterra Carlo I. fu celebrato non in Chiesa, ma alla porta della Chiesa Metropolitana di Parigi alla presenza del Cardinale gran elemosiniere di Francia, da cui però non si diede la benedizione nuziale; che alla Messa da esso poi solennemente celebrata assistè bensì la nuova regina d'Inghilterra, ma non già il procuratore quantunque egli fosse cattolico, perchè rappresentava il re seguace della setta Anglicana.

I matrimonj fatti per procuratore sono validi in ragion di contratto.

VI. E giacchè abbiain qui fatto menzione del matrimonio di questa principessa celebrato per via di procuratore, parleremo adesso di tali matrimonj, che celebransi fra persone assepti, non già per lettere, ma col mezzo d'un procuratore o vicegerente. E prima di tutto che sieno validi siffatti matrimonj in ragion di contratto, anche dopo il Concilio di Trento, non se ne può dubitare. Imperciocchè si nel cap. 14 de *convers. conjug.* e si ancora nel cap. *Finali* de *procuratorib.* in 6. Bonifazio VIII stabilisce e dichiara le condizioni, che ricercansi nel procuratore per tali matrimonj; nè è stato punto derogato a tale Gius dal Concilio di Trento. Quindi Benedetto XIV. de *Sin.* lib. 13, cap. 23, num. 9 fa vedere essere validi anche adesso tali matrimonj dalla odierna pratica, che dalla Chiesa

non è riprovata; perocchè è cosa frequente e quasi consueta che fra principi i Matrimonj si celebrino per procuratore. Anche la ragione lo persuade. Imperciocchè se tutti gli altri contratti possono farsi in questa maniera, e fatti così sono certamente validi; perchè poi non lo sarà eziandio il matrimonio? cosa gli manca, quando ci sia il consenso d'ambe le parti, e venga celebrato secondo le leggi della Chiesa alla presenza del parroco e de' testimoni? Nulla affatto. Adunque è valido in ragion di contratto.

VII. Ma è egli anche Sacramento? Gli Autori sono su tal punto assai divisi. Altri col Cano lo negano, altri lo affermano col Navarro, con Domenico e Pietro Soto, ed altri col collatore parigino sono dubbiosi, nè sanno che decidere. Nemmen io deciderò nulla su tal punto, ma dirò solamente che mi sembra più probabile la sentenza affermativa, cioè che anche il matrimonio celebrato per procuratore, quando trovinsi nei contraenti le necessarie disposizioni, sia Sacramento. La ragion mia si è, perchè la Chiesa approva, ed ha per rata tal fatta di matrimonj; e per altro la Chiesa in approvandoli non ha mai dichiarato di non averli che per contratti puramente civili: il che avrebbe dovuto fare onninamente, affinchè i Fedeli per errore privi non rimanessero della grazia Sacramentale loro cotanto necessaria. Non mancano in conferma altre buone ragioni, 1. Perchè di questi matrimonj giudica la Chiesa, la quale certamente nei contratti puramente politici non dà giudizio. 2. Qui concorrono tutte le cose all'essere di Sacramento necessarie; mentre in questi matrimonj c'è la materia, che consiste nel contratto stesso, c'è la forma consistente nelle parole de' contraenti esprimenti il consenso; c'è la presenza de' testimoni, e del legittimo Sacerdote; nè manca l'intenzione di fare cioè fa la Chiesa. 3. Se tali matrimonj non fossero che contratti meramente politici, la Chiesa non permetterebbe che si celebrassero con tutti que' riti sostanziali, che il Sacramento del matrimonio debbono accompagnare. Questi sono quelli argomenti, che m'inducono a preferire come più probabile la sentenza affer-

Se sia Sacramento.

mativa alla negativa. Ma è una mera opinione, e la cosa, come ognuno vede, è incerta. Quindi meritamente i Teologi, ed il lodato gran Pontefice consigliano quelle persone che han contratto per procuratore, a rinnovare il lor consenso personalmente alla presenza del parroco o de' testimonj, non già per necessità, ma per maggiore utilità e cautela.

Condizioni
d'un procura-
tore per la
validità del
matrimonio.

VIII. Varie condizioni ricercansi in un procuratore, affinchè contragga, a nome di chi lo ha costituito, un valido matrimonio. E primamente debb' avere uno speciale mandato; come viene stabilito nel cap. *Finali de procur.* in 6. Chi adunque avesse un mandato generale a tutt'i negozj di alcuno, anzi anche speciale per certi negozj, che speciale lo esigono, ma senza espressa menzione del matrimonio, se lo contraesse a nome dell'altro, non farebbe nulla. E non basta neppure il mandato al matrimonio così in genere, ma debb'essere un mandato al matrimonio colla tale determinata persona; perchè come viene stabilito dalla leg. 34. ff. *de rit. nupt.* « Generali mandato quaerendi mariti filiaefamilias non fieri nuptias rationis est. » La ragione di ciò si è, perchè nel matrimonio non basta un consenso vago ed indeterminato, ma ricercasi determinato, e speciale, perchè *nihil volitum quin praecognitum*. 2. È necessario che il procuratore specialmente destinato a contraere a nome altrui il matrimonio con la data persona, lo celebri egli per sè stesso; nè può sostituire un altro in luogo suo, come ha dichiarato Bonifazio VIII dicendo: « *Quamvis alias is, qui constituitur ad negotia procurator, alium dare (ossia costituire il luogo suo) possit, in hoc tamen casu propter magnum quod ex facto tam arduo possit periculum imminere, non poterit deputare alium, nisi hoc eodem specialiter sit commissum.* » 3. Che non sia stato revocato il mandato; cosicchè fatta la revocazione, benchè ignota al procuratore, il matrimonio susseguente è nullo, perchè manca il necessario consenso. Così il lodato Bonifazio. 4. Che non ecceda i limiti del mandato. Quindi se nel mandato sta espresso che debba esigere la dote o di assoluta, o di una determinata somma, nullo

sarebbe il matrimonio, se ricevesse la sposa o senza dote o con minor dote della determinata. 5. Sebbene, assolutamente parlando, il procuratore possa istituirsi colle sole parole, pure comunemente le leggi prescrivono che venga istituito con iscrizione pubblica; il che certamente in negozio sì grave non ha da ommettersi. 6. Se sono persone private quelle, che contraggono per procuratore, debbono mostrare la carta pubblica del mandato al parroco, nè senza di ciò si può celebrare il matrimonio; perchè per disposizione del Concilio di Trento deve il parroco esplorare e ricevere il consenso dei contraenti, e non unire in matrimonio se non se dopo aver inteso; e non lo può conoscere nè ricevere se non vede ed esamina lo stromento del mandato, e quindi nemmen procedere alla celebrazione del matrimonio. Anzi anche ai testimonj che sono per assistere al matrimonio, debb'essere presentato l'autentico mandato, giacchè non possono far testimonianza in faccia al pubblico ed alla Chiesa di una cosa a sè ignota. Ma ciò non è necessario quando trattasi di matrimonj per procuratore fra Sovrani e Principi; perchè già anche molto prima che celebrinsi tali matrimonj è noto con chi, alla presenza di chi, per quai procuratori abbiano a contraersi, nè si può dubitare del loro mandato.

IX. Cercasi qui, che debba dirsi del matrimonio contratto per via di lettere. È egli valido? Se valo il matrimonio celebrato per procuratore, perchè poi non sarà valido celebrato per lettere, mentre anche per lettere si può non meno che per procuratore dare ed accettare il consenso? Sempronio v. g. scrive a Caja, che a lei si dà per marito: e questa accettata la di lui tradizione, gli scrive, che a lui si dà per moglie, e Sempronio accetta anch'egli questa tradizione di Caja. Ecco il mutuo consenso. Il Molina ed il Sanchez con altri pensano esser valido tale matrimonio; perchè loro pare che ad esso nulla manchi di essenziale, purchè leggansi le lettere alla presenza del parroco, e dei testimonj. Ma sembra più probabile che non sia valido; sì perchè è affatto inusitato nella Chiesa questo modo di celebrare il matrimo-

Che debba dirsi del matrimonio contratto per lettere.

nio per lettere; e si ancora perchè è cosa più difficile l'unire il consenso d' ambe le parti di quel che sia per procuratore: perchè questi può benissimo e ricevere il consenso dell'altra parte, e prestare per un altro il suo; il che non può fare la lettera. Nè si dica potersi in una stessa lettera dallo sposo prestare il proprio consenso, e accettare il consenso della sposa: perocchè anche questa accettazione, essendo previa al consenso stesso della sposa, non è unita, non è insieme col consenso dell'altra parte. Sarebbe adunque assai dubbioso questo matrimonio, e più probabilmente privo di valore.

I figliuoli senza l'assenso de' genitori possono contraere validamente, ma non lecitamente.

X. I figliuoli di famiglia senza l'assenso dei lor genitori possono contraere matrimonio validamente, ma non lecitamente. Costa la prima parte di questa proposizione dal Concilio di Trento, che nel cap. 1 *de reform. matrim.* condanna ed anatematizza tutti coloro, « qui falso affirmant, matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse. » E così insegna s. Tommaso 2. 2 q. 104, art. 5. Anche la seconda parte si raccoglie chiaramente dalle parole del Concilio, che sieguono immediatamente le già riferite; poichè soggiugne tosto: « Nihilominus S. Dei Ecclesia ex justissimis causis illa semper detestata est, atque prohibuit. » Le quali parole indicano manifestamente, che la Chiesa ha sempre riguardati siffatti matrimonj come illeciti, e vietati. E noi nella parte 2 di questo trattato X. cap. 1, § 2 abbiamo dimostrato, che gli sponsali fatti senza saputa e assenso, e molto più contro la volontà dei genitori sono illeciti; quanto più poi il matrimonio, al quale gli sponsali sono ordinati? Anzi appunto sono illeciti gli sponsali, perchè, ciocchè in essi è ai genitori odioso ed opposto alla riverenza ed onore loro dovuto è il matrimonio stesso, che in essi si promette di celebrare a suo tempo, perchè certamente se la promessa di matrimonio contenuta negli sponsali non dovesse mai adempiersi colla celebrazione del matrimonio, poco o niun affanno di essi si prenderebbero i genitori. È adunque onninamente illecito talo matrimonio. Se poi ci sia qualche caso particolare, in

cui possa essere non solamente valido ma anche lecito, lo abbiám detto nel luogo citato.

§ 1.

Del matrimonio condizionato.

I. Nella presente disciplina della Chiesa non possono aver luogo le condizioni nella celebrazione del matrimonio: perchè dovendosi il matrimonio celebrare in faccia della Chiesa, alla presenza del parroco e dei testimoni, non ammettonsi condizioni, altrimenti nemmeno sarebbe matrimonio, perchè fino a tanto che pende e non si adempie la condizione, non si ha matrimonio, e perciò nemmeno Sacramento. Quindi chi celebrasse in faccia alla Chiesa alla presenza del parroco, e dei testimoni un matrimonio condizionato, cioè colla condizione d'un futuro contingente, peccerebbe gravemente; e così pure il parroco che lo benedicesse o approvasse. La ragion'è perchè primamente nella Chiesa non ammettonsi tali matrimoni. 2. Perchè si espone il Sacramento a pericolo di nullità; mentre se la condizione non avviene, il Sacramento è nullo, perchè nullo è il contratto. 3. Perchè tali matrimoni sono esposti a litigi, ed a contese non senza scandalo, e turbamento della Chiesa. Il parroco ed i testimoni peccano ancor essi, perchè cooperano all'atto illecito. Per altro non niego che possa esserci qualche caso, in cui per evitare gravi scandali, discordie e contese fra i consanguinei e le famiglie, si possa celebrare fra due consanguinei il matrimonio *de praesenti* in faccia alla Chiesa sotto la condizione della dispensa da ottenersi. Ma questo è un caso raro, ed una eccezione della regola.

II. Ma se non può in faccia alla Chiesa celebrarsi il matrimonio con condizione di cosa futura contingente, possono però premettersi tali condizioni circa il consenso stesso: come chi dicesse ad una fanciulla, io acconsentirò ad unirmi teo in matrimonio, se mi darai la doté. Nel trattato VIII, par. 3, cap. 1, § 7, num. 2 e seguenti

Nella presente disciplina non si ammette la celebrazione del matrimonio condizionato in faccia alla Chiesa.

Chi così lo celebra pecca gravemente.

Varie specie di condizione.

abbiam dichiarato le specie delle condizioni, che possono apporsi ai contratti, ed abbiamo assegnate le regole, onde sapere quali condizioni o viziino, o annullino i contratti, ed abbiam anche in due numeri parlato delle condizioni, che possono aggiugnersi nel matrimonio colle dottrine intorno ad esse necessarie. Qui adunque aggiungeremo soltanto alcune cose per maggior chiarezza. Alcune condizioni sono affatto generali, comuni e necessarie a tutti i contraenti; come, se vorrai ti prenderò: se darai alla presenza del parroco il consenso: se non sei sposata con un altro, e simili. Altre sono di cosa passata, altre di presente, ed altre di futura, o necessaria; come se domani leverà il sole: o contingente, come se tuo padre mi darà la dote. Finalmente altre sono oneste, come se i genitori acconsentiranno: ed altre turpi: e queste sono di due sorte, cioè altre pregiudizievoli al fine del matrimonio, come se impedirai la generazione della prole, o procurerai di abortire; ed altre non contrarie allo scopo del matrimonio, ma però turpi e malvage, come se farai il tal furto, o mi ajuterai a farlo. Posson però anche esserci delle condizioni oneste, e nel tempo stesso contrarie alla sostanza del matrimonio: come se taluno dicesse, ti sposerò, ma con patto che non consumato il matrimonio entri in religione. Poste tali cose:

Condizioni che non sospendono il matrimonio.

III. È cosa di per se stessa chiara, che le condizioni generali, comuni, assolute, o necessarie non sospendono, ma costituiscono un assoluto matrimonio. La ragion'è, perchè o appongansi, o non appongansi senza di esse non c'è matrimonio, o sieno queste condizioni di gius di natura, o sieno di legge positiva: come se taluno dice, ti prendo per moglie, se acconsenti, o se non v'ha qualche impedimento. Così pure è manifesto, che le condizioni di cosa passata, o presente, o sieno oneste, o sieno turpi, non sospendono il matrimonio: perchè dice s. Tommaso nel 4 dist. 29, art. 3, quaestiuonc. 3, sol. 3, *stat matrimonium stante conditione, et ea non stante non stat*. Eccone l'esempio. Dice taluno, ti meno a moglie, se non hai fornicato, o se prometti cento zecchini per dote: vale il matrimonio secondo lo stato della condizione, cosicchè se c'è la condizione,

c'è il matrimonio, se manca quella, manca ancor questo. Parimente le condizioni di cosa futura necessaria non sospendono il matrimonio, quando non vengano apposte per termine dell'obbligazione. La ragione per s. Tommaso nel luogo citato si è, perchè tali futuri necessarij già sono presenti nelle loro cause: come chi dicesse, ti prenderò se domani nascerà il sole, o se in tal tempo ci sarà l'eclissi del sole o della luna. Dissi, se non vengono apposte per modo di termine, come se taluno dicesse, ti sposerò, se mio fratello morrà: perchè sebbene la morte sia necessaria, pure non viene apposta come condizione, ma come termine di effettuare la celebrazione del matrimonio.

IV. Passiamo alle condizioni che sospendono il matrimonio. Di tal natura sono le condizioni di futuro contingente oneste, e lecite, come sono queste: se i genitori acconsentiranno, se mi darai la dote. Queste sospendono il matrimonio fino a tanto si adempiano. Imperciocchè questa si è l'indole generale della condizione di sospendere il valore del contratto fino al suo adempimento. Non lo sospendono però assolutamente: ma vale questo matrimonio inquanto i contraenti non possono retrocedere, ma tenuti sono ad aspettare l'evento della condizione, senza che però possano frattanto far uso del matrimonio, che non è ancora fatto. Che se prima dell'adempimento della condizione dan opera alla generazione della prole, il matrimonio diviene tosto assoluto, perchè col fatto stesso s'intendono rinunziare o aver già rinunziato alla condizione.

E qui può ricercarsi, se adempiuta la condizione apposta, sia necessario un nuovo consenso delle parti, oppure passi tostante il matrimonio senz'ultra cosa in assoluto. Dico adunque, che sebbene per dottrina generale i contratti condizionati, purificata la condizione, passino subito in assoluti senza necessità di nuovo consenso, da questa regola però i matrimonj sono eccettuati primamente perchè dalle leggi della Chiesa nel matrimonio vien prescritto il consenso *de praesenti*, mentre il consenso sotto una condizione futura non sembra un con-

Condizioni, che lo sospendono non però assolutamente.

Se adempiuta la condizione, si cerchi un nuovo consenso.

senso *de praesenti* onninamente: e 2 perchè esigendo il matrimonio di sua natura una perpetuità e fermezza tale, che non possa sciogliersi nemmeno col mutuo consenso dei contraenti, ricercasi consenso tale, che non possa pregiudicare alla di lui perpetua stabilità. Ora non è di tal fatta un consenso dalla futura condizione dipendente: perchè se prima dell'avvenimento della condizione contraggasi un assoluto matrimonio con altra persona, sarà riputato valido quest'ultimo, e non già il primo. Molto più poi il nuovo consenso è necessario quando una parte ha revocato il suo assenso, perchè sebbene chi s'è ritirato dalla data fede prima dell'avvenimento della condizione abbia gravemente peccato contro la giustizia, pure è sempre vero, che non più acconsente nel matrimonio, è senza consenso sa ognuno che non può esserci matrimonio. Adempiuta dunque la condizione deve prestarsi un nuovo consenso, affinchè il matrimonio abbia il suo valore.

V. Il Matrimonio *de praesenti* celebrato sotto la condizione se il padre acconsenta, è valido tosto che il padre acconsente, benchè poi dissenta. La ragion'è, perchè prestato una volta dal padre il consenso, già nulla più manca alla validità del contratto: non manca il consenso d' ambe le parti, che già è stato prestato, e tuttavia persevera: non l'evento della condizione apposta, la quale s'è adempiuta: adunque è valido il Matrimonio, cui non può più render invalido il posteriore paterno dissenso, mentre il matrimonio necessariamente seco porta la perpetuità e fermezza, nè un matrimonio una volta valido può più annullarsi. Che se poi il padre dapprincipio dissenta e poi acconsente, potrà il Matrimonio esser valido, se i contraenti perseverino nel proposito di contraere, ma debbono i contraenti rinnovare il consenso.

Il matrimonio colla condizione se il padre acconsente, quando sia valido.

Ma che fia, se il padre sen tace senza dire nè di sì nè di no, e senza fare verun cenno di acconsentire o dissentire; sarà egli in tal caso valido il matrimonio? La cosa non è chiara; e quindi altri dicono di no, perchè per le leggi la condizione nei contratti ha ad adem-

piersi in forma specifica, e la taciturnità non è formalmente un consenso; e perchè secondo la regola 44. del Gius in 6. *Qui tacet, nec consentire, nec dissentire videtur.* Altri poi sostengono di sì; perchè chi tace e non dice nulla, certamente non contraddice, e dimostra non aver a male ciocchè si è fatto; e però quest'è un tacito consenso: perocchè bastevolmente acconsente chi non disente e non ripugna, mentre lo può fare.

A me non piace nè l'una nè l'altra di queste due contrario sentenze, e penso che si debba prima di decidere esaminare, onde derivi questa paterna taciturnità o silenzio. Può egli difatti tacere per due ragioni del tutto fra sè diverse, cioè e perchè gli spiace il matrimonio, e perchè assolutamente il matrimonio non gli dispiace, ma soltanto per qualche ad esso annessa circostanza. Quindi credo che si debba distinguere. Se dopo aver esaminato il perchè del suo silenzio si rileva che il padre tace, perchè gli dispiace talo matrimonio; certamente il matrimonio è nullo, mentre in tal caso la di lui taciturnità o silenzio è un chiaro argomento della sua dispiacenza, e disapprovazione. Se poi si rileva che tace, non perchè il matrimonio assolutamente gli dispiaccia, ma perchè gli dispiace una circostanza, che lo accompagna, v. g. perchè è stato fatto prima del suo consenso, che per altro credevano con buona fede i contraenti che sarebbe senza difficoltà dato dal padre; il matrimonio debba aversi per valido. Si esplori adunque prima di tutto la mente del padre, e poi si risolva. Che se poi prima di esplorare o di conoscere la mente del padre consumato i contraenti il matrimonio già celebrato in faccia alla Chiesa, non ha più a dubitarsi della di lui validità; perchè sebbene abbiano peccato contro la riverenza del padre, bisogna credere che abbiano rinunciato, e il fatto stesso dimostra che han rinunciato alla condizione apposta, e contratto assolutamente; perchè qui si parla di matrimonio, e non di semplici sponsali.

VI. Il matrimonio celebrato sotto una condizione in. Se le condizioni possibili ad avvenire, conosciuta per tale, o sia di cosa passata, o di presente, o di futura, è valido, e la condizione non-venire au-

nullino il
matrimonio.

dizione si ha per non apposta. Convengono in ciò comunemente i Teologi. Così diffatti viene chiaramente stabilito nel gius canonico, cap. *Finali de Conditionib.* ove Gregorio IX. decreta così: « *Conditiones appositae in matrimonio, si turpes, aut IMPOSSIBILES fuerint, debeant propter favorem ejus pro non adiectis haberi.* » E la ragione è, perchè si suppone, non essere state aggiunte sinceramente e seriamente, ma bensì o per errore, o per ischerzo, e per giuoco; e che non voglia un fedele fare a bella posta un matrimonio irritato e nullo. Dal che però ne siegue, che se costasse essere state apposte non per errore, nè per giuoco, ma con cognizione e seriamente, in tal caso siccome tolgono di mezzo l'assenso, così rendono il matrimonio invalido e nullo. Ma chi veracemente vuole contraere il matrimonio, se appone condizioni impossibili ad avvenire, quando le conosca per tali non può apporre che o per leggerezza, o per errore, o per ischerzo, come chi dicesse, ti prenderò, se toccherai colle dita il cielo, o se mio padre, già passato al numero dei più, acconsentirà; altrimenti ricuserebbe alla bella prima il matrimonio.

Ma è se la condizione impossibile è creduta dai contraenti possibile? Dico, che in tal caso non debb'aversi come non apposta; perchè in questa supposizione è stata aggiunta appostatamente, seriamente, e con espressa volontà, ed è stata aggiunta a guisa dell'altre condizioni possibili: e quindi indica chiaramente sospensione di consenso fino all'adempimento della condizione. Se adunque un giovane dice ad una ragazza, ti prendo per moglie, se mio padre acconsentirà, cui già sa essere morto, essendo tal condizione di cosa impossibile, il matrimonio vale, e la condizione si ha per non apposta; ma se crede che il padre ancor viva, cui poscia viene a sapere esser morto, il matrimonio è nullo quando non si presti un nuovo consenso.

Le condizioni
contro la
sostanza del
matrimonio
lo annullano.

VII. Le condizioni contrarie alla sostanza del matrimonio, o sieno turpi o sieno oneste, annullano il matrimonio. Così viene stabilito nel gius cap. *Finali de conditionib.* ove Gregorio IX. dice: « *Si conditiones contra sub-*

stantiam conjugii inserantur, puta si alter dicat, contraheo tecum, si generationem proles evites, vel donec inveniam aliam honore vel facultatibus ditiozem, aut si pro quaestu adulterandam te tradas; matrimonialis contractus, quantumcumque sit favorabilis, caret effectu. » Ma quali poi sono le condizioni alla sostanza del matrimonio ripugnanti? Sono quelle, che impediscono i tre beni del matrimonio, cioè la prole, la fedeltà ed il Sacramento. Al bene della prole si oppone la condizione di evitare o impedire la generazione della prole: al bene della fede la condizione dell'adulterio da commettersi; ed al bene del Sacramento la condizione che ne toglie la perpetuità. Quand'anco poi la condizione fosse onesta, se si oppone alla sostanza del matrimonio, lo annulla, come se si celebri il matrimonio con patto previo di osservare la verginità, come più sopra si è detto. E qui si osservi, che Gregorio IX non ha già in questo suo stabilimento introdotto nel gius una legge nuova, ma altro non ha egli fatto che dichiarare il gius naturale, per cui nè il matrimonio, nè verun'altra cosa può sussistere senza la sua sostanza. Ora la sostanza del matrimonio include il consenso nella società conjugale, la quale importa tutt'i beni del matrimonio, cioè la indissolubilità, che è il bene del Sacramento; la fede da osservarsi scambievolmente dai conjugii; e la prole da generarsi almeno nella potestà. Adunque chi unisce al suo consenso una delle condizioni a tali beni contraria, chiaramente dimostra di non voler fare un vero matrimonio e non lo fa.

Per maggior chiarezza conviene avvertire, che la condizione in due maniere può essere ripugnante alla sostanza del matrimonio, cioè direttamente, distruggendola di lui sostanza, cioè la mutua tradizione dei corpi; e indirettamente, ossia rimotamente, distruggendo una inseparabile sua proprietà. Distrugge immediatamente la sostanza la condizione, se non ritroverò altra moglie di te più degna con cui unirmi, lasciando te, in matrimonio; perchè è lo stesso come il dire, contraggo te, se ti contenti di non contraer meco in perpetuo; il che è un dar se medesimo non con nodo indissolubile, senza di

Avvertimento.

cui non sussiste la essenza del matrimonio. Ne distrugge poi la proprietà la condizione, o che la moglie per patto abbia a darsi agli adulterj, o che abbia ad evitare positivamente il concepimento della prole; perchè è proprietà del matrimonio che nessuna delle parti sia costretta a violar la fede, e che non eviti assolutamente la generazione della prole.

Le condizioni turpi, non contrarie alla sostanza del matrimonio si hanno per non apposte. VIII. Le condizioni turpi o malvage, ma non ripugnanti alla sostanza del matrimonio, se sono di futuro, debbon avervi come non apposte, nè sospendono o annullano il matrimonio, ma lo rendono assoluto. Così ha stabilito il lodato Pontefice nella citata decretale, soggiungendo: « *Aliae conditiones appositae in matrimonio, si turpes aut impossibiles fuerint, debeant propter ejus favorem pro non adjectis haberi.* » Quindi è valido il matrimonio celebrato colla condizione di commettere qualche iniquità, come sarebbe, se ruberai in casa le tali cose, e poi meco con esse fuggirai; se avvelenerai tuo fratello, e simili cose. La ragion'è, perchè la Chiesa volendo favorire il matrimonio, vuole nel tempo stesso impedire che divenga vincolo d'iniquità e cagione di mille mali e peccati. Quindi vuole, che tali condizioni perverse abbiansi per non apposte, e il matrimonio sia assoluto.

Si propone e scioglie una difficoltà. Ma come mai, dirà qui taluno, può la Chiesa con sua legge far valido e rato un matrimonio, in cui non trovasi un puro ed assoluto consenso, ma soltanto un assenso condizionato, cioè dipendente dall'adempimento di una condizione di futuro? Nè qui certamente può aver luogo la presunzione d'una volontà interpretativa, come nelle ultime volontà: poichè al matrimonio è necessaria la formale intenzione spiegata sufficientemente e sensibilmente.

Questa veramente è una difficoltà, che ha dato non poco da pensare a varj canonisti e Teologi, i quali han inventate varie maniere, onde sciogliere siffatto nodo, ma a dir vero piuttosto ingegnose che sode, anzi anche futili e false, cui non è uopo, nè ho tempo di riferire. La maniera più naturale e più probabile di sciogliere questa difficoltà a me sembra quella, di cui dopo altri fa uso il

Cardin. Delugo; cioè che allora solamente le condizioni impossibili e turpi, per altro non ripugnanti alla sostanza del matrimonio, non ostinò, e non pregiudichino al suo valore, quando dalle congetture e segni probabili può presumersi nei contraenti una efficace, anzi più efficace volontà di fare un matrimonio valido, e secondo le leggi della Chiesa per la sua validità prescritte; cosicchè, sebbene ci sia nel tempo stesso nei contraenti la volontà di ritenere tali condizioni, questa però sia minore quanto alla efficacia, e disposta a cedere alla prima e principale volontà nel caso che vengano i contraenti a sapere che dette condizioni non possono comporsi con un valido matrimonio, se a tenore dell'allegata decretale non abbiansi per non apposte. Al che io aggiungo, che valido si deve presumere, e per valido tenere il matrimonio con tali condizioni celebrato, anche ognora chè si dubita della intenzione del contraente, cioè si dubita, se seriamente le abbia apposte per ischerzo, se per errore, credendo, che anche con esso il matrimonio sussista, se finalmente sia più efficace la sua volontà di celebrare un valido matrimonio, che quella dell'adempimento della condizione. Imperciocchè in tal caso ha a giudicarsi in favore del matrimonio. Così vuole la Chiesa, e così ha stabilito, affine di evitare assurdi gravissimi, cui partorirebbe la dissoluzione del matrimonio forse valido, massimamente se dopo lo scioglimento i separati conjugii con altre persone si unissero in matrimonio. Se poi costasse dalle circostanze, che e seriamente, e senza errore, e senza una volontà più efficace intorno al matrimonio che intorno alla condizione, è stata apposta; senza dubbio sarebbe nullo il matrimonio, perchè nulla sarebbe stata la intenzion di contraerlo.

Nè da tale dottrina inferisca taluno, che si possa in questa maniera giudicar valido anche il matrimonio fatto con condizioni ripugnanti alla di lui sostanza. Imperciocchè altro è volere una cosa impossibile e ripugnante; ed altro volere alcuna cosa sotto una condizione impossibile. Questo secondo può aver luogo senza che togasi di mezzo il vero oggetto della volontà, oggetto cioè, che è

distinto dalla condizione impossibile annessa; perchè può in tal caso la volontà, che portasi all'oggetto, essere più efficace e più forte della volontà, che tende alle condizioni: ma all'opposto quando si stabilisce per oggetto una cosa impossibile, ivi non può aver più luogo per verun modo questa volontà più efficace.

Disse, che tali condizioni non suspendono, non annullano il matrimonio, *se sono di futuro*; perchè se sono di presente o di passato, alcuni dicono, che lo suspendono, mentre non sono intorno ad iriquità da commettersi, ma commesse: e però non inducono al peccato, ma lo suppongono: ed altri vogliono essere anco comprese nello statuto di Gregorio IX, e quindi che debbono aversi per non apposte. Io però penso esser più probabile la prima opinione; perchè quella condizione, che precede il futuro matrimonio impedisce l'assoluto consenso, mentre per lo contrario le condizioni turpi da adempiersi dopo il matrimonio suppongonsi meno efficacemente volute del matrimonio stesso; e però che prevalga il consenso del matrimonio alla volontà delle condizioni. Per altro poi se le condizioni turpi o ripugnanti o non ripugnanti alla sostanza del matrimonio, come anco le impossibili sono in guisa e sì efficacemente apposte, che il matrimonio non si voglia, se non restino adempiute, rendono il matrimonio nullo, mentre senza il consenso delle parti non può sussistere.

Se valido sia il matrimonio colla condizione, se il Papa dispenserà. IX. Cercasi qui, se il matrimonio celebrato colla condizione, se il Papa dispenserà, sia valido e sussistente. Non convengono su tal punto i Teologi ed i canonisti. Altri col Diana asseriscono, essere tale matrimonio affatto irritato e nullo. L'unica loro ragione si è, perchè questa è una condizione che *de jure* si annovera fra le impossibili: e le condizioni impossibili, come si è detto, debbono aversi come non apposte. Adunque siccome invalidi sarebbero i matrimonj celebrati da persone, che hanno un impedimento dirimente, senza tale condizione; così pure sono nulli anche celebrati con tale condizione, la quale come impossibile debb'aversi per non apposta.

Ma molti altri col Sanchez sono di opposto parere, e

vogliono, che i matrimonj celebrati sotto tal condizione sieno e leciti e validi, adempita che siane la condizione, benchè confessino esser meglio astenersi dai matrimonj condizionati. Ecco le loro ragioni che mi sembrano abbastanza forti e convincenti. Che leciti sieno tali condizionati matrimonj non si può dubitare, perchè la condizione se il Papa dispenserà, è onesta; ed è lecito contraere i matrimonj sotto condizioni oneste. Che poi, ottenuta la dispensa, sieno validi, non sembra meno certo; perchè la condizione se il Papa dispenserà, è di un futuro non solo onesto, ma anche possibile, e non è vero che *de jure* debba riputarsi impossibile. I matrimonj con condizione di un futuro onesto e possibile sono, purificata la condizione, validi e sussistenti. Adunque anche questo sotto la detta condizione, se il Papa dispenserà.

Che poi tale condizione sia difatti di cosa futura possibile si dimostra così. Una cosa, che dipende dalla volontà del superiore, viene bensì riputata *de jure* impossibile, quando il superiore non suole concederla, ma non già quando è solito accordarla a chi la domanda. Anzi nemmeno impossibile, ma soltanto difficile o difficilissimo deve giudicarsi cioèchè il superiore non conceda che difficilissimamente; ma ciò solamente, che o di sua natura, o *de jure* è in guisa impossibile, che il superiore non può dispensare. Quindi vale secondo tutti il voto d'un Vescovo di abbracciare lo stato religioso, se il Papa dispenserà. Vale altresì fra due litiganti intorno ad un beneficio il patto di pagare l'uno all'altro una data pensione, se il Papa ciò approverà; nè altrimenti, come cosa simoniaca, può valere. Ma quand'anco voglia sostenersi essere impossibile *de jure* una cosa dal gius vietata, sebbene in essa il superiore sia solito dispensare, nulla si conchiude a favore della opposta sentenza. Non bisogna confondere le cose. Altro è essere una cosa impossibile *de jure*, quantunque il superiore possa dispensare; ed altro essere *de jure* illecita, e però *de jure* impossibile questa condizione, se il superiore dispenserà. La prima cosa è vera, la seconda falsa. Spieghiamoci con un esempio. Perchè dalla legge è vietato il mangiar carne in

giorno di venerdì, ciò *de jure* è anche riputato impossibile, quantunque il Papa possa dispensare. E quindi non solo è illecito il mangiar carne in tal giorno; ma eziandio invalido il contratto fatto semplicemente con questa condizione: *Contraerò teo, se mangierai carne meco in giorno di venerdì*; perchè questa condizione come di cosa, che non può farsi senza dispensa, è mala ed illecita, e quindi *de jure* impossibile. Ma non per questo sarà illecita ed impossibile questa condizione, e però nemmeno il contratto sotto di essa fatto: *Mangierò carne in giorno di venerdì, se il Papa mi concederà la dispensa*. Della stessa maniera, quantunque sia *de jure* vietato, ed in questo senso *de jure* impossibile il contraere matrimonio con una affine in grado proibito, benchè il Papa possa dispensare; non sarà però *de jure* vietato, nè impossibile contraere con un'affine sotto questa condizione, *se il Papa dispenserà*; perchè questa condizione per ciò ateso che può lecitamente e validamente adempirsi, è onesta e possibile. Come mai difatti può essere inonesta, illecita, e quindi impossibile siffatta condizione, mentre essa altro non importa e non racchiude che la promessa d'una cosa onestissima e lecitissima, cioè di chiedere la dispensa da chi può legittimamente dispensare? Conchiudo adunque, che si deve aderire a questa opinione.

La condizione di dirimere il matrimonio in qualche caso lo rende nullo.

X. La condizione nel matrimonio apposta di dirimerlo in qualche caso lo rende invalido e nullo; perchè tale condizione ripugna alla sostanza del matrimonio, cioè alla di lui perpetuità, la quale per qualche caso viene chiaramente esclusa. Di tal fatta sono i matrimonj di alcuni eretici nella Transilvania, i quali li fanno colla espressa condizione di scioglierli per l'adulterio, dandosi la fede mutua in questa maniera, *fino che l'una e l'altra parte persisterà nella sua onestà e purezza*. Quindi Benedetto XIV *de Synodo* lib. 13, cap. 22, n. 1 e segg. insegna egregiamente, che se questi eretici si convertono, e ritornano nel seno della Chiesa; è necessario, che o tornino a congiungersi in matrimonio, o si separino; e possono anche celebrare un altro matrimonio con altra persona. Quindi anche si ebbero per invalidi e nulli da

Gregorio IX. I matrimonj soliti a celebrarsi in alcune parti della Schiavonia, in cui l'uomo prendeva per moglie la donna colla espressa condizione, se gli piacerà di tenerla perpetuamente, e altrimenti di restituirla ai genitori senza mutilazione o frangimento di membri.

Insegna poi ivi il sapientissimo Pontefice, che l'errore di taluno o di ambi i contraenti, i quali credessero potersi sciogliere il matrimonio in qualche caso, come v. g. nel caso di adulterio, punto non pregiudica alla perpetuità del matrimonio, e però nemmeno alla sua validità, perchè i contraenti anche con questo errore nella lor mente hanno un'assoluta volontà di contraere un matrimonio valido secondo la legge di Cristo; nè il privato errore ha ad anteporsi o può pregiudicare alla generale volontà, da cui dipende la validità e perpetuità del contratto matrimoniale: e conseguentemente nullo è il matrimonio, che in tal caso, ripudiata a cagione d'adulterio la moglie, fosse con altra donna celebrato. In allora soltanto pregiudica, quando all'errore esteriormente s'aggiugne nella celebrazione del matrimonio la condizione o patto del di lui discioglimento in caso di adulterio: come appunto facevano i già indicati eretici Transilvani, e che fanno i Calvinisti, i quali promettono nella celebrazione fermezza e stabilità nel matrimonio *quoadusque in sua honestate, et puritate permanserit.*

§ 6.

Della unità del matrimonio.

1. Una delle principali proprietà del Sacramento del matrimonio si è la di lui unità. Questa unità, che appellasi anche *Monogamia*, è il congiungimento matrimoniale di un sol uomo con una donna sola. Oppongonsi a questa unità il bivirato, per cui una femmina si congiunge in matrimonio con due mariti, e la poligamia, per cui un uomo prende più mogli. Questa poi o è successiva, come quando dopo la morte della prima sposa l'uomo ne prende una seconda, e dopo la morte anco di

Si dichiara l'unità del matrimonio e cioè che ad essa si oppone.

questa prende la terza, poi la quarta ec. Colla seconda si appella bigamia, trigamia colla terza ec. O è simultanea, cioè quando un uomo ha nel tempo stesso più mogli, come le avevano anticamente i Patriarchi, e come di presente le hanno i Turchi. L'unità del matrimonio essere stata da Dio istituita lo stesso G. Cristo nel suo Vangelo ce lo insegna, quando rispondendo ai Farisei disse: Matth. 19, 4, 5, 6. « Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio, masculum et foeminam fecit eos?... et erunt duo in carne una. Itaque non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjuxit, homo non separet. » Osserva qui molto a proposito s. Giangrisostomo. Hom. 63 in *Matth.* che G. Cristo: « Non dixit, quia virum et mulierem unum solummodo fecit, verum etiam quod jussit, ut unus uni conjungatur. Nam si voluisset alteram etiam conduci uxorem, uno viro creato, multas formasset mulieres. Hinc vero et creationis et sanctionis modo unam uni perpetuo conjungi, et nunquam rescindi oportere perdocuit. »

All'unità del matrimonio
ripugna il
Bivirato.

II. Che a questa matrimoniale unità oppongasi il bivirato, non solamente tutti Teologi lo confessano, ma lo han conosciuto col solo lume naturale anche gli stessi Gentili, cosicchè non l'hanno mai ammesso come cosa onesta, ed han detestato la comunione delle mogli da Platone non senza sua infamia conceduta e stabilita. E ciò con giustissima e grandissima ragione, cioè perchè è una cosa del tutto opposta e ripugnante ai fini principali del matrimonio, e però contro i primarj precetti della legge di natura. Udiamolo da s. Tommaso nel suppl. q. 65, art. 1 all'8. « L'aver una moglie più mariti è contro i « primi precetti della legge di natura; perchè con ciò « quanto ad alcuna cosa togliesi totalmente, e quanto ad « altra impedito rimane il ben della prole, che è il fine « principale del matrimonio. Imperciocchè nel ben della « prole non si contiene soltanto la generazione di essa, « ma pur anche la educazione. Ora la generazione stessa « della prole, sebbene non tolgasi di mezzo totalmente « (col bivirato), perchè avviene talvolta, che dopo il primo concepimento concepisca la femmina di bel nuovo;

« resta però molto impedita ; perchè appena può avvenire che non accada la correzione quanto ad ambo i « feti, o almeno quanto all'uno di essi. Ma l'educazione « poi togliesi totalmente di mezzo; perchè dall'aver una « sola donna più mariti, ne siegue l'incertezza della prole « relativamente al padre, la cui cura è necessaria nella « educazione. » Certamente un marito, che non sa è dubita con ragione se la prole sia sua o d'un altro, poco o niun pensiero se ne prende. Ma siegue egli: E quindi è, « che da niuna legge o consuetudine è permesso, che « una donna abbia più mariti. » Il che è una gran conferma di tal sentenza.

III. La poligamia successiva nella legge Evangelica è lecita sì all'uomo che alla donna; ed è lo stesso che dire esser lecite all'uno ed all'altra le seconde ed ulteriori nozze. Questa è dottrina cattolica, nè se ne può dubitare; perchè ci viene insegnata dall'Apostolo 1, ad Corint. 7, 8, 9, 39, ove dice: « Non nuptiis, et viduis bonum est illis, si sic permaneant, sicut et ego. Quod si non continent, nubant: melius est enim nubere quam iri.... Mulier alligata est legi quante tempore vir ejus, vivit; quod si dormierit vir ejus liberata est: cui vult, nubat, tantum in domino. » San Girolamo nell'Epist. ad Gerontiam esponendo tali parole, dice così: « Quid igitur? Damnamus secunda matrimonia? Minime: sed prima laudamus. Abjicimus ab Ecclesia bigamos? Absit.... Duae sunt Apostoli voluntates, una, qua praecipit, altera, qua indulget... Vult nos permittere post nuptias sicut seipsum. Sic autem nos viderit nolle quod ipse vult, incontinentiae nostrae tribuit indulgentiam. » Anzi essendo egli stato accusato che condannasse le seconde nozze, nella sua Apologia adver. Jovin. cap. 7, smentisce tale calunnia dichiarando ad alta voce: « Ego nunc libera voce proclamo, non damnari in Ecclesia bigamiam; immo nec trigamiam; et ita licere quinto et sexto, et ultra, quomodo et secundo marito nubere. » Ometto per brevità gli altri Padri sì Greci che Latini, i quali tutti confermano la stessa verità, e riferirò soltanto le parole di san Gregorio Nazianzeno Orat. 39,

E' lecita la
Poligamia
successiva.

ove così strigne Novaziano. « An ne juvenibus quidem viduis propter aetatis labricum incundi matrimonium potestatem facis? At Paulus hoc facere minime dubitavit.. At haec minime post Baptismum, inquis. Quo argumento id confirmas? Aut rem ita se habere proba: aut si nequis, ne condemnes. »

Si obbietta-
no due diffi-
coltà.

IV. Due difficoltà si possono qui obbiettare. 1. È costante e comune dottrina, che i bigami sono irregolari: e ciò per difetto di Sacramento, *ex defectu Sacramenti*. 2. Le seconde nozze, che sono quelle dei vedovi, o dei bigami vengono private della benedizione sacerdotale, cioè di quella, che si fa nella Messa *pro sponso et sponsa*. E perchè ciò, se non per difetto parimente di Sacramento? Come adunque potranno esser lecite le seconde ed ulteriori nozze, se per difetto di Sacramento sono punite dalla Chiesa colla irregolarità, e colla privazione della benedizione nuziale?

Si risponde
alla 1.

Ma rispondo alla prima, che i bigami sono irregolari per difetto di Sacramento, non già perchè le seconde nozze non sieno Sacramento, ma perchè il secondo matrimonio non significa tanto perfettamente la unione di Cristo colla Chiesa, che è prima ed unica di uno solo con una sola. Viene la cosa dichiarata da Innocenzo III, cap. *Debitum*, 5, de bigamis, ove ripete appunto il difetto di Sacramento nei bigami da ciò, che *nec una uxor est unci, nec iste unus unius*. V'ha anche di questa irregolarità un'altra ragione, ed è che coloro, che più volte si ammogliano, sono sospetti d'incontinenza: il qual sospetto molto disdice nei ministri della Chiesa. Nulla dunque ne viene dalla irregolarità dei bigami contro la stabilita dottrina.

Si scioglie
la seconda.

Alla seconda difficoltà rispondo, esser falso che sia assolutamente vietato il benedire le seconde nozze, e quindi assolutamente privati della nuziale benedizione i vedovi che passano alle seconde nozze. È vietato solamente l'impartirla a quei vedovi, che han già ricevuta questa solenne benedizione nel primo matrimonio. Così chiaramente si prescrive nel cap. *Capellanum*, e nel cap. *Virg. autem* de secund. Nup. come pure nel Rituale

Romane, ove nella Rubr. de Sacram. Matrim. si legge: « Caveat etiam Parochus; ne quando conjuges in primis nuptiis benedictionem acceperint eos in secundis benedicat. » Che se poi nel primo matrimonio nè dell'uno nè dell'altra è stata agli sposi impartita la nuziale benedizione; può il Parroco loro nelle seconde nozze impartirla, e solennemente benedire questo loro secondo matrimonio. La ragione adunque del divieto di dar tale benedizione (il quale come dissi, non riguarda se non se quegli sposi, che l'hanno nel primo matrimonio ricevuta) non è già nemmeno per ombra il difetto di Sacramento nelle seconde nozze. Quale n'è adunque la ragione? Eccola. Perchè essendo simili queste benedizioni alle consecrazioni delle Vergini, delle Chiese, degli Altari, per disposizione del gius non possono iterarsi. Così nel riferito cap. *Vir autem de secun. Nup.* ove leggesi: « Vir autem, vel mulier ad bigamiam transiens non debet a Presbytero benedici, quia quum alia vice benedicti sint, eorum benedictio iterari non debet. » E la ragione di tal divieto del gius si è, perchè, essendo stata prescritta la benedizione nuziale, affine di adombrare l'unione indissolubile di Cristo colla sua Chiesa, cioè di Cristo unico sposo colla sua Chiesa unica sua sposa, non può ordinarsi a significare altra unione diversa dalla prima.

V. Passiamo alla Poligamia simultanea. È ella ripugnante, e quindi vietata dal gius di natura? Ecco la gran quistione, che tiene primamente divisi gli eretici in due erronee sentenze diametralmente opposte; e pur anche in secondo luogo i cattolici Teologi in due diverse opinioni. E quanto ai primi, Calvino sostiene, essere la pluralità contemporanea delle mogli sì strettamente vietata dal gius di natura, che non ha riguardo di tradurre per violatori del gius naturale, e per rei di adulterio gli antichi Patriarchi, per aver avuto più mogli nel tempo stesso. Per lo contrario Lutero asserisce non essere la Poligamia simultanea punto contraria al gius di natura; anzi nemmeno, nel caso di bisogno, proibita dalla legge Evangelica. Quindi, per eterna vergogna dei finti e falsi evangelici, nella famosa consulta del 1539, Lutero, Me-

Poligamia simultanea, se vietata dal gius di natura.

Sentenza affermativa di Calvino.

lantone, Bucero, ed altri cinque loro dottori permisero al Langravio d'Assia di prendere una seconda moglie vivente la prima: *ut honestam ac virtuosam virginem Margaritam de Saalei, si prior suae Celsitudinis conjux adhuc sit in vivis, duceret*. Dello stesso parere era Bernardino Ochino. Quanto poi ai cattolici, alcuni fra essi, come il Durando, l'Abulense, ed altri, ai quali si avvicina molto il Maldonato, asseriscono non essere la Poligamia simultanea contraria nè al gius di natura; nè ai fini del matrimonio; e quindi, prescindendo dalla legge del Vangelo, che la vieta, lecita sarebbe anche di presente; dal che ne siegue, che i Patriarchi per avere più mogli non avevano bisogno di veruna divina dispensa.

Sentimento di alcuni Teologi Cattolici.

Sentimento comune degli altri con s. Tommaso.

VI. Ma gli altri Teologi comunissimamente con san Tommaso tengono, che la Poligamia simultanea sia in parte, *secundum quid*, ripugnante alla legge naturale, cioè non già quanto al primario fine del matrimonio, ma bensì quanto ai fini secondarj. Ascoltiamo san Tommaso, il quale nel luogo 9, 65, art. 1, in corp. dice sapientemente così: « Il matrimonio ha per suo fine principale la generazione della prole, e la di lei educazione; « il che è comune anche agli altri animali... Ma ha per « suo fine secondario negli uomini soli la comunicazione « dell'opere, che sono necessarie alla vita: e in ordine « a questo debbono a sè vicendevolmente la fede, che è « uno de' beni del matrimonio. Ha pur anco un altro « fine, cioè la significazione di Cristo e della Chiesa; e « così il primo fine corrisponde al matrimonio dell'uomo, « in quanto è animale; il secondo, in quanto è fedele. « Adunque la pluralità delle mogli nè toglie totalmente, « nè impedisce il primo fine del matrimonio, perchè un « solo uomo basta per fecondare più mogli, e per educare i figliuoli da esse nati. Ma quanto al secondo fine, sebbene non lo distrugga totalmente, molto però « lo impedisce; perchè non può facilmente esserci pace « nella famiglia, ove più mogli sono congiunte con un « sol marito, mentre non può un solo uomo esser bastevole a soddisfare a più mogli secondo il loro desiderio; « ed anche perchè la comunicazione di molti in un

« ufficio cagiona de' litigi; e come i vasi sogliono aver
 « delle risse fra di loro, così pur anco le molte mogli
 « di un sol marito. Distrugge poi totalmente il terzo fi
 « ne; perchè siccome Cristo è uno solo, così è una sola
 « anche la Chiesa. E quindi è manifestò, che la plura-
 « lità delle mogli è in parte contro la legge di natura,
 « e in parte non lo è. »

VII. Ed ecco il perchè nell'antica legge fu da Dio con- Fu lecita la
 ceduto a' Patriarchi, anzi anche a tutti gli Ebrei di avere Poligamia
 più mogli nel tempo stesso; cioè perchè non essendo nell'antico
 Testamento.
 Poligamia contraria al fine principale del matrimonio,
 ma soltanto al fine secondario, e volendo il Signor che
 si moltiplicasse la prole da educarsi al divino suo culto,
 ha permesso agli Ebrei la pluralità delle mogli. « Im-
 « perciocchè (dice il s. Dottore nel luogo cit. art. 2,
 « in corp.) sempre debb' osservarsi più il principal fine
 « che il secondario. Quindi essendo fine principale del
 « matrimonio il ben della prole, quando la moltiplicazion
 « della prole era necessaria, si dovette per un dato tem-
 « po trasandare l'impedimento, che potrebbe accadere nei
 « fini secundarij, ed al quale è ordinato il precetto, che
 « vieta la pluralità delle mogli. »

VIII. Questa concessione però è stata pnninamente tolta E' vietata
 di mezzo nella legge Evangelica. Gesù Cristo, come lo nel nuovo.
 abbiamo in s. Matteo cap. 19, v. 4, 5, chiarissimamente
 ha richiamato il matrimonio alla prima sua istituzione,
 ed ha stabilito, che uno ad una perpetuamente si con-
 giunga, dicendo: « Non legistis, quia fecit hominem
 ab initio; masculam et foeminam fecit eos? Et dixit:
 propter hoc dimittet homo patrem et matrem, et adhae-
 rebit uxori suae; et erunt duo in carne una. » Alla ve-
 nuta di Cristo era anche cessato il motivo della permis-
 sione fatta agli Ebrei: « Quia (dice s. Gian Grisostomo
 Hom. 56, in Gen.) principia erant, permissam fuit cum
 duabus, vel tribus, vel pluribus misceri, ut humanum
 genus propagaretur. Nunc vero quia per Dei gratiam
 humanum genus valde multiplicatum est... adveniens
 Christus... omnem illam veterem consuetudinem delevit. »
 Sono di questo sentimento tutt'i Padri. Ma per non per-

dere il tempo in cosa colanto manifesta, basti per tutti s. Ambrogio, il quale lib. 1 *de Abraham*: cap. 7, scrive: « Non licet tibi, uxore vivente, ducere aliam: nam et aliam quaerere, quum habeas tuam, crimen est adulterii. » Quindi meritamente il Concilio di Trento nella sess. 24, can. 2, ha definito così: « Si quis dixerit, Christianis plures simul habere uxores licere; et hoc nulla lege divina esse prohibitum, anathema sit. »

1. cita ne IX. Se come agli Ebrei, così pure ai Gentili sia stata data la dispensa per la Poligamia, ell'è una cosa, su di cui disputano i Teologi senza convenire fra di loro. Pensano alcuni essere stata ad essi parimente estesa la dispensa data agli Ebrei, perchè Ester non ebbe difficoltà di congiungersi in matrimonio con Assuero Principe infedele e poligamo. Altri lo negano, perchè dicono essi se ai gentili fosse stata lecita la Poligamia, lo sarebbe anche di presente, mentre la legge Cristiana non ha nulla cangiato nei matrimonj de' gentili. Questa ragione però è molto meschina, mentre è chiaro, che G. Cristo ha universalmente rievocato il matrimonio alla legge di sua istituzione: adunque quand'anco la concessione fatta agli Ebrei si voglia estesa anche ai Gentili, non ne siegue che sia pur in adesso loro lecita la Poligamia, di cui universalmente e per ogni fatta di gente ha tolto di mezzo l'uso, la consuetudine la concessione. Il fatto però sta, che sembra non essere mai stata ai gentili concessa; perchè a niuno per S. Tommaso è stata accordata se non se per divina interna ispirazione: « A solo Deo (dice egli nel citato luogo) dispensatio in hoc fieri potuit per inspirationem internam, quae quidem principaliter Patribus sanctis facta est, et per eorum exemplum ad alios derivata. » Ora chi dirà mai, che Iddio abbia ciò ai gentili con sua rivelazione manifestato? Nè punto osta che i gentili non sieno soggetti alle leggi della Chiesa, e però possano anche dopo la loro conversione perseverare nel matrimonio, che già avevano contratto ne' gradi di parentela dalla sola ecclesiastica legge vietati. Imperciocchè intanto non son sottoposti alle leggi della Chiesa, perchè *de his, qui foris sunt*, la Chiesa non giudica. Ma G. Cri-

sto, a cui è stata data *omnis potestas in Coelo et in terra*, ha su tutti gli uomini giurisdizione. Per altro, checchessia di tal quistione, che non riguarda i costumi, basta ci deve il sapere, che il gentile stesso convertito alla fede non può conservare, o avere più di una sola moglie, e questa debb'essere la prima, con cui si è ammogliato.

§. 7.

Della indissolubilità del Matrimonio.

I. Lo scioglimento del matrimonio può intendersi in due diverse maniere, cioè 1. propriamente e quanto al vincolo, cosicchè i contraenti sieno pienamente liberi e sciolti, come lo erano prima del matrimonio: e 2. men propriamente e in largo senso, cosicchè stando sempre saldo e fermo lo stesso vincolo, si separino o di talamo solamente, oppur anche di coabitazione. Il matrimonio poi altro appellasi *legittimo*, ed è quello degl'infedeli, quando secondo le Leggi ricevute di qualsivoglia Impero da essi si contrae: altro *legittimo* insieme e *rato*, quando viene contratto dai fedeli: ed altro finalmente *consumato*, quello cioè, che ha avuto l'ultima sua perfezione col carnale accoppiamento. Ciò posto.

Scioglimento del matrimonio di due maniere.

II. Dico con S. Tommaso q. 67, art. 1. che il matrimonio consumato è indissolubile per gius di natura. E ciò si dimostra dai fini del matrimonio, cioè della generazione della prole, e della debita educazione ed istituzione della prole medesima. E quanto al primo fine, qual prole di grazia si avrà, se come al marito, così anche alla moglie sia lecito passare ad altre nozze? In tal caso certamente altro non sarà il matrimonio, come lo è la fornicazione, che un concubito vago d'onde o nulla affatto, o nulla di perfetto si può aspettare. E quanto al secondo fine, ad esso, cioè alla debita educazione ed istituzione onninamente si richiede la indissolubilità del matrimonio. Imperciocchè sarà egli mai possibile, che un padre di moglie ripudiata e malveduta, che una madre d'un marito odiato abbiano quella cura della prole, cui

Il Matrimonio consumato è indissolubile per gius di natura.

sogliono praticare i genitori con nolo perpetuo fra sè congiunti? Non è mai possibile nè sperabile, nè lo crederà possibile in pratica nè sperabile verun sapiente. Ed a vero dire, se adesso, quando cioè fermi sono in perpetuo i matrimonj, si sovente i figliuoli sono negletti, e mal educati; cosa mai sarebbe nella opposta ipotesi? Adunque la fermezza e indissolubilità del matrimonio, almeno consumato, è comandata dal gius di natura; e quindi dice ivi ottimamente S. Tommaso; *inseparabilitas matrimonii est de jure naturae.*

Nè osta punto, che presso i Gentili, ed anche presso gli Ebrei fosse permesso il ripudio. Imperciocchè risponde S. Tommaso al 1. » Che la sola legge di G. Cristo « trasse l'uman genere alla debita sua perfezione... Nè « nella Legge di Mosè, nè nelle Leggi umane potè togliersi tutto quel che ci era contro la Legge di natura (anche secondario;) perocchè ciò era riserbato alla « legge della vita spirituale: » per cui cioè fu tolto di mezzo tutto quello che ci era di contrario alla legge di natura o primamente, o primariamente, o secondariamente.

E per Legge evangelica.

III. Per legge poi divina Evangelica è certissima la indissolubilità del matrimonio. Dice Gesù Cristo in san Matteo cap. 9. parlando dei conjugj: « Jam non sunt duo sed una caro: et quod Deus conjunxit, homo non separat. » E S. Paolo ad Rom. 7. « Quae sub viro est mulier vivente viro alligata est legi. Si autem mortuus fuerit vir ejus, soluta est a lege viri. Igitur vivente viro, vocabitur adultera, si fuerit cum alio viro. Si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri, ut non sit adultera, si fuerit cum alio viro » Sulle quali parole S. Agostino *de adult. conjug.* dice così: « Haec verba Apostoli toties repetita, toties inculcata vera sunt, sana sunt, plana sunt. Nullius viri posterioris mulier esse incipit, nisi prioris esse desierit. Esse autem desinit uxor prioris, si moriatur vir ejus, non si fornicetur. »

Per altro Gesù Cristo con questa sua legge altro non ha fatto che confermare la primaria divina legge, ed or-

dinazione intorno la fermezza, e indissolubilità del matrimonio. Il che è chiaro dalle parole del Concilio di Trento, sess. 24 cap. nnic. *de matrim.*, ove così: « matrimonii perpetuum indissolubilemque nexum primus humani generis parens divini Spiritus instinctu pronuntiavit, quum dixit Genes, 2 Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea. Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem suam, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una... Eiusdem nexus firmitatem ab Adamo tanto ante pronuntiatam his verbis confirmavit (Christus Dominus:) Quod ergo Deus conjuxit, homo non separet. » Certamente perpetuo è quel vincolo, per cui l'uomo alla donna in guisa tale si unisce, o secondo la forza del testo greco sì fortemente si attacca, *aglutinatur*, che non può da essa più che dalla propria carne separarsi: *et erunt duo in carne una*. Era dunque indissolubile il matrimonio fino dalla prima sua istituzione in ragion di contratto; poichè il matrimonio dei primi nostri protoparenti non aveva che l'essere di contratto, nè era Sacramento se non che in senso assai largo: eppure, per sentenza del Tridentino, Adamo per istinto del divino Spirito ne riconobbe e ne dichiarò la indissolubilità: *primus humani generis parens perpetuum indissolubilemque nexum divini Spiritus instinctu pronuntiavit*. Ha poi un nuovo grado di fermezza dall'essere di Sacramento, perchè come tale molto più perfettamente esprime quella perpetua ed indissolubile unione che ha Gesù Cristo colla Chiesa sua Sposa. Quindi Eugenio IV. nel decreto per gli Armeni dice: « Tertium matrimonii bonum est indivisibilitas propter hoc quod significat indivisibilem conjunctionem Christi cum Ecclesia.

IV. Ma e non potrà almeno sciogliersi il matrimonio de' Cristiani per cagione di adulterio? Ecco la gran controversia, su di cui qui, come in luogo proprio dobbiam alcun poco trattenerci, senza però oltrepassare i limiti della brevità prefissaci, e però col rimettere il lettore, che volesse averne una più ampia e piena cognizione al Tornell e ad altri non pochi Autori, che ne trattano di proposito, e assai diffusamente. Diè occasione a

Se possa il matrimonio sciogliersi per cagione di adulterio.

Occasione di tal questione.

questa quistione, o a meglio dire fu presa occasione di eccitarla da quella sentenza di Gesù Cristo in s. Matteo cap. 19, v. 9 *Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur.* Ove a primo aspetto sembra dubbiosa cosa, se quell'eccezione, *Nisi ob fornicationem*, abbia a riferirsi soltanto al verbo *dimiserit*, oppur anco al verbo *duxerit*. Possono quindi certamente risultarne due sensi molto fra sè diversi: perocchè se la eccezione predetta si riferisca al verbo *dimiserit*, sarà questo il senso della proposizione di Gesù Cristo: *Chiunque licenzierà la moglie sua, il che non è lecito se non per la di lei fornicazione, se ne sposerà un'altra commetterà l'adulterio.* Se poi la eccezione si riferisca al verbo *duxerit*, l'interpretazione del detto di Gesù Cristo sarà questa: *Chi licenzierà la moglie, e ne sposerà un'altra, fuorchè nel caso di fornicazione, commetterà l'adulterio.* Quindi secondo questa posteriore intelligenza sarà lecito per la fornicazione della moglie, licenziarla e sposarne un'altra; laddove secondo la prima sarà beusi lecito licenziare la fornicaria, ma non già il passare ad altre nozze:

Opinione di
alcuni Auto-
ri Cattolici
su tal punto.

V. Ecco ciò, che ha dato occasione non solo ai Greci, ed agli Eretici, ma pur anco ad alcuni fra' Cattolici di dire degli spropositi su questo punto. Il primo fra questi è il Gaetano, il quale nel cap. 19 di s. Matteo, sebbene proponga modestamente la sua opinione; propende però a dire, che il matrimonio possa disciogliersi per cagione di adulterio. Il secondo è il Caterino nel suo *Opuscolo de matrimonio* q. ult. e nel lib. 5. *Annotationum adver. Cajetanum* nel fine, ove dopo aver trattata la quistione per una parte e per l'altra, finalmente stabilisce tre cose: 1. Che nè dall'Evangelo, nè dall'Apostolo si può raccogliere non essere lecito per motivo di fornicazione contraere altro matrimonio; 2. Ciò però essendo da vari canoni vietato, non potersi fare che per giudizio e consenso della Chiesa; 3. Non essere ciò lecito ad ambi i conjugi, ma soltanto al marito. Meritano però scusa questi due Teologi, perchè il primo passò al numero dei più l'anno 1534 e quindi prima del Concilio di Trento, e con-

vien dire che si fosse dimenticato del decreto di Eugenio IV nel Concilio di Firenze per gli Armeni, che riferiremo più sotto; mentre dico: *salva semper Ecclesiae definitione, quas hactenus non apparet*. Il secondo poi, benchè sia intervenuto ad alcune sessioni del Concilio, essendo però morto l'anno 1552, non potè esser presente alla sess. 24, in cui, l'anno 1563, si trattò del matrimonio. Finalmente più coraggioso, o più ardito di tutti il Launojo tende a vele gonfie a questo scopo, che per istituzione di Gesù Cristo possa sciorsi il matrimonio per cagione di adulterio. Tutti quelli sì antichi che moderati, i quali han sostenuto, ed anche di presente sostengono, ad onta della chiara diffinizione del Concilio di Trento, potersi passare dal marito ad altre nozze a cagione dell'adulterio della moglie, han attinto a questo fonte, e fan uso de' di lui argomenti, quantunque cento volte da dottissimi uomini dimostrati di niun valore e totalmente conquisi.

VI. Contro gli eretici adunque, contro il Launojo, e contro tutti i di lui seguaci diciamo, che il matrimonio dei Fedeli non può sciogliersi per cagione di adulterio: ed aggiugniamo, che questa dottrina è ominamente certa, e prossimamente si accosta a donna cattolico. Eccone la prima prova tratta dalle divine Scritture. Gesù Cristo nel cap. 16 di s. Luca v. 8. dice: « Omnis, qui dimittit uxorem suam, et aliam duxerit, moechatur, et qui dimissam a viro ducit, moechatur. » e presso san Marco cap. 10 si ripete: « Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit super eam. Et si uxor dimiserit virum suum, et alio nupserit, moechatur. Certamente queste Evangeliche parole sono assolute, in esse non v'ha eccezione veruna, non v'ha limitazione veruna: dichiarasi assolutamente reo di adulterio chi licenzia la moglie, seco un'altra ne unisce; e reo pure di adulterio si pronunzia chi a sè congiugne la moglie licenziata da un altro.

Ma dice, dopo i Greci, e gli Eretici, il Launojo: nel Vangelo di s. Matteo 19. v'ha chiaramente la eccezione: « Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et licentiam duxerit, adulterium committit super eam. »

Il matrimonio Cristiano non può sciogliersi per l'adulterio.
Prova tratta dal Vangelo.

Si scioglie una difficoltà.

tionem, et aliam duxerit, moechatur, et qui dimissam duxerit, moechatur. Ma s'inganna egli a partito con tutt'i suoi aderenti. Quella eccezione, *nisi ob fornicationem*, appartiene al primo detto, cioè che non è lecito licenziare una moglie se non che *ob fornicationem*; e non già al secondo, quasi che sia permesso a motivo della fornicazione non solo licenziar-la prima moglie, ma eziandio sposarne un'altra. Se v'ha qualche ambiguità nel testo di s. Matteo, questa viene onninamente tolta di mezzo negli altri già addotti più chiari, anzi chiarissimi testi di s. Luca e di s. Matteo, nei quali non v'ha ambiguità, nè limitazione, nè eccezione di sorta alcuna. Ascoltiamo su tal punto s. Agostino, il quale nel lib. 1. *de adulter. conjug.* cap. 8. la discorre sapientemente così: « Fas non est, ut Evangelistas de una re loquentes ab uno sensu, eademque sententia dissentire dicamus, restat, ut Matthaeum intelligamus eandem tenuisse sententiam, ut omnis, qui dimittit uxorem suam, et ducit alteram, moechari minime dubitetur. Nam et illud (si badi bene a questo argomento,) quod etiam secundum Lucam sequitur. Qui dimissam duxerit, moechatur, quomodo est veram? Quomodo moechatur, nisi illa, quam duxit, eo vivente, a quo dimissa esto adhuc uxor aliena est? Si enim jam suae, non alienae miscetur uxori, utique non moechatur. Moechatur autem: aliena est ergo, cui miscetur. Porro si aliena est, hoc est ejus, a quo dimissa est, etiamsi propter fornicationis causam dimissa est, nondum dimittentis uxor esse cessavit. » L'argomento è palmare, e non ammette risposta. Se è sciolto il matrimonio, quando il marito per cagione di adulterio licenzia la moglie, chi a sè poi la unisce in matrimonio non commette certamente un adulterio; perchè a sè congiugne una donna sciolta da ogni matrimoniale legame. Ma secondo tutti e tre gli Evangelisti chi sposa la licenziata per cagione di adulterio, commette l'adulterio, *moechatur*. Adunque il matrimonio non fu sciolto, e la donna licenziata non ha perciò cessato d'esser moglie di chi l'ha per tal causa licenziata.

VII. Confermano a maraviglia questa verità i testi dell' Epistole di s. Paolo, ne' quali l' Apostolo chiarissimamente insegna, e dichiara senza veruna eccezione, essere un'adultera quella moglie, la quale vivente il marito si unisce con un altro in matrimonio. « Quae sub viro est mulier, dice ad Rom. 7. vivente viro alligata est legi. Si autem mortuus fuerit vir ejus, soluta est a lege viri. Igitur vivente viro vocabitur adultera; si fuerit cum alio viro. Si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri, ut non sit adultera, si fuerit cum alio viro. » Ascoltiamo s. Agostino, il quale lib. 2. *de adulter. Conjug.* cap. 5. sopra le recitate parole di san Paolo scrive così: « Licet dimittatur uxor ob causam fornicationis, non carebit illo vinculo, etiamsi nunquam reconcilietur viro; carebit autem, si mortuus fuerit vir ejus... Remanet itaque, ut si secundum Apostolum sapere volumus (chi la sente in contrario adunque, non la sente coll' Apostolo) non dicamus virum adulterum pro mortuo deputandum, et ideo licere uxori ejus alteri nubere. Quamvis enim sit mors adulterium, non corporis sed, quod pejus est, animae; non tamen de ista morte loquebatur Apostolus, quum dicebat, *quod si mortuus fuerit vir ejus, cui vult, nubat*, sed de illa sola, qua de corpore exitur. Quoniam si per corporis adulterium conjugale solvitur vinculum, sequitur illa perversitas, quam cavendam esse monstravi, ut et mulier per impudicitiam solvatur hoc vinculo: quae si solvitur, libera erit a lege viri, et ideo quod insipientissime dicitur, non erit adultera, si fuerit cum alio viro. Quod si ita est a veritate devium ut nullus id, non dico cristianus, sed humanus sensus admittat; profecto *mulier alligata est, quamdiu vir ejus vivit*: quod ut apertius dicam, quamdiu vir ejus in corpore est. » Così egli sapientissimamente. Adunque secondo s. Agostino, anzi secondo l' Apostolo stesso, la fornicazione è bensì alla moglie un motivo di ritirarsi dal marito, anche in perpetuo; ma non mai una cagione di maritarsi con un altro. Quindi se non può menar vita celibe, deve col marito riconciliarsi. Quello poi che si dice della moglie si dice anche del marito.

perchè il nodo conjugale strigne ugualmente , o si scioglie d' ambe le parti.

Prova tratta
dai Padri
Greci.

VIII. Nel senso stesso di S. Agostino han inteso la dottrina di Gesù Cristo i Padri Greci , e Latini. Non è del nostro istituito il riferire qui ad una ad una tutte le loro testimonianze, che sono ovvie, e facilmente posson leggersi presso il Tornell, e gli altri polemici Teologi. E quanto ai Greci, non mancano nella Chiesa greca, sebbene non tanti quanto nella latina, testimonj della cattolica dottrina intorno alla indissolubilità del matrimonio anche nel caso di adulterio; e lo sono anzi i più antichi, ed i principali. E primamente l' antichissimo Erma lib. 2. *pastoris, mandato 4.* che ha per titolo, *de dimittenda adultera*, così interroga il Signore: « Si permanserit in vitio mulier? Et dixit Dominus: Dimittat illam vir, et vir per se maneat. Quod si dimiserit mulierem suam, et aliam duxerit et ipse moechatur. » E poscia: « Propter poenitentiam ergo non debet dimissa conjugis sua vir aliam ducere. Hic actus similis est in viro, et in muliere. » Ecco espressa con chiarissime parole la cattolica dottrina da un antichissimo Padre, che secondo il parere di Origene, e di s. Girolamo viene salutato da san Paolo nell' Epistola ai Romani cap. 16. v. 14.

S. Giustino Martire nell' Apol. 1. dice: « foemina, verita ne si de cetero eodem cum illo lecto (notinsi bene queste parole) eademque uteretur mensa, impietatis quoque ejus fieret particeps, misso illi, qui apud vos (parla ai Gentili) dicitur repudii libello, ab eo sejuncta est; » cioè quanto al talamo , ed alla mensa. Che così debba ciò intendersi lo si dimostra con quanto dice su tal punto nell' Apol. 2, ove universalmente e indistintamente il s. Martire stabilisce , che *qui repudiatam a viro altero uxorem ducit, adulterium committit.* E Atenagora altro Apologista di nostra religione nell' Apologia, che fece a favore de' Cristiani al tempo di Marco Antonino, parla così: « Qui uxorem suam dimiserit, et duxerit eam, adulteratur, inquit Dominus noster; neque illam dimittere concedens, cujus delibata est pudicitia, neque alteram ducere.

S. Clemente Alessandrino l. 2. Strom. scrivo: « Christus legem aperte constituit: non dimittes uxorem, praeterquam propter fornicationem. » Dice poi apertamente essere adulterio l'unirsi in matrimonio co' separati, soggiungendo: « Qui autem dimissam accipit uxorem, moechatur eam, hoc est cogit moechari. Non solum autem qui dimisit, est ejus causa, sed etiam qui eam suscipit, praebens mulieri peccandi occasionem. Si enim non suscipit eam, revertetur ad virum. » Ma, di grazia, con qual diritto potrebb' ella far ritorno al marito, se sciolto si supponga onninamente in forza dell'adulterio il primo matrimonio? Per sentenza dunque di s. Clemente sta fermo il primo matrimonio.

S. Basilio nel lib. *de Virgin.* insegna: « Mulierem, quae vivente viro alteri nubit, moechari... Non audis, quod etiam qui dimissam duxerit, moechatur? Etsi enim pro culpa dimissa est, attamen vivit vir ipsius. » Nè osta, che dica nell'Epist. *ad Amphiloichium*, essere consuetudine a suo tempo invalsa, che il marito lasciato dalla moglie per la fornicazione si unisca con altra donna, ed essere questa una cosa *venia dignam*: perocchè eiò egli dice in ordine alle leggi civili, che allora ciò permettevano. Quindi scrive: « Qui relictus est, dignus est venia, et quae ei cohabitatur, non ideo condemnatur. » Ma soggiugne tosto: « Sed si vir, qui ab uxore discessit, accessit ad aliam, est et ipse adulter, quoniam facit eam adulterari; et quae ei cohabitatur est adultera, eo quod alienum virum ad se traduxit. »

Finalmente s. Giangrisostomo nell'Omel. 17 in *Matth.* scrive: « Ille (parla di quel marito, che ha licenziata la moglie fornicaria) etsi alteram non duxerit, hoc ipso se constituit criminis reum, quia adulteram fecit ex conjugate. Hic vero excipiendo alienam, adulter effectus est. Neque enim mihi referas, quia illam alter ejecit: nam expulsa quoque uxor, ejus esse, qui eam expulit, perseverat. » E nel lib. *de Virgine* esponendo quel testo dell'Apostolo nel cap. 7 della 1 ad Cor. *Iis qui in matrimonio juncti sunt etc.* chiaramente afferma, che qualsivoglia mala cosa sopravvenga colla sola morte si dà fine

Dai Padri
Latini.

al matrimonio: « Fer, dice, omnem hanc servitutem, futura demum libera, quum obierit. » E poco dopo: « At quid si nollet in gratiam redire? Habes alterum effugium, atque evasionem. Quamnam? Ejus mortem expecta. »

IX. Ovvj sono poi i testi de' Padri della Chiesa latina, che posson leggersi presso i citati Autori. Del sentimento di s. Agostino non si può dubitare per le di lui parole nel num. 7 già riferite. Reciteremo le parole di uno o due soltanto dei principali. Tertulliano nel lib. 4 *contra Marc.* cap. 34 ad un eretico, che gli obbiettava essere stato Gesù Cristo contrario a Mosè col proibire il ripudio da Mosè permesso, risponde, che Gesù Cristo non ha assolutamente vietato il divorzio: ma solamente che fatto il divorzio si passi ad altre nozze: Dico, « conditionaliter Christum nunc fecisse divortii prohibitionem, si ideo quis dimittat uxorem, et aliam ducat. Qui dimiserit, inquit, uxorem, et aliam duxerit, aequè adulter est, ex eadem utique causa, qua non licet dimitti, ut alia ducatur: illicite enim dimissam pro indimissa ducens, adulter est: manet enim matrimonium, quod non rite diremum est. Manente matrimonio nubere, adulterium est. Ita si conditionaliter prohibuit dimittere uxorem, non in totum prohibuit. » Adunque nella mente di Tertulliano Gesù Cristo non ha tolto di mezzo assolutamente il divorzio; poichè lo permette quanto alla separazione dal talamo, ed alla coabitazione, e mensa ec. ma lo ha tolto di mezzo quale lo avea Mosè permesso, cioè quanto allo scioglimento del vincolo, ed alla licenza di unirsi in matrimonio con altra persona. Quindi quando nello stesso capitolo Tertulliano dice aver Gesù Cristo permesso per cagione di adulterio il divorzio, lo dice in questo senso, cioè quanto al talamo e coabitazione, o com'egli parla *conditionaliter*; e non già quanto allo scioglimento del vincolo. Non altro è il di lui sentimento nel lib. *de monogamia* c. 9 in cui soventi volte ripete, dover la moglie legittimamente dal marito ripudiata starsene così senza passare ad altre nozze, ed aspettare di rimanere sciolta *per mortem viri*, dice, *non per divortium*. Se a tali cose avesser parlato il Launojo, ed i di lui se-

guaci, non avrebbero mai addotto Tertulliano come testimonio della contraria tradizione.

S. Ambrogio cap. 16 *in Lucam* scrive: « Dimittis ergo uxorem, quasi jure, sine crimine, et putas id tibi licere, quia lex humana non prohibet? qui hominibus obsequeris, Deum verere. Audi legem Domini, cui obsequuntur etiam qui leges ferunt: *Quod Deus conjunxit, homo non separet.* » E nel libr. *de Habraham* c. 7 « non licet tibi, uxore vivente, uxorem ducere, quum habeas tuam, crimen est adulterii. » È qui sommamente grossolano lo sbaglio del Launojo, che intende quel *sine crimine* senza l'adulterio. No: parla qui s. Ambrogio di quei, che pensano di poter senza peccato licenziare, anche per causa legittima, le loro mogli, e sposarsi con altre, perchè lo permettono le umane leggi. Questo è il di lui senso chiaro, piano ed evidente, perchè suppone essere ciò lecito per le leggi umane; e per altro è certo che le umane leggi ciò non permettono senza una causa onninamente legittima. Adunque quel *sine crimine* non può intendersi per verun modo di quei che senza causa licenziano le loro mogli, permettendolo le leggi civili, ma bensì di quei che falsamente si persuadono di potere con sicura coscienza licenziare la propria moglie, e prenderne un'altra, perchè ciò permettono le leggi civili.

X. Ciò poi, che dà l'ultimo compimento alla conferma di questa cattolica verità si è il consenso delle Chiese, Latina, Affricana, Gallicana, Ispana, Aquilejese, Anglicana, e Germanica, come lo dimostra ad evidenza il Tornell, apportando i decreti de' Concilj sul tal punto in esse emanati; e sovra tutto della Romana, Madre, e Maestra di tutte le altre. Quale sia stata di questa in tale articolo l'antica dottrina può raccogliersi da s. Clemente Rom. Pont., mentre fra i canoni da esso riferiti sotto nome degli Apostoli, c'è ancor questo n. 48. « Si quis laicus uxorem propriam pellens, alteram, vel ab alio dimissam duxerit, comunione privetur. » E Innocenzo I., scrivendo ad Esuperio Vescovo di Tolosa c. 6 dice così: « De his etiam requisivit dilectio tua, qui interveniente repudio aliis se matrimonio copularunt, quos in utraque

Dal sentimento della Chiesa.

parte adulteros esse manifestum est. Qui vero, vel uxore vivente, quamvis dissociatum videatur esse conjugium, ad aliam copulam festinarunt... secundum illud, quod legimus in Evangelio: Qui dimiserit uxorem suam, et duxerit aliam, moechatur.» È poi celebre, e a tutti noto il fatto di Niccolò I, il quale scomunicò l'imperador Lotario, perchè, licenziata la Regina Fietberga, celebrato avea le nozze con Waldrada, dopo aver cassata e condannata la sentenza di Gontario, e di Teugualdo Arcivescovi il primo di Colonia, e l'altro di Treviri, con grande scapito del loro onore e dignità; poichè per tal cagione ebbero a soffrire da Niccolò nel Concilio Romano la perdita de' loro gradi.

Dalle defini-
zioni dei
Concilj.

XI. Finalmente questa è una verità diffinita da due Concilj generali, cioè da quello di Firenze, e dal Tridentino. Il primo nel decreto *pro instruct. Armen.* così si esprime. « *Quamvis ex causa fornicationis liceat thori separationem facere; non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, quum matrimonii legitime contracti vinculum perpetuum sit.* » Il secondo poi (fino dal bel principio della sess. 24, in cui trattasi del matrimonio, chiama il vincolo matrimoniale perpetuo, ed indissolubile, *perpetuum et indissolubile.* Ivi poi nel can. 7 diffinisce: « Si quis dixerit, Ecclesiam errare, quum docuit, et docet, juxta Evangelicam, et Apostolicam doctrinam propter adulterium alterutrius conjugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, et utrumque, vel etiam innocentem qui causam adulterio non delit, non posse altero conjugate vivente, aliud matrimonium contrahere, moechari- que eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam, quae, dimisso adultero, alii nupserit; anathema sit. »

Da questa conciliare diffinizione mi sia lecito argomentare così. Il s. Concilio in questo canone dichiara, che non erra la Chiesa, quando insegna non potersi secondo l'Evangelica ed Apostolica dottrina disciorre il matrimonio a cagione dell'adulterio. Se non erra la Chiesa, quando così insegna, adunque la di lei dottrina è vera e conforme alla dottrina Evangelica ed Apostolica. Ora la dottrina Evangelica, ed Apostolica non è ella un capo di

nostra fede? Non è egli vero, che l'opposta dottrina è un errore contro la Evangelica ed Apostolica dottrina? Ora così: non erra la Chiesa quando insegna, secondo la Evangelica ed Apostolica dottrina non potersi sciorre il matrimonio per cagione di adulterio: adunque erra contro la Evangelica ed Apostolica dottrina chi asserisce, che può disciorsi; conseguenza manifesta, mentre non si dà mezzo fra la verità e l'errore. Adunque errano i Greci contro l'Evangelica ed Apostolica dottrina, quando affermano potersi sciorre il matrimonio per cagione di adulterio. Ed erra parimente il Launojo, quando dice, essere questo non altro che un punto di disciplina: perocchè clocchè insegna la Chiesa secondo l'Evangelica ed Apostolica dottrina, non è nè può essere un semplice punto di disciplina, ma è senza dubbio un dogma, da cui non è lecito dipartirsi.

Quindi è, che meritamente si nella professione di fede stabilita pe' Greci Orientali, e si ancora nella Istruzione di Clemente VIII per gli Italo Greci, cui ha confermato Benedetto XIV nella sua Constit. *Et si Pastoralis* §. 8, solennemente viene asserito il dogma cattolico contro l'errore de' Greci intorno alla indissolubilità del matrimonio quanto al vincolo. E in conseguenza di ciò la sacra Congregazione ha decretato, che nel caso di un Greco, il quale abjurato lo scisma, in cui per l'adulterio della moglie l'aveva licenziata, ed aveva già ottenuto dal giudice la facoltà di sposarne un'altra, non possa celebrare questo nuovo Matrimonio, perchè il primo non fu sciolto quanto al vincolo.

Da tutte queste cose partui che sia dimostrata fino ad una specie d'evidenza la mia proposizione enunziata nel num. 6 che il matrimonio de' Fedeli non può sciogliersi per cagione di adulterio, ed essere questa dottrina onninamente certa, che prossimamente si accosta (se non lo è) a dogma cattolico. Dissi, *se non lo è*, perchè non mancano Autori che lo hanno per tale. Io però con altri non ardisco asserirlo, perchè da clocchè narra il Pallavicino storico del Concilio lib. 22, c. 4, n. 27 par che si debba raccogliere, il Concilio avere in grazia dei Greci

esistenti ne' paesi della Veneta Repubblica cangiato o attemperato il canone prima concepito coll'anatema contro di que' che dicessero potersi sciogliere il matrimonio per cagione di adulterio, appunto per non riferire la cosa con termini espressi. Sebbene però non possa negarsi, riformato il canone nella maniera, in cui è espresso, che i Greci non vengono apertamente condannati; e che si feriscono coll'anatema soltanto i Luterani, i quali affermano errare la Romana Chiesa, quando insegna non potere sciorsi il matrimonio per cagion di adulterio; pur nondimeno chi vorrà un po' più internarsi nella cosa, vedrà facilmente, che la dottrina dal Concilio proposta è dottrina di fede, sebbene ciò egli non esprima chiaramente ed espressamente; e che tutta la variazione del canone punto non tocca la sostanza, la quale sempre sussiste intatta ea intera; ma che soltanto ha il Sinodo rievocata e cangiata la pena dell'anatema in grazia dei Greci, e per una certa economia, ad istanza degli ambasciatori della Veneta repubblica. Chieggo scusa d'essermi più del solito trattenuto su questo articolo. L'ho fatto appostatamente: perchè ho creduto di non potermi dispensare di mettere in chiaro un punto, su di cui anche di presente e nella nostra stessa Italia non mancano scrittori cattolici, i quali co' loro scritti dati alle stampe procurano di mettere in dubbio la indissolubilità del matrimonio cristiano nel caso d'adulterio, anzi anche di sostenere (Oh Dio con qual fronte dopo la solenne già riferita diffinizione del Concilio di Trento!) *essere lecito al principe cristiano il tollerare limitatamente il ripudio dei conjugj, quando dalla tolleranza ne viene alla repubblica un mal minore che dalla intolleranza* (*).

(*) Così il P. Calvi domenicano professore emerito di Pavia nel suo libro intitolato: *Ricerche sul divorzio fra Cristiani*, dato in luce nell'anno 1791. Chi desidera vedere di tale libro una compiuta e vittoriosa confutazione, la ritroverà nel supplemento dei giornali ecclesiastici di Roma 1793 al num. III, pag. 20. Dirò anch'io una parola. Asserisce il P. Calvi fra l'altre cose, che la Chiesa su tal punto è divisa; perchè i Padri Greci tutti

XII. Il matrimonio poi rato, e non consumato si scioglie per la solenne professione in una religione approvata. Il senso di questa proposizione si è, che dopo il matrimonio in faccia della Chiesa validamente contratto, prima che col carnale uso o accoppiamento venga consumato, può l'uno dei conjugj professar solennemente in una religione, anche contro la volontà dell' altro; quale poi, seguita la solenne professione, rimane libero, e può passare ad altre nozze. Così ha diffinito e dichiarato il Concilio di Trento sess. 24, can. 6 colle seguenti parole: « Si quis dixerit, matrimonium ratum non consumatum per solemnem religionis professionem alterius conjugum non dirimi; anathema sit. » Questa diffinizione è contro i novatori, che ciò negano, mentre tutt' i Cattolici lo affermano, ed è facile il dimostrare non essere ciò ripugnante alla legge divina, la quale comanda, che *quod Deus conjunxit, homo non separet*. Ci sono nel matrimonio due sorti di congiungimento; l'uno cioè spirituale, il quale sta riposto nel solo consenso degli animi; ed altro carnale, che si effettua colla mescolanza dei corpi. Questa unione si è quella, cui Gesù Cristo ha indicato,

Il matrimonio rato non consumato si scioglie pella solenne professione religiosa.

stanno per lo scioglimento del matrimonio per cagion d'adulterio, ed i Padri Latini all'opposto per la di lui indissolubilità, anche in tal caso. Da quel poco, che ne abbiamo detto intorno ai Greci Padri costa chiarissimamente la falsità evidente della prima parte di questa di lui proposizione. Ma il male si è, che si egli (il Calvi), come gli altri difensori dello scioglimento del matrimonio per ragion d'adulterio ha bevute all' impuro fonte del Lannojo, il quale, come lo dimostrano coi fatti il Tornelli, ed il di lui Continuatore ha stravolto il senso, ed ha vergognosamente adulterato le parole di parecchi Padri, onde trarli a ciò, ch'egli voleva. E poi, come mai divisa là Chiesa su tal punto, se congregata in un Concilio generale, ed assistita dallo Spirito Santo ha diffinito: che se alcuno dirà, errare la Chiesa, quando ha insegnato ed insegna *secondo l' Evangelica ed Apostolica dottrina*, non potersi sciorre il vincolo del matrimonio a cagione dell'adulterio dell'uno de' conjugj, nè passare, licenziato il conjugje adultero, ad altre nozze, sia anatema? Ciò solo dovrebbe bastare a chiudere in eterno la bocca e del P. Calvi, e d'ogni altro cattolico scrittore.

quando premise e profferì quelle parole : *jam non sunt duo, sed una caro*: e questa nella Chiesa non si scioglie che colla morte. Ma quanto alla morte civile nella professione religiosa, questa viene riconosciuta anche dallo stesse leggi civili, le quali hanno per legittimo il testamento fatto prima di essa. Ne apporta s. Tommaso nel 4 sent. dist. 27, q. 1, art. 3, quaestiunc. 2, solut. 2 ad 2 questa ragione: « Perchè, dice, prima del carnale « accoppiamento non è omninamente trasferito il corpo « dell'uno sotto la podestà dell'altro, ma sotto la condiz- « zione, posto che frattanto l'uno de' conjugi non passi « a stato di vita più perfetta »

La pratica poi perpetua, e la dottrina della Chiesa sempre in essa vigente non ci lascia ombra di dubitazione sul tal punto: mentre approva questo discioglimento, e lo concede come confermato coll'esempio di molti Santi nelle storie Ecclesiastiche riferiti, di s. Tecla, dei santi Epifanio, ed Ambrogio: della s. Vergine Gregoria, di san Gregorio lib. 2 Dialog. cap. 13: di s. Reobardo, di Gregorio Turonense, di s. Macario Eremita, nelle vite dei Padri, di s. Edildrida, del Ven. Beda, e di altri, i quali lasciato il conjugio passarono alla religione.

Ma oltracciò tal cosa viene chiaramente conceduta dagli statuti e decreti dei Pontefici. Alessandro III nel Concilio Lateranense celebrato verso il fine del dodicesimo secolo ha decretato così: « Post consensum illum legitimum de praesenti datum, licitum est alteri, altero etiam repugnante, monasterium eligere, sicut quidam Sancti de nunptiis vocati fuerunt, dummodo inter eos carnis commixtio non intervenerit. Et alteri remanenti, si communitus servare noluerit continentiam, licitum esse videtur, ut ad secunda vota transire possit. Quia quom non fuis- sent una caro, effecti. potest unus ad Dominum transire, et alter in seculo remanere. » Il che poi viene anche da Innocenzo III ripetuto nel cap. *Ex parte de conversat. Conjug.* Ed è da notare, che in questo discioglimento non si reca ingiuria a chicchessia: non alla prole, che non c'è, non ci essendo stato fra i conjugi congresso: non allo sposo o sposa, che rimane libera, intera,

onesta, e pudica, la quale conseguentemente da un altro può essere presa in isposa.

XIII. Quindi è, che dopo celebrato alla presenza del parroco, e de' testimonj il matrimonio, concedonsi ai conjugj due mesi di tempo, affinchè possano deliberare intorno all'ingresso in religione. Il gius canonico così dispone, mentre nel cap. 7, de Convers. il pontefice comanda così: « Mandamus quatenus praedictus vir, si eam carnaliter non cognoverit, et eadem ad religionem transire voluerit, recepta ab ea sufficienti cautione, quod vel ad religionem transire, vel ad virum suum redire intra duorum mensium spatium debeat, ipsam absolvas. » Può adunque il conjugè astenersi dal consumare il matrimonio per tutto questo bimestre, benchè l'altro chiegga e voglia consumarlo, se ha in animo di abbracciare lo stato religioso. Ma se punto non pensa all'ingresso in religione, non ha veruna ragione di negare il debito, perchè sembra, che questa sola sia la causa dal pontefice assegnata, affinchè possa, ciocchè per giustizia è dovuto, differirlo per alcun tempo. Altra ragione oltre a questa dal gius per tale dilazione non viene indicata, nè altra comunemente i Teologi ne riconoscono. Crede però un moderno autore, a cui non mi oppongo, poter prevalersi di questo privilegio una moglie, la quale per evitare lo scandalo è stata costretta a celebrare un matrimonio nullo a cagione d'un impedimento occulto, onde frattanto ottenere dalla sagra Penitenzieria la dispensa. La ragione sua si è, perchè, dice, se può per due mesi astenersi dal rendere il debito, affine d'eleggere uno stato migliore che è una cosa di puro consiglio; sembra a me cosa assai più equa, che possa astenersene per evitare la colpa.

Si avverta, che questo spazio di due mesi è tale, che non può nè restringersi, nè dilatarsi, perchè è uno spazio dal gius determinato; purchè però non occorra il caso, che stabilite già tutte le cose per l'ingresso con volontà risoluta di effettuarlo, eletto il monastero e seguitane l'accettazione, abbiano ancora ad aspettarsi alcuni giorni, o affinchè la moglie si ristabilisca da qualche

Due mesi di tempo concedonsi ai conjugj.

sofferto incomodo di salute, o l'ingresso sia effettuato più opportunamente, e simili cose. Per altro poi pel solo ingresso nella religione non rimane sciolto il matrimonio, ma soltanto nella solenne professione, quand'anco questa venga differita oltre l'anno per difetto dell'età alla professione ricercato, per cui dal Tridentino è stato stabilito l'anno decimo sesto compiuto. E se accada, che entro questo bimestre venga dal marito estorta la copula colla forza, colle minacce, e co' timori, diviene allora indissolubile il matrimonio; perchè per essa già i coniugi sono divenuti una carne, *sunt duo in carne una*, ed il matrimonio è indissolubile. Ma si dirà, che in tal caso il marito ha fatto onta alla moglie, la quale debb'essere compensata. Sia pure così, io rispondo; ma penso che l'ingiuria recata in tal circostanza non sia da stimarsi tanto, che la moglie possa ancora contro la volontà del marito lasciarlo ed entrare in religione. Aggraverebbe in tal caso enormemente il marito, il quale perderebbe una moglie, e non potrebbe più unirsi con un'altra. Oltretutto il matrimonio consumato non si scioglie che colla morte: nè il gius distingue fra la consumazione estorta colla forza, o libera. È consumato, adunque è indissolubile.

Se il Sommo Pontefice possa dispensare nel matrimonio rato.

XIV. Io non perderò qui il mio tempo in decidere quella quistione: se il Sommo Pontefice possa dispensare nel matrimonio rato e non consumato, cioè se possa sciogliere colla sua autorità il vincolo. Gli Autori non son d'accordo, molti de' quali stanno per l'affermativa, e molti pure, fra quali è il Tornell, e il di lui Continuatore, per la negativa sentenza. Ma due cose sono certe; l'una che alcuni pontefici hanno talvolta dispensato, cioè han concesso lo scioglimento del matrimonio rato non consumato: l'altra, che ciò non han fatto, nè è da dubitare che sieno mai per fare se non esaminate e pesate ben bene per ogni parte tutte le cose, e sentiti prima i voti e de' Canonisti e de' Teologi. Sarei io certamente troppo audace, se volessi condannarli o di troppa indulgenza, o di abuso della loro autorità. Io adunque loro lascio ben volentieri la diffinizione di questa controversia: e tralascio anche di apportare e ciocchè può addursi a favore

di tale loro podestà , e ciocchè può dirsi in contrario : tanto più che trovansi tali cose presso quasi tutt'i Teologi e Canonisti esposte o istoricamente o diffinitivamente, presso a' quali ognuno, che voglia, può vederle e soddisfar-si. Neppure tocca a me l'esaminare e il diffinire quali sieno o non sieno le giuste cagioni di tale discioglimento. Debbono certamente esser gravissime; nè c'è pericolo, o ha a temersi, che i Sommi Pontefici, i quali procedono in ciò con grandissima circospezione sieguano le dottrine d'alcuni lassi Casisti, i quali assegnano per tale discioglimento anche cause leggiere, cioè la disparità di condizione fra i contraenti, che per un trasporto di cieco amore han celebrato il matrimonio, il grave timor di scandalo, la lebbra sopravvegnete, la sterilità, il mutuo consenso de' conjugi, e perfino affinchè il marito sciolto dal matrimoniale legame, possa esser promosso ad un Vescovado.

XV. È poi certo presso tutti, che il matrimonio rato non consumato non si scioglie nè per voto fatto di castità, nè pel ricevimento degli ordini sagri, e molto meno per la elezione di vita eremitica. La ragion' è, perchè, come chiaro apparisce da quanto si è detto nel num. 12, questo privilegio per dottrina e pratica perpetua della Chiesa non è conceduto se non se alla solenne professione in una Religione dalla Chiesa approvata; perchè questa sola seco porta i caratteri della morte spirituale, e civile; il che non compete certamente nè al voto semplice di castità, il quale non costituisce uno stato stabile e permanente; nè il ricevimento degli ordini maggiori, mentre questo punto non impedisce l'amministrazione de' beni temporali, il loro uso, il lor dominio; anzi nemmeno assolutamente e di sua natura ripugna allo stato matrimoniale, ma soltanto pegli statuti e decreti della Chiesa. La vita poi eremitica, tale non essendo che esiga e seco porti una permanente stabilità e tolga ogni speranza di ritorno alla vita secolare, il tutto dipendendo dalla volontà dell'eligente, non può mai dirimersi il matrimonio rato.

Il matrimonio rato non si scioglie pel voto di castità, nè pel ricevimento degli ordini.

XVI. La conversione dell'uno de' conjugi infedeli alla Quando la

conversione
d'un conjuge
sciolga il
matrimonio.

cattolica fede scioglie talvolta il matrimonio anche consumato: quando cioè l'altro conjuge non solo ricusa di convertirsi, ma eziandio di coabitare pacificamente, o senza ingiuria del Creatore. Ciò si dimostra primamente con quelle parole dell'Apostolo 1 ad Corin. 7 v. 15 « Quod si infidelis discedit, discedat: non enim servituti subjectus est frater, aut soror in hujusmodi. » Or la servitù, da cui è immune la parte convertita, altro non è che il vincolo matrimoniale. Così la Chiesa ha sempre inteso questo testo di s. Paolo. Quindi Innocenzo III nel cap. *Quanto 7* de divortiis, dice chiaro: « Si alter infidelium conjugum ad fidem catholicam convertatur, altero vel nullo modo, vel non sine blasphemia divini nominis, vel ut eum pertrahat in peccatum, ei cohabitare volente: qui relinquitur, ad secunda, si voluerit, vota transibit. Et in hoc casu intelligimus quod ait Apostolus: Si infidelis discedit, discedat etc. » E così ha stabilito G. Cristo con somma sapienza; perchè altramente l'uomo, che abbracciasse la cattolica fede, o dovrebbe stare soggetto tutto il tempo di sua vita al peso d'una perpetua continenza, il che a molti è cosa dura; oppure in tutta la vita sua starsene insieme con un conjuge bestemmiatore di Cristo, o istigante co' fatti o co' detti al peccato, e conseguentemente in un perpetuo pericolo di scandalo e di caduta. La cosa è certa, e non se può dubitare. « Certum est (scrive Benedetto XIV lib. 6, de Sinod. cap. 4, num. 3), infidelium conjugium ex privilegio in Fidei favorem a Christo Domino concesso et per Apostolum 1 ad Corin. 7 promulgato dissolvi, quum conjugum alter christianam fidem amplectitur, remanente altero in sua infidelitate obdurato, et nolente cohabitare cum converso, vel cohabitare quidem volente, sed non sine contumelia Creatoris. »

Se sciogasi
tosto dopo la
conversione.

XVII. Ma quando si scioglie questo matrimonio? forse tosto che l'uno de' conjugi si converte e passa alla cattolica fede? oppure almeno quando la parte infedele interpellata o ricusa, o non risponde entro il tempo stabilito? Mainò. Unicamente quando la parte fedele passa ad altre nozze. Checchè ne dicano in contrario alcuni Teologi e Canonisti, questa è la più probabile dottrina, anzi

la vera unicamente, che viene chiaramente insegnata da s. Tommaso nel 4, dist. 39, q. 1, art. 5, al 2 ove scrive: « Crimen uxoris nolentis cohabitare sine contumelia Creatoris absolvit virum a servitute, qua tenebatur uxori, ut non posset, ea vivente aliam ducere, sed nondum solvit matrimonium; quia si blasphema illa converteretur, antequam ille aliud matrimonium contraheret, redederetur ei vir suus; sed solvitur per matrimonium sequens, ad quod pervenire non posset vir fidelis non solutus a servitute uxoris per culpam ejus. »

XVIII. Quindi prima che il convertito sciogla il suo matrimonio con celebrare altro matrimonio, è tenuto ad interpellare la parte infedele, se vuole anch'essa convertirsi, o almeno coabitare senza ingiuria del Creatore. Dottrina si è questa ricavata dallo stesso Apostolo san Paolo, il quale comanda al fedele o marito o moglie che non si separi dal conjuge, se acconsenta di coabitare senza ingiuria del Creatore. Ecco le parole nel luogo citato: « Si quis frater uxorem habet infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam; et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum... Quod si infidelis discedit, discedat: non enim servituti subjectus est frater, aut soror: in pacem autem vocavit nos Deus. » Così insegna espressamente s. Tommaso nel citato luogo, *ad solut art.*, ove dice: « Quando alter conjugum ad fidem convertitur, altero in infidelitate remanente, distinguendum est. Quia si infidelis vult cohabitare sine contumelia Creatoris, vel sine hoc quod ad infidelitatem inducat, potest fidelis libere discedere, sed discedens non potest alteri nubere. Si autem infidelis non velit cohabitare sine contumelia Creatoris... Tunc vir fidelis discedens potest alteri per matrimonium copulari. » Così anche ha difinito la s. Congregazione dei Cardinali riferita da Benedetto XIV *de Syn.* lib. 13, cap. 21, n. 1, il quale pure ivi osserva, che la coabitazione del fedele coll'infedele sempre seco porta il pericolo che il neofito ritorni al vomito, o non venga in altra maniera spinto al peccato. Conchiude nondimeno, che il determinare se

L'interpellazione deve premettersi allo scioglimento.

veramente ci sia o non ci sia questo pericolo spetta al Vescovo, e dipende dalle circostanze, e dalle costumanze de' paesi.

Che, se il convertito aveva più mogli?

Che se il convertito aveva nella sua infedeltà più mogli, questi non avendo celebrato un legittimo matrimonio che colla prima, con questa, se si converte, o se vuol coabitare col convertito senza ingiuria del Creatore, rigettate tutte le altre, è tenuto coabitare. Così s. Tommaso nel luogo cit. 3. al 4. « Habere plures uxores est contra legem naturae, cui etiam infideles sunt adstricti. Et ideo non est verum matrimonium infidelis, nisi cum illa cum qua primo contraxit. Unde si ipse cum omnibus suis uxoribus convertatur, potest cum prima cohabitare, et alias abjicere. »

Che se la prima era già stata ripudiata, o era consanguinea?

Ma che fia, se il convertito o aveva ripudiato come gli era permesso dalla sua legge, la prima moglie, o questa era a lui consanguinea in grado proibito? Dico, che quel ripudio, come già vietato dalla divina legge, è di niun valore; e però se questa prima moglie vuol convertirsi, o coabitare senza ingiuria del Creatore, questa deve a sè richiamare. Quanto poi alla consanguinità, questa se è in grado nei soli canoni della Chiesa proibito, non nuoce; perchè, come scrive Innocenzo III. cap. 8. de Divor. o cap. 4 de consan. et affin. *Pagani constitutionibus canonicis non arctantur*. Altra cosa sarebbe, se questa moglie fosse consanguinea in grado vietato dalla divina legge. In tal caso sarebbe tenuto necessariamente a separarsi da essa, e dovrebbe unirsi colla seconda, la quale sola in tal caso sarebbe sua moglie. Che se questa ricusa di convertirsi, o di coabitare senza ingiuria del Creatore, potrà rigettare la terza, ed assumere un'altra, perchè già fu *de jure* nullo il di lei matrimonio. Sarà nondimeno cosa più conveniente e più decente, e più anche conforme alla cristiana carità, che sposi piuttosto questa che un'altra. Dissi, che *sposi*, perchè debb' essere sposata di bel nuovo, mentre non fu mai veramente sposata.

Altro quesito.

Nel caso che la moglie avuta nello stato d'infedeltà si converta dopo che il marito è passato con una donna

fedele ad altre nozze, è egli tenuto a riunirsi colla prima, almeno dopo la morte di questa seconda? Rispondo, che no. La ragion'è, perchè il matrimonio primo è già disciolto, e il matrimonio disciolto non può più aver nessuna forza, nè obbligare a nulla relativamente alla moglie abbandonata.

XIX. Il matrimonio consumato sciolto non rimane pel ricevimento degli Ordini maggiori avvenuto contro la volontà della moglie. Riceve il marito ordinato in tal caso il carattere dell'Ordine sacro, ma privo rimane dell'esecuzione dell'Ordine ricevuto. Perde il diritto di chiedere il debito, nè la moglie è tenuta a renderglielo. Egli però è tenuto a renderlo alla moglie, se non può indurla alla continenza. Così insegna s. Tommaso nel 4. dist. 37. q. 1. art. 2. ove dice: « *Matrimonium non impedit Ordinis sacri susceptionem*, quia si matrimonio junctus ad sacros Ordines accedat, etiam reclamante uxore, nihilominus characterem Ordinis suscipit, sed executione Ordinis caret... quod vinculum Ordinis solvit matrimonii vinculum ratione redditionis debiti... ex parte ejus, qui Ordinem suscipit; quia non potest petere debitum, nec uxor tenetur ei reddere. Sed tamen non solvit ex parte alterius, quia ipse uxori tenetur debitum reddere, si non possit eam inducere ad continentiam. » Che se poi col beneplacito della moglie prende l'Ordine sacro, ne riceve e il carattere e l'esercizio. Ma la moglie in tal caso è tenuta a far voto di perpetua continenza. Quindi siegue egli a dire: « *Si autem uxor sciat, et de ejus consensu vir ordinem sacrum susceperit, tenetur continentiam perpetuam vovere; non tamen tenetur religionem intrare, si sibi non timeat de periculo castitatis.* »

Il ricevimento degli ordini sagri non scioglie il matrimonio.

XX. Anzi il matrimonio consumato non rimane sciolto nemmeno in virtù della profession religiosa fatta contro volontà dell'altro conjugue. Così viene stabilito dal gius cap. *Convers. Conjug.* ove il Pontefice interrogato d'un marito, che ha professato ad onta della moglie contraddicente, risponde, che « *votum non tenuit, unde ratione voti ad matrimonium tenetur redire; ulterius vero non*

Anzi nemmeno la profession religiosa.

poterit uxorem accipere : promisit enim se non exigere debitum, quod in ejus est potestate: et ideo quoad hoc votum tenuit.» La professione adunque è invalida e nulla. Vale nondimeno quanto al voto di castità dal canto di lui, cosicchè può bensì rendere il debito, ma non esigerlo; e non può dopo la morte della moglie lecitamente passare ad altre nozze; anzi secondo il Sanchez, ed altri, neppure validamente. Lo stesso nel cap. *Placet* è stabilito, che debba osservarsi da una donna, la quale, credendo esser morto il marito, ha fatto professione, e viene poscia dal marito richiamata. Può anch'essa render il debito, ma non esigerlo; e morto lui non può rimaritarsi.

Se poi l'altra parte religiosamente acconsente, la professione è valida, ed ha in tal caso ad osservarsi ciocchè viene dal gius stabilito; cioè che « se la moglie è « vecchia e sterile, e quindi senza dar motivo di sospetti « può starsene al secolo, si può dissimulare e permettere, purchè prometta con voto la castità, che se ne « stia al secolo, ed il marito passi alla religione. » Ma prima il Pontefice, che così parla, aveva stabilito, « che « se la moglie è ancor giovane, debba pur essa entrare « in religione. » Decreti son questi sapientissimi e prudentissimi, che debbonsi in tali casi onninamente osservare.

Quando il
matrimonio
s'intenda
consumato.

XXI. Avendo più fiate parlato di matrimonio consumato e non consumato, restaci a spiegare, quando sia e s'intenda consumato. Lo faremo prevalendoci per cautela della lingua latina. Adunque: « tunc matrimonium dicitur consumatum, quando facta est commixtio seminis intra vas mulieris. Hinc minime sufficit vasis penetratio sine seminis effusione, quum non fiat illa commixtio, quae unam efficit carnem; non tamen requiritur etiam foeminei seminis concursus et effusio, quum etiam sine ipsa sufficiens habeatur ea sanguinum commixtio, quae praestat, ut sint duo in carne una. Ceterum ego permittere non ausim, ut inconsulto Summo Pontifice, qui sponsam imperfecte deflorasset, penetratione scilicet, non seminis effusione, religionem ingrediatur; tum quia non est

adeo certum istam consummationis speciem non sufficere; tum quia etsi ea non sufficiat ad affinitatem, sufficit tamen ad adulterium, si fiat ab alieno; tum quia etiam haec defloratio grave sponsae detrimentum parere nota est; tum quia demum in dubio valere debet possessio matrimonii, cujus vinculum de se est indissolubile. »

§ 8.

Del semplice divorzio.

I. In tre maniere possono i conjugj separarsi, e quanto al vincolo, di cui fin qui si è parlato; e quanto al talamo, che separa i conjugj quanto all'uso del matrimonio; finalmente quanto al talamo insieme ed alla coabitazione: e questo genere di separazione si dice propriamente divorzio, perchè il conjuge dal conjuge, quanto gli è lecito, si allontana. Alla unità ed indissolubilità del matrimonio si opponeva una volta il ripudio, e adesso si oppone in qualche maniera il semplice divorzio. V'ha una grandissima differenza fra l'una e l'altra cosa. Il semplice divorzio (dico *semplice* per distinguerlo da quel divorzio, a cui va congiunto, e sotto di cui si comprende anche il ripudio) induce soltanto la separazione dei conjugj quanto al talamo, ed al più quanto anche alla coabitazione; laddove il ripudio seco porta lo scioglimento del vincolo stesso matrimoniale. Non ha luogo questo nella nuova legge; perchè G. Cristo lo ha tolto di mezzo vietando al marito di licenziare la moglie, e licenziatala di prenderne un'altra, aggiugnendo, che l'uomo, il quale prende in moglie la donna licenziata, è un adultero; e ciò nemmano a cagion di adulterio, come abbiam poco anzi dimostrato. Se poi nella legge antica fosse agli Ebrei conceduto il dare il libello del ripudio, per cui sciolto fosse legittimamente il vincolo matrimoniale, cosicchè fosse lecito poi ad ambe le parti il contraere altro valido e legittimo matrimonio, egli è un punto, su di cui disputano i Teologi, gl' Interpreti della scrittura, ed i canonisti, i quali non convengono in diffinirlo; volendo

Idea del Ripudio e del semplice divorzio.

altri che fosse loro permesso per evitare mali maggiori, e per la durezza del loro cuore, senza che però fosse loro lecito il licenziar la moglie o lo sposarne un'altra; ed altri volendo conceduto il libello del ripudio bensì a cagione della durezza del loro cuore; ma però conceduto, e conceduto in guisa, che almeno per giuste urgenti cagioni potevano licenziare la moglie, e sposarne un'altra.

Siccome però questa è una quistione, che a noi non appartiene, perchè non ispetta ai costumi, ma solamente alla erudizione; così a noi basterà l' esporre brevissimamente la dottrina di s. Tommaso, il quale sebbene la tratti piuttosto problematicamente che diffinitivamente, pure dimostra non oscuramente inclinare alla seconda sentenza: perocchè nel suppl. q. 67. art. 3. al 4. dice così: « *Quamvis duritia cordis non excusaret a peccato; tamen permissio ex duritia facta excusabat. Quaedam enim prohibentur sanis, quae non prohibentur infirmis corporibus: nec tamen infirmi peccant permissione sibi facta utentes.* » Ma lasciando questa quistione, diciamo del Divorzio.

Se sia lecito
il semplice
divorzio.

II. È egli lecito adunque fra Fedeli conjugati il semplice divorzio, vale a dire la loro separazione o quanto al talamo, o quanto anche all'abitazione? Dico, che per certi giusti motivi certamente anche ai conjugi fedeli è lecito il divorzio. Di ciò il Concilio di Trento nella sess. 24. can. 8. non ci lascia dubitare colla definizione: « *Si quis dixerit, Ecclesiam errare, quum multas ob causas separationem inter conjuges quoad torum seu quoad cohabitationem, ad certum incertumve tempus posse fieri decernit, anathema sit.* » Lo si raccoglie poi anche manifestamente dall'Apostolo, quando 1. Cor. 7. 10. 11. dice: « *Praecipuo non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere: quod si discesserit, manere innuptam, aut viro reconciliari.* » Imperciocchè se per sentimento dell'Apostolo il semplice divorzio fosse assolutamente illecito, non avrebbe dato l'alternativa facoltà alla moglie separatasi dal marito o di stare così senza rimaritarsi, o di riconciliarsi e ritornarsene al marito, ma avrebbe

assolutamente comandato, che con esso si riconciliasse.

III. È certamente lecito per espressa concessione di Gesù Cristo per motivo di fornicazione il semplice divorzio, mentre ha detto nel 5, 32, di s. Matteo: « Omnis, qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam moechari, » Ne rende s. Tommaso nel suppl. q. 62, art. 1, la ragione, cioè in pena della parte, che ha rotto la fede, ed in favore dell'altra, che l'ha osservata. S. Tommaso medesimo poi insegna nel luogo stesso art. 3, che il divorzio quanto al solo talamo per cagion d'adulterio può effettuarlo il conjuge innocente, contro la volontà dell'altro, anche di propria privata autorità; ma il divorzio di talamo insieme e di coabitazione non può farlo che per autorità della Chiesa. « In due maniere; « dice, può un marito licenziare la moglie, cioè o quanto « al talamo solamente: e secondo questa maniera può li- « cenziarla tosto che gli costa della fornicazion della mo- « glie, di proprio arbitrio; nè è tenuto rendere il debito « alla postulante... E quanto al talamo insieme ed alla « coabitazione; ed in questa maniera non può essere la « moglie licenziata se non se per giudizio della Chiesa; « altramente se è stata già licenziata, debb'esser il marito « sforzato a coabitare, quando il marito non possa pro- « vare incontanente la di lei fornicazione. E questa di- « missione si dice (propriamente) divorzio. E quindi con- « vien accordare, che il divorzio (propriamente detto) non « può celebrarsi se non per giudizio della Chiesa. »

Nell'articolo poi 4, il s. Dottore insegna, che quanto al divorzio il marito e la moglie sono uguali, ed hanno un pari diritto, quantunque fornicando peccati più gravemente la moglie che il marito. Perciò soggiugne, esserci maggior motivo di divorziò nell'uno che nell'altra; sebene poi ci sia e nell'uno e nell'altra una sufficiente causa al divorzio: il che dichiara coll'esempio di due rei, i quali vengono condannati alla stessa pena di morte, sebene l'un sia più reo dell'altro.

IV. Non è mica però sempre lecito al marito licenziare o dal talamo o dalla coabitazione la moglie, che ha peccato di fornicazione. S. Tommaso nell'art. 1, della stessa

Per cagion di fornicazione è lecito il divorzio.

Quanto al talamo anche di privata autorità.

Ma non già quanto e al talamo e alla coabitazione.

Casi, nei quali per fornicazione non è lecito il divorzio.

q. 62, eccettua sette casi, ne' quali non è lecito al marito far divorzio colla moglie fornicaria, ne' quali cioè o la moglie è immune da colpa, o amendue sono ugualmente colpevoli. Il primo è quando il marito stesso ha egli pure commessa la fornicazione. Il secondo, se il marito, egli medesimo l'ha prostituita. Il terzo, se la moglie, credendo con fondamento morto suo marito per la lunga di lui assenza, si è maritata con un altro. Il quarto, se fraudolentemente è stata da taluno conosciuta, introdottosi nel talamo in qualità di suo marito. Il quinto, se è stata violentemente oppressa. Sesto, se si è con essa dopo l'adulterio riconciliato, conoscendola carnalmente. Settimo, se contratto da entrambi il matrimonio nello stato d'infedeltà, il marito le ha dato il libello del ripudio, e la moglie s'è con altr'uomo maritata: in tal caso se amendue si convertono, il marito è tenuto a riceverla. Tutte queste eccezioni s. Tommaso lo ha prese da' varj luoghi e decreti del gius canonico. Quanto alla prima eccezione si avverta, che punto non osta che il marito abbia peccato con altra donna una sola volta, e la moglie più volte; perchè le leggi riguardano il frangimento della fede, e la division della carne, che ritrovasi nell'una e nell'altra.

Cade talvolta il divorzio sotto precetto.

V. Cade anche talvolta il divorzio sotto precetto, cioè sicchè il marito è tenuto a discacciare la moglie fornicaria dal talamo e dalla coabitazione; ma tal fiata può anche ritenerla. Insegna e l'una e l'altra cosa s. Tommaso. Dice adunque nel luogo cit. art. 2, esservi precetto di discacciarla, quando la moglie si dimostra pertinace nel peccato senza voler pentirsi, ed emendarsi: « Se non si « pente, è tenuto a licenziarla, onde non paja, che ac- « consenta al di lei peccato. » Quindi nei proverbj 18, 22, si dice: *Qui tenet adulteram, stultus est, et insipiens.* Dalla qual sentenza mosso s. Agostino nel lib. 1, delle Ritrazioni cap. 19, riprova e condanna ciocchè altrove aveva scritto, non essere comandata, ma soltanto permessa la dimissione della moglie per cagione di adulterio; il che confermasi colla disposizione del gius *Extra de divortiis*, cap. *Si vir*, ove così: « Si vir sciat uxorem suam deliquisse, quao non egerit poenitentiam, sed per-

manet in fornicatione, et vixerit cum illa, reus erit, et ejus particeps peccati. » E certamente il marito per debito di carità è tenuto a procurare per ogni via e maniera il ravvedimento della comparsa: adunque anche col discacciarla, quando nulla abbia conseguito colle parole e colle busse.

Che possa poi il marito ritenere talvolta la moglie delinquente, cioè quando dimostra dolore, pentimento, ed emendazione; lo insegna scrivendo: « La dimissione della « moglie fornicaria è stata introdotta affinchè si corregga « per questa pena. E quindi se la moglie si pente del « suo peccato e si emenda, il marito non è tenuto ad « scacciarla. » Il Concilio di Arles riferito nel cap. 3, *de adulter.* dice: « Si mulier dimissa egerit poenitentiam, et voluerit ad virum suum reverti, debet, sed non scilicet recipere peccatricem. » Può anche il marito perdonarla e ritenerla, se dopo la prima caduta la vede pentita e risoluta di non più rompergli la fede. Ma se ritorna al vomito, può e deve da sè allontanarla per non rendersi partecipe del di lei peccato.

VI. La volontà di adulterare, i baci, i toccamenti, gli amplessi praticati ed ammessi da estere persone, e simili altre cose non somministrano causa legittima di divorzio. Non la semplice volontà; perchè sebbene il pravo desiderio sia presso Dio un'ugual colpa, presso cui la volontà si ha per l'opera stessa: pure è sempre vero, che per essa nè rimane violata la fede matrimoniale, nè divisa del conjugale la carne: nè il talamo polluto e contaminato. Lo stesso può a proporzione dirsi de' baci, de' toccamenti, e degli amplessi, le quali cose sebbene tendano alla divisione della carne, ed al frangimento della fede, non la dividono però difatti, nè interamente violano la fede maritale. Penso però che basti il naturale accoppiamento quantunque non consumato; sì perchè al conjugale innocente non può mai costare della imperfezione dell'atto, e sempre sta la presunzione, che l'adulterio sia stato commesso; sì perchè quella turpe azione divide veramente la carne, e macchia l'altrui talamo.

La volontà di adulterare, i baci ec. non sono giuste cause di divorzio.

VII. Il marito, il quale dopo il divorzio fatto per sen- Dopo il di-

vorzio il marito caduto nell'adulterio non è tenuto a ricevere la moglie.

tenza della Chiesa, cade nell'adulterio, non può costringersi a ricevere la moglie, nè la moglie acquista perciò diritto alla riconciliazione. Così insegna s. Tommaso nel luogo cit. art. 6, al 4, dicendo: « Per l'adulterio commesso dal marito prima innocente dopo il divorzio non debb'essere sforzato a ricevere la moglie adultera. Il giudice nondimeno per uffizio deve ammonirlo di provvedere al pericolo della di lei anima, ed allo scandalo degli altri, quantunque la moglie non possa pretendere la riconciliazione. » Dissi, dopo il divorzio fatto per autorità del giudice: perchè se il marito prima innocente di privata e lecita podestà ha rigettato dal talamo la moglie adultera, e poscia egli stesso è caduto nell'adulterio, essendosi già fatta le compensazione delle infedeltà e de' reati, debb'egli senza meno riconciliarsi colla moglie, e restituirla nel talamo.

La moglie richiamata deve ritornare.

La moglie poi ogni qual volta viene dal marito richiamata, deve ad esso far ritorno. Così s. Tommaso nella risp. al 3. « Ciochè è stato stabilito a favore di taluno, non debbe mai essergli di pregiudizio. Quindi essendo stato introdotto il divorzio a favore del marito, non gli toglie il diritto di esigere il debito, o di richiamare la moglie. Perciò la moglie è tenuta a renderglielo, ed a ritornare a lui se viene da esso richiamata; quando però colla di lui licenza non abbia fatto toto di continenza. »

Di rado la moglie è tenuta a discacciare l'adultero marito.

VIII. E la moglie sarà ancor essa tenuta ad allontanare da sè l'adultero marito? Dico, che rade volte sarà a ciò tenuta sotto grave peccato. Eccone le ragioni. Primamente perchè non si presume, che la moglie acconsenta agli adulterj, ai disordini del marito; ma che piuttosto li tolleri per non poter fare a meno, e per non poterli impedire: ed è difatti cosa ben rara, che la moglie gli possa impedire. 2. Perchè dall'adulterio del marito non ne sieguono quegli assurdi e quegli sconcerti, che sieguono dalla fornicazion della moglie, cioè la incertezza della prole, il disonore della famiglia, ed il danno dei legittimi eredi. 3. Perchè ben di rado avviene che dalla separazion della moglie il marito si corregga,

anzi d'ordinario precipita in disordini peggiori. 4. Finalmente perchè per lo più la moglie senza marito non ha con che vivere e mantenersi onestamente. Ma se poi in qualche caso dal recesso della moglie fosse per seguirne la emendazion del marito, e adempiersi il desiderio di legittima prole, o con fondamento si sperasse distaccarlo dalla concubina, allora e potrebbe piamente e prudentemente, ed anche in coscienza la moglie sarebbe tenuta ad allontanarsi dal marito.

IX. Oltre alla fornicazione tutt'i Teologi ammettono, con s. Tommaso, essere una legittima causa di divorzio qualsivoglia illecito concubito con altro supposto, qual'è l'incesto, la sodomia, e la bestialità; perchè anche con queste enormità si frange la fede conjugale, e si divide la carne. Altri delitti fuori di questi e dell'eresia ed apostasia, di cui dirò tosto, benchè enormi ed enormissimi, non somministrano causa legittima al divorzio. Così viene stabilito nel gius cap. *Quacsivit*: ove da Alessandro III viene decretato: « Mulier pro furto, vel alio crimine viri sui ab eo separari non debet. »

Causa legittima di divorzio è qualunque illecito concubito.

X. Da questa regola è eccegnato il delitto di eresia e di apostasia: mentre per dottrina di s. Tommaso e per comune consenso de' Teologi è l'una e l'altra è una causa legittima del divorzio. s. Tommaso nel luogo cit. q. 62, art. 1, al 3 parla così: « La fornicazione è direttamente « contro il bene del matrimonio, perchè togliesi per essa « la certezza della prole, rompesi la fede, e ne toglie la « significazione, mentre l'uno de' conjugi divide con più « persone la carne sua. E quindi altri delitti quattunque « forse più gravi della fornicazione, non cagionano non « dimeno il divorzio. Ma perchè l'infedeltà, che appella « lasi fornicazione spirituale, ancor essa è contro il bene « del matrimonio, cioè contra l'educazion della prole al « culto di Dio, anch'essa dà causa legittima al divorzio. » Assegna poi il s. Dottore la differenza, che passa fra il divorzio fatto per la carnale fornicazione, e quello, che avviene per la fornicazione spirituale, cioè per l'infedeltà, e dice consistere in questo, « che per un atto solo « di carnale fornicazione può procedersi al divorzio, e non

E così pure l'apostasia, ed eresia.

« già per un solo atto d'infedeltà, ma ricercasi la consuetudine, che dimostra e seco porta la contumacia, in cui si compie la infedeltà. »

Si scioglie un quesito.

Si può qui ricercare, se il divorzio possa lecitamente effettuarsi anche nel caso che il conjugé eretico o scismatico non tragga, non solleciti l'altro ai suoi errori. Checchè altri ne pensino, io sono persuaso, che la infedeltà congiunta colla contumacia sia una sufficiente e giusta causa d'un lecito divorzio. La ragion'è, sì perchè v'ha sempre un gran pericolo di perversione nella tenera prole, la quale è come molle cera suscettibile d'ogni impressione; e sì ancora perchè c'è sempre motivo di temere, che la moglie stessa resti ingannata poco a poco da quella larva di pietà, cui sogliono gli eretici affettare. Nel caso nondimeno che la moglie si senta colla divina assistenza ben fondata nella fede, ed abbia una fondata speranza di richiamare il marito a migliori sentimenti; io la esorterei a differirne la separazione, posto però che questa non fosse per commoverlo più fortemente e produrre più prontamente l'effetto desiderato. In tali cose per altro, come in molte altre morali, la decisione dipende dal giudizio de' sapienti, e dalle circostanze delle persone.

Lo è anche lo scandalo.

XI. Anche lo scandalo, per cui l'uno de' conjugi induce l'altro a peccare, è una giusta causa di divorzio. Così insegna colla comune de' Dottori s. Antonino 3, p. tit. 1, cap. 21, § 7 ove così: « Quando l'uno de' conjugi trae l'altro al peccato, in guisa che sebbene non venga sforzato a peccare, pure a cagione della fragilità corre pericolo che la società conjugale lo spinga al peccato, è tenuto a far ciò che comanda il Vangelo, *si, oculus tuus scandalizat te, erue eum, et projice abs te*. Imperciochè se non è tenuto a star unito con pericolo del corpo, lo è molto meno con pericolo dell'anima: e siccome non è tenuto pel pericolo d'infedeltà coabitare coll'infedele, così nemmeno è tenuto pel pericolo d'altri peccati, sebbene a niuno possa essere sforzato. E sebbene quello (della infedeltà) sia più grave degli altri; pure il menomo pericolo di peccato mortale supera del corpo il massimo pericolo. »

XII. La ferezza altresì, la crudeltà, l'odio implacabile, il furore demente, le gravi e continue contese, i dissapori e discordie somministrano al divorzio una causa giusta. La cosa è certa, perchè così viene stabilito nel gius cap. *Litteras de rest. spoliator.* dalla risposta d'Innocenzo III, che dice: « Si tanta sit viri saevitia, ut mulieri trepidanti non possit sufficiens securitas provideri, non solum non debet illi restitui, sed ab eo potius amoveri. » Ma è chiaro da questo testo medesimo, che due condizioni al lecito divorzio in tal caso ricercansi; l'una cioè che il male temuto dalla ferezza e crudeltà del marito o della moglie sia veramente grave, e assai grave; e l'altra che questo male non si possa in altra maniera evitare che col divorzio. Se non è grave, non è una giusta causa di divorzio; nè pare che abbia a condannarsi di crudeltà quel marito, il quale punisce con uno schiaffo, con un pugno, o con altra simile maniera all'occasione la procace sua moglie. Se poi il male è veramente grave, ma può la moglie o il marito, che lo teme, garantirsene in altra maniera che col divorzio, è tenuto a farlo, e non separarsi.

XIII. Finalmente è lecito ai conjugii il divorzio di solo talamo per mutuo consenso. Chi ne può mai dubitare? Possono, se di comun parere lo vogliono, insieme vivere castamente. Han ciò fatto molti conjugati, come costa dalla storia ecclesiastica. Molto più possono di reciproco consenso cessare per alcun tempo dall'uso del matrimonio. Ma di ciò si dirà più sotto quando si parlerà degli uffizj dei conjugii. Ma i confessori badino bene di non mai permettere, e molto meno di esortare i conjugii a fare di mutuo consenso voto di perpetua continenza, mentre sen vivono e coabitano insieme, se pure non sieno o in età tale o di tanta virtù, che non possa temersi verun pericolo d'incontinenza. Quindi se vogliono fare tal sorta di voti, o l'uno almeno di loro entri in qualche religione; o col consenso del Vescovo si separino di abitazione; perchè altrimenti siffatti voti hanno un esito infelice. Così pure nemmeno ha a permettersi, che l'uno di essi faccia voto di castità, non lo facendo

Lo è pure la crudeltà ec.

È lecito il divorzio di solo talamo per mutuo consenso.

l'altro; oppure che prometta a Dio con voto di non chiedere mai il debito; mentre tali voti rendono gravoso il matrimonio. Se nondimeno imprudentemente, col consenso dell'altro, sono già fatti; obbligano senza dubbio. Ma, come insegna s. Antonino, « meglio sarebbe e cosa più « cauta il chiederne la dispensa, che possono i Vescovi « concedere, o almeno la commutazione del voto, che « posson dare anche i regolari in virtù dei loro privile- « gj. » Quel conjugue poi, il quale non ha fatto voto di castità, può all'altro, che lo ha fatto di suo consenso, chiedere il debito quando gli piace.

Ed anche lo
ingresso in
Religione.

Condizioni
che si ricer-
cano.

XIV. Per mutuo consenso è certo altresì, che anche dopo consumato il matrimonio è lecito l'entrare in Religione, e professarla ad amendue i conjughi, o all'uno di essi col consenso dell'altro, come viene stabilito nel capitolo 1 *de con. conj.* Ma ricercansi a ciò alcune condizioni; e primamente che se l'altro conjugue è ancor giovane, oppure bensì in età già avanzata, ma non senza pericolo d'incontinenza, entri anch'esso in religione. Così la sentono comunemente i Teologi ed i Canonisti per le seguenti parole del capo *Quum sis*: « Prohibemus ne virum, vel uxorem (nisi uterque ad religionem migraverit) transire permittas. Verum si illa uxor senex est et sterilis, quod sine suspitione possit esse in seculo dissimulari poteris, ut ea in seculo remanente et castitatem promittente, ad religionem transeat vir ejusdem. » Nè basta che il giovane conjugue entri semplicemente in religione, ed ivi si trattenga, ma è necessario, che vi faccia professione; perchè altrimenti non si dice propriamente passare allo stato religioso, come il gius richiede. 2. Ricercasi, che il conjugue, il quale rimaner vuole al seculo, sia non solo vecchio ed immune da ogni sospetto d'incontinenza, ma che faccia anche voto semplice di continenza perpetua, e lo faccia nelle mani del Vescovo, ed alla presenza dei testimonj, i quali possano farne fede. Quindi Innocenzo III c. 23 dice: « Profecto non est alter conjugum recipiendus ad observantiam regularem, nisi relictus perpetuam continentiam promittat » Questo basta, se è in un'età già grave e fuori d'ogni sospetto d'incontinenza; ma non già se è ancor

giovane. Quattro cose adunque qui congiuntamente ricercansi; cioè il consenso dell'altro conjuge, il voto di perpetua castità, la vecchiaja, e l'immunità da ogni sospetto. Il conjuge giovanò, per quanto sia di buoni costumi, non può, anche facendo voto di castità, rimanere al secolo. Così dispongono le leggi; perchè una moglie giovane, che rimanesse al secolo, sarebbe troppo sottoposta ai pericoli d'incontinenza.

XV. Fatto divorzio per sentenza del giudice a cagion di adulterio, è lecito al conjuge innocente, anche contraddicendo il conjuge reo, il far voto di castità, il ricevere gli ordini sagri, o l'entrare in religione. La ragione chiarissima si è, perchè essendo sciolto quanto all'uso il matrimonio il reo ha perduto il diritto al medesimo, e l'innocente può sempre negarglielo giustamente. È adunque libero, e può, se altro non osti, cangiare in istato più perfetto, cioè casto, o religioso, il matrimoniale. Anzi se non già per sentenza del giudice, ma soltanto per privata certa notizia costi al marito o alla moglie l'adulterio dell'altro conjuge, può l'innocente, assolutamente parlando, far voto semplice di castità. Dissi, *assolutamente parlando*; perchè senza separazione di abitazione non è cosa da consigliarsi: ed io certamente non permetterei ad un mio penitente, sì perchè ciò sarebbe un perpetuo impedimento di riconciliazione; e sì ancora pel pericolo troppo manifesto d'incontinenza in amendue. Quanto poi al ricevimento degli ordini, ed all'ingresso nella religione tocca ai prelati nei casi particolari l'esaminare e decidere, se ciocchè assolutamente è lecito, sia anche spediante nelle date circostanze.

XVI. Risponderò qui ad un quesito, con che darò fine a questo paragrafo, e a tutta la materia spettante al divorzio. Può egli il conjuge innocente ricevere gli ordini sagri o entrare in religione, siccome per divorzio fatto per ragion d'adulterio, così pure pel divorzio effettuato per altri delitti coll'autorità del giudice? Rispondo che no. Quali sieno gli altri delitti, pei quali è lecito il divorzio, lo abbiám detto più sopra. Ora v'ha questa grandissima differenza fra il divorzio per motivo di fornica-

Cosa sia lecito all'innocente, fatto il divorzio per cagione d'adulterio.

Se anche per altri delitti.

zione, ed il divorzio per gli altri già indicati delitti; che quello per fornicazione è perpetuo, cosicchè il conjuge innocente non è mai tenuto a richiamare il reo conjuge: ladove quello per altri delitti non partorisce, nè può partorire se non un divorzio temporario. Ed ecco il perchè o facciasi tale divorzio di privata podestà, o facciasi come conviene ed è costume, coll' autorità del giudice, non può mai il conjuge innocente assumere uno stato impossibile coll'uso del matrimonio, come i sagri ordini, o lo stato religioso; perchè siffatto divorzio esime solamente dal debito conjugale fino a tanto sussiste la causa del divorzio: adunque cessando questa può costringersi il conjuge innocente a riunirsi coll' altro conjuge. Quindi nel caso che avesse già ricevuti gli ordini sagri, ad istanza del conjuge convertito o emendato può costringersi a riunirsi, ed a rendere il debito, ma non può domandarlo. Dicasi lo stesso, se ha professato qualche religione; perchè questa professione è irrita e nulla; ma nondimeno l' obbliga il voto fatto di castità in quanto può obbligare senza pregiudizio dell' altro conjuge. Così appunto ha decretato Celestino III in simile caso cap. 2 *de convers. conjugat.* d'un uomo, il quale credendo che fosse morta la moglie sua erasi fatto religioso, ed aveva fatta professione. Lo stesso pure deve dirsi di chi dopo questo temporario divorzio ha fatto voto di castità.

§ 9.

Degli effetti del Sacramento del matrimonio.

I. Il Sacramento del matrimonio, come tutti gli altri Sacramenti, a chi degnamente lo riceve conferisce la grazia santificante. Non però la grazia prima, perchè non è Sacramento dei morti, ma di quei che vivono di vita spirituale, cioè di grazia. Quindi dai parrochi, e dai confessori debbono ammonirsi quelle persone, le quali pensano di unirsi in matrimonio, che quanto prima cancellino le loro colpe con una buona confessione e sincera penitenza; nè la differiscano fino quasi al giorno stesso

Il matrimo-
nio conferi-
sce la grazia
santificante
non la pri-
ma.

della celebrazione del matrimonio, o al giorno innanzi, in cui nè possono essere a dovere istruite intorno alle loro obbligazioni, nè come si conviene provate. Che dopo d'essersi con Dio riconciliato guardinsi bene di non mettere obice alla grazia di questo Sacramento. Che passino il giorno, in cui celebretanno il matrimonio in vanità, in balli, in bagordi. Che si accostino all'Altare coi sentimenti del giovine Tobia, onde possano con esso dire al Signore: « Domine tu scis, quia non luxuriae causa accipio conjugem, sed sola posteritatis dilectione, in qua benedicatur nomen tuum in saecula saeculorum. » In quanto mai poche persone trovansi queste sante disposizioni, parte per colpa dei contraenti, e parte altresì per negligenza e difetto de' sagri pastori!

II. Se il matrimonio non produce la prima grazia, produce senza meno la seconda, vale a dire l'aumento di grazia. Imperciocchè il matrimonio è certamente Sacramento, e come tale conferir deve la grazia; ma non è Sacramento dei morti, bensì dei vivi: adunque conferisce la grazia propria di tali Sacramenti, che è la grazia seconda, o l'aumento di grazia. Quindi chi si accosta a questo Sacramento colla celebrazione del matrimonio avendo l'anima contaminata da grave peccato, e conseguentemente morto alla grazia, non solamente non riceve l'aumento di grazia, ma pecca mortalmente di sacrilegio, perchè fa ingiuria al Sacramento, e lo profana.

III. Congiuntamente alla grazia santificante conferisce altresì il Sacramento del matrimonio la grazia sua propria, la quale, come insegna s. Tommaso nel 4 delle sent. dist. 26, q. 2, art. 3 consiste negli ajuti della grazia, onde santamente sostenere i pesi del matrimonio, e compirne esattamente e meritoriamente gli uffizj ed i doveri. Primamente adunque la grazia matrimoniale fa sì, che gli sposi sopportino pazientemente ed anche allegramente per Dio, le mutue infermità e debolezze: perchè fa in guisa, che, come dice l'Apostolo Ephes. 5, 28, 29 i mariti amino *uxores suas ut corpora sua*, e quindi con santo tenerissimo amore, giacchè *nemo unquam carnem suam odio habuit, sed nutrit, et favel, si-*

Ma la seconda.

Conferisce anche la grazia sua propria. In che consista.

Effetto di questa grazia.

cut et Christus Ecclesiam. Gesù Cristo ama la Chiesa sua in maniera, che non la rigetta pei vizj e difetti dei di lei membri, ma cotidianamente la monda, e la nutre, e la conserva fino a tanto che nel futuro secolo la renda sposa gloriosa, *non habentem maculam, neque rugam.* Adunque affinchè i cristiani conjugi rappresentino perfettamente questa grande unione di Gesù Cristo colla Chiesa, debbon sopportarsi e ajutarsi a vicenda; i mariti amare come i corpi loro le loro spose deboli; e le spose starsene unite ai lor mariti come membra al loro capo; e guardarsi bene dal separarsi da lui benchè infermo. Debbono i conjugi e possono ciò fare, non già da se o collè loro forze, ma colla grazia del Sacramento.

Altro effetto. IV. Opera altresì la grazia stessa, che i conjugi cerchino nelle nozze la prole, non già solo, come dice s. Agostino lib. 1 de nuptiis cap. 17, *ut nascatur*, ma più ancora *ut renascatur*; cioè cerchino di dar figliuoli non al secolo, come fanno i gentili, ma al celeste Regno. Quindi poi dopo aver generato e dato alla luce la prole in Cristo e per Cristo, studinsi di religiosamente istruirla, ed educarla; abbiano cura, che cresca nella pietà, e alla fin fine conseguisca la eterna eredità. Vuole Gesù Cristo, che i conjugi fedeli rappresentino in tutto una viva immagine della sua congiunzion colla Chiesa sua sposa: egli poi a questo solo fine ha a sè congiunto la Chiesa, per far giugnere alla gloria beata i figliuoli da essa ricevuti; e quindi compiuto il numero degli eletti non ci saran più nozze. Esige adunque Cristo la cosa stessa dagli sposi quanto alla loro prole. Quindi ha al matrimonio annessa la grazia di ben eseguire tali e tante cose.

Altri effetti. V. A più forte ragione la grazia conjugale fa sì, che nè s'impedisca il concepimento, nè si uccida o si faccia perire la concepita prole, nè se le rechi verun nocumento. Lungi sono mille miglia da siffatti orrori quelle persone, le quali mercè la grazia del matrimonio sono tutte intente a moltiplicare la gente santa, ed i figliuoli di adozione. Opera pur anche la grazia del Sacramento, che i conjugi si amino scambievolmente di quell'amore,

con cui Gesù Cristo ama la Chiesa sua sposa; e quindi di amor casto e pudico, e che temperi debitamente e moderi la concupiscenza. « Absit enim (dice s. Agostino lib. 1 de Nupt. et concup. cap. 18) ut fidelis homo; quum audit ab Apostolo, Diligite uxores vestras, concupiscentiam carnis diligit in uxore, quam nec in seipso debet diligere. » Debbono adunque i conjugi studiarsi, che *honorabile sit connubium in omnibus, et torus immaculatus*; come leggiamo Haeb. 13, 4, e che ciascuno di loro *sciat vas suum possidere in sanctificatione, et honore, non in passione desiderii sicut et gentes, quae ignorant Deum*; come nella 1 ad Thessalon. 4, 4, 5 perchè debbon considerare e tenere i loro corpi *ut templum Dei sanctum*; e ricordarsi, che, *Si quis templum Dei violaverit, disperdet illum Deus*; come nella 1 Cor. 3, 17. Per altro è certo, che questo uso moderato del matrimonio in questo stato di fervida e bollente concupiscenza senza la divina grazia non può aversi. La grazia, che nel Sacramento del matrimonio *ex opere operato* si conferisce, come in tutti gli altri Sacramenti, è appunto ordinata a questo fine suo proprio: e certamente la conseguiscono quei, che lo ricevono degnamente, e maggiore la ricevono, come negli altri Sacramenti, quei che meglio disposti vi si accostano. Finalmente la grazia conjugale dà forza e vigore ai conjugi e di osservarsi scambievolmente la data fede, e di sostenere con fermezza i pesi, gl' incomodi, le calamità, e la tribolazione della carne, come l'appella l'Apostolo, che suol accompagnare e seguire il matrimonio.

VI. Ma, e perchè mai, dirà qui taluno, sono sì vari gli effetti di questa grazia? Perchè mai sembrano anzi non pochi matrimonj pieni dell'ira divina? La risposta è in pronto. Ciò avviene primamente, perchè pochi, anzi pochissimi, e meno di quel che si crede, si accostano al Sacramento del matrimonio colle debite e convenienti disposizioni. Altri vi si accostano con un'anima rea e contaminata di mille iniquità. Altri non han altro in cuore, nè altro fine, che lo sfogo della loro libidinosa passione. Altri non pensano che allo splendore d'una nobile

Perchè strari
sieno tali
effetti.

o ricca alleanza. Altri fanno un matrimonio, cui detestano sopraffatti dall'autorità dei genitori. Quasi niuno interroga il Signore o lo ascolta. Adunque se mal disposti ricevono il Sacramento; se anzi nell'atto stesso di riceverlo, commettono un sacrilegio; qual maraviglia, che niun buon effetto ne conseguiscano, e che anzi in luogo di benedizione traggano la maledizione sovra se stessi e sovra la loro famiglia? Ciò avviene in secondo luogo, perchè fra i conjugj ben disposti e santificati per questo Sacramento, non pochi ne perdono poi per loro colpa la grazia, e quindi il gius agli indicati ajuti. Qual maraviglia dunque se privati per loro colpa di tali ajuti non ne risentano della grazia conjugale i salutari effetti? Quei, che violano la fede data a Dio, ben si meritano, che manchi nella loro famiglia la desiata pace, che le mogli loro sieno inobbedienti, che i figliuoli loro non rendano il dovuto onore.

Dalle cose dette cosa si debba raccogliere.

VII. Da tutte queste cose è facile e ovvio per la pratica il raccogliere quanto importi, che gli sposi si accostino a questo gran Sacramento in istato di grazia: e ricevuto che l'abbiano quanta diligenza debbano usare per fuggire il peccato, onde non perdere la grazia conjugale per esso ricevuta; e se mai per umana fralezza vengono a commetterne alcuno, con quanta celerità e prontezza debbono colla penitenza espiarlo; affinchè la virtù del Sacramento operi in loro, e renda felice il lor matrimonio sì a pro loro, come ancora di tutta la cristiana repubblica; perchè siccome da' matrimonj contratti da conjugj difettosi o viziosi soglion nascere figliuoli a loro simili nei vizj e nei difetti: così da' matrimonj santi e da pii conjugati soglion venire a questa luce figliuoli di buona indole ed al bene propensi. Quindi s. Ambrogio nel lib. 1 in Luc. dice, che la bontà dei figliuoli torna in lode dei genitori: « Sic sancti Samuel mater Anna laudatur: sic Isaac a parentibus nobilitatem pietatis accepit, quam posteris dereliquit. » Ed i Teologi comunemente insegnano, che il nascere da una famiglia di buoni e santi costumi è un segno di predestinazione. Chi sul tal punto desidera di più, legga l'Estio, e l'Abert, dai

quali tratte abbiamo queste poche cose, ma massimamente il secondo nel trattato *de Matrim.*, cap. 4 ove diffusamente insieme e piamente su di esse ragiona.

§ 10.

Degli uffizj mutui dei conjugj, e dell'uso del matrimonio.

1. Dei vicendevoli-uffizj maritali, ad eccezione soltanto del debito conjugale abbiám detto abbastanza nel tom. 3 di quest' Opera tratt. 5, parte 4, cap. 3 parlando del quarto precetto del Decalogo. Quindi qui ci contenteremo di brevemente indicarli. Primamente adunque i conjugj debbono amarsi scambievolmente: *Viri*, dice s. Paolo *Ephes. 5, 23 diligite uxores vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam.* E al tit. 2, 4. *Uxores viros suos ament.* Debbono adunque i conjugj l'uno all'altro un reciproco amore. 2. La moglie deve al marito riverenza, soggezione ed ubbidienza: *Mulieres*, così il medesimo Apostolo ad *Colos. 3, 18 subditae estote viris, sicut oportet in Domino.* E s. Pietro Epis. 1, cap. 3, 1. *Mulieres subditae sint viris suis.* 3. Il marito è tenuto somministrare alla moglie gli alimenti e l'altre cose alla vita necessarie. 4. Il marito e la moglie sono obbligati a coabitare insieme. 5. E ad educar i figliuoli con istudio e sollecitudine comune. Intorno a tutti questi uffizj qui di volo accennati veggasi il luogo citato. Restaci qui a parlare di quel grave uffizio di giustizia, che sta riposto nel rendimento del debito conjugale, di cui appunto nulla ivi abbiamo detto, e ci siamo riservati a trattarne in questo luogo.

II. E prima di tutto ci convien dire, quale siasi il fine, che lecito rende l'uso del matrimonio. In primo luogo adunque sarà egli lecito pel solo fine del piacere e della voluttà? Non già: perchè ciò ripugna grandemente alla onestà e santità del matrimonio. Costa chiaramente la verità di questa decisione dalla condanna d'Innocenzo XI della seguente proposizione. « *Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum omni prorsus caret culpa, ac ve-*

Si accennano gli uffizj maritali.

Se sia lecito l'uso del matrimonio pel solo piacere.

niali defectu. » Così difatti la sentono i Padri ed i Teologi. S. Agostino *de Bon. Conjug.* cap. 6 dice: « Conjugalis concubitus generandi causa non habet culpam; concupiscentiae vero satiandae, tamen cum conjugē, venialem. » S. Tommaso è onninamente dello stesso parere nel 4 dist. 31, q. 2 ove scrive. « Si quaeratur delectatio intra limites matrimonii, ut scilicet talis delectatio in alia non quaeratur, quam in conjugē, sic est veniale peccatum. » Anche la ragione naturale comprova e conferma questa verità. V'ha qui una manifesta perversione di ordine: perocchè si cerca l'atto per la dilettaazione, mentre la dilettaazione è pel suo atto, e non già l'atto per la dilettaazione ad esso inerente.

Se per evitare la fornicazione, o per la salute del corpo.

III. Sarà egli, l'uso del matrimonio, almeno lecito per evitare in se medesimo la fornicazione, o per procurare con tal mezzo a se stesso la salute del corpo? Dico, che non è lecito nè per una cosa, nè per l'altra. Così insegna s. Tommaso; e quanto alla prima cosa nel 4 dist. 51, q. 2, art. 2 al 2 dice: « Si intendat vitare fornicationem in se, sic est ibi aliqua superfluitas, et secundum hoc est peccatum veniale; nec ad hoc est matrimonium institutum, nisi secundum indulgentiam, quae est de peccatis venialibus. » E s. Tommaso ha attinto questa dottrina dai santi padri Gregorio Magno, Anselmo, e massimamente da s. Agostino, il quale nell' *Enchir.* cap. 78 scrive così: « Putari posset, non esse peccatum misceri conjugi non filiorum procreandorum causa, quod bonum est nuptiale, sed carnalis etiam voluptatis, ut fornicationis, sive adulterii, sive cujusvis alterius immunditiae mortiferum malum, quod turpe est etiam dicere, quo potest, tentante Satana, libido pertrahere, incontinentiam devitet infirmitas. Posset ergo, ut dixi, hoc putari non esse peccatum, nisi addidisset, *hoc autem dico secundum veniam, non secundum imperium.* Quis autem jam esse peccatum neget, quum dari veniam facientibus Apostolica auctoritas fateatur? »

Dissi, *per evitare la fornicazione in se medesimo*; perchè per impedire la incontinenza nell'altro conjugē, l'uso del matrimonio per s. Tommaso nel luogo stesso è im-

mune da ogni peccato. Ecco le sue parole: « Si aliquis per actum matrimonii intendat vitare fornicationem in conjugē, non est aliquod peccatum, quia hoc est quaedam redditio debiti, quod ad bonum fidei pertinet. » Quindi il Silvio dice, che ogni qualvolta l'uno dei conjugi avverte l'imminente pericolo d'incontinenza nell'altro, è tenuto a rendergli il debito; e ciò in parte per giustizia, perchè è tenuto a renderlo per giustizia al conjugē, che anche soltanto interpretativamente lo richiede; e in parte per carità, perchè è tenuto a non trascurare il pericolo della salute, a cui il conjugē soggiace.

Che poi non sia lecito l'uso del matrimonio neppure per motivo di sanità, lo insegna lo stesso s) Dottore nel luogo citato al 4 dicendo: « Quamvis intendere sanitatis conservationem non sit per se malum, tamen haec intentio efficitur mala, si ex aliquo sanitas intendatur, quod non est de se ad hoc ordinatum: sicut qui ex Sacramento Baptismi tantum salutem corporalem quaereret. Et similiter est in proposito de actu matrimoniali. » L'uso del matrimonio a tutt'altro è ordinato che alla salute del corpo; e quindi è una perversion di ordine il praticarlo puramente per un tal fine, come lo sarebbe in chi ricevesse il Lattesimo a solo fine della salute corporale.

IV. Da tutte queste cose è ovvio e facile il raccogliere questa massima o principio generale, che non può mai scusarsi nè andar esente da ogni peccato l'uso del matrimonio, quando in esso non si abbia per fine il fine del matrimonio, vale a dire la generazione della prole; o il soddisfare all'obbligo di giustizia, quale si è quello di rendere il debito, sempre però in ordine alla generazione della prole. Nè si dica seguirne da questa nostra dottrina un grave assurdo, cioè che una moglie, la quale s'avvede voler il marito far uso del matrimonio non già per lo fine della generazione della prole, ma per sola sua dilettazone, non potrebbe in questo caso rendergli il debito, mentre lo chiede illecitamente. Imperciocchè è falso, che ne siegua questo preteso assurdo. La moglie è tenuta ubbidire al marito quando chiede ciocchè per giustizia gli è dovuto. Se il suo fine non è diritto, e quale

Conclusiones
escioglimen-
to d'una dif-
ficoltà.

dovrebbe essere, questa sua colpa non lo priva del suo gius; nè fa, che l'atto, a cui la moglie coopora, sia in se illecito. Rende in tal caso al marito la moglie ciò, che non solo è lecito, ma altresì dovuto; e rende ciò, di cui il marito può, se vuole, servirsi bene ed incolpevolmente col prefiggersi nell'atto stesso il fine conveniente; quindi non pecca in verun modo col cooperare ad un atto, che il marito può fare lecitamente. Forse perchè un uomo di niuna coscienza ad altro non bada, e altro scopo non ha che la voluttà, e il contentamento della sua passione, sarà illecito alla di lui moglie l'intendere di generare e partorire cittadini al Cielo?

I conjugj non son tenuti a chiedere, ma a rendere il debito.

V. Niuno poi dei conjugj è tenuto a chiedere il debito, ma bensì a renderlo al postulante. La cosa è certa o manifesta; perchè può bensì ognuno far uso del proprio diritto, cui gode, e servirsene a piacimento, ma non può onninamente essere a ciò costretto nè obbligato. È pure certissima l'altra cosa. Non ce ne lascia dubitare primamente il precetto dell'Apostolo 1 Cor. 7, 3 ove dice: « Uxori vir debitum reddat, similiter et uxor viro. » E al v. 5. « Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus. » Costa altresì dalla natura del contratto matrimoniale, che è ordinato alla generazione della prole, e ad evitare nell'altro conjuge la incontinenza. I conjugj, sebbene in altre cose sieno ineguali, in questo però hanno un gius uguale, come insegna san Tommaso nel suppl. q. 64, art. 3 ove scrive: « Vir et uxor non sunt aequales in matrimonio, neque quoad actum conjugalem, in quo id quod nobilius est viro debetur; neque quantum ad dispensationem domus, in qua uxor regitur, et vir regit... Sed sicut tenetur vir uxori in actu conjugali... ita uxor viro... et secundum hoc dicitur, quod sunt aequales in petendo et reddendo debitum. »

O chieggasi espresamente, o tacitamente.

Rendere poi debbono i conjugj l'uno all'altro vicendevolmente questo debito, quando l'uno di essi lo chiede all'altro o espresamente, oppur anche tacitamente o interpretativamente. « Petero debitum (dice il s. Dottore art. 2) contigit dupliciter: uno modo expresse, quando

verbis invicem petunt, alio modo interpretative, quando scilicet vir percipit per aliqua signa; quod uxor vellet sibi debitum reddi, sed propter verecundiam tacet; et ita etiam si non expresse petat verbis debitum, tamen vir tenetur reddere, quando aliqua signa in uxore apparent voluntatis petendi debitum. » Parla il Santo del marito rispetto alla moglie, perchè ciò d'ordinario avviene dal canto di essa, come più vereconda. Ma se la cosa stessa succede dal canto del marito, è tenuta anch'essa ad offerirsi; massimamente se si tratti d'impedire nel marito la mollizie, a cui è inclinato, come insegna egli stesso ivi nella risp. al 1.

VI. Non impedisce però quest'obbligo reciproco, che l'uno dei conjugj non possa procurare colle belle e colle buone di rimuovere l'altro dall'esigenza del debito: purchè non manchi di compiacerlo, se insiste e non si accheta; al che è poi onninamente tenuto: « Non debet vir (dice l'Angelico nel cit. luogo art. 2 al 4) uxorem avertere ne petat debitum, nisi propter aliquam rationabilem causam; et tunc etiam non debet cum magna instantia avertere propter pericula imminencia. » È lecito dunque ai conjugj l'un l'altro amichevolmente per giusto motivo rimuovere dall'esigero il debito, ossia per qualche incomodo, a cui soggiace, ossia perchè desidera accostarsi la seguente mattina alla s. Comunione, o per attendere ad altri spirituali esercizj. Ma se ripugna, deve ubbidire; e quindi poi o astenersi per riverenza dal ricevere la SS. Eucaristia, oppur anche colla permissione del confessore con umiltà accostarvisi e riceverla senza veruno scrupolo.

VII. Il precetto di rendere il debito non obbliga poi sempre, e varj sono i casi, nei quali non strigne. Eccoli. Primamente quando chi lo chiede non ha diritto di esigerlo, e quindi il conjugè al conjugè adultero, che lo chiede, può negarlo. 2. Può e deve negarlo al conjugè, che lo chiedesse in luogo pubblico, o sacro, o con pericolo del feto, o in altra illecita circostanza. 3. Se non può renderlo senza notevole detrimento della sua salute corporale. Quindi nella cit. quest. in corp. del 1 art.

Può un conjugè rimover l'altro dall'esigere il debito.

Quando non obblighi il precetto di rendere il debito.

dic'egli chiaramente, che « vir (lo stesso è della moglie rispetto al marito) tenetur uxori debitum reddere in his, quae ad generationem prolis spectant, salva tamen prius personae incolumitate. » Se adunque il marito è infetto di morbo gallico, la moglie non è tenuta a rendergli il debito. 4. La stessa troppa frequente o smoderata petizione e dal canto del marito, o della moglie esime dall'obbligo di rendere il debito. In questo proposito il s. Dottore nel luogo testè citato al 3 insegna, che se il marito « prius debitum reddidit, et est impotens ad debitum solvendum ulterius, mulier non habet jus petendi, et in petendo ulterius se magis meretricem, quam conjugem exhibet » E questa ragione vale ugualmente anche pel marito, che vessa la moglie indiscretamente e smoderatamente: perchè anch'esso dimostra col fatto di non servirsi della compagna come di moglie, ma di abusarsi di essa come di meretrice.

Quando sia
sub gravi
tenuto a ne-
gare il debi-
to.

VIII. Talvolta anzi l'uno de' conjugi non solo è esente dal rendimento del debito, ma è anche precisamente tenuto a negarlo sotto grave peccato. Ma quando ciò sarà? Forse quando chi lo chiede, lo chiede ingiustamente, perchè ha perduto pel commesso adulterio il diritto di esigerlo? No, in questo caso non già: perchè può in tal caso il conjugé innocente perdonare al conjugé reo, restituirgli il gius perduto, e quindi al reo conjugé postulante rendere il debito. Quale adunque sarà il caso? Sarà quando l'uno de' conjugi ne ha perduto il diritto in guisa, che non può essergli dall'altro restituito. In tal caso è tenuto a negarglielo sotto grave peccato. Il caso sarebbe ed è, se a cagione d'un incesto commesso, il marito è divenuto affine di sua consorte; poichè rendendo il debito, in tal caso coopererebbe all'altrui peccato. V'ha pure un altro caso, cioè quando il conjugé postulante è legato col voto di castità. Qui però convien distinguere. O questo voto di castità è anteriore alla celebrazione del matrimonio, o è posteriore. Se ha preceduto il matrimonio, il marito da tale benchè legittimo matrimonio non ha conseguito il gius d'esigere il debito, mentre non fu sciolto dal suo voto; nè però questo suo voto diminuisce

il gius. maritale dal canto dell'altro conjuge, il quale per altrui colpa non debb'essere privato del gius pel matrimonio conseguito, ma soltanto dal canto suo, mentre a cagione del voto fatto non ha diritto di esigere. Se poi lo ha fatto dopo il matrimonio, e lo ha fatto col consenso dell'altro conjuge, certamente s'è spogliato del proprio gius, e quindi non può più chiedere lecitamente, sebbene possa rendere. Ma se ha fatto il voto col dissenso dell'altro conjuge, alcuni con s. Tommaso son di parere, che possa tuttavia chiedere, perchè pensano, che questo voto sia nullo perchè troppo gravoso all'altro conjuge, il quale sarebbe costretto a sempre domandare. Altri però lo credono valido, e quindi dicono, che s'è spogliato del suo gius, e può bensì rendere, ma per niun modo domandare. Comunque ciò sia, quando il voto fatto sia valido, o sia anteriore al matrimonio, o posteriore, egli è certo, che chi lo ha fatto non può lecitamente chiedere il debito: pecca dunque quando lo chiede, e l'altro conjuge, che alla di lui petizione annuisce, coopera al di lui peccato: adunque non può lecitamente annuire, ed è tenuto a negarglielo.

Nè punto nuoce a questa decisione ciocchè oppone un moderno Autore, cioè che chi paga le usure, non pecca, sebbene pecchi chi le domanda. Impereiocchè v'ha fra l'una e l'altra cosà una grandissima disparità. Quegli, che sotto usura ha dato il mutuo, poteva darlo, se voleva, senza usura; quindi anche il lucro stesso usurario tutto proviene dalla malizia di chi lo domanda, non già dalla volontà di chi lo dà; e quindi chi paga l'usura, coopera bensì all'azione, ma non già alla di lei pravità. Ma nel caso nostro essendo la petizione stessa così malvagia, che non si possa evitare il peccato, se non con astenersi dalla petizione; chi dà, non all'azione soltanto coopera, ma pur anco al peccato altrui. Il che è a norma di quel che abbiamo detto nel primo tomo verso il fine nell'appendice della coöperazione.

Si scioglie un obbietto.

Ciò però non si avvera in quel conjuge, che domandasse all'altro il debito non col retto fine dal matrimonio comandato, ma per altro fine torto, pravo, e perverso

v. g. per la pura e semplice voluttà : perocchè allora tutta la malizia dell'uso matrimoniale verrebbe dalla perversa volontà del postulante , il quale per altro può chiedere pel fine retto; e però il conjuge, nel rendergli il debito non pecca, perchè coopera bensì all'azione, ma non coopera alla prava intenzione.

Per quali motivi non si possa negare il debito.

IX. Non può lecitamente l'uno de' conjugi negare all'altro il debito matrimoniale o per qualche incomodo , a cui soggiace, o pei pericoli e difficoltà nel partorire , o pei ripetuti aborti , o finalmente affinchè troppo non si moltiplichino i figliuoli. La prima parte raccogliesi da s. Tommaso, il quale non esenta dal peso di rendere il debito nemmeno al leproso : « Uxor viro (scrive nella cit. q. art. 1. al 4.) leproso tenetur reddere debitum, non tamen tenetur ei cohabitare; quia non ita cito inficitur ex coitu, sicut ex frequenti cohabitatione: et quamvis generetur infirma proles, tamen est ei sic esse melius, quam penitus non esse. » Il che si conferma dalle parole seguenti di Alessandro III nel cap. *Quoniam de conjug. lepr.* « Quod si virum, sive uxorem leprosum fieri contingerit, et infirmus a sano debitum exigat, generali praecepto Apostoli quod exigitur est solvendum, cui praecepto nulla in hoc casu exceptio invenitur. » Adunque ordinariamente in questo e simili casi è tenuto il conjuge sano a rendere il debito all'infermo; se però ci fosse un grave pericolo di contagione , non sarebbe tenuto: perchè come si è detto al n. 7. con s. Tommaso, il conjuge è bensì tenuto a rendere il debito, ma *salva prius personae incolumitate*. E qui su tal punto bisogna stare al giudizio de' medici.

La ragione della seconda parte si è, perchè col maritarsi le donne si sono assoggettate spontaneamente alla legge ed alle pene da Dio ad Eva, ed all'altre femmine imposte, ed ai pericoli nel parto imminenti ; cose tutte loro già ben note. Viene nondimeno eccettuato dal Genet, e da altri il caso, in cui a cagione d'infermità, o d'indisposizione corporale asserissero i medici di sovrastare alla donna dal parto futuro uno-straordinario pericolo della vita, o della salute.

La ragione poi della terza si è, perchè non è certo, che saranno sempre i parti abortivi. Quante donne dopo varj aborti, han felicemente data alla luce prole viva, sana, e prosperosa? Adunque non è lecito per questo motivo negare il debito al conjuge, che lo esige, perchè per un evento incerto non si può negare un debito certo: il che massimamente debb'osservarsi, se o in se, o nel conjuge v'ha pericolo d'incontinenza. Ma, dirà taluno, o il danno, che si apporta a que' miseri figli abortivi, i quali morendo senza Battesimo saranno per sempre privi della beata visione? e il repentaglio, a cui esposta rimane la vita della madre stessa nell'abortire? Non sono forse questi motivi forti, e ragioni sufficienti a negare il debito? Rispondo che no. Imperciocchè, oltrecchè, come già dissi, è incerto, se sempre in futuro seguiranno gli aborti; spetta alle mogli il generare e partorire i figliuoli: il provvedere poi alle loro anime quanto alla eterna salute, appartiene a Dio, alla cui provvidenza e sapienza ha a commettersi la salvezza del feto, da cui dipende onninamente. La moglie faccia il suo dovere, ubbidisca al marito, allontani e da lui e da sè il pericolo d'incontinenza, e lasci il rimanente alla divina volontà e disposizione. Il primo motivo adunque non vale contro la stabilita dottrina. Vale poi ancora meno il secondo. Tutte le donne, che si maritano, espongonsi più o meno a pericolo della vita pei parti difficili, per gli aborti ec. e per altro quelle, di cui si tratta, hanno per propria esperienza d'aver superato questo pericolo nei puerperj, e negli aborti anteriori.

Dimostrasi finalmente la quarta parte dal fine stesso del matrimonio. Non è egli questo fine appunto la generazione della prole, e la propagazione de' figliuoli e della specie umana? Non è adunque lecito il negare il debito per impedire il fine del matrimoniale congiungimento. Ma il numero de' figliuoli cresce di troppo, e le finanze sono ristrette. Rispondo, che la provvidenza ci sarà anche pei figliuoli, che verranno alla luce; nè questo è un motivo giusto di negare il debito al conjuge, che con istanza lo chiede e probabilmente lo chiede, sentendo gli stimoli

della concupiscenza, per rimediare al pericolo d'incontinenza, a cui trovasi esposto. Quel che si può accordare ai conjugj in tal frangente si è, che amendue di comune consenso astengansi dall'uso del matrimonio, e che interpellato dolcemente ed efficacemente ne persuada all'interpellante l'astinenza. Se ciò ottiene, cesserà l'altro dal domandare: se poi si oppone, se ripugna, se ista, è tenuto ad ubbidire, massimamente se c'è come pur troppo suol esserci, il pericolo d'incontinenza. Qui però debbo avvertire che anche il reciproco consenso o patto d'astenersi dall'uso del matrimonio per evitare la moltiplicazione della prole in pratica può partorire, e partorisce diffatti per lo più dei gravi incomodi ed assurdi, quando a tale astinenza non provochi un acceso desiderio d'una vita più santa: cioè s'anticipisce il conjugale amore: si raffredda l'unione degli animi: diviene meno grata l'individua società, più acutamente pungono i focosi ed acuti stimoli della carne, per cui i conjugj vengono tratti in dannevoli corruttele e in abbominevoli peccati, e s'infermano, e vengono meno, come talvolta è avvenuto: perchè si vergognano di ricorrere al necessario rimedio per tema d'essere l'uno dall'altro rimproverato di leggerezza, di debolezza, e d'inconstanza. Sembra, che l'Apostolo abbia preveduto questi ed altri mali, quando 1. Cor. 7, 5 scrisse: « Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu AD TEMPUS, ut vacetis orationi; et iterum revertimini in idipsum, ne tentet vos Satanas. » Dica dunque a tal fatta di conjugj il confessore, che confidino nella divina provvidenza: giacchè il Signore, il quale dà la benedizione al matrimonio, rendendolo prolifico, darà altresì la benedizione al temporale della famiglia ed ai proventi: *Respicite volatilia Coeli etc.*

Pecca chi si rende inabile al rendimento del debito.

X. Pecca quel conjugo, che si rende inabile al rendimento del debito con opere illecite, come con atti di mollizie, o con esteri accoppiamenti. La cosa è di per se troppo manifesta, e la insegna s. Tommaso nel Suppl. q. 64, art. 1, al 3. Quindi questa è una circostanza, che debb'esprimersi in confessione. Anzi pecca pur anco quel conjugo, il quale con diglui indiscreti ed altre penitenze

eccessivo frange e debilita le proprie forze: perchè è tenuto ad astenersi anche da tali per altro buone opere, onde poter rendere il debito, che è di giustizia; siccome è tenuto ad astenersi dal far limosine chi ha debiti da pagare. Non pecca nondimeno, se per l'osservanza dei digiuni dalla Chiesa prescritti viene alquanto debilitato: e così pure se trovisi inabile al rendimento per la stanchezza, fatica, e lavoro giornaliero necessario per procacciare il vitto a sè ed alla famiglia. E s. Tommaso ivi dice chiaramente: che in tal caso *non tenetur, nec mulier potest exigere*; perchè allora è reso inabile per una causa lecita e necessaria.

XI. Quando poi l'uno de' conjugi è certo della invalidità del suo matrimonio, a cagione di qualche impedimento dirimente, non può nè chiedere, nè rendere il debito: ed in caso di dubbio della sua validità, può bensì renderlo lecitamente, ma non lecitamente domandarlo. La prima parte di questa dottrina è da sè manifesta. In tal caso non c'è matrimonio ma concubinato, poichè da un matrimonio per qualsivoglia ragione invalido e nullo non ne risulta un matrimoniale e legittimo congiungimento, nè un mutuo diritto nell'uso dell'altrui corpo. Deve in tal caso il conjugo sostenere con pazienza la sentenza di scomunica piuttosto che aver carnale commercio con una donna, che non è sua moglie, o con un uomo, che non è suo marito. Così viene decretato nel gius, ove nel cap. *Inquisitioni*, de sent. excom. leggesi: « Si alter conjugum pro certo sciat impedimentum conjugii, per quod sine peccato mortali non valet carnale commercium exercere, quamvis illud apud Ecclesiam probare non possit... debet potius sententiam excommunicationis humiliter sustinere, quam per carnale commercium peccatum operari mortale. »

In caso di certa o dubbia utilità di matrimonio, a che i conjugi sieno tenuti.

Anche la seconda parte costa chiaramente dallo stesso gius nel luogo citato, ove si stabilisce, che « si conscientia pulset animum ex credulitate probabili et discreta, quamvis non evidente et manifesta, debitum quidem reddere, sed postulare non debet. » E se ne rende questa ragione, cioè « ne in alterutro contra legem conjugii vel

contra conscientiam committat offensam. » Insegna lo stesso anche s. Tommaso nel 4, dist. 38 in *exposit. textus*. « Si aliqua causa facit probabilem dubitationem, debet reddere, sed non exigere. Si autem levis suspicio, potest utrumque licite facere, quia debet illam causam potius abjicere, quam secundum hoc conscientiam formare.

Come debba regolarsi il confessore co' penitenti in caso di nullità, o dubbio di nullità di Matrimonio, lo abbiamo detto nel tom. 1, di quest'opera trat. 1, par. 1, cap. 6, ove abbiamo stabilito, che se il penitente dubita della validità del suo matrimonio, ed intorno ad essa lo interroga, è tenuto ad istruirlo, ed a manifestargli la verità, quantunque prevegga, che persevererà nel suo matrimonio nullo. Se poi il penitente non dubita, nè ha verun sospetto intorno al di lui valore, può quando prevede non poter il penitente astenersi dal matrimonio senza scandalo e turbamento della famiglia, ed altri gravi urgenti pericoli e sconcerti; può, dissi, in tal caso lasciarlo nella sua buona fede. Riveggasi quanto ivi su tal punto abbiamo stabilito.

Che debba farsi, se il dubbioso sussiste, anche dopo interrogato il confessore.

XII. Ma che fia, se il confessore interrogato da un conjuge, dopo aver esaminato a fondo le cose, riman dubbioso anch'egli, nè può decidere della validità o nullità del matrimonio? Che dovrà dirgli? Dovrà dirgli, che durante tale dubbiezza, può egli bensì rendere il debito, quando ne venga ricercato, ma non già domandarlo, come nella seconda parte si è già stabilito; perchè se chiede con siffatta invincibile dubbiezza il debito, esponi a pericolo anche col renderlo. Così la discorrono alcuni probalisti, i quali pretendono che possa il conjuge in tal caso di dubbio e rendere il debito, e domandarlo. Ma tortamente per questa manifesta ragione. Non rendendo il debito in tal caso, punto non si evita il pericolo di peccare, ma s'incorr con certezza: perocchè se lo rende, può darsi che commetta una fornicazione se il matrimonio è invalido. Ciò però è incerto. Ma all'opposto se nol rende, certamente priva del suo gius il conjuge, che punto non dubita della validità del suo matrimonio. Adunque trovandosi in tal frangente il conjuge dubitante fra

due pericoli e mali, o di fornicare se il matrimonio è nullo, o di violare l'altrui gius certo, detta la retta ragione di eleggere fra due mali inevitabili il mal minore. Ora il minor male in tal caso è il pericolo di fornicazione, che è incerto, di quel che sia la violazione dell'altrui gius, che è certo. Giustamente adunque hanno stabilito i pontefici, ed han insegnato i Dottori, doversi in tal caso rendere bensì il debito, ma non potersi ricercare.

Ma che fia, se ambi i conjugi dubitino della validità del loro matrimonio? Dico, che in tal caso niuno di loro può domandare; e se il dubbio è invincibile, nè quindi può decidersi nè per una parte, nè per l'altra, debbono soggiacere in perpetuo alla carenza dell'uso del matrimonio. Il caso non può essere che rarissimo; ma posto che avvenga, questa e non altra è la dottrina, che si deve seguire. Ognuno è tenuto ad astenersi dalla fornicazione, che esclude, come dice l'Apostolo, dal regno di Dio, e conseguentemente da un congresso, che meritamente si dubita essere fornicario.

XIII. Perde il gius di chiedere il debito chi pecca con persona consanguinea del conjuge, onde gli diviene affine. Così viene stabilito nel gius canonico cap. *Transmisso*, lit. de eo, qui cognovit, ove Celestino III, comanda a questo incestuoso, che « legitimæ uxori habitans, et necessaria subministrans non cognoscat eam, quamdiu vixerit, nisi ab eâ fuerit requisitus, et tunc ad ipsam non sine gravi dolore accedat. » Non incorre però questa pena 1. quel conjuge, che ha peccato con persona consanguinea dell'altro conjuge solamente nel terzo o quarto grado; perchè come si dirà a suo luogo, questo impedimento d'affinità per illecito congresso non si estende oltre al primo e secondo grado. 2. Se il congresso carnale è avvenuto per ignoranza di fatto, cioè perchè non sapeva il reo conjuge, che fosse la persona consanguinea dell'altro conjuge. 3. Se la moglie è stata violentata da un consanguineo del marito, ed essa non ha acconsentito, perchè ove non c'è colpa, non ha luogo la pena. 4. Anzi non mancano teologi, i quali la esentano da tale pena eziandio quando ha acconsentito per timor grave;

Chi commette un incesto, perde il gius di chiedere il debito.

perchè sebbene abbia peccato mentre il timor grave non iscusa dalla colpa, è nondimeno esente dalla pena, perchè la legge della Chiesa non sembra obbligare in tal caso; e perciò sono scusati que', che per timor grave trasgrediscono le leggi della Chiesa: com'è scusato v. g. chi per grave timore mangia carne in tempo di Quaresima. Non è però sicura, e nemmeno più probabile questa sentenza; perchè qui non si tratta di azione vietata soltanto per legge della Chiesa, ma di azione proibita dalla divina legge. Quel congresso incestuoso, in cui c'è l'adulterio o la fornicazione, è per legge divina vietato: nè altro fa la Chiesa, che aggiugnere al commesso peccato la pena della privazione del gius di chiedere il debito: siccome adunque l'incestuoso non è per lo timor grave scusato dal peccato, come lo è chi per timor grave mangia cibi vietati in quaresima: così nemmeno va esente dalla pena.

Come peccchi
chi vincolato
con voto ha
celebrato il
matrimonio.

XIV. Chi legato col voto di castità ha celebrato il matrimonio, non solo ha peccato gravemente nel celebrarlo, ma pecca pure mortalmente nel consumarlo; perchè può ancora prima di consumarlo osservare il suo voto: dopo poi che lo ha consumato, non pecca rendendo il debito; ma soltanto nel chiederlo. Così insegna espressamente s. Tommaso nel Suppl. q. 53, art. 1 al 3, ove scrive: « Ille, qui contrahit matrimonium per verba de praesenti post votum simplex (castitatis), non potest cognoscere uxorem suam sine peccato mortali; quia adhuc restat sibi facultas implendi votum continentiae ante Matrimonium consummatum. Sed postquam matrimonium consummatum est, est ei jam factum illicitum non reddere debitum uxori exigenti ex copula sua. » E soggiugne nella risp. al 4. « Et quia ex matriuonii vinculo non obligatur ad debitum petendum; ideo non potest petere debitum sine peccato; quamvis possit sine peccato reddere debitum exigenti; » perchè come detto aveva innanzi, *ad hoc obligatio voti non se extendit*. Ma ciò essendo avvenuto per sua colpa, dice, che *debet per lamentum poenitentiae recompensare pro continentia non servata*.

Chi poi prima del matrimonio ha fatto voto di farsi religioso, pecca mortalmente celebrando il matrimonio, e consumandolo entro lo spazio di due mesi, perchè così si rende inabile ad adempiere il suo voto. Pur nondimeno non avendo fatto voto di castità se non se da osservarsi nello stato religioso, può poi lecitamente e domandare, e rendere il debito. Ma sciolto poi il matrimonio o per adulterio, o per morte dell'altro conjuge, fatto già libero, è tenuto ad adempiere il suo voto.

XV. E qui dai Teologi si cerca, se chi dopo fatto voto di castità ha celebrato il matrimonio, ma non per anco lo ha consumato, sia tenuto ad entrare in qualche religione, onde poterlo osservare. Alcuni dicono che no; sì perchè ciò non ha promesso; sì perchè questa è una cosa assai più grave di ciò che ha promesso, ed è un mezzo troppo duro e straordinario; e finalmente perchè non mancano altri mezzi, onde evitare la violazione del voto, cioè e la dispensa del voto stesso, e la concession della moglie che ceda al suo diritto. E certamente convien confessare, non esser un tal marito tenuto all'ingresso nella religione se per altra via può evitare la violazione del suo voto. Ma se altra via non ha, perchè nè può impetrare la dispensa, nè la moglie vuol cedere al suo diritto, sarà egli in tal caso tenuto? Io dico francamente che sì; e neppur veggo come se ne possa dubitare; giacchè altra via non gli rimane, altro mezzo non ha onde evitare la violazione del suo voto. Osservo, che s. Tommaso altra via non ha conosciuto, se non che quella dell'ingresso nella religione; perchè dice, che questo marito non può carnalmente conoscere la moglie senza peccato mortale: perchè? perchè gli rimane per anco la facoltà di adempiere il suo voto: *quia restat adhuc facultas implendi continentiae votum*. Ma, dico io, in che sarà riposta questa facoltà? nella dispensa? Mai no, perchè questa toglie l'obbligazione del voto, e non ne induce l'adempimento. Nella volontaria cessione dell'altro conjuge? Nemmeno, perchè questa non è in sua podestà. In che adunque può mai consistere questa facoltà, che pur gli rimane di soddisfare il suo voto? Non altra certamente

Se sia tenuto ad entrare in Religione.

può essere che l'ingresso nella religione. È adunque tenuto prima di consumare il matrimonio a farsi religioso, almeno nel caso che nè possa ottenere la dispensa, nè impetrare dalla moglie la cessione del suo gius. Ma è un mezzo assai duro; nè egli ha promesso tanto. Sia pur come si vuole. Il fatto sta che trattasi di schivare il peccato mortale, e quando trattasi di tanto, non v'ha mezzo cotanto duro, difficile, aspro e straordinario, cui l'uom cristiano non sia tenuto ad abbracciare. Egli non ha promesso tanto, ma per colpa sua è tenuto a tanto. Doveva fare a meno di unirsi in matrimonio dopo aver fatto il suo voto. Col celebrarlo illecitamente egli stesso si è posto in questa necessità di dover appigliarsi a tal duro mezzo, onde non violare il voto fatto, ed osservare la a Dio promessa continenza.

Se sia lecito
a' conjugii
far voto di
castità.

XVI. Può egli l'uno de' conjugii dopo il matrimonio far voto di castità senza saputa, o contro la volontà dell'altro? E se lo ha fatto, cosa può e deve intorno al debito conjugale? Rispondo alla prima parte della ricerca, che non lo può fare lecitamente; se lo fa, più probabilmente è invalido e nullo. Ciò insegna s. Tommaso nel testè cit. luog. q. 64. art. 4. E ne adduce ivi quest'ottima ed efficacissima ragione: perchè il voto non può essere, se non di quelle cose, che sono in nostro arbitrio e volontà: e tali non sono le cose ad altri dovute, delle quali non si può far voto se non di consenso della persona, a cui sono dovute. Ora i conjugii sono vicendevolmente tenuti al rendimento del debito, per cui la continenza resta impedita: adunque non può l'uno promettere a Dio con voto la continenza senza l'assenso dell'altro; adunque chi lo fa, pecca gravemente, e non ha da osservarlo, ma deve anzi far penitenza del voto malamente fatto. Passa più innanzi nella risposta al terzo, dichiarandolo anche invalido e nullo. « Dicono alcuni (così egli), che può far voto di castità senza l'assenso dell'altro conjugio, in questo senso che non domanderà il debito, e non già che non lo renderà; perchè nella prima cosa è *sui juris*, ma non nella seconda. » Egli però rigetta questa opinione, ed ecco il perchè: « Perchè,

« dice, se l'altro non chiedesse mai, si renderebbe all'altro conjugé il Matrimonio troppo gravoso, mentre a lui solo toccherebbe sempre soffrir la confusione di chiedere il debito. Quindi altri più probabilmente dicono, che nè l'una cosa nè l'altra può l'uno promettere con voto senza il consenso dell'altro. » Dello stesso sentimento fu s. Agostino nell'Epist. ad Edicia, ove scrive : « *Vovenda non sunt talia a conjugatis, nisi et consensu et voluntate communi. Et si praeproperè factum fuerit, magis est corrigenda temeritas, quam persolvenda promissio.* »

Alla seconda ricerca rispondo, che il conjugé, il quale col consenso dell'altro ha fatto voto di castità, non può mai chiedere il debito, e quanto al renderlo talvolta lo può fare, e talvolta non può neppure questo. Come ciò? Spieghiamoci. In due maniere può l'uno de' conjugj dar licenza all'altro di votare la continenza, cioè e condizionatamente senza suo detrimento; e assolutamente senza veruna limitazione. Se nella prima maniera, egli è chiaro, che ha soltanto accordata al conjugé quella continenza, che non lo spoglia del suo gius di chiedere ed esigere il debito, cui conseguentemente può incolpevolmente l'altro conjugé rendere al postulante. E sempre si ha a presumere, che in questa maniera sia stata accordata tale licenza, quando non costi chiaramente dell'assoluta, libera, ed illimitata concessione.

A che sia tenuto chi lo ha fatto col consenso dell'altro conjugé.

Ma quando poi costa, che è stata conceduta un'assoluta licenza di far voto di castità senza veruna limitazione, in tal caso il conjugé, che l'ha accordata, non può più chiedere il debito; perchè dando tale illimitata licenza, ha ceduto al suo dritto. Ma potrà almeno il conjugé rievocare questa sua concessione? San Tommaso nel 4. dist. 32, in *exposit. textus*, dice, che se ha espressamente acconsentito, non può rievocare la concessione; ed aggiunge, che s. Agostino, il quale par che la senta diversamente, parla quanto al giudizio della Chiesa, quando cioè la permissione non può provarsi; e conchiude col dire, che siffatti voti pel pericolo non debbono approvarsi. Ma la cosa è già dichiarata e decisa nel gius canonico cap.

Manifestum, 43, q. 5, ove così: « Continentiae vota nec mulier sine consensu viri, nec vir sine consensu mulieris Deo reddere potest. Si autem consensu alterius eorum ab altero permissa fuerit, et postmodum in irritum deducere voluerit qui permisit, non tamen valet, quia in debito conjugii aequae mulier habet potestatem viri, et vir mulieris, atque ideo si quilibet eorum alterum a suo jure absolverit, ad praeteritam servitutem ipsum revocare non potest. »

Non è lecito l'uso del matrimonio in luogo pubblico.

XVII. È sentenza fra Teologi comune che l'uso del matrimonio è illecito in luogo pubblico, ed anco alla presenza d'altra persona. Perchè ciò è cosa troppo contraria alla umana decenza ed onestà, e troppo veramente scandalosa, come troppo atta a muovere e provocare i veggenti al peccato, e ad accendere il carnale e venereo appetito. In ciò forse, e senza forse, non badano e non guardansi abbastanza molti fra i conjugii, che tengono nella stessa camera, ove dormono, i lor figliuoli, o che sotto gli occhi d'altre persone non han riguardo di darsi fra di loro segni inverecondi di amore. Non manchino i confessori di sgridare tal fatta di conjugii, e gli obblighino, anche col sospender loro l'assoluzione, a collocare in altra stanza la loro prole; e ad astenersi all'altrui presenza da tali segni di affetto.

Nè in luogo sacro.

Tutti parimente i Teologi d'accordo stabiliscono, non esser lecito l'uso del matrimonio in luogo sacro, a cagione della grandissima irriverenza, per cui viene con sì indecente azione profanato e polluto. Così di comune consenso insegnano, quando ciò facciasi di libera volontà de' conjugati. Ma se ciò avvenga per qualche urgente necessità o di assedio, o di asilo, onde sieno costretti i conjugii a fare nella Chiesa lunga dimora, non mancano Teologi, che gli scusano da grave peccato, massimamente se ciò facciano per evitare il pericolo d'incontinenza: perchè con tal congresso in tali circostanze pensano che la Chiesa non resti contaminata e polluta. Altri però sono con s. Antonino di contrario parere, fra' quali il Soto, il Silvio, il Pontas; e la opinione di questi sembra più probabile; perchè per una parte è troppo patente l'ingiu-

ria, e la grave irriverenza fatta al luogo santo, alla Casa di Dio, e per l'altra non si sa vedere quale necessità ci possa essere di dar opera ivi alla generazione della prole. Gli stimoli poi della concupiscenza posson frangersi col reprimerli, e colla preghiera. In siffatta guisa e si evita l'incontinenza, e si dà il dovuto onore al tempio di Dio, ed a Gesù Cristo presente nel Sacramento. No, dice s. Antonino par. 3, tit. 1, cap. 3, § 23, « sive habeatur alius locus, sive non possit haberi alius locus, certum est, quod non licet petere in loco sacro, sed nec reddere illud, quod reddi non potest sine irreverentia sacri loci: nam propter hoc indiget reconciliatione, quantum est ex natura facti: licet per accidens si est occultum, non indigeat reconciliatione. »

XVIII. È parimenti illecito l'uso del matrimonio in tempo di gravidanza, dei mestruai, di puerperio, ed in tempo, in cui la moglie allatta la prole. E quanto alla prima parte, cioè che sia illecito nel tempo, in cui la moglie è incinta, lo insegna s. Tommaso nel 4. dist. 31. in *exposit. textus*, per questa ragione, che espone la incinta moglie al pericolo di abortire; e però, soggiugne, s. Girolamo condanna e riprova l'accesso del marito alla gravida consorte. Ecco le parole di s. Girolamo nel lib. 1. contro Gioviniano: « Certe qui dicunt, se causa Reipublicae et generis humani uxoribus jungi, et liberos gignere, imitentur saltem pecudes, et postquam uxorum venter intumuerit, non perdant filios, nec amatores uxoribus se praebeant, sed maritos. » Con un zelo ancor più veemente inveisce s. Ambrogio lib. 1. in *Lucam* contro questi indiscreti mariti: « Pecudes, dice, muto quodam opere loquuntur generandi sibi studium, non desiderium esse coeundi, si quidem ubi semel gravem alvum sibi senserit, et genitali alvo semen receptum, nec concubitus indulgent, nec lasciviam amantis, sed curam parentis assumunt. At vero homines nec conceptis, nec Deo parant: illos contaminant, hunc exasperant... Ad cohibendam petulantiam tuam, manus quasdam tui Auctoris in utero hominem formantis, adverte. Ille operatur, et tu sacri uteri secretum incestas libidine. Vel pecu-

È illecito in tempo di gravidanza.

dem imitare, vel Deum verere. » Soggiugne nondimeno s. Tommaso nel luogo stesso, non essere ciò sempre peccato mortale, ma soltanto quando probabilmente si teme il pericolo di aborto.

E in tempo
de' mestruai.

La seconda parte costa chiaramente da quel divieto del Levitico cap. 20. 18. « Qui coiverit cum muliere in fluxu menstruo, interficientur ambo in medio populi. » S. Tommaso dice nel 4. dist. 31. q. 1. art. 2. *quaestiuncula* 2. solut. 2. che questa legge era fatta per due ragioni, cioè e per la immondezza legale, e pel nocumento, che di frequente per l'accoppiamento in tale circostanza ne nasce nella prole. Che quanto alla prima era precetto cerimoniale, ma quanto alla seconda era morale; perchè essendo il matrimonio principalmente ordinato al bene della prole, anche ogni di lui uso è a tale fine ordinato. E quindi è che questo precetto obbliga anche nella nuova legge per la seconda ragione, sebbene non per la prima. Quindi nella *questiuncula* 3. dà poi intorno tal punto una dottrina, la cui sostanza, ommettendo il testo, che è alquanto prolisso, per brevità, è questa. La petizione del debito in tale circostanza è illecita in amendue i conjugii; ed è il rendimento esente da colpa soltanto, a cagione del pericolo dell'altro conjugio di cadere in qualche gran peccato d'incontinenza. Si osservino le seguenti parole del s. Dottore, in 3 solut. « Si petit (il marito) scienter, tunc debet, (la moglie) eum avertere precibus et monitis, tamen non ita efficaciter, ut possit ei esse occasio in alias damnabiles corruptelas incidendi, si ad id pronus credatur » Conchiude finalmente: « Tamen finaliter, si vir non desistit a petitione, debet debitum reddere petenti. » La ragione di ciò si è, perchè, com'egli dice poco innanzi, il pericolo e il nocumento della prole non è certo, e forse niuno è per seguirne. Non deve adunque la moglie negare al marito un debito certo per un pericolo incerto.

E del puer-
perio.

La ragione della terza parte, che dichiara illecito l'uso del matrimonio nel tempo del puerperio, cioè prima che sia compiuto il tempo delle purgazioni d'una femmina che ha partorito, si è perchè tale uso in tal cir-

costanza sembra ripugnante al gius naturale. Imperciocchè in tempo del puerperio la donna è meno atta a concepir la prole, e se viene per sorte a concepirla, nascerà in cattivo stato, inferma, debole, ed imperfetta. Quindi s. Gregorio Papa scrivendo a s. Agostino Vescovo degl' Inglese, gli dice: « Mulieres, nisi purgationis tempus prius transierit, viris suis non debent admisceri. » Al qual decreto ha apposto la Glossa questo comento: « Illis temporibus prohibentur conjuges commisceri, quia ex tali coitu nascuntur morbosus et leprosi. »

La quarta parte, in cui si asserisce essere illecito l'uso del matrimonio in tempo in cui la moglie allatta la prole, quando si tratti di persone povere, che non sono al caso di dare a balia i loro bambini, è certa ed evidente; perchè se la moglie viene a concepire, il latte ben presto si corrompe, e l'infante nodrito con tale latte contrae dei malori non piccioli, e talvolta pur anche sen muore. Quindi s. Gregorio stesso nel luogo citato dice: « Ad ejus vero concubitus vir suus accedere non debet, quousque qui gignitur, ablactetur. » I ricchi poi ed i nobili, i quali possono provvedere alla salute della loro prole col darla ad allattare alla nutrice, più facilmente possono scusarsi. Non è però nemmeno questo, cioè il dare ad altre donne ad allattare i proprj parti, senza disordine, e senza peccato. Odasi ciò che dice su tal punto il lodato s. Gregorio immediatamente dopo le riferite parole: « Prava autem in conjugatorum moribus consuetudo surrexit, ut mulieres filios, quos gignunt, nutrire contemnant, eosque aliis mulieribus ad nutriendum tradant; quod videlicet ex sola causa incontinentiae videtur inventum; quia dum se continere nolunt, despicunt lactare quos gignunt. » Noi abbiamo trattato di proposito questo punto nel Tom. 3. Trat. 5. par. 4. cap. 2. num. 4. Veggasi quanto ivi abbiamo detto.

XIX. Non è poi senza colpa veniale l'uso del matrimonio, massimamente dal canto del postulante ne' giorni sagri e festivi, e quando hanno a riceversi i Sacramenti. Così insegna s. Tommaso nel suppl. q. 64. art. 5. ove dice: « Actus matrimonialis quamvis culpa careat; tamen

E dell' allattamento.

Se nei tempi sagri.

quia rationem deprimit propter carnalem delectationem, hominem reddit ineptum ad spiritualia. Et ideo in diebus, in quibus spiritualibus praecipue est vacandum, non licet petere debitum. » E ciò per sentenza del santo Dottore non è neppur lecito per sedare gli stimoli della concupiscenza; perchè, dice nella risposta al 1. « in tal caso « posson adoprarsi altri rimedj per reprimere la concupiscenza, come l'orazione, e molto altre simili cose. » Insegna nondimeno nell'art. 6. non esser l'uso del matrimonio in tali giorni peccato mortale: *Non peccat mortaliter uxor vel vir, si die festo petat debitum*; perchè non è già questa una circostanza che aggravi il peccato in infinito. Soggiugne però essere più grave peccato, se ciò facciasi per sola dilettazone, che se per lo timore di cadere in altro più grave carnale peccato.

Avvertimento importante.

XX. Terminerò questo paragrafo con un avvertimento molto importante. E certissimo, che il debito conjugale è un debito rigoroso, e che il negarlo al conjuge, che lo chiede, è un peccato contro la giustizia di sua natura mortale, perchè in cosa grave: oltre di che si espone l'altro al pericolo d'incontinenza, e si dà occasione di risse, di odj, e di dissensioni. Ora la sperienza fa vedere, che le donne maritate dei peccati di tal fatta molte volte non si accusano nella Sagramental confessione, o per ignoranza, o per rossore, e che anche se ne offendono, se di tali peccati il confessore le interroga. Quest'è un male, cui tocca ai confessori, e più ancora ai Parrochi il rimediare. In qual maniera? Coll'istruire gli sposi prossimi a celebrare il matrimonio, non già pubblicamente, ma separatamente, in luogo però patente, come nel Tribunale di Penitenza, quali sieno i doveri de' conjugi, cosa debbano osservare, e cosa sfuggire. Non v'ha poi chi non vegga, con quanta cautela su tal punto debbano procedere colle maritate tutt'i confessori. Non conviene interrogarle alla bella prima e quasi all'improvviso, se in tali cose abbiano peccato; ma bisogna farne nascere con destrezza la occasione, domandando v. g. se han rissato col marito, se l'hanno disgustato, o fatto andar in collera, se ciò sia nato per non volere ubbidirlo; e se

hanno a lui negato ciocchè gli è dovuto per legge del matrimonio, e per precetto del Signore, e quali assurdi da ciò ne sieno nati. In tale o simil guisa procedendo verran forse a capo d'indurre le persone di tale qualità a confessarsi di peccati in questo genere mortali, dei quali non eransi mai prima confessate.

§ 11.

Delle cose, che debbonsi evitare dai conjugi.

I. Diremo in quest'ultimo paragrafo di questo capitolo di quelle cose, che debbonsi dai conjugi evitare sì previamente all'uso del matrimonio, sì nell'uso del medesimo, e sì finalmente fuori dell'uso: ne diremo con brevità, con sobrietà, e con tutta la circospezione, essendo in sè stessa la materia assai lubrica e pericolosa; al qual fine anche ci serviremo talvolta per esprimere certe cose a maggior cautela della lingua latina. Previamente adunque all'uso del matrimonio, cioè nell'atto stesso di contraerlo, peccano mortalmente quelle persone, che lo contraggono scientemente con qualche impedimento o dirimente. La ragion' è, perchè se col solo impediente lo contraggono, peccano mortalmente per la violazione del precetto della Chiesa, che obbliga sotto grave peccato; e peccano altresì contro di quella virtù, a cui si oppone l'impedimento; poichè chi legato dal voto semplice di castità contrae il matrimonio, viola il suo voto eleggendo il matrimonio al voto di castità contrario. Pecca eziandio di grave sacrilegio ricevendo in istato di peccato mortale il Sacramento del matrimonio. A più forte ragione si rende reo di tutti questi peccati chi contrae Matrimonio con un impedimento dirimente. Nè può scusarsi da sacrilegio, perchè il suo matrimonio è nullo; mentre appunto nullo lo rende per sua malizia. È certamente sacrilego chi fa scientemente un Sacramento nullo, come sacrilego sarebbe chi scientemente battezzasse col vino. Dico anzi, che pecca gravemente altresì chi contrae col solo dubbio d'impedimento diri-

Pecca mortalmente chi contrae il matrimonio con un impedimento.

mente; perchè espone il Sacramento a pericolo di nullità. E qui convien avvertire, che quei, che contraggono con certi impedimenti, e segnatamente con quello di consanguinità ed affinità nei gradi dalla Chiesa vietati, incorrono la scomunica, come viene stabilito nella Clementina unica *de consang. et affinit.* ove il Pontefice dice: « Eos, qui scienter in gradibus consanguinitatis et affinitatis Constitutione canonica interdictis, aut cum Monialibus contrahere Matrimonium non verentur; nec non Religiosos et moniales, et clericos in Sacris constitutos matrimonium contrahentes excommunicationis sententiae ipso facto decernimus subjacere. » Questa scomunica, che è di lata sentenza, non è riservata, e ha ad estendersi oltre gl'impedimenti ivi indicati.

E chi lo contrae in istato di peccato mortale.

E chi non lo celebra nelle debite maniere.

II. Generalmente poi peccano mortalmente tutti quei contraenti, che celebrano il matrimonio in istato di peccato mortale: perchè il matrimonio, come s'è detto a suo luogo, è Sacramento de' vivi, che suppone la grazia e lo stato di vita spirituale in chi lo riceve. Lo profanano altresì e mortalmente peccano que', che con due già disposti testimonj presentansi al parroco o celebrante o chiamato dolosamente, e gli dicono, che congiungonsi in matrimonio. Ma non commettono costoro un solo ma più peccati. Il primo consiste nell'ommettere le dinunzie o pubblicazioni contro il precetto del Tridentino; e però celebrano il matrimonio in istato di peccato mortale. E quindi commettono il secondo nel celebrarlo in tale stato perchè lo profanano trattandolo indegnamente. Ed il terzo nell'ommettere e disprezzare le sante prescritte cerimonie. Finalmente il quarto nell'espore il Sacramento al pericolo di nullità; perchè probabilissimamente, come si è detto più sopra, costoro fanno bensì un contratto, ma non un Sacramento.

E chi lo consuma prima della benedizione sacerdotale.

III. Peccano pure que' conjugj, i quali consumano il matrimonio prima o senza la benedizione sacerdotale. Due sono nel matrimonio le benedizioni; l'una cioè privata, la quale costituisce la forma del matrimonio, e consiste in quelle parole del sagro ministro profferite, *Ego conjuogo vos in matrimonium*. Questa non può trasandarsi

senza peccato mortale, come s'è detto al num. precedente, anzi senza molti gravi peccati. L'altra poi è solenne, che si fa nella Chiesa colla celebrazione della Messa *pro sponso et sponsa*. E l'ommettere questa non è senza colpa: il che chiaramente apparisce dal Tridentino Concilio, il quale esorta seriamente i conjugi a non coabitare nella medesima casa prima di ricevere nella Chiesa la benedizione sacerdotale, affinchè non si esponano al pericolo di consumare il matrimonio prima di riceverlo. Io però non ardirei di condannare di peccato mortale, come fa il Concilio troppo rigidamente, chi differisse a ricevere siffatta benedizione dopo la consumazione. Non iscuserei però da colpa mortale chi totalmente trascurasse di riceverla o innanzi, o almeno dopo. Ma di ciò diremo nel capo seguente, quando parleremo degli impedimenti impedienti.

IV. Nell'uso poi del matrimonio possono i conjugi primamente peccare d'intemperanza, quando cioè coll'uso troppo frequente e intemperante si danno soverchiamente a contentare il libidinoso appetito, ed a cercare la illeccebra voluttà. E perchè mai il demonio uccise i sette mariti di Sara? Perchè secondo il sacro testo, *conjugium ita susceperant, ut Deum a se et a sua mente excluderent suae libidini ita vacarent sicut equus et mulus, quibus non est intellectus*. L'intemperante uso del matrimonio è un vero abuso, che non va esente da colpa più o meno grave. Quindi s. Girolamo nel lib. 1, *contra Jovinian*, con ragione dice: « In aliena uxore omnis amor turpis est, in sua nimius. Sapiens vir iudicio debet amare conjugem, non affectu. Regat impetus voluptatis, ne praecipit feratur in coitum. Nihil est foedius quam uxorem amare quasi adulteram. » Può questa intemperanza giugnere a peccato grave e mortale, o per esorbitanza eccessiva, a cui arriva, o pel fine della voluttà e del piacere, cui unicamente il libidinoso conjugio si prefige qual fine ultimo, ed unico, o pel nocumento che apporta a se medesimo, o all'altro conjugio, o alla prole. Non ubbriaica, e non nuoce meno il vino di casa, che quello delle taverne. Secondo san Tommaso nel 4, delle sen.

Nell'uso del matrimonio si può peccare d'intemperanza.

dist. 31, q. 2, art. 3, ad primum l'intemperanza del conjugè è mortale, *quando nihil aliud in uxore intendit, quam quod in meretrice attenderet*, vale a dire la voluttà.

Quando peccano i conjughi contro il ben della prole.

V. Peccano altresì mortalmente i conjughi in tutte quelle maniere, che sono contro il ben della prole, impedendone la generazione. Ma prima di por piede in questo loto, dirò ai leggitori con s. Cesario Arelatense nel serm. 8. *Rogo vos, Fratres, ut mihi indulgeatis, quia pro salute animae vestrae cum grandi timore, et cum verecundia de talibus rebus vos admonere videor, quia et hoc mihi expedit dicere, et vos oportet audire.* Ciò premesso, peccano in primo luogo mortalmente que' mariti, i quali imitano Onan, di cui si dice Genes. 38, v. 9, che *introiens ad uxorem fratris sui* (cui aveva a sè congiunto in matrimonio secondo la costumanza degli Ebrei) *semen fundebat in terram, ne liberi fratris nomine nascerentur.* Commettono quindi un peccato mortale per questo capo que' mariti i quali *extra debitum vas semen effundunt: e che inceplam copulam abrumpunt:* e quelle mogli pur anco, le quali *ne concipiant susceptum semen ejicere conantur* e quelle, che *proprium privati fundunt.* Ed è falsissima quella dottrina di alcuni Casisti, che dicono: *Postquam vir seminavit, et se retraxit ab uxore, quae nondum seminavit, manente valde irritata libidine, potest ipsa absque mortali, tactibus se excitando seminare.* Per evitare questo inconveniente, che suol nascere *in quibusdam mulieribus ex natura frigidiore, consulat Confessarius, ut ante actum conjugalem faciant quae necessaria sunt ad comovendam libidinem, secluso tamen pollutionis periculo. Tactus enim, et alia, quas praemittuntur in ordine ad copulam sunt prorsus innoxia sicut et copula itisque uti possunt et debent mulieres naturae frigidioris, ne post concubitum acrioribus urantur ignibus, et subeant incontinentiae periculum.* Peccano altresì quelle, le quali a bella posta *dum vir copulatur ad alia mentem distrahunt, ad impediendam conceptionem,* benchè facciansi tali cose per motivo di sanità, o di povertà; perchè tali cose ne' conjughi non sono lecite se non in ordine al fin del matrimonio, che è la generazione della prole, cui espressamente

non vogliono e rigettano. « *Illicite et turpiter* (dice egregiamente s. Agostino *de adulterin. conjug.* lib. 2, cap.) *etiam cum legitima uxore concumbitur, ubi prolis conceptio devitatur.* » Quindi s. Antonino nella 3. par. tit. 1. cap. 10. §. 3. dice, che « nullo modo uxor debet viro in hujusmodi assentiri; non enim excusatur a peccato mortali, quantumcumque cum animi displicentia hoc faceret, nec timor, nec sufferentia verborum, vel futura incōstantia viri excusarent, nisi ei absoluta violentia inferretur, a qua non posset se defendere; sed ex hoc in futurum licite ei posset debitum denegare. » Questa si è in tal punto la vera dottrina, cui debbono i confessori in pratica seguitare.

VI. Peccano mortalmente i conjugii, *quando uxor in marito sodomitam experitur, aut coire volentem (abominabile dictum) in ore, quamvis animo et mente consummandi in vase ad hoc a natura instituto; qui etiam extrema minatur, nisi obtemperet, non potest sine lethali gravissimo peccato nefandum eam libidinem permittere.* La ragione evidentissima si è, perchè concorrerebbe ad un atto di sua natura malvagio e perverso, *nec uxor se marito, sed meretricem adultero praeberet.*

Quando peccano mortalmente nel modo.

Ma come peccano, se, non *praetermisso membro et vase a natura instituto*, cangiano soltanto il sito e l'ordine? Prima di rispondere avverto, che il modo, il sito, e l'ordine naturale nell'uso del matrimonio è che *mulier sit succuba et supina, vir vero incubus*. Ciò posto dico, che peccano i conjugii mortalmente, quando *coeundo extra hunc modum, situm, et ordinem se exponunt effusionis extra vas vel pollutionis periculo*; in tal caso il fine del matrimonio resta impedito. Se poi fuori di tal pericolo, ma *majoris captandae voluptatis gratia alii delignantur modi, ut mulier sit incuba, vir succubus, ut vel praepostere, more belluino, vel sedendo, vel stando officium matrimoniale impleatur*, può ciò talvolta giugnere a peccato mortale per l'eccesso della concupiscenza; ma certamente sarà sempre uno dei più pingui peccati veniali. Non manchino perciò i confessori di sgridare con calore quel conjugio che a tal fine esige questo modo

belluino, men onesto, e inordinato, onde in avvenire se n'astenga. Può però essere talvolta anche esente da ogni peccato. S. Tommaso su tal punto nel 4. dist. 31 in *exposit. textus*, dice così: « *Usus contra naturam conjugii est, quando praetermittit vir debitum modum a natura institutum, et in hoc semper est peccatum mortale.* » Quindi soggiugne tosto: « *Quandoque etiam sine peccato esse potest.* » Ma quando ciò sarà senza peccato? Quando per una parte non v'ha pericolo *effusionis seminis extra vas*, e per l'altra *habitus corporum alium modum non patitur, vel alicujus infirmitatis, vel ne nocumentum foetui jam concepto creetur*. Fra tutti però questi modi inordinati debbono i conjugii massimamente guardarsi da quello, *in cui vir succubus est, et mulier incuba*; perchè, essendo un modo assai pericoloso in se stesso, riconoscono in esso molti Teologi e Canonisti con s. Antonino nel luogo cit. una grave inordinazione, e lo condannano di peccato mortale.

Cosa non sia lecita ai conjugii nell'uffizio matrimoniale.

VII. Non tutto è lecito ai conjugii anche nell'uffizio stesso maritale. Imperciocchè è sentenza comune fra gli Autori, *esse quosdam tactus adeo infumes, et tantam foeditatem praeserentes ex defectu proportionis inter membrum tangens, et tactum, ut ne quidem ex copulae intuitu excusentur a gravi peccato*; perchè sono troppo disdicevoli alla umana natura razionale. E ciò è tanto vero, che il benignissimo Sanchez, il quale aveva scritto essere tali turpezze fra i conjugii nell'uffizio maritale peccati soltanto veniali, nella edizione posteriore dell'anno 1614 ha ritrattato questa sentenza.

Cosa non lo sia fuori di esso.

VIII. Fuori poi dell'uffizio maritale *actus impudici, tactus immodesti, oscula libidinosa* non sono mortalmente peccaminosi, se vanno congiunti *cum periculo pollutionis*; perchè a chicchessia sotto peccato mortale è vietato l'esporsi al pericolo di peccar mortalmente. E non meno sono leciti senza tale pericolo, e per sola voluttà, e senza animo di consumare il matrimonio, come insegnano santo Antonino e molti altri gravissimi Teologi. La ragione non può essere più chiara e convincente. Siffatte veneree cose non sono lecite, se non se inquanto all'uffizio

maritale sono ordinate: adunque da esso separate sono vere impudicizie e atti di lussuria alla mollizie ordinati, di cui sono un incominciamento. E ciò si avvera ancor più se praticinsi in luogo o tempo, in cui non possono ricorrere all'ufficio maritale, o perchè non è allora lecito, o perchè in quelle circostanze non è possibile l'effettuarlo. Nè loro rendonsi lecite dal matrimonio: mentre questo non dà loro verun giù a tali cose, quando non sono ordinate al fine del matrimonio. Ma saranno poi tali cose, *secluso pollutionis periculo*, fra conjugii mortalmente peccaminose? Io propendo più al sì che al no: ma non deciderò nulla sì per l'autorità del Gaetano, e di molti altri gravi e sapienti Teologi, che sono di contrario parere, e sì ancora per la seguente ragione, che mi tiene alquanto sospeso. Sembra, che, *secluso pollutionis periculo* non pecchi più quegli, che *uxorem tangit et osculatur ex libidine*, di colui, il quale *ex libidine* puramente *uxorem cognoscit, est enim copula libidinosa tactorum omnium magis prohibita*. Ma così è che *qui ex mera libidine coit cum uxore, et si gravius peccet*, comunemente però *non arguitur peccati mortalis*. Adunque nemmeno i conjugii, che praticano tali cose, *secluso pollutionis periculo*. In cosa dunque sì oscura e sì involuta io sgriderei seriamente i conjugii i quali, si credono lecite quasi tutte tali cose, ma non gli manderei tosto all'inferno, mentre dalla maggior parte dei Teologi vengono scusati da peccato mortale. Vorrei però che mi promettessero di astenersene in avvenire, anche col differir loro l'assoluzione, sì pel pericolo, a cui s'espongono attesa la incertezza di questa benigna opinione, di peccar mortalmente; e sì ancora perchè sono almeno certamente peccati veniali assai gravi. Per esprimere con ischiettezza il mio sentimento dico così; ma per altro ben volentieri lo sottopongo ai consigli e pareri altrui.

Guardisi però bene il saggio confessore dal ridurre alle angustie i miseri conjugati, e di non istringerli con troppa severità. Permetta loro pudici toccamenti, dolci baci, amichevoli amplessi, che giovano a fomentare lo scambievolmente maritale amore, anzi, quando trattasi di prati-

care l'uffizio maritale, anco quelle cose loro permetta, che vagliano *ad exitandum ardorem matrimonialem*, massimamente *si alteruter frigidioris naturae est*: mentre in tal caso sono necessarie e convenienti disposizioni all'atto principale, a cui sono ordinate, e quindi lecite non meno di esso.

Fa'sa dottrina dello Sporer.

IX. Il conjugé, il quale in assenza dell'altro, o quando non può praticarsi l'uffizio conjugale, *libidinose se tangit*, o deliberatamente si diletta *cogitatione consortii habiti, vel habendi cum conjugé*, pecca gravemente, anche *secluso pollutionis periculo*. Questa proposizione è contro la sucida dottrina dello Sporer, il quale insegna essere lecita ai conjugi la dilettazone morosa, anzi *et quandam veluti fruitionem delectationis venereae exurgentem in partibus verecundis ex commotione spirituum generationi inservientium ex copula tantum cogitata, etiam altero conjugé absente, vel aliàs ipsa copula impedita vel prohibita, secluso pollutionis periculo*. Imperciocchè e per qual ragione mai potranno come lecite permettersi queste morose dilettazioni, queste impure cogitazioni, queste veneree voluttà? Forse per diritto matrimoniale? Ma come, se si suppone il di lui uso illecito, impedito, o vietato? Come adunque, vietato l'uso del matrimonio in sè onesto, saranno lecite siffatte abhominèvoli sporcizie?

Dicasi lo stesso di quel conjugé, il quale *libidinose se tangit ex voluptate, et non in ordine ad copulam*. In ciò riconoscono un grave peccato non solamente s. Antonio, il Navarro, il Vasquez ed altri, ma eziandio i benignissimi Diana, e Lacroix. Se sono gravi peccati, e forse mortali *tactus veneri et impudici inter ipsos conjugés ad copulam non ordinati*, quantunque abbiano un gius mutuo in *corpus alterius*; come non lo saranno e quanto più non lo saranno quei praticati dal conjugé nel proprio corpo, su di cui fuori dell'uffizio conjugale non ha verun gius? Sembra anzi, che nel conjugé sieno peccati più gravi, che in una persona libera; mentre reca ingiuria all'altro conjugé, usurpandosi il dominio del suo corpo all'altro conjugé conceduto. Peccano quindi gravissimamente anche i vedovi, e le vedove, che *de*

copula habita col conjugo vivente impudicamente dilet-
tansi; quando ad un secondo conjugo uniti nell'uffizio con-
jugale pensano e dilettonsi del primo; perchè il defunto
conjugo è loro divenuto affatto alieno ed ostraneo. Que-
sti e tutti quei conjughi, i quali nell'uffizio stesso maritale
hanno la mente ed il pensiero ad altro oggetto, cui ap-
petiscono ed in cui dilettonsi, peccano mortalmente; per-
chè divengono adulteri nello stesso legittimo uso del ma-
trimonio.

X. Quei conjughi poi, i quali altro non cercando nel-
l'uso del matrimonio salvochè il contentamento della li-
bidinosa passione, ed il piacere, *cohibent effusionem in
coitu*, onde impedire il concepimento della prole, peccano
mortalmente. Pare impossibile, che trovisi fra moralisti;
chi scusi tale infamità; eppure non manca chi pretende
doversi ciò ridurre ad *tactus matrimoniales*, o gli esenta
da peccato mortale, *si non sequatur pollutio*. Io vera-
mente ignoro, se nel fatto ciò possa essere. Ma comun-
que siasi, io dico e tengo per certo, che, *o sequatur, o
non sequatur pollutio*, è peccato mortale. E la ragion
chiara, che non ammette risposta, si è, perchè si per-
verte l'ordine dalla natura stabilito, e s'impedisce il fine
del matrimonio, che non concede l'uffizio maritale se non
che in ordine alla generazione della prole. Se ciò poi non
deriva dalla volontà del marito, ma bensì dalla sua im-
potenza, massimamente non previamente conosciuta, o
certamente non solita, non familiare, è scusato da col-
pa. Dicasi lo stesso anche della moglie la quale *cohibet
suam seminationem* per questa stessa ragione, e fine,
cioè per impedire ancor essa per quanto può dal canto
suo la generazione della prole. Costei deve condannarsi
di peccato mortale pel pravo suo fine. Siccome però se-
condo i più periti medici questa non è necessaria alla
generazione della prole, così farà bene il confessore dopo
averla molto bene ripresa del suo peccato ad avvertirla
della inutilità del suo peccaminoso tentativo, e ad ob-
bligarla ad astenersene in avvenire.

Peccano
mortalmente
qui *cohibent
effusionem
in coitu*.

XI. Siccome è un gravissimo peccato impedire la ge-
nerazione della prole *o cohibendo effusionem seminis in*

Il prendere
cose atte ad
impedir il

concepi-
mento è un pec-
cato gravis-
simo.

coitu, o ipsum extra vas fundendo; così è parimente il procurare d'impedirli col somministrare previamente o col prendere medicamenti, o col fare altra cosa atta ad impedire il concepimento; cosicchè a tenore de' canoni antichi veniva punito colla stessa pena, cou cui punivasi l'aborto. Ecco come si esprime il Can. *Consulisti* 2, q. 5. « *Quae studuerit abortum facere, et quod conceptum est, necare, aut certe ut non concipiat, elaborat, sive ex adulterio, sive ex legitimo conjugio; has tales mulieres in morte recipere communionem priores Canones decreverunt. Nos tamen pro misericordia sive tales mulieres, sive conscias scelerum ipsorum decem annos agere poenitentiam judicamus.* » Questo peccato adunque viene sottoposto a dieci anni di penitenza ugualmente che l'aborto; e quindi è chiaro essere un peccato gravissimo, perchè impedisce la generazione per cui si dà la vita agl'infanti, ed essere quindi anche una specie d'omicidio. Perciò nel Can. *Si aliquis caus. de homic.* si dice: « *Si aliquis causa explendae libidinis, vel odii meditatione homini aut mulieri aliquid fecerit, vel ad potandum dederit, ut non possit generare, aut concipere, vel nasci soboles, ut homicida teneatur.* » E s. Agostino serm. 124 *de Temp.* scrive: « *Mulier quaecumque fecerit hoc, per quod jam non possit concipere, quantoscumque parere poterat, tantorum homicidiorum se ream esse cognoscat.* » E quantunque dopo la costituzione di Gregorio XIV moderativa di quella di Sisto V non sia più questo peccato soggetto alla scomunica ed alla riserva, a cui Sisto l'aveva sottoposto, come neppure l'aborto di un feto inanimato; i Vescovi nondimeno di molte Diocesi riservano a sè medesimi e l'uno e l'altro.

E così pure
il procurare
l'aborto.

XII. Se poi è un peccato gravissimo l'impedire previamente nelle già indicate maniere la generazione della prole, lo è molto più, non v'ha dubbio il procurar di estinguere la prole già concepita coll'abortire. Dell'aborto noi abbiain di proposito parlato nel tom. 3 di quest'Opera tratt. 5, par. 5 ove abbiaino anche detto a quali pene sia soggetto questo peccato, quando sia aborto di feto animato, al qual luogo rimettiamo i leggitori.

Qui adunque soltanto esamineremo un punto, di cui ivi non abbiám fatto parola, ed è se sia lecito a donna incinta, e in guisa inferma, che sta per perire se non gitta di fuori il feto inanimato, che ha nell'utero, il prendere una medicina di sua natura tendente all'aborto, con intenzione appunto e fine di abortire, onde salvare con tale mezzo la propria vita. Il dotto Teologo Lodovico Aber nel tratt. *de Matr.* cap. 6. § 2, q. 5 propone così questo quesito: « Si foetus nondum sit animatus, licebitne eum ejicere in extremo vitae periculo? » Egli risponde coll'apportare la sentenza di quei Teologi, che dicono di sì, cui egli poi dimostra chiaramente di approvare e di seguire; mentre non solo non la confuta, ma la appoggia con una ragione per altro, come vedremo, assai cattiva. Ma sia detto con sua buona pace e degli Autori che siegue, questa sentenza è a mio parere falsissima.

Si propone
un quesito

Adunque io dico, che non è mai lecito alla donna incinta il prendere, nè ad altri il darlo una medicina o qualsivoglia altra cosa con intenzione di procurare l'aborto, quantunque si tratti di conservare la vita alla madre esistente in estremo pericolo, o il feto sia animato, o non lo sia. La ragione chiarissima si è, perchè non è mai lecito il procurare direttamente l'aborto, o il fare qualsivoglia cosa per far perire il feto anche inanimato; perchè quest'è un'azione di sua natura mala, e perciò non mai lecita in verun caso. Anzi nemmeno è mai lecito, anche senza questa prava intenzione e con quella sola di giovare alla madre, che trovasi in estremo pericolo, il dare ad essa un medicamento tendente di sua natura all'aborto, benchè il feto non sia per anco animato. Perchè il prendere un medicamento di sua natura tendente all'aborto è un procurare direttamente l'aborto; il che, come si è detto, non è mai lecito in verun caso. Ma si badi bene a quest'altra ragione, che mi sembra affatto perentoria. È egli mai lecito ad una femmina il prendere una medicina ordinata di sua natura ad impedire il concepimento del feto, affine di evitare il pericolo già altre volte da essa sperimentato di morire nel parto, o di schivare la morte, che le sovrasta, se il di

Si scioglie.

lei concepimento venga a manifestarsi? Non mai certamente. Molto meno adunque può lecitamente prendere un medicamento di sua natura ordinato e tendente allo aborto; perchè è maggior male il far perire un feto già concepito di quel che sia lo impedirne il concepimento, com'è manifesto. Ometto per brevità altre ragioni.

Ma veggiamo quale sia poi finalmente la gran ragione, che per la sua sentenza ci apporta il lodato Autore. La riferirò colle sue stesse parole: « Semen, dice, jam decisum, et intra viscera detentum, jam non reputatur semen, utpote non vitale, sed noxius humor, qui inficit vicinas corporis partes, et morbos creat: atqui foetus nondum animatus in extremo matris periculo est velut humor infectus, et inficiens, ex quo fructus sperari non potest. » Così egli; ma, per quanto a me pare, molto malamente. Imperciocchè è falsissimo che il feto già concepito esistente nel materno utero sebbene inanimato, sia o un seme già separato e corrotto, o un umore, e infetto, e infettante, da cui frutto non può sperarsi. No certamente, non già. Egli è un feto, come si suppone: adunque non è più un seme, non è già più un umore nè separato, nè corrotto, nè infetto. Egli è un feto: adunque è già un frutto, è già un parto sebbene quanto si voglia immaturo. Adunque è falso, che sia un umore infetto *ex quo fructus sperari non potest*; mentre in sè stesso è già un frutto.

Ciocchè si può fare nel posto caso, lo dico nel luogo citato alla risp. 3. Si può darle, ed essa può lecitamente prendere una medicina, senza di cui sta per perire, e che seco porta il pericolo di aborto; purchè siffatta medicina salutare alla madre, non sia di sua natura tendente all'aborto, nè quindi le si dia, o si prenda con altro fine ed intenzione che di sollevare la madre. Eccone le ragioni ivi apportate. 1. Perchè questo rimedio non è direttamente ordinato a far perire il feto nè di sua natura, nè per intenzione di chi lo usa. 2. Perchè se perisce la madre, certamente il feto non acquista l'animazione, ed è cosa anzi difficilissima, che non perisca insieme colla madre. 3. Se la madre, uso facendo di tal

rimedio, riacquista la sanità, resta provveduto alla salute del feto. Essendo adunque siffatto rimedio certamente proficuo alla madre, non certamente nocivo alla prole, nè diretto al di lei nocumento; ed essendo la prole in pericolo moralmente certo di perire al perir della madre, e per lo contrario conservando la vita alla madre già resta provveduto anche alla salute del feto, pare a molti Teologi, ed a me pure probabilissimo, che sia lecito alla madre in tal caso il procurare la propria sua guarigione coll'uso di tal rimedio, e agli altri il consigliarla a prenderlo e a somministrarglielo.

CAPITOLO III.

Degli impedimenti matrimoniali.

Per compimento della presente materia del matrimonio restaci a parlare degli impedimenti matrimoniali. Impedimento matrimoniale per s. Tommaso nel Sup. q. 50, art. 1, al 4 si è quella cosa, che rende loabili le persone a contraere il matrimonio lecitamente o validamente. Quindi di due sorti sono i matrimoniali impedimenti, cioè altri semplicemente impediendi, che possono anche chiamarsi impedimenti semplici, ed altri dirimenti. I primi sono quelli, che vietano e rendono illecito il matrimonio, ma non lo annullano; gli altri all'opposto sono quelli, che non solo lo vietano, e illecito lo rendono, ma pur anco lo annullano. Quindi il matrimonio contratto da persona o persone con un impedimento del primo genere è bensì illecitamente fatto, ma è però valido e sussistente; ed all'opposto contratto con un impedimento del secondo genere, è invalido, insussistente, e nullo. Quali e quanti sieno gl'impedimenti dirimenti, lo diremo fra poco, cioè dopo che avremo parlato brevemente della potestà di stabilirli.

§ 1.

Della potestà di stabilire gl'impedimenti matrimoniali.

Sentimenti di eretici, e di Autori cattolici su tal punto. I. Lutero; e Calvino, i quali non riconoscono nel matrimonio de' cristiani se non un contratto umano, politico, e civile, e non già un Sacramento, conseguentemente hanno asserito, che non alla Chiesa, ma ai soli Principi secolari appartengon le cose tutte spettanti al matrimonio. Marcantonio de Dominis Arcivescovo di Spalatro, e apostata, sebbene ammetta che il matrimonio dei fedeli sia Sacramento, conviene però cogli anzidetti Novatori in asserire non dipendere dalla Ecclesiastica potestà ma dalla civile il vincolo e le cause del matrimonio. E finalmente fra' cattolici Giovanni Launojo nel suo Trattato *de Regia in matrimonium potestate*, nega pure egli alla Chiesa la potestà sul matrimonio, e su gl'impedimenti matrimoniali; perchè quantunque riconosca anch'esso nel matrimonio la dignità di Sacramento, pure dice, che tale dignità sopravviene soltanto al matrimonio già pienamente e perfettamente costituito nell'essere di contratto civile e quindi dipendere esso unicamente dalla politica legislazione. Egli ha sortito dei seguaci di questi suoi torti pensamenti per fatalità in questi ultimi tempi nel Tamburini, nel Nesti, nel Litta, e in altri recentissimi Scrittori.

La Chiesa ha la potestà di stabilire impedimenti dirimenti.

II. Dico adunque, che la Chiesa ha la potestà di stabilire impedimenti dirimenti, o annullanti il matrimonio. È questa una cattolica verità diffinita nel Concilio di Trento in due canoni della sess. 24, cioè nel can. 3, ove così: « Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum, et dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere, ut plures impediunt, et dirimant, anathema sit. » E nel can. 4. « Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in his constituendis errasse; anathema sit. » Per verità ci vuole

un gran coraggio in Autori, che fanno professione di cattolicismo, quai sono il Launojo ed i di lui seguaci già indicati, dopo sì chiare diffinitioni d'un Concilio generale, per sostenere con viso franco non esserci questa potestà nella Chiesa. Potestà, che fu sempre dalla Chiesa per uso antico, continuo, e non mai interrotto, nè dai secolari Principi impugnata, esercitata collo stabilire molti impedimenti e rivocharne altri a misura che lo giudicava spediente. Questa è una cosa di fatto, che facile ci sarebbe il dimostrare, come lo dimostrano molti Teologi, coll'argomento d'induzione, e di enumerazione di tutte le leggi, decreti, e costituzioni, che quasi innumerevoli furono fatte nelle cose spettanti al matrimonio. Ma facciamo a meno di riferirle, perchè non negano nemmeno gli Aversarj stessi, che confutiamo, essere state diffatti stabilite dalla Chiesa molte leggi irritanti ed annullanti i matrimonj; ma dicono poi e sostengono protervamente, e con audacia sfrontata, che ciò fu per usurpazione, senza saputa, contro volontà e reclamando i principi secolari, e talvolta pur anche permettendolo essi per indulgenza. Fu questo adunque nella Chiesa secondo essi o un attentato, o una concessione de' principi, e non già un suo diritto.

III. Ma questi sono sogni lontani mille miglia da ogni verità. Quali mai sono questi Principi cristiani, che han fatto querela o lagnanza di questa pretesa usurpazion della Chiesa? Ce lo dicano in grazia. Niuno e poi niuno ne possono indicare; nè può designarsi il tempo, in cui abbia avuto principio questa usurpazione; nè la strada o il mezzo, per cui abbia potuto la Chiesa ad essa giugnere pacificamente. Si dirà forse col mezzo delle false Decretali? Ma questa è una pura e pretta favola: perocchè molto tempo prima del nono secolo, in cui furono per la prima volta divulgate quelle false lettere decretali de' Pontefici, la Chiesa stabilite aveva leggi irritanti in certe circostanze il matrimonio, com'è manifesto da Atenagora, da Origene, dai Concilj Illiberitano, Millevitano, e Cartaginese, e dai Pontefici Siricio, Innocenzo I., Leone, Gregorio Magno, ed altri. Oltre di che in quelle pœu-

La Chiesa non si ha usurpata questa potestà.

dodecretali medesime ciò solamente veniva stabilito, che già per perpetua consuetudine della Chiesa si praticava; ed altro non ha fatto il loro Autore che produrre con falsi nomi di Pontefici quelle cose unicamente, che certamente erano in uso: perocchè se avesse prodotto cose nuove, insolite, inusitate, non avrebbe ritrovato chi prestasse fede alle sue Decretali. Il che è anzi una conferma della verità, che difendiamo.

Nemmeno può assegnarsi un principe secolare, il quale abbia il primo di tutti usato alla Chiesa questa indulgenza, o concesso il privilegio, che potesse far leggi intorno alla celebrazione del Sacramento del matrimonio, o stabilirne gl'impedimenti. Da Gesù Cristo ha la Chiesa ricevuto la podestà, ed il diritto di far leggi spettanti all'amministrazione de' Sacramenti e non già dai principi temporali, come gli stessi principi da Dio han ricevuto ancor essi la loro autorità nel temporale, e non già dalla Chiesa. I principi medesimi lodano spessissimo le canoniche leggi intorno ai matrimonj, e adattano ad esse i loro editti; anzi eglino stessi ricorrono all'autorità della Chiesa, se ottener vogliono la dispensa su qualche impedimento, da cui sono vincolati. Più. Dichiarano eglino stessi espressamente di non toccare ne' loro editti se non se gli effetti civili del matrimonio. Suppongono ancor essi adunque, che la Chiesa faccia leggi intorno al matrimonio, in quanto è Sacramento e quanto agli effetti spirituali, di proprio diritto e podestà.

Due risposte
del Launojo
alle diffini-
zioni del
Concilio di
Trento.

IV. Ma possibile, dirà qui taluno, che non senta il Launojo (e dicasi lo stesso dei suoi seguaci già indicati), che pure si pregia d'esser buon cattolico, il peso delle già riferite Conciliari diffinizioni, che lo condannano? Lo sente pur troppo; ma fisso nella sua sentenza, da ogni lato si volge per eludere le decisioni del Tridentino, che lo premono, e lo angustiano. Dà egli adunque due risposte, l'una peggiore dell'altra. La prima si è, che sotto nome di Chiesa, nel canone Tridentino debbon intendersi i re e principi secolari, per cui autorità solamente può la Chiesa far leggi irritanti il matrimonio. La seconda, che con tali canoni non s'induce un domma cattolico, ma soltanto un

punto di disciplina, che non obbliga in que' luoghi, nei quali non è ricevuta la riforma di disciplina del Concilio di Trento.

È cosa da stupore, che al Launojo abbia potuto saltar in capo di dare la prima risposta, che è un impianto il più assurdo, e il più alieno dal comun senso degli Ortodossi. Fin da fanciulli abbiam imparato ad intendere sotto nome di Chiesa la società de' fedeli sotto i legittimi pastori; e fin d'allora e sempre quando sentiamo leggi fatte dalla Chiesa, tosto presentansi alla mente i superiori e Rettori di essa Chiesa, per cui Ella parla. Dirà egli forse, il Launojo, essere i Principi temporali Rettori e Pastori della Chiesa? Dirà, che parlano ed operano a nome della Chiesa (come fanno gli Ecclesiastici Superiori,) quando stabiliscono leggi intorno al matrimonio? Non già; anzi a ciò egli ripugna con tutte le sue forze, pretendendo, che i Principi di proprio loro innato diritto, e non già dalla Chiesa derivato, facciano quelle leggi. Adunque, voglia egli, o non voglia, non s'intendono i Principi sotto nome di Chiesa; ma intendonsi i superiori Ecclesiastici; i quali parlano ed operano a nome della Chiesa; mentre i Principi, secondo lui, parlano, ed operano a nome proprio, e non della Chiesa.

Certamente poi nei due citati Canonici viene dal Concilio usato il nome di Chiesa nel senso stesso, in cui lo aveva usato Lutero, contro di cui furono formati ambi que' Canonici. E Lutero, in qual senso lo aveva usato quando negato aveva essere in podestà della Chiesa lo stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio? Senza dubbio egli per nome di Chiesa non intendeva i Principi secolari nei quali, o ne' quali soli conosceva essa potestà. Adunque intendeva sotto nome di Chiesa i supremi di lei Pastori. Adunque quando il Concilio ha definito aver la Chiesa potestà di stabilire tali impedimenti, per nome di Chiesa ha inteso questi supremi di lei Pastori. La cosa è troppo manifesta, ed è superfluo l'aggiugnere in conferma altre cose, che pur sarebbero in pronto.

È non meno infelice l'altra risposta, o piuttosto scappata del Launojo; quasi che una definizione del Concilio

Si confuta la
prima risposta.

Si scioglie la
seconda.

opposta all'error di Lutero , ed espressa sotto pena di anatema ne' Canoni (ne' quali i dommi sono contenuti) esponesse un punto di disciplina, e non già un domma di fede; quasi che non ispettasse alla dottrina il sapere se la Chiesa abbia o no diritto di stabilire impedimenti, che annullino il matrimonio. È bensì cosa spettante alla disciplina lo stabilire questi o quegli impedimenti secondo che la Chiesa lo giudica spediente secondo la varietà dei tempi o delle circostanze. Ma l'autorità stessa , ossia podestà e diritto di stabilire tali impedimenti, appartiene senza meno alla dottrina, ossia al domma di fede.

V. Ma e non competerà ai Principi secolari veruna potestà , indipendentemente dal consenso della Chiesa , sul matrimonio dei loro sudditi? Sì , rispondo , compete loro , e niun Teologo lo nega , diritto e podestà di far leggi, che diriggano il contratto civile e politico del matrimonio, e stabilire impedimenti che impediscano, o tolgano di mezzo gli effetti civili. Ma non possono nè render valido un matrimonio , che la Chiesa dichiara invalido e nullo ; nè far sì , che il Sacramento del matrimonio sia nullo , al che ricercasi la Ecclesiastica podestà. Insegna la prima parte di questa dottrina s. Tommaso nel Suppl. q. 50, art. unico al 4. ove scrive: « Il ma-
 « trrimonio inquanto è uffizio di natura , viene regolato
 « per legge di natura: inquanto è un uffizio della comu-
 « nità viene regolato *per leggi civili*; ed inquanto è Sa-
 « gramento , per gius divino. E quindi per ciascheduna
 « di esse leggi può una persona essere costituita inabile
 « a contrarre il matrimonio. E nel 4 , *contr. Gentes*
 « cap. 78 , Il matrimonio , inquanto è ordinato al ben
 « di natura, che è la perpetuità della specie, viene di-
 « retto al fine della natura inclinante a questo fine , e
 « però si dice essere uffizio di natura. Inquanto viene
 « ordinato al bene politico, soggiace alla ordinazione *della*
 « *legge civile*. Inquanto viene ordinato al bene della Chie-
 « sa , è necessario che soggiaccia al regolamento della
 « Chiesa. » Possono adunque i Principi temporali stabilire
 intorno al Matrimonio leggi che lo irritino come con-
 tratto civile, cioè in forza delle quali i contraenti, seb-

Cosa compe-
 ta su tal
 puto ai
 principi se-
 colari.

bene validamente abbiano contratto quanto al loro civile, che non hanno verun gius ai civili effetti, alla dote, alla successione, alla eredità, alla nobiltà ec. ed i lor figliuoli abbiansi dal Magistrato secolare per illegittimi. Il che è chiaro nella pratica della Francia intorno ai matrimonj de' figliuoli di famiglia celebrati senza il paterno consenso.

Ma non possono i Principi temporali colle loro leggi nè render valido un matrimonio dalla Chiesa dichiarato nullo, nè fare, che il Sacramento del matrimonio riconosciuto valido dalla Chiesa sia nullo. La ragione di questa proposizione, che contiene le altre due parti della dottrina stabilita, si è, perchè nei Sacramenti i principi temporali non hanno veruna podestà. Adunque non possono nè fare che sia valido il Sacramento del matrimonio per legge della Chiesa nullo; nè che sia nullo il Sacramento del matrimonio per legge della Chiesa valido. Quindi s. Tommaso nel 4. dist. 42, q. 2. art. 2, al 4. dice: « Prohibitio legis humanae non sufficeret ad impedimentum matrimonii; nisi interveniret auctoritas Ecclesiae. »

VI. Se adunque (conchiudiamo, e diasi all'una e all'altra potestà il diritto che le compete) la secolare potestà stabilisce un impedimento, a cui la Chiesa dia il suo assenso, il matrimonio è irrito e nullo e come contratto civile, e come sacramento; se poi la Chiesa dissente, il matrimonio come civile e politico contratto è nullo, nè produce nel foro politico gli effetti civili, ed in tal caso non come contratto civile, ma solamente come naturale viene riguardato dalla Chiesa, ed assunto come materia del Sacramento. È ciò manifestissimo nel matrimonio de' figliuoli di famiglia contratto senza saputa e contro la volontà de' genitori, che nella Francia si ha per invalido e nullo, e non partorisce veruno degli effetti civili; non essendovi però il divieto della Chiesa, è idonea materia del Sacramento, e nel foro Ecclesiastico si ha per valido. E chi non sa, che gli Ambasciatori Francesi a nome del Re Cristianissimo fecero istanza ai Padri del Concilio che dichiassero irriti e nulli, siccome i

matrimonj clandestini, così pure i matrimonj contratti dai figliuoli di famiglia senza saputa o contro la volontà de' genitori? Al che non vollero i Padri aderire, ma anzi gli dichiararono validi e sussistenti. Ma da ciò è chiaro, che anche gli stessi Re di Francia erano persuasi, essere necessario il concorso dell'una, e dell'altra potestà, Ecclesiastica e Civile, per rendere invalidi certi matrimonj, come insegna s. Tommaso nel testo poc' anzi riferito. E nella celebre dichiarazione del Clero Gallicano dell'anno 1635, intorno a quella consuetudine del Regno, per cui sono nulli ed invalidi i matrimonj contratti senza il consenso del Re dai Principi del sangue regio, e da quei massimamente, che prossimamente vengono chiamati alla regia successione; in questa dichiarazione io dico, osserva espressamente il Clero Gallicano: « *consuetudinem illam alicujus Regni debere esse rationi consentaneam, veterem, legitime praescriptam, et Ecclesiastica auctoritate munitam.* » Che più? Gli stessi Sovrani dichiarano, che quando annullano certi matrimonj, li annullano soltanto quanto agli effetti civili. Eccone un esempio chiarissimo. Avendo Luigi XIII. Re di Francia nell'art. 39, del suo Editto dell'anno 1629 decretato, *non valide contrahi matrimonia contra tenorem Edicti Blesensis*; ad una supplichevole rimostranza del Clero Gallicano fu risposto a nome del Re, che quel *non valide contrahi* appartiene soltanto agli effetti civili.

§. 2.

Degl' impedimenti semplici, o impedienti.

Differenza fra gl'impedimenti impedienti, ed i dirimenti.

I. Già si è detto fin da principio di questo capitolo, che gl' impedimenti matrimoniali sono di due classi; cioè altri sono semplici, che diconsi impedienti, ed altri dirimenti. I primi rendono il matrimonio, ma non lo annullano, ed i secondi anche lo dirimono: « Nel « matrimonio (dice s. Tommaso nel Sup. q. 30, art. « unico) ci sono alcune cose, che sono di essenza, del « matrimonio, ed alcune altre, che sono di solennità,

« come puro negli altri Sacramenti. E perchè tolte di
 « mezzo quelle cose, che sono di solennità, come negli
 « altri Sacramenti, tuttavia il Sacramento sussiste; quindi
 « è, che gl'impedimenti, i quali si oppongono alle cose,
 « che sono di solennità di questo Sacramento, non fan-
 « no che non sia vero matrimonio: e questi diconsi im-
 « pedire il matrimonio da contraersi, ma non dirimere
 « il già contratto.... Gl'impedimenti poi, che si oppongono
 « a quelle cose, che sono di essenza del matrimonio,
 « fanno che non sia vero matrimonio; e però diconsi
 « non solamente impedire il matrimonio da contraersi,
 « ma anche dirimere il già contratto. »

II. Gl'impedimenti semplicemente proibenti o impedi-
 ti, che rendono illecito il matrimonio, ed impediscono
 che si contragga, ma non lo dirimono già contratto, an-
 ticamente erano dodici, che poi furono ridotti a cinque
 soli, che sono 1. il divieto della Chiesa, 2, il tempo fe-
 rriato, 3. gli sponsali contratti con altra persona, 4. il
 voto semplice di castità, e 5. il catechismo. Era in uso
 ne' tempi andati questo impedimento del catechismo.
 V'ha su di ciò una costituzione di Bonifacio VIII, in
 Sexto, titolo *de cognatione spirituali*, ove si stabilisce:
 « Per Catech ismum, qui praecedit Baptismum, contrahen-
 dum matrimonium impeditur. » Questa parola *Catechi-*
smus indica l'uffizio di chi istruisce il battezzando, di cui
 nondimeno non è padrino, mentre non egli ma un altro
 lo tiene o lo leva al sacro fonte. Ma questo impedimento
 non ha più luogo, ed è stato tolto di mezzo dal Triden-
 tino, il quale senza fare veruna menzione del catechis-
 mo, ha limitato la cognazione spirituale ai padrini e ma-
 drine rispettivamente, ed al battezzato, ed al di lui pa-
 dre e madre: il che è stato poi dichiarato dalla Congre-
 gazione interprete del Concilio. I primi quattro soli sono
 adunque di presente gl'impedimenti semplicemente impe-
 dienti, contenuti nel seguente verso:

Si accennano
 gl'impedi-
 menti impe-
 dienti.

Sacratum tempus, vetitum, sponsalia, votum.

Tempo feriato o sacro.

Tempo sa-
cro cosa
sia.

Cosa sia vie-
tato in tal
tempo.

III. Sotto nome di *tempo feriato*, ossia *sacro*, che ha il primo luogo fra gl'impedimenti matrimoniali impedienti, s'intende quello in cui la Chiesa vieta di celebrare le nozze, cioè dalla prima domenica di Avvento fino al giorno dell'Epifania, e dal primo giorno di Quaresima fino all'ottava di Pasqua inclusivamente. Erano una volta vietate le nozze ne' tre giorni prima dell'Ascensione, come scrive s. Tommaso nel 4, dist. 32, art. 5, quaest. 4, solut. 4, fino all'ottava della Pentecoste. Ma nell'odierna disciplina stabilita dal Concilio di Trento questo non è più eccettuato, ed anche in esso sono licite le nozze. È qui è cosa ovvia il ricercare, se ne' tempi feriatì sia vietato il matrimonio stesso, o pur solamente le solennità delle nozze, come il solenne traducimento della sposa nella casa dello sposo, i pubblici segni di festa e di allegria, i sontuosi conviti, le danze ed i festini, e pur anco la benedizione solenne degli sposi. Vogliono alcuni, fra' quali anche il Tornell, che in tali tempi sia vietato anche il matrimonio stesso. Ma più comunemente e più probabilmente insegnano, che il matrimonio non è vietato, ma le solennità soltanto. Difatti nel gius canonico cap. *Cuppellanus De feriis* si dice: « *Ea est Ecclesiae Romanae consuetudo, ut quocumque tempore matrimonium contrahatur, consensu interveniente legitimo de praesenti.* » E nel Concilio di Trento, vietansi soltanto le solennità delle nozze; perchè nella sess. 24 *de Reform.* cap. 10, ove stabilisce il tempo feriato, dice: « *Antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari Sancta Synodus praecipit; in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit.* » Dice lo stesso anche nel Can. 11, ove diffinisce: « *Si quis dixerit, prohibitionem solemnitatis nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam, ab Ethnicorum superstitione profectam... anathema sit.* » Che più? Nel *Rituale Romano Rubr. de Sacram. Matrim.* si dice: « *Matrimonium autem omni tempore contrahi potest.* » Dopo

di che si soggiugne: « Postremo nominerint Parochi, a Dominica prima Adventus ec. Solemnitates nuptiarum prohibitas esse. » Così la sentono moltissimi e Canonisti e Teologi, dei quali fa una lunga enumerazione il Lambertini nella Notif. 80. E di questo sentimento è egli medesimo. il Lambertini: « Proponiamo, (dice nel num. 2.) le seguenti asserzioni: la prima, che in ogni tempo si può « contrarre il matrimonio; la seconda, che ciò che non « si può fare ne' tempi proibiti dalla Chiesa, è la solennità e la pompa del matrimonio e delle nozze. »

Quali sieno
le solennità
vietate.

IV. Ma quali sono le solennità vietate dalla Chiesa nel tempo feriato? Rispondo che sono due, cioè 1. la solenne benedizione, che fassi colla celebrazione della *Messa pro Sponso et Sponsa*. Questa solennità è vietata in guisa, che secondo la vera e quasi comune dottrina de' Teologi è peccato mortale il praticarla; perchè il Concilio di Trento con espressioni assai efficaci e forti comanda che si debba osservare questo Ecclesiastico divieto come precetto grave e di grande importanza. 2. È altresì vietato il solenne traducimento della sposa in casa dello sposo, il lauto nuziale convito, e gli altri segni di profana letizia, che consistono in suoni, canti, balli, festini ec. Può però tradursi la sposa in casa dello Sposo senza strepiti e solennità, *dummodo hoc fiat absque solemnitatibus*, come insegna Benedetto XIV, nella già lodata Notif. colla scorta della decisione della sagra Congregazione, che egli riferisce. E qui è da notarsi, che quando si ottiene dal Vescovo la facoltà di celebrare il matrimonio ne' tempi vietati, non perciò s'intendono permesse le solennità delle nozze. Così insegna il sapientissimo Pontefice nel luogo citato num. 12.

Che poi il Parroco, che assiste al matrimonio ne' tempi feriat, faccia uso di cotta e di stola; ed ornato con tali sagre divise pronunzi quelle parole: *Ego conjungo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*; asperga gli sposi coll'acqua benedetta; faccia la benedizione dell'anello, e reciti altre orazioni prescritte dal Rituale Romano: non v'ha in tutte queste cose veruna solenne benedizione, nè c'è in fatto ciò cosa, che non

possa farsi legittimamente ne' matrimonj che si contraggono ne' tempi feriatj. Così insegna il medesimo Pontefice nel luogo stesso num. 9.

Se sia valido e lecito il matrimonio ne' tempi feriatj.

V. Il matrimonio contratto senza solennità ne' tempi feriatj è valido, ed anche lecito per quel che spetta al gius comune. Ma è valido e non lecito, se o per disposizione del Sinodo, od in forza di una consuetudine introdotta nella Diocesi sia vietato il matrimonio, benchè fatto senza veruna sorta di pompa e di solennità, nei tempi feriatj; come insegna egli medesimo al n. 14. Quindi soggiugne nel num. 15, che per renderlo lecito ci vuole la licenza del Vescovo. E si osservi, che quasi in tutte le Diocesi c'è il Decreto, che ne' tempi feriatj non si celebrino neppure matrimonj privati senza pompa e solennità senza il consenso, e molto più contro la volontà dell'Ordinario. Convien dunque ubbidire alla legge, ed in caso di bisogno ricorrere al Vescovo per la licenza, altrimenti il matrimonio in tali tempi contratto sarebbe valido sì, ma però illecito.

Se la consumazione del matrimonio sia nel numero delle solennità vietate.

VI. Entra anche la consumazione del matrimonio nel numero delle solennità vietate. Anzi secondo parecchi Teologi ci entra in guisa e con tanto rigore, che costituisce il trasgressore reo di peccato mortale. Pur nondimeno la più comune opinione, la più probabile, e più fondata si è quella, che scusa da mortal colpa i conjugati, i quali consumano il matrimonio celebrato colla permissione della Chiesa entro i tempi proibiti. È di questo sentimento nel luogo stesso n. 17, il Pontefice Benedetto, il quale, riferita prima l'opinione del Bellarmino, che asserisce, « non interdici illis temporibus celebrationem matrimonii per verba de praesenti, et etiam consummationem, sed solemnem tantum sponsae deductionem, et publicam illam pompam et convivia, quae in sollemnitate nuptiarum adhiberi solent; » soggiugne tosto, essere di questo stesso parere molti Teologi, e Canonisti, de' quali ivi cita i luoghi. Poi conchiude al n. 19. « Ed a questa opinione crediamo doverci in pratica adattare; sì perchè non si debbono porre legami, quando « non c'è una chiara legge, che gl'imponga; e sì perchè

« a noi sembra essere coerente allo spirito della Chiesa, « la quale compatendo l'umana fragilità, e sempre andata « recedendo dagli antichi rigori nella materia, di cui trattiamo. » E dopo aver fatto vedere, che a questa sentenza non ostante nè le autorità de' Canonisti, nè le risoluzioni della s. Congregazione, nè il Concilio di Trento, conchiude la sua Istituzione colle seguenti parole al num. 23. « Veruno adunque nè s'inquieti, nè inquieti « altri in questo proposito. »

Divieto della Chiesa.

VII. Sotto questo nome intendonsi tre cose, cioè 1. Il Cosa s'inten- divieto fatto dal Vescovo, anzi anche dal solo Parroco, da sotto tal di contrarre il matrimonio per giuste cagioni, v. g. fino nome. a tanto si venga in chiaro, se i contraenti abbiano qualche impedimento dirimente, o si esplori la volontà dei genitori. 2. Il vincolo della scomunica anche minore, la quale priva l'uomo della percezione de' Sacramenti. 3. L'ommissione delle pubblicazioni, o dinunzie: nelle quali cose tutte il violare il precetto della Chiesa è grave peccato. È altresì dubbiosa cosa, se sia lecito il celebrare in tempo d'interdetto anche privatamente il matrimonio; e quindi debb'essere esplorata la volontà del Superiore, e bisogna chiederne a lui la licenza.

Voto.

VIII. Per nome di voto qui s'intendono il voto di castità, quello di entrare in Religione, quello di assumere l'ordine sacro, e quello di non congiungersi in matrimonio. Tutti questi voti impediscono il matrimonio, perchè lo rendono illecito. Per voto di castità s'intende il voto semplice: perciocchè il voto di castità solenne, come difremo fra poco, fatto in una religione dalla Chiesa approvata non solamente impedisce, ma scioglie il matrimonio, o a meglio dire lo rende invalido e nullo. Il voto eziandio condizionato, ed anche limitato ad un certo tempo impedisce il matrimonio celebrato prima dell'adempimento

della condizione, o prima che passi il terminé del tempo col voto stabilito.

Chi legato con voto di castità ha contratto il matrimonio, a cosa sia tenuto.

IX. Chi legato con voto di castità ha celebrato il matrimonio, non può chiedere il debito, e pecca pur ancora rendendolo la prima volta; perchè può prima di consumare il matrimonio entrare in qualche religione per osservare il suo voto; e dopo la morte della moglie è tenuto ad astenersi dalle seconde nozze. Negano veramente alcuni Teologi che questi sia tenuto prima di consumare il matrimonio ad abbracciare lo stato Religioso per osservare il suo voto. Ma noi con s. Antonino e con moltissimi altri nel cap. antec. § 10, num 14, abbiám insegnato che a ciò è tenuto, se è atto allo stato religioso. E ciò per questa gran ragione, perchè' altra strada non gli rimane per osservare il suo voto, quando non ne ottenga la dispensa o commutazione, oppure quando non induca la consorte o a far voto di continenza, o a cedere al suo diritto di esigere il debito. Si consulti il luogo indicato, ove scioglonsi pur anche le difficoltà, che obbiettansi dagli Avversarj.

E chi lo ha contratto con voto di Religione.

X. Chi poi fatto aveva voto di Religione, è tenuto ad entrarvi prima di consumare il matrimonio. Questa è la sentenza comune di tutt' i Teologi per una ragione, che non ammette risposta, perchè può ancora farlo lecitamente, ed a farlo si è obbligato con voto. Questi però sebbene peccati mortalmente consumato il matrimonio, e rendendosi così inabile ad osservare il suo voto, pure può dopo non solamente rendere il debito, ma anche domandarlo; perchè egli non ha già fatto voto di castità se non da osservarsi in Religione. Egli è nondimeno secondo la comune sentenza tenuto ad entrare in religione dopo la morte o l'adulterio della consorte; perchè è tenuto, tosto che lo può fare, ad adempiere un' obbligazione, la quale nel tempo del matrimonio era stata soltanto sospesa.

E chi con altro impedimento impediante.

XI. Chi poi finalmente ha celebrato il matrimonio dopo il votò fatto o di assumere gli ordini sagri, o di non ammogliarsi, oppur anche con altro impedimento ha bensì peccato mortalmente col trasgredire il suo voto, o col mettersi in istato di non poterlo più effettuare, e col vio-

lare la legge della Chiesa in cosa di gran momento; ma non perciò resta privo del gius di chiedere il debito, perchè in forza del matrimonio contratto ha acquistato un diritto, non impedito per verun modo, all'uso del matrimonio; e quindi può non solo rendere, ma eziandio chiedere il debito.

Sponsali.

XII. Gli sponsali finalmente, come si disse a suo luogo, sone una mutua promessa di futuro matrimonio. Questi adunque impediscono il matrimonio non già colla persona, a cui è stata fatta la promessa, ma bensì con qualunque altra. E questo impedimento ha origine piuttosto dal gius di natura, che dalla legge Ecclesiastica. Imperciocchè e chi non sa essere contro il gius di natura, e contro i divini comandamenti il dare ad altri ciocchè ad una persona è stato promesso? Per questo solo motivo adunque viene annoverato fra gli ecclesiastici impedimenti, affinchè si sappia, che dopo tali sponsali anche alla copula congiunti non si rende irrita e nullo il matrimonio contratto e celebrato con altra persona. Nel capitolo degli sponsali abbiám perlato a lungo di questo impedimento.

Come gli Sponsali sieno un impedimento.

XIII. Dall'impedimento del tempo feriato possono i Vescovi dispensare, anzi anche chiunque ha giurisdizione Vescovile. Dall'impedimento del divieto quei, che han fatto la proibizione col sopprimerla, o i loro Superiori. Se poi il divieto è a cagione d'interdetto o di scomunica, nel primo caso può il Vescovo dispensare; perchè è incerto, se in tempo d'interdetto sia vietata la celebrazione del matrimonio privato; e nei casi di dubbio è concesso ai Vescovi il dispensare. Nell'altro poi può dispensare il Vescovo, che ha fulminato la scomunica, o il di lui superiore, col toglierla per via d'assoluzione, che può darsi anche agl'inviti. Dall'impedimento degli sponsali niuno può dispensare, nemmeno il Papa, se non se col profferire giudizialmente la sentenza; perchè la dispensa data in altra maniera sarebbe ingiuriosa agli sposi, ed a niu-

Chi possa dispensare da questi impedimenti.

Avvertimen-
to intorno al
catechismo.

no è lecito nuocere o far ingiuria a chi che sia. Dai voti finalmente di castità e di religione non può dispensare se non chi ne ha la podestà, come si è detto a suo luogo.

XIV. E qui è necessario aggiugnere alcuna cosa intorno al Catechismo, che una volta costituiva il quinto impedimento, ma che, come si è già detto, in adesso non ha più luogo fra gl'impedimenti. Sebbene adunque la mancanza d'istruzione negli sposi, e la loro ignoranza nei rudimenti della fede (giacchè questo è il senso di quella parola *Catechismo*) non sia più impedimento del matrimonio; pur nondimeno possono lecitamente e liberamente i Vescovi stabilire, che i Parrochi non congiungano in matrimonio quegli sposi che gl'ignorano. Questa verità è stata stabilita con gran vigore contro molti impugnatori da Benedetto XIV. tanto nella Bolla *Etsi* num. 42, quanto nell'Opera *de Synod.* lib. 8, cap. 14, n. 3, ove fa vedere, che il Rituale Romano, san Carlo Borromeo, e molti Sinodi ed Editti di Sommi Pontefici, stabiliscono e comandano di non congiugnere in matrimonio quei che ignorano le cose della fede necessarie a sapersi. Dimostra, ciò non essere un indurre un nuovo impedimento, il che ai Vescovi non compete; ma solamente uno spiegar ciò, a cui tutti i fedeli sono già tenuti, i quali debbono sapere non essere loro lecito il ricevere il Sacramento del matrimonio in istato di peccato mortale, in cui si trova chi ignora le cose della fede necessarie a sapersi. Il Rituale Romano tit. *de Matrim.* parlando di quelli, che hanno a congiugnersi dice così: « Uterque sciat rudimenta fidei, quum ea deinde filios suos docere debeant. » E nella Congregazione tenuta alla presenza d'Innocenzo XII l'anno 1697, si decretò, come riferisce Benedetto XIV nel luogo citato *de Synod.*, non doversi dai parrochi proclamare nella Chiesa il matrimonio, se non abbiano prima ritrovati gli sposi istruiti sufficientemente nelle cose della religione: decreto, che poscia fu confermato da Clemente XI nel suo bollario. E finalmente anche dallo stesso Benedetto XIV nella sua Epist. Encicl. *ad universos Episcopos*, che è la 42 del suo bollario § 11, tom. 1.

§ 3.

Degli impedimenti dirimenti in generale, e dei due primi, cioè errore, e condizione in particolare.

I. Per gius antico gl'impedimenti dirimenti erano soltanto dodici; ma per gius nuovo istituito dal Concilio di Trento ne furono ad essi aggiunti altri due, cioè la *clandestinità*, ed il *ratto*. L'amenza, che alcuni vogliono che sia il decimoquinto impedimento dirimente, da altri per tale non viene ammessa; sì perchè non è già uno speciale impedimento del matrimonio, ma un impedimento universale per tutt' i contratti; e sì ancora perchè può ridursi all'impedimento della impotenza, di contrarre cioè e di prestarne a dovere gli uffizj principali. E nemmeno s. Tommaso nel suppl. q. 50, art. unico, ove fa la enumerazione degl' impedimenti matrimoniali, ne fa parola. Diremo adunque degli altri quattordici, ommettendo questo, di cui già abbiám detto abbastanza parlando degli sponsali. Sono adunque i quattordici impedimenti contenuti in questi versi:

Quanti e quali sieno gli impedimenti dirimenti.

*Error, Conditio, Votum, Cognatio, Crimen,
Cultus disparitas, Vis, Ordo, Ligamen, Honestas,
Affinis, Raptor, si Clandestinus, et Impos:
Haec facienda vetant connubia, facta retractant.*

II. S. Tommaso nel cit. art. rivoca tutti generalmente gl' impedimenti matrimoniali dirimenti a due classi supreme, cui poscia divide in altre ad esse subordinate. Primamente adunque egli osserva, aver origine gl' impedimenti da due capi, cioè o dal canto del contratto, o da quello dei contraenti. Quanto al primo capo, richiedendo ogni contratto necessariamente il consenso dei contraenti, questo consenso in due maniere può essere impedito, cioè o per errore dal canto dell' intelletto, o per coazione, ossia violenza dal canto della volontà; e quindi nascono i due impedimenti *Error*, e *vis*, ai quali può ri-

Origine e cagioni di tali impedimenti per s. Tommaso.

dursi anche il terzo recentemente stabilito, cioè *Raptus*, in cui viene la violenza adoperata. Dal canto poi delle persone contraenti, possono queste essere impedito dal contrarre matrimonio o assolutamente, *simpliciter*, o soltanto relativamente a certe date persone. Sono impedito assolutamente quelle, che o assolutamente non possono esercitare lo stato matrimoniale, o non lo possono esercitare liberamente; e quindi ne nascono i due impedimenti d'*impotenza*, e di *condizione*. Inoltre possono essere impediti i contraenti, perchè sebbene possano, e liberamente possano, non possono però lecitamente; perchè o sono impedito dall'ufficio, o da cosa di spontanea loro volontà; d'onde si hanno i due impedimenti d'*Ordine sagro*, e di *Voto*. Poi relativamente ad alcune persone sono impediti i matrimonj, o per obbligazione con altra persona, ed ecco l'impedimento del *legame*; o per la troppa distanza dei contraenti; ed ecco la *disparità di culto*; o per la troppa propinquità, o indebita congiunzione, da cui nascono quattro impedimenti, cioè di *cognazione*, di *affinità*, di *pubblica onestà*, e di *delitto di adulterio*. Manca qui il delitto di *clandestinità*, il quale non ci era ai tempi di s. Tommaso; e può questo impedimento ridursi al ben pubblico, a cui spetta che i matrimonj, i quali sono ordinati a conservare, a crescere ed ordinare lo stato della repubblica, sieno noti e manifesti, e non segreti, e clandestini. Diremo di tutti in questo e nei seguenti paragrafi.

Errore.

Errore di tre
sorta.

III. Adunque il primo fra gl'impedimenti dirimenti il matrimonio si è l'errore. Ma qual errore? Quello, che l'intelletto ingombra e toglie da esso la cognizione di ciò che fa, e conseguentemente impedisce il consenso della volontà, perchè *nihil volitum quin praecognitum*. Può essere di tre sorti, cioè può versare intorno alla persona, intorno alla condizione, ed intorno a qualche qualità della medesima. Quando si prende una persona per l'altra v. g. Lia per Rachele, l'errore è circa la persona; quando

si prende una schiava per una donna libera, l'errore è circa la condizione; quando una persona ignobile o povera si ha per nobile o ricca, l'errore è circa la qualità. L'errore del secondo genere appartiene al secondo impedimento dirimente indicato colla parola *Conditio*, di cui si dirà fra poco.

IV. L'errore intorno alla persona, qualunque egli siasi, cioè o vincibile o invincibile, o proceda dal contraente medesimo, o da qualunque altra ingannatrice persona, rende sempre il matrimonio irritato e nullo, sebbene si voglia supporre, che anche senza siffatto errore il matrimonio sarebbe seguito; ed è nullo non solo per gius positivo pel cap. *Tua nos* 25 de sponsal. e nel cap. *Quod autem caus.* 29, q. 1, ma pur anco per gius di natura. Imperciocchè l'errore toglie la cognizione; ed ove manca la cognizione non v'ha, nè può esserci consenso, senza del quale non può sussistere il matrimonio. Ascoltiamo s. Tommaso, il quale nel suppl. q. 51, art. 1 la discorre sapientemente così: « Ciò che impedisce la causa « impedisce di sua natura anche l'effetto. Il consenso è « la causa del matrimonio; e quindi ciocchè toglie di « mezzo il consenso, toglie di mezzo il matrimonio. Ora « il consenso è atto della volontà, che presuppone l'atto « dell'intelletto. Mancando il primo, non può non man- « care anche il secondo. E però quando l'errore impe- « disce la cognizione, siegue necessariamente il difetto « anche nello stesso consenso, e conseguentemente nel « matrimonio; e quindi l'errore per gius di natura annulla « il matrimonio. » E nell'art. seguente dimostra, che questo errore annulla il matrimonio perchè la persona spetta alla essenza del matrimonio. E ciocchè dicesi dell'errore debb'intendersi anche dell'ignoranza.

Dissi, sebbene si voglia supporre che anche senza siffatto errore il matrimonio sarebbe seguito; perchè l'errore nella persona rende nullo il matrimonio anche quando è solamente concomitante; cosicchè il contraente scoperto l'errore, avrebbe non ostante celebrato il matrimonio. La ragion'è, perchè in questo contraente non c'è il consenso attuale di contrarre con la persona con

L'errore circa la persona irrita il matrimonio.

Ancorchè puramente concomitante.

cui per errore celebra il matrimonio; ma solamente una abituale disposizione di contrarre, se sapesse o conoscesse: mentre al matrimonio valido non basta una disposizione abituale, ma si ricerca un consenso attuale. Si eccettui però il caso, in cui taluno volesse, ed intendesse di contrarre colla persona presente, qualunque essa sia: il che per altro quando non costi chiaramente, non ha mai a presumersi.

Non lo irrita
l'errore circa
le qualità
della perso-
na.

V. Quanto poi agli errori intorno le semplici qualità della persona, siccome questi non toccano l'essenza del matrimonio, così regolarmente non lo annullano. « Im-
« perciocchè (dice il s. Dottore nell'art. 2 al 1) l'errore
« non impedisce il matrimonio per natura sua, ma in
« forza e per natura della differenza aggiunta; in quanto
« cioè è errore intorno ad alcuna di quelle cose, che
« sono di essenza del matrimonio. » Diffatti ella è cosa
chiara, che l'errore intorno le qualità di una persona
non toglie il consenso intorno al principale oggetto del
consenso, che è la medesima persona, sebbene forse le
qualità stesse della persona esser possano cagioni al con-
tratto impellenti, senza delle quali il matrimonio non si
farebbe. Eccone la ragione. Perchè quantunque in tal
caso il matrimonio sia in qualche maniera (dicono i Teo-
logi, *secundum quid*) involontario, non manca però l'as-
soluto consenso nella persona, la quale del consenso è
il principale oggetto: « La diversità di fortuna (dice san
« Tommaso nell'art. 2 al 4) non varia cosa alcuna di
« quelle, che sono di essenza del matrimonio, nè altra
« qualità diversa. » Crede taluno, che la persona con
cui si congiunge in matrimonio, sia ricca, sia nobile, sia
di buoni costumi, sia vergine; se tale non essere egli
sapesse con essa non si impalmerebbe; non è tale, quale
egli supponeva, e credeva; è valido nondimeno il suo
matrimonio. Quanti conjugati non si trovano delusi nella
loro credenza ed aspettazione intorno al temperamento,
e ad altre qualità del conjuge? Pochi sono quelli, che
intorno ad esse non trovino tutt'altro da quel che pen-
savano. Se adunque l'errore o l'ignoranza quanto alle
qualità dirimesse il matrimonio, pochi e assai pochi sa-

rebbero i matrimonj sussistenti. L'errore adunque intorno alle qualità della persona non dirime il matrimonio, perchè non riguarda e non tocca la sua essenza; ma soltanto lo annulla l'errore intorno alla persona medesima; perchè questo spetta alla di lui essenza. Altro però sarebbe se ci fosse stato errore quanto al solo nome. Io ho veduto due sorelle, la maggiore delle quali ha nome Anna, e la minore Teresa. Io ho scelto per mia sposa la minore, e con essa difatti ho celebrato il matrimonio, credendo per errore, che il di lei nome fosse Anna. Celebrato il matrimonio mi accorgo del mio errore, cioè capisco d'aver contratto il matrimonio con Teresa credendola Anna. Questo non è altro che un semplice error di nome, che punto non nuoce; mentre so, che ho celebrato il matrimonio colla persona, con cui voleva accoppiarmi. Per leg. 9, ff de contr. empt. *Nihil facit error nominum, quum de corpore constat.*

Nè si dica: se io do limosina a taluno, che con finta e falsa povertà m'inganna, quella limosina è invalida, nè il finto povero la può tenere: adunque sarà invalido anche il matrimonio celebrato con errore intorno alle qualità della persona. Difatti se io avessi saputo, che non aveva le da me credute qualità, se avessi penetrato, che aveva i tali difetti a me allora ignoti], quel cattivo temperamento, che era corrotta, mentre io la credevo vergine ec. non avrei mai voluto congiugnermi con essa in matrimonio; come non avrei data la limosina a colui, se avessi saputo, che non era un povero, ma un truffatore. Imperciocchè passa fra l'uno e l'altro caso una grandissima disparità. L'errore nel primo caso della limosina è circa la stessa sostanza; poichè l'oggetto primario e sostanziale della limosina è la vera e reale povertà del postulante, e non già la finta e falsa. Ma nel caso del matrimonio le persone stesse, e non già le loro qualità, sono il primario e sostanziale oggetto del matrimonio: adunque, altro essendo il *non ho voluto*, ed altro il *non avrei voluto*, deve valere il matrimonio, che hai voluto contrarre, quantunque se avesti saputo cioè ch'è di male e di difettoso ci stava nascosto, non avrei-

Obbietto, e
risposta.

sti voluto contrarre , e piuttosto avresti fatto a meno di accompagnarli.

Quando l'errore nelle qualità impedisca il consenso.

VI. Disai, *regolarmente*; perchè può benissimo darsi il caso che l'errore intorno alle qualità limiti o impedisca il consenso del contraente. E ciò avviene principalmente in due casi. Primamente quando l'errore nelle qualità passa in errore intorno alla persona, colla quale il contraente intende contrarre, e la fa essere diversa da quella, che è presente; come se taluno, che intendo di contrarre matrimonio colla figliuola del governatore, contraesca con una, che non è, ma finge d'essere di lui figliuola: o come se ad una principessa, che crede e intende di unirsi in matrimonio col primogenito di un Re, si offra un altro figliuolo minore dello stesso Principe: perocchè in tal caso, dice s. Tommaso nel luogo cit. art. 2 al 5. « se altro figliuolo del Re venga ad essa « presentato, non il primogenito, è errore di persona, e « resta impedito il matrimonio. »

Avviene in secondo luogo, quando quella data o date qualità sono specialmente volute e ridotte in patto, cosicchè non intende di contrarre se la persona è priva della data o date qualità. La ragion'è perchè difatti non intende di contrarre matrimonio colla persona, in cui mancano le qualità volute e pattuite. Ed a questo proposito narra il Continuatore del Tornell, che i Dottori di Salamanca giudicarono essere stato nullo il matrimonio di certa fanciulla, la quale, soventi volte aveva dichiarato di voler piuttosto morire che maritarsi con un uomo oriundo giudeo, la quale scoperta la frode di colui, col quale erasi congiunta in matrimonio, ed il quale erasi protestato di non esser nè giudeo, nè oriundo da giudei, tostamente aveva reclamato. E soggiugne, che giustamente era stato così da quei Dottori difinito perchè era abbastanza chiara e nota la intenzione della fanciulla.

Avvertimento.

In questa difficile materia è necessario osservare con un dotto Teologo, che quando taluno, il quale già ha conosciuto di veduta la persona, e assolutamente l'ha voluta per conjuge, se poi ingannato rimane, stimandola

nobile , validamente con essa ha contratto ; perchè l'errore non versa intorno alla persona, ma intorno agli accidenti : e ciò è vero quand'anco non avrebbe voluto contrarre se l'avesse per ignobile conosciuta. In conferma , ed in ischiarimento di questa dottrina porterò qui un caso riferito dall' Abert, accaduto, egli dice, già alcuni anni, ed a me deferito col parere sottoscritto di due Avvocati. Un Avventuriere assai bene e politamente vestito, di bella presenza, di indole gioconda e gioviale si spacciava oriundo da famiglia illustre , e con questo titolo frequentava in casa d'un nobile Signore, che aveva una figliuola nubile. Piacque il forestiero alla fanciulla, ed al padre , e promisero a lui le nozze , quando producesse le prove della sua nobiltà ; egli produsse degli attestati falsi, e furono celebrate le nozze. Scoperta poscia a frode di quell'uomo, che era dell' infima plebe. si fece il dubbio, se siffatto matrimonio fosse valido. I due già indicati avvocati negarono che fosse valido per questa ragione che l'errore dante causa al contratto fa il contratto irritato, massimamente se nasce dalla frode dell'uomo de' contraenti. Ma i Dottori , fra quali l' Abert medesimo, ai quali il caso per la decisione fu portato , la sentirono diversamente: perchè non ci fu errore se non intorno le qualità, e niuno circa la persona, molto ben nota alla fanciulla , ed in cui esso acconsentì , sebbene prescindendo dall'inganno non avrebbe acconsentito. E non è punto vero ciocchè dicevano que' due Avvocati dell'inganno dante causa al contratto , com'è manifesto da quanto si disse parlando de' contratti nel tom. 3. Imperciocchè abbiain ivi dal gius civile dimostrato, che i contratti , ai quali l'inganno anche per parte del contraente ha dato causa al contratto, sono naturalmente validi ; sebbene poi per volontà della parte possano rescindersi , il che non può poi convenire nè conviene al Matrimonio come di sua natura indissolubile.

VII. È necessario il dar qui prima di passar oltre un altro avvertimento. Quelle persone, le quali per venire a capo di conchiudere matrimonj a sè o agli amici vantaggiosi , mendacemente e dolosamente esagerano di

Altro avvertimento.

sè o de' loro amici la nobiltà della nascita, i beni, le fortune, le doti dell'animo, dell'ingegno, i talenti, le ricchezze ec. peccano gravemente, e tenute sono alla restituzione; perchè con questa congerie di fallacie, e d'inganni tolgonò ad una nobile e ricca fanciulla ciocchè era per avere, vale a dire un marito, la cui condizione o beni sarebbero stati corrispondenti ai beni, ed alla condizione della fanciulla; poichè s. Tommaso nella 2, 2, q. 62, art. 4, insegna, che, « homo tenetur ad restituendum... si damnificet aliquem impediendo (massimamente se cogl'inganni e colle menzogne) ne adipiscatur, quod erat in via habendi. » Quelle persone adunque le quali son fallaci parole o colle loro ingannatrici esagerazioni furon cagione che la fanciulla ha preso quel tale a marito, sono tenute *in solidum* a compensarne i danni. E perciò fan molto bene quelli, che non s'impicciano negli altrui matrimonj.

Se, e come
possa togliersi questo impedimento di errore circa la persona.

VIII. Ma in qual maniera potrà togliersi questo impedimento di errore intorno alla persona? Rispondo, che questo impedimento non può esser tolto di mezzo per via di dispensa nemmeno dal Sommo Pontefice; perchè non v'ha autorità, che possa render valido ciocchè per gius di natura è positivamente invalido, com'è il matrimonio contratto per errore intorno alla persona, cioè intorno la stessa sostanza del contratto matrimoniale.

Quindi pei matrimonj nulli per impedimento di errore come anche per impedimento di condizione, di cui diremo tosto, non v'ha altro mezzo, onde renderli validi e retti, salvochè la rinnovazione del consenso; perocchè non ci essendo il consenso o nella sostanza, o nel proprio danno, se questo consenso non viene dato, il matrimonio sarà sempre nullo. Così insegna anche s. Tommaso nella q. 51, art. 2, ove alla obbiezione a sè proposta, che i conjugj possono per molti anni starsene con questo error di persona o di servitù, e insieme generare i figliuoli e figliuole, ed essere cosa troppa grave e dura il dire, che dopo ciò debbono, scoperto l'errore, dividersi, risponde all'8, *Dicendum, quod quantumcumque fuerit cum ea (il marito) nisi de novo consentire velit, non est matrimonium.*

Condizione, cioè schiavitù.

IX. È cosa nota ad ognuno, che sotto il nome di condizione, posta nel secondo luogo, fra gl'impedimenti di rimenti, s'intende lo stato servile, ossia di schiavitù, cioè quello di una persona, che trovasi sotto il dominio altrui, come sua possessione, e come cosa sua propria, di cui può liberamente disporre, cui può a suo piacimento vendere, affittare, permutare, non però uccidere, perchè, come altra fiata si è detto, il solo supremo Signore Iddio solo ha il dominio diretto sulla vita dell'uomo. In Italia non ha luogo questo genere di servitù, e ne sono esenti i domestici nostri servi. Quindi dirò in breve ed in succinto quelle cose, che intorno a questo impedimento trattano diffusamente i Teologi, ed i canonisti.

Cosasia questa condizione, schiavitù.

X. La condizione servile adunque dirime il matrimonio fra una persona libera ed una schiava, quando la persona libera ignorava la schiavitù dell'altra; perchè se non la ignorava, quando contrasse, se la sapeva, il matrimonio è valido e sussistente. Così s. Tommaso q. 52, a 1, al 1 ove dice: « Servitus contrariatur matrimonio quantum ad actum, ad quem quis per matrimonium alteri obligatur, quem non potest libere exequi...Sed quia quilibet potest in eo, quod sibi debetur, sponte detrimentum aliquod subire; ideo si alter conjugum sciat alterius servitatem, nihilominus tenet matrimonium. » Vale altresì il matrimonio fra schiavo e schiava; anzi se avvenga, che taluno fingendosi libero mentre è veramente schiavo, mena a moglie una schiava non sapendo, che è schiava, ma credendola libera, il suo matrimonio è valido, come insegna e prova lo stesso s. Dottore soggiugnendo: « Similiter etiam quia in matrimonio est æqualis obligatio ex utraque parte ad debitum reddendum, non potest aliquis requirere majorem obligationem ex parte alterius, quam ipse possit facere. Et propter hoc etiamsi servus contrahat cum ancilla quam credit liberam, non propter hoc impeditur matrimonium. »

Quando questo impedimento dirime il matrimonio.

XI. Lo stesso s. Dottore fa poi vedere nel seguente Gli schiavi

possono liberamente contrarre matrimonio.

art. 2., che gli schiavi possono liberamente contrarre matrimonio anche senza saputa, e contro il volere del lor padrone. « La servitù, dice, che è di gius positivo, non « può pregiudicare a quelle cose, che sono di gius naturale. Siccome poi c'è l'appetito di natura alla conservazione dell'individuo, così ci è pure alla conservazione della specie col mezzo della generazione. Quindi siccome lo schiavo non è soggetto al padrone in guisa, che non possa liberamente mangiare e dormire, e far simili altre cose, che spettano alla necessità del corpo, senza di cui là natura non può conservarsi: così non gli è soggetto quanto a questo, che non possa liberamente contrarre matrimonio, anche senza saputa del padrone, o contro sua volontà. » Sono adunque assolutamente validi e sussistenti i matrimonj degli schiavi anche celebrati contro la volontà del padrone, a cui in ciò non son soggetti. E solamente il matrimonio è nullo, quando una persona libera si accoppia con una schiava, ignorando la sua condizione di schiavitù; e ciò per legge avente sua radice e base nel naturale diritto, ma la determinazione nel gius positivo, come insegna il medesimo s. Dottore.

Se contraggano validamente i servi di pena.

XII. V'ha un altro genere di schiavi, o servi, cui i Teologi appellano *Servi poenae*, e sono que' meschinelli, che pei loro delitti per sentenza del giudice sono condannati alla galera, o alla morte, a cui si sono sottratti colla fuga. Possono questi validamente contrarre il matrimonio? Rispondo, che costoro contraggono validamente quanto al vincolo e Sacramento; ma non già quanto agli effetti civili. La prima parte è certa ed evidente: perchè l'impedimento di condizione dirimente il matrimonio è di gius positivo ecclesiastico; e non v'ha ecclesiastica legge siffatti matrimonj irritante. Nè punto osta che uomini di tal fatta, i servi di pena, sembrino di peggior condizione degli stessi veri schiavi, mentre han perduto il diritto alla propria vita, cui gli schiavi ritengono o conservano: no, ciò punto non osta; perchè da ciò al più si proverebbe, che giusta sarebbe la legge, se si facesse irritante i lor matrimonj; ma fino a tanto non viene fatta, saran sempre validi e rati i lor matrimonj.

Validi adunque sono ed indissolubili i matrimonj di questi servi ma non già quanto agli effetti civili, come porta la seconda parte. La ragion'è, perchè costoro sono morti civilmente, ed han perduto tutt'i loro diritti, di cittadinanza, di famiglia, di origine e di libertà. Quindi la ignoranza di tal condizione nell'altro conjuge non toglie il valore al matrimonio con essa contratto, ma ne toglie gli effetti di esso civili. Le leggi nondimeno vengono in ajuto delle misere mogli ingannate, e ad esse concedono, che possano conseguire la dote, ed i beni dotali o dotalizj, se dimostrino di non aver conosciuta la condizione del marito, nè essere state per verun modo partecipi de' suoi delitti, e di non averne dato il lor consenso. Quanto poi ai condannati all'esilio, alle carceri, alla galera non in perpetuo ma per un tempo determinato, questi non restano nemmen privi dei civili diritti, che loro competono.

§ 4.

Degl' impedimenti di Voto, e di Ordine.

I. Unisco insieme questi due impedimenti per la grande connessione, che han fra di loro. V'ha quistione intorno all'epoca sì dell' uno che dell' altro impedimento, cioè quando abbiano incominciato ad essere impedimenti dirimenti; quistione, che non è del nostro istituto il ventilare e diffinire; mentre spetta piuttosto alla erudizione che alla scienza de' costumi. Quel ch'è certo si è, che da più secoli e il voto solenne, e l'Ordine sacro sono nella Chiesa impedimenti dirimenti il matrimonio. Imperciocchè il Conc. Lateranense II. sotto Innocenzo II. celebrato l'anno 1139. nel Can. 7, dice così: « Ut lex continentiae et Deo placens munditia in ecclesiasticis personis et sacris Ordinibus dilatetur, statuimus, quatenus Episcopi, presbyteri, diaconi, subdiaconi, regulares canonici, et monachi, atque Conversi professi, qui sanctum transgredientes propositum uxores sibi copulare praesumserint, separentur. Hujusmodi nunquam copula-

Il voto solenne e l'ordine sacro sono impedimenti dirimenti.

tionem, quam contra ecclesiasticam regulam constat esse contractum, matrimonium non esse censemus. Qui etiam ab invicem separati pro tantis excessibus condignam poenitentiam agant. » Anzi anche prima, cioè nel Concilio I. Lateranense sotto Callisto II. ciò era stabilito, mentre nel Can. 21, si dice: « Presbiteris, diaconibus, subdiaconibus, et monachis concubinas habere, seu matrimonia contrahere penitus interdicere, contracta quoque matrimonia ab ujusmodi personis disjungi, et personas ad poenitentiam debere redigi, juxta sacrorum Canonum definitionem, judicamus. » Finalmente il Concilio di Trento nella sess. 24, Can. 10, difinisce così: « Si quis dixerit, clericos in sacris Ordinibus constitutos, vel Regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica, vel voto... anathema sit. » Parliamo ora dell' uno e dell' altro separatamente.

Voto.

Qual voto sia
impedimen-
to dirimente

II. Affinchè il voto sia un impedimento dirimente il matrimonio, debb' essere di castità perpetua, e non già semplice e privato, ma pubblico e solenne per mezzo della professione fatta validamente in una Religione dalla Chiesa approvata. Che il voto semplice e privato non sia impedimento dirimente, è cosa certa, e difinita da Celestio III. « *Votum simplex matrimonium impedit contrahendum, non tamen dirimit jam contractum.* » Dissi, col mezzo della professione *validamente* fatta; perchè, s'è invalida la professione, siccome non induce veruna obbligazione, così nemmeno costituisce impedimento di matrimonio. Dissi pure, *in una Religione approvata*: perchè se taluno fa i suoi voti in qualche Congregazione di religiosi o approvata dal Vescovo, oppur anche tollerata e pernessa dall' Apostolica Sede, ma non per anco approvata e assunta in religione, questi di lui voti han bensì vigore di voti semplici ma non già di solenni. Che poi il voto solenne dirima il matrimonio dopo di essersi celebrato è una verità di cattolica fede difinita

dal Concilio di Trento nella sess. 24, Can. 9, colle parole già riferite in fine del numero antecedente. Anzi più sopra abbiám fatto vedere colla autorità dello stesso Concilio, che il voto solenne dirime altresì il matrimonio già contratto, e rato, ma non consumato.

III. Ma e perchè mai il voto solenne e non già il semplice anche di perpetua castità dirime il matrimonio? Ne rende s. Tommaso nel Quodlib. 8, art. 10, la seguente ragione. « Nel voto semplice v'ha la sola promessa, per cui taluno promette a Dio di osservare la « continenza: e in virtù della semplice promessa non si « trasferisce il dominio, cosicchè se taluno promette una « cosa ad un altro, e poi la dà ad un terzo, questa donazione non si rescinde in forza della anteriore promessa, quantunque faccia male a darla. Così pure « chi ha fatto voto semplice di continenza, può poscia « dare il suo corpo alla moglie, sebbene in ciò peccar, « pure il matrimonio non si dirime per voto antecedente. « Ma nel voto solenne v'ha insieme la promessa e la « collazione; perocchè allora il voto è solenne, quando « insieme alcuno col voto si consagra a Dio, e si pone « in qualche stato di santità o col ricevimento dell'Ordine sacro, o colla professione di certa regola; e però « non può più dare alla moglie il suo corpo: e se lo dà, « il contratto è nullo. E quindi il matrimonio si dirime « pel voto solenne, e non già pel voto semplice. »

Perchè dirime il matrimonio il voto solenne, e non il semplice.

IV. Può egli questo impedimento essere dispensato almeno per autorità del sommo Pontefice, onde un Religioso, che nella professione ha fatto i suoi voti solenni possa lecitamente e validamente contrarre matrimonio? S. Tommaso nella 2, 2, q. 80, art. 11, risponde che no. E lo prova primamente per ciò che leggesi nel Gius. *Extra de statu Monach.* nel fine della Decretale: *Quum ad monasterium*, ove così: « *Abdicatio proprietatis, sicut etiam custodia castitatis adeo annexa est regolae monacali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit licentiam indulgere.* » E quindi poi porta altre ragioni molto buone, che possono vedersi presso di lui nel corpo dell'articolo citato. Ma non mancano Autori,

Se in questo impedimento possa aver luogo la dispensa.

fra' quali il continuatore del Tornell , che insegnano e sostengono la opposta sentenza; e ciò massimamente per questa ragione, cioè perchè la solennità di questo voto, e quindi anche la di lui forza contro il matrimonio , è soltanto di Ecclesiastico dritto. A me non ispetta il decidere questo caso. I sommi Pontefici , se talora viene loro ricercata questa dispensa, nulla fanno senza prima ricercare, ed intendere i pareri de' teologi, e de' canonisti, e pur anche delle congregazioni de' Cardinali , e discutere la cosa diligentemente innanzi a Dio. È adunque conveniente e giusta cosa il rimetterne a lor medesimi la decisione.

Come possono i religiosi reclamare contro i loro voti.

V. Possono i religiosi, o le monache reclamare contro i loro solenni voti, anche senza ricorrere al Papa, innanzi agli Ordinarij de' luoghi. Ma ciò debbono fare prima che passino cinque anni dal giorno della loro professione, cosicchè se lasciano passare questo termine, non debbon essere più ascoltati: perocchè dopo il quinquennio la professione si ha dalla Chiesa per rata e ferma, o avente forza d'impedire il matrimonio da contraersi, e di dirimere il contratto. Così il Tridentino sess. 25, cap. 19, « Quicumque regularis praetendat, se per vim, et metum ingressum esse religionem, aut etiam dicat, ante aetatem debitam professum fuisse, aut quid simile; velitque habitum dimittere, quacunquē de causa, aut etiam cum habitu discedere sine licentia superiorum, non audiatur, nisi intra quinquennium tantum a die professionis; et tunc non aliter, nisi causas quas praetenderit, deduxerit coram superiore suo, et Ordinario. Quod si antea habitum sponte dimiserit, nullatenus ad allegandam quamcumque causam admittetur, sed ad monasterium redire cogatur, et tamquam apostata puniatur: interim vero nullo privilegio suae religionis juretur. » E ciò molto giustamente: perocchè la professione religiosa non è un obbligo puramente di coscienza, e innanzi a Dio, ma è anche un impegno pubblico e in faccia alla Chiesa, da cui debb'essere sciolto del suo vincolo chi lo ha contratto illegittimamente. Adunque prima di questo scioglimento è soggetto alle leggi della

Chiesa, che dichiara il matrimonio da esso contratto irrito e nullo. Quindi non può prima della sentenza del giudice dichiarante la invalidità della professione contrarre matrimonio, ed è irrito e nullo, se lo contrae.

Ordine.

VI. Non gli Ordini minori, ma puramente l'Ordine sacro, quale si è v. g. il suddiaconato, è un impedimento dirimente, cioè che rende irrito e nullo il matrimonio sì da contraersi che contratto. Imperciocchè è certissimo, che secondo la presente disciplina della Chiesa tutt'i chierici costituiti negli Ordini sagri, sono in guisa obbligati alla continenza, che non possono contrarre validamente il matrimonio. E vige con certezza nella Chiesa questa disciplina fino dai tempi del Concilio Lateranense I. sotto Callisto II. celebrato l'anno 1123, il cui decreto venne poscia confermato da molti Concilj, e massimamente dal Tridentino sess. 24, Can. 9, colle seguenti parole: « Si quis dixerit, clericos in Sacris ordinibus constitutos... posse matrimonium contraere, contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica Anathema sit.

L'ordine sacro è un impedimento dirimente.

VII. Quindi quand'anco l'ordine sacro venisse ricevuto per un timor grave, come per evitare un grave male da altri minacciato, sarebbe nondimeno impedimento dirimente; perchè quel timor grave non toglie assolutamente, o come dicono i Teologi, *simpliciter*, il volontario ricevimento, e conseguentemente valido e atto a produrre l'impedimento medesimo. L'ordine sacro però ricevuto dopo il matrimonio non lo scioglie, sebbene sia soltanto rato, e non consumato. Ciò chiaro apparisce dall'Estravagante di Giovanni XXII tit. 5 nella quale si dice, che se un marito prima della consumazione del matrimonio riceve l'ordine sacro senza l'assenso della consorte, sia irregolare, e venga ammonito ed esortato, non però sforzato ad abbracciare lo stato religioso; e se di ciò fare ricusa, debba esser restituito alla moglie, che lo ripete, e quindi possa consumare il matrimonio, ren-

Anche ricevuto per timor grave.

Ricevuto dopo il matrimonio non lo scioglie sebbene non consumato.

dendo però il debito alla moglie postulante, e non già da essa esigendolo, come ivi nota la Glossa, se per via di dispensa non sia stato reso abile a domandarlo.

Della dispensa di questo impedimento.

VIII. In questo impedimento meno difficili sono i sommi Pontefici a dispensare, o per modo di grazia, o per titolo di giustizia. Di grazia cioè, quando concedono a Principi grandi costituiti in qualche ordine sacro, ma soltanto per cagioni gravissime ed urgentissime, che possono unirsi in matrimonio; purchè però cessino tosto onninamente dall'esercizio degli ordini ricevuti. Per modo poi di giustizia a quei, i quali han ricevuto l'ordine sacro o prima dell'uso di ragione, o avanti la pubertà, o per violenza loro usata, o contro loro volontà; perocchè in tal caso, se dopo la pubertà non han liberamente esercitato gli atti dell'ordine ricevuto, sono esenti dall'obbligo della continenza. Ma se questi per tre volte han esercitato le funzioni del loro sacro ordine, dice il continuatore del Tornell, che quasi mai non si concedono questi rescritti di giustizia. Altro però sarebbe, se si provasse non essere stata meno sforzata la esecuzione dell'ordine di quello che n'è stato il ricevimento.

§ 5.

Dell'impedimento di cognazione.

Tre sorti di Cognazione. I. Per nome di cognazione viene dinotata la congiunzione, che hanno fra di loro certe persone. La cognazione per diritto canonico e civile è di tre sorti, cioè carnale, spirituale, e legale. La carnale appellasi *consanguinità*, quasi unione di sangue: la spirituale chiamasi *compaternità*: e la legale si dice *adozione*. Quella si dice anche *cognazione spirituale*, e questa *cognazione legale*. Parleremo di tutte ordinatamente.

Cognazione carnale.

Diffinizione della cognazione carnale. II. La cognazione carnale ossia naturale, cioè la consanguinità, viene diffinita da s. Tommaso in 4 dist. 40,

q. 2, art. 1. « *Vinculum ab eodem stipite descenditium carnali propagatione contractum.* » Si dice primamente *vinculum*, cioè un legame di consanguinità, mercè di cui più persone sono fra di loro congiunte di sangue a cagione della carnale propagazione, onde nasce in esse il debito d'una maggiore o minore vicendevole riverenza. Si aggiugne *ab uno descenditium*, e conviene aggiugnere *et ascenditium stipite*; non già qualunque, ma vicioo, altramente tutti gli uomini sarebbero consanguinei; poichè discendono tutti da uno stesso uomo, cioè da Adamo, e da Noè. Si dice finalmente, *carnali generatione contractum*, per cui distinguesi la consanguinità dall'affinità, la quale non ha sua origine dalla generazione, ma bensì dalla congiunzione matrimoniale, come si dirà più sotto. Tre cose debbonsi nella consanguinità distinguere, cioè lo *stipite*, la *linea*, ed il *grado*. Lo *stipite* è la radice, principio, o fonte, da cui nascono varj gradi di consanguinità; e viene costituito da quella persona da cui derivano i figliuoli, i nipoti, i pronipoti, e gli altri discendenti.

Cosa sia lo
stipite.

La *linea* poi è quella serie, che comprende le persone ascendenti, e discendenti dallo stesso *stipite*; e che contiene varj gradi, e distingue il loro numero. Questa *linea* è di due specie; cioè *retta*, e *trasversale*. La *linea retta* è di quelle persone, l'una delle quali procede dall'altra. Questa se si misuri discendendo v. g. da padre a figliuolo, e nipoti, appellasi *linea retta dei discendenti*; se poi ascendono dal figliuolo al padre, dal nipote all'avo, bisavolo, trisavolo ec. appellasi *linea retta degli ascendenti*. La *linea poi trasversale*, ossia *collaterale* è di quelle persone, delle quali l'una non viene dall'altra, sebbene tutte procedano dal medesimo *stipite*, come i fratelli fra sè medesimi, i cugini ec. Questa *linea trasversale*, o *collaterale* può essere uguale, ed ineguale. La *linea trasversale uguale* è quella relazione che vi ha fra persone distanti egualmente dal comune *stipite*, com'è quella di due fratelli fra di loro, e di due sorelle che vengono dallo stesso padre, o di due cugini e cugine che sono dallo stesso avo; la *inequale* è la relazione che v'ha fra per-

Cosa la li-
nea.

Cosa il grado.

sone, che sono inegualmente distanti dal comune stipite, come il fratello, ed il figliuolo del fratello. Finalmente il *grado* di consanguinità è la distanza medesima d'una persona dall'altra entro la stessa linea di consanguinità in ordine allo stesso stipite: e chiamasi *grado* a somiglianza dei gradini delle scale, perchè si ascende e si discende da un grado ad un altro prossimo e vicino.

Regola per conoscere il grado di consanguinità.

III. Affine di conoscere con maggior facilità quanti gradi sieno fra sè distanti i consanguinei, e conseguentemente in qual grado di consanguinità sieno fra sè congiunti, dal gius canonico, ed anche da s. Tommaso assegnansi tre regole. La prima per la linea retta, la seconda per la trasversale eguale, e la terza per la trasversale ineguale. Per la linea retta la regola è questa: *Degli ascendenti e discendenti tanti sono i gradi quante sono le persone, detratto o non computato lo stipite, da cui quelle persone o immediatamente o mediamente procedono o dipendono.* Adunque se vuol sapersi, quanto sia distante il trisavolo da Pietro, ch'è lo stipite; computato l'uno o l'altro, ed insieme le persone intermedie, si troveranno cinque persone: da questo numero una se ne detragga, cioè Pietro stipite, ecco che rimangono quattro persone, e per quattro gradi; adunque il trisavolo è congiunto nel quarto grado di consanguinità con Pietro. Per la stessa ragione il bisavolo è in terzo grado col pronipote Pietro; e l'avo in secondo col nipote Pietro; e così il figliuolo di Pietro, Felice, in primo grado: perchè il padre ed il figliuolo sono due persone: toltone lo stipite, che è Pietro il padre, resta una persona sola. Ciò dimostrasi chiarissimamente colla seguente.

FIGURA DELLA LINEA RETTA

4. Tizio	Trisavolo
3. Gajo	Bisavolo
2. Antonio	Avolo
1. Francesco	Padre
Pietro	Stipite
1. Felice	Figliuolo

- 2. Anselmo Nipote
- 3. Ilario Pronipote
- 4. Pio Abnipote

Egli è chiaro, che Francesco trovasi in primo grado congiunto con Pietro; perchè non computato lo stipite, che è Pietro, non resta che una sola persona, cioè Francesco. Antonio è nel secondo, perchè, ommesso lo stipite Pietro, rimangono due persone, cioè Francesco ed Antonio. Cajo è nel terzo; perchè, toltone lo stipite Pietro, restano tre persone, cioè Francesco, Antonio, e Cajo. Finalmente Tizio è in quarto grado, perchè detratto lo stipite Pietro; restano quattro persone, cioè Francesco, Antonio, Cajo, e Tizio.

Per la linea poi collaterale o trasversale eguale questa è la regola: *Tanti gradi sono fra sè distanti due persone, quanti ciascuna di esse è distante dal prossimo comune stipite, dal quale discendono amendue.* Per rendere più chiara questa regola, servirà la seguente.

Per la linea collaterale eguale.

FIGURA DELLA LINEA COLLATERALE O TRASVERSALE

Discendenti di Antonio femmine

Antonio stipite	
Francesco Fratello e Sorella	1. gr. Maria
Petruccio Cugini primi	2. gr. Lucia
Cajo Cugini secondi	3. gr. Petronilla
Tizio Cugini terzi	4. gr. Agnese
Luca Cugini quarti	in nessun grado Chiara

Discendenti di Antonio maschi

È cosa manifesta, che Francesco è congiunto in primo grado con Maria nella linea trasversale; perchè sono ambedue distanti un grado solo da Antonio, che è lo stipite e padre loro comune. Petruccio, figliuolo di Fran-

cesco, in secondo grado con Lucia, figliuola di Maria, perchè sono da esso stipite lontani due gradi. Cajo, figliuolo di Petruccio, in terzo grado con Petronilla, figliuola di Lucia; perchè distano tre gradi dallo stipite Antonio ec. E Luca finalmente, figliuolo di Tizio, non è congiunto in verun grado dirimente con Chiara figliuola di Agnese: perchè sebbene anticamente la consanguinità nella linea collaterale si estendesse sino al settimo grado, di presente però non si estende che fino al quarto grado inclusivamente, come ha espressamente decretato il Concilio generale Lateranese al cap. 30.


Regola per la linea collaterale ineguale.


Finalmente per la linea trasversale ineguale questa si è la regola: *Tanti gradi sono fra sè distanti le persone, delle quali si ricerca, quanti è distante la più rimota di tali persone dal comune stipite.* Per intelligenza di questa regola osservisi nella descritta figura della linea trasversale un chiarissimo esempio della medesima. Cercasi v. g. in quale grado di consanguinità Lucia sia congiunta con Francesco. È facile il rilevare dalla posizione dell'uno e dell'altra, che lo è nel secondo grado. E perchè? Perchè Lucia, che è la persona più rimota dallo stipite Antonio, è distante due gradi da esso stipite Antonio, sebbene Francesco non sia distante da Antonio se non se un grado solo. Così discendendo grado a grado il medesimo Francesco è in terzo grado di consanguinità con Petronilla; perchè questa, che è la persona più rimota dallo stipite Antonio, è tre gradi distante dal medesimo stipite Antonio. Così pure Francesco è nel quarto grado con Agnese, perchè questa, che è la persona dallo stipite più rimota, è distante quattro gradi dallo stipite Antonio.

Ma ecco la figura, ossia l'albero, come lo si appella, di consanguinità, che contiene i gradi tutti delle tre linee testè descritte, cioè retta, trasversale uguale, e trasversale ineguale.

Per la dispensa bisogna esprimere il grado e più prossimo e più remoto.

IV. Convien notare, che sebbene nella linea trasversale ineguale si computino i gradi nella indicata maniera in ordine a conoscere l'impedimento del matrimonio; in ordine però ad impetrare la dispensa nei gradi di con-





sanguinità debb'essere nei memoriali spiegato e manifestato non solamente il grado rimoto, ma pur anco il più prossimo allo stipite, come ha dichiarato s. Pio V nella Costituzione che incomincia *Sanctissimus*, ed Urbano VIII e Innocenzo X ambedue in un breve che incomincia, *Alias pro parte*. Quindi se il grado più vicino è il primo grado, e quarto il più rimoto, sarà orrettizia la dispensa ottenuta senz'aver fatto menzione del grado più propinquo, *quum in eo primo gradu Sanctitas sua nunquam dispensare intendat*; come dice s. Pio nella citata bolla. Per ciò intendere si osservi la proposta figura della linea trasversale ineguale. Si vuole esprimere di Francesco il grado e più prossimo, e più rimoto di consanguinità con Lucia? Si deve dire, che è congiunto con essa di primo grado in secondo. Con Petronilla? Di primo in terzo. Con Agnese? Di primo in quarto. Finalmente, con Chiara? Di primo in quinto, e conseguentemente in nessun grado dirimente; perchè oltre al quarto non v'ha più cognazione, nè v'ha bisogno di dispensa. Parimente Petruccio è congiunto con Petronilla di secondo in terzo grado: secondo in quarto con Agnese. Ciò poi che si dice dei maschi in ordine alle femmine, debbe intendersi ed applicarsi onninamente anco alle femmine in ordine ai maschi. Quindi Maria è congiunta di primo grado in secondo con Petruccio, di primo in terzo con Cajo ec. Così pure Lucia di secondo in terzo con Cajo: di secondo in quarto con Tizio ec. e così degli altri.

Ma qui bisogna avvertire, che nello esprimere nei memoriali per la dispensa il grado misto, ossia ineguale, sempre si deve incominciare dal grado del maschio, o sia più prossimo o più rimoto. Quindi la relazione della zia materna al figliuolo del fratello si dice dal secondo al primo; e la relazione del zio paterno alla figliuola del fratello o della sorella si dice dal primo al secondo. E nella già indicata nostra figura Maria con Petruccio si dice dal secondo al primo; e Maria con Cajo dal terzo al primo ec.

V. I matrimonj dei consanguinei in qualunque grado della linea retta, almeno per gius ecclesiastico, sono il- Sono nulli i matrimonj

dei consanguinei in linea retta in qualunque grado.

leciti e nulli. « inter personas (dice il Pontefice Niccolò I *ad consulta Bulgarorum*), quae parentum, liberorumque locum inter se obtinent; nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum et nepotem, et usque in infinitum. » E veramente tali matrimonj sono contrarj al pudore, e invertono l'ordine della natura. Esige l'ordine della natura, che i figliuoli sieno sempre soggetti ai genitori; il che non avrebbe più luogo; perchè i figliuoli fatti, in virtù del matrimonio, una carne coi genitori, avrebbero gli stessi diritti, il che si verificherebbe massimamente nei figliuoli che sposassero la madre, o l'ava; mentre diverrebbero loro capi e superiori.

Dissi, *almeno per gius ecclesiastico*; perchè molti tengono, che tali matrimonj sieno invalidi anche per gius di natura; e però dicono, che se Adamo ritornasse al mondo, non potrebbe ammogliarsi con donna alcuna. Ma questa sentenza, che secondo qualche Autore nemmeno può rivocarsi in dubbio, viene rigettata da altri molti, i quali sostengono non essere invalido il matrimonio per gius naturale se non se celebrato fra consanguinei nel primo grado di linea retta e trasversale. Per quello poi che riguarda matrimonj delle madri coi figliuoli, o delle figliuole coi padri, questi ripugnano in guisa al gius naturale, che per istinto naturale sono da tutte le genti e nazioni colte abborriti.

In linea collaterale fino al 4° grado inclusivamente.

VI. In linea poi collaterale i matrimonj dei consanguinei per gius ecclesiastico sono nulli fino al quarto grado inclusivamente. Così è stato stabilito nel Concilio Lateranense IV sotto Innocenzo III can. 10, ove si dice: « Prohibitio copulae conjugalis quartum consanguinitatis gradum de cetero non excedat; quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio prohibitio generaliter observari. » Per quel che spetta ai matrimonj fra consanguinei in primo grado della linea trasversale, cioè tra fratello e sorella (o sia questo grado un impedimento di gius naturale, come molti vogliono, o non lo sia), quest'è certo, che la Chiesa non ha mai permesso, nè permetterà che il fratello sposi la

sorella. Anzi il Concilio di Trento ha decretato nella sessione 24, cap. 5 che. « In contraendis matrimonii vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causa... in secundo autem gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos Principes, et ob publicam causam. » Quindi per causa pubblica diede Alessandro IV la dispensa a Filippo II Re di Spagna, onde potesse unirsi in matrimonio con Anna Austriaca figliuola di suo fratello Massimiliano. Ma negò una simile dispensa Giovanni XXII ad Alfonso Re di Aragona, perchè non veniva addotta veruna sufficiente causa di tal dispensa.

Corollario.

VII. Da ciò è facile il capire in quanto grave e pernizioso errore trovinsi quelle persone, le quali o con nessuna vera causa, o con causa illegittima, o finta capiscono le dispense matrimoniali. Chi mai ardirà di assicurare questi ingannatori presso a Dio, il quale *scrutatur renes et corda*: ed ha in esecrazione ogni ipocrisia ed ogni frode? Adunque badino bene gli esecutori dei rescritti apostolici alle cause addotte per impetrare le dispense; esaminino diligentemente, se sieno fondate nella verità le preci, e gli addotti motivi, poichè, oltre all'essere ciò assolutamente di loro preciso dovere, anche il sommo Pontefice loro lo comanda espressamente, ed aggrava intorno ciò con espressissime parole le loro coscienze. Guardinsi poi anche quei, che cercano tali dispense di non ricorrere a certi intervenienti, avvocati, o mezzani, i quali per non perdere l'incontro di lucrare, fanno i memoriali a capriccio, e inseriscono in essi quel che lor piace, o piuttosto quello che giudicano più atto al conseguimento della dispensa, o vero sia, o non vero. Considerino, e facciano considerare i memoriali già estesi prima di trasmetterli a Roma, onde vedere *si vera sunt exposita*, affine di non trovarsi poi al comparire della dispensa in qualche grandissimo imbroglio, come talvolta, ed io lo so di certo, pur troppo è accaduto.

Cognazione Spirituale.

VIII. La cognazione spirituale è una congiunzione o Cosa sia la

cognazione spirituale.

propinquità, che si contrae e nasce dal battesimo, e dalla cresima. Imperciocchè, essendo il battesimo uno spirituale nascimento, ed una nuova generazione, in cui tanto il battezzante, quanto i padrini fan le veci di padri, indecente cosa sarebbe, che i battezzati, o tenuti al sacro fonte si unissero in matrimonio con quelle persone, da cui sono stati o battezzati, o tenuti al sacro fonte. Questo è un impedimento dirimente tale, che il sommo Pontefice più difficilmente in esso dispensa che in quello della cognazione carnale; perchè più difficilmente si scioglie il vincolo della cognazione spirituale, che della carnale.

Fra quali e quante persone si contragga la cognazione spirituale.

Per gius antico questa cognazione era più ampia e più estesa, mentre comprendeva un maggior numero di persone; ma per gius nuovo stabilito dal Concilio di Trento nella sess. 24 de reform. matrim. affine di evitare molti inconvenienti, scandali e peccati, l'ha ristretta ad un minor numero di persone, nè si contrae che dalle seguenti: 1 dal battezzato, o cresimato col battezzante, o col cresimante: 2 dal medesimo battezzato o cresimato col padrino o madrina: 3 dal padrino o madrina col padre, e colla madre del battezzato o confermato: 4 dal padre e dalla madre del battezzato o cresimato collo stesso battezzante o cresimante. Fra queste persone adunque solamente nasce di presente la cognazione spirituale dirimente il matrimonio; « Statuit (così nel cap. 2), unus tantum sive vir sive mulier juxta sacrorum Canonum statutum, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant, inter quos et baptizatum ipsum, et illius patrem nec non inter baptizantem, et baptizatum, baptizatique patrem, ac matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur...Ea quoque cognatio, quae ex confirmatione contrahitur, confirmantem, et confirmatum, illiusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur. »

Sesi contragga nei battesimi privati.

IX. Contrae questa cognazione spirituale anche chi battezza in caso di necessità privatamente: e la contraggono anche quelle persone, che in questo battesimo privato fanno l'ufficio di padrini tenendo e levando il battezzato; come lo abbiám dimostrato trattando del battesimo nel tom. 7, trat. 9, part. 2, cap. 7, num. 12. Ma

da questa regola è eccettuato un padre, il quale battezza la propria prole nel caso di necessità, purchè la prole sia legittima, poichè questi in tal caso non contrae veruna cognazione colla sua consorte, come ha difinito Giovanni VIII cap. 7, qu. 4. Che se ciò facesse fuori del caso di necessità, e maliziosamente, onde separarsi dal talamo della consorte, tenuto nondimeno sarebbe a renderle il debito come prima, onde comodo non riporti dalla sua frode; ma poi non potrebbe più esigerlo. Dissi, *purchè la prole sia legittima*; perchè chi anche nel caso di necessità battezzasse il figliuolo d'una sua concubina, o di qualunque altra donna, contraerebbe l'impedimento; perchè il vincolo della cognazione spirituale è stato tolto di mezzo soltanto a favore di que' soli, i quali nel caso di necessità battezzano i proprj legittimi figliuoli.

Non contraggono la cognazione spirituale quelle persone, che danno il nome al fanciullo e lo assistono, quando già prima battezzato in casa, si fanno in Chiesa le solenni cerimonie del battesimo; perchè allora non tengono, non levano il fanciullo dal sagra fonte, il che ricercasi dal Tridentino per contrarre la cognazione.

Quelle persone poi che han tenuto un infante battezzato sotto condizione, debbon supporsi aver contratta questa cognazione; perchè è cosa dubbiosa, se abbia valore questo battesimo, il quale vale certamente se il fanciullo non era prima battezzato, o non lo era stato validamente. Nel dubbio adunque si deve stare alla parte più sicura. Così pure secondo la più comune, e più probabile sentenza chi ha tenuto al battesimo o alla cresima un fanciullo per procuratore, ha contratto la cognazione spirituale. Primamente perchè secondo la regola del *gius qui per alium facit, per seipsum facere censetur*. 2. Perchè quegli solo secondo il cit. cap. del Tridentino contrae la cognazione spirituale, il quale è stato all'ufficio di Padrino dai genitori destinato; cosicchè, come ivi si dice, *si alii extra designatos baptizatum tetigerint, spiritualem cognationem nullo pacto contrahunt*. Ora il procuratore non è certamente l'eleto ed il destinato a fare l'ufficio di padrino, ma quegli solo bensì, di cui egli fa le veci: a-

dunque egli solo, e non già il procuratore contrae questa cognazione. 3. Finalmente perchè il Navarro, ed il Fagnano nel cap. *Veniens* lit. de cognatione spirit. affermano essere così deciso dalla congregazione de' cardinali. Siccome però questa sentenza non è affatto certa, mentre non mancano Teologi, che sostengono l'opposto; così diciamo coll'Abert, che occorrendo il caso si ha a ricorrere al Vescovo, il quale nel caso di dubbio può dispensare.

Il padrino, e la madrina possono insieme congiungersi in matrimonio, perchè dal tenere al battesimo o alla cresima unitamente un fanciullo non ne risulta in essi veruna cognazione; e quindi talvolta vengono all'uffizio di padrino eletti que', che desiderano o anche sono per celebrare le nozze fra di loro. Sebbene però non sia da veruna legge vietato, che insieme marito e moglie tengano un altrui fanciullo al battesimo o alla cresima, è però meglio, come si legge nel Gius Cap. 6, qu. 4, *ut utriusque insimul ad hoc aspirare minime praesumant*. Anzi in alcune Diocesi è positivamente vietato a due conjugi il tenere insieme al battesimo un fanciullo altrui. Altre cose in ordine a questo punto possono vedersi nel luogo già citato.

Può la Chiesa dispensare da questo impedimento.

X La cognazione spirituale è un impedimento che dirime il matrimonio soltanto per Gius Ecclesiastico; e quindi può la Chiesa dispensare da tale impedimento. Imperciocchè di tale impedimento non v'ha vestigio nei monumenti de' primi secoli della Chiesa, e per altro se fosse di Gius naturale certamente ai tempi più puri della Chiesa non sarebbe stato ignoto. Ma ciocchè deve su tal punto sgombrare ogni dubbiezza si è, che la Chiesa stessa ha ristretto a minor numero di persone questo impedimento, che una volta era assai più esteso. Comprendeva v. g. una volta anche la moglie, ed i figliuoli del padrino, cui adesso più non comprende. Se dunque ha la Chiesa per giusti motivi temperato tale impedimento col determinarlo e restringerlo a minor numero di persone; non si può dubitare, che questo impedimento dipenda dalla Chiesa, e quindi possa essere da essa dispensato.

Cognazione legale.

XI. La cognazione, ossia affinità legale, così detta per essere stata primamente stabilita dalle leggi de' Principi, si è quella, che nasce dall'adozione. E quest'adozione viene definita da s. Tommaso nel 4, dist. 42, q. 2, art. 1. « *Extraneae personae in filium vel nepotem legitima assumptio.* » Adunque quegli si dice adottare, il quale assume o elegge a figliuolo o a nipote una persona, che non gli appartiene. Questa, quand'è perfetta, cioè fatta coll'autorità del Principe, e per cui alcuna persona viene in guisa presa per figliuola, che diviene erede necessaria, e passa sotto la patria podestà dell'adottante, questa dissi, rende per sempre irrito e nullo il matrimonio fra l'adottante e l'adottato, come pure fra l'adottante ed i posteri dell'adottato fino al quarto grado inclusivamente; e sì ancora fra l'adottante, e la moglie dell'adottato e fra l'adottato e la moglie dell'adottante, e finalmente fra l'adottato ed i figliuoli dell'adottante, non però sempre, ma solamente fino a tanto restino liberi dalla patria podestà, ossia per la morte dell'adottante, ossia per mezzo d'una legitima emancipazione. Così s. Tommaso nel luogo citato art. 9, ove scrive: « *Triplex est legalis cognatio. Prima quasi descendentium, quae contrahitur inter patrem adoptantem et filium adoptatum, et filium filii adoptivi et nepotem, et sic deinceps. Secunda, quae est inter filium adoptivum et filium naturalem. Tertia per modum ejusdam affinitatis; quae est inter patrem adoptantem et uxorem filii adoptivi, vel e contrario inter filium adoptatum et uxorem patris adoptantis. Prima ergo cognatio et tertia perpetuo matrimonium impediunt: secunda autem non nisi quamdiu manet in potestate patris adoptantis; unde mortuo patre, vel filio emancipato, potest contrahi inter eos matrimonium.* »

Cosa sia la cognazione legale.

Questo impedimento quali persone comprenda.

XII. Due altre cose debbonsi avvertire. La prima si è, che per costituire la cognazione legale ricercansi parecchie condizioni. Ricercasi 1. che l'adottante sia maschio;

Condizioni necessarie alla cognazione legale.

poichè le femmine non possono adottare legalmente, se non forse, come dice s. Tommaso al 3. per ispeciale concessione del Principe ne abbiano tal facoltà. 2. Che l'adottante sia padrone di sè medesimo, e di suo gius, ed inoltre sia maggiore degli anni 25. 3. Che sia atto a generar figliuoli, perchè, come dice il s. Dottore al 4. « Per eum, qui habet perpetuum impedimentum ad giuendum, non potest haereditas transire ad posteros... et ideo ei non competit adoptare, sicut nec naturaliter generare » 4. Chi è minore di età non può adottare una persona, che è di età maggiore: « Junior, (soggiunge egli al 5.) non potest adoptare seniore, sed oportet secundum leges, quod adoptatus sit in tantum adoptante junior, quod possit esse ejus filius naturalis. » Non basta dunque nemmeno qualunque maggioranza d'età, ma deb. b'essere tale che l'adottato possa essere figliuolo dell'adottante. 5. Ricercasi l'attuale presenza dell'adottato e dell'adottante; perchè l'adozione non ha luogo fra gli assenti, e per via di procuratore. 6. Finalmente è necessaria la pubblica autorità.

L'altra cosa, che debb' avvertirsi, si è che sotto nome di figliuoli dell'adottante, co' quali nasce la cognazione legale, non vengono gli altri suoi figliuoli o adottivi o illegittimi; e quindi gli adottati possono fra sè medesimi contrarre senza veruna dispensa il matrimonio, oppur anche co' figliuoli illegittimi dell'adottante medesimo: giacchè ciò non è da veruna legge vietato.

XIII. Questo impedimento della legal cognazione, che procede dalla perfetta adozione, può essere dispensato per autorità della Chiesa. Imperciocchè non è impedimento nè di gius naturale nè divino, ma ha sua origine dalla volontà della Chiesa, la quale ha confermato le giuste sanzionj de' Principi secolari. Dipende adunque assolutamente dall'autorità della Chiesa, la quale può conseguentemente toglierlo o dispensarlo.

§ 6.

Dell'impedimento di Affinità.

I. L'impedimento d'affinità ha una gran correlazione con quello di consanguinità, e quindi ne trattiamo immediatamente dopo. Adunque l'affinità per s. Tommaso q. 55, art. 2, è una prossimità, vincolo, o congiunzione fra certe persone, che nasce da carnale accoppiamento; *Propinquitatis ex carnali copula proveniens*; o questo carnale accoppiamento sia lecito per via di matrimonio, o sia illecito per via di fornicazione, purchè però sia tale, che equivalga alla consumazione del matrimonio, cioè atto per sè stesso compito e sufficiente alla generazione. Dissi, fra certe persone, cioè (ed a ciò desidero, e prego badarsi bene, perchè non di rado qui cadono in errore non solamente i principianti ed i discepoli, ma anche talvolta gli stessi Parrochi,) cioè, dissì, fra l'uomo solo, che ha questo carnale commercio e i consanguinei e consanguinee della donna, con cui lo ha: e scambievolmente fra questa donna, ed i consanguinei e consanguinee di tale uomo. Quindi se Tizio ha commercio carnale con Berta, egli, ed egli solo (e non già i di lui consanguinei, torno ad avvertirlo) diviene affine co' consanguinei di Berta: e lo stesso è di Berta relativamente ai consanguinei di Tizio.

Idea dell'affinità.

II. L'affinità per lecito, cioè conjugale congiungimento, annulla di presente il matrimonio solamente fino al quarto grado inclusivamente, laddove anticamente lo annullava fino al settimo. Lo abbiamo in termini espressi nel Cap. *non debet*. 8, de consang. et affi. ove si dice; « *Prohibitio copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de cetero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari.* » [L'affinità poi nata da commercio illecito, cioè fornicario o adulterino, annulla il matrimonio soltanto fino al secondo grado inclusivamente, come ha espressamente stabilito

Questo impedimento quali persone stringa.

il Concilio di Trento nella sess. 24, *de Reform. Matrim.* cap. 4, collo seguenti parole: « Praeterca sancta Synodus gravissimis de causis adducta impedimentum, quod propter affinitatem ex fornicatione contractam inducitur, et matrimonium postea factum dirimit, ad eos tantum, qui in primo et secundo gradu conjugantur restringit; in ulterioribus vero gradibus statuit hujusmodi affinitatem matrimonium postea contractum non dirimere. »

L'affinità non partorisce affinità. Come s'intenda.


III. L'affinità non partorisce affinità. Questa cosa è certa, perchè diffinita nel Concilio generale Lateranense IV. sotto Innocenzo III. come lo abbiám nel Cap. *Non habet* de consan. et affin. Quelle persone adunque, le quali conosconsi carnalmente, contraggono bensì, come già poco innanzi abbiám avvertito, affinità co' consanguinei l'una dell'altra, ma non già cogli affini della medesima. Quindi è, che può uno stesso uomo successivamente congiugnersi in matrimonio con due donne, e che state erano maritate con due fratelli; e due fratelli possono celebrare il matrimonio con due sorelle; e l'uno di essi può menare a moglie la madre, e l'altro impalmare la figliuola; e il padre, ed il figliuolo contrarre matrimonio l'uno colla madre, l'altro colla figliuola. E dicasi lo stesso d'altri simili affini, perchè dal carnale conoscimento diviene bensì l'uomo affine dei consanguinei della donna, e così la donna dei consanguinei dell'uomo; ma non già i consanguinei dell'uomo stesso divengono affini coi consanguinei della donna, o i consanguinei della donna con quei dell'uomo.

Come si conosca il grado d'affinità.

IV. Per conoscere in qual grado due persone sieno fra di loro affini ha da sapersi, che nell'affinità, come nella consanguinità, debbonsi distinguere stipite, linee, e gradi. Stipite sono le due persone, che carnalmente si sono conosciute, e le quali, essendo divenute *una caro*, non appellansi affini, ma bensì principio di affinità, come il padre e la madre sono principio di consanguinità. La linea è la serie delle persone, che sono fra di sè affini; e questa come nella consanguinità è di due sorte, cioè retta e trasversale. Gli affini per linea retta sono quelle persone, che nella stessa linea sono consanguinee con

una delle persone, che si sono carnalmente conosciute; e nella linea trasversale conseguentemente quelle, che sono ad esse consanguinee in linea trasversale. Quindi a Tizio, che s'è congiunto in matrimonio con Berta è affine in primo grado degli ascendenti la madre di Berta, che è suocera di Tizio; ed in primo grado dei discendenti è a Tizio affine la figliuola di Berta medesima avuta da altro matrimonio. In linea poi trasversale sono a Tizio affini sì la sorella di Berta, e le figliuole di essa sorella, e sì ancora le altre sue consanguinee. Ciascuna poi di esse è a Tizio affine in quel grado, in cui essa è consanguinea con Berta: Tizio adunque è affine in primo grado colla madre di Berta, colla di lei figliuola e sorella; perchè tutte queste sono consanguinee di Berta in primo grado: in secondo grado le figliuole di sua sorella, e le sue prime cugine ec. Veggasi la seguente figura, ossia albero dell'affinità.

ALBERO DELL' AFFINITA'



Ma anche senz' albero o figura può facilmente conoscersi il grado d'affinità fra due persone nella seguente maniera affatto piana e materiale. Congiungansi ambo le mani alla maniera di chi prega colle mani giunte; e quindi poi nel pollice della destra mano si fissi il luogo del marito, e nel pollice della sinistra il luogo della moglie. Vengano poscia situati nell'altre dita della destra i consanguinei del marito, e in quelli della sinistra i con-

sanguinei della moglie. Tosto si vedrà chiaro, che tutt' i consanguinei del marito divengono affini della moglie secondo il grado di consanguinità, che loro appartiene; e vicendevolmente che tutt' i consanguinei della moglie secondo il loro grado divengono affini del marito nel grado stesso. Ma si avverta bene (per dirlo un'altra volta), che fra i consanguinei di una parte ed i consanguinei dell'altra non ne risulta, nè v'ha veruna sorta d'affinità.

V. Da qualunque carnale accoppiamento, quando sia perfetto è consumato, cioè e illecito, che avviene per fornicazione, per adulterio, per incesto, o sacrilegio; e lecito, che avviene nell' uso di legittimo matrimonio si contrae l'affinità; ma con questa differenza, che l'affinità nata da legittimo carnale commercio dirime il matrimonio fino al quarto grado inclusivamente; laddove quella, che nasce da qualunque congiungimento illecito non lo dirime oltre al secondo grado inclusivamente. Quindi chi ha fornicariamente conosciuta una fanciulla, può validamente unirsi in matrimonio con una di lei consanguinea in terzo grado, anzi anche lecitamente, se altro non osti, come ha dichiarato s. Pio V nella sua Bolla 62. Per altro poi siccome nella consanguinità il grado misto di primo e quinto non induce impedimento; così nemmeno lo induce nell'affinità per lecito accoppiamento. E per la stessa ragione l'affinità per commercio illecito non induce impedimento nel grado misto di primo e terzo; perchè in tali materie il grado altronde proibito non viene computato, quando ha relazione ad un grado non proibito. Dissi, che nasce questo impedimento d' affinità da qualunque illecito o lecito carnale accoppiamento, quando sia perfetto e consumato; perchè se non è tale; se il congresso è sodomitico; se è naturale il congresso, ma *absque seminis effusione intra vas faemineum*, non ne nasce l'impedimento d'affinità,

L'affinità si contrae e per lecito e per illecito accoppiamento

VI. Ma quali effetti ha l' affinità sopravveniente al matrimonio già contratto, come v. g. se Tizio ha commesso un incesto con una sorella o nipote di Berta sua consorte? Rispondo primamente, che per essa non si scioglie il matrimonio, il quale una volta legittimamente

Che effetti partorisca la affinità sopravveniente al matrimonio.

Primo effetto.

consumato si scioglie colla sola morte. Rispondo secondamente, che quest'affinità partorisce due effetti. Il primo si è, che chi ha peccato colla consanguinea di sua moglie in primo o secondo grado, sebbene debba rendere il debito alla moglie, la quale non ha meritato di essere spogliata del suo gius, egli però non può esigerlo, se non ne ha impetrato dal Vescovo la dispensa.

Nè giova il dire, che chi ha peccato d'incesto con una propria consanguinea, v. g. colla propria sorella, colla nipote, non perde il suo gius, e può esigere il debito della consorte. Imperciocchè le leggi in tal caso non han vietato la petizione del debito, e l'han vietato nell'altro caso; come è chiaro dal cap. 1, *De eo qui cognovit*, in cui non fassi veruna menzione della copula co' proprj consanguinei, o con gli affini della moglie, ma di quella soltanto, che viene praticata co' consanguinei della moglie.

Dissi, *in primo o secondo grado*; perchè chi ha peccato con una consanguinea in terzo o quarto grado, non è impedito, per quanto pare, dall'uso del Matrimonio; perchè un illecito commercio non fa nulla oltre al secondo grado quanto alla invalidità del matrimonio, e quindi nemmeno può far nulla quanto alla privazione del gius conjugale. Vedremo poi nel §. 11, chi possa in ciò dispensare, e restituire il perduto diritto; e se lo possano i regolari in virtù de' loro privilegj.

E qui debbo avvertire, che questo perdimento di gius a chiedere il debito, siccome non avviene quando un conjug pecca con persona propria consanguinea, così nemmeno s'incorre, quando l'uno de' conjugj pecca con persona, con cui ha cognazione spirituale a cagione di Battesimo o di Cresima de' propri figliuoli, come sarebbe se il marito peccasse d'incesto spirituale con una sua commadre. No, non perde questo marito il diritto di chiedere il debito. Le leggi non istabiliscono questa pena per questo peccato, com'è chiaro dal c. *De eo qui cognovit*; ove non fassi veruna menzione come della copula co' proprj consanguinei, così nemmeno co' congiunti di cognazione spirituale. La ragione poi di ciò è evidente.

perchè se il marito v. g. pecca d'incesto colla sorella della moglie, la moglie gli diviene affine, e quindi siccome non potrebbe più per tal ragione, cioè per l'impedimento d'affinità, contrarre con essa il matrimonio, se non fosse già contratto; così dopo averlo contratto perde il gius di chiedere il debito, secondo quel verissimo principio: *quod dirimit matrimonium contrahendum, si superveniat matrimonio contracto, impedit petitionem debiti.* Ciò non avviene nel posto caso. Se il marito, di cui si tratta, avesse peccato prima del matrimonio con una sua commadre, non sarebbe stato impedito dal contrarre colla donna che di presente è sua moglie. Adunque avendo peccato con questa sua commadre dopo il matrimonio, non resta impedito dalla petizione del debito. Ho voluto ciò avvertire per compiacere un amico, onde togliere dall'errore, in cui per molti anni era stato egli stesso, quei, che, com'egli credessero, che perdono il gius di chiedere il debito que' conjugii, che peccano co' proprj congiunti di cognazione spirituale.

VII. Il secondo effetto dell'affinità sopravveniente al matrimonio è, secondo alcuni, che il conjuge reo dopo la morte dell'altro conjuge, non può lecitamente contrarre altre nozze; e se le contrae, non può senza dispensa chiedere il debito. Così l'Azorio, il Bonacina, il Sanchez, ed altri. Ma il punto è che quest'effetto, se in qualche luogo del citato cap. *De eo qui cognovit* è in uso, non lo è certamente in ogni luogo, come osservano il Cabassuzio, ed il Pontas; anzi il Sanchez lib. 7, disp. 13, n. 8, nota, che già fino dai tempi del Navarro vi era la consuetudine, veggenti e non contradicenti i Prelati, che i rei di tale incesto, senza previa dispensa, dopo la morte dell'altro conjuge, passavano ad altre nozze. Quindi se in alcun luogo questo incesto vieta la celebrazione di altro matrimonio, può in esso impedimento il Vescovo dispensare.

Secondo effetto.

VIII. Qui cercano i Teologi, se l'impedimento di affinità sia dispensabile in qualunque grado; e la quistione versa principalmente intorno al primo grado della linea sì retta che trasversale. Primamente adunque per quel

Se l'affinità in primo grado sia dispensabile.

che riguarda il primo grado della trasversale è cosa facile il diffinirla. Imperciocchè affinchè sia dispensabile, basta, che taluno per gius naturale possa unirsi in matrimonio colla moglie di suo fratello defunto: ciò è lecito per gius naturale; adunque l'affinità in primo grado della linea trasversale è dispensabile. Che veramente ciò sia lecito per gius naturale, sembra cosa manifestissima; perchè Giacobbe uomo santo ed amico di Dio menò a moglie due sorelle Lia, e Rachele. Chi sposa una sorella contrae affinità in primo grado di linea trasversale coll'altra sorella: adunque quest'affinità *jure naturae* non dirime il matrimonio. 2. Siegue ciò chiaramente dalla legge del Deuter. 25. espressa colle seguenti parole: « Quando habitaverint fratres simul, et unus ex his absque liberis mortuus fuerit, uxor defuncti non nubat alteri sed accipiat eam frater ejus. » Chi dirà mai aver Iddio fatto una legge contraria al gius naturale? 3. Perchè molti sommi Pontefici per scienza cospicua han dispensato in questo caso Innocenzo III. nel cap. *De divortiiis* ha permesso agl'Infedeli di unirsi in matrimonio colle mogli relitte de' lor fratelli. Alessandro poi VI. in esso grado ha dispensato con Emmanuele Re di Portogallo. E Giulio II. concedette ad Enrico VIII. di sposare Caterina vedova del di lui fratello Arturo; quale dispensa pretendendo Enrico stesso follemente ed empicamente che fosse irrita e nulla, onde poter congiugnersi con Anna Bolena, di cui era perdutamente innamorato, Clemente VIII. dopo aver consultato le più illustri università dell' Universo, e dopo grave e maturo esame, la dichiarò valida e legittima.

Se in primo grado della linea retta IX. Ma la cosa non è chiara quanto al primo grado della linea retta: e perciò su tal punto i Teologi son divisi. Altri dicono, che l'affinità in questo grado dirime *jurae naturae* il matrimonio, e quindi non è dispensabile: ed altri sono di parere contrario, o l'affinità sia nata da lecito o da illecito commercio. Portano i primi in prova della loro sentenza quel testo del Levitico cap. 20, v. 11, e 12, « Qui dormierit cum noverca sua .. morte moriantur ambo. Si quis dormierit cum nuru sua, uterque

morianur. » [E quel dell' Apostolo 1, Ccr. 5, « *Auditur inter vos fornicatio, et talis fornicatio, qualis nec inter gentes, ita ut uxorem patris sui aliquis habeat.* » Ma per verità sembra, che questa prova non istringa e non conchiuda. Imperciocchè si può rispondere, come appunto rispondono i difensori della opposta opinione, che in quel testo del Levitico si parla 'o d'incesto commesso colla madrigna, vivente ancora il di lei marito, o di commercio carnale con essa avuto fuori di matrimonio. Certamente non si può almeno provare il contrario. Ed a quello dell' Apostolo, che il reato dell' uomo di Corinto dall' Apostolo ripreso consisteva nell'aver unito l'adulterio all'incesto, cosicchè aveva carnalmente conosciuto la moglie di suo padre ancor vivente, come la sentono quasi tutti contro il Catarino, e come si ha nella causa 2, qu. 2. E certamente come mai avrebbe detto l' Apostolo, che quel peccato non s'ode nemmeno fra i Gentili, mentre era noto a tutti, esserci ne' tempi stessi degli Apostoli la costumanza presso i Persiani che il figliuolo, morto il padre, menasse a moglie la madrigna? Ma è inutile l'internarsi maggiormente in una quistione, che oltre all'essere assai oscura, a nulla serve per la pratica; perchè la Chiesa non ha mai dispensato nè dispensa nel primo grado di affinità nata dal matrimonio. Benedetto XIV. *de Syn.* lib. 9, cap. 13. n. 4, su tal punto scrive: « Non è certo, che la affinità nata dal matrimonio *jure naturae* dirime il matrimonio nel primo grado della linea retta, mentre « approvatissimi Autori insegnano, che nessuna affinità « neppure nel primo grado di linea retta dirime il ma- « trimonio per gius di natura, ma soltanto per ecclesia- « stico diritto; e conseguentemente potersi dal Sommo « Pontefice per gravissime cause dispensare da siffatto « impedimento... Ma che che sia della potestà, i Romani « Pontefici quantunque più siate ricercati e pregati si « sono sempre astenuti dall'accordare tale dispensa. Può « leggersi il Riganzio tom. 4, *ad regul. Cancellariae* « n. 18, *et seqq.* ove fa anche menzione del consiglio « nostro dato a Benedetto XIII. nostro benefattore di

« astenersi dal dare simile dispensa , come difatti si a
« stenne. »

Se sia valido
il matrimo-
nio del figlia-
stro colla mo-
glie del patri-
gno.

X. Per mettere vie meglio in chiaro questa materia è necessario fare qui alcune ricerche. E primamente è egli valido il matrimonio del figliastro colla moglie del patrigno già morto, o della madrigna col marito della figliastra dopo la di lei morte? Rispondo che sì. Ma per ben comprendere la verità e sodezza di questa decisione convien sapere, come osserva Benedetto XIV nel luogo *de Syn.* citato numero 1, che molti Canonisti han creduto, non essere stato corretto dal gius canonico e gius civile, nel quale era stata stabilita la nullità di tale matrimonio: perocchè pensavano essere stato bensì da Innocenzo III il gius civile emendato ed abolito quanto all'affinità di prima e seconda specie nella linea de' collaterali, ma non già nella linea dei discendenti, ed ascendenti. Per intendere questa cosa convien sapere, che una volta l'affinità dirimente il matrimonio era di tre generi: la prima, che si contraeva con una sola persona di mezzo: la seconda con due: la terza con tre persone medie. Spiegheremo la cosa con un esempio. Se Tizio, fratello di Cajo, contratto avesse e consumato il matrimonio con Berta, questa diveniva affine a Cajo, come anche di presente, nel primo genere di affinità: se morto Tizio, Berta si univa in matrimonio con Sempronio, Sempronio altro marito di Berta diveniva affine pel secondo genere di affinità e di Cajo e di tutti i consanguinei del defunto Tizio; se finalmente morta Berta, Sempronio celebrava altro matrimonio con Lucia, anche con questa e Cajo e tutti i consanguinei di Tizio, pel terzo genere d'affinità divenivano congiunti. Ciascuno poi di questi tre generi d'affinità ostava a contrarre validamente il matrimonio. I citati autori adunque pretendevano essere stato bensì da Innocenzo III emendato ed abolito il gius civile quanto all'affinità di primo e secondo genere nella linea de' collaterali, ma non già nella linea degli ascendenti e discendenti. Se ciò fosse vero, invalido? sarebbe il doppio matrimonio, di cui si tratta. Ma non è vero, anzi è falsissimo. » Innocenzo III (dice il lodato Pon-

« felice num 2.) nel cap. *Non debet*, ha abolito ed abrogato la seconda e terza specie d'affinità; ed ha stabilito, che d'ora innanzi la sola affinità del primo genere fino al quarto grado impedisca e dirima il matrimonio. E tanto indefinitamente parla Innocenzo, che onninamente a capriccio può taluno fingere, colla predetta decretale non essere state abolite la seconda e la terza specie di affinità nella linea retta degli ascendenti e discendenti.... E quindi da tutt'i canonisti è tenuto come regola non avente veruna limitazione quell'assioma: *Affinitas non parit affinitatem.* » È adunque valido il matrimonio, di cui si tratta; perchè il figliastro, e la moglie del padrigno non son congiunti che nel secondo, e non già nel primo genere d'affinità, che solo di presente osta alla validità del matrimonio, e lo stesso è della madrigna ed il marito della figliastra.

Ma osterà almeno alla validità di tal matrimonio l'impedimento di pubblica onestà? No, neppure. Imperciocchè tolto di mezzo l'impedimento di affinità, cade tostante l'altro, che si finge nascere dalla pubblica onestà. Poichè l'impedimento di pubblica onestà unicamente risulta dagli sponsali validi o da matrimonio soltanto rato; giacchè il matrimonio consumato o produce l'affinità, o certamente non partorisce altro impedimento. Ed oltre ciò l'impedimento di pubblica onestà nato da matrimonio rato si contrae solamente fra il marito ed i consanguinei della moglie, ed a vicenda fra la moglie ed i consanguinei del marito, e non già fra il marito e gli affini della moglie, nè fra la moglie e gli affini del marito. Ora il figliastro non è consanguineo, ma affine del suo patrigno: e quindi non è impedito nè dall'affinità, nè dalla pubblica onestà dal contrarre un valido matrimonio colla moglie del suo patrigno. È valido adunque senza meno il matrimonio, di cui si tratta.

XI. Cercasi 2 che abbiano a fare due affini, v. g. Tizio e Berta, i quali non sapendo d'essere congiunti in secondo grado d'affinità, contrassero fra di loro pubblicamente il matrimonio; e quindi poi dopo varj anni d'ignoranza insieme e di coabitazione vengono i putativi

Che abbiano a fare due affini, che hancelibrato ignorantemente fra di loro il matrimonio.

conjugi fatti consapevoli e certificati del loro dirimente impedimento, e della nullità del loro matrimonio? Ov'hanno a ricorrere? come si può rimediare?

Convien distinguere. O gli anzidetti Tizio e Berta, affini in secondo grado, non sono venuti in cognizione del predetto impedimento se non che dopo un decennio, ed in tal caso si può ricorrere alla sagra penitenzieria per ottenere l'opportuna di spensa; poichè il Cardinale Penitenziere per concessione accordatagli da Innocenzo XII con bolla fatta a bella posta per regola della Penitenzieria, che incomincia, *Romanus Pontifex* § 33, ha la facoltà di dare la dispensa per la rivalidazione dei matrimonj contratti con ignoranza dell'impedimento di consanguinità, o d'affinità nel secondo grado purchè il detto impedimento sia stato occulto per un intero decennio, ed i conjugati sieno stati riputati legittimi. Se poi non è trascorso lo spazio di dieci anni, quantunque l'impedimento di affinità in secondo grado contratto per copula lecita sia occulto, è necessario ricorrere alla dataria per la dispensa; perchè la s. Penitenzieria in tal caso non la concede; nè a tanto si estende la disposizione della lodata bolla Innocenziana, come si può vedere chiaramente nella istruzione data alla luce su questo punto da Benedetto XIV il dì 2 ottobre del 1738, ove dice: « Dopo che il Pontefice (Innocenzo XII) ha parlato dei matrimonj da contrarsi fa passaggio ai matrimonj contratti, e prescrive, « che non sia permesso al sommo Penitenziere il convalidare i matrimonj contratti nel primo e secondo grado « di consanguinità o di affinità provengente da copula lecita, ancorchè il caso sia occulto: se però l'impedimento del secondo grado non fosse stato occulto per « lo spazio di anni dieci, e gli Oratori avessero pubblicamente contratto il matrimonio, e fossero stati riputati conjugati legittimi. Per lo che chi ha contratto matrimonio senza dispensa in tali gradi, benchè il caso « sia occulto, se vuol rimediare al disordine deve ricorrere alla dataria, e non può ricorrere alla Penitenzieria, se non quando l'impedimento del secondo grado « è durato occulto per dieci anni, ed il matrimonio fu

« fatto pubblicamente , ed i contraenti sono stati tenuti
« comunemente per legittimi conjugi. » Così egli.

XII. Cercasi 3, intorno all'affinità sopravveniente al matrimonio, se la contragga, e quindi scada dal gius di chiedere il debito conjugale un marito, che conosce carnalmente una seconda cugina della propria consorte; oppure un marito, che ha illecito commercio con una consanguinea in secondo grado della propria moglie, ma però ignorando onninamente esser dessa alla moglie sua congiunta di sangue; oppure finalmente un marito, che pecca con una affine della propria moglie in primo grado, come sarebbe colla di lei cognata, moglie del di lei fratello. Unisco insieme questi tre casi, perchè fanno molto a proposito per porre maggiormente in chiaro il punto, di cui si tratta.

Si scioglie un triplice caso in ordine all'affinità sopravveniente al matrimonio.

Adunque rispondo al 1, che il maritato, il quale conosce carnalmente una seconda cugina di sua consorte, non contrae veruna affinità colla consorte: e quindi nemmeno scade dal gius di chiedere il debito conjugale. La ragione, perchè la pena della privazione del gius di chiedere il debito è stata dalla legge stabilita soltanto per chi commette l'incesto con persona consanguinea della moglie in primo e secondo grado, com'è chiaro dal cap. *de eo qui cognovit*; mentre solamente in questi due gradi la copula illecita scioglie il matrimonio co' consanguinei colla persona carnalmente conosciuta. Ma così è, che nel caso nostro l'illecito congiungimento fu colla consanguinea della consorte in terzo grado, quale si è la cugina seconda; poichè fra questa e lo stipite, dal quale queste donne discendono, si frappongono due altre persone, come si vedrà chiaro da chi considererà la regola assegnata dalla legge canonica per conoscere i gradi, e da noi più sopra esposta e dichiarata. Adunque questo maritato non è privo del gius di chiedere il debito. Che se egli ignaro della verità pensasse o temesse d'esserne privo, e ne chiedesse al parroco, o al confessore consiglio o rimedio, deve questi dichiarargli, che non abbisogna di rimedio, perchè non è incorso in questa pena, e può alla consorte chiederlo lecitamente. Lo disinganni adunque, e lo mandi in pace.

Al 2, rispondo, che neppure questo ammogliato il quale ha peccato con persona cui ignorava essere consanguinea di sua consorte, ha incorso questa pena. La ragione è, perchè nel gius canonico, ove viene tassata questa pena per chi commette un incesto con persona in primo o secondo grado consanguinea della consorte, vi ha questa particola *scienter*; come leggesi nel cap. 1 *de eo qui cognovit consanguineam uxoris*, ove si dice: « Si quis cum filiastra sua (cioè colla figliuola della moglie del primo letto) *scienter fuerit fornicatus, nec a matre debitum petere, nec filiam unquam habere potest in uxorem.* » Nel caso nostro non si avvera il *scienter*, perchè la donna da questo marito conosciuta non era da lui tenuta nè creduta consanguinea della moglie, nulla sapendone di tale consanguinità. Adunque non è decaduto dal gius di chiedere il debito. Altro sarebbe, se dubitava, che la donna fosse consanguinea della consorte; mentre in tal caso non sarebbe esente della privazione di tale gius. Ed incorrerebbe altresì questa pena, se la di lui ignoranza non fosse di fatto, ma di gius; cioè se sapesse essere la donna consanguinea della moglie, ma non sapesse poi essere stabilito dai sagri canoni la pena della privazione di tale gius; perchè, come si dice nelle regole del gius canonico cap. *Ignorantia: Ignorantia facti, non juris excusat*; così il Genet *de Matr.* cap. 10, q. 2^a, il Sanchez, ed altri molti.

Al 3 rispondo, che un marito, il quale pecca con uua affine della propria moglie anche in primo grado, come sarebbe colla di lei cognata, non perde il gius di chiedere il debito. La ragion' è, perchè le leggi non han vietato in questo caso la petizione del debito; come costa chiaramente dal cap. *de eo qui cognovit*, in cui non si fa veruna menzione della copula coi proprj consanguinei, nè cogli affini della moglie; ma soltanto di quella avuta coi consanguinei della moglie.

§ 7.

Dell' impedimento della pubblica onestà.

I. Dopo aver detto degli impedimenti di consanguinità, e di affinità crediamo doversi immediatamente parlare di quella della pubblica onestà ; perchè sebbene di genere diverso, ha però con essi non piccola correlazione e in qualche maniera ad essa si riduce. È pertanto questo impedimento la prossimità di certe persone fra di loro, che per legge della Chiesa nasce dagli sponsali validi già contratti, ed è fondato sulla onestà naturale. Così viene appunto diffinito da s. Tommaso nel 4 dist. 41, q. unic., art. 1, quaestiunc. 4, sol. 4. « Proximitas ex sponsalibus proveniens, robur trahens ex Ecclesiae institutione, propter ejus honestatem. » È adunque fondato questo impedimento nell'onestà naturale; perchè non pare cosa decente, che un figliuolo meni a moglie una donna già prima promessa per isposa al padre suo, oppure che una sorella si mariti con un uomo già sposato con parole *de futuro* con altra sua sorella. Quindi è, che questo impedimento viene stabilito anche nel gius civile; ed ebbe luogo anche presso i Gentili. Nasce altresì questo impedimento dal matrimonio rato, e non consumato; poichè dal matrimonio consumato non questo di pubblica onestà, ma ne nasce, come s'è già detto, quello di affinità.

Idea di questo impedimento.

II. Ricercasi alla esistenza di questo impedimento, se nasce dagli sponsali, che questi sieno validi; perchè se per qualunque cagione o titolo sono nulli, non ne risulta impedimento veruno: nasce però da essi se sono stati validi una volta; sebbene poi in progresso sieno stati sciolti anche di comune consenso degli sposi (*) Per quel

A contrarre questo impedimento cosa si ricerca.

(*) Così ha deciso la sagra Congregazione del Concilio, come riferisce il Fagnano nel lib. 4. delle decretali sopra il cap. *Ad audientiam* 4 de sponsal. n. 29. Eccone le parole: *Alphonsus Ruiza et Isabella Rodriguez Pucen. Dioecesis sponsalia per verba*

che poi spetta all'impedimento di pubblica onestà, che nasce da matrimonio rato, tutti gli Autori convengono, che se il matrimonio è invalido per mancanza di consenso, non ha più luogo questo impedimento. Ma all'opposto se è nullo a cagione di qualche impedimento dirimente, non dimeno lo partorisce. È vero che alcuni dubitano se nasca da un matrimonio nullo per impedimento di clandestinità; mentre sembra a taluno, come al Sanchez, essere questo matrimonio nullo per difetto di consenso, non già assolutamente, ma quale dalla Chiesa si esige, cioè prestato alla presenza del parroco e de' testimoni. Pur nondimeno convien dire e tenere colla comune de' Teologi, che l'impedimento di pubblica onestà risulta anche dal matrimonio clandestino, perchè anche in esso v'ha un vero consenso, quale può procedere liberamente dall'umana volontà, sebbene illegittimo egli siasi, ed inetto al valore del matrimonio per difetto non già esistente nel

de futuro inter se contraxerunt. Sed quum antequam se viderent, aut simul colloquerentur, Isabella gravi morbo correpta fuisset, se invicem a promissione et juramento absolverunt. Nunc autem Alphonsus volens matrimonium contrahere cum Maria sorore germana dictae Isabellae, dubitat, an sponsalibus cum Isabella contractis, et mutuo consensu dissolutis ortum sit publicae honestatis impedimentum? Sacra Congregatio censuit, sponsalia haec, quum a principio valida fuerint, induxisse impedimentum publicae honestatis, licet mutuo consensu dissoluta; quia Concilium hoc solum considerat, quod a principio valida sint, et quia si a principio valida, deinde dirempta per mortem id impedimentum inducunt, ita et dissoluta consensu. Et novissime, jubente Sanctissimo Domino nostro, propositum fuit in Sacra Congregatione Concilii, an sponsalibus valide ab initio contractis, deinde mutuo consensu dissolutis, sit sublatum impedimentum justitiae publicae honestatis? Et pluries proposito dubio, ac mature examinato, tandem sub die 6 Julii 1658 Eminentissimi Cardinales in antiqua ejusdem Congregationis sententia consistentes censuerunt non esse sublatum; cujus sententiae cum rationibus hinc inde deductis et recentioribus ejusdem Congregationis in hac materia responsis, facta relatione ad Sanctissimum, Sanctitas sua die 10 ejusdem mensis praedictam Congregationis resolutionem probavit, eamque jussit in dubium deinceps non revocari.

consenso medesimo, ma bensì dal canto dell'esteriori circostanze e solennità dal Tridentino prescritte, cioè della presenza del parroco e de' testimonj.

III. Ma a quali persone si estende questo impedimento? Se nasce dagli sponsali, non va più oltre del primo grado, mentre così appunto ha decretato il Concilio di Trento nella sess. 24 de *Reform. Matr.* cap. 3 ove dice: « *Justitiae pnblicae honestatis impedimentum, ubi sponsalia quacunq; ratione valida non erunt, Sancta Synodus prorsus tollit. Ubi autem valida fuerint, primum gradum non excedant; quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest hujusmodi prohibitio absque dispendio observari.* » Ove due cose sono chiare; l'una cioè, che non nasce tale impedimento, come s'è già detto, da sponsali invalidi per qualunque capo; e l'altra che nato poi da validi sponsali annulla il matrimonio soltanto fra lo sposo ed i consanguinei della sposa in primo grado, come pure fra la sposa ed i consanguinei in primo grado dello sposo.

A quali persone si estende questo impedimento, nato dagli Sponsali.

IV. Non così passa la cosa, allorchè questo impedimento nasce da matrimonio rato non consumato. Quando anco il matrimonio rato sia invalido, se non lo è per mancanza di consenso, genera sempre l'impedimento; e questo anche di presente, come nei tempi andati annulla il matrimonio fino al quarto grado inclusivamente. Ha ciò difinito espressamente s. Pio V. nella costituzione, che incomincia, *Ad Romanum*, ove così parla: « *Motu proprio auctoritate Apostolica, tenore praesentium declaramus et definimus, decretum Concilii hujusmodi omnino intelligendum esse et procedere de sponsalibus de futuro duntaxat, non autem de matrimonio, sicut praefertur, contracto, sed in eo durare adhuc impedimentum in omnibus illis gradibus et casibus, in quibus de jure veteri ante praedictum decretum Concilii introductum erat, et ita ab omnibus judicari mandamus, atque statuimus.* » Adunque quando il matrimonio è nullo per qualsivoglia altro impedimento salvochè per difetto di consenso, ha luogo l'impedimento di pubblica onestà fra il putativo marito ed i consanguinei della putativa consorte, e di que-

A quali, quando nasce da matrimonio rato non consumato.

sta vicendevolmente coi di lui consanguinei fino al quarto grado inclusivamente.

Quando un matrimonio invalido non induca impedimento di pubblica onestà.

V. Da un matrimonio nullo per impedimento di errore, o di violenza e timore non nasce impedimento di pubblica onestà; perchè siffatti matrimonj sono nulli per difetto di consenso, mentre è nullo il consenso di chi lo dà per errore, e chi celebra il matrimonio indotto dall'altrui forza, e dall'incusso timore, non acconsente, come è necessario. Oltracciò nemmeno in detrimento dei precedenti sponsali un matrimonio invalido induce impedimento di pubblica onestà. Spieghiamo la cosa con un esempio. Tizio ha fatto sponsali validi con Berta, poscia celebra matrimonio rato con Mevia sorella di Berta. Può Tizio senza veruno impedimento unirsi in matrimonio con Berta, perchè il matrimonio con Mevia è stato nullo per l'impedimento di pubblica onestà, e quindi non può impedire, che Tizio adempisca la promessa fatta a Berta. Che se poi non solamente ha celebrato il matrimonio con Mevia, ma ha anche con essa avuto carnale commercio, non può contrarre più matrimonio con Berta: non già a cagione della pubblica onestà, ma per l'affinità contratta con Berta in primo grado nata da copula illecita.

Questo impedimento è perpetuo.

Ma non riguarda gli affini, ma soltanto i consanguinei.

Anche illegittimi.

VI. Questo impedimento poi (o nasca da matrimonio rato, o dagli sponsali validi) contratto una volta è perpetuo; nè cessa o per scioglimento del matrimonio o degli sponsali, o per la morte del vero o putativo conjugé. Riguarda egli però i soli consanguinei, e non già gli affini. Quindi sebbene v. g. Sempronio, il quale ha contratto un matrimonio nullo con Elena non possa congiungersi in matrimonio con Giulia di lei sorella, perchè consanguinea in primo grado; può però impalmare la vedova di Pietro fratello di Elena e di Giulia, perchè questa vedova non è già consanguinea nè di Elena nè di Giulia, ma soltanto affine benchè in primo grado. Sotto nome finalmente di consanguinei vengono anche gl'illegittimi; perchè tanto questo impedimento, quanto l'affinità, la consanguinità, e la cognazione spirituale contraggonsi ugualmente co' legittimi e cogl'illegittimi. Egli è ben vero, che quanto a certi effetti ci-

vili non vengono considerati quai figliuoli; ma nel matrimonio, in cui debb'aversi riguardo alla giustizia di pubblica onestà, alla decenza, ed al pudore, si considerano e si hanno quai figliuoli. Quindi chi ha celebrato gli sponsali con una figliuola legittima, non può congiungersi in matrimonio con altra figliuola del medesimo padre, ma illegittima, cioè nata non di matrimonio, ma di fornicazione.

VII. Per porre in più chiaro lume questo punto faremo qui alcune ricerche. E primamente cercasi, se a produrre questo impedimento bastino anche gli sponsali condizionati. Tizio a cagion d' esempio promette il matrimonio a Berta sua parente in terzo o quarto grado sotto la condizione, se il Papa dispenserà; e poco dopo prima dell' esito della condizione, da cui la promessa dipende, fa gli sponsali assoluti con Mevia di lei sorella. Nasce egli l' impedimento di pubblica onestà dai primi sponsali, oppur dai secondi?

Senasca questo impedimento anche dagli sponsali condizionati.

Rispondo, che non nasce nè dai primi, nè dai secondi. Non nasce dai primi, perchè dagli sponsali condizionati prima dell' esito della condizione non ne risulta verun impedimento. La cosa è chiarissima; perchè qualsivoglia atto o contratto fatto o stipulato sotto condizione, questa non verificata, non adempiuta, non partorisce verun effetto, perchè sospeso rimane il di lui valore fino all' evento della condizione, come viene chiaramente stabilito nella leg. *Is cui* 42. ff. de Atonib. et obligat. nella leg. *Legata sub condit.* 41. ff. de condition. et demonstrat. Ma nemmeno dai secondi, perchè questi essendo contro la fede de' primi sponsali sono illeciti, invalidi, e nulli; e dagli sponsali invalidi non nasce impedimento di pubblica onestà, come ha difinito il Concilio di Trento. Quindi Tizio ad onta di questi secondi sponsali può e deve nuocere, impetrata la dispensa, a moglie Berta, e non già Mevia di lei sorella. Se poi Tizio dopo aver sotto condizione promesso il matrimonio a Berta avesse *per verba de praesenti* celebrato il matrimonio con Mevia di lei sorella, valido sarebbe questo matrimonio; perchè gli sponsali fatti sotto condizione non genera no l' impedimento

di pubblica onestà se non se quando, purificata la condizione, di condizionati divengono assoluti. Così ha dichiarato espressamente Bonifazio VIII nel cap. unico *de sponsal.* in 6, colle seguenti parole. « Qui sponsalia cum aliqua muliere sub conditione contraxit, si postmodum ante conditionis eventum cum alia prioris consanguinea per verba contraxerit de praesenti, cum secunda remanere debbit. »

Se gli sponsali fatti prima della pubertà inducano questo impedimento.

VIII. Cercasi 2. se generino l'impedimento di pubblica onestà gli sponsali fatti con persona non per ancora giunta alla pubertà. Gneo v. g. ha contratti gli sponsali con Virginia fanciulla, che non ancora ha toccato il dodicesimo anno dell'età sua. Questa adesso già giunta alla pubertà non solo non conferma o acconsente a siffatti sponsali, ma vi ripugna e contro di essi reclama apertamente. Può egli Gneo ammogliarsi colla sorella di Virginia?

Rispondo, che non lo può fare, posto che Virginia nel tempo, in cui contrasse con Gneo gli sponsali giunta fosse ai sett'anni di sua età, ed abbia deliberatamente ad essi acconsentito, o gli abbia almeno legittimamente ratificati compiuto il settennio. La ragione è appunto, perchè in tal caso codesti sponsali furono validi, e quindi generano l'impedimento di pubblica onestà fra Gneo e la sorella di Virginia; come chiaramente si raccoglie dal C. *Litertas.* cap. *Accessit de desponsationib. Impub.* Nè a ciò è punto necessario, che essa ci acconsenta e non riclami allorchè giugne alla pubertà; mentre le leggi ciò non esigono pel valore degli sponsali già contratti, nè per indurre l'impedimento. Quindi è, che se Virginia alla pubertà arrivata riclami tosto, e vuol recedere da tali sponsali, ella può bensì ciò fare lecitamente, almeno se non gli ha confermati con giuramento; ma Gneo non può validamente unirsi in matrimonio colla sorella di Virginia senza previa dispensa. E perchè? perchè anche disciolti con Virginia gli sponsali, rimane fra lui e la sorella di Virginia l'impedimento di pubblica onestà perpetuo; come chiaro apparisce da questo, che se Virginia frattanto, cioè dopo contratti gli sponsali fosse morta.

nemmeno in tal caso senza una legittima dispensa potrebbe Gneo menare a moglie la di lei sorella, oppure altra sua consanguinea in primo grado. Veggasi intorno ciò la decisione della s. Congregazione al num. 2. di questo paragrafo.

Dissi però *posto che Virginia ec.* perchè se ella avesse contratti gli sponsali non ancora giunta ai sett'anni dell'età sua, nè gli avesse ratificati compiuto il settennio, tali sponsali sarebb'ero invalidi, e quindi non inducenti l'impedimento. Ciò è chiaro dal C. *Si infantes unice sponsal. impub. in 6.*, o ve così; « *Si infantes ad invicem, vel unus major septennio, et alter minor sponsalia contraxerint ipsi, vel parentes pro eis, nisi per cohabitationem eorum mutuam, seu alias verbo vel facto ipsorum liquido appareat, eosdem in eadem voluntate factos majores septennio perdurare; sponsalia hujusmodi, quae ab initio nulla erant, per lapsum dicti temporis minime convalescunt; et ideo quum sint nulla ratione defectus consensus, publicae honestatis justitiam non inducunt.* » Ed Alessand. VII nel cap. *Accessit* dice espressamente: « *Desponsationes ante septem annos fieri non possunt, si consensus postea non accedit.* » Ed egli stesso si ivi, che nel C. *per Literas* dice chiaramente, che non si genera questo impedimento dagli sponsali contratti prima del settennio, se, compiuto, non vengono ratificati. Da tutto questo è facile il raccogliere, che se Virginia ha fatti gli sponsali con Gneo prima dei sett'anni, nè gli ha, compiuto il settennio ratificati, non ha luogo l'impedimento di pubblica onestà, e quindi può liberamente celebrare le nozze colla di lei sorella.

IX. Cercasi 3. se il matrimonio *de praesenti* celebrato prima della pubertà induca questo impedimento. Cajo v. g. giovanetto minore di quattordici anni d'età ha contratto matrimonio *de praesenti* con Mevia. Morta questa indi a poco tempo, vorrebbe impalmare Tizia sorella di Mevia. Osta qui l'impedimento di pubblica onestà?

Se il matrimonio *de praesenti* fatto da un impube generi questo impedimento.

Rispondo, che osta. Imperciocchè sebbene il matrimonio degl'impubi, ne' quali il difetto della età non è supplito dalla malizia sia dichiarato dal gius irritato e

nullo; tuttavia siffatto contratto matrimoniale per disposizione dello stesso gius cap. unico *de Despons. Impub.* si risolve in contratto di sponsali: perchè il gius presume aver voluto i giovani impubi obbligarsi nella maniera che possono; e quindi non potendo obbligarsi col vincolo di matrimonio, presume ed interpreta aver essi voluto obbligarsi almeno col vincolo degli sponsali, quando però non costi chiaramente della opposta volontà dei contraenti. Ecco adunque che osta nel caso nostro l'impedimento di pubblica onestà. Nasce certamente questo impedimento dagli sponsali validi, quali appunto sono nel caso nostro fra Cajo e Mevia. Adunque questo impedimento da tali validi sponsali nato rende certamente invalido il matrimonio contratto o da contrarsi con persona consanguinea in primo grado dello sposo o della sposa: e tale è appunto Tizia. Adunque non può Cajo congiungersi in matrimonio con Tizia, perchè osta l'impedimento di pubblica onestà.

§ 8.

Degl' impedimenti di Delitto e di Ratto.

Cosa s'intenda per delitto e per ratto.

I. questi due impedimenti sono di solo gius ecclesiastico, mentre per gius di natura non han forza d'annullare il matrimonio. Per nome di delitto, che dai Teologi appellasi *impedimentum criminis*, qui non s'intende qualsivoglia delitto: e quantunque molti delitti, v. g. la violenza e il ratto, irritino il matrimonio, non vengon però questi di presente sotto il nome di delitto; ma qui per impedimento di delitto si intende quello solamente, che nasce o dall'adulterio, o omicidio presi separatamente, o dall'uno e l'altro insieme uniti. E per nome di ratto si vuol significare il togliere o condur via per forza una femmina o renitente, o sedotta affine di contrarre con essa il matrimonio. Diremo qui dell'uno e dell'altro impedimento.

Delitto

II. Il delitto, di cui si tratta, è di quattro sorti; cioè: **1. il conjugicidio: 2. il conjugicidio coll' adulterio: 3. l'adulterio colla promessa di futuro matrimonio: 4. l'adulterio col matrimonio. Il conjugicidio affinchè sia un impedimento dirimente il matrimonio ricerca necessariamente più cose; cioè: 1. che amendue le persone, che intendono di celebrare il matrimonio, cospirino nella uccisione del marito o della moglie dell'altro: 2. che questa cospirazione facciasi con intenzione e volontà di contrarre il matrimonio: 3. che questa intenzione di futuro matrimonio sia nota ad ambe le parti: 4. che diffatti siegua la morte. Se manca l'una o l'altra di queste condizioni, l'uccisione della moglie o del marito non induce l'impedimento. Quest'è il primo delitto, che, quando in esso concorrono le quattro assegnate condizioni, costituisce l'impedimento.**

Il delitto è quadruplicc.

1. Il conjugicidio.

III. Il secondo è l'adulterio congiunto coll'omicidio. Anche in questo richieggonsi alcune condizioni, quali mancando, l'impedimento non ha luogo. Ricercasi: 1. che l'uccisione sia fatta con intenzione di contrarre il matrimonio coll'adultero, o coll'adultera, benchè l'altra parte nè cospiri nè macchini punto nella morte del conjugue, oppure anche ignori affatto essere stata l'uccisione effettuata con questa rea intenzione: 2. che l'adulterio precoda l'uccisione, e non già se dopo di essa venga commesso: 3. che l'adulterio sia perfetto e consumato, cioè quant'è necessario alla consumazione d'un vero matrimonio: 4. che il matrimonio prima fatto sia stato valido e vero: altrimenti siccome non ci sarebbe un vero adulterio, così non nè nascerebbe verun impedimento: 5. che l'adultero e l'adultera conoscano reciprocamente lo stato loro conjugale; perchè se una persona si unisce carnalmente con una donna maritata, cui crede libera e sciolta, non ha luogo l'impedimento: 6. finalmente ricercasi, che siegua diffatti la morte, e siegua per azione dell'adultero. Uopo però non è, affinchè contraggasi

2. L'adulterio congiunto coll'omicidio.

l'impedimento in questi due delitti, che intervenga la promessa di futuro matrimonio.

3. Il matrimonio coll'adulterio

IV. Il terzo delitto sta riposto nel matrimonio unito coll'adulterio: quando cioè una persona scientemente, mentre ancor vive il conjuge, con altro o altra celebra il matrimonio e lo consuma coll'adulterio. Questo matrimonio non solamente allora è onninamente nullo, ma neppure dopo la morte del conjuge può in verun modo rendersi valido; nè possono più i due adulteri congiungersi validamente in matrimonio a cagione dell'impedimento di delitto, che osta e lo vieta. Le condizioni a questo impedimento necessarie sono: 1. che il matrimonio fatto, o piuttosto attentato fra di loro, sia stato da essi consumato: perchè se non è che rato, oppure non è stato consumato se non dopo la morte del conjuge legittimo, l'impedimento non ha luogo: 2. che la donna, la quale contrae matrimonio coll'adultero, sappia essere lui con altra donna ammogliato; poichè se contrae con buona fede, credendolo libero, può dopo la morte della moglie dell'adultero, se vuole, con esso accoppiarsi legittimamente in matrimonio; anzi l'adultero sarà anche tenuto a prenderla per moglie, se l'ha turpemente ingannata: 3. che il primo matrimonio sia stato valido, altrimenti mancher ebbe l'adulterio. Non è però necessario che il secondo matrimonio sia stato celebrato in faccia alla Chiesa, ma a fondare l'impedimento basta anche il clandestino; poichè questo secondo matrimonio non ha mai potuto esser valido, quand'anco fosse stato celebrato alla presenza del parroco, e de' testimonj.

4. L'adulterio colla promessa di futuro matrimonio.

V. Finalmente il quarto delitto è l'adulterio congiunto colla promessa di futuro matrimonio. Non basta nè la sola promessa, nè il solo adulterio, ma amendue queste cose insieme ricercansi a generare questo impedimento. Eccone le condizioni: 1 che la promessa venga o espressamente o tacitamente o virtualmente accettata dall'altro adultero, a cui è fatta, e che questa accettazione venga con qualche segno esteriore manifestata; non è però necessario, che sia mutua: 2 che questa promessa non sia stata rievocata prima dell'adulterio; poichè in tal caso sa-

rebbe lo stesso come se non mai ci fosse stata: 3 che la promessa sia insieme coll'adulterio conosciuto come tale da ambe le parti: 4. Non è però necessario, che la promessa sia vera, ma basta che sia finta; perchè essendo questa finzione ignota all'altra parte, tanto vale riguardo ad essa, quanto se fosse vera, nè meno della vera può dare eccitamento all'adulterio, ed all'omicidio: 5. Non è necessario che sia assoluta, ma basta anche la condizionata: 6 o preceda o siegua l'adulterio: 7 nè punto giova che sia revocata: perchè l'impedimento è già contratto, nè può più cessare: 8 finalmente è bensì necessario, che il matrimonio sia valido, ma basta che sia rato, benchè non sia consumato.

VI. Per incorrere adunque questo impedimento è necessario uno di questi quattro delitti. Quindi chi vivente il marito promette alla di lui moglie il matrimonio dopo la morte del marito stesso, senza che sia preceduto o seguito l'adulterio, pecca bensì gravemente, ma non soggiace a questo impedimento. Olt'chè la cosa è chiara da sè, e da quanto si è detto nel num. precedente; così è anche stabilito espressamente nel gius da una risposta di Gregorio IX nel cap. *Si quis*, Extra de excom. ove il Pontefice scrive: « Si quis uxore vivente fide data promisit aliam se ducturus, vel cum ipsa de facto contraxit, si nec ante nec post (legitima ejus superstiti) cognovit eandem, quam vis utriusque ipsorum pro eo quod in hoc graviter deliquerit, sit poenitentia injungenda, non est tamen matrimonium, quod cum ea contraxit post uxoris obitum dirimendum. Ceterum tolerari non debet, si prius vel postea, dum vixerit uxor ipsius, illam adulterio polluisset. »

Caso in cui non nasce lo impedimento.

VII. Siccome quest'ultimo delitto, cioè l'adulterio con promessa di matrimonio è più facile ad avvenire e più frequente, così per metterlo in più chiaro lume farò due ricerche. La prima si è, se nasca l'impedimento, anche quando la promessa fu ritrattata, non già colle parole, ma co' fatti. Ecco il caso. Tizio, persona libera, ha promesso a Berta conjugata di seco lei congiungersi in matrimonio dopo la morte del di lei marito. Poscia preso

Si propone un quesito e si sieglie.

dall'amore di Mevia, con essa si è accoppiato. Dopo celebrato questo matrimonio, ha commesso con Berta l'adulterio. Indi a poco tempo sen muore il marito di Berta: sen muore altresì Mevia moglie di Tizio. Possono egli Tizio e Berta contrarre fra di loro matrimonio, oppure osta l'impedimento di delitto?

Rispondo, che possono; perchè qui non ha luogo l'impedimento. La ragion'è, perchè per incorrere quell'impedimento di delitto, che consiste nell'adulterio con promessa di matrimonio, debbon esser insieme uniti la promessa o l'adulterio, come tutti concordemente insegnano. Ora ciò non si avvera nel caso nostro: perocchè sebbene ci sia stata e promessa e adulterio; la promessa però fu ritrattata prima dell'adulterio, il che basta, affinchè non no risulti l'impedimento. Fu, dissi, la promessa ritrattata, non già colle parole, ma col fatto stesso; cioè col matrimonio celebrato con Mevia dopo la promessa fatta a Berta, e prima dell'adulterio. E questa ritrattazione basta, quanto al presente effetto, che facciasi dal promittente, come quella che riguarda una promessa invalida e dal gius riprovata; sebbene poi non basti la ritrattazione di parole o di fatti dal canto di una parte sola per distinguere gli sponsali fatti validamente; perchè siccome gli sponsali per esser validi debbon esser promessa mutua e reciproca, così affinchè si estinguano ricercasi d'ambidue le parti il mutuo consenso. Se adunque la promessa fu prima dell'adulterio ritrattata, egli è chiaro, che non furono insieme la promessa e l'adulterio. Quindi niuna cosa osta alla validità del matrimonio fra Tizio e Berta.

Altro quesito.

VIII. Cercasi se si generi ed abbia luogo questo impedimento nel caso che la promessa di matrimonio, venga fatta sotto un matrimonio, e l'adulterio sotto un altro. Tizio v. g. a Mevia ha promesso il matrimonio dopo la morte della propria moglie Caja. Muore Caja, e Tizio, passa alle seconde nozze con Berta: e sotto questo matrimonio avviene l'adulterio. Ha qui luogo l'impedimento?

Rispondo, che in questa ipotesi non ha luogo. Perchè sebbene i sagri canoni non dicano espressamente, che e l'una cosa e l'altra debbono effettuarsi durante uno stesso

matrimonio; equivalentemente però lo esprimono, e quanto basta a comune in telligenza. Imperciocchè nel capitolo *finali de eo qui duxit etc.* così leggesi: « Si quis uxore vivente fide data promisit aliam se ducturum, vel cum ipsa de facto contraxerit, . . . tolerari non debet (tal matrimonio) si prius vel postea, dum vixerit uxor ipsius illam adulterio polluisset. » Ove è da notarsi che ivi si parla della stessa prima moglie tuttora vivente; e della promessa ed adulterio effetti uati, mentre viveva per anco la di lui moglie: *Dum vixerit uxor ipsius*; e conseguentemente di promessa, e di adulterio avvenuti sotto e durante lo stesso matrimonio. Oltracc idè se la promessa fu fatta in un matrimonio, e l'adulterio fu commesso in un altro, già queste due cose non intervennero *uxore vivente* in singolare, ma bensì *uxoribus successive viventibus* in plurale; poichè amendue tali cose non avvennero nel rispettivo tempo di veruna di esse successive due consorti, come per altro di amendue unitamente fassi menzione nel citato cap. come seguita *vivente uxore, e dum vixerit uxor ipsius*. Adunque affinchè nasca il detto impedimento deve l'una e l'altra cosa concorrere, ed effettuarsi durante uno stesso matrimonio. Così comunemente intendono la legge canonica, i teologi ed i canonisti.

Ratto.

IX. Il trasferire violentemente da un luogo sicuro una femmina invita o sedotta da un altro, che è sotto la potestà del rapitore col fine di unirsi seco lei in matrimonio, è quel delitto gravissimo, che appellasi ratto; è delitto tale, che non ve n'ha forse altro più pernizioso nella società civile. Si dice assolutamente *una femmina*; perchè o sia una vergine, o una corrotta, o una vedova, o una maritata, se viene con violenza trasferita, è sempre ratto. Anzi anche se taluno rapisce la propria sposa invita, commetterebbe il delitto di ratto. *Il trasferire*, cioè o fisicamente prendendola per mano e conducendola, o moralmente, cioè col mezzo di gravi minacce e timor grave, o per sè immediatamente, o per

Cosa sia ratto.

altra persona; perchè in tutte queste maniere ha luogo e si avvera il ratto. *Da un luogo sicuro*; o sia poi questo la casa de' parenti, o il monastero, ove trovasi in educazione, o altra casa o luogo, ove trovasi al sicuro. *In altro luogo*, che sia o del rapitore o de' suoi amici, cosicchè si capisca che la persona rapita patisce violenza. Debb'essere un luogo diverso dal primo; perchè non ha luogo ratto, se una fanciulla da una stanza della stessa casa viene trasferita in un'altra, o dall'appartamento inferiore al superiore; o se ritrovata in un campo viene tradotta in una casa vicina.

Il ratto dal Tridentino è posto fra gl'impedimenti dirimenti.

X. Il ratto è stato annoverato fra i dirimenti impedimenti del matrimonio dal Concilio di Trento nella sess. 24 c. 6 colle seguenti parole: « *Inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum possit consistere matrimonium. Quod si rapta a raptore separata in loco tuto, et libero constituta illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat; et nihilominus raptor ipse, et omnes illi consilium, auxilium et favorem praebentes sint ipso jure excommunicati, ac perpetuo infames, omniumque dignitatum incapaces; et si Clerici fuerint, de proprio gradu decendant. Teneatur praeterea raptor mulierem raptam, sive eam in uxorem duxerit, sive non duxerit arbitrio Judicis decenter dotare.* » In ciò per altro il Concilio di Trento altro non ha fatto che rinnovare i canoni antichi, ne' quali era vietato ai rapitori il matrimonio colla rapita. La scomunica poi dal Concilio nel testo riferito fulminata contro i rapitori e contro tutte quelle persone, le quali cooperano al ratto col loro consiglio, ajuto, e favore, è di lata sentenza, e s'incorre col fatto stesso, mentre il Concilio dice, *sint ipso jure excommunicati*. Non è però riservata; poichè nel Decreto non vi ha parola o cenno di riserva.

Si propone un quesito e si scioglie.

XI. Per porre anche qui la cosa più in chiaro faremo alcune ricerche. Cercasi 1.º se al ratto ricerchisi una vera violenza praticata colla rapita, oppure basti che v. g. un innamorato tragga un'incauta fanciulla dalla casa di suo padre ad altro luogo, che è in suo potere, puramente colle carezza, colle lusinghe, colle persuasioni, colle preghie-

re, cogli allettamenti, colle promesse. Sarà egli questo un vero ratto dirimente il matrimonio?

I Teologi e Giuristi Francesi rispondono che sì, e vogliono che il seduttorio ratto dirima il matrimonio non meno che il violento. Ma gli altri Teologi comunemente sono, e più probabilmente di sentimento contrario, perchè in tal caso la femmina siegue di sua volontà e liberamente, e volenterosamente il seduttore. È vero che all'onestà del matrimonio ricercasi altresì il consenso dei genitori, ai quali fa outa il seduttore della loro figliuola; ma è vero altresì, che il Tridentino con quel suo Decreto ha voluto provvedere non già alla onestà, ma bensì alla libertà del matrimonio. Quindi ha stabilito, che al valore del matrimonio fra il rapitore e la rapita basti che sia la rapita collocata in luogo sicuro, e restituita alla sua primiera libertà, nè fa veruna parola o cenno del consenso de' genitori, de' tutori, o de' consanguinei. Nel gius canon. cap. *Quum causam*, 6 de Raptor. Lucio III dice così: « Iste raptor dici non debet, quum habuerit mulieris consensum, et prius eam desponsaverit quam cognoverit, licet parentes reclamarent, a quibus eam dicitur rapuisse. » A' genitori della figliuola in tal caso si reca ingiuria, o relativamente ad essi il peccato del giovane seducente è di ratto, come insegna s. Tommaso nella 2, 2, q. 154, art. 7, ma non è il delitto di ratto costitutivo dell'impedimento dirimente.

XII. Cercasi 2 se, attese quelle parole della definizione Altro quesito.
del ratto, per lo fine di matrimonio, sia un vero ratto dirimente il matrimonio anche quando viene una femmina rapita non per lo fine del matrimonio, ma per lo fine perverso di satollare la propria libidine.

Su tal punto gli Autori sono assai divisi. Altri lo affermano, fra' quali il Cabassuzio, il Bonacina, ed altri, i quali, comè fa anche il Continuatore del Tornell, aggiungono alla definizione del ratto dopo quelle parole *matrimonii contrahendi* queste altre, *vel libidinis explendae causa*; ed altri, fra quali il Sanchez, lo negano: e tanto gli uni quanto gli altri portano in prova della loro sentenza Decreti della Congregazion del Concilio. In tale di-

screpanza di pareri in un punto , in cui trattasi del valore del Sacramento pare a noi , che ognuno in pratica debba appigliarsi alla sentenza più sicura. A vero dire certamente la femmina rapita anche in tal caso trovasi in potere del rapitore, e in luogo non sicuro; il che impedisce com'è manifesto la libertà del matrimonio; al qual inconveniente appunto ha voluto ovviare il Concilio col vietare ed annullare il matrimonio del rapitore colla femmina rapita; e sembra che non avrebbe posto un sufficiente riparo a tal disordine, nè provveduto abbastanza alla libertà del matrimonio, se non avesse inteso di comprendere anche questo caso. La cosa dunque almeno è dubbiosa, e conseguentemente, giacchè trattasi del valore di un Sacramento , conviene in pratica stare alla parte più sicura.

Quesito 3. XIII. Cercasi 3. Se abbia luogo l'impedimento dirimente del ratto anche quando una femmina rapisce un giovane per lo fine di matrimonio. Potrà ella questa femmina celebrare validamente il matrimonio con questo giovane rapito?

Comunemente i Teologi e Canonisti si Francesi che d'altre nazioni contro il continuatore del Tornell , che tiene la sentenza negativa , rispondono che può validamente celebrarlo, perchè questo non è quel ratto , che dirime il matrimonio. La ragion' è , perchè il Concilio parla chiaramente di rapitore e di rapita; e non già di rapitrice e di rapito, e leggi di tal fatta penali e restrinquenti debbon intendersi strettamente , e come suonano. I sagri Canonj ed i Concilj parlan dei rapitori , ed intorno alle rapitrici tacciono onninamente. Si può anche aggiungere , che dal gius di quelle cose , che di rado avvengono, non si fan leggi ; ora è cosa rara, anzi rarissima, che una femmina rapisca un uomo.

Quesito 4. XIV. Cercasi 4. come si tolga di mezzo questo impedimento ; e rispondo , che questo impedimento non è nè perpetuo, come gli altri, nè si toglie colla dispensa: e togliesi solamente, e cessa , ognora che la donna rapita vien collocata in luogo sicuro, ed alla sua libertà restituita: quando, dice il Tridentino, *rapta a raptore separa-*

ta, et in loco tuto, ac libero constituta, illum in virum habere consenserit. Le quali parole del Concilio moderano il rigor delle leggi antiche, per cui i rapitori erano dichiarati in perpetuo incapaci di unirsi in matrimonio colla rapita, ancorchè la rapita posta in libertà desse al tal matrimonio il suo consenso. Siccome però il rapitore è vincolato dalla scomunica, così prima di celebrare le nozze colla rapita dovrà pensare a farsi assolvere.

§ 9.

Degl' impedimenti di legame, di violenza e d'impotenza.

Legame.

I. Nasce questo impedimento dal vincolo del primo ancor sussistente matrimonio ossia rato, ossia consumato; giacchè legame significa appunto vincolo legittimo di matrimonio con altra persona contratto, durante il quale, essendo indissolubile, resta impedito qualunque altro matrimonio da contraersi, ed annullato ogn'altro matrimonio contratto. Imperiocchè Gesù Cristo, richiamate le cose alla primiera loro origine, ha tolto di mezzo la poligamia simultanea. Quindi questo impedimento non ha sua origine dal gius ecclesiastico, ma bensì dal gius divino. Non può adunque celebrarsi un secondo matrimonio, se prima non abbiassi della morte del conjuge una certa notizia.

Cosa sia questo legame.

II. Tutta pertanto la difficoltà consiste nel determinare il grado di certezza a tal effetto necessaria. La regola, che viene stabilita dai Dottori, si è, che nè la sola assenza di molti anni, nè la sola fama della morte del conjuge basta a fondare una certezza morale, onde celebrare un nuovo matrimonio. Ricercasi dunque, come viene stabilito nel gius canonico a tenore della risposta di Clemente III nel capitolo *In praesentia*, extra de sponsal. et matrim. che l'uomo e la donna per poter passare ad altre nozze *certum recipiant nuntium de morte* del rispettivo conjuge. Ora la notizia

Per un nuovo matrimonio qual certezza sia necessaria della morte del conjuge.

certa della morte del conjuge debb'aversi col mezzo dei testimonj idonei, e di autentici documenti, i quali debbon essere rassegnati all'ordinario, senza la cui permissione non sarà lecito celebrare il matrimonio. Quindi poi se una donna, dopo aver celebrato un altro matrimonio, per la nuova avuta, o sulla presunzione della morte del marito, ha qualche dubbio prudente della vita del primo conjuge, deve rendere bensì il debito all'inscio marito, ma non può da esso esigerlo o domandarlo. Così ha deciso Innocenzo III nel cap. 44 *de senten. excom.* Convien vedere, dice, « *utrum habeat conscientiam hujusmodi (cioè dubbia) ex credulitate levi et temeraria, an probabili et discreta.* » Nel primo caso, « *conscientia levis et temerariae credulitatis explosa ad sui pastoris judicium, licite potest non solum reddere, sed et exigere debitum conjugale.* » Nel secondo poi, cioè « *si conscientia pulsat animum ex credulitate probabili et discreta; quamvis non evidenti et manifesta, debitum quidem reddere potest, sed postulare non debet, ne in alterutro vel contra legem conjugii, vel contra judicium conscientiae committat offensam.* » Ma se accada, che o si presenti il primo marito, o arrivi un avviso certo del suo vivere, tosto sciogliesi il matrimonio, benchè contratto con buona fede; e le due parti debbono l'una dall'altra allontanarsi: e nondimeno i figliuoli nati da questo secondo matrimonio durante la buona fede per legittimi debbono aversi, come insegna s. Raimondo nel lib. 4 della sua Somma. Finalmente anche nel caso, in cui si scopra, che viveva il primo conjuge in tempo nel quale fu celebrato il secondo matrimonio, ma che ora certamente più non vive; anche in questo caso, io dico, debbono i conjugi separarsi; perchè questo secondo matrimonio è invalido e nullo, e possono nondimeno in tal caso di bel nuovo contrarre legittimamente, l'impedimento del legame essendo cessato. Non possono però obbligarsi o costringersi a ciò fare; perchè ciò da niuna legge viene prescritto, sebbene il farlo sia cosa assai onesta e convenevole, e che può evitare molte brighe e sconcerti.

Violenza.

III. Forza, violenza, timore sono una cosa stessa, da cui viene costituito quell'impedimento che viene indicato colla parola *vis*, e che annulla il matrimonio. Affinchè la forza, la violenza, il timore dirimano il matrimonio varie condizioni ricercansi. Primamente è necessario, che provenga da una causa estrinseca, cosicchè se nasce da intrinseco principio; come sarebbe in un malato gravemente per lo timore d'una vicina morte, non impedisce nè rende invalido il matrimonio. 2. Che la causa estrinseca libera, la quale incute questo timore, ciò faccia ingiustamente; perchè se lo fa giustamente, l'impedimento non ha luogo; e quindi può il giudice col timor della morte o di perpetuo carcere, costringere lo stupratore a sposar una fanciulla da esso lui con inganno e iniquamente deflorata. Allora dunque soltanto ci sarà l'impedimento, quando una estrinseca libera cagione intimorisca ingiustamente. 3. Che non basta il timor leggiero, oppur anche riverenziale, ma debb'esser un timor grave: questo, e non già quello costituisce l'impedimento, che annulla il matrimonio: timor grave, io dissi, che sia o assolutamente tale, o almeno tale relativamente alla persona, che viene intimorita. Ma si osservi, che affinchè abbia luogo l'impedimento non è necessario per verun modo che sia stato incusso affine di trarne per tal via il consenso: nè che venga incusso dall'uno dei contraenti; no, ma per qualunque fine, e da qualsivoglia persona sia stato incusso, purchè il timore sia stato la vera ingiusta causa dell'assenso, ha luogo l'impedimento, che rende nullo il matrimonio.

Si spiega questo impedimento, e se ne assegnano le condizioni.

Impotenza.

IV. In una persona posson esserci due impotenze, l'una cioè a contrarre matrimonio, e l'altra a consumarlo già contratto. La prima nasce o dalla pazzia o dal difetto di età. Della prima impotenza s'è già detto quanto

Due impotenze.

basta si parlando dei contratti trat. 8, p. 3, cap. 1. § 2, e si ancora trattando degli sponsali, e del matrimonio. Qui adunque, per non ridire le cose dette, altro non ci rimane che parlare della seconda impotenza. E Iddio faccia, che ciò che siam per dire di questa difficile materia per pura necessità, perchè occorre spesse fiate, per pura necessità sia letto.

Si spiega la impotenza di cui qui si tratta.

V. Adunque l'impotenza, di cui qui si tratta, e che è impedimento dirimente, è l'incapacità di consumare il matrimonio, cioè di praticare una perfetta copula conjugale, atta alla generazione: « In matrimonio (dice s. Tommaso nel suppl. q. 58, art. 1) est contractus quidam, quo unus alteri obligatur ad debitum carnale solvendum. Unde sicut in aliis contractibus non est conveniens obligatio, si aliquis se obliget ad hoc, quod non potest dare vel facere, ita non est conveniens matrimonii contractus, si fiat ab aliquo, qui debitum carnale solvere non possit. Et hoc impedimentum vocatur *impotentia coeundi* nomine generali. »

Impotenza di due sorti.

VI. Questa impotenza, ossia inabilità può essere di due sorti, cioè o prodotta da una causa intrinseca e naturale, o indotta da una cagione estrinseca ed accidentale. Nasce la prima da quel difetto della natura medesima, come v. g. da troppa freddezza, debolezza, deficienza, inettitudine, o ristrettezza di organi necessarj all'ufficio conjugale; e la seconda si è quella, che proviene non già da difetto di natura, ma bensì o da malefizio o dall'opera d'altro uomo. Può poi sì l'una che l'altra essere e perpetua e temporaria. La perpetua si è quella, che non può togliersi se non se con pericolo di morte, con miracolo, o con grave peccato per via di mezzi illeciti: e temporaria quella, che coll'arte medica, cogli esorcismi della Chiesa, o altri mezzi naturali o spirituali può superarsi. Può anco essere e assoluta e relativa. È del primo genere, quando nell'uomo è in ordine a qualunque donna, e nella donna, in ordine a qualunque uomo; ed è del secondo, quando rende impotente soltanto rispetto a qualche persona determinata, e non già riguardo alle altre. E questa pure si divide in rispettiva quanto alla

specie, come sarebbe in chi non può con una vergine, ma può con una già corrotta o vedova; ed in rispettiva quanto all'individuo, perchè può con ogni altra o vergine o corrotta e non può colla tale determinata.

VII. La impotenza perpetua, ossia naturale, ossia accidentale, ossia assoluta, ossia rispettiva, rende invalido il susseguente matrimonio, non solamente per gius ecclesiastico, ma pur anche per gius di natura. La ragione chiarissima si è, perchè è di essenza e d'intrinseca ragione del matrimonio l'obbligo di rendere il debito, e la reciproca tradizione d'un corpo atto al maritale congresso; il che non può avverarsi d'un uomo o d'una donna impotente: e sebbene l'attuale congresso non sia di essenza del matrimonio; lo è però l'abilità e la potenza al medesimo: « *Quamvis actus carnalis copulae (dice san Tommaso nel 4 dist. 34, q. unic., art. 2 al 1) non sit de essentia matrimonii; tamen potentia ad hoc est de essentia ejus.* »

L'impotenza perpetua annulla il susseguente matrimonio.

Dissi a bello studio che la impotenza perpetua rende nullo il matrimonio *sussequente*; perchè se la impotenza avviene soltanto dopo già celebrato il matrimonio, non lo annulla, nè lo scioglie, mentre il matrimonio una volta validamente contratto è indissolubile. Nasca dopo qualsivoglia impotenza e per qualsivoglia causa, il matrimonio sussiste e non può sciogliersi.

VIII. L'impotenza poi temporaria non dirime il matrimonio; perchè, come dice Innocenzo III nel cap. *Quoniam frequenter*. « *In conjugio multi casus occurrunt, in quibus conjuges sine culpa, sed non sine causa continere coguntur.* » La ragione di ciò è l'anzidetta, cioè perchè il matrimonio contratto una fiata validamente seco porta la indissolubilità. Quando poi nasce il dubbio, se la impotenza sia perpetua, si concede, oppur anche si comanda il triennale esperimento, come insegna san Tommaso nel *supplem. c. 58, art. 1 in corp.* ove scrive: « *Ad cognoscendum, utrum sit impedimentum perpetuum, vel non perpetuum, Ecclesia tempus determinatum adhibuit; in quo hujus rei potest esse experimentum, scilicet triennium. Quod si post triennium, in quo fideliter*

La temporaria non lo dirime.

ex utraque parte dederunt operam copulae carnali implendae, inveniatur matrimonium non esse consummatum, iudicio Ecclesiae dissolvitur.»

Quando lo sciogla l'impotenza rispettiva.

IX. Quanto finalmente alla impotenza rispettiva, se questa nasce da cagion naturale, non iscioglie il matrimonio, se non se quando non può togliersi con mezzi umani senza grave pericolo. Quindi se può vincersi questo difetto, che nasce per lo più da ristrettezza di organi dal canto della donna, il matrimonio sussiste. Così ha dichiarato e decretato Innocenzo III. nel cap. *Fraternit. extra de frigid.* Ma se poi in realtà la impotenza rispettiva non può togliersi per verun modo, o non senza peccato, o non senza pericolo della vita, in tal caso è giusta cosa che sciogasi il matrimonio. Ma qui nasce una gravissima difficoltà, cioè *An mulier* (sia bene propra e scioglierla in latino) *incisionem non periculosam, qua viro apta reddi potest, pati teneatur. Teneri in hoc casu mulierem ex iustitia censent multi cum Sanchezio; at alii, quibus et ego subscribo, cum Pontasio oppositum docent.* 1. *Quia nullibi praecipit Ecclesia, ut mulier incisionem hanc patiat.* 2. *Quia mulier ea sola conditione corporis sui potestatem viro tradidisse censenda est, ut ille sibi proportionatus esset.* 3. *Quia ut impedimentum reputetur temporale, requiritur videtur, ut non solum sine vitae periculo, sed etiam illesis honestatis et pudicitiae legibus auferri possit: at vero quum ad auferendum impedimentum requiritur incisio, medium requiritur, quod non nisi violatis honestatis et verecundiae legibus adhiberi potest. Quid enim turpius, quam ut virgo nuda oculis et manibus chirurgi subjiatur, et incisionem faedam simul ac gravem pati cogatur? Certe paucae sunt ejus sexus personae quae hac conditione, si ante matrimonium sibi subeunda proponeretur, contrahere vellent.*

Quando quella, che nasce da malefizio.

X. Se finalmente la impotenza nasce da una cagione affatto estrinseca, come da malefizio, insegna s. Tommaso nell'art. 2 doversi parimente distinguere: cioè se è perpetua, scioglie il matrimonio, o non lo scioglie, se non è tale, ma temporaria: *Aut est perpetua, et tunc matrimonium dirimit; aut non est perpetua, et tunc non*

dirimit. Ma e quando si dubita, se sia perpetua o temporaria, che ha a farsi? Risponde il s. Dottore, che per dilucidar siffatto dubbio la Chiesa ha stabilito il triennale esperimento: *Ad hoc experiendum eodem modo Ecclesia tempus triennii praefixit, sicut de frigiditate dictum est.* Gli sposi però, che trovansi situati in questo miserabile stato debbono esortarsi da prudente sagro Ministro, che in questo frattempo con cuor contrito ed umiliato facciano una buona confessione di tutt'i loro peccati, e soddisfino per essi a Dio Signore coi gemiti, con larghe limosine, con orazioni ferventi, e con digiuni; ed i sagri Ministri procurino loro la salute cogli esorcismi, e cogli altri rimedj dalla Chiesa prescritti, o suggeriti. Ma prima di proporre e far uso di tali mezzi, i quali possono assai sovente aumentare la persuasione d' un male, che forse non v'ha, e forse non ha luogo fuorchè nell'apprensione e nella fantasia alterata degli sposi, deve vedere il prudente confessore, se debba prima di tutto porsi rimedio alla immaginazione. Il celebre medico Zachia dice, l'impotenza, la quale credesi effetto di malefizio, spesso siate nasce *vel ex verecundia et pudore, vel ex nimio amore, vel ex infenso odio sponsae, quam vir aut invitus, aut invitam duxit.*

Da questo impedimento la Chiesa non può dispensare, perchè è di gius di natura.

§ 10.

Degl'impedimenti di disparità di culto, e di clandestinità:

Disparità di culto.

1. Nasce questo impedimento dalla religione diversa dei contraenti. E qui per diversità di religione non s'intende già quella, che passa fra il cattolico e l'eretico, ma quella solamente, che trovasi fra il battezzato e il non battezzato. L'infedele adunque qui non si prende in largo senso, cioè in quanto comprende anche l'eretico, o l'apostata, che è stato battezzato; ma in senso stretto,

Cosa s'intenda per disparità di culto.

per chi cioè non è stato battezzato, come sono i Gentili, i Giudei, i Pagani, ed i Turchi.

Origine di questo impedimento.

II. Questo impedimento, sebbene sia fondato nel gius di natura, pure è stato stabilito dal gius positivo, e da esso ha sua origine. Nei primi secoli della Chiesa non era vietato l'unirsi in matrimonio cogl'infedeli; giacchè leggiamo aver celebrato le nozze cogl'infedeli molte santissime donne, senza che sieno mai state di ciò riprese. Ma nella presente disciplina della Chiesa non solamente è vietato il contrarre matrimonio cogl'infedeli, ma pur anco il contratto è nullo e si dirime; e ciò non già in forza di una legge positiva, o ecclesiastico decreto, ma, come dice l'Estio nel 4 delle sent. dist. 39, § 3. « *More populi Christiani, et diuturna praxi totius Ecclesiae vim legis obtinente.* » E sebbene ci sieno su tal punto statuti di molti Concilj, questi però non vietano i matrimonj se non coi soli Giudei; nè han fatto una legge universale che vieti il matrimonio assolutamente con ogni infedele.

Il matrimonio di un fedele con un catecumeno è nullo.

III. Quando scioglansi i matrimonj degl'infedeli per la conversione dell'uno o dell'altro conjuge con altre cose a ciò spettanti, lo abbiamo spiegato a sufficienza nel cap. antecedente al § 4; come pure abbiamo parlato del matrimonio dei cattolici cogli eretici. Una sola cosa dobbiamo qui aggiugnere altrove non toccata, ed è, che il matrimonio fra un fedele, ed un catecumeno già disposto a ricevere il battesimo è invalido e nullo. E così insegna s. Tommaso nello stesso luogo, q. 59, art. 1 al 5 ove dice: « *Si aliquis cathecumenus habens rectam fidem, sed nondum baptizatus, cum aliqua fidei baptizata contraheret, non esset verum matrimonium.* » Perchè non essendo per anco cristiano se non di desiderio; come non per anco battezzato, osterebbe questo impedimento di disparità di culto, che dirime il matrimonio. Oltre di che il battesimo è la porta di tutt' i Sacramenti. Quindi nel gius can. cap. *Cave* 28, q. 1 si dice: « *Si christiana sit, non est satis, nisi ambo initiati sint Sacramento Baptismi.* »

Questo im- IV. Questo impedimento è dispensabile, perchè, alme-

no parlando universalmente, non è nè di legge naturale, nè di legge divina, com'è chiaro dalle cose dette, e dagli esempj riferiti: dipende adunque dalla sola volontà della Chiesa; e quindi in certi casi sebbene assai rari, può la Chiesa in questo impedimento dispensare.

pedimento è dispensabile.

Clandestinità.

V. Il matrimonio clandestino, propriamente parlando si è quello, che senza la presenza del parroco, e dei testimonj si contrae; il matrimonio adunque così celebrato è clandestino, ed è irrito e nullo per Decreto del Concilio di Trento sess. 24 de Reform. cap. 5 ove così: « Qui aliter quam praesente parochi, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus, vel tribus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos, et nullos esse decernit: prout eos praesenti decreto irritos facit, et annullat.... Decernit insuper, ut hujusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis in eadem parochia factae numerandos. » La esposizione di questo decreto dichiarerà passo passo le principali difficoltà in questa materia occorrenti. Si esaminerà pertanto ciocchè spetta al parroco, ciocchè ai testimonj, e ciocchè ai contraenti stessi.

Il matrimonio clandestino qual sia.

Decreto del Concilio di Trento.

VI. Primamente adunque il Tridentino esige la presenza del parroco. Ma di qual parroco, di origine o di domicilio? Dico, che non basta certamente la presenza di qualunque parroco; ma debb'essere di un parroco, che appartenga in qualche modo ai contraenti. Quindi debb'essere il parroco del domicilio degli sposi, o sia anche nel tempo stesso il parroco d'origine, o non lo sia: anzi il parroco d'origine soltanto e non di domicilio non è un parroco idoneo ad assistere al matrimonio. La ragione è, perchè a questo incombe il pubblicare i matrimonj colle solite dinuzie, e meglio d'ogn'altro conosce i contraenti, e più di tutti può scoprire gl'impedimenti che osterebbero al matrimonio. Nulla poi importa che

Qual parroco sia idoneo ad assistere al matrimonio.

sia piuttosto il parroco dello sposo che della sposa, se diverse ne sieno le parrocchie, ma basta il parroco o dell'uno o dell'altra. Quindi la s. Congregazione dell'anno 1573. ha deciso, che basta la presenza del solo parroco proprio della sposa quando il matrimonio celebrasi nella parrocchia della sposa; e che basti pure la presenza del parroco dello sposo, se il matrimonio viene celebrato nella parrocchia dello sposo stesso. Per una consuetudine però già invalsa suole adoperarsi il parroco dello sposo, da cui debb'aver l'attestato delle fatte proclamazioni quando su di ciò non fosse stata ottenuta la dispensa. Quali cose sieno necessarie, affinchè taluno abbia domicilio in qualche luogo, onde sappiasi quale esser debba il parroco assistente, lo dirò parlando de' contraenti.

In qual parrocchia.

Quindi seguendo a dire del parroco, nulla monta per la validità che il parroco assistente congiunga gli sposi nella propria parrocchia o in altra, ed anche in aliena diocesi. Vuole nondimeno il buon ordine, che il parroco non congiunga nell'altrui parrocchia se non ottenutane prima la licenza dal Vescovo e dal parroco di quella diocesi e parrocchia: mentre così si evitano e gli scandali e le querele dell'altro parroco.

Se il parroco debba essere sacerdote.

Questo parroco, che congiunge gli sposi, debb'essere sacerdote, o perchè secondo la sentenza di molti il congiungente è ministro di questo Sacramento, o perchè se non lo è, secondo la opinione di molti altri, è però primario testimone, e sembra richiedere il Concilio, che difatti sia sacerdote, quando dice: « Qui aliter quam praesente parroco vel alio sacerdote. » Quindi la Congregazione de' Cardinali, come riferisce il Navarro in addit. ad consil. 9, tit. de Clanden. despon. « Inclnavit in sententiam, ut parrocus non sacerdos non possit matrimonio contrahendo interesse, sed debeat licentiam. alii cui sacerdoti interessendi concedere. » Alcuni autori, che la sentono in contrario, confessano però, che farà molto bene il parroco non per auco ordinato sacerdote a non assistere mai ai matrimonj; ed oltracciò al solo sacerdote può accordare la licenza di fare in ciò le sue veci.

VII. Questa presenza poi del parroco alla validità del matrimonio non basta che sia *naturale*, quale può essere anche quella d'una bestia; ma ricercasi una presenza *umana e morale*, e lo stesso ha a dirsi della presenza de' testimonj. La ragion'è, perchè sì l'uno che gli altri tenuti sono a rendere testimonianza del matrimonio; ed a ciò è necessario che attendano ed avvertano a quel che si fa. Quindi se due persone dessero a sè vicendevolmente la fede di matrimonio alla presenza di parroco e testimonj dormienti, o ubbriachi, non sussisterebbe il matrimonio.

Che se il parroco ed i testimonj colla forza costringansi a star presenti, benchè contraddicano, o se mentre passano due persone, prevalendosi dell'occasione, si presentino e si prendano per marito e moglie, sarà valido secondo la più comune opinione il loro matrimonio. Ma peccano mortalmente tali persone, e meritano d'essere punite. Diffatti in molte diocesi incorrono la scomunica col fatto stesso. E qui convien osservare la regola assegnata da Benedetto XIV nel lib. *de Syn.* 13, cap. 23, cioè non essere sufficiente quella presenza del parroco per cui nè vegga, nè oda i contraenti; e non solamente se da una esterna causa venga impedito dal vedere e dall'udire, ma pur anche egli stesso a bello studio, e appostatamente si volga o si sottragga in guisa, che veramente non possa nè vedere, nè udire i contraenti: perocchè in tal caso non può in verità essere testimonio di una cosa da sè nè veduta, nè udita: e per lo contrario basta quella presenza del parroco, per cui veramente e vede e ode, sebbene faccia di tutto per non vedere, e per non udire. Che il parroco contraddica, che faccia di tutto per non vedere, per non udire, ciò serve soltanto, come soggiugne il lodato Pontefice, affinchè gli animi de' contraenti vengano un giorno o l'altro assaliti e tormentati dagli scrupoli; e non già che il matrimonio, che è clandestino di gius, sia tale anche di fatto, poichè il parroco in tal caso deve denunziarlo al Vescovo, e il Vescovo deve procedere giudizialmente contro i contraenti.

Chi s'inten-
da sotto no-
me di parro-
co.

Che il sagro
Ministro as-
sistente sia
sospeso o
scomunicato
non osta alla
validità del
matrimonio

Quanti testi-
monj sieno
necessarj.

VIII. Sotto il nome di parroco intendonsi anche i Vescovi, i loro Vicarj generali, come pure i Vicarj capitolari in tempo di sede vacante, i Cardinali ne' loro titoli, gli abati di chiese non soggette ad alcun Vescovo. Gli Arcivescovi nelle diocesi de' loro Suffraganei possono soltanto assistere ai matrimonj, quando sono in visita attuale; oppur anche quando ad essi viene appellato contro il Vescovo loro suffraganeo, che si oppone al matrimonio. Per altro punto non nuoce alla validità del matrimonio, che ci assista o il parroco, o altro de' testè nominati, che vengono sotto nome di parroco, il quale sia sospeso o scomunicato anche vitando, purchè non sia privato del suo beneficio. Imperciocchè in questo Sacramento non esercita veruna giurisdizione, ma presta soltanto la sua presenza, e se si vuole, anche il ministero di fatto. La scomunica e la sospensione non rendono irrito il Sacramento se non se in quelle cose che sono di giurisdizione, com'è l'assoluzion de' peccati. E che sia stato così dichiarato dalla s. Congregazione lo attesta il Fagnano nel cap. *Litteras extra de matrimonio*. Ma pecca gravemente il s. ministro, che assiste in questo stato, come pure, se è vitando, quei che ne ricercano la preseuza, anzi incorrono anche la scomunica.

IX. Passiamo adesso dal parroco ai testimonj. Quanti e quali ricercansi testimonj per la validità del matrimonio? Il Concilio di Trento dice, che debbon essere due o tre, *duobus vel tribus testibus*. Debbon essere adunque almeno due, nè uno solo può bastare. Quindi per testimonianza del Lambertini *de Syn.* lib. 12, cap. 5, n. 5, la s. Congregazione ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato anche con buona fede, e senza frode alla presenza del parroco e d'un testimonio.

Quanto poi alla qualità di tali testimonj non v'ha dubbio che i parrochi dovrebbero procurare, che fossero chiamate persone maggiori d'ogni eccezione, quali vengono descritte nei seguenti due versi:

*Ætas, conditio, sexus, discretio, fama,
Et fortuna, fides, in testibus ista requiro.*

Disai, che il parroco dovrebbe procurare che fossero tali, cioè per il meglio, e per la maggior decenza; quindi che non fossero vagabondi, nè impubi, nè infami, nè di femmineo sesso. Per altro la comune sentenza de' Teologi e canonisti insegna, che al valore del Sacramento basta chiunque, cioè persone d'ogni genere, purchè possano intendere, ed intendano ciò che si fa. Sono adunque idonei testimonj i genitori, i consanguinei, gli uomini, le donne, i buoni, i malvagi, e pur anco gl' infami, e gl' impubi; mentre il Concilio di Trento nulla prescrive intorno alle qualità de' testimonj, affinchè le condizioni requisite ne' testimonj non aprano la strada alla irritazione e scioglimento de' matrimonj. Sono nondimeno esclusi gl' infanti, i pazzi, gli ubbriachi, e que' che son privi dell' uso di ragione, i quali non si hanno per idonei a far testimonianza di qualsivoglia altra cosa.

Bastano anche secondo la più probabile opinione testimonj non chiamati, e che casualmente trovansi presenti. Perchè ancor questi, purchè avvertano sufficientemente a ciò che si fa, possono sottoscrivere gli atti matrimoniali e confermare la verità anche, se uopo sia, con giuramento.

X. Vengo ai contraenti. Questi debbon essere parrocchiani del parroco, alla cui presenza contraggono. Ma è egli necessario ciò assolutamente ed in ogni caso? Dico che no. Se in un paese eretico o infedele il parroco se ne stia in guisa nascosto, che non possa rinvenirsi, o se può trovarsi, non si può a lui andare con sicurezza, e senza grave pericolo o danno; in tal caso può contrarsi il matrimonio alla presenza di due testimonj, ed il matrimonio sarà valido. La ragion'è perchè il Tridentino non intende, che contraggano innanzi al parroco quei, che non possono averlo; nè potè volere che osservino perpetua continenza quei, che trovansi in questo caso. Benedetto XIV ciò insegna precisamente *de Synod.* lib. 12, cap. 5, ove dimostra essere stato giudicato valido il matrimonio celebrato con due testimonj ma senza parroco in luogo, ove non c'era, o ove niuno poteva essere parroco, sì dalla s. Congregazione, sì da molti

I contraenti debbon essere parrocchiani di quello che assiste. Se ciò sia necessario in ogni caso.

Teologi e canonisti da esso mentovati. Se questi nondimeno possono avere alcun sacerdote o secolare o regolare, possono e debbono alla di lui presenza contrarre; sì perchè in tal guisa osserverebbero quant'è possibile la forma dal Concilio prescritta; e sì ancora perchè sembra che la Chiesa in tal caso dia a qualsivoglia sacerdote la facoltà di benedire i matrimonj.

Così pure ove non è stato promulgato il Concilio di Trento vale il matrimonio contratto senza la presenza del parroco. La cosa è chiara dallo stesso Decreto del Concilio, in cui stabilisce che questo suo Decreto in ciascheduna parrocchia incominci ad avere il suo vigore dopo trenta giorni *a die primae publicationis in eadem Ecclesia factae numerandos*. Quindi ad indurre l'obbligazione è necessaria la pubblicazione, non già solamente nella diocesi, ma in ciascuna parrocchia. Ora è cosa certa, che non in ogni luogo e paese è stato pubblicato.

Quali sieno i
parrocchiani.

XI. Ma quali poi sono i parrocchiani di un Pastore? Rispondo, che sono quelli, che han domicilio entro ai confini della di lui parrocchia; e quindi parroco del domicilio si dice quello, nella cui parrocchia i contraenti han domicilio, cioè ove dimorano la maggior parte dell'anno. Quindi siccome può taluno avere un doppio domicilio, come lo ha chi dimora la metà dell'anno in un luogo, e l'altra metà in un altro; così può anche avere un doppio parroco, e celebrare il matrimonio alla presenza dell'uno o dell'altro, cioè alla presenza di quello dei due, sotto di cui attualmente si trova. Ma domicilio non ha chi per motivo di villeggiare o di affari rusticani va in campagna ed ivi dimora a lungo; come con molti Decreti del Lambertini nella Notif. 33 riferiti è stato dichiarato dalla s. Congregazione come pure nemmeò quelle persone, le quali partendo da un luogo sen vanno in un altro con animo bensì di ivi dimorare, ma non di contrarre domicilio; come ha dichiarato la medesima s. Congregazione. Quindi se taluno, lasciato il luogo del domicilio, si trasferisce ad altra parrocchia, non già con animo di fissarvi domicilio, ma soltanto di celebrarvi il matrimonio, lo celebra invalidamente; come ha dichiarato la

s. Congregazione in una Romana dei 22 feb. 1631. Ma all'opposto se taluno anche in frode trasferisce altrove il suo domicilio per celebrare ivi il matrimonio, lo celebra validamente.

XII. Altro è il parroco dei pellegrini ed altro quello dei vagabondi. I Vagabondi sono quelli, i quali, abbandonato il proprio domicilio ne cercano un altro o non ne cercano alcuno; ed i pellegrini quei, che ritengono il proprio domicilio, al quale han intenzione di far ritorno. Quindi, il parroco de' vagabondi si è quello, che ha cura di anime nel luogo, ove sono attualmente: e dei pellegrini il parroco del luogo, ove ritengono il domicilio, fino a tanto che altrove fissino la loro sede, e fissino l'animo di rimanervi. Ma siccome quasi in tutte le Diocesi viene comandato ai parrochi di non congiugnere in matrimonio i pellegrini, i vagabondi, i passeggeri senza prima intendersela col Vescovo, e senza la sua licenza; i parrochi debbono ubbidire, ed osservare siffatte leggi.

Quale siasi il parroco dei pellegrini, e dei vagabondi.

XIII. Può qui ricercarsi, quale sia il parroco dei servi e delle serve: quale quello dei carcerati o prigionieri: quale quello degl'infermi, che trovansi negli Spedali; così pure quello degli esposti nei conservatorj dei bastardini, e di altre giovani, che trovansi ne' pii Conservatorj: e finalmente di quelle fanciulle, che sono in educazione ne' monasterj.

Quesito.

Soddisfaremo separatamente ad ognuna di queste ricerche. Alla prima pertanto rispondo, che se il servidore o la serva non ha propria casa, ma fa sua dimora ed ha attualmente sua abitazione e domicilio nella casa del padrone, a cui serve, il parroco del padrone è il suo parroco, ed è quello che debb'assistere al suo matrimonio. La ragion'è, perchè questo servo o serva non ha altrove proprio domicilio o quasi domicilio; e quindi non può appartenersi al parroco d'altra parroecchia l'assistere al suo matrimonio. All'opposto abitando nella casa del padrone, cui serve, ha ivi un quasi domicilio, il che basta per assistere validamente, e però questo è il suo parroco, a cui spetta l'assistere al suo matrimonio. Così insegna Benedetto XIV nella Notif. 33, num. 17. Di presente poi

Quale sia il parroco dei servi, e delle serve.

non si può più dubitarne; mentre così appunto ha deciso la Congregazione del Concilio recentemente, cioè l'anno 1788 rispondendo al dubbio proposto dal Vescovo di Gubbio, che è il seguente: « An matrimoniis famulorum assistere debeat parocus domicilii paterni, seu potius alter, in cujus paroecia puellae famulatum praestant. » Al qual dubbio così ha risposto la s. Congregazione sotto il dì 24 maggio dello stesso anno: » Episcopus per Decretum jubet, ut matrimoniis puellarum, quae famulatum Eugubii praestant, assistat parochus domicilii paterni, materni, fraterni ejusdem puellae, quatenus illud habeat in eadem Civitate; si non habeant, assistat parochus domicilii, in quo degunt, quatenus in eadem Civitate matrimonium contrahant. » Adunque la serva, che ha domicilio paterno o materno, o fraterno aver deve per parroco assistente al suo matrimonio non quello del padrone, nella cui casa serve e dimora, ma bensì quello del domicilio paterno o materno o fraterno; se poi non lo ha, quello del padrone, nella cui casa fa sua dimora.

Si propone
scioglie un
dubbio.

XIV. Ma qui nasce un dubbio: una serva ha bensì un fratello; ma prima di andar a servire e di passare alla casa del padrone era solita dimorare non già nella casa del fratello, ma bensì in quella del zio. Quale sarà in tal caso il parroco al di lei matrimonio assistente, quello del fratello o quello del zio?

È certo che questa serva non può validamente celebrare il suo matrimonio alla presenza del parroco del padrone, cui serve; per chè ha domicilio suo proprio, anzi ha due case, l'una del fratello e l'altra del zio, ciascuna delle quali può essere considerata come suo proprio domicilio. E da ciò nasce appunto il dubbio, e la difficoltà: imperciocchè per una parte non si può dubitare, che nel concorso di due parrochi, sotto uno de' quali la nostra fantesca ha il domicilio del fratello, e sotto l'altro quello del zio, parlando assolutamente sia il primo e non già il secondo, posto che voglia maritarsi, l'idoneo assistente al di lei matrimonio; pur nondimeno la circostanza particolare di questa serva, che prima di servire abitava col zio non col fratello fa cangiar faccia alle cose in gui-

sa, che deve dirsi, essere in tal caso l'idoneo assistente al suo matrimonio il parroco del zio, e non già quello del fratello; posto però che la fantesca abbia in animo di ritornarsene in casa del zio ogni qualvolta cessi di servire. Imperciocchè in tal caso la casa fraterna non è in verità suo domicilio, ma lo è realmente e formalmente quella del zio. Adunque si deve dire, che questa serve ha a presentarsi pel suo matrimonio al parroco del zio, e questi debb'essere ed è l'assistente idoneo del suo matrimonio. Così la sentono fra gli altri il Pignatelli Tom. 5, Consult. 79, num. 3, ed il Barbosa *de Offic. Parochi* par. 2, cap. 21, num. 34.

Lo stesso deve dirsi anche nel caso che una donzella non abbia altro che un fratello, il quale trovasi a servire in qualche casa, ed ha uno zio, presso cui fa sua dimora. Spetta il di lei matrimonio al parroco dello zio: perocchè non a vendo ella domicilio nè paterno, nè materno, e neppure fraterno, giacchè il fratello, che, trovandosi al servizio altrui non ha proprio domicilio, in cui possa ricevere la sorella, il di lei domicilio altro non può essere se non se quello dello zio. È adunque fuor di ogni dubbio, che il di lei matrimonio ha a celebrarsi alla presenza del parroco dello zio presso cui fa sua dimora.

XV. Vengo al secondo punto, che si domanda intorno ai carcerati. Questo vien deciso sapientissimamente in tutte le sue parti dal gran Lambertini nella già citata Notif. 33, num. 12 ove dice così: « Secondo la disposizione legale due sono i casi dei carcerati. Il primo è di quei carcerati, che sono stati condannati alla carcere in perpetuo, o per qualche tempo determinato, in ordine ai quali la carcere non è custodia, ma pena: ed il parroco di questi è il parroco di quella parrocchia in cui le carceri sono situate: *Relegatus in eo loco, in quem a relegatus est interim necessarium domicilium habet*; sono parole del testo della legge *Filii ff. ad municipalem*. « Il secondo caso è di quei carcerati, la causa dei quali non è spedita, e che stando in carcere non per pena, ma per custodia. E il parroco di questi è il parroco,

Quale sia quello dei carcerati.

« nella cui parrocchia essi hanno il proprio domicilio ;
 « non potendosi valutare per loro parroco quello , nella
 « cui parrocchia sono situate le carceri , stando sempre
 « quegli sventurati coll'animo di ritornare alle case loro.
 « Camminando con questa distinzione, il matrimonio dei
 « carcerati della prima specie deve farsi avanti il parro-
 « co, nella cui parrocchia sono situate le carceri; ed il
 « matrimonio dei carcerati della seconda deve farsi avanti
 « il parroco, nella cui parrocchia hanno il domicilio. Così
 « solennemente fu risoluto dalla s. Congregazione del
 « Concilio in una cau. *Farsen. Matrim.* 26 maggio 1707.
 « che fu inserita negli statuti del Clero di Roma ec. »

Quale degli
 infermi ne-
 gli Spedali.

XVI. Il terzo punto concernente i matrimonj degl' in-
 fermi esistenti negli spedali , viene dal Lambertini me-
 desimo definito così al num. 13 della stessa Notif. « In
 « ordine si matrimonj, che alle volte per rimediare alle
 « coscienze è uopo che si facciano negli spedali da chi
 « gravemente malato, e costituito in pericolo di morte,
 « in essi s'incontra la difficoltà, che non vi è tempo per
 « provare lo stato libero ec. Perlocchè sia qui lecito di
 « accennare potersi in questo caso fare il matrimonio an-
 « che senza di questa condizione; purchè però, risana-
 « dosi il malato, prima che vada a coabitare, e molto
 « più avanti che consumi il matrimonio si faccia quant'è
 « prescritto dal s. Uffizio (quanto cioè alle prove dello
 « stato libero). E in ciò che riguarda il punto della per-
 « sona, avanti a cui debbono negli spedali celebrarsi que-
 « sti matrimonj, sapendo noi le gravi controversie, che
 « sono fra i cappellani degli spedali ed i parrochi, nelle
 « cui parrocchie sono situati i detti spedali ; comandia-
 « mo, che in simile circostanza a noi preventivamente si
 « parli, come sempre si è ancor praticato per lo passa-
 « to; acciò da noi si possa deputare chi assista al matri-
 « monio, e si possano dare le regole opportune, affinchè
 « il matrimonio sia notato per conservarne la necessaria
 « memoria. » Così egli. Ricorrasì adunque in tali casi al-
 l'ordinario, oppure il parroco dell'ospedale convenga col
 cappellano per assicurar la partita.

Quali degli
 esposti ec.

XVII. Quanto al quarto punto, che riguarda il matri-

monio degli esposti ec. ecco quanto ne dice il lodato Lam-
 bertini al n. 14. « Parlando delle giovani esposte, i loro
 « matrimonj si sono sempre fatti per lo passato avanti
 « il parroco nella cui parrocchia è situato il loro con-
 « servatorio; e lo stesso dovrà farsi anco in avvenire,
 « concorrendo a favore del parroco non meno l'antica
 « pratica, che la disposizione espressa dalla s. Congre-
 « gazione del 2 aprile 1651 lib. 19 dei decreti pag. 124
 « a tergo: *Gubernatores Hospitalis expositorum civilis*
 « *Eugubinae asserentes, sacerdotem, ibi in confessarium*
 « *deputatum eum approbatione Episcopi hucusque puellis*
 « *expositis administrasse matrimonia, praevius denunciatio-*
 « *nibus in Ecclesia ipsius Hospitalis, supplicanti pro decla-*
 « *ratione, hujusmodi matrimonia celebranda esse coram eo-*
 « *dem sacerdote, et non coram rectore Ecclesiae parochialis,*
 « *intra cujus limites Hospitalis existit. Sacra etc. censuit,*
 « *matrimonia dictarum puellarum esse celebranda coram*
 « *proprio parroco, non autem coram dicto cappellano Ho-*
 « *spitalis.* Quanto poi all'altre zitelle, che sono negli al-
 « tri conservatorj, essendovi pure l'antica consuetudine,
 « che i loro matrimonj si facciano avanti i parrochi, nelle
 « parrocchie dei quali sono situati i predetti conservatorj,
 « non vogliamo, che s'innovi cosa veruna: tanto più che
 « ricevendo le dette zitelle gli alimenti, ed anche la dote
 « dai conservatorj, può dirsi, che abbandonino il domi-
 « cilio paterno, e diventino figlie del luogo, da cui se
 « qualche volta partono per andare a casa, ciò suol se-
 « guire per breve tempo, e quasi a titolo di custodia e
 « deposito a nome dello stesso conservatorio. »

XVIII. Non così passa la cosa quanto alle educande
 (che è il quinto ed ultimo punto proposto), che trovansi
 nei monasteri. Queste « avendo (dice al num. 16) in al-
 « tra parrocchia il domicilio paterno, materno, o frater-
 « no, debbono contrarre il matrimonio avanti il parroco,
 « nella cui parrocchia è situato il predetto domicilio, fatti
 « però i proclami tanto nella parrocchia del domicilio,
 « quanto nell'altra del monastero. E soltanto quando non
 « abbiano in altra parrocchia il loro domicilio, debbono

Quale delle
 Educande.

« contrarlo avanti il parroco, nella cui parrocchia è situato il monastero. » Così il sapientissimo Lambertini.

§. 11

Delle dispense dagli impedimenti del matrimonio.

Della dispensa degli impedimenti impedienti.

I. Dopo avere spiegati ad uno ad uno gl'impedimenti del matrimonio si impedienti, dir ci conviene colla possibile brevità delle dispense da tali impedimenti. Sarà questo il compimento di tutta l'opera, al di cui termine per la grazia e misericordia di Dio siamo arrivati. Adunque, incominciando dagli impedimenti impedienti, da questi, se si eccettuino gli sponsali, ed i voti di castità e di religione, possono i Vescovi dispensare, come già si disse nel § 2, num. 13. Qui però è necessario aggiungere ed avvertire, che non ogni voto di castità impedisce il matrimonio è in guisa riservato, che non possa il Vescovo dispensare. Il voto di castità indispensabile da ogn'altro fuorchè dal Papa è soltanto l'assoluto e perpetuo. Se non è perpetuo, ma temporario, se è condizionato, se penale puramente, è sottoposto alla dispensa vescovile; perchè al sommo Pontefice è riservato unicamente il voto di castità perpetuo ed assoluto, e fatto per amore e fine della virtù della castità. I voti quindi di non accoppiarsi in matrimonio, di ricevere gli ordini sagri, di non fornicare, di non adolterare, di non chiedere il debito posson togliersi dai Vescovi, mentre non son compresi sotto il voto di castità o di religione; come pure il voto di castità temporario. Ma non possono pur i Vescovi dispensare dall'impedimento di eresia, che rende illecito il matrimonio, e da cui può il solo sommo Pontefice dispensare, come insegna Benedetto XIV lib. 9 de Syn. cap. 3, num. 2 e seg.

Delle dispense degli impedimenti sopravvenenti al matrimonio.

II. Possono poi anche i Vescovi dispensare negli impedimenti al matrimonio sopravvenenti, che impediscono la petizione del debito, quale si è quello, che nasce dal fornicario commercio del marito con una consanguinea della moglie, o della moglie con un consanguineo del

marito, o da quelle della cognazione spirituale. E ciò possono i Vescovi non già in virtù di qualche gius, che loro lo conceda. Anzi di diritto ciò loro non compete; perchè essendo tali impedimenti stabiliti dai Concilj, dai sommi Pontefici, e dal gius ecelesiastico comune ed universale, non ne hanno i Vescovi su di essi la podestà. Possono adunque dispensare soltanto in forza d'una consuetudine quasi universale già introdotta nella Chiesa.

III. Ma non potrà dar altri che il solo Vescovo la dispensa di questo impedimento, che non di rado per disgrazia si contrae? Non potranno almeno darla i regolari in virtù dei loro privilegj, e restituire il perduto diritto? Rispondo, che molti Teologi e canonisti lo affermano francamente e costantemente. Ma altri anche lo negano apertamente. Recentemente ha esaminato con somma accuratezza questo punto il diligentissimo P. Gabriele da Vicenza, altre volte da noi in quest' opera lodato, nel suo libro intitolato *de Privilegiis Regularium* pag. 1, cap. 22. Egli, dopo aver ben bene cribrati i privilegj che vengono portati dai difensori dell'affermativa sentenza, dice, d'averli ritrovati o incerti e dubbiosi, o affatto suppositizj. A scoltiamolo con attenzione, e vedremo che ha tutto il fondamento di ciò asserire.

Se i Regolari possano dispensare ad petendum debitum chi ne ha perduto il gius.

Dicono primamente i difensori dell'affermativa sentenza, essere stato questo privilegio concesso da s. Pio V ai confessori dei Minori dell' osservanza ad istanza del P. Giovanni d'Aquillera, la cui autentica testimonianza esiste nel convento d'Arcaeli. 2. Essere stato questo stesso privilegio concesso da Eugenio IV ai Benedettini della Congregazione Cassinense con sua Bolla dell'anno 1436 l'ultimo di luglio. 3. Portano il privilegio di Leone X concesso ai padri Agostiniani, per cui si dà loro la facoltà: *ut cum his, qui in primo affinitatis gradu scienter aut ignoranter contraxerant, modo id notorium non fuerit, neque in iudicium productum, dispensare valeant, ut de novo contrahant, et in eodem contracto matrimonio remaneant; prole etiam legitimata.* Questi sono i loro argomenti.

Argomenti della sentenza affermativa.

Ma per verità non han forza di persuadere. E quanto

Risposta al 1.

al primo, cioè al privilegio di s. Pio, egli non è altro che un oracolo di viva voce: e tutti siffatti oracoli di viva voce furono poi da Urbano VIII con sua costituzione rievocati. Tanto è ciò vero che il Lezana stesso ed il Ferrari, per altro difensori acerrimi di questo privilegio ai regolari secondo essi concedute, confessano, che quest'oracolo di s. Pio vale o poco, o affatto nulla.

Risposta
al 2.

Nulla più vale il secondo conceduto ai Benedettini da Eugenio IV, poichè in esso non v'ha neppure una sola parola intorno al dispensare coi conjugj incestuosi a chiedere il debito. Ciò è sì vero, che lo confessa anche il Ferrari medesimo; mentre la cosa è troppo chiara, nè si può negare. Ma soggiugne aver poi Giulio II dichiarato, esserci conceduta in essa bolla questa facoltà, ed aver anche voluto, che tale sua dichiarazione venisse notificata da Lodovico prete Cardinale di s. Marcello sommo penitenziere, e da esso munita col sigillo dell'uffizio della penitenzieria. Ma oltrechè questa dichiarazione è un puro oracolo di viva voce compreso anch'esso nella rievocazione di Urbano VIII, è pur anco una cosa per altro capo assai sospetta, e che non si può ammettere con quiete di animo. Diffatti come mai poteva Giulio II dichiarare contenersi nella bolla d'Eugenio ciò di che in essa nemmeno per ombra si diceva? Poteva egli bensì, se gli piaceva, concedere un nuovo privilegio; ma affermare contenersi nella bolla ciò, di cui non c'è parola, non poteva farlo senza una falsità patente. Oltracciò nè nel gran Bollario Romano, nè nel particolare Bollario Cassinese, in cui Margerino ha raccolto tutt'i privilegj dei Cassinesi da esso lui diligentemente e con sommo studio ricercati, e tratte dagli archivj e dalle biblioteche, non vi ha cenno, non ombra, non vestigio di siffatta dichiarazione. Di più quei Teologi, i quali prevalgono di questo privilegio per asserire nei regolari tale facoltà in forza di questo privilegio ai Cassinesi conceduto, non convengono fra di loro: porocchè altri, cioè il Lezana, il Miranda, e Roderico lo dicono conceduto da Martino V confermato da Giulio II. Altri cioè il Ferrari, dato lo affermano da Eugenio IV e da Giulio medesimo confer-

mato. Inoltre alcuni vogliono necessaria la designazione del provinciale, affinchè i religiosi possano far uso di questa facoltà; altri che basti la designazione fatta dal superior locale; anzi non manca tra di loro chi tiene non essere necessaria la designazione di chicchessia. Ora da queste varie diversità d'opinioni fra i difensori di tal privilegio apparisce manifestamente non aver essi nè veduto nè letto il monumento indubitato ed autentico di tale concessione. Se l'avessero veduto e letto, non sarebbero fra loro sì discordi. Non meritano adunque veruna fede, come non la meritano quei testimonj, le cui testimonianze non si accordano e non convengono.

Vengono al 3. cioè al privilegio di Leone X agli Agostiniani conceduto; e mi stupisco grandemente, che abbiassi il coraggio di produrlo; mentre in esso non v'ha nulla, affatto nulla, che sia a proposito. In esso soltanto si dà la facoltà di dispensare nell'impedimento occulto di affinità per rivalidare un Matrimonio nullo; e non viene conferita la podestà di ridonare agl'incestuosi il gius di chiedere il debito. Ma risponde il Reiffenstuel, che secondo la regola 53 del gius in 6. *Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus.* Adunque dic'egli, se è conceduto agli Agostiniani il dispensare nell'impedimento d'affinità, onde render valido un matrimonio da contraersi, che per altro sarebbe nullo; molto più è ad essi conceduto l'esentare gl'incestuosi dal peso di non chiedere il debito, che è cosa molto minore. Ma s'inganna a partito questo dotto canonista. Patisce questa regola mille eccezioni, massimamente in quelle cose, che dipendono unicamente dalla volontà del concedente. Il che è manifesto nella facoltà ai regolari conceduta di assolvere da molti casi e censure alla Sede Apostolica riservate; ai quali poi non è accordata quella di assolvere dai casi riservati ai Vescovi. Oltracciò nasce giustamente il dubbio intorno alla verità ed autenticità di siffatto privilegio, perchè troppo esorbitante. Nemmeno ai Vescovi è assolutamente conceduto il dispensare in un'occulto impedimento dirimente. E se talvolta possono attribuirsi questa facoltà, ciò non è che coll'intervento di più con-

Risposta
al 3.

dizioni e circostanze, come ha dichiarato Benedetto XIV *de Syn.* lib. 9, cap. 2, n. 1 cioè che il matrimonio sia stato contratto con buona fede, e che non si possa ricorrere al sommo Pontefice. Ma in questo privilegio si concede ai regolari, che possono dispensare anche in un matrimonio contratto con mala fede, senza veruna necessità, e senza alcuna limitazione. Ora chi potrà mai credere che stato sia concesso ai regolari un privilegio, che ai Vescovi viene negato, e che sieno quelli a questi in tal fatta di autorità anteposti? Finalmente di questo privilegio non hanno mai fatto uso i regolari; nè veruno di essi ha mai osato di dispensare nell'impedimento occulto in primo grado d'affinità. Anzi quegli stessi, che lo allegano, confessano non essere cosa spediente farne uso in pratica. Dopo tutte queste cose chi potrà mai fidarsi di questo vantato privilegio? Quindi con ogni ragione il già lodato P. Gabriel da Vicenza inculca qui l'avvertimento di Antonio di Cordova: « Non è cosa « sicura il servirsi di tal concessione di dispensare nell'affinità; perchè non costa della verità, ma soltanto « del rumore di tal concessione, nè si trova nei libri « dell'ordine. E però in cosa di tanta importanza non ha « da credersi ai rumori. » Così egli, parlando del privilegio di dispensare nelle affinità contratte dopo consumato il matrimonio, a cagione dell'incesto dal marito commesso colla consanguinea della moglie, o all'opposto, dalla moglie con un consanguineo del marito.

In quali impedimenti possa il sommo Pontefice dispensare.

IV. Ha poi il sommo Pontefice l'autorità e podestà di dispensare in tutti quegli impedimenti dirimenti, che sono di gius ecclesiastico, perocchè quei che sono di gius naturale e divino non ammettono, nè possono ammettere dispensa; e quindi non ammettono dispensa gli impedimenti di errore, di violenza, d'impotenza perpetua, di legame, e secondo san Tommaso anche del voto solenne. La ragion'è, perchè nei primi due manca il consenso per gius di natura onninamente necessario al matrimonio: il terzo seco porta una naturale inettitudine al matrimonio: il quarto introdurrebbe la poligamia vietata dalla legge Evangelica: nel quinto poi si sottrae

a Dio una persona ad esso lui solennemente consagrada. Non può inoltre dispensare nei gradi di consanguinità nella linea retta; e nel primo grado della linea trasversale, o possa o non possa, non ha mai dispensato, nè mai accordato, nè accorderà, che un fratello si mariti con una sorella.

Ma può dispensare nell'impedimenti di condizione, di cognazione sì spirituale che legale, ed anche nella carnale, ad eccezione, come s'è detto, della linea retta, e del primo grado della linea trasversale; e della affinità, non eccettuato più probabilmente neppure il primo [grado della linea retta; dell'Ordine; del delitto; della disparità di culto; della pubblica onestà; del ratto; e finalmente della clandestinità. Con ogni ragione si dice dai Teologi comunemente, che in questi impedimenti può il Papa dispensare; perchè la legge di questi impedimenti essendo stata fatta dalla podestà puramente Ecclesiastica, può anche togliersi e dispensarsi dalla suprema ecclesiastica podestà. Quindi il Concilio di Trento nella sess. 24. Can. 3, ha difinito: « Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus qui in Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum, et dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnullis eorum dispensare, aut constituere, ut plures impediunt et dirimant; anathema sit.

V. Ma per qual ragione o diritto è riservata ai Sommi Pontefici la dispensa di tali impedimenti? Il Cabasuzio, a cui tutt' i Teologi fanno eco, adduce queste due ragioni: 1. perchè gl' impedimenti sono stati stabiliti dai Concilj, o da' sommi Pontefici, i cui decreti non può rompere un inferiore, nè può mai un inferiore per verun modo o rilasciare, o abrogare le leggi fatte da un' autorità superiore; 2. perchè sebbene non ci sia Canone veruno, o decreto, che riservi ai sommi Pontefici la dispensa di tali impedimenti in guisa che n' escluda i Vescovi; pure per lungo e vigente uso e consuetudine avente vigor di legge è stabilito, che il solo Pontefice Massimo nell' impedimenti dirimenti possa dare la dispensa. Al sommo Pontefice dunque ed a lui solo appartiene il concederne la dispensa.

Per qual ragione tale dispensa sia riservata al sommo Pontefice.

Cosa possano i Vescovi in tali impedimenti.

VI. Quanto poi a' Vescovi, insegna il sapientissimo Pontefice Benedetto XIV *de Synod.* lib. 9, Cap. 1, e 2, ciocchè possano o non possano fare nell'impedimenti del matrimonio dirimenti. Possono essi concederne la dispensa in un matrimonio già contratto, purchè concorrano le seguenti sei condizioni 1. Che il matrimonio sia stato già celebrato in faccia alla Chiesa con tutte le solennità solite e prescritte. 2. Che sia stato contratto con buona fede per ignoranza di gius o di fatto. 3. Che sia già consumato. 4. Che l'impedimento sia occulto. 5. Che non si possa facilmente ricorrere al Papa; o la dispensa del Papa non possa ottenersi per la povertà de' conjugj, per la distanza de' luoghi, ed altre cause di simil fatta. 6. Finalmente che non si possa fare la separazione senza scandalo. Nel caso che manchi alcuna di tali circostanze e le persone sieno povere e rozze, spetta all'Ordinario il procurare in Roma questa dispensa *in forma pauperum*, onde si ottenga gratuitamente, e senza spesa.

Se poi l'impedimento, che precede il matrimonio, è pubblico, dimostra egli diffusamente non essere lecito ai Vescovi il dispensare. Anzi insegna, che non può dare la dispensa in un impedimento, che precede il matrimonio, quand'anco sia occulto, nè accordare che ad onta di tale impedimento dirimente venga celebrato il matrimonio. Ed aggiugne solamente non doversi assolutamente disapprovare (nel che però protesta: *se nullum velle iudicium ferre*) quella dottrina de' Teologi e Canonisti, i quali affermano, esser lecito talvolta ai Vescovi per istraordinaria podestà, o coll'assenso presunto del sommo Pontefice dispensare in qualche impedimento dirimente occulto nel caso di urgentissima necessità, quando cioè osti ad un matrimonio non per anco contratto, ma da contraersi tosto; e tali sieno le urgenti circostanze, che non si possa nè ricorrere al Papa, nè differire il matrimonio, per cui sono già disposte tutte le cose, senza scandalo e senza infamia degli sposi alle nozze preparati: perocchè in tal caso per ischifare tanti gravi mali, se non v'ha altra maniera di evitarli o impedirli, ha a presumersi, che il supremo Pastore deleghi al Vescovo la

podestà di dare la dispensa, cui egli stesso non negherebbe, se ne fosse ricercato. E la conceda altresì questa podestà ai Vescovi, quando in morte dell'uno dei coniugi è necessario il matrimonio per legittimare la prole, per evitare l'infamia della donna, ed altri gravi mali ed assurdi. Ecco le dottrine, cui debbono avere innanzi agli occhi i Vescovi, ed i Teologi loro consultori, onde nè dilatino a capriccio ed oltre il dovere la loro autorità; nè la restringano per soverchia timidezza.

VII. Due sono in Roma i tribunali eretti e stabiliti per le dispense, cioè la sagra Penitenzieria, e la Dataria. Le dispense poi degl'impedimenti dirimenti o si ottengono puramente pel foro di coscienza, quando sono occulti; o pel foro esterno, quando sono pubblici e manifesti. Per le prime si deve ricorrere alla sagra Penitenzieria, nella maniera ed a tenore della formola, che daremo nel seguente paragrafo: per le seconde bisogna aver ricorso alla Dataria. Ma conviene avvertire, che nei matrimonj già contratti non concede mai la sagra Penitenzieria la dispensa per rivalidarli nei gradi primo e secondo di consanguinità o di affinità *ex copula licita*; se non se forse nel secondo grado, nel caso che per un decennio sia stato occulto l'impedimento, ed i coniugi sieno stati tenuti per legittimi, come anche altrove abbiamo avvertito. Dispensa poi negli altri gradi. Dispensa pur anco nei gradi terzo e quarto; e rende validi i matrimonj invalidamente contratti per causa occulta di surzezione, ed orrezione di lettere Apostoliche; purchè la falsità non consista nella falsa narrazione della precedente copula. Così ha decretato Innocenzo XII. Nei matrimonj poi da contraersi nel Decreto stesso si comanda, che il sommo Penitenziere si astenga dal dar dispense su di qualunque impedimento in qualsivoglia grado di consanguinità e di affinità *ex copula licita*, o da cognazione spirituale risultante, sebben l'impedimento sia occulto, e imminente sia il pericolo di scandalo. Quindi in tali casi convien ricorrere alla dataria. E nondimeno eccettuato l'impedimento di pubblica onestà nato da occulti sponsali in cui il Penitenzier Maggiore dispensa anche per un matrimonio da contraersi.

Ove abbia a ricorrersi per tali dispense.

§. 12.

Della maniera di chieder le dispense matrimoniali, di eseguirle, e di rivalidare i matrimonj nulli

Cosa debba
esporsi nella
supplica per
la dispensa.

I. Il confessore, il parroco, o qualunque altro, che viene pregato o si muove da sè a scrivere a Roma alla sagra Penitenzieria per una dispensa di qualche impedimento dirimente occulto, avverta bene di non iscostarsi un punto dalla verità, ma esponga il tutto con ogni candidezza, chiarezza, ed ingenuità. Ed in primo luogo è necessario che dichiari l'impedimento, di cui chiede la dispensa, spiegando nettamente la specie, ed il grado o di consanguinità, o di affinità ec. guardandosi bene dall'espore un impedimento per l'altro, o un grado per l'altro, benchè fosse uno maggiore per uno minore; perchè in materia di dispense non ha luogo l'argomento dal più al meno. **2.** Quando v' ha più d'un impedimento, tutti debbono esporsi in una stessa supplica, quantunque l'uno di essi sia pubblico e però da non dispensarsi dalla sagra Penitenzieria, e l'altro occulto, di cui dalla stessa si attende la dispensa. **3.** Se abbia o no il postulante contratto il matrimonio con buona fede. **4.** Se lo abbia contratto con isperanza e fine d'impetrare più facilmente la dispensa. **5.** Nell'impedimento di consanguinità ha ad esprimersi in qual linea, cioè se retta o trasversale, eguale o ineguale, e della linea il grado. In quello poi d'affinità ha in primo luogo a dichiararsi il grado, e in secondo luogo la molteplicità del vincolo, come a cagione d'esempio, se ha peccato con più persone consanguinee di quella, cui s'è poi congiunto in matrimonio, e il grado loro più prossimo. **6.** Per la dispensa dell'impedimento di pubblica onestà si deve spiegare, se nasca dagli sponsali, o da matrimonio: e se da matrimonio, in qual grado sieno i contraenti. **7.** Circa la cognazione spirituale è uopo il dichiarare, se ci sia per l'una parte la paternità o maternità spirituale, e conseguentemente la spirituale filiazione per l'altra: se

l'impedimento sia doppio, cioè o dal battesimo e cresima insieme; o dell'aver reciprocamente l'uno tenuto il figliuolo dell'altro al sagra fonte. 8. Nell'impedimento di delitto bisogna esporre, se sia avvenuto per via di macchinazione, se pel solo adulterio senza macchinazione, se per l'una e l'altra cosa insieme.

II. Con questi avvertimenti innanzi agli occhi potrà il confessore o chiunque altro formare la sua supplica nella seguente o altra somigliante maniera, dirigendola al Cardinal Penitenzier maggiore; o come suol appellarsi, sommo Penitenziere.

Eminenza.

Fabia (oppure altro nome supposto, e non mai vero) Formola della supplica.
conscia (oppur ignara) dell'impedimento, ha contratto in faccia della Chiesa matrimonio con un uomo, di cui aveva prima carnalmente conosciuto il padre, oppure il figliuolo, oppure il fratello. Quindi non potendo venir separati senza scandalo, ed essendo occulto il loro impedimento, supplica umilmente pel rimedio dell'assoluzione e dispensa. Degnisi l'Eminenza vostra dirigere la risposta a me infrascritto. E qui poi è necessario esprimere il nome e cognome della persona, alla quale si vuole diretta la risposta; come pure il nome della città o terra, alla quale ha a dirigersi la risposta. Fuori della lettera la mansione o iscrizione debb'essere la seguente :
A SUA EMINENZA IL SIGNOR CADINALE PENITENZIER MAGGIORE.

Venuto poscia il favorevole Rescritto, non manchi prima di tutto di considerarlo attentamente, onde eseguire tutte le condizioni e clausole in esso contenute. Suol'essere per lo più del seguente tenore.

« N. miseratione divina Episcopus N. S. R. E. Cardinalis.

« Discreto confessori.....Salutem in Domino.Ex parte... nobis oblata petitio continebat, quod ipsa alias matrimonium publice in facie Ecclesiae contraxit, et successive consummavit cum viro cujus patrem, oppur fratrem, op-

pur filium carnaliter cognoverat. Quum autem, sicut eadem petitio subjungebat, dicta. ob impedimentum ex praemissis proveniens, quod occultum est, in dicto matrimonio remanere nequeat absque Sedis Apostolicae dispensatione, ad evitanda scandala, quae, si divortium fieret inter se et praedictum virum, exorirentur, cupit, a praemissis, de quibus plurimum dolet, absolvi, secumque desuper dispensari. Quare supplicavit humiliter etc. Nos igitur... discretioni tuae committimus, quatenus, si ita est, dictam etc. audita prius ejus Sacramentali confessione etc. a quibusvis sententiis, censuris, et poenis ecclesiasticis, quas propter praemissa quomodolibet incurrit, incestu, et excessibus hujusmodi absolvas..., injuncta ei pro tam enormi libidinis excessu gravi poenitentia salutari, ac confessione Sacramentali semel quolibet mense per tempus arbitrio tuo statuendum, et aliis injunctis quae fuerint de jure injungenda. Demum, dummodo impedimentum praesertim occultum sit, et separatio inter eos fieri non possit absque scandalo, et ex cohabitatione de incontinentia probabiliter timendum sit, aliudque canonicum non obstet, cum eadem... ut dicto viro de nullitate prioris consensus certiorato, sed ita caute, ut mulieris delictum nusquam delegatur, matrimonium cum eodem viro, et uterque inter se de novo, secrete ad evitanda scandala; praedictis non obstantibus, contrahere, et in eo postmodum remanere licite valeant, misericorditer dispenses; prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo in foro conscientiae, et in ipso actu Sacramentalis confessionis tantum, et non aliter, neque ullo alio modo; ita quod hujusmodi absolutio et dispensatio in foro judiciario nullatenus suffragentur. Nullis super his gestibus adhibitis, aut litteris datis, seu processibus confectis; sed praesentibus laceratis, quas sub poena excommunicationis lacerare tenearis, neque eas lateri restituas; quod si restitueris, nihil ei praesentes litterae suffragentur. Datum Romae etc.»

Il confessore è tenuto ad esaminare, se l'esposto nella supplica sia vero.

III. Esigesi in primo luogo nell'indicato Rescritto, che il confessore debba accertarsi, prima di dispensare dallo impedimento, che la cosa sia veramente come nella sup-

plica è stata esposta, *quatenus si ita sit*, oppure come ne' tempi andati si diceva, e sempre si deve sottintendere, *quatenus si ita esse per diligentem oratoris examinationem, ac post monita et consilia opportuna illi praestita inveneris etc.* È adunque tenuto il confessore in coscienza, e sotto grave peccato ad indagare la verità, e le circostanze della cosa, cioè investigare se l'impedimento alla sagra Penitenzieria proposto sia occulto; e se dalla separazione sieno per nascere scandali, e sconcerti, come l'orazione nella supplica ha affermato. In una parola, se le preghiere sieno fondate nella verità; e se veramente sussista la causa finale, che muove la sagra Penitenzieria a dispensare, e senza la quale non dispenserebbe. E il fine della dispensa si è l'impedire le discordie, i giudizi temerarij, le detrazioni, gli scandali, e simili cose, le quali nascono pur troppo, comunemente parlando, dalla separazione. In questo esame però per accertarsi, che la cosa sia così, non deve nè può interpellare altre persone, ma ha da credere e stare all'asserzione del penitente; poichè nel foro della penitenza nè si fa nè si può far uso di testimonj, nè può farsi verun processo giudiziale. È però tenuto ad ammonire seriamente il penitente o la penitente a dichiarare, sinceramente, e innanzi a Dio, la verità; ed altresì procurare egli stesso di rilevare il vero col mezzo di opportune interrogazioni. Se il confessore esecutore non premette le accennate diligenze, la dispensa è nulla, se si eccettui il caso, in cui egli per altra parte fosse già sicuro della verità di tutto l'esposto, e della sussistenza della causa.

Ma che dovrà fare il confessore, a cui è diretto il rescritto per l'esecuzione, se sa altronde non esser vere le cose nella supplica esposte, quantunque la persona da dispensarsi costantemente asserisca essere tutto vero? Che dovrà fare? Dico, che non deve nè può eseguire la dispensa, se non se nel caso, che ciò avesse saputo per via di confessore. Così insegna il gran Lambertini nella Notif. 87 « Se, dice, il confessore sapesse non esser vero « l'esposto, ancorchè il dispensando costantemente asse-
« risse esser vero, deve astenersi dall'eseguire la dispen-

« sà , purchè la notizia che il fatto non è vero , o che
 « l'esposto non è sincero, non l'abbia avuta da altre pre-
 « cedenti confessioni, essendo proibito il prevalersi delle
 « notizie avute in confessione. »

Quando l'im-
 pedimento
 sia e possa
 dirsi occul-
 to.

IV. Leggesi 2 nell'anzi detto rescritto la seguente clau-
 sola : *Dummodo praefatum impedimentum sit occultum.*
 Tre cose intorno tale clausola possono ricercarsi: 1. Può
 egli essere e dirsi occulto quell'impedimento, che è noto
 a pochissime persone? 2. E quello pure, che è pubblico
 in quel luogo, ove fu contratto, ma è occulto in quell'al-
 tro in cui trovansi le persone, che domandano la dispen-
 sa? 3. Ha egli potuto un impedimento in altro tempo es-
 ser pubblico, e col progresso essere occulto divenuto, ed
 atto conseguentemente ad essere dispensato come occulto?

Alla prima ricerca rispondo, essere cosa certa che quan-
 do la sagra penitenzieria non si serve nel suo rescritto
 della semplice clausola , *dummodo impedimentum occul-
 tum sit*, ma bensì di quest'altra più caricata , *dummodo
 impedimentum omnino occultum sit*, non ha luogo la qui-
 stione; perchè in tal caso , come insegna Prospero Fa-
 gnano , l'impedimento debb'essere sì e per tal guisa oc-
 culto , che *nulla ratione probari possit* , e però noto al
 solo o soli due delinquenti. Di essa clausola, la peniten-
 zieria si vuol prevalere, allorchè trattasi di dispensare dal-
 l'impedimento di delitto, e particolarmente nella macchi-
 nazione dei due conjugati nella morte del conjugo. Dice
 allora così: « *Dummodo OMNINO occultum sit quod uterque oratorum in morte dicti mariti machinatus sit et plane ignoretur, quod ejus mors inde secuta sit.* » Quan-
 do poi la s. Penitenzieria fa uso della semplice prima clau-
 sola , *dummodo impedimentum occultum sit* , ha luogo
 la quistione, cui per ben decidere, « non molto giova (dice
 « nel luogo cit. num. 43 il Lambertini) il vedere cosa ne
 « abbiano detto gli Autori, che ne hanno scritto senza
 « aver pratica veruna della Penitenzieria; ma è necessa-
 « rio l'indagare , cosa intenda il tribunale sotto il nome
 « di occulto : e per saperne il vero senso non può esso
 « ricavarsi da altri che da chi ha scritto essendo stato
 « ufficiale del detto tribunale. » A tenore di ciò veggiamo

ora quale siasi intorno tal punto il sentimento delle persone dell'indicato carattere.

Il poc'anzi lodato Mons. Prospero Fagnano, ch'ebbe ufficio di correttore della s. Penitenzieria nel cap. *Vestra* al num. 106 e segu. *de cohabit. cleric. et mulier.*, dice, esser occulto quel delitto, che è noto a due, o a tre, oppur anche a cinque persone: « Dicitur impedimentum vel crimen occultum, licite aliquibus sit notum, puta quatuor vel quinque, et hanc opinionem servat sacra Poenitentiaria: » Dello stesso parere sono Marco Paolo Leone, fu procuratore dello stesso tribunale, come si può vedere presso il sign. Cardinal Petra alla pag. 386. Il Tesauero, praticissimo della Penitenzieria di Roma e Penitenziere Apostolico per molti anni nella Basilica Vaticana; Tiburzio Navarro, ed il Sirò, che sono stati per molto tempo Penitenzieri Apostolici nella Basilica Lateranese, ai quali giornalmente diriggonsi dal Cardinale sommo Penitenziere i rescritti, che si danno ai penitenti, che sono in Roma; tutti questi asseriscono col Fagnano, essere occulto quell'impedimento, che non è noto se non se a due, a tre, o anche a cinque persone. Osservano però il Tesauero ed il Navarro e avvertono prudentemente, che il confessore deve astenersi dall' eseguire la dispensa, allorchè dalle circostanze può congetturare, che il delitto o impedimento in breve di occulto può divenir pubblico.

Alla 2 ricerca rispondo col lodato Navarro nella sua Opera intitolata, *Manuductio ad praxim executionis Litterarum sacrae Poenitentiariae* par. 2, che se alcuno ha esposto alla sagra Penitenzieria essere il suo impedimento occulto, perchè è occulto v. g. ov'egli di presente vive, ed ove si deve eseguire la dispensa: ma non in Vienna v. g. ove lo contrasse, senza esporre nella supplica, che è pubblico in Vienna, si astenga il confessore dall' eseguire la dispensa, insinuando al penitente, che deve di bel nuovo ricorrere al sommo Penitenziere, notificandogli tale circostanza, cioè essere il suo delitto o impedimento pubblico in Vienna. Così egli, il cui sentimento viene abbracciato dal Lambertini nella lodata Notif. al num. 46.

Alla 3 rispondo che sì, purchè però sieno passati dieci anni dal giorno in cui fu commesso il delitto o contratto l'impedimento. Così la sente il più volte, ma non mai abbastanza lodato Lambertini al num. 47, che porta l'autorità di Marco Paolo Leone, il quale nella parte 2 delle *formole delle dispense matrimoniali* alla pag. 133 dice, essere questo lo stile e la pratica della penitenzieria quanto alle dispense matrimoniali. E qui è da notarsi, che se il delitto come delitto è noto, benchè se ne ignori la pena, la censura, l'impedimento annesso; non ha a considerarsi come occulto, nè proporlo come tale alla s. penitenzieria, come appunto insegna sapientemente contro parecchi troppo benigni Teologi nella citata *Notif.* al num. 48 il Lambertini, che in conferma della sua sentenza adduce l'autorità del P. Tesauro: « Il pratico P. Tesauro (egli dice) nel suo trattato *de poenis Ecclesiasticis* par. 1, cap. 22, § *Advertendum* 2 rigetta la sopradetta (contraria) sentenza, come rigettata dalla sagra Penitenzieria, al sentimento della quale deve uniformarsi chi eseguisce i suoi brevi, o i suoi rescritti. »

Se per effettuare la dispensa sia necessaria la confessione, e quali penitenze debbano imponersi.

V. Leggesi 3. *Audita prius ejus Sacramentali confessione*. E poco dopo: *Injuncta ei pro tali etc. gravi poenitentia salutari*. Sarà adunque necessaria assolutamente la Sagramental confessione per effettuare la conceduta dispensa eziandio allorchè il penitente, postulatore della dispensa, non si conosce reo che di peccati veniali? Quali poi penitenze dovrà il confessore imporre al suo penitente?

Oggi cessa sul primo punto ogni e qualunque controversia, che ne' passati tempi agitavasi fra i Dottori; perchè di presente viene inserita nel Rescritto l'anzidetta clausola chiarissima: *Audita prius Sacramentali confessione*. Importa questo ablativo assoluto una vera e necessaria condizione, quale non adempiuta, è nulla la dispensa. Quindi anco se il Dispensando dall'ultima sua confessione non si conosca reo di peccato mortale, non basterà che dica al confessore: *Dall'ultima mia confessione non ho commesso verun grave peccato; ma dovrà onninamente*

mente fare la Sacramental confessione. La ragion'è, perchè sebbene niuno sia tenuto a confessare i peccati o veniali, o mortali già scancellati col mezzo della Sacramentale assoluzione; tuttavia potendo la Chiesa comandare la Sacramental confessione nell'ipotesi che taluno voglia godere il beneficio della dispensa, e diffatti comandandola, com'è chiaro dalla riferita clausola, è tenuto il Dispensando a confessarsi Sacramentalmente: e se ricusa di farlo, per difetto della condizione dalla santa Penitenzieria prescritta, non potrà godere il beneficio della dispensa. Egli è certo, che la S. Penitenzieria non era tenuta a dispensare, e che dispensando fa una grazia. Se adunque non vuol dispensare se non sotto tale condizione, quando non venga adempiuta, nemmeno gli ha il beneficio della dispensa. Così la sentono comunemente gli autori; poichè altrimenti cadrebbe a terra quasi tutta la forza dell'Apostolico rescritto.

Quanto poi alla penitenza da imporsi, quella deve il confessore imporre, che al delitto commesso sia proporzionata; a quel delitto cioè da cui è nato l'impedimento, su del quale si concede la dispensa; il che viene avvertito dalla stessa S. Penitenzieria, dicendo: « *Injuncta ei PRO TAM ENORMI EXCESSU* gravi poenitentia. » E primamente; se nel rescritto s'ingiugne, come appunto nel nostro, che s'imponga al dispensando il confessarsi una volta al mese, deve prescrivere al penitente, che faccia ogni mese la Sacramental confessione; perchè il delegato deve ubbidire al sommo Penitenziere, ch'è il delegante. E lo stesso deve dirsi d'ogni altra penitenza, che fosse espressa nel rescritto.

E qui è da osservarsi, che nel vostro rescritto si lascia in primo luogo all'arbitrio del confessore il determinare per quanto tempo dovrà il penitente confessarsi ogni mese; ed in secondo luogo gli s'ingiugne di prescrivere penitenze, che debbonsi di ragione imporre: « *Injuncta ei etc. Sacramentali confessione semel quolibet mense per tempus suo arbitrio statuendum; et aliis, quae de jure fuerint injungendae.* » Quest'arbitrio lasciato al confessore debb'essere un arbitrio non già capriccioso,

ma bensì regolato dal diritto, dalla retta ragione, dalla prudenza, e dalle circostanze. Quindi dovrà il dispensante, camminando per la strada di mezzo, scansando non meno il troppo rigore che la soverchia dolcezza, sì nello stabilire il tempo, entro cui debba il penitente accostarsi al Sacramento della penitenza una volta per ciaschedun mese; e sì ancora nell'imporre altre penitenze dovute o allo stesso delitto, o agli altri di lui peccati, secondo il senso di quelle parole: *Et aliis, quae de jure fuerint injungendae*. Debbono avere anche il dovuto riguardo alla qualità, allo stato, al sesso, ed alle circostanze del penitente. Deve finalmente considerare se il delitto e gli altri peccati, di cui si accusa, sieno stati o no in altra confessione esposti, ed abbia eseguita la penitenza dal confessore imposta; perocchè se ciò ha fatto, la penitenza debb'essere minore; se non l'ha fatto, assai maggiore.

Se nella rinnovazione del matrimonio per dispensa sia necessaria la presenza del Parroco e de' Testimonj.

VI. Leggonsi & nel medesimo rescritto le seguenti parole: « Ut uterque inter se de novo secreto, ad evitanda scandala, contrahere, et in eo postmodum remanere licite valeat, misericorditer dispenset. » Ad onta di tali parole, sebbene assai chiare, parecchi autori sono stati di sentimento, che anche in tale rinnovazione di matrimonio sia necessaria la presenza del parroco, e de' testimonj e lo è stato anche il p. Concina appoggiato all'autorità di Paolo Comitolo, il quale riferisce l'oracolo di viva voce di Clemente VIII al p. Tuccio, per cui il lodato Pontefice comandò, che debba rinnovarsi tale consenso alla presenza del parroco, e de' testimonj; poichè quello già prestato in faccia alla Chiesa è stato di niun valore.

Ma la opposta sentenza è di presente comunemente abbracciata, e viene essa insegnata, e validamente sostenuta dal gran Lambertini nella più volte citata Notific. al num. 62 per le seguenti ragioni. 1. Perchè così ha dichiarato la sagra Penitenzieria dopo aver sentito l'oracolo di s. Pio V., come lo abbiamo presso il Navarro Consult. & de Sponsalibus. 2. Perchè così ha parecchie fiate dichiarato la s. Congregazion del Concilio sì presso il Fagnano, e sì ancora in vario decisioni, come nella Ispalense dei 20 Luglio del 1609 e Constantinopolitana

dei 2 dicembre dello stesso anno. 3. Perchè dubitando di tal cosa gli auditori della sagra Rota Romana, il Cardinale Caraffa, chiamati a sè due auditori della stessa Romana Rota, loro fece vedere, che le decisioni della Congregazion del Concilio erano fatte secondo la dichiarazione di s. Pio V., i quali perciò si acchetarono, e d'indi in poi seguirono anch'essi la stessa norma nelle loro decisioni. 4. Finalmente dopo aver portato, in conferma di ciò l'autorità di moltissimi teologi e canonisti, lo prova colla ragione al num. 63, cioè perchè non possono eccadere quegli assurdi, pe' quali il Tridentino ha fatto quella Legge. « Non avendo (son sue parole) il sagra Concilio « di Trento avuto altra mira, nel volere che il matrimo-
« nio si contragga avanti il parroco e due testimonj, che
« di levare i matrimonj clandestini, dai quali bene spesso
« derivava, che dopo aver uno fatto segretamente un ma-
« trimonio senza parroco, e due testimonj, ne faceva un
« altro o nella stessa maniera, o pubblicamente avanti
« il parroco, e due testimonj; qual grave disordine sic-
« come non può succedere quando si è già contratto pub-
« blicamente il matrimonio avanti il parroco e due testi-
« monj ancorchè sia nullo per un impedimento dirimen-
« te occulto; così essendo già stato presente co' testimo-
« nj, il Curato al primo matrimonio riputato valido, per-
« chè l'impedimento era occulto; non è d'uopo nel riva-
« lidare il matrimojo, ossia nel rinnovare il consenso,
« il farlo nella stessa maniera; dovendo bastare, che la
« rinnovazione si faccia segretamente fra gli stessi con-
« jugi, come bene al proposito avverte il Pontas nel suo
« dizionario dei casi di coscienza alla parola *matrimo-
« nium cas. 4, e 5.*

« Trattasi (soggiugne egli al numero 64.), come
« ognuno può conoscere dal detto fin'ora, nel caso
« presente, di un matrimonio contratto avanti il par-
« roco, e due testimonj, essendovi però di mezzo un
« impedimento dirimente occulto. Coerentemente dun-
« que alle riferite dottrine la clausola del Breve della
« sagra Penitenzieria, in cui si dice, che il matri-
« monio colla donna di nuovo si faccia, e si rin-

« novi il consenso *secrete ad evitanda scandala*, do-
 « vrà eseguirsi mediante un consenso da darsi reci-
 « procamente fra le parti, senza che sia d'uopo il
 « darlo avanti il parroco, come ben anche si avverte
 « nella Istruzione pei novelli confessori stampata in
 « Roma ec. »

Se la clauso-
 la *certiorata*
parte etc.,
 sia una con-
 dizione o una
 semplice
 istruzione.

VII. Prescrive il 5 nel Rescritto, che sia avvertita la parte ignara, *pars inscia certior fiat* della nullità del matrimonio, ma in guisa però sì cauta, che non si sveli il delitto, *ita caute, ut delictum detegatur*. Ecco finalmente a che si riduce il cardine della difficoltà nella esecuzione del Rescritto; onde convalidare un matrimonio nullo. La difficoltà consiste nel dover certiorare la parte, che non sa nulla dell'impedimento, e certiorarla in guisa, che non si scopra il delitto, da cui nasce il fatto impedimento. Il chiericato nella dec. 80. attesta d'aver più fiate sudato e stentato nel procurare l'esecuzione di tale clausola. Quindi per liberarsi da quest'impiccio, e facilitare nel tempo stesso la rinnovazione de' matrimonj nulli, hanno alcuni asserito non contenersi altresì in quelle parole una vera condizione, ma bensì una semplice istruzione. La mente della sagra Penitenzieria secondo essi altra non è in quella clausola che di ammonire l'esecutor del Rescritto ad aver diligenza per vedere, se mai è possibile, d'informare della nullità del matrimonio la parte ignara senza scoprir il delitto. Che se poi praticamente conosce di non potersi ciò fare, ed essere evidente il pericolo o di gravi amarezze fra i conjugati, o eziandio che una delle parti pentita dica di non volere nè punto nè poco rinnovar il consenso, ma di starsene in libertà, tralasci di fare il passo e procuri la rinnovazione del consenso segretamente senza che si manifesti del matrimonio la nullità. Altri poi accordano bensì, che sia una vera condizione, e non già una semplice istruzione, ma con questo che si eseguisca, se si può, e si tralasci, se non si può, cioè quando si temano gl'inconvenienti. Così egli.

Pareri di al-
 cuni Teolo-
 gj.

Sentimento
 del Lamber-
 tini.

Ma non così il gran Pontefice Lambertini, il quale nelle tante volte lodata sua Notif. al n. 68 è di sentimento,

nè potersi ammettere, » che la detta clausola importi « istruzione, e non condizione, essendo già proposizione « assicurata fra i Giuristi, che l'ablativo assoluto (quale « si è quello del rescritto, *certiorata parte*) importa una « vera condizione; nè potersi ammettere che essendo con- « dizione si possa tralasciare, ancorchè concorrano l'e- « sposte gravissime circostanze; appoggiandosi la clausola « alla disposizione del gius comune, che nella rivalida- « zione del matrimonio vuole un vero nuovo consenso « d'ambidue i contraenti colla notizia in chi ne ignora « la nullità, acciò il suo nuovo consenso non si dica « dato *per errorem*, o per meglio dire, acciò non con- « tinui il primo di lui erroneo consenso dato quando fu « contratto la prima volta il matrimonio.

Assicura egli poi al num. 80 che fra le due contrarie testè riferite sentenze la sagra Penitenzieria ha abbracciata sempre la seconda, come si raccoglie dalla clausola, di cui parliamo; ed aggiugne, che l'esecutore delle sue lettere, e de' suoi brevi *deve nella esecuzione conformarsi al di lei sentimento.*

VIII. Ma se è necessario nella rinnovazione del matrimonio il nuovo consenso colla notizia della nullità in chi la ignora, ella è cosa ovvia il desiderare di sapere, come ciò possa eseguirsi, e con qual cautela, affinchè non si scopra il delitto, dal quale nasce l'impedimento. Adunque io qui riferirò i varj modi, che vengono assegnati. 1. Chi sa l'impedimento, dica al conjuge ignaro sospettar egli, che per qualche cagione non sia stato valido il matrimonio contratto, e però, se mai ciò fosse, per quiete di sua coscienza si rinnovi fra di loro il consenso. 2. Chi è consapevole dica all'altro, se lo ami tanto, che, essendo libero, fosse per fare con esso lui il matrimonio; e rispondendo il conjuge ignaro che sì, e dandosi scambievolmente un nuovo consenso, resta provveduto a tutto. 3. Chi sa l'impedimento dica liberamente, che nel primo contratto diede invalidamente il consenso, e che per consiglio del confessore, e per quiete della propria coscienza è necessario, che amendue rinnovino il consenso, il che egli fa ben volentieri, e di-

Modi di certiorare cautamente la parte che vengono assegnati.

condendosi lo stesso dall'altra parte, ecco rinnovato il consenso colla sufficiente notizia della nullità del matrimonio, senza che resti scoperto il delitto, da cui è nato l'impedimento. 4. La parte conscia dell'impedimento, quando ogni altro modo manchi a cagione di qualche grave sconcerto, che debba temersi, *accedat ad conjugem inscium impedimenti, et cum ea habeat copulam affectu maritali*, quale affetto maritale dovendo supporre nell'altra parte, in quest'atto nel caso di bisogno può riporsi il consenso d'amendue le parti bastevole alla rinnovazione del matrimonio, senza che scopra il delitto, da cui è nato l'impedimento,

Si tratta il primo modo

Così pure il secondo, ed il quarto.

Ma il primo modo non può ammettersi in conto alcuno; perchè il sospetto è molto differente dalla certezza. Chi dice di sospettare non induce certezza in chi lo ode; e per altro la clausola richiede, che la parte ignara venga certificata della nullità del primiero consenso: *certiorata parte de nullitate prioris consensus*. Lo stesso è del secondo, per cui parimente resta sempre ignara la parte, che debb'essere certificata della nullità del consenso. Ma nemmeno può ammettersi il quarto. Imperciocchè (chechessiasi di quella quistione, se nella copula avuta con affetto maritale intendasi rinnovato, o no) il punto, che ora trattasi, si è, se possa ciò aver luogo nella esecuzione del rescritto della s. Penitenzieria, in cui si contiene la detta clausola. Sembra certamente che no; poichè come mai può dirsi col mezzo di tale copula, fatta con affetto maritale dal canto della parte consapevole dell'impedimento, come mai, replico, può dirsi certificata l'altra parte, che è in buona fede, della nullità del primo consenso, come richiede espressamente la sagra Penitenzieria? Ciò andrebbe bene se fosse vera l'opinione, che nel nuovo consenso non sia necessario certificare la parte ignara della nullità del matrimonio; ma non già quando la sagra Penitenzieria, come abbiamo già veduto, persiste nella sentenza, che debba l'ignaro conjugue venir prima certificato d'essa nullità, affinchè il matrimonio resti rinnovato; nè l'esecutore può allontanarsi dal di lei sentimento.

Il terzo modo adunque è unicamente quello, che con sicurezza si può abbracciare, e questo solo viene approvato da Benedetto XIV nella più volte citata sua Notificazione al num. 78. dopo aver rigettati gli altri tre già accennati, ed anche da noi scartati. La ragion' è perchè per esso 1. resta certificata la parte, che nol sapeva, della nullità del matrimonio; 2. non iscopresi ad essa il delitto, da cui procede l'impedimento, e la nullità; 3. nè v'ha in essa veruna menzogna o inganno, ma bensì la pura verità, essendo verissimo, che nel primo matrimonio ha dato invalidamente il consenso. Ecco pertanto l'unico modo, che debb'essere in pratica adoperato.

Si elegge il terzo modo.

IX. Tutto va bene, dirà qui taluno; ma il punto sta, che teme con fondamento il confessore esecutore del rescritto, che se la parte ignara viene informata nella divisata maniera della nullità del matrimonio, non vorrà in conto alcuno rinnovare il consenso, anzi vorrà il scioglimento del matrimonio con grandissimo disonore della famiglia, con scandalo del prossimo, con dissidj e scapiti de' genitori, de' consanguinei, e con cent'altri disturbi e sconcerti. Com'ha a regolarsi in tali critiche e difficili circostanze il confessore?

Si propone una difficoltà.

Rispondo col medesimo Lambertini al num. 80, che nemmeno in questo strettissimo caso potrà il confessore servirsi di veruno de' tre modi già esclusi, e riprovati. Che dovrà dunque fare? Dovrà, dic'egli, nuovamente ricorrere al sommo Penitenziere, ed attenderne da lui la risposta, » potendo darsi (sono sue parole) che per cagione delle sue circostanze o receda dal rigore prefisso, o prenda la facoltà dal sommo Pontefice, il quale, « non trattandosi d'impedimento di errore di persona, « che sarebbe di gius naturale, ma degli altri impedimenti, che sono di gius positivo, non solo può togliere e di mezzo gli effetti già da esso prodotti, come giornalmente si vede nelle legittimazioni, che dà in radice « *Matrimonii*; ma essendovi già stato in principio un « consenso naturale, potrebbe forse, se volesse, dispensare dalla rinnovazione del consenso. » Soggiugue però,

Si scioglie col Lambertini.

che siccome non è troppo da sperarsi di ottenere tale dispensa, così deve in tal caso il parroco o confessore ricorrere al Vescovo, ed a lui, soppressi i nomi dei conjugati, manifestare il tutto, e attendere da esso lui il consiglio, e la decisione di quanto debba operarsi in tal frangente.

So benissimo, che non mancano Teologi, che la sentono diversamente; ma noi giudichiamo di non dover iscostarci dal sentimento del sapientissimo Lambertini cotanto pratico di tali materie, e della sagra Penitenzieria.

Quando e come debba il confessore effettuare la dispensa.

X. Restaci a dire una parola per ispiegare quando, ed in qual maniera debba il confessore far uso della podestà a sè nel rescritto conceduta, ed effettuare la dispensa. Dico adunque, che dopo aver imposta al penitente dispensando la congrua penitenza a tenore del rescritto, e secondo la esigenza degli esposti peccati, deve far uso della a sè delegata podestà nella stessa Sagramental confessione; e quindi profferita l'assoluzione e dalle censure, e dai peccati nella forma consueta, deve aggiungere: *Et insuper auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata dispenso tecum super impedimento* (e qui il nome dell'impedimento), *ut prusfato impedimento no n obstante matrimonium cum data muliere, oppure, cum dato viro, servata forma Concilii Tridentini, contrahere, consumare, ac in eo permanere licite possis et valeas. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen*, Poi aggiunga: *Insuper eadem auctoritate Apostolica prolem, quam ex matrimonio suscepisti, et suscepis legitimam fore decerno, ac declaro. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

È tenuto finalmente a lacerare tosto il rescritto della sagra Penitenzieria, o ciò venga comandato nel rescritto medesimo, come lo è nel nostro, sotto pena di scomunica, o si ometta sì fatta pena. Imperciocchè questa dispensa non ha luogo che nel solo foro della coscienza. Quindi se l'impedimento diviene pubblico, potrà il giudice ecclesiastico procedere alla separazione dei conjugati. Perciò il savio confessore deve molto raccomandare al penitente di non manifestare a chicchessia, e di tenere

segretissimo il suo impedimento, affinchè ciò non avvenga. Se però ciò per qualsivoglia accidente avviene, dice il Lambertini nella più volte lodata Notificazione, che il superiore ecclesiastico ammonito dal confessore della dispensa dalla sagra Penitenzieria ottenuta, dovrà desistere, ed a questa notizia e testimonianza acchetarsi e lasciare in pace quei conjugj, che hanno impetrata la dispensa. « *Judex habuit* (dice il Chiericato allegato dal Lambertini) *talem qualem notitiam hujus delicti: procurat per examen testium illud probare, ut puniat delinquentes: poterit ne confessarius eundem judicem admonere de dispensatione elargita ad hoc, ut desistat a formatione processus? Affermative respondent Filliucius, Tamburinus etc. dummodo confessarius secreto moneat Episcopum, Parochum, Judicem, qui omnes acquiescere debebant hujusmodi no titiae ac certificationi.* » E dopo tali parole soggiugne egli immediatamente: « E qualche volta abbiám veduto scri versi dal Card. sommo Penitenziere a chi non voleva quietarsi, che si quietasse. »

E qui do fine a questa materia, ed insieme a tutto il corso della Teologia Morale, in cui se m'è fuggita dalla penna alcuna cosa meno giusta, meno retta, come pur troppo mi sarà fuggita, attesa la somma difficoltà di certe materie, io fino da questo momento la rivoco e la ritratto. Il tutto poi assoggetto con animo, e cuor sincero al giudizio della santa Romana Chiesa, nella cui comunione intendo col divino ajuto d'immobilmente vivere e morire.

Prego poi e scongiuro i Lettori di questa mia, qualunque siasi Opera, a nulla e poi nulla deferire alla mia autorità. Io veramente mi sono sempre studiato d'insegnare le dottrine più probabili e più sane, senza dare negli eccessi o del troppo rigore, o della soverchia indulgenza. Ma forse, e anche senza forse mi sarò talvolta ingannato. Esaminino adunque essi medesimi le cose da me dette. Se le trovano ben dette, e ben fondate le abbraccino; non già perchè dette da me, ma perchè vere ed a sode ragioni appoggiate. Se poi le trovano meno giuste, meno rette; oppure erroneamente dette, con ogni

libertà le rigettino. Supplico in fine ognuno di loro a perdonarmi benignamente quei molti difetti, sviste, inesattezze, che pur troppo rileveranno in questo mio faticoso lavoro; e per quel po' di buono che ci trovassero, render meco grazie a Dio autor d'ogni bene, a cui, ed a cui solo sia sempre e per tutti i secoli onore e gloria. Amen.

FINE DELL' UNDECIMO VOLUME.

INDICE

DELL' UNDECIMO TOMO

TRATTATO DECIMO DEI SACRAMENTI.

PARTE OTTAVA — *Del Sacramento del matrimonio.*

Cap. I.	Degli sponsali	pag. 4
§ 1.	Della natura degli sponsali	ivi
» 2.	Dei soggetti degli sponsali	13
» 3.	Delle condizioni e circostanze che possono negli sponsali intervenire	18
» 4.	Di altre circostanze che possono accompagnare gli sponsali, cioè delle caparra, e delle pene tra gli sposi pattuite	32
» 5.	Dello scioglimento degli sponsali e di altre cause di tale scioglimento.	»
» 6.	Delle altre cause dello scioglimento degli sponsali	48
» 7.	Delle denunce o pubblicazioni o proclamazioni	62
Cap. II.	Del matrimonio.	» 73
§ 1.	Nome e natura del matrimonio in generale. »	ivi
» 2.	Del matrimonio come Sacramento. Sua materia e forma.	» 83
» 3.	Del consenso necessario al matrimonio	» 98
» 4.	Del soggetto del matrimonio, e del matrimonio celebrato per procura tra persone assenti »	108
» 5.	Del matrimonio condizionato.	» 119
» 6.	Dell'unità del matrimonio	» 131
» 7.	Della indissolubilità del matrimonio	» 139
» 8.	Del semplice divorzio	» 163
» 9.	Degli effetti del Sacramento del matrimonio »	174
» 10.	Degli uffizj mutui dei conjugi, e dell' uso del matrimonio	» 179
» 11.	Delle cose che debbonsi evitare dai conjugi »	201
Cap. III.	Degli impedimenti matrimoniali	» 213
§ 1.	Della potestà di stabilire gl'impedimenti matrimoniali.	» 214
» 2.	Degli impedimenti semplici o impediendi.	» 220

Tempo feriato e sacro	pag. 222
Divieto della Chiesa	» 228
Voto	» ivi
Sponsali	» 227
» 3. Degli impedimenti in generale, e de' due primi, cioè errore e condizione in particolare	» 229
Errore	» 230
Condizione cioè schiavitù.	» 237
» 4. Degli impedimenti di voto e di ordine	» 239
Voto	» 240
Ordine	» 243
» 5. Dell'impedimento di cognazione.	» 244
Cognazione carnale	» ivi
Cognazione spirituale	» 281
Cognazione legale	» 255
» 6. Dell'impedimento di affinità	» 257
» 7. Dell'impedimento di pubblica onestà	» 271
» 8. Degli impedimenti di delitto e di ratto	» 278
Delitto	» 279
Ratto	» 283
» 9. Degli impedimenti di legame, di violenza, e di impotenza	» 287
Legame	» ivi
Violenza	» 289
Impotenza.	» ivi
» 10. Degli impedimenti di disparità di culto e di Clandestinità	» 293
Disparità di culto	» ivi
Clandestinità	» 295
» 11. Delle dispense degli impedimenti di matrimonio »	306
» 12. Della maniera di chiedere le dispense matri- moniali, di eseguirle, e di rivalidare i ma- trimonj	» 314

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN TUTTA L'OPERA.

A

ABITAZIONE. Cosa sia il gius di abitazione V. 89.

ABORTO, Cosa sia e di quante maniere, III. 261. Se pechi d'omicidio chi procura l'aborto di feto animato. ivi. O inanimato, ivi. Se s'incorra l'irregolarità allorchè il feto è inanimato, 262. Qual peccato sia l'aborto di feto inanimato, ivi. E quale il prendere cosa atta ad impedire il concepimento, ivi. Quali pene incorrano quelli che procurano l'aborto, 263. Regola pei confessori, 264. Come incorransi le anzidette pene ivi. Alcuni casi pratici onde conoscere quali persone incorrano queste pene, ivi e seg. Se una donna incinta che sta per perire della sua infermità, prender possa, per salvarsi, una medicina, che seco porta il pericolo di aborto, XI, 211.

ACCESSO. Cosa sia, e quando con esso si acquisti dominio, V, 89.

ACCIDIA. Sua diffinizione, I, 270. È di suo genere peccato mortale, ivi. Quando sia solo peccato veniale, 271. Sei vizj, malizia, ra core, pusillanimità, disperazione, torpore, e vagazion della mente, che nascono dall'accidia, ivi. Quando sia peccato speciale d'accidia la noja del bene spirituale, 273. Qual peccato sia nei religiosi il rinoscimento del proprio stato. 274.

ACCOLITATO X, 189.

ACCUSATORE. Differenza fra l'accusa, e la dinunzia, V. 30. Quali delitti debbansi accusare, ivi. Quali persone sono esenti dall'obbligo di accusare, 31. Se l'accusa esser debba fatta in iscritto, ivi. A qual pena è sottoposto l'accusatore mancante di prove, 32. Se chi non può provare tenuto sia ad accusare. ivi. Quando possa o debba l'accusatore desistere dall'accusa, 33. A che tenuto sia chi ha falsamente accusato, ivi.

ADORAZIONE. Sua idea, II, 142. Sua divisione, ivi. Quale sia l'assoluta, e quale la rispettiva, ivi.

ADULTERIO. Cosa sia, e sua divisione, IV, 16. Se sia peccato gravissimo, ivi. Se gli adulterj sieno nella gravità (tutti uguali, 17. Cosa debba in confessione esprimere l'adultero 18. Se il consenso del marito faccia sì che il fallo della moglie non sia un vero adulterio, ivi. Se prima della consumazione del matrimonio si dia vero adulterio, 19. Se lo sia l'accesso ad una sposa *de futuro*, ivi. Quando i conjugj sieno adulteri di pensiero, ivi. Se lo sieno quando *sodomitico coitu se defoedant*, ivi. Se l'adulterio sciolga il matrimonio, XI 141.

ADULTERO e ADULTERA. In qual caso l'adultero non porti seco l'obbligo di restituzione, V, 242. Quando lo porti, 243. Doveri dell'adultero riguardo alla prole nata, ivi. Al marito dell'adultera, 244. Ai figliuoli legittimi, ivi. Nel caso di dubbio, ivi, Doveri dell'adultera, 248. Se debba in qualche caso manifestare il suo delitto, 249 e seg. Almeno allo spurio, 250. E se questo tenuto sia prestarle fede, 251.

AFFINITA' Imp. Dirim. XI, 257. Quali persone stringa ivi. Come s'intenda che l'affinità non partorisce affinità, 258. Come si conosca il grado di affinità ivi. Albero di affinità, 260. Se si contragga per lecito e per illecito accoppiamento, 260. Effetti dell'affinità sopravveniente al matrimonio, 261 e seg. Quale affinità sia dispensabile, 263. Se sia valido il matrimonio del figliastro colla moglie del patrigno già morto, 266. Casi pratici nei quali non si contrae l'affinità, 267. V. **IMPEDIMENTI.**

AFFITTANZA, V. LOCAZIONE.

ALLAGAMENTO. Cosa sia, in quante maniere accada, e come, e da che con esso si acquisti dominio. V, 88.

AMBIZIONE. Cosa sia, e in quali casi sia peccato mortale, I 236.

AMOR DI DIO E DEL PROSSIMO V. CARITA'.

APOSTASIA, Cosa sia, e di quante sorti, II, 34. Dell'apostasia dalla fede, 35. Dall'ordine, ivi. Dallo stato religioso, e quando questo apostata incorra, o non incorra la scomunica, 36.

ARCIDIACONO, X, 220.

ARCIPRETE X, 219.

ASSICURAZIONE. Definizione e differenza dalla sicurtà, VI, 232. È contratto lecito, poste alcune condizioni, ivi.

ASSOLUZIONE. Regole per l'assoluzione ai moribondi, IX, 122 e seg. È nulla l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto precetto, 221. Costituzioni su questo punto di Benedetto XIV. 222 e seg. Si riducono a quattro capi, 233. Si

sciogliono alcuni casi pratici. 224e segg. Se queste costituzioni si estendano anche al solo turpiloquio, 231. Se si possano assolvere i complici di altri peccati, 234. Se dal peccato turpe almeno in tempo di Giubbileo. ivi. A quali penitenti debba negarsi e differirsi l'assoluzione, 222e segg.

ASTROLOGIA. Cosa sia l'astrologia naturale, II, 252. Incertezza, e vanità di questa scienza, ivi. Cosa sia l'astrologia giudiziaria, ivi. Se sia vietata, e condannata, 256. Qual peccato commetta chi consulta gli astrologi, 257. Se peccchi chi li consulta per curiosità, e per giuoco, ivi.

ATTRIZIONE. Si spiega e dichiara cosa sia, IX, 41. E quanto sia utile, 42 e seg. Se sia o non sia sufficiente col Sacramento per giustificare, 44. **V. CONTRIZIONE.**

AVARIZIA. Cosa sia, I 242. Quando sia o non sia peccato mortale, 243. Suoi germogli, ivi. **V. PRODIGALITA'.**

AVVOCATO. Quante, e quali doti sieno necessarie in esso, V. ivi. Quando peccchi per mancanza di scienza, e tenuto sia a restituire, ivi. Se debba abbandonare una causa conosciuta ingiusta, 22. Se patrocinar possa una causa dubbia 23. Se ogni piccola differenza di probabilità renda illecita la difesa, 24. Se la renda illecita una differenza notevole, ivi. Quando sia tenuto a patrocinare il povero gratuitamente, 27. Se non possa patteggiare col cliente d'una data porzione della roba su di cui versa la lite in luogo di mercede, ivi. Quando peccchino gli avvocati, 28.

AZIONE UMANA. Qual veramente ella siasi, I, 115. In che consista la sua moralità, 170. Della moralità specifica, ivi. O accidentale cagionata dalle circostanze, 171. Quali e quante queste sieno, ivi. Se una stessa azione possa esser buona e cattiva, 174. Se si diano azioni umane da sé indifferenti, 175. Se in individuo, ivi. Tutte debbono riferirsi a fine onesto, 177. Se tutte debbano riferirsi a Dio. ivi. Se la bontà degli atti della volontà dipenda dall'intenzione del fine, 187. Quando l'atto esterno sia un sol peccato coll' interno, 188. Quando aggiunga bontà, o malizia all'interno, 189.

B

BALLI. Quanto sieno pericolosi. IV. 38. Se ognuno tenuto sia *sub gravi* ad astenersene. ivi. Se sia mai lecito concorrervi, 60.

BATTESIMO. Onde derivi questo nome, VII. 104. Diffinizione del battesimo; 105. Quando da G. C. sia stato instituito, ivi. Qual differenza passa fra il battesimo di s. Giovanni,

e quello di G. C. 106. Qual sia la materia rimota del battesimo, 108. Qual sia l'acqua naturale ossia elementare, 109. Qual meschianza possa pregiudicare, ivi. Quali cose siano materia inetta, 110. Quale non sia materia lecita sebbene valida, 111, e seguenti. Se l'acqua debb'essere benedetta, 114. In qual caso necessaria non sia l'acqua benedetta, 115. Qual sia la materia prossima di questo Sacramento, ivi. Rito antico di battezzare colla trina immersione nel Battesimo solenne, 116. Quando cominciato abbia il rito di battezzare per infusione, ivi. E quando ito sia in disuso quello di battezzare per immersione, ivi. Come si amministrasse anticamente il battesimo privato, 117. Ragione della legittimità del battesimo conferito per aspersione o infusione, 118. Condizioni per la validità del battesimo in riguardo alla materia prossima, ivi. e segg. Avvertimento intorno al battesimo per aspersione, 122. Qual sia la forma del battesimo nella Chiesa Latina, 122. E quale nella Chiesa Greca, 123. Alla validità del battesimo quali parole della forma sieno necessarie e quali no, ivi. e segg. Regola intorno alle variazioni che corrompono la forma, 129. Quali forme rendano invalido il Sacramento, ivi. Quali variazioni non corrompano la forma, 130. E quali la rendano dubbiosa e incerta, 131. Se sia peccato, e qual peccato ogni variazione nella forma, 132. Se l'ignoranza del ministro possa scusare, 133. Cautela per non iterare il battesimo sotto condizione, ivi. Di quante sorti sia il Ministro del battesimo, 135. Se ogni uomo possa validamente battezzare, ivi. Anche fuori del caso di necessità, 137. Quali sieno i Ministri di solennità, 138. Come l'ufficio di battezzare convenga ai Sacerdoti, ivi. Come ai parrochi, 139. E se da questi debba dipendere il Sacerdote, ivi. Come competa ai diaconi battezzare solennemente, 140. Se possa assumersi un chierico per solennemente battezzare, 141. Se alcuno battezzar possa se stesso, ivi. Qual ordine debba osservarsi nel battesimo di necessità, 142. Quando preferire si debba la donna all'uomo, ivi. In qual caso possa il padre battezzare la propria prole, 143. Se abbia a preferirsi al Sacerdote scomunicato il laico, ivi. Se possa uno proferire la forma, e l'altro infondere l'acqua, 144. Se nello stesso tempo battezzare si possano più persone, 145. Se più persone possano unitamente battezzare, 146. Se senza necessità sia lecito battezzare fuori di Chiesa, 147. Quale sia il soggetto del battesimo, 148. Se possano battezzarsi i bambini recentemente nati, ivi. Se si possano validamente e lecitamente battezzare i figliuoli degli infedeli, 149. e segg. Se possano battezzarsi i bambini nel ma-

terno utero racchiusi, 154. Se sia lecito uccidere la madre per battezzare il feto, 156. Se, e come possansi battezzare quei bambini, che non sono per anche intieramente venuti alla luce, ivi. Se abbiano a battezzarsi i feti abortivi, 157. Se i mostruosi, 158. Se per battezzare gli adulti necessario sia il loro consenso, 159. Se sia valido il battesimo ricevuto per timore, 160. E senza la fede, ivi. Necessità del battesimo, 162. Come sia necessario di necessità di mezzo pei fanciulli, ivi. Come per gli adulti, 163. Quando cominciato abbia questa necessità e precetto del Battesimo, 164. Unità del battesimo in che consista, ivi. Se possa iterarsi, ivi. Pene contro chi lo ripete, 166. Se la distinzione del battesimo *fluminis, flaminis, et sanguinis* osti all'unità del battesimo, 167. In che consista il battesimo *flaminis*, ivi. Se negli adulti questo supplisca a quello di acqua, ivi. Cosa sia il Battesimo *sanguinis*, 169. E se supplisca negl'infanti e negli adulti a quello di acqua, ivi. Se i battesimi *flaminis, et sanguinis* producano tutti gli effetti del battesimo d'acqua, 170. Se debbano essere congiunti col voto del battesimo d'acqua, ivi. Effetti del battesimo, ivi. e segg. Perchè pel battesimo non tolgansi la penalità della vita, 173. Quale sia il tempo di amministrare, e di ricevere il battesimo secondo l'antica e presente disciplina, 178. Per quanto tempo si possa differirlo ai fanciulli, ivi. E per quanto agli adulti, 179. In qual luogo debbasi amministrarlo, 181. V. CERIMONIE DEL BATTESIMO. PADRINI. COGNAZIONE SPIRITUALE.

BENEFIZIATI. Tre sorte di beni da distinguersi nei benefizj; Il. 95. Quale obbligo abbiano i benefiziati di far elemosina del superfluo, 96. Qual differenza passi fra i semplici Cristiani, e i benefiziati, 97. Se abbiano dominio assoluto sui beni della Chiesa, 98. Quale sia la mente dei fondatori dei Benefizi, 99. V. DISTRIBUZIONI QUOTIDIANE. ORE CANONICHE. Obbligo de' benefiziati di restituire i frutti per la omissione dell'Uffizio; 186. Se l'obbligo di restituire comprenda anche i primi sei mesi, 188. Se la restituzione debba farsi prima d'ogni sentenza del Giudice, 189. Se servano per essa l'elemosine fatte prima della omissione, ivi. Se quelle fatte dopo, ma senza intenzione di soddisfare, ivi. A chi debba farsi la restituzione, ivi. Se il benefiziato povero possa a se stesso applicare i frutti che deve restituire, 190. Se tenuti sieno alla restituzione i benefiziati che recitano l'Uffizio distratamente, 191. Se quelli che non salmeggiano, e non cantano cogli altri, ivi. Se chi ha un benefizio con cura, omettendo l'Uffizio, debba restituire tutt' i frutti, anche corrispondenti

agli altri ministerj, 192. Se debbasi restituire quando l'omissione dell'Uffizio è incolpevole, 193. Se, e per l'omissione d'un sol giorno, o d'una sola ora, *ivi*. Obblighi dei beneficiati 231. e seg. Se il parroco obbligato sia ad applicare la Messa pel popolo, 235. Se applicare debba ogni giorno quello ch' ha un pingue beneficio, *ivi*. E se debba farlo tutte le feste, anche non avendo congrua, *ivi*. O essendo povero, *ivi*. Provvedimento a favore dei Vicarj parrocchiali, *ivi*. Se dai canonici debbasi celebrare ogni giorno una Messa corale pei benefattori, *ivi*. Se un canonico parroco possa con una sola Messa soddisfare all'obbligo di applicarla pei benefattori, e *pro populo*, 236. Se il parroco infermo debba far supplire alla celebrazione pel popolo, *ivi*. Se i superiori regolari debbano applicare nei giorni festivi la Messa pei loro Religiosi, 238. Se obbligati sieno i Parrochi di pascere il loro gregge colla Divina parola, 241. Qual sorta di predicazione richieggasi dai Parrochi, *ivi*. Se soddisfare a ciò possano col mezzo d'altri, 242. Se un beneficiato tenuto sia a dotar la sorella colle rendite del beneficio, III. 206.

BENEFIZJ ECCLESIASTICI. Idea del beneficio ecclesiastico, II, 204. Divisione dei benefizj, 205. Condizioni del beneficio ecclesiastico, 206. Se i patrimonj, le dignità, e gli Uffizj regolari sieno benefizj, *ivi*. Se lo sieno i prestimonj, *ivi*. Quali cappellanie sieno benefizj, *ivi*. Se lo sieno le pensioni, e le coadjutorie, *ivi*. Varie maniere di conseguire i benefizj, 207. Cosa sia la collazione del beneficio, *ivi*. A chi ne spetti la collazione, *ivi*. e seg. Dell'elezione e delle maniere in cui può farsi, e delle cose che vi si ricercano, 208. Cosa sia la presentazione, 209. E cosa sia il gius padronato; e di quante sorti, *ivi*. Quando debbano i padroni presentare al beneficio, *ivi*. Cose da notarsi intorno la presentazione, 210. Cosa sia la postulazione e la rassegna, *ivi*. Differenza tra la rassegna, e la rinunzia, e varie maniere di rassegnare, 211. Se si possa dare agli attinenti il beneficio rassegnato, *ivi*. Pene contro i rassegnanti con patto di redimere la pensione, *ivi*. Quando sieno illecite le rassegne in favore, e quando quelle con pensione, 212. Della permutazione de' benefizj, e varie cose da osservarsi intorno ad essa, *ivi*. Quali sieno i soggetti atti ai benefizj, e delle condizioni che in essi ricercansi, 213. Chi possa concedere la dispensa sulla legittimità, 214. In quali modi l'illegittimo possa divenir capace dei benefizj, 215. Se gli esposti abbiansi ad avere per legittimi, *ivi*. Condizioni per le pensioni, 217. Se sia lecito il chiedere benefizj, *ivi*. E se lo sia il presentarsi al concorso, 218. Se pecchi, e restituire deb-

ha chi accetta un beneficio senz'animo di perseverare nello stato clericale, e con animo dubbioso o condizionato, *ivi*. Chi debba aversi per indegno del beneficio, 219. Chi per degno, e chi per più degno, 220. Se il più degno debba cercarsi fuori del genere delle persone stabilite, 221. Se sia lecito dare benefizj agli indegni, *ivi*. Se pecchi l'indegno nel domandare un beneficio curato, 222. Se i benefizj curati, od anche semplici debbansi dare ai più degni, *ivi*. In qual caso possa darsi il beneficio semplice al degno in confronto del più degno, 223. Se gli elettori, e quei che presentano debbano eleggere, e presentare i più degni, 224. Se a ciò tenuti sieno anche i rassegnanti, e permutanti, *ivi*. Obbligo di restituire per la mala collazione dei benefizj, 225. Quali sieno i benefizj compatibili, e quali gl'incompatibili, 226. Se possano possedersi due benefizj incompatibili, *ivi*. E se due compatibili, 227. Se la pluralità de' benefizj ripugni al gius naturale, *ivi*. Quando esser possa lecita, e se la sola Papale dispensa basti a renderla tale, 228. Se oltre la giusta causa si ricerchi la Papale dispensa, *ivi*. Se la nobiltà sia una causa giusta per la pluralità dei benefizj, 229. Se quando un beneficio basta al sostentamento, sia lecito averne un altro, 230. Dottrina di Bened. XIV, su questo punto, *ivi*. Quai benefizj portino seco l'obbligo di residenza, V. RESIDENZA. In quante maniere vachino i benefizj, 243. Delle vacanze dei benefizj per l'elezione dello stato religioso, *ivi*. Legittime cagioni per ammettere le rassegne dei benefizj, 244. Se vachi il beneficio per matrimonio non consumato, *ivi*. E se per matrimonio invalido, *ivi*. Per quai delitti si perde il beneficio, 245. Divieti di Bened. XIV, intorno all'alienazione delle rendite de' benefizj, *ivi*. Se nelle elezioni ai benefizj vietato sia l'uso delle sorti, 259. Quando il beneficio sia simoniaco, 302. e seg.

BENEFIZIO. Titolo pel suddiaconato, X. 202.

BESTEMMIA. Sua diffinizione; III. 132. Se la bestemmia sia una derogazione della bontà divina, 133. Sua divisione, *ivi*. In quanti modi si possa bestemmiar Dio, *ivi*. Della bestemmia semplice, ed ereticale, *ivi*. Maniera di commettere la bestemmia semplice, 134. Quali espressioni, e frasi debbansi avere per bestemmie, *ivi*. Se bestemmiare si possa anche coi fatti, 135. Se la bestemmia contro i Santi sia diversa di specie da quella contro Dio, 136. Se sia necessario di distinguere la nel confessarsi, *ivi*. Quanto sia grave peccato la bestemmia, *ivi*. Se il bestemmiare per giuoco scusi da peccato mortale chi bestemmia, 137. Cosa esaminare debba il confessore in un bestemmiatore, 138. Chi assolvere possa dalle bestem-

mie, *ivi*. Quali esami debba il confessore fare al bestemmiatore, 139. Quali pene stabilite sieno contro i bestemmiatori, *ivi*. Se vi sia obbligo di dinunziare i bestemmiatori, 140.

BESTIALITA'. Sua diffinizione, IV, 47. Quanto sia grave peccato, *ivi*. Se sia peggiore di tutt'i vizj contro natura, *ivi*.

BIGAMIA, V. IRREGOLARITA'.

BIVIRATO. Ripugna all'unità del matrim. XI, 132.

BUGIA. Sua diffinizione, IV, 116. Sue varie sorti, 119. Se sia sempre peccato, *ivi*. Se per evitare qualche male anche gravissimo sia lecita, 120. Che peccato sia la bugia giocosa, ed officiosa, 121. E la dannosa, 122. Se la bugia in confessione in cosa grave sia peccato mortale, 123. Se lo sia in materia leggiera, e non necessaria, *ivi*. Se sia peccato la simulazione, 125. Quando debba manifestarsi la verità, e quando no, 126.

C

CALUNNIA. Cosa sia, IV, 142. Sua gravità, 143.

CALUNNIATORE. Come debba risarcire i danni recati IV, 161.

CAMBIO. Diffinizione. e divisione, VI 149. Cambj leciti, 150. e seg. Condizioni necessarie, 152. e seg. Cambio secco, 155. Condannato, *ivi*. Cambio colla ricorsa, 156. È illecito, 158. Cambio obbliquo, 159. Se sia lecito, 160.

CANONI PENITENZIALI. Trattati dalle istruzioni di san Carlo, IX, 165. e segg. Qual uso ne debba fare il saggio confessore, 171.

CANONICI, X. 222. V. BENEFIZI. ORE CANONICHE.

CANONICO TEOLOGO, X. 221.

CARATTERE. Diffinizione del carattere Sagramentale VIII, 90. Se sia domma di fede che s'imprime nel battesimo, nella cretisma, e nell'ordine, *ivi*. Come si confermi questa cattolica verità, *ivi*. In che consista il carattere. 92. Ove s'imprima, *ivi*. Sua indelebilità, 93.

CARITA'. Sua diffinizione, II, 53. È virtù speciale, e in qualche senso anche generale, 54. Sua eccellenza, *ivi*. Oggetti dell'amore, 55. OGGETTO della carità, 57. Sua ragion formale, *ivi*. Carità minore della giustificante, 57. Carità che giustifica, 59. Suoi gradi, 60. Sua distinzione dall'amor di concupiscenza, *ivi*. Necessità della carità per salvarsi, 62. Precetto di carità positivo e negativo, 63. Quando corra obbligo di far atti espressi di amor di Dio, *ivi*. Obbligo di riferir a Dio le nostre azioni, 65. Con qual relazione, 66. Quando cessi la relazione virtuale, 67.

CARITA'. Verso il prossimo è di precetto II., 68. Cosa si

ricerchi per adempire questo precetto , 69. e seg. Doveri verso gl'inimici ivi. e seg. Se l'ordine della carità sia di precetto , 74. Si spiega quest'ordine e i suoi doveri , 75. e seg. Quando e da chi si debba soccorrere il prossimo con pericolo della vita , 77. e seg. V. CORREZIONE FRATERNA. LIMOSINA. SCANDALO CASI RISERVATI, V. RISERVE.

CASTITÀ. Idea della castità, IV 8. Castità perfetta, ed imperfetta, ivi. Castità conjugale, vedovile, e verginale, ivi. La verginale distinguesi in materiale e formale , ivi. Come perder si possa questa virtù, 6. Come ricuperarla, 7. Eccellenza dello stato verginale sopra lo stato conjugale, ivi.

CENSO. Nozione e divisione, VI. 87. È lecito il riservativo 88. E il consignativo reale, ivi. Condizioni, 89. Censo personale, 92. Se sia lecito quando non è redimibile che dal canto del venditore, 93. e seg. Si estingue il censo se perisce il fondo, 96. È lecito il patto di assicurazione pei casi fortuiti , 98. Censo misto, 100. Censo vitalizio, ivi.

CENSURA. Diffinizione, X. 4. Divisione, ivi. Pene ecclesiastiche che non sono censure. ivi. A chi competa la facoltà d'imporre censure, 5. e seg. A chi possa con venire la facoltà delegata. 8. Se alcuno possa farne uso in causa propria. 9. Delle censure valide, invalide, giuste, ingiuste, ivi. Forma d'imporle, 10. Monitorio ivi. Pubblicazione 11. Per quali colpe si possano imporre censure, 12. Quando feriscano i mandanti e consulenti , 14. e seg. Quando gl'innocenti, 16. O i rei di colpa leggiera, ivi. Condizioni per incorrer nelle censure, 17. Ragioni che scusano dall'incorrer le censure, 18. Necessità, ivi. Innocenza, 19. Quale ignoranza, 20. e seg. Qual dubbio, 23. Quando i ragazzi sono soggetti alle censure, 24. Se l'impedisca l'appellazione, ivi. O il beneplacito della persona interessata, 25. Le censure si tolgono solamente coll'assoluzione, 26. Varie maniere di essa, ivi. e seg. Ognuno è tenuto a chiederla sollecitamente, 28. Chi possa assolvere dalle censure non riservate, 29. Ogni sacerdote anche dalle riservate in punto di morte , ivi. chi possa assolvere dalle censure *ab homine*, 30. Chi dalle riservate dalla legge o statuto, 31. Modo di assolvere dalle censure, 32. V. SCOMUNICA. SO SPENSIONE. INTERDETTO ec.

CERIMONIE DEL BATTESIMO. Niuna di esse può omettersi senza peccato, VII, 175. Quali cerimonie precedano il battesimo, ivi. E quali lo accompagnano, e lo sieguono. 176. Se fuori del caso di necessità si possano riservare ad altro tempo, 177. Se le omesse debbano essere supplite , ivi. V. BATTESIMO.

CERIMONIE CHE PRECEDONO LA CRESIMA, VII, 215. Il confermando dev'essere presentato al Vescovo dal padrino , ivi.

Quanti, e quali debban'essere i padrini, *ivi*. Persone escluse dall'ufficio di Padrini, 216. Quali cerimonie accompagnino la confermazione. *ivi*. E quali la sieguano, 218. Se dai padrini si contragga la cognazione spirituale, *ivi*.

CERIMONIE SACRE. Cosa s'intenda sotto questo nome. VII. 95. Se assegnare si possa la ragione per cui sono state istituite, *ivi*. Se la Chiesa abbia potestà di prescriberlo. 97. Loro utilità, 98. Se vi sia obbligo di osservarle, 99. Quali cerimonie e rito debbansi osservare comunicando fuori della Messa, VIII, 44. L'omissione di quali cerimonie nella Messa sia peccato grave, 185.

CESSAZIONE a divinis. Cosa sia, X. 83.

CHIERICI. V. ECCLESIASTICI.

CHIRURGHI. Loro particolari obbligazioni, V. 11. V. **MEDICI.**

CIRCOSTANZE. Delle azioni umane, I, 151. E circostanze che si debbono esprimere in confessione. Si annoverano, e si spiegano, IX, 105.

CLANDESTINITA'. Imp. Dirim. Cosa sia, XI, 293. Qual Parroco sia idoneo ad assistere al matrimonio, *ivi*. Quanti e quali testimonj sieno necessarj, 298,

COAZIONE. Imped. Dirim. XI, 229. Come e quando si contragga, 287.

CODICILLO, e clausola codicillare, VI, 265.

COGNAZIONE. Imp. Dir. XI, 244. Carnale, *ivi*. Regola per conoscere il grado di consanguinità in linea retta, 246. In linea collaterale, 247. Come debbano esprimersi i gradi per la dispensa, 248. Cognazione spirituale, 251 e seg. Cognazione legale, 255 e seg. V. **PADRINI. IMPEDIMENTI.**

COMODATO, cosa sia, VI, 230. Doveri del comodatario, 231. Obblighi del comodante, 232 e seg. Quando debbansi preferire le cose comodate alle proprie, 233. Quando il comodatario possa servirsi della cosa comodata oltre la concessione, 234. Quando sia tenuto pei casi fortuiti, *ivi*.

COMPENSAZIONE OCCULTA. Che s'intenda per essa, IV 97. Sa sia mai lecita, 98 e seg. V. **SERVI.** Regola pei Confessori su questo punto. 104.

COMPIACENZA. Idea della semplice compiacenza. I, 178. Della compiacenza di cosa lecita in passato o in futuro, 183. Di azione illecita fatta senza peccato, 184. V. **DILETTAZIONE MOROSA.**

COMPLICE. Non si dee manifestar in confessione, IX, 110. Quando si possa, 111. È vietato sotto gravi pene ai confessori l'interrogare senza necessità i penitenti del nome del loro complice nel peccato ec. 112 e seg. *Complice in peccato turpi*, V. **ASSOLUZIONE.**

COMPRA, V. VENDITA.

COMPROMESSO. Cosa sia e quando non abbia luogo, VI 244. e seg. Per arbitri quali persone possano eleggersi, 245.

COMUNIONE PASQUALE. Esistenza di questo precetto, IV 278. E se obblighi *sub gravi*, ivi. E quali persone riguardi ed obblighi, 279. In quale età sieno tenuti i ragazzi, ivi. In qual tempo adempiere si debba questo precetto, 280. A che tenuto sia chi ha omesso la Comunione nella Pasqua, ivi. Se debba prevenire il tempo di Pasqua chi prevede allora un impedimento, 281. Se chi si è comunicato prima del tempo Pasquale debba nuovamente comunicarsi per adempiere il precetto, 282. Se di proprio arbitrio possa alcuno differire oltre allo stabilito tempo la Pasquale Comunione, 283. E se debba riceverla nella propria parrocchia, 284. Se chi ha differita la Comunione Pasquale debba poi farla nella propria parrocchia, 285. Se i parrochi abbiano diritto di esigere la fede della confessione prima di ammettere alla Comunione, 288. Se in verun caso possa riceversi altrove, ivi e seg. Se i sacerdoti soddisfino al precetto celebrando nel tempo Pasquale in qualunque Chiesa, 290. A che tenuti sieno non celebrando, ivi. Ove abbia a comunicarsi chi ha domicilio in due parrocchie, 291. Ed i forestieri e pellegrini, ivi. Quali persone possano fare la Pasquale Comunione presso i regolari, ivi. Se possano i regolari comunicare secolari nel giorno di Pasqua, 292 e seg. Se adempiasi il precetto con una Comunione sacrilega, 294. Chi sia scusato dall'adempimento di questo precetto 295. Pene contro i violatori, ivi. Come debbono contenersi i parrochi contro i violatori di questo precetto. ivi.

CONCUBINATO. Cosa sia, IV, 11. Se sia peccato più grave della semplice fornicazione, 12. Cosa esprimere debba il concubinario in Confessione, ivi. Non può assolversi se non si separa dalla concubina, ivi. Nè anche il putativo se non toglie lo scandalo, ivi. Che far si debba con quei che scacciare non possono la concubina, 13.

CONCUPISCENZA. In ordine all'involontario, I, 163. Divisione, 164. Se e quale diminuisca il volontario, 165. Se la libertà ed il peccato, ivi. Se possa toglier onninamente il libero, ivi. Regole nei moti di concupiscenza, 167.

CONDIZIONE. Imped. Dirim. Quando e da chi contraggasi, XI 237 e seg.

CONFERMAZIONE, V. CRESIMA.

CONFESIONE. Riguardo al precetto ecclesiastico dell'annua Confessione. IV. 263. Canoni di Concilj che stabiliscono questo precetto, ivi. Come sia divino, e come ecclesiastico, 264. Se obblighi tutt' i battezzati, e in quale età li obblighi, ivi. Se

una Confessione invalida soddisfa al precetto, 265. Se per adempiere a questo precetto sia necessaria l'accusa dei peccati veniali, *ivi*. A che tenuto sia chi non ha commesso che soli peccati veniali, 266. A che tenuto sia chi ha fatto una Confessione invalida, 267. Chi sia il proprio sacerdote cui deve farsi l'annua Confessione, 268. La Confessione deve farsi per bocca del penitente, 269. Quando taluno tenuto sia a confessarsi co' cenfi, o per iscrittura, o per interprete, *ivi*. In qual tempo dell'anno obblighi questo precetto, 271. Se abbia obbligo di confessarsi per la Pasqua chi si è confessato entro l'anno, 272. Come abbia a computarsi l'anno in ordine all'annua Confessione, *ivi*. Chi entro l'anno non s'è confessato, è tenuto a farlo quanto prima, 273. Se con una sola Confessione si adempia il precetto per due anni, 274. Se chi non s'è confessato per venti anni tenuto sia a confessarsi 20 volte, 275. Se tenuto sia a confessarsi nel principio dell'anno, chi prevede, che non potrà confessarsi nel decorso o nel fine, *ivi*. Se debba prevenire il tempo chi differendo teme di dimenticarsi qualche grave peccato, *ivi*. Cosa scusi dall'adempimento di questo precetto, 276. Avvertimento molto necessario, 277.

CONFESSIONE SACRAMENTALE, IX, 75. Istituzione e precetto, 76 e seg. Necessità, 79. Chi obblighi e quando, 81 e seg. Deve farsi di propria bocca, 84. Scusa l'impotenza, 85. Della Confession per interprete, *ivi*. Condizioni per una buona Confessione, 87 e seg. Qual peccato sia mentire, e in quanti modi si possa offender la verità nella Confessione, 90 e seg. Integrità, 96 e seg. V. ESAME. CIRCOSTANZE. COMPLICE. Come abbia a confessarsi chi ignora il numero dei suoi peccati, 115 e seg. Ragioni che scusano dall'integrità della Confessione, 117. Se scusi la gran copia de' penitenti, 120. V. ASSOLUZIONE DE' MORIBONDI.

CONFESSORE. È tenuto a manifestar la verità al penitente, che lo interroga, I, 22. Quali cose debba manifestare non interrogato, *ivi*. Quando anche non ispera frutto, 24. Se quando indi ne teme de' gravi assurdi, 25. Come debba diportarsi cogli scrupolosi, 47. V. PENITENZA. ASSOLUZIONE. GIUBILEO.

CONFUSIONE. V. MISTIONE.

CONGRESSO COL DEMONIO. A qual peccato si rivochi dai Teologi, IV, 47. Circostanze che ne aggravano la malizia, e malizie delle quali si veste secondo la varietà della comparsa, *ivi*

CONGRESSO INORDINATO. Cosa sia, IV, 48. Dottrina di san Tommaso su questo punto, *ivi*.

CONJUGI. Quali e quanti sieno i loro vicendevoli uffizj, III, 200. Come e quanto peccchino contro l'amore scambievolmente, 201.

Se sieno obbligati a coabitare insieme, *ivi*. Se sia tenuta la moglie a seguire il marito, *ivi*. Se debba il marito alimentare la moglie, 202. Se debba alla moglie cura, tutela, e correzione, *ivi*. Ed essa a lui soggezione, e obbedienza, 203. Se sia talvolta tenuta ad alimentarlo, *ivi*. Come pecchi la moglie contro la soggezione dovuta al marito, *ivi*. Quali cose non debba il marito impedire alla moglie, 204. E quali non debba concederle, *ivi*. Per qual motivo sia lecita la separazione dei conjugii, *ivi*. Quando le mogli pecchino di furto, IV, 86. In quali casi sieno scusate dal furto, 87. Qual dominio loro convenga, V, 65. Se possa il marito consumare i beni parafernali della moglie contro la di lei volontà, 66. Qual dominio abbia la moglie su i suoi particolari guadagni, *ivi*. Se sieno valide le donazioni tra conjugii, VI, 224. Se le mogli senza il consenso del marito possano far limosina, II, 90. V. MATRIMONIO.

CONSANGUINITA' V. COGNAZIONE.

CONSUETUDINE. Sua idea e divisione, I, 139. Quando abbia luogo, 140 e seg. Condizioni acciò acquisti vigor di legge, 141 e seg. Può interpretar le leggi, 142. Ed anche abolir le leggi umane, 143. Se pecchino i primi che introducono una consuetudine contraria alla legge, 145.

CONTESA. Cosa sia, e quando sia Peccato, I, 139.

CONTINENZA. Se i chierici *in sacris* vi sieno tenuti per voto, X, 194. Obblighi di una, che avesse dato il consenso al marito di ricever il suddiaconato, 196. Santità della legge ec. 199.

CONTRATTO. Diffinizione, VI, 4. Obbligo che impone, 5. Divisioni, 6 e seg. Quali persone sieno capaci o incapaci di contrattare, 9 e seg. Se i pupilli, 10. Se i minori, 13. Privilegi degli uni e degli altri, *ivi*. Se altre persone che non han dominio, 15 e seg. Come e qual consenso sia necessario alla validità dei contratti 18 e seg. Cose che possono pregiudicare alla libertà del consenso, 20. Qual sorta di frode e d'inganno tolga o non tolga la validità del contratto, 21 e seg. Quando la tolga o no l'errore, 24 e seg. Nozione e division del timore, 26. Li contratti fatti per timor grave se sieno validi, 28 e seg. Quando possano esser irritati, 29. Se debba mantenersi la promessa fatta al ladro per timor grave, 30. Timor leggiero e riverenziale, *ivi*. Della materia dei contratti, 32. Se sieno materia dei contratti le cose future, 33. Se le altrui, 34. Se le incerte, 35. Se le illecite, *ivi*. Materia rimota dei contratti, 36. Loro forma, 37. Quali e quante sieno le qualità dei contratti, 38. E le lor condizioni, *ivi*. Condizioni di cosa necessariamente futura, 39. Di futuro impossibile, o di cosa illecita, *ivi*. Condizioni di future contingenze, *ivi*. Regola per tal sorta di

contratti, 40. In riguardo al matrimonio, 41. E alle ultime volontà, *ivi*. Quali e quanti sieno i contratti non puri, 42. Del contratto *Ad diem*, *ivi*. *Ad modum*, 43. *Ad causam*, *ivi*. *Sub disjunctione*, 44. *Ad demonstrationem*, *ivi*. Dei contratti giurati. Dee distinguersi l'obbligo del giuramento dalla conferma del contratto, 45. Quando il giuramento nei contratti obblighi e quando no, *ivi*. Li contratti irriti per gius positivo in favor del ben comune dal giuramento non restano convalidati, 47. La mancanza delle prescritte solennità rende irriti i contratti, *ivi*. Se anche nel foro della coscienza, 48. Contratti di cosa vietata dal gius naturale sono irriti, e debbono rescindersi, V, 151. *Vedi i titoli particolari d'ogni sorta di contratti.*

CONTRATTO TRINO. Cosa sia, VI, 114. È pericoloso in pratica, *ivi*. Con una stessa persona è illecito e usurario, 116 e seg.

CONTRIZIONE. Cosa significhi, IX, 20. Diffinizione, 21. Qualità e condizioni, 22 e seg. V. **PROPOSITO.** Necessità di mezzo e di precetto, 30. Quando obblighi, *ivi*. Contrizione perfetta, che giustifica innanzi, ma non senza il voto del Sacramento, 33 e seg. Non è disposizione necessaria al Sacramento, 35. Quale vi si richieda, 36 e seg. Non si desume dal senso, ma dalla volontà, 39. L'atto di contrizione dee farsi prima dell'assoluzione, 68. Anche dei veniali, 69. Avvisi su di ciò ai confessori, 70. Come debba esser concepito l'atto di dolore, 72 e seg.

CONTUMELIA. Nozione della contumelia, e dell'improprio, IV, 143. Loro gravità, 144. Quando sieno colpa mortale, e quando veniale, 145. Quando non sieno peccato, 146. Avvertimento ai confessori, *ivi*.

CONVERSAZIONI. Quanto sieno pericolose le moderne conversazioni promiscue, IV 57.

COOPERATORE AL DANNO ALTRUI. Cosa s'intenda con questo nome, e varie maniere di cooperare, V, 168. Ordine col quale devono restituire i cooperatori, 169. In generale quando e quanto debbono restituire, *ivi* e seg. Anche nel dubbio di aver influito nel danno altrui. 172. Chi sia il mandante, 173. A che sia tenuto, 174. Quando resti libero dall'obbligo di restituire, *ivi*. Il consigliere è tenuto alla restituzione, 176. Se anche quando consiglia un mal minore, 177. O quando consiglia con buona fede, *ivi*. O rivoca il dato consiglio, 178 e seg. Il consenziente dee restituire, 180. Se anche quando dà il suo voto dopo decretato il danno, *ivi*. O lo dà ad un men degno per escludere un indegno, 182. Ma lo dà quando col suo voto potrebbe escludere un indegno, 183. Gli adulatori a che sieno

tenuti. 184. I ricettatori come e quando sieno tenuti alla restituzione, ivi. I partecipanti quali sieno 186. Se sia lecito ad un contadino trasportare la preda per lo timore di un mal grave ivi. Come cooperi chi tace, 188. Chi non osta. 189. Chi non manifesta, ivi. Quando debba restituire un servo che tace, ivi. Quando un confessore, 191. Quando i custodi condotti, 193. O chi l'impedisce dal gridare contro dei ladri. 194. Quanto alle circostanze di ordine, tempo, luogo, persone cui debbono restituire i cooperatori, V. RESTITUZIONE.

COOPERAZIONE AL MALE. Principj generali e fondamentali, II, 124 e segg. Se sia lecito agli osti per timor della morte dar vino a chi vuol imbricarsi, 131. Se sia lecito in caso di necessità chieder prestito a chi non è per darlo che con usura, 133. Osservazioni sopra ciò che può esser lecito o illecito ai servi, 134 e seg.

CORREZIONE FRATERNA. Sua idea, II, 99. Precetto naturale e divino, 100. Chi, e quando obblighi, ivi e segg. Deesi osservar l'ordine da Cristo prescritto, 104. Eccezioni, 105, 107.

COSCIENZA. Nozione e divisione, I, 3 e seg. Coscienza retta e come obblighi, 5. Come avvenga l'errore della coscienza erronea, 6. Obbligazione della coscienza erronea, ivi. La vincibile dee deporsi: la invincibile scusa dal peccato, 7. Qual peccato commetta chi fa un'azione cui la coscienza erronea detta esser peccaminosa, 8 e seg. Come debba regolarsi chi ha la coscienza erronea perplessa vincibile, 10. Come se è invincibile 11. Se chi opera contro la coscienza erronea incorra la pena: o debba riparare il danno, 12. Se un'azione cattiva fatta con coscienza erronea invincibile sia meritoria, 27 e segg. Coscienza certa, 30. Dubbiosa, 31. V. DUBBIO. Qual certezza ricerchisi per operar lecitamente, 36. Coscienza probabile, 38. Sistema dei probabilioristi, 39. Dei probabilisti, ivi. Qual debba abbracciarsi, 40 e seg. Quanta debba essere la maggior probabilità per operare con sicura coscienza, 42. Varj gradi della certezza morale, 43. Coscienza scrupolosa, 44. Gli scrupoli sono generalmente nocivi, 45. Rimedj contro di essi, 46. Regole ai confessori degli scrupolosi, 47.

CRESIMA. Sua diffinizione, VII, 190. Se sia Sacramento 191 e seg. Quale ne sia la materia prossima, 192 e seg. Se l'imposizione delle mani sia necessaria a questo Sacramento. 194. Qual sia la materia rimota, 196. Se il crisma debba essere olio meschiato col balsamo, od olio semplice, ivi. Se debba essere dal Vescovo benedetto, 197. Se questa benedizione sia al solo Vescovo riservata, ivi. Se questa sia di necessità di precetto 198. Se il Papa possa dare la facoltà di benedirlo ad un semplice

sacerdote, *ivi*. Se il crisma debba essere di quell' anno, 199. In che consista la materia prossima, *ivi*. Come abbia a farsi l'unzione, *ivi*. Perchè i confirmandi segnati vengano in fronte, 200. Se pecchi mortalmente chi omette di formare col crisma in fronte la croce, *ivi*. Qual sia la forma di questo Sacramento, *ivi*. Se la forma nostra convenga con quella dei Greci, 202. Quali parole costituiscano tutta intera la forma, *ivi*. Se queste possano omettersi o variarsi, 203. Chi sia l'ordinario ministro di questo Sacramento, 204. E chi lo straordinario o delegato, *ivi*. Cosa richieggasi nel ministro per la lecita amministrazione di questo Sacramento, 203. Se tutti li battezzati sieno soggetti alla cresima, 206. Di qual età debban essere, *ivi*. E quando si possa essa prevenire, 207. Se questo Sacramento sia alla salute necessario, *ivi* e seg. Quando obblighi il precetto di riceverlo, 209. E quando obblighi per accidente, *ivi*. Quando pecchino in tal punto i genitori, 210. Debito dei parrochi, 201. Quanti sieno gli effetti di questo Sacramento, *ivi* e seg. E quale sia la propria di lui grazia, 212. Come produca talvolta la grazia prima, 213. Se commetta un sacrilegio chi scientemente lo riceve in peccato mortale, 214. Quali previe disposizioni ricercansi in chi lo riceve, *ivi*. Vedi CERIMONIE DELLA CRESIMA. PATRINI. COGNAZIONE SPIRITUALE.

CURATORI, V. TUTELA.

D

DEBITI, V. RESTITUZIONE.

DECANI, X, 222.

DECIME. Cosa sieno, e loro divisioni, IV, 297 e seg. Se il pagamento delle decime patir possa accrescimento e diminuzione 301. Per qual titolo debbano pagarsi, *ivi*. Se abbiano a pagarsi anche ai pastori ricchi e malvagi, 302. A chi si pagassero anticamente le decime, *ivi*. A chi debbansi pagare le decime reali, *ivi*. A chi le personali, 303. Se sieno dovute anche ai chierici beneficiati, 304. Se ai regolari competa il gius delle decime, *ivi*. Se ai laici, 305. Quando debbono pagarsi le decime prediali, 306. Se si debbano pagare le decime dei frutti rubati, *ivi*. In qual luogo debbano pagarsi, 307. In quale stato *ivi*. Se debbansi pagare da tutti i fedeli, 308. Se dagli eretici, e dai giudei, e dagli infedeli, *ivi*. Se dai semplici chierici, *ivi*. Se dai curati, 309. Se dai regolari, 310. Di quai proventi debbansi pagare le decime, 312. Se anche dei novali 313. Se delle cose illecitamente acquistate, 314. Se abbiansi a pa-

gare le decime personali, ivi. Se le decime debbansi pagare anche quando non sono domandate, 315.

DEGRADAZIONE VERBALE E REALE, X 75.

DEPOSITO. Diffinizione, VI, 236. Obbligazioni del depositario, 237. e seg. Quando pecchi o no chi non restituisce la cosa depositata, ivi e seg. Che debba fare se due domandano la cosa depositata. 240.

DEPOSIZIONE. Cosa sia, X, 75.

DERISIONE. Cosa sia, IV, 146. Che peccato sia, 147.

DESIDERIO. Inefficace peccaminoso, I, 184. Quando sia o non sia colpevole il desiderio condizionato di cosa vietata, 185.

DETRAZIONE. Sua diffinizione, IV, 130. Se *ex genere suo* sia peccato mortale, ivi. In quante maniere possa farsi la detrazione, ivi. Se possa essere soltanto peccato veniale, o anche nessun peccato, 131. Se accader possa che colpa grave sia la detrazione assai perniziosa, 132. Se ad una sola persona palesar si possa un delitto occulto, 133. Quando rivelare si possano gli altrui occulti delitti, 134. Se pecca chi parla male per sola loquacità, e leggerezza, 135. Qual peccato sia il narrare un delitto notorio, ivi. Se lecito sia infamare l'infamante, 137. Se pecchi chi per solo sollievo narra un occulto delitto, 138. Quali circostanze debba il detrattore esprimere in Confessione, 139. Se pecchi chi ascolta i detrattori, 140. Come debba il detrattore risarcire la fama, 161. V. FAMA.

DIACONATO. È vero Sacramento, X, 140. Diffinizione, 209. Materia e forma, 210. Funzioni del Diacono, 212. e seg.

DIGIUNO. Varj generi del digiuno generalmente considerato, IV, 200. Origine del precetto del digiuno, 201. In qual senso dicasi precetto della Chiesa, ivi. Se obbliga *sub gravi*, ivi. Quante cose comandate vengano da questo precetto, 202. Ora della refezione secondo l'antica disciplina, ivi. Varj cambiamenti, e tempo in cui avvennero, ivi. Quale sia del digiuno la parte essenziale. 203. Quale sia il digiuno Quaresimale, 204. E quale quello delle quattro Tempora, ivi. Se vi sia obbligo di digiunare nelle vigilie comandate, 205. Se nei giorni di digiuno vietato sia di mangiar carne, ivi. Cosa s'intenda sotto nome di carne, ivi. Come trasgrediscasi questo precetto, 206. Se fra gli animali vietati ci sia la folaga, ed altri uccelli acquatici; ivi. Se vietate sieno l'uova, e i latticinj, ivi. Anche nelle Domeniche di quaresima, ivi. Se gli infanti dispensati sieno da tale astinenza, ivi. Se diasi in questo precetto parità di materia, 207. Se sia lecito in Quaresima mangiar ciambelle fatte col burro, uova ec. ivi. Se pecchino i fabbricatori, e venditori di tali cose, 208. Quante volte pecchi gravemente

chi più volte in un giorno di digiuno mangia carne, ivi. Quali cause scusar possano dall'astinenza, 209. e seg. Avvertimento ai medici, 211. Avvertimenti da darsi ai fedeli dai parrochi, e confessori in ordine alla dispensa, 212. Se i dispensati dall'astinenza sieno tenuti all'unica refezione, 213. Se possano insieme mangiare carne, e pesce, ivi. Se nella colazione della sera si possa far uso di carne, e latticini, ivi. Se chi per dispensa mangia latticinj possa far insieme uso di pesce, 214. Se chi mangia carne possa far anche uso dei latticinj, ivi. Se nella colazione della sera permesso sia ai dispensati di cibare carne e latticinj, 216. Anche nella cena delle domeniche di quaresima, ivi. Se la sera, e fra il giorno possano i giovani non ancor giunti al terzo settennio di loro età mangiar carne e latticinj nei giorni di digiuno, 217. Chi dispensare possa dall'astinenza quaresimale, 219. A chi debbasi ricorrere per la dispensa di tutta una Città, o diocesi, ivi. Se i Vescovi, i parrochi e i superiori regolari possano dispensare alcuni individui particolari, ivi. Se il precetto dell'unica refezione sia negativo. 220. Se interrompere si possa l'unica refezione, 221. E per quanto tempo, 222. Se giusta il digiuno quello che picciola cosa mangia più volte, 223. Se i liquidi frangano il digiuno, 224. Varj generi di liquidi, e quali frangano il digiuno, ivi e seg. Quanti peccati commetta chi in giorno di digiuno mangia più volte, 227. Se chi per inavvertenza ha rotto il digiuno debba poscia osservarlo, 229. Se ci sia obbligo di aspettare l'ora meridiana per prendere la refezione, ivi e seg. Quale anticipazione sia grave, 231. Se sia lecito far colazione la mattina, e pranzare poi la sera, 232. Quando incominci e termini il digiuno, 233. Se chi dubita esser giunta la mezza notte possa mangiare 234. Se chi cena cessar debba al segno di mezza notte, ivi. Se la colazione serotina sia dalla Chiesa permessa, 235. Regola generale per la qualità e quantità del cibo, nella colazione, 236. e seg. Regola pei confessori interrogati dai penitenti sulla quantità del cibo permesso nella colazione, 240. e seg. Se la legge ecclesiastica del digiuno obblighi prima del 21 anno, 243. Se prima di tal età esser vi possa obbligo del digiuno, ivi. Se tosto compiuto il ventunesimo anno debba osservarsi il digiuno, 244. Che abbia a farsi in caso di dubbio, 245. Se vi sia età in cui cessi l'obbligo del digiuno, ivi e seg. Se debba digiunare chi dubita di poterlo fare senza grave pregiudizio, 249. Se i forestieri tenuti sieno ai digiuni dei luoghi per cui passano, 250. Se sia lecito partire a bella posta da un luogo ove si digiuna per esentarsene, 251. Se l'impotenza fisica, e morale scusino dal digiuno

nare, 252. Quali poveri, e mendichi sieno scusati dall'osservanza del digiuno, *ivi*. Se la difficoltà del digiunare scusi dal digiuno, 253. Se le donne gravide, e lattanti scusate sieno dal digiuno, *ivi*. Se i coniugati esenti sieno dall'obbligo di digiunare per non rendersi meno atti agli uffizj maritali, 255. Quali persone sieno comunemente scusate dal digiuno, 257. e seg. Come peccino quei che cooperano alla violazione del digiuno, 261. Avvertimento ai confessori, 262.

DIGIUNO NATURALE. Se debba premettersi alla santa comunione, VIII, 54. In che consista questo digiuno, 55. Quali cose violino questo digiuno, *ivi* e seg. Se chi dubita d'aver violato il digiuno possa comunicarsi, o celebrare la Messa, 57. Se sia necessario questo digiuno, anche al sacerdote per degnamente celebrare, 131. In quali casi possa un sacerdote non digiuno celebrare, 132. e seg.

DILETTAZIONE MOROSA. Cosa sia, I, 180. In materia grave è peccato mortale, *ivi*. È infetta della malizia dell'oggetto, *ivi*. La prava dilettaazione può accadere in varie guise, 181. In essa non è lecito dipotarsi negativamente, 182.

DISSORIE. Cosa sieno, e chi ne abbisogni, X, 160.

DINUNZIE. Che devon preceder il matrimonio XI, 62. Obbligo di farle, *ivi*. Tempo, luogo, modo di farle, 63. e seg. Da esse qual obbligo ne risulti nei fedeli, 67. Se, e per quali motivi, e chi possa da esse dispensare, 69. Se richieggasi causa giusta, 70. A quante classi riducansi le cause di dispensare, *ivi*.

DISCORDIA. Cosa sia, e quando sia o non sia peccato, I, 241.

DISPARITA' DI CULTO. Impedimento dirimente. Idea e sua origine, XI, 293. Se sia dispensabile, 294.

DISPENSA. Cosa sia, I, 122. Divisione, 123. Se sia valida la dispensa presunta, 124. Se basti alla dispensa la taciturnità del superiore, *ivi*. Se la legge naturale ammetta dispensa, *ivi*. Se la legge divina, 125. e seg. In quali leggi possa dispensare il Legislatore umano, 127. Quando l'inferiore nelle leggi del superiore, *ivi*. Quando i Vescovi nelle leggi Pontificie, e canoniche, 128. Chi può dispensar gli altri può dispensar anco se stesso, *ivi*. Se sia lecita la dispensa senza giusta causa, 129. Quale debba dirsi giusta causa, 130. Se pecchi chi fa uso della dispensa conceduta senza giusta causa, 131. Dispense invalide, 134. e seg. Surrettizie e Orrettizie, 136. Se sia valida la dispensa estorta per timore, 137. Se cessando la causa cessi la dispensa, *ivi*.

DISPENSE MATRIMONIALI, V. IMPEDIMENTI.

DISPERAZIONE. Cosa sia, e sua gravità, II, 49. È di due sorti, 50. Quando pericolosa, *ivi*.

DISTRIBUZIONI COTIDIANE. Cosa sieno, II, 196. Se dovute sieno ai soli presenti, 197. Se debba restituirle chi le ha ricevute assente, ivi. Se debbano applicarsi a tutte le ore canoniche, ivi. Se la consuetudine, o lo statuto suffragar possano gli assenti per percepirle, ivi. Se tali distribuzioni oltre esser illecite sieno anche invalide, ivi. In quale circostanza possa l'assente lucrare le distribuzioni, 198. Quali infermi le acquistano, 199. Se quelli infermi, che prima dell'infermità non frequentavano il coro, ivi. Se i vecchi settuagenarj sieno esenti dal coro, e lucrino le distribuzioni, ivi. Qual sia la corporale necessità che scusa dal coro, 200. Per quale utilità della Chiesa i canonici assenti non perdono le distribuzioni, ivi. Quando si lucrino per titolo di pietà, 201. Se possa il Papa accordare le distribuzioni agli assenti, ivi. Cosa sia collusione, e remissione 202.

DIVINAZIONE. Cosa sia, e di quante maniere, II, 282. Due generi di cose alla divinazione soggette, 283. Di quante specie sia, ivi. Vari e classi con espresse invocazioni del Demonio, e varie classi senza, ivi. Se la divinazione con espresse invocazione del Demonio sia peccato gravissimo, 284. V. SORTI.

DIVORZIO. Di quante sorti: quando lecito o illecito: e doveri rispettivi dopo fatto il divorzio, XI, 163. e seg.

DIVOZIONE. Sua vera idea, II, 139 Sue cagioni, 140.

DOLORE, V. ATTRIZIONE. CONFessione.

DOMINIO. Sua natura e divisione, V, 82. Cosa sia il dominio pieno e non pieno, 85, Sue diffinizioni e divisioni, ivi. Qual dominio competa a Dio, 61. Non può convenire il dominio che alla creatura intellettuale, ivi. Se l'uomo infedele o peccatore sia capace di dominio, ivi. Se i fanciulli e i mentecatti, 62. Se gli schiavi, ivi. Se i figliuoli di famiglia abbiano un pieno dominio de' beni castrensi, 63. E quasi castrensi, 64. Degli avventizj se abbiano e il dominio e l'usufrutto, ivi. E così pure dei profettizj, 65. Qual dominio convenga alle maritate, ivi. A chi spetti il dominio de' beni dotali, ed a chi l'usufrutto, ivi. Se alla moglie spetti il dominio e l'usufrutto dei beni parafernali, ivi. De' beni comuni di ehi sia l'usufrutto e il dominio, 66. Quali beni sottoposti sieno all'umano dominio, 69. Come possa l'uomo acquistare dominio sopra un altro uomo, 70. Se l'uomo abbia dominio della fama, ivi. Se della sua vita e membra, 71. se il Principe abbia dominio sulla vita dei sudditi, ivi. Cosa sia quella maniera di acquistare dominio che chiamasi occupazione, 72. Varie maniere d'acquistare dominio, 88. e seg. Se la prescrizione sia un legittimo titolo di dominio anche in coscienza, 104.

DONAZIONE. Diffinizione, VI, 219. Divisioni, ivi. e seg. Condizioni necessarie per parte della materia, 220. Per parte del Donatario e dei Donatori, 221. Se possano i Regolari fare donazioni, 222. Donazioni fra i conjugi, 224. Dei Genitori ai figliuoli, 225. Per quali cause si possa revocare la donazione, 226. e seg.

DOTE. Diffinizione e divisione. VI, 246. Materia, ivi. Se il Padre, che deve darla, sia in qualche caso dispensato da questo dovere, 248. In mancanza del padre chi debba darla, ivi. Morto il marito o la moglie a chi spetti la dote, 249.

DUBBIO. Quando abbia luogo il vero dubbio, I, 32. Se sia mai lecito operar con dubbio di peccato, 33. Se possa deponersi il dubbio a capriccio, ivi. Nel dubbio eleggere si deve la parte più sicura, 34. Per operare lecitamente è necessaria la certezza morale, 36. Vero senso di quell'assioma: *in dubio melior est conditio possidentis*, 37. Quando il dubbio, e l'opinione sieno mortalmente peccaminosi, III, 113. Quali sieno i dubbj ragionevoli, 116. Quando debbano i dubbj interpretarsi per la parte migliore positivamente, ivi. Quando basti negativamente, 117. Quando lecito sia interpretare i dubbj non a favore del prossimo, ivi.

DUELLO. Sua diffinizione, III, 255. Se vietato sia da tutte le leggi, ivi. Se sia mai lecito, 256. Quali pene incorrano i duellanti, 258. Quali persone sieno ad esse soggette, 259. Come incorransi si fatte pene, 260. V. SCOMUNICA.

E

ECCLESIASTICI. Da quali azioni debbano astenersi per non dare scandalo, II, 112. Se sieno rei di scandalo dicendo parole non caste, e meno decenti, o proferendo degli equivoci specialmente alla presenza di persone d'altro sesso, 119. Se sieno obbligati a dar buon esempio, III, 209. Quali sieno gli uffizj degli ecclesiastici pastori, ivi. Qual sorta di caccia sia agli ecclesiastici vietata, V, 74. Qual peccato commettano esercitandola, 75. Se sia loro permesso di negoziare, 112. Se sia loro vietata anche la negoziazione mista, 115. Se possano farlo per altrui opera, ivi. E in caso di necessità, 116. Quali arti sieno loro vietate, 117. Se possano servire i laici, e le signore, 118. Quali pene incorrano gli ecclesiastici negoziatori, 119. Di quali beni possano gli ecclesiastici far testamento, VI, 259. Se sieno obbligati a portar l'abito chiericale, X, 229. E quali pene incorrono non portandolo, 230. Se sieno tenuti ad aver la tonsura, e quali pene incorrano non avendola, 231. Se sia loro-

lecito di mascherarsi, 232. Se il ballo, 233. Il teatro, 234. La taverna, *ivi*. Se il giuoco, 235. La tutela testamentaria, 236. Il conversare con donne, 237. Il portar arme, 238. L'ufficio di avvocato e di procuratore, 240. Alcuni altri loro doveri, *ivi e seg.*

ELEZIONE V. BENEFIZJ ECCLESIASTICI.

ENFITEUSI. Cosa sia, VI, 101. E di quante sorti, *ivi*. Quali sieno i diritti dell'enfiteuta, *ivi*. E i suoi pesi, 102.

EPICHEJA. Cosa sia, I, 119. Suo oggetto, *ivi*. Se abbia luogo nel gius naturale e divino, 121. Se nelle leggi umane irritanti e proibenti alcun atto, *ivi*. Se nel caso di dubbio, *ivi*. Se quando non vi sia detrimento del ben comune, 122.

EREDE V. TESTAMENTI.

ERESIA. Sua nozione, II, 28. Pertinacia necessaria all'eresia, *ivi*. Qual dubitazione costituisca l'uomo eretico, 29. Chi si sottomette al giudizio della chiesa non è eretico, 30. Se lo sia chi erra per ignoranza, 31 e *seg.* Se sia eretico chi nega la fede solo esteriormente, 32. Pene contro gli eretici, *ivi*. Varie sorti di eretici, 33. Qual segno basti affinché l'eresia sia esternata e soggetta alle pene, 34.

ERROR COMUNE E TITOLO COLORATO. Cosa sieno IX, 192. Uniti insieme rendono valida l'assoluzione, 193 e *seg.*

ERRORE. Imp. Dir. Qual errore dirima il matrimonio, XI, 230. Quando lo dirima l'errore circa le qualità della persona, 231. Avvertimento, 234.

ESAME DI COSCIENZA. Qual esser debba per la confessione, IX, 96 e *seg.*

ESORCISTATO. X, 188.

ESTREMA UNZIONE. Diffinizione, X, 114. Materia rimota, olio d'uliva, 115. Benedetto, *ivi*. E da chi, 116. Materia prossima, 117. Quante, ove, e come debban farsi le unzioni, *ivi*, e *seg.* Forma necessaria di questo Sacramento 119. Suo ministro, 121. Per la valida, *ivi*. E per la lecita amministrazione, 122. Chi sia tenuto ad amministrarlo in tempo di peste, 123, e *seg.* Chi sia, o non sia il soggetto di questo Sacramento. 125 e *seg.* Precetto di riceverlo, 127. Tempo di riceverlo, 129. Può iterarsi e quando, 180. Cosa si ricerchi per riceverlo lecitamente e con frutto, 131 e *seg.* Suoi effetti, 133 e *seg.* Errori popolari intorno al ricevimento di esso, 135.

EUCARISTIA SAGRAMENTO. VIII, 3. Varj suoi nomi, 4. Diffinizione, 5. Se sia vero Sacramento, *ivi*. Sacramento permanente, 6. Se G. C. sia presente nell'Eucaristia per transustanziazione, *ivi*. Se sia tutto in tutto, e tutto in ciascuna parte, 7. Se sussista fino a tanto che durano le specie, 8. Quale

adorazione sia all'Eucaristia dovuta, 9. Qual sia la materia di questo Sacramento, 10. Qual pane, e qual vino sia materia idonea, ivi. Come debba esser fatto il pane, 11. Qual pane sia materia inetta, ivi e seg. Se si possa consacrare sì nel pane azzimo che nel fermentato, 14. Se sia lecito ai Greci di celebrare in azzimo, e ai Latini in fermentato, 15. Se il vino di qualsivoglia vite o paese sia materia atta, 16. E se lo sia la lora, il mulso, l'agresto, l'aceto, l'acquavite, e il mosto, ivi e seg. Se il vino congelato, 18. Se il vino debb'essere meschiato coll'acqua, ivi. E se lo sia per precetto ecclesiastico, 19. Quali cose debbnsio osservare intorno all'acqua da meschiarsi col vino, ivi e seg. Se la materia da consacrarsi esser debba determinata dall'intenzione del celebrante, 21. Quale intenzione ricerchisi per tale determinazione, 22 e seg. Se la materia debba essere presente al sacerdote, 24. Quale presenza si richiegga, 25. Qual sia la forma di questo Sacramento, 26. In che consista la essenziale forma della consecrazione del pane, 27. E in che quella del vino, ivi. Quali cangiamenti nella forma del pane nuocano al valore della consecrazione, 31. Se sia lecito consecrare una specie senza l'altra, 33. Chi sia il ministro della consecrazione, 35. Come pure della pubblica solenne dispensazione, ivi. Come competa anche al diacono il dispensare l'Eucaristia, 36. Quando gli sia lecito l'amministrarla, 37. Se sia più lecito l'amministrarla ai chierici inferiori, 38. Quanti, e qu all requisiti ricercansi per la lecita amministrazione di questo Sacramento, 39 e seg. Qual sia il tempo più opportuno per amministrarla, 41. Se, e come si possa amministrarla nelle Messe da morto, 42. Se negli oratorj privati, 43. Quali riti debbano osservarsi nel comunicare fuori della Messa, 44. Se sia lecito dare più particole, o un' ostia grande a chi si comunica, 45. Che abbia a farsi se cada a terra una particola, 47. O nel seno d' una femmina, ivi. Quale sia il soggetto capace della Ss. Eucaristia, 48. Antica e presente disciplina riguardo ai fanciulli, ivi. Che peccato sia l'amministrarla ai fanciulli, 49. Se possa darsi ai pazzi perpetui, ivi. Ai semi-fatui, 50. Ai sordi, ai muti, e agli energumeni, ivi. Se ai rei di gravissimi delitti in punto di morte, e ai condannati al patibolo, 51. Se ai pubblici peccatori, e agli occulti, ivi e seg. Se ad un occulto peccatore sia lecito dare una particola non consecrata, 53. In qual cosa consista la corporale mondezze, e se questa impedisca di comunicarsi, 59. Se lo impedisca la notturna polluzione, 60. Se l'atto conjugale, 61. Della compostezza esteriore, 62. Se per comunicarsi sia assolutamente necessaria la mondezze da ogni peccato mortale, 63. Se premettere debba

la confessione chi è reo di peccato mortale, *ivi*. e *seg.* Se chi s'è dimenticato un peccato mortale sia tenuto a confessarlo prima di comunicarsi, 66 e *seg.* Se chi s'è comunicato colla sola contrizione debba quanto prima confessarsi, 68. A quali persone abbia a differirsi la comunione, 69. Se differire si possa anche per soli peccati veniali, 70. Se l'Eucaristia sia di necessità di mezzo, 72. Se di necessità di precetto divino o ecclesiastico, *ivi*. Quando questo precetto per se obblighi, 73. E quando per *accidens*, 74. Se in morte obblighi tutti, *ivi*. Quando nei ragazzi incominci l'obbligo di comunicarsi, 83. Se ci sia precetto divine di comunicarsi almeno talvolta dentro la Messa, 89 e *seg.* Se la frequentissima comunione sia necessaria alla salute, 92 e *seg.* Se sia più commendevole l'uso frequente della Sma Eucaristia, che il raro, 93. A chi debba accordarsi l'uso frequente, e a chi no, 94. Che debba dirsi della comunione cotidiana, 95 e *seg.* Quali siano gli effetti dell'Eucaristia, 98 e *seg.* Quale condizione ricerchisi perchè mandar possa dai peccati veniali, 100. Se produca in tutti egualmente i suoi effetti, 103. Se questi effetti sieno sempre sensibili, 104. Se i peccati veniali impediscano il frutto di questo Sacramento, *ivi*. Se la comunione di uno possa giovare ad un altro, 105. Quando la Ss. Eucaristia produca i suoi effetti, 107. V. VIATICO. DIGIUNO NATURALE.

EUCARISTIA SACRIFIZIO. Definizione del Sacrificio, VIII 108. In che distinguss dalle altre obblazioni, 109. Di quante sorti sia il sacrificio per parte del fine, 110. Se la Messa sia l'unico, e il vero sacrificio della Legge nuova, *ivi*. Se convenga alla Messa la definizione di sacrificio, 111. In che consista l'atto essenziale del sacrificio, 112 e *seg.* Chi sia il principale offerente, 116. Se i sacerdoti sieno i veri e soli ministri di questo sacrificio 117. Sistema d'alcuni nuovi maestri su tal punto, *ivi* e *segg.* Qual parte abbiano i fedeli nel sacrificio, 122. Se i sacerdoti malvagi perdano la potestà di offerirlo, 123. Cosa ricerchisi per offerirlo lecitamente, 124. Se chi è in peccato mortale debba premettere la confessione, *ivi*. Quando basti la sola contrizione, 125. Quando si avveri la mancanza del confessore, e quando no, *ivi* e *seg.* Quando si avveri la necessità, l'infamia e lo scandalo, 126. Come abbia ad intendersi il precetto di confessarsi *quamprimum*, 128. Se per degnamente celebrare ricerchisi il digiuno naturale, 129. E quando no, *ivi* e *seg.* Se il sacerdote sia tenuto a celebrare alcuna volta, 132. Quanti e quali sieno gli effetti del sacrificio, 134. Come produca la remissione della pena, 135. E come il perdono della colpa, *ivi*. In qual senso sia il sacrificio di virtù infinita, 136. Quanti sieno i frutti di

questo sacrificio per parte dei partecipanti, 137. Se esso giovi per ottenere anche cose temporali, 138. Se giovi anche *ex opere operantis*, ivi. Per chi possa offerirsi, e per chi no, 139. Se le Messe pei defunti debban essere, quando si possa, di *Requie*, 140. Come possa offerirsi il sacrificio pei Santi, 141. Cosa sia l'applicazione del sacrificio, e qual frutto riguardi, 142. Se basti l'applicazione abituale, ivi. Se debba essere determinata, 143. Se si possa applicare la Messa pel primo che darà la elemosina, ivi. La Messa deve celebrarsi secondo il volere di chi ha dato l'elemosina, ivi. Se sia necessario che l'applicazione sia secondo la volontà del superiore, 144. Tre classi di sacerdoti, ivi. Qual obbligo abbia il semplice sacerdote intorno alla celebrazione ed applicazione del sacrificio, ivi. Quale gli aventi cura d'anime, ivi. V. BENEFIZIATI. Quale i semplici cappellani, ivi. Se questi tenuti alla quotidiana celebrazione possano qualche volta ometterla, 146. Quando alla più lunga debba farsi l'applicazione della messa, 147. Se possa il sacerdote ricevere lecitamente lo stipendio per la Messa, 148. E quale stipendio, 149. A chi spetti la determinazione dello stipendio, ivi. Se possano i sacerdoti ricevere di più, 150. Ed anche esigerlo, 151 e seguenti. Se chi ha accettato elemosine incongrue possa diminuire il numero delle messe, 153. Se un ricco sacerdote ricever possa lo stipendio della Messa, 154. Se *sub gravi* tenuto sia il sacerdote a celebrare tutte le Messe ricevute, 155. E secondo le condizioni dall'offerente prescritte, ivi. Se sia lecito far celebrare le Messe da altri col ritenersi parte dell'elemosina, 156. Bolla di Bened. XIV contro il mercimonio delle Messe 157. Eccezione pei beneficiati e cappellani, 158. In qual giorno se ne possa dire più d'una, 160. Quando la necessità permetta di celebrarne due in un giorno, 161. Condizioni da osservarsi in tal caso, 162. In quale ora del giorno si possa celebrare la Messa, 163. Privilegi dei regolari su tal punto aboliti, ivi. Se celebrare si possa la Messa fuori del luogo sacro, ivi. Se in mare si possa celebrare senza privilegio della s. Sede, 164. Se nei pubblici e privati oratorj si possa ugualmente celebrare, 165. Quali persone soddisfano al precetto negli oratorj privati, 166. Se per potere celebrare nelle Chiese e oratorj sia necessaria la benedizione, o consecrazione, 167. Per quante cagioni possano le Chiese e gli oratorj divenire inetti alla celebrazione, ivi e seg. Da chi possa essere riconciliata la Chiesa polluta, 169. Se debbasi celebrare solamente sull'Altare, 170. Condizioni necessarie di questo Altare, ivi. Se alla celebrazione sieno necessarie le sacre vesti, 171. A chi appartenga la loro benedizione, ivi. Dei vasi sacri, 172. Degli ornamenti del Calice, 173. Se sia lecito ce-

lebrare senza Messale, 174. E col capo coperto, 173. E coi piedi scoperti, ivi. E non colle mani lavate, 176. Qual peccato sia il celebrare prima della recita del mattutino, ivi. In quante part dividasi la Messa, 177. Quale omessione sia grave, 179. L'omessione di quali cerimonie sia peccato grave, ivi. Se il sacerdote sia tenuto *sub gravi* a celebrare con un ministro, 180. Se questo possa farlo anche una femmina, 181. Qual peccato sia il dire le segrete con voce alta, ivi. Come debban leggersi le non segrete, 182. Qual peccato commetterebbe quel sacerdote che lasciasse il sacrificio incominciato, ivi. Quando poi possa e debba desistere, 183. Se senza grave peccato si possa interrompere la Messa, ivi. Se possa di nuovo incominciarsi la Messa già detta fino all'Offertorio, 184. Come s'abbia a supplire il sacrificio interrotto per morte del celebrante, 185. O a cagione di materia inetta, ivi e seg. Se il sacerdote possa assumere una Ostia preconsacrata in luogo della da se consecrata, 187. Quanto tempo debbasi impiegare nella celebrazione della Messa, 188 e seg. Se debba esser celebrata secondo il proprio rito, 190. Quando il sacerdote uniformare si debba al colore e qualità della Messa della Chiesa in cui celebri, 191. Se possa celebrare la Messa propria di quell'ordine in cui celebra, 192. Se dei semplici Beati, 193. Se possa dirsi la Messa *pro sponso et sponsa* in giorno di rito doppio, 194. Se nel fine delle Messe votive che leggopsi in quaresima abbia a leggersi il vangelo della feria, ivi. Quando cantar si possa Messa da morto nei giorni di rito doppio, 195. Se presente il cadavere celebrare si possa Messa bassa da morto in giorno di rito doppio 196. Quando sia lecito celebrarne una bassa non potendo cantarla, 197.

F

FAMA. Necessità di restituire la fama, e l'onore, IV, 160. Come debba farsi il risarcimento, 161. Come farlo debba il calunniatore, ivi. E come il detrattore, ivi. Se debbano risarcirsi i danni temporali, 162. Presso quali persone debba farsi la rittrattazione, 163. In qual modo debba risarcirsi quando la rittrattazione sia impossibile, ivi. Qual differenza vi sia tra la fama e l'onore, 165. Se l'onore debba risarcirsi, ivi. Cosa far debbano i figliuoli che disonorano i lor genitori, 166. Se infamare chi ha infamato scusi dalla restituzione 167. Se in materia di fama luogo abbia la mutua compensazione, ivi. E quale compensazione, 168. Quali cause e motivi scusare possano dalla restituzione, ivi.

FEDE. Sua nozione, II, 4. Oggetto materiale, 5. Formale, ivi. Argomenti di credibilità, 6. Pio affetto, 7. Necessità della fede. 8. Cose da credersi da tutti, 9. Cosa comprenda il precetto

della fede, 12. Se sia affermativo, e insieme negativo, ivi. Se vi sia obbligo di far atti di fede, ivi. Con qual frequenza, 13. Quando ne sieno tenuti i fanciulli, ivi. Quando sia tenuto l'infedele ad abbracciare la fede, 14. Quando obblighi l'atto di fede, 15. Quando obblighi il precetto di confessar esteriormente la fede, ivi e seg. Se quando uno è interrogato dalla pubblica podestà, ivi. O da persona privata, 16. Quali persone tenute sieno per precetto ecclesiastico alla professione di fede, 17. Cosa vieta il precetto di fede negativo, 18. Se sia mai lecito il simulare una falsa religione, 19. Quali parole, segni, e azioni debbano tenersi come protestative di falsa religione, ivi. Se l'incensare un idolo, 20. Se neghi la fede chi nega d'essere cristiano, ivi. Se sia lecito di mangiar carne nei giorni vietati trovandosi tra gli eretici, 21. Quali vesti sieno protestative di falsa religione, 22. Se pecchi chi entra ne' templi degl'infedeli, ivi. Se chi comunica con essi ne' riti sacri, 23. *V. INFEDelta*. A chi sia lecito disputar della fede cogl'Infedeli, 24. Quando sia illecita la comunicazione cogl'Infedeli, 26. E cogli ebrei, 27. *V. ERESIA*.

FESTE. Gravità dell'obbligo di santificarle, III, 143. Quando comincia quest'obbligo, 144. Chi riguardi quest'obbligo, ivi. Se tenuto sia alla festa propria del luogo chi n'è uscito per onesto motivo, ivi. Che debba dirsi de' pellegrini, viaggiatori, e forestieri che giungono in un paese in cui sono per fermarsi qualche giorno, 145. Che dei semplici passeggeri, 146. Quali sieno le opere servili vietate nei giorni festivi, 147. Se vietate sieno le fiere, i mercati, il mercantare, e i giudizi forensi, 148. E quelli degli arbitri, ivi. Se possano in tali giorni rogarsi i testamenti e i Contratti nuziali, ivi. Quali cose spettanti alla cura del nostro corpo sieno permesse ne' giorni festivi, 149. Se permesso sia l'esercizio del barbiere, ivi. Se le acconciature di testa sieno vietate, 151. Quali sieno l'opere liberali permesse ne' giorni festivi, ivi. Se lecito sia il trascrivere, ivi. Se il copiare componimenti musicali, o il comporre caratteri per le stampe, 152. Se il dipingere, ivi. Se per divertimento lecito sia il filare, o ricamare in giorno di festa, 153. Se vietati sieno i lavori di divozione, 154. Se quelli che ordinati sono al culto di Dio, ivi. Se lecito sia di viaggiare, 155. Se la pesca, la caccia e l'uccellagine, 156. Se violi la festa chi in essa pecca mortalmente, 157. Se la violi ogni peccato mortale, ivi. Se i discorsi impuri ed osceni, 158. Avvertimento pe' confessori, 159. Se la necessità renda lecito il lavoro in giorno di festa, 160. Se la dispensa, ivi. Se la brevità del tempo, 161. Se pecchi mortalmente chi fa lavorare dieci o dodici uomini per un'ora, 162. Se il

precetto di santificare la festa sia affermativo, 164. L'assistenza alla Messa è una parte del culto divino dalla legge prescritto, ivi. Se basti la sola Messa per santificare la festa, 165. Se basti congiunta coll'astinenza dalle opere servili, 166. Che peccato commetta chi non altro fa che ascoltare la Messa, 168. Autorità di vari autori, ivi. Qual sia il nostro sentimento, 170. Se chi è impedito dall'ascoltare la Messa tenuto sia a supplire con altre opere di pietà, 171. V. MESSA.

FEUDO, VI 103. Diritti e pesi del Feudatario, ivi e seg.

FIDECOMMISSO. Cosa sia, di quante sorti, e a cosa obblighi, VI 269.

FIGLI. Uffizi che debbono ai Genitori. III. 174. Quando pecchino contro ad essi, 173. Se un' ingiuria leggiera divenga grave riguardo ai Genitori, 177. In quali cose debbono ubbidire, 178. E in quali no, 179. Se tenuti sieno a chiedere licenza ai Genitori per contraere matrimonio, 180. Se pecchino mortalmente non chiedendola, ivi. Se pecchino non accoppiandosi con chi vogliono i Genitori. 182. Se tenuti sieno di sovvenirli nello spirituale, e nello temporale, ivi. Come pecchino contro questi doveri, 183. Se possa il figliuolo lasciar poveri i genitori per farsi Religioso, 184. Se già professò debba uscire dal Chiostro per soccorrerli, ivi. Quando sieno i figliuoli rei di furto, IV, 84. Quando in ciò pecchino mortalmente, ivi. Quando scusati dal peccato di furto, 86. A che sieno tenuti disonorando i loro Genitori, 166. Qual dominio ad essi compete, V. DOMINIO. Se il figliuolo possa negoziare col danaro del Padre, V. 67. Se negoziando debba restituire il lucro al Padre. 68. Se, e di che possano i figliuoli far elemosina II. 94.

FORNICAZIONE. Qual peccato sia, IV, 8. Se vietata sia dal gius Divino, ivi. E dal gius naturale, 9. Se sia più grave colpa commetterla con la propria, o altrui sposa, di quello che sia con donna libera, 11. O con donna infedele, ivi V. CONCUBINATO, MERETRICIO.

FRATELLI E SORELLE. Loro reciproci doveri, III, 203.

FURTO. Diffinizione del furto, e sua dichiarazione, IV, 69. Diversità di furti, 70. Se sieno distinti di specie, 71. Varie maniere di commettere il furto sacrilego, e la rapina, ivi. Se sia di suo genere peccato mortale, 72. E quanto difficile sia il determinare quando lo sia, ivi. Da quali capi debba desumersi la gravità del furto, 73. Se i piccioli furti divenir possano gravi, 75. Se pecchi mortalmente chi ruba poco con intenzione di giugnere al molto, ivi. E se chi senza tale intenzione coi furti piccioli arriva a somma grave, 76. Se sieno peccati mortali i furti piccioli di chi è già giunto a materia grave, ivi.

Se sieno peccato mortale i furti piccioli fatti a più persone , ma giunti a quantità notabile , 77. Se abbiano sussistenza le scuse di chi ruba ai compratori con pesi e misure false, 78. Quale unione ricerchisi nei furti piccioli , perchè giungano a materia grave, 79. Se richiedasi più materia che nei furti grandi, 80. Come peccchino le persone , ciascuna delle quali ruba poco quando il furto intero è grave, 81. Molti generi di persone annoverate dal Catechismo fra ladri , 83. Quali persone sieno ree di rapina, 84. Come divengano rei di furto i figliuoli di famiglia, ivi. Quanta materia ricerchisi acciò i loro furti sieno peccati mortali, ivi. Quando scusati sieno dal peccato di furto, 86. Quando peccchino di furto le mogli, ivi. In quali casi sieno seusate , 87. Come peccchino di furto gli artisti , 88. E come i servi, e le serve, 89. Come i padroni e i contadini, ivi. Se lecito sia ai poveri di raccogliere ciocchè resta dopo la raccolta e la vendemmia, 90. Come peccchino di furto i religiosi, ivi. Quanti sieno i titoli che scusar possano dal furto, 91. Se la necessità scusi dal peccato di furto, ivi. Varj generi di necessità , 92. Qual genere di necessità scusi dal peccato di furto, ivi e seg. Se si acquisti sempre il dominio della cosa presa nella estrema necessità, 96. V. COMPENSAZIONE.

G

GABELLE. Se debbano pagarsi, IH, 224.

GENITORI. Loro uffizj verso i figliuoli, III, 185. Se debbano procurare che i loro figli nascano sani, 186. Se le madri tenute sieno ad evitarè tutto ciò che può nuocere al feto, ivi. E a nutrire la prole col proprio latte, ivi. A che tenute sieno quando non possono allattare, 188. Chi sia obbligato alle spese della bilia, 189. Se i genitori obbligati sieno ad allontanare dai figli qualunque male, ivi. Come tenuti sieno ad alimentare la prole, ivi. Cosa s'intenda per nome d'alimenti , ivi. Quando tenuto sia il padre ad alimentare la moglie del figlio, 190. Se i Genitori dar debbano la dote alle figlie, ivi. Se anche a quelle che maritansi senza il loro assenso, ivi. Se possono sforzare i figli all'elezione dello stato, 191. Quali doveri loro corrano coi figli illegittimi, 192. Se peccchino mandando allo spedale la prole che possono alimentare, ivi. A che tenuto sia mandandola per fuggire la morte , o l'infamia , ivi. Che far debba chi trova esposto alla sua porta un bambino, 193. Se sia primo loro dovere di educarlo cristianamente, 194. Quali altri doveri abbiano, ivi e seg. Se possano impedir loro di abbracciare lo stato religioso, 198. Quali pene incorransi da chi impedisce le zitelle

a farsi monache, 199. O le violentano e sforzano, ivi. Se peccchi il padre che consuma i beni del figliuolo, V, 68.

GIATTANZA, Cosa sia, e qual peccato, I, 238.

GIUDICE. Diffinizione, e divisione del Giudice, V, 12. Sue obbligazioni, ivi e seg. Quando peccchi per mancanza di potestà, 13 e seg. Quando per mancanza di scienza, ivi. Come giudicare debba quando le prove sono ambigue, 15. E come regolarsi nelle civili cause, quando le ragioni sono ugualmente probabili, ivi. E nelle criminali, 16. Come peccchi per mancanza di costante volontà di dar a ciascheduno il suo, 17. Pecca se non rende giustizia secondo le forme dal gius prescritte, 18. Se possa condonare al reo la pena, ivi. Quando peccchi per venalità; 19. E quando per parzialità, 20. Se accordar debba al reo tempo di confessarsi, III, 25.

GIUDIZJ TEMERARI. Se il giudizio temerario in cosa grave sia peccato mortale, IV, 112. Cosa si ricerchi al giudizio temerario, ivi.

GIUOCO. Vera idea del ginoco, VI, 273. Debb'essere moderato, 274. Non si dee giocar per guadagnare, 276. Nè esporre somme considerabili, ivi. Varie sorte di giuochi, 278. Condizioni perchè il giuoco sia onesto, ivi. Quali giuochi non convengano alle persone di Chiesa, ivi e seg. Giuochi misti, 279. Giuochi d'azzardo illeciti, e perversi, ivi. Ricercasi l'equità ne' giuochi, 283. Casi nei quali essa manca, ivi e seg. Ricercasi lealtà e buona fede, 286. Delle arti illecite, che si praticano nel giuoco, ivi e seg. Obbligo di restituire di chi guadagna a persona, che non può alienare, 288. Se debbano, e a chi debbano restituire quei che guadagnano a' giuochi d'azzardo, 290 e seg. Come debbano contenersi i Confessori co' giuocatori viziosi, 297.

GIURAMENTO. Idea del Giuramento, III, 4. Di quante sorte sia, 5. Varie formole di giurare, ivi. Quali di esse sieno veri giuramenti, e quali no, 6 e seg. Se trasgredisca il secondo precetto chi nomina Dio irriverentemente, 9. Espressioni di chi è sdegnato contrarie a questo precetto, ivi. Della verità necessaria al giuramento assertorio, 10. Qual debba essere, 11. Vari generi di certezza, ivi. Chi giura qual certezza debba avere della verità, ivi. Con qual diligenza debba cercarla, 13. Se sia lecito chiedere il giuramento da chi è per ispergiurare, 14. Se lo sia al giudice, ivi. Se sian lecite le restrizioni mentali, 15. Se il confessore possa giurare di non sapere ciò che sa in confessione, 16. Che fare se viene interrogato come confessore, 17. E se lo stesso far debbano i segretari, e i consiglieri dei principi, 18. Cosa s'intenda per nome di giustizia, e di

giudizio, che ricercansi all' onestà del giuramento, ivi. In quante maniere accada il difetto di giustizia, 19. Se sia sempre peccato mortale, ivi. Se mortalmente peccino quei che gloriandosi giurano d'aver commessi gravissimi peccati, 20. Quando avvenga il difetto di giudizio, ivi. Quante, e quali condizioni ricercansi perchè il giuramento sia onesto, e religioso, 21. Quanti gravi mali produrre possa la facilità di giurare, ivi. Cosa sia la consuetudine di giurare, e di quanti gradi, 22. Come abbia a regolarsi il confessore coi consuetudinarli, 24. Se peccino quei che per abito giurano, nè avvertono di giurare, ivi. Quando avvenga il giuramento promissorio, e quante verità esso riguardi, 25. Se sia grave peccato promettere con giuramento senz'animo di adempire, ivi. Se lo sia una promessa giurata in materia grave, od anche in materia leggiera, 26. E se anche quando la cosa picciola non sia tutta la materia, 27. Obbligazioni del giuramento promissorio fatte a Dio solo, e fatto agli uomini, 28. Se spergiarli chi promette dare ciò che prevede non poter dare, o almeno ne dubita, 29. Quali qualità abbia ad avere il giuramento promissorio affinchè sia lecito, ivi. Del giuramento di far cosa venialmente peccaminosa, 30. Che debba farsi nel caso di dubbio che la cosa promessa sia peccato, ivi. Se sia valido il giuramento di non giuocare, 31. Da che abbia a rilevarsi l'intenzione e l'obbligo di chi ha fatto questo giuramento per conoscere a che sia tenuto, ivi. Se sieno validi i giuramenti di non imprestare, o far sicurtà, 33. Condizioni dei giuramenti fatti agli uomini, ivi. Quali giuramenti aggiunti ne' contratti li confermino, e quali no, 34. Se debbano osservarsi anche i non confermativi, 35. Se aggiunti ai contratti dal gius positivo dichiarati nulli, li consolidano, ivi. Se li consolidano quando sono in favore dei particolari, ivi. Se i giuramenti dal timor estorti sieno validi, 36. E validi sieno quelli fatti per frode, o errore cadente sopra la sostanza della cosa promessa, ivi. O intorno la qualità, ed accidenti, 37. Cosa abbia a fare chi giura dolosamente, ivi. Se il giuramento di non ripetere usure, e di non rescindere il contratto debba osservarsi, 38. Se sempre obblighi il giuramento di non dinunziare, ivi. A che obblighi il giuramento di osservare gli statuti della comunità, 39. A che il giuramento di non palesare il segreto, 40. Se debba restituirsi la cosa conseguita per giuramento aggiunto ad un contratto invalido, ivi. Regole per le interpretazioni dei giuramenti, 41. Se per mutazione notabile cessino i giuramenti, 43. Se per la remissione di colui a cui solo favore è stato fatto il giuramento, 44. E se per l'irritazione, 45. A chi appartenga irritarli, ivi. Se la

dispensa abbia luogo nei giuramenti promissori fatti agli uomini, 46. Regola pei giuramenti fatti a Dio, e agli uomini, 47. Se cessino per commutazione, e dispensa, *ivi*. Se chi è delegato a commutar i voti possa commutar i giuramenti, 48.

GIURISDIZIONE IN ORDINE AL SACRAMENTO DELLA PENITENZA. Necessità, IX. 182 e seg. A chi competa l'ordinaria, 185. A chi la delegata, 186. Può esser circoscritta dal superiore, 188. Come debba esser certa, 189 e seg. Non è necessaria in caso di morte, 191. Se vi sia chi possa elegerli un confessore non approvato, 193 e seg. Se un semplice sacerdote possa assolvere dai veniali, 199. Se cessi la giurisdizione colla morte del Vescovo, *ivi*. **V. ERROR COMUNE. RISERVE. REGOLARI.**

GIUS. Cosa sia, V. 53. Differenza di gius alla cosa, e di gius nella cosa, 54. Se si estenda più del dominio, *ivi*.

GIUS DELLE GENTI, V. LEGGE.

GIUS PADRONATO, V. BENEFIZJ. SIMONIA.

GIUSTIZIA. Essenza della giustizia, e sua divisione, V, 47. Idea della giustizia generale, e particolare, *ivi*. Cosa sia la giustizia, 49. Se la di lei violazione porti seco l'obbligo di restituire, *ivi*. Se in questa giustizia vi sia piena uguaglianza, *ivi*. E distinzione dei gius, 50. Cosa sia la giustizia distributiva, *ivi*. E la commutativa, *ivi*. In che consistano le proporzioni che osservano, 51. Cosa sia la giustizia vendicativa, *ivi*. E se appartenga alla commutativa, *ivi*.

GOLA. Idea del vizio di gola, I, 254. Del diletto nel mangiar e bere, *ivi*. Che peccato sia il vizio di gola, 255, Varie specie di questo vizio, 256 e seg. Vizj, che nascono dalla gola, 258. **V. UBBRIACHEZZA.**

GRAZIA. Di quante sorti essa sia, VII, 75. Qual grazia conferiscano i Sacramenti, *ivi*. E in qual maniera la producano, 76. Se la conferiscano *ex opere operato*, 78. E se sia abituale, o attuale, 79. Quali Sacramenti ordinati sieno a conferire la grazia prima, 80. Quali la seconda, 81. Quando i Sacramenti de' morti conferiscano la seconda, *ivi*. Se ogni Sacramento oltre l'abituale conferisca grazia sua propria, 83. In che consista questa grazia propria, *ivi*. Se conferiscano la grazia inuguale agli inugualmente disposti, 84.

GUERRA, V. PRINCIPI.

I.

IDOLATRIA. Cosa sia, e di quante sorti, II. 251. Che peccato sia, *ivi*. Dottrina di s. Tommaso su questo punto, 252.

IGNORANZA. Cosa sia, e come distinta dall'errore, I, 42. Sue divisioni, 13. Di quali cose possa darsi ignoranza invincibile, 15. Se del gius di natura, 16 e seg. Il dubbio rende colpevole l'ignoranza, 20. Come l'ignoranza causi l'involontario, 168. E qual sorta d'ignoranza lo causi, 169. Qual ignoranza diminuisca il peccato, 170.

IMMUNITA' ECCLESIASTICA, II.

IMPEDIMENTI MATRIMONIALI, XI, 213. La Chiesa può stabilirne, 214 e seg. Cosa competa su tal punto ai principi secolari, 218. Sono di due classi, 220. Quali e quanti sieno gl'impedimenti, ivi. Tempo feriato o sacro, 222 e seg. Divieto della Chiesa, 225. Voto, ivi. Sponsali, 227. Chi possa da essi dispensare, ivi. Quali e quanti sieno i dirimenti, 229. Errore, 230. Condizione, 237. Voto, 239. Ordine, 243. Cognazione carnale, 244. Spirituale, 251. Legale, 255. Affinità, 257. Pubblica onestà, 271. Delitto, 278. Ratto, 283. Legame, 287. Violenza, 288, Impotenza, ivi. Disparità di culto, 293. Clandestinità, 295. Se tutti possano togliersi o dispensarsi, *Vedi ciascun impedimento in particolare.* Chi possa dispensare dagli impedimenti, 306. In quali casi possano dispensare i Vescovi, ivi. Maniera di chiedere la dispensa, di eseguirla, e di riuvalidare, i matrimonj nulli, 314.

IMPIANTAGIONE. Come col mezzo d'essa si acquisti dominio, V, 93.

IMPOTENZA. Imped. dirim. Cosa sia, XI, 289. Di quante sorti, 290. Se la perpetua impotenza annulli il susseguente matrimonio, 291. Se la temporaria, ivi. E quando la rispetti, 292. Quando quella che nasce da malefizio, ivi.

IMPRECAZIONE, V. MALEDIZIONE.

IMPROPERIO, V. CONTUMELIA.

INCESTO. Cosa sia, IV, 24. E quanto grave peccato sia, ivi, e seg. Cosa abbia ad esprimersi in confessione nel peccato di incesto, 25. L'incesto ha luogo anche nella cognazione spirituale e legale, 26. Se l'impudicizia del confessore colla penitente sia incesto, ivi. Quando debba la penitente allontanarsi dal suo confessore, 27.

INEDIFICAZIONE. In quante maniere possa essa avvenire, e come per essa si acquisti dominio, V, 92.

INFEDELA'. Sua definizione, e varie specie, II, 23. Qual sia la specie più grave, 24.

INTEGRITA' della confessione, V. CONFESSIONE SACRAMENTALE.

INTENZIONE, V. ORE CANONICHE. SACRAMENTI.

INTERDETTO. Cosa sia, X, 76. Divisioni, 77. e seg. Può

esser pura pena e censura, 78. Per qual cagione possa imporsi, *ivi*. Suoi effetti, 79. e seg. Come tolgasi, 82. Pene dei di lui violatori, *ivi*.

INTERSTIZJ. Cosa sieno, e chi possa in essi dispensare, X. 169. e seg.

INVENZIONE. Può esser di tre classi di cose diverse, V, 77. Quali cose sieno del primo occupante, o inventore, 78. Quali sieno del padrone del fondo, *ivi*. Cosa sia il tesoro, 79. E di chi sia, *ivi*. Se del compratore del campo sia il tesoro *ivi* nascosto, 81. e seg. A chi appartenga un deposito di danaro non antico nascosto in una casa, 83. A che tenuto sia chi ritrova cose perdute, 84. Che far debba se non può scoprire il padrone, 85. e seg. Come, e con qual condizione possa il povero applicare a se stesso la roba ritrovata, 86.

INVIDIA. Cosa sia, I, 267. Varie maniere di dolerai del bene altrui, *ivi*. Qual peccato sia l'invidia, 268. Vizi che da essa nascono, *ivi*.

IPOCRISIA. Cosa sia, e quando peccato grave, I, 238.

IPOTECA, V. PEGNO.

IRA. Sua diffinizione, I, 263. Quando l'ira sia innocente, quando peccaminosa, *ivi*. Qual peccato sia l'ira 264. Quando sia peccato mortale per la veemenza, *ivi*. Dell'ira inveterata, 265. Vizi che nascono dall'ira, *ivi*.

IRREGOLARITÀ. Diffinizione, X, 84. Divisioni, 85. Effetti, 86. Cause, che possono scusare dall'incorrerla, 87. Quando impedisca il conseguimento del Benefizio, 88. Come tolgansi le irregolarità per delitto, 89. E per difetto, 90. Irregolarità per difetto dei natali, 91. Dell'anima, 93. Del corpo, 95 e seg. Dell'età e libertà, 97. Dell'obbligazione ai raziocini, e della fama, 99. Della bigamia, 100 e seg. Di lenità, 102 e seg. Irregolarità per delitto d'omicidio e mutilazione, *ivi* e seg. D'iterazion del battesimo, 108. Di pray o ricevimento degli ordini, 109. Di violazion di censure, 110. Di eresia, 111.

L.

LAICI. Loro uffizj verso gli Ecclesiastici, III, 206. Come pechino disonorandoli, 207.

LEGAME. Imped. Dirim. di gius. Divino, XI, 287. Quale certezza richiedasi della morte del conjuge per un nuovo matrimonio, *ivi*.

LEGATI. Cosa sieno, e di quante sorti, VI, 266. Condizionati, 267. Di contrarre, o non contrarre Matrimonio, 269. *Vedi* TESTAMENTI.

LEGGE. Sua nozione e scopo, I, 48 e seg. Da chi possa far-

si, 49. Dee esser promulgata, ivi. Obbligazione, 50. Chi obblighi la legge permissiva, ivi. Condizioni annesse alla legge, ivi. Idea della legge eterna, 51. Sue prerogative, 52. Legge naturale, 54. Suoi primi precetti, ivi. Sue proprietà, 57 e seg. Come possa ricever qualche mutazione, 59 e seg. Legge positiva divina, 62. Sua necessità, ivi. Suoi precetti, 63. Vecchia e nuova, 64. Imperfezione della vecchia, 65. Varietà ne' suoi precetti, ivi. Legge nuova, sua perfezione ed eccellenza, 66. Nozione e necessità delle leggi umane, 67. Nozione ed esempj del gius delle genti, 68. Della legge umana civile, 70. È di due generi, ivi. Sua materia, 71. Non può comandare atti interni, 72. Come debba esser possibile e congruente alla religione, 73. Della legge ecclesiastica, e in che convenga, o sia differente dalla legge civile, 74 e seg. Se le leggi umane obblighino in coscienza, 76. Onde si desuma la gravità della trasgressione, 77. Segni per conoscere se sia o no grave la materia, 78. Se il legislatore possa obbligare *sub gravi* in materia leggiera, e viceversa, ivi. La trasgressione per disprezzo è sempre peccato grave, 80. Se le leggi umane obblighino con pericolo di grave danno, 81 e seg. Leggi fondate nella presunzione di fatto o di gius come e quando obblighino, 84 e seg. Come abbiano ad adempirsi le leggi umane, 85 e seg. Se si adempisca la legge con un atto vizioso, 86. Se sia reo chi volontariamente pone impedimento all'osservanza della legge, 87. Se con un solo atto si possa soddisfare a due precetti, 88. Se sia tenuto ad adempiere una parte chi non può tutto, 89. Legge umana precettiva, penale mista, ivi. Come la sola legge penale obblighi a colpa, 91 e seg. Come si conosca la gravità della colpa nelle leggi miste, 92 e seguenti. Quando s'incorra la pena imposta, 93 e seg. Nozione delle leggi, irritanti, 94. I fanciulli non sono soggetti alle leggi, 98. Se i pazzi, 99. Se alle leggi della Chiesa gl'infedeli ed eretici, ivi. Chi vi sia soggetto ne' governi aristocratico, democratico, e monarchico, 100. e seg. Chi delle persone di Chiesa, 101. Forestieri, pellegrini, vagabondi, 103 e seg. Se pecchi chi esce dal territorio per esentarsi dalla legge, 106. Idea della cessazione delle leggi, 108. Chi possa lecitamente far cessare la legge, 109. Se cessi la legge cessando il fine di essa, ivi, e seguenti. Interpretazione della legge, 114. Autentica, 115. Dottrinale, ivi. Regole per la retta interpretazione, 116. Quando l'interpretazione non abbia luogo ivi. V. CONSUETUDINE. DISPENSA. EPICHEJA. PRIVILEGIO. TRIBUTO.

LENOCINIO, V. MERETRICE.

LETTERE. Qual peccato sia aprire, e leggere le lettere, IV, 158. Se i superiori possano leggere quelle dei loro sudditi, 159. Quali cause scusino da colpa chi le legge, ivi.

LETTORATO, X. 188.

LIBRI PROIBITI. Pratica antica della Chiesa intorno ai libri cattivi, II, 37. Due sorte di proibizione, 38. In quali casi si incorra la scomunica, ivi.

LIMOSINA. Diffinizione, II, 79. Precetto, 80. Varie sorti di necessità, ivi. E di beni, 81. Come debba farsi limosina nella necessità comune, ivi. Idea della decenza dello stato, 82. Se basti far limosina dopo morte, 83. La limosina dee esser proporzionata alle facultà, 84. Qual debba essere nella necessità grave, ivi. E in tempo di carestia, 85. E nella necessità estrema del prossimo, ivi. Se colla perdita anche del proprio stato, 86. Quando basti soccorrere il prossimo con una semplice imprestanza, 88. Cosa possono prendersi i poveri nella necessità estrema, 89. Se le mogli possano far limosina, 90 e seg. Se i figliuoli di famiglia, 91. Se i servi e le serve, 92. Se i religiosi, 93. Se i pupilli, i minori, i curatori, i tutori, ivi. Dee farsi a tutti i veri poveri, 94. I falsi poveri sono tenuti alla restituzione, 95.

LOCAZIONE. Cosa sia, e quali cose possano affittarsi, VI, 104. Obblighi ed uffizj del locatore, ivi. Quando debba rimettere o in tutto o in parte la pensione, 105. Quando questa debba pagarsi, o non pagarsi, 106 e seg. Doveri degli operarj condotti, e del loro conduttore, 107. Quando termini la locazione, 108. Se sia lecito affittar case e donne di mal affare, 109.

LOTTO PRIVATO. Se, e con quali condizioni sia lecito, VI 292 e seguenti.

LUSSURIA. Sua diffinizione, I, 246. Gravità, 247. Quattro specie di parlar men casto, e lor malizia, ivi. Sguardi lascivi, e impudici, 248 e seg. Toccamenti impudici, e lascivi, 250. Quando leciti, 251. Baci, ed amplessi, ivi. Quando libidinosi, e a quale specie di lussuria si riducano, 252. Germogli della lussuria, 253 e seg. Quante sieno le specie della lussuria, IV, 8 e seg. Cosa sia il peccato contro natura, 37. Varie maniere di peccar contro natura, ivi. Se costituiscano specie diversa, ivi. In che consista la lussuria non consumata, 49. Quando collo sguardo si peccchi di lussuria, ivi. Quando lo sguardo sia gravemente peccaminoso, 50. Se sia grave peccato il fare, tenere, o guardare statue, o pitture oscene, 51. Dottrina di s. Tomaso intorno agli amplessi, baci e toccamenti, ivi. Quali sieno i baci e amplessi non peccaminosi, 52. E quali venialmente peccaminosi, 53. Quali toccamenti sieno mortalmente peccaminosi, ivi. E in quali casi sieno leciti, 54. Dilettazione di tre generi, 55. Del turpiloquio, 57. Rimedj contro la lussuria, 64 e seguenti.

M.

MAGIA, E MALEFIZIO. Cosa sia, e sue varie sorti, II, 263. Quanto sia enorme questo peccato, 264. Difficoltà di conoscere se certi effetti sieno superstiziosi, ivi. Cosa sia malia, o fascino, e di quante sorti, 265. Cosa sia il malefizio 266. E di quanti generi, ivi. Se sia lecito ricorrere al Demonio per sciogliere un malefizio, ivi. Cosa abbia a farsi per iscacciare i malefizj, ivi. In quali guise sia lecito chiedere al malefico lo scioglimento del malefizio, 267. Se sia lecito distruggerne i segni, 268. A quali pene soggiacere debbano i maghi, e i malefici, 270. Quali interrogazioni debba il Confessore fare ai maghi 271.

MALEDIZIONE. Cosa sia, IV, 150. Se sia *ex genere suo* peccato mortale, ivi. Quando sia veniale, ivi. Se chi maledice per abito sia scusato da colpa, 151. Se pecchi chi maledice se stesso, 152. Se sia lecito desiderar il male o al prossimo, o a se stesso, ivi. Quali circostanze manifestar si debbano in Confessione, ivi.

MANDATO. Cosa sia, VI, 240. Doveri del mandatario, 242. E del mandante, ivi.

MATRIMONIO, XI, 73. Varie maniere di considerarlo, ivi, e seg. In che ne consista l'essenza, 75. Sua onestà, 79. Precetto, e chi obblighi, 80. È vero Sacramento, 83. Materia e forma, 87, e seg. Consenso necessario, 98. Qual timore lo invalidi e annulli, 103. Se il giuramento confermi il matrimonio estorto per timore, 107. Soggetto del matrimonio, 108. Matrimonj de' fedeli cogl'infedeli, 111. De' cattolici cogli eretici, ivi e seg. Fatti per procuratore, 114. Per lettere, 117. De' figliuoli senza l'assenso de' genitori, 118. Condizioni, e quali condizioni sospendano o non sospendano, o anche annullino il matrimonio, 119 e seg. Unità del matrimonio, 131. Sua indissolubilità 139. Che sciolga il matrimonio rato, 153. Privilegio bimestre, 155. In qual caso la conversion del conjuge sciolga il matrimonio, 157. Se lo sciolga il ricevimento degli ordini sagri, 161. Effetti di questo Sacramento, 174 e seg. Uffizj maritali, 179. Uso del matrimonio quando lecito, ivi e seg. Obbligo di render il debito, 183. Quando di negarlo, 184. Quando si perda il gius di chiederlo, 191. A che tenuto sia chi si è maritato avendo fatto votodi castità, 192 e seg. Se sia lecito ai conjugi far voto di castità, 194. Luogo per l'uso del matrimonio, 196. Tempo di gravidanza, de' mestruai, ec. 197 e seg. Cose cui debbono evitare i conjugati, 201 e seg. Il Concilio di Trento per la validità del matrimonio ricerca la presenza del parroco, 205. Di qual parroco ei parla, ivi e seg. E la presenza di testimonj, 297. Chi

abbia a considerarsi per parroco de' pellegrini, de' vagabondi, dei servi, dei carcerati, ec. 301 e seg. V. **IMPEDIMENTI**.

MATRIMONIO DI CONSCIENZA, XI, 72.

MEDICI. Quali, e quante sieno le loro obbligazioni, V, 4 e seg. Se possano ricevere la conveniente mercede, 7. Quando peccchino, 8. Loro obbligo di ammonire l'infermo a confessarsi, 9. Come abbiano a regolarsi con un infermo che non vuole confessarsi, 10.

MERCATANZIA. Di quante maniere sia, V, 109. Se sia lecita, 110. È piena di pericoli, ivi. Cosa debbano avvertire i confessori dei mercatanti, 111. Se sia vietata agli ecclesiastici, 112. e seg.

MERETRICE, e **MERETRICIO**. Cosa sia IV, 15. Qual femmina appellasi meretrice, ivi. Gravità del meretricio, ivi. Quando possano essere assolte le meretrici, ivi. E quando ammesse alla s. Comunione, ivi. Lenocinio, cosa sia, 16. E quanto grave peccato sia, ivi.

MESSA. V. **EUCARISTIA COME SACRIFIZIO**.

MESSA. Riguardo all'obbligo di applicarla, V. **BENEFIZIATI**.

MESSA. Riguardo al precetto d'ascoltarla ne' di festivi. Obbligazione di questo precetto, IV, 172. Quali persone comprenda, ivi. Se basta udirne una sola, 173. Se debb'essere intera, ivi. E tutta ascoltata da uno stesso sacerdote, 174. Se soddisfì al precetto chi ne ommette una parte notabile, 175. Quali sieno le parti notabili, 176. Quale siasi materia leggiera, e materia grave, ivi. Se chi ascoltare non può la Messa intera ascoltare debba la parte che può, 177. Ricercasi la presenza morale, ivi. Anche esteriormente pia, 178. La interna pietà, ivi. Cosa sia l'intenzione, ivi. E come resti esclusa, 179. Quando sia presente alla Messa chi se ne allontana, ivi. Quale attenzione sia necessaria, ivi. Cosa sia l'intenzione esterna ed interna, 180. Quale attenzione per lo meno sia necessaria per soddisfare al precetto, 181. Se soddisfì al precetto chi canta, e chi suona, ivi. E chi l'ascolta in abituale peccato, 183. Quale sia il luogo di ascoltar la Messa, ivi. Cosa intendasi sotto il nome di Chiesa, 184. Quali sieno gli oratorj pubblici, 185. Avviso che dare debbono i confessori ai loro penitenti, ivi. Quali sieno oratorj privati. 186. Quando vi sia obbligo di fare celebrare, ed ascoltarvi la Messa, ivi. Tempo in cui obbliga questo precetto di ascoltar la Messa, 187. Ora d'ascoltarla, ivi. Se si soddisfì al precetto coll'ascoltare la prima Messa di Natale celebrata la sera innanzi, ivi e seg. Varj generi di cause che possono scusare dall'adempimento di questo precetto, 190. Chi sia scusato per impotenza fisica, ivi. Chi per impotenza morale, 191. Se per

pericolo d'infamia, *ivi*. Se per la prossimità alle nozze, 192. Se per la morte del marito, 193. Se a cagione del parto, *ivi*. Se per difetto di veste conveniente, *ivi*. Se per la distanza della Chiesa, 194. Se sia lecito intraprendere un'opera atta ad impedire l'assistenza alla Messa, 195. Se il lucro sperato sia un giusto titolo di perdere la Messa, 196. Quali persone per titolo di carità sieno scusate dall'ascoltarla, 197. Due avvertimenti, *ivi*. Quali persone sieno scusate dall'udirle per titolo di ufficio, 198. A che tenuto sia chi è impedito d'ascoltare la messa, *ivi*.

MINISTRO DEI SACRAMENTI, V. SACRAMENTI sotto i loro titoli.

MISTIONE. Se vi sia differenza tra la mistione, e la confusione, V, 90. In qual caso per esse si acquisti dominio, *ivi*. Qual regola debba seguirsi nel la mescolanza di danaro, *ivi*.

MOHATRA. Cosa sia questo contratto, e quando illecito, VI, 84 e seguente.

MOLLIZIE. Sua definizione, IV, 38. Se di sua natura sia mortalmente mala, 39. Se lecita sia almeno per ischifare la morte, 40. Quando essa avvenga senza peccato, *ivi*. Quando vesta la malizia d'altre specie di lussuria, *ivi*. Varie cause della mollizie, *ivi*. Se peccchi chi vuole la causa diretta, 41. Quando scusi la necessità di por la causa, *ivi*. Come sieno ree le cause leggere influenti nella mollizie, 42. Come le cause per *accidens*, 43. Se sia lecito desiderare la mollizie nel sonno, o procurarla e compiacersene, *ivi*. Quando sia colpevole la distillazione, 44.

MONACHE. Pene che incorrono quei che impediscono una zitella dal farsi monaca, o la costringono a farsi, III, 199.

MONOPOLIO. Definizione, VI, 73. È lecito fatto per pubblica autorità, 74. Monopolio privato di tre maniere, e se tutte illecite, *ivi*, e seg.

MONTI DI PIETA'. A che fine eretti, VI, 208. Sono di due sorti, 209. Sono immuni da usura, *ivi*. Leggi che in essi si devono osservare, *ivi* e seg. Se sia lecito dar danaro con aumento ai monti, che non hanno fondi, 210. Se a quei che ne hanno, 211.

MORALITA' DEGLI ATTI UMANI, V. AZIONE UMANA.

MUTILATORE, V. OMICIDIO.

MUTUO. Definizione VI. 161. Deve esser affatto gratuito, 162. Idea dell'usura, 164. Se il danaro sia materia di locazione, 167. Il danaro è sempre sterile, 168. Divisione dell'usura, 171. Quale speranza di lucro sia infetta di usura, e soggetta alla restituzione, 172. E quale no, 174. Della restituzione che dee fare il mutuuario, 176. Doveri del mutuuario, 177. Quali obblighi non possono imporsi al mutuuario, *ivi*. Cosa possa

locitamente esigere il mutuatore, 178. Se sia lecito chieder danaro ad un usuraio, 179. Cosa abbia a restituire l'usuraio, 180. Titoli inventati per coonestare il lucro nel mutuo, 181. Dispiacenza per la privazione del danaro, 182. Comodo e utilità del mutuatorio, 183. Opera nel prestare il mutuo, 185. Difficoltà di ricuperar la sorte, 186. Obbligo di non ricuperarla prima di un dato tempo, 187. Obbligo di dar a mutuo, e peso nel tener danaro in pronto per tal effetto, 188. Pericolo di perder la sorte, 190. Pena convenzionale, 193. Quando sia lecita, e quando illecita, *ivi*. Danno emergente cosa sia, e come sia giusto titolo di ricevere qualche cosa oltre la sorte, 197. Lucro cessante, 198. È titolo legittimo, 199 e *seg.* Condizioni necessarie all'onestà di questo titolo, 205 e *seg.* Uso di piazza, 206. Se sia titolo legittimo, *ivi*.

N

NOTAJ. In quante maniere peccar possono nell'esercizio del loro ministero, V. 29.

O

OCCASIONE DE' PECCATI. Divisione I, 228. Vera nozione dell'occasione prossima, 229. Illazioni, che se ne devon dedurre, *ivi*. Rimedj per farla divenir rimota, 231. Avvertimenti necessari, 232.

OCCUPAZIONE. Cosa sia quella maniera di acquistar dominio che chiamasi occupazione, V. 72. A chi spettino le bestie selvagge addomesticate, *ivi*. A chi le non addomesticate, 73. Se la caccia, la pesca, l'uccellazione sieno lecite, 74. Di chi sia la bestia da uno ferita, e dall'altro presa, 76. Che debba dirsi degli animali presi nelle pesche, o cacce riserbate, *ivi*.

OMICIDIO. Cosa sia, e qual peccato, III. 226. quali circostanze lo rendano più grave, 227. In quanti modi possa commettersi, *ivi*. Divisione dell'omicidio, *ivi*. Se sia lecito il suicidio, 228. Se si possa far ciò da cui si prevede che abbia a seguirne la propria morte, *ivi*. Se sia lecito affliggere moderatamente il proprio corpo, 229. Se peccchino i funamboli, 230. Quando sia lecito mutilare se stesso, 231. Se altri condannato a morte sia lecito uccider se stesso, 232. Se alla pubblica autorità sia lecito uccidere i malfattori, *ivi*. E se lo sia alla privata, 233. Regole da osservarsi nel condannare a morte, *ivi*. In quante guise possa un giudice peccare, *ivi*. Se debba il giudice accordare al reo tempo di confessarsi, 234. Necessario av-

vertimento, 235. Se possa uccidersi chi non è attuale aggressore, *ivi*. E chi non assalitore ingiusto, 236. O violento, *ivi*. E se ad onta che colla fuga o in altro modo possa difendersi, *ivi*. Se a difesa della vita propria uccidere si possa l'iniquo assalitore, 237. C ondizioni necessarie in tale incontro, 238. e seg. Quanto sia difficile un'uccisione incolpevole, 241. Se sia lecito uccidere l'aggressore ingiusto dell'altrui vita, *ivi*. Se sia alcun tenuto a difendere la vita altrui con pericolo della propria, 242. Se lecito sia l'omicidio per difesa dei beni temporali, 244. e seg. Se per difendere l'onore, 249. E se per difesa della propria onestà, 251. E se l'assalito per difendere questa uccidere possa se stesso, 252. e seg. Se il marito uccider possa la propria moglie colta in adulterio, 254. Quanti danni rechinsi dall'omicida e dal mutilatore, V. 252. Qual restituzione debbano far costoro per l'ingiuria personale, 253. Per danni reali, 254. Per riguardo alla famiglia dell'ucciso, 255. Per riguardo a quei che l'ucciso alimentava senza debito di giustizia, *ivi*. Se l'uccisore debba pagare i debiti di giustizia dell'ucciso, 256. Se la donazione dell'ucciso liberi l'uccisore dal debito di restituire, 257. Cosa debba l'uccisore ad un innocente molestato pel di lui omicidio, *ivi*. Se tenuto sia a restituire chi uccide uno invece di un altro, 259. Se gli eredi di un giustiziato sieno tenuti alla restituzione, *ivi*.

ONESTA' PUBBLICA. Imped. Dir. Cosa sia, XI. 271. Cosa si ricerchi per contrarre questo impedimento, *ivi*. È perpetuo, 274. Riguarda solamente i consanguinei, *ivi*. Se nasca da sponsali condizionati, 275.

ONORE, V. FAMA.

ORAZIONE. Sua vera idea, II. 140. Due generi d'orazione, *ivi*. Necessità di far orazione, 141. Se ci sia obbligo di farla, *ivi*.

ORDINE SACRO. X, 137. Numeri degli ordini, 139. Se ciascuno sia sacramento, 140. Materia e forma dell'Ordine, 144. Ministro, 146. Soggetto e suoi requisiti, 154. e seg. Vocazione, 161. Come questa si possa conoscere, 163. Tempo per riceverlo, 164. V. **INTERSTIZI.** Luogo, 173. Effetti di questo sacramento, 174.

ORDINE SACRO. Imped. XI. 239.

ORE CANONICHE. Cosa sieno, II. 146. È lodevole recitarle col canto, 147. E accompagnarle coll'organo, *ivi*. Titoli per quali c'è obbligo di recitarle, 148. Quando cominci l'obbligo per ragione dell'Ordine sacro, *ivi*. Chi sia tenuto per titolo di beneficio, *ivi*. Quando sia tenuto, e se lo sia quando il beneficio è tenue, *ivi*. O non ne gode per sua colpa i frutti, 149. O n'è impedito dal percepirli per qualche lite, *ivi*. Chi sia te-

nuto per titolo di religiosa professione, 150. Se sieno esenti i chierici non professi, e i conversi, *ivi*. Se sieno tenute anche le monache da coro, 151. Quando cominci quest'obbligo nei religiosi, e nelle monache, *ivi*. In quali ordini religiosi vi sia l'obbligo di recitare l'uffizio di M. V. e quello dei morti, *ivi*. Quale intenzione si ricerchi in chi recita l'uffizio, 152. Se soddisfisi chi lo recita con intenzione di non soddisfare, *ivi*. Della necessaria attenzione, 153. Di quante sorti esser possa, 154. Quale sia bastevole, e necessaria, 155. Se necessaria sia l'attenzione alle parole, 156. e seg. Quali azioni esterne impediscano l'attenzione, 159. Se l'uffizio debbasi recitare ogni giorno, e intero, 160. Se soddisfisi chi lo recita mentalmente, *ivi*. Quale omissione sia mortalmente peccaminosa, *ivi*. Se debbasi osservare il proprio rito, 161. A che tenuto sia chi per errore ha recitato un uffizio per un altro, *ivi*. Che peccato sia l'inversione di ordine in una stessa ora, 162. Quali sieno le inversioni non gravi, o incolpevoli, 163. Quali interruzioni impediscano l'adempimento del precetto, *ivi*. Quale sia il tempo congruo per la recita dell'uffizio, *ivi*. Che peccato sia il celebrare la messa prima di recitare il matutino, 164. Se si possa recitare l'uffizio in ogni luogo, *ivi*. Se si debba dirlo secondo il proprio Breviario, 165. Se nella privata recita sia lecito a tutti far uso del rito Romano, *ivi*. Qual uffizio debba recitare chi ha due benefizj, 166. Chi sia tenuto alla pubblica recita dell'uffizio, 167. Se all'obbligo del Coro sia astretto ciascun particolare, o la sola comunità, *ivi*. Se possa il superiore dispensare dal coro, 169. Se una parte del coro debba intender l'altra, *ivi*. Se chi entra in coro tardi sia tenuto a supplire, 170. Se i canonici, e benefiziati delle cattedrali e collegiate tenuti sieno alla recita pubblica dell'uffizio, *ivi*. Se peccino mortalmente mancando, *ivi*. Se abbiano debito di residenza personale, *ivi*. Debbono recitare e cantare in coro a voce alta, 171. Se nella pubblica recita dell'uffizio necessaria sia l'attenzione interna, 172. In coro recitare devesi l'uffizio intiero, 173. Se debbasi in coro supplire all'errore, *ivi*. E supplir debba quello, che impiegato nel servizio del coro omette qualche cosa, *ivi*. E quello che non intende ciò che vien letto, *ivi*. In qual luogo, e in qual tempo debba recitarsi pubblicamente l'uffizio, 174. Qual peccato sia invertire in coro l'ordine dell'uffizio, 175. Quanti religiosi richieggansi per soddisfare al coro, *ivi*. Se possano soddisfare i Novizj non professi, 176. In quali Chiese debba dirsi in coro anche l'uffizio picciolo della B. V. *ivi*. Se l'impotenza fisica scusi dalla recita dell'uffizio, 177. Che debba fare il cieco, 178. Chi obbligato

sia di recitarlo con un compagno, *ivi*. Se tenuto sia al coro un canonico cieco, 179. Se sia disobbligato dalla recita chi incolpevolmente è privo del breviario, *ivi*. Come pecchi chi se n'è privato a bella posta, *ivi*. Se il viaggiatore dispensato sia dalla recita, 180. Se lo sia l'infermo, *ivi*. Quale occupazione possa dispensare, 181. Se gli scomunicati sieno dispensati, 182. Quando sieno dispensati i confessori, *ivi*. Se scusi la dimenticanza incolpevole, 183. Se chi esente dal dire una parte dell'ufficio lo sia anche del rimanente, *ivi*. Se chi è privo del breviario del proprio rito debba servirsi di quello d'un altro, 184. Se il Papa possa dispensare dall'ufficio, 183. Se lecita, e valida sia la dispensa senza causa giusta, *ivi*. Se possano i Vescovi perpetuamente, o particolarmente dispensare, 186. Se lo possano i Prelati Regolari, *ivi*. V. **BENEFIZIATI**.

ORGANO. Se il di lui uso nelle Chiese sia lodevole, II. 147. **OSTIARIATO**, X. 187.

P

PADRINI. Se vi sia obbligo di far uso nel Battesimo dei padrini, VII. 181. Se possano essere più di due, 182. Chi possa essere assunto per padrino, *ivi*. Se i padrini contraggano la cognazione spirituale, *ivi*. A chi è vietato l'ufficio di padrino, 183. Se anche nel privato Battesimo si contragga dal battezzante la cognazione, 184. E se la contraggano i padrini, 185. e seg. A che tenuti i Padrini riguardo ai loro figliuoli spirituali 188. Se anche nella cresima sia necessario il padrino, 215. Quanti, e quali esser debbano, *ivi*. Chi da tal ufficio sia escluso, 216. Se contraggasi anche in questo Sacramento la cognazione spirituale, 218.

PADRONI. Se questi disporre possano della vita dei loro schiavi, III, 213. Se debbano somministrar loro gli alimenti, *ivi*. Doveri dei padroni verso i servi condotti, 216. e seg. Se debbano alimentarli in tempo d'infermità, 217.

PARROCO. Se i Parrochi e gli altri aventi cura d'anime sieno tenuti ne' dì festivi di applicare la messa pel popolo, V. **BENEFIZIATI**. E quali sieno i loro principali doveri, III. 209, e seg. Se abbiano gius di esigere la fede della confessione prima di ammettere alla pasquale comunione, IV. 288. Come debbano contenersi co' violatori di questo precetto, 295. Se per gius di natura o divino tenuti sieno ad amministrar i Sacramenti alle loro pecorelle, VII, 17. Se anche con grave pericolo debbano amministrare il Sacramento dell'Estrema Unzione agli appestati, X. 123. Quando possano amministrarlo col

mezzo d'altri, 124. Origine dei parrochi e loro autorità, 222. Qual parroco sia idoneo ad assistere al matrimonio, XI. 295. Chi s'intenda sotto nome di parroco, 298. Qual sia il parroco dei pellegrini, e vagabondi, 301. Dei servi e delle serve, ivi. Dei carcerati, 303. E degl'infermi negli spedali, 304. E quale degli esposti, ivi. E delle educande, 305.

PATRIMONIO. V. TITOLO.

PATTO COMMISSORIO. e *adjectionis ad diem*. Cosa sieno, e se leciti, VI. 80.

PATTO DI PENA. Cosa sia e di quante sorti le pene, VI, 81. Se le pene convenzionali sieno lecite, e con quali condizioni, 82.

PATTO DI RICUPERA. Cosa sia, e quanto duri, VI, 77. È lecito a favor del venditore, ivi. A qual prezzo abbia a redimersi la roba venduta con questo patto, 78. Se sia lecito a favor del compratore, 79. O d'ambi i contraenti, 80.

PECCATO CONTRO NATURA, V. LUSSURIA.

PECCATO. Definizione, I. 193. Divisione, 194. D'infermità e di malizia, 195. Per abito, ivi. Come convengano i peccati, e in che differiscano, 196. Onde desumasi la loro distinzione specifica, 197. e seg. Se una circostanza possa cangiar la specie, 199. Se il più, o il meno, ivi. Se la frequenza, 200. Da che debba desumersi la gravità essenziale, ivi. O l'accidentale de' peccati, 201. Se la circostanza della persona che pecca renda più grave il peccato, 202. Qual peccato sia il disonorare gli Ecclesiastici, III. 207. Distinzion numerica de' peccati, I, 203. Tanti sono quanti i loro oggetti totali, ivi. e seg. Sono più peccati quando l'atto esterno è separato dall'interno, 205. Se quando più atti sono diretti all'atto principale, 206. Se quando sono interrotti, e come interromponsi, 207. e seg. La moltiplicazione degli atti moltiplica i peccati, 209. Come si moltiplicano gli atti puramente interni, 210. Se alla remissione dei peccati sia necessaria la penitenza, IX. 6. Anche dei Veniali, ivi. Se pel peccato susseguente ritornino i peccati rimessi, 8. E se i posteriori sieno più gravi, ivi.

PECCATO MORTALE E VENIALE. I. 211. Condizioni richieste al peccato mortale, 212. Due sorte di materia grave, 213. Quali sieno i peccati di lor genere mortali, o veniali, 214. Avvertenza e assenso necessarij al peccato mortale, 215. Come un peccato da mortale possa divenir veniale, 216. Se molti veniali formano un mortale, 218. Come un veniale possa divenir mortale, 219. Se e come il veniale disponga al mortale, ivi. Se peccchi mortalmente chi è disposto a commetter tutt' i peccati veniali, 221.

PECCATO DI OMISSIONE, E. COMMISSIONE. Loro idea, I, 222. Di qual malizia siano infetti gli atti, che cagionano l'omissione, ivi. Quando formino un sol peccato coll'omissione, 223. Atti concomitanti l'omissione quando incolpevoli, ivi, e seg. Quando incominci il peccato di omissione, 228. Delle omissioni volontarie in causa, ivi e seg.

PEGNO. Cosa siano il pegno e l'ipotera, VI. 142. Loro divisione, ivi. Loro materia, 143. Qual gius sopra di essi compete al creditore prima del pagamento, 144. Suoi doveri ricevuto il pagamento, 145. Suo diritto quando spirato il termine non si effettua il pagamento, ivi.

PENA TEMPORALE. Non si rimette sempre colla penitenza, IX. 133. Per qual cagione, ivi.

PENITENZA SACRAMENTO. La Chiesa ha il potere di rimettere i peccati, IX. 10. Con un rito che è un vero Sacramento, 11. Diverso dal battesimo, 13. Che può reiterarsi, 14. Sua necessità, 15. Materia, ivi. Parti essenziali, *Contrizione*, *Confessione*, *Absoluzione*; 17. Parte integrale la *soddisfazione*, ivi. Cosa debba dirsi dell'imposizion delle mani, 18. Forma, 173. Deve usarsi la sola indicativa, 174. E con quali parole, 175. e seg. Se si possa dar sotto condizione, 178. Quando replicare, 179. Ministro fornito di *Giurisdizione*, 182. E della scienza necessaria, 235. A chi debba dar o differir l'assoluzione, 239. È tenuto ad interrogare ed istruire i penitenti, 245. e seg. Se possa adattarsi all'opinion del penitente, 248. Del confessore che cade nel delitto di *sollecitazione*, 251. Il Confessore è obbligato al sigillo, 258. V. *ciascun articolo in particolare*. V. pure **CONFESSORE. REGOLARI. RISERVE.**

PENITENZA VIRTU'. Idea, IX. 5. Oggetti, ivi. Necessità, 6. Effetti, 7. e seg.

PENITENZIERE, X. 220.

PERMUTAZIONE. Cosa sia, II. 212. Quali cose debbansi osservare alla permuta dei benefizj, 213.

PERTINACIA. Cosa sia, e in quali casi sia peccato mortale, I. 240.

PENZIONARJ. A che siano tenuti, II. 217.

POLIGAMIA SUCCESSIVA. Se sia lecita, XI. 133. Se la simultanea sia vietata dal gius di natura, 135.

POSSESSORE DELLA ROBA ALTRUI DI BUONA FEDE. Quando sia tenuto a restituire, V. 132. Durante la buona fede come possa disporre di detta roba, ivi. Varie sorte di frutti, 133. Se debba restituire i frutti industriali, 134. Se i naturali e civili. ivi. Cosa debba dirsi dei misti, 135. Quando debba perdere il prezzo, ivi. Quali spese gli debbano essere dal padrone

compensate , 137. Possessore di mala fede di due sorti , 139. Cosa debba restituire , ivi. Se anche quando la cosa è perita per caso fortuito , 140. La roba presso l'ingiusto possessore non cresce a suo vantaggio , e diminuisce a suo danno , 141. Secondo qual prezzo e stato debba restituirsi , 142 e seg. Quali frutti debba restituire , e quali scapiti compensare , 143. Quali spese possa esigere e quali debba perdere , 144. A che sia tenuto il possessore di dubbia fede , 145.

PRECARIO. Cosa sia , e come termini , VI , 235. e seg.

PRECETTORI. Quali sieno i loro doveri verso i loro discepoli , III. 208

PREDICATORI. Se pechino mortalmente predicando in peccato mortale , VII. 15.

PRELATI REGOLARI, V. REGOLARI, BENEFIZIATI.

PRESBITERATO, X, 214, Varj gradi di sacerdoti, 218 e seg.

PRESCRIZIONE. Cosa sia , e in che differisca dall'usufrutto , V, 94. Condizioni necessarie alla prescrizione , ivi e seg. Qual titolo basti nelle prescrizioni di lunghissimo tempo , 97. In che consista la buona fede , e qual dubbio la distrugga , 98. Quali cose non sieno soggette a prescrizione , 102. Cosa sia il beneficio della restituzione *in integrum* , 103. Se la prescrizione sia un legittimo titolo di dominio , anche in coscienza , 104 , e seg. Quale ignoranza impedisce la prescrizione , 106. Se possa prescrivere chi per ignoranza è in mala fede , 107. Se la mala fede degli anteriori possessi impedisca la prescrizione , 108.

PRESTIMONIO V. TITOLO.

PRESUNZIONE. Cosa sia , II , 51. Sua gravità , ivi. Se possa stare colla speranza , 52.

PRINCIPI. Primarj loro uffizi , III , 218. Quante cure abbiano essi ad avere , 219. Se sia loro lecito di vendere gli uffizi , 220. Quali condizioni ricercansi per intimare una guerra , acciò sia lecita e giusta , 221. Se possano permettere nella guerra l'uccisione degl'innocenti , 222. Se lecitamente possano abbandonare al sacco una città , ivi. A quali persone lecito sia il militare 223. E se sempre possano farlo , ivi.

PRIVILEGIO. Idea e divisione , I , 146 e seg. Da chi possa concedersi , 147. Se senza giusto motivo , 148. Regole per la retta interpretazione dei privilegi , ivi. Quando il privilegio sia irritato , o venga meno e si perda , 149.

PROBABILISMO, V. COSCIENZA.

PROCLAMAZIONI, V. DINUNZIE.

PRODIGALITA', Cosa sia , e qual peccato , I , 245.

PROMESSA. Definizione. VI , 212. Si dichiara , ivi. Per essere obbligatoria deve essere esterna , e fatta con intenzione di

obbligarsi, 213. E accettata dall'altra parte, 214. Sotto quali titoli obblighi, e sotto colpa grave, ivi. Se obblighi anche per giustizia, 216. E sotto quali condizioni, ivi. La promessa non per anco accettata può rinvocarsi, 217. Come debba farsi l'accettazione, ivi. Quando cessi la promessa di obbligare, ivi.

PROPOSITO NELLA CONFESSIONE, IX, 27. Condizioni da cui dee essere accompagnato, 28 e seg.

PUBBLICAZIONI V. DINUNZIE.

PUBBLICA ONESTA', V. ONESTA' PUBBLICA.

R

RAGIONE UMANA. Direttrice e come delle azioni umane, I, 2.

RASSEGNA. Cosa sia, II, 211. Sua differenza dalla rinunzia, ivi. Se sia vietato di dare il rassegnato beneficio agli atinenti del rassegnante, ivi. Quali pene incorrano i rassegnanti con patto di redimere la pensione, ivi. Quando siano lecite le rassegne in favore, 212. E quando quelle con pensione, ivi.

RATTO. Sua diffinizione, IV, 28. Può aver luogo anche nel rapimento d'un maschio, ivi. È gravissimo peccato distinto dall'altre specie di lussuria, 29. Se i ratti sieno uguali nella gravità, ivi. In quali casi si commetta peccato assai affine al ratto, ivi. Se sia ratto il condurre via una donna di suo gius, e consenziente, ma senza saputa dei suoi genitori, 30.

RATTO. Imped. dirim. XI, 283. Se ricerchisi una vera violenza, 284, E il fine del matrimonio, 285. Se il rapitore contragga la scomunica, 286.

REGOLARI. Qual peccato sia nei religiosi il rincrescimento del proprio stato, I, 274. Se deponendo l'abito temerariamente incorrano la scomunica, II, 36. Se possano far limosina, 93. Se circa la correzione fraterna siano anch'essi tenuti ad osservare l'ordine da Cristo stabilito, 101. Se i superiori regolari tenuti sieno ad applicare la Messa pei loro religiosi, 238 e seg. E di dispensare dai voti le persone laiche, III, 119. O commutarli, 120. Se i regolari possano uscire dal loro chiostro per soccorrere i genitori, 184. Come peccar possano di furto, IV, 90. Quali persone possano fare la comunione pasquale presso di loro, 291. Se sia loro vietato di comunicare il giorno di Pasqua 292. Se competere a loro possa il gius alle decime, 304. Se sieno tenuti a pagarle, 310. Se sia loro lecita la caccia, V, 74, E se possano fare donazioni, VI, 222. E far testamento, 239. Qual giuoco sia loro lecito, 279. Se abbisognino dell'approvazione dal Vescovo per udire le confessioni dei loro correligio-

si, IX, 187. Se i superiori regolari possano eleggersi un confessore non approvato, 193. Se ai regolari basti la sola approvazione del Vescovo per assolvere lecitamente i secolari, 196. O almeno validamente, 197. Se abbisognano d'approvazione del Vescovo per le monache loro soggette, ivi. Anche i generali o provinciali, 198. Quali casi possano unicamente a se riservarsi i prelati regolari, 200. Se i regolari assolver possano dai casi riservati al Papa, 204 e seg. Cosa possano o non possano nei casi riservati, 209. Se i superiori regolari possano dispensare i loro sudditi dall'irregolarità, 213. Questioni spettanti ai regolari che si confessano fuori della loro religione, 219. Se i superiori regolari legar possano con censure i loro sudditi, X, 7. Cosa debbano osservare intorno le ordinazioni, 152. Se abbiano il privilegio di ordinarsi *extra tempora*, 266. Come possano i religiosi reclamare contro i lor voti, XI, 242.

RELIGIONE. Idea di questa virtù, e suo oggetto, II, 138. Come appartenga alla religione il culto di Dio, ivi. Se sia fra tutte le virtù morali la più eccellente, 139. Quanti sieno gli atti propri di questa virtù, ivi. Vizi ad essa contrari, 246.

REO. Se il reo tenuto sia a rispondere al giudice, V, 38. Cosa si ricerchi acciò l'interrogazione sia secondo il gius, ivi. Se peccchi mortalmente il reo dicendo il falso, quando sia giuridicamente interrogato, 39. Se il confessore possa assolvere un reo, che ricusa di confessare il suo delitto, 40. Quando il reo tenuto non sia a confessare la verità, ivi. Come peccchi chi per esimersi dalla tortura confessa un delitto falso, 41. Se possa il reo imporre all'accusatore un falso delitto, ivi. O manifestarne un di lui occulto, 42. Se il reo condannato a morte possa lecitamente fuggire dalla prigione, ivi. Se possa ingannare i custodi, 43. Se i ministri di giustizia possano consigliarlo, o aiutarlo a fuggire, ivi. Se possa rompere le prigioni per fuggirsene, 44. Se alcuno possa somministrargli degli strumenti necessari per la fuga, ivi.

RESIDENZA. Quai benefici portino seco quest'obbligo II, 231. Per quai motivi possano esentarsi i Vescovi dalla residenza, 233. Per quanto tempo, ivi. Come, e per quanto tempo lo possano i pastori inferiori, ivi. Se l'intemperie dell'aria scusi dalla residenza, 234. A quali pene vadano soggetti i non residenti, ivi.

RESTITUZIONE. Cosa sia, V, 122. È diversa dalla soddisfazione, ivi. Sua necessità per salvarsi, ivi. Il precetto di restituire è affermativo e negativo 124. Cosa siano la colpa teologica e la colpa giuridica, ivi. Divisione della colpa giuridica, 125. Da colpa teologica interna, o da azione esterna senza detta colpa non nasce obbligo di restituire, 126. Se da

colpa veniale, ivi. Se il danno poi sia grave, 127. Nei contratti la colpa giuridica induce obbligo di restituzione, 128. Secondo la varietà dei contratti, 129. Del peccato di quei che non pagano i loro debiti, 130. E di quei, che defraudano della lor mercede gli operaj, 131. Quattro radici dalle quali nasce l'obbligo della restituzione, ivi. Per la prima e seconda, V. POSSESSORE. Per contratto qual colpa induca l'obbligo di restituire, 146. Se quando il contratto è utile a quel solo che dà, 147. Quando per l'omissione di una somma diligenza, ivi. Cosa sieno i quasi contratti, e regole per essi, 148. Pei contratti dalle leggi vietati e annullati si deve restituire, 149. Come pure quel che si è ricevuto per ciò fare, che si dee per giustizia, 150. Non si dee restituire quando i contratti sono vietati ma non annullati, 151. Se eseguita un'opera proibita possa riceversi il prezzo, 152 e seg. A chi debba restituirsi il prezzo dell'iniquità, 156. Se abbia a restituirsi il prezzo di un'opera di carità, 157 e seg. Se una donna deve restituire ciò che le vien dato dall'amasio per turpe fine, 160. Si dee ammetter per quarta radice il danno al prossimo recato, 161. Due maniere di danneggiare, ivi. Dee risarcire tutto il danno chi danneggia il prossimo in ciò che attualmente possiede, 162. In ciò che spera secondo il grado di speranza, ivi. Cose da osservarsi per sapere quando debbasi restituire *ex damno*, ivi. Se l'azione è onesta e fatta con cautela ivi. Se è fatta con negligenza, 163. Se è inutile, oziosa, o mala, 164. Se debba restituire chi giustamente impedisce alcuno dal conseguir un bene, ivi. Se chi lo impedisce ingiustamente, 165. Se chi l'impedisce con preghiere ma per odio e vendetta, ivi. Se chi lo fa solo per utile proprio o di persona a se congiunta, 166. A qual restituzione sia tenuto chi impedisce di dare, e chi non dà i benefizj ai più degni, 167. Chi coopera all'altrui danno è tenuto alla restituzione, 169. V. COOPERATORE. Quali e quanti sieno le circostanze della restituzione, 195. Quali persone sieno tenute restituire *in solidum*, 196. Ordine delle cause inugualmente cooperanti, 198. Ordine tra i cooperanti mene principali, 199. Se chi dubita della restituzione de' socj sia libero di restituire *in solidum*, ivi. Se la restituzione fatta da uno de' cooperatori sciolga gli altri dalla restituzione, 201. Con qual ordine debbano restituire alle persone danneggiate e creditrici, 202. Varj generi di debiti, ivi. La cosa esistente deve essere prima di tutte restituita, 203. Prima degli altri devono pagarsi i debiti di giustizia, ivi. Tra i debiti per delitto e per titolo oneroso quali debbano aver la preferenza, ivi. I privilegiati debbono preferirsi ai non privilegiati, 205. Gl'ipotecati a' personali, ivi. Or-

dine dei personali fra di loro, 206. Quali crediti abbiano sempre il gius di prelazione, 207. Ordine fra i debiti certi o gli incerti, 208. La cosa qual è dev e restituirsi al padrone, 210. Quando si debba restituire al possessore, ivi. Se debba farsi la restituzione quando è per esser nociva, 211. Se possa farsi al creditore del padrone, 212. A chi debba restituirsi quando il padrone è ignoto, ivi. Si dee restituire tosto che si può, 214. Peccati che si possono commetter colla dilazione, 215. Avvertimento ai confessori, 216. In qual luogo, e a spese di chi debba restituire il possessore di buona fede, 217. E il possessore di mala fede, 218 e seg. Ove, e a spese di chi debbano restituirsi le cose dovute per contratto, 220. A pericolo di chi debba farsi la restituzione, 221 e seg. Se l'impotenza fisica e morale scusi da una pronta restituzione, 224 e seg. Avvertimenti importanti, 226 e seg. Se scusi il motivo di evitare lo scandalo, 227. Cause che liberano dalla restituzione, ivi. Condizione libera 228. Se chi dona al creditore sia esente dalla restituzione, 230. Se chi restituisce al creditore del suo creditore, ivi. Se possa differire la restituzione chi spera un gran lucro, 231. Se l'ingresso nella religione esima dalla restituzione, ivi. Come debba restituirsi al prossimo pe' danni recati ne' beni spirituali, 233 e seg. V. ADULTERIO. OMICIDIO. STUPRATORE.

RESTRIZIONI MENTALI. Se sieno lecite, III, 15.

RIPUDIO, V. DIVORZIO.

RITRATTO GENTILIZIO, E RITRATTO FEU DALE. Cosa siano; e se siano leciti, VI, 86 e seg.

RISERVA. Cosa sia, e a chi competa la riserva de' casi, IX, 200. Se competa, e di quali casi ai superiori regolari, ivi. Quali peccati debbano riservarsi, 201. Casi riservati al Papa, 203 e seg. Che hanno annessa scomunica non riservata. 204. Da quali casi papali possano assolvere i Vescovi, 207. E i regolari, 211. E i superiori regolari rispetto ai loro sudditi, ivi. e seg. Assoluzione dei riservati diretta, 214. Indiretta, ivi. Obbligo in tal caso del penitente, 217. Assoluzione di peccato commesso fuori della Diocesi del riservante, 218.

S.

SACERDOZIO V. PRESBITERATO.

SACRILEGIO. Cosa sia, e di quante specie, II, 275. In quanti modi commettere si possa il sacrilegio personale, 276. Diverse maniere di sacrilegio locale, 277. Se sacrilegio sia rubare in luogo sacro cose non sacre, ivi. Se i discorsi ed atti disonesti 278. Se ogni peccato esterno commesso in Chiesa, ivi. Se gli

atti puramente interni violino la santità del luogo 279: Quali cose riguardi il sacrilegio reale, 280. Se sia sacrilegio convertire cose sacre in usi profani, ivi. Se l'abuso delle parole della s. Scrittura, 281. E nel peccato di pura omissione, ivi. Se la intenzione di disonorare la cosa sacra necessaria sia al sacrilegio, ivi. Come il sacrilegio possa divenire peccato veniale, ivi. Circostanze da esprimersi in confessione, ivi.

SACRILEGIO, ossia peccato di lussuria sacrilega. Come sia, IV, 31. Cosa s'intenda per luogo sacro, ivi. Per quali atti di lussuria si violi il luogo sacro, 32. Se coll'atto matrimoniale, 33. Se i desideri di cose turpi in Chiesa sieno sacrileghi, ivi. Se lo sieno certi atti esterni non turpi, ma fatti con interna malizia, 34. Di quante maniere possa essere il sacrilegio per persona sacra, 35. Quando commettasi un doppio sacrilegio, ivi. Quando sia più o meno grave questo sacrilegio ivi. Del sacrilegio in questa materia contro le cose sacre, 36.

SACRAMENTALI. Cosa sieno, VII, 101. Loro antichità, ivi. Se col loro uso cancellansi i peccati veniali, 102. E in qual maniera, 103.

SACRAMENTI. Nome, e definizione del sacramento, VII. 5. Perchè, e come sia un segno sensibile, ivi. Come sia segno di giustizia e santità, 6. Differenza fra i sacramenti nostri, e gli antichi, ivi. Se sia di fede che sette sieno i sacramenti, 7. Congruenze di questo settenario numero, ivi. Ordine di natura, di dignità, e di necessità fra di loro, 8 e seg. Quali sieno i Ministri dei sacramenti, 10. Se sia necessaria nel Ministro la Fede, 12. Se la probità, ivi. Se questa sia necessaria per amministrarli lecitamente, 13. E nel caso di necessità quanto al battesimo, ivi. Che far debba il Ministro ch'è in peccato mortale prima d'esercitare le sagre funzioni, 16. Se i parrochi tenuti sieno ad amministrare i Sacramenti, 17. Quando sieno e ciò tenuti gli altri Ministri, 18. A quali persone debbano negarsi i sacramenti, ivi. Se sia lecito darli a un indegno per timor della morte, 19. O per lo stesso timore simularli, 21. Cosa sia intenzione, e se sia necessaria nel Ministro per validamente fare il sacramento, 22. Se faccia un valide sacramento quel Ministro che per ischerzo eseguisce il rito esterno del sacramento, ivi. Se lo faccia valido colla intenzione ma non esterna di scherzare, 23 e seg. Se al valore del sacramento si ricerchi un'intenzione, che riguardi il di lui effetto, 24. O che intenda, e voglia lo stesso sacramento in quanto è sacramento, 32. Varie sorte d'intenzione, 33. e seg. Quale sia necessaria al valore del sacramento, 35 e seg. Quando l'intenzione condizionata osti al valore del sacramento, 39. Se senza sacri-

legio apporre si possa la condizione di futuro, 40. Se sia lecita apporre senza necessità quella di presente, e di passata, 41. Quali sieno i soggetti capaci dei Sacramenti, ivi. In chi non si ricerchi l'intenzione pel valido ricevimento d'alcuni Sacramenti, 42. E in chi si ricerchi, 43. Se basti la non ripugnanza, ivi. O l'intenzione simulata, 44. O abituale, 45. Se sia necessaria la fede, 46. Cosa sia necessario, e basti al valido ricevimento dei Sacramenti dei vivi, 47. Come peccchi chi riceve i Sacramenti dei vivi in peccato mortale, 49. Se per disporsi a riceverli basti premettere la contrizione, o sia necessaria la Confessione, ivi. Cosa richieggasi per ricevere fruttuosamente i Sacramenti dei morti, 50. Se sia lecito ricevere i Sacramenti da un Ministro indegno, 51. Varie classi di Ministri indegni, ivi. Se sia lecito chiedere i Sacramenti ad un Ministro privo di giurisdizione, ivi. O malvagio, 52. Se da un ministro scomunicato si possa, nell'estrema necessità, ricevere il Battesimo, ivi. Quali sieno le giuste cause per ricevere da un Ministro indegno i Sacramenti, 53. Quando siensi introdotti i nomi di materia e di forma nei Sacramenti, 55. Cosa abbia ad intendersi nei Sacramenti sotto questo nome, 56. In quali Sacramenti le parole tengano luogo di materia, ivi. Se le parole costitutive della forma debbano essere determinate, e non vaghe, 57. Di quante sorti sia la materia dei Sacramenti, ivi. E di quante la forma, ivi. Se sia lecito far uso di materia o forma probabile quando sia in pronto la certa, 58. In qual caso sia lecito l'uso della materia dubbia, 59. Se il cangiamento della materia, e forma renda nullo il Sacramento. 60. Come peccchi chi fa questa mutazione, ivi. Se irriti il Sacramento la mutazione non sostanziale, 61. Quali cangiamenti sieno sostanziali, ivi. E quali possano accadere nelle forme Sacramentali, 62. Quando la forma si corrompa sostanzialmente, 63. e seg. Se nuoca al valore del Sacramento il variare le parole senza variare il senso, 65. Se variando queste sussista il Sacramento, 66. e seg. Quando siasi introdotto l'uso della forma condizionale nei Sacramenti non iterabili, 70. Quando si possa, e si debba essa usare, 71. Se sia lecito usarla nei Sacramenti iterabili, ivi. La materia, e forma debbon essere dal Ministro insieme congiunte. 72. Avvertimento per la pratica molto necessario, 74. Se i Sacramenti fintamente ricevuti tolta la finzione rivivano, 84. Due sorte di finzione, 85. Rivivono tolto l'obice quei che imprimono il carattere, 85 e seg. Come si rimuovano le finzioni 88. V. GRAZIA, CARATTERE, CERIMONIE.

SCANDALO. Diffinizione, II, 110. Divisione, ivi Gravità del

peccato di scandalo, 111. Per incorrerlo non è necessaria l'intenzione dell'altrui spirituale rovina, ivi. Se ne sia reo chi fa azioni, che hanno spezie di male, 112. E specialmente un Ecclesiastico, ivi. Quali opere possano omettersi per evitar lo scandalo, 113. Se talvolta si possa lasciar anche di ascoltar la Messa in giorno di festa, 114. e seg. Quando le opere di puro consiglio, 115. E le azioni indifferenti, ivi. O li beni temporali, 117. Quando sieno rei di scandalo i pittori, 118. E le persone di Chiesa, 119. Se sia lecito persuadere un mal minore a chi è disposto ad un maggiore, ivi. O Almeno darne consiglio, 120. Pecca di scandalo chi somministra modo di peccare, 122. Circostanze, che dee spiegar in Confessione chi ha dato scandalo, ivi.

SCHIAVI, V. SERVI.

SCISMA, Cosa sia, e qual peccato, II. 109. È di due sorte, ivi. Pene contro gli scismatici, ivi.

SCOMMESSA. Diffinizione, VI. 271. Quali scommesse sieno, vietate per gius di natura, ivi. Quali per gius positivo, ivi. Quali lecite, e con quali condizioni, 272.

SCOMUNICA. Diffinizione, X. 33. Divisione della scomunica e degli scomunicati, 34. Di quali beni sieno privi gli scomunicati, 35, 45, 46, e seg. Se pecchi chi dà i Sacramenti ad un scomunicato, 37. Questi li riceve validamente, ivi. Eccettuato quello della Penitenza, 38. E in due casi anche questo, e che da ciò ne siegue, ivi. Pene contro chi dà, e allo scomunicato che riceve i Sacramenti, 39. Peccato dello scomunicato che non ascolta la S. Messa in giorno di Festa, 41. Come debba recitar l'Uffizio un Chierico scomunicato, 42. Se incorra pene lo scomunicato che assiste ai divini Uffizj, ivi. E quando chi lo seppellisce in luogo sacro, 45. Inabilità degli scomunicati di conseguir Benefizj, 46. Che, se li avevano precedentemente conseguiti, 47. Privazion di giurisdizione, 49. Di civil comunicazione rispetto ai vitandi, ivi. Come pecchi chi con essi comunica fuori di certi casi, 50. e seg. Cosa sia la scomunica minore. 52. Scomunica contro i percussori dei Chierici, 53. Chi la incorra, ivi. e seg. Che s'intenda per nome di Chierico e di Monaco, 54. Di mani violente, 56. Con quelle parole *suadente diavolo*, ivi. Li percussori notorj sono vitandi, 58. Percussione di tre sorte, ivi. Chi possa assolvere da questa censura, 59. Cosa scusi dall'incorrerla, 60. Della scomunica contro i duellanti, 61. Come, da chi, e quando s'incorra, 62. e seg. Chi possa assolvere da questa censura, 64. Altra pena: privazione dell'Ecclesiastica sepoltura, ivi.

SCOMUNICATO, V. SCOMUNICA.

SCONGIURO. Cosa sia II, 143. Se sia lecito, e quando sia

lecito, *ivi*. Quando sia peccato mortale, e quando veniale, 144. Se sia lecito scongiurar Dio e i Santi, *ivi*. Come possano scongiurarsi i Demonj, 145. Le sole creature intellettuali possono scongiurarsi, *ivi*.

SCRUPOLOSI. V. COSCIENZA.

SEGRETO. Varie sorta di segreto naturale, IV, 154. Se sia contro la giustizia manifestarlo con danno altrui, 155. Se peccchi chi lo rivela senza altrui danno, *ivi*. Quando ci sia obbligo, e quando no di custodirlo anche con proprio maggior danno, 156. Se vi sia parvità di materia nella manifestazione del segreto, *ivi*. Se il palesarlo ad una persona sotto sigillo in materia grave, sia grave peccato. *ivi*. Se l'utilità di chi lo ha imposto possa esser giusto motivo per rivelarlo, 157. O il pubblico danno, e degl' innocenti, *ivi*. Se lecito sia il trarre dall'altrui bocca il segreto, 158. **V. LETTERE. SIGILLO SAGRAMENTALE.**

SEQUESTRO. Cosa sia, VI 240.

SERVI. Varj generi di servitù, III, 211. Per quanti titoli possa uno divenire servo, ossia schiavo, *ivi*. Se i servi sieno sempre tenuti ad ubbidire i loro padroni, 214. Come sieno tenuti a difendere la vita, e la roba dei loro padroni, *ivi*. Se ciò che acquistano sia loro, o dei padroni, *ivi*. Se di alcune cose possano aver dominio, 215. A quali servi sia lecito di fuggire, *ivi*. Se fuggendo dagl' infedeli possano a questi rubare, 215. Quali sieno i doveri dei servi condotti, *ivi*. Quando peccchino di furto, IV, 89. Se possano occultamente compensare le loro fatiche che giudicano maggiori del loro salario, 99. Se possano occultamente compensarsi dei servigi a cui non sono tenuti, 105. Se possano far elemosina, II, 92.

SERVITU'. Cosa sia il gius di servitù. V, 59. E di quante sorti, *ivi*.

'SICURTA'. Cosa sia, VI, 136. Condizioni, *ivi*. Quali persone possano far sicurtà, 238. Diritti e obbligo del mallevadore, *ivi* e seg. Se per la sicurtà si possa esigere prezzo, 139. Se per sicurtà ricercata dal creditore, 141.

SIGILLO SAGRAMENTALE, IX, 258. Non ammette parvità di materia, 159. Cose che sono materia di sigillo, 260. Come debba regolarsi il Confessore, quando vien richiesto dell'attestato, ec. 261. Come se viene interrogato, 264. Come e quando parlare collo stesso penitente, 265.

SIMONIA. Sua origine, e sua diffinizione, II, 282. Varj generi di cose spirituali, 283. E quali sieno annesse alle spirituali, *ivi*. Varie divisioni della Simonia, 284. Quante cose abbian ragione di prezzo, 285. Cosa sia *Munus a lingua*, e chi

per questo capo peccati di Simonia, ivi. Se sia reo di Simonia chi per evitare un male dà un beneficio, 289. Cosa sia *Munus ab obsequio*, ivi. Se sia Simonia il servire un grande, o un Vescovo per conseguir un Benefizio, ivi. Se sia lecito il servire il Vescovo nello spirituale per consegnare un Benefizio, 287. Se il dare una cosa spirituale per un'altra spirituale, ivi. Cosa sia *Munus a manu*, ivi. Se nella Simonia diasi parvità di materia, 288. Se sia Simonia il conferire Benefizj per motivo di consanguinità, ivi. Se sia Simonia l'andare in coro, e celebrare la Messa principalmente per i proventi temporali, 289. Se lo sia l'offrire cosa temporale per promuovere l'altrui bene spirituale, ivi. Qual sia materia della Simonia nelle cose di gius divino, 291. Se sia soggetta alla Simonia la materia de' Sacramenti, ivi. Se sia Simonia il dare, o esigere cosa temporale per l'amministrazione de' Sacramenti, 292. Se sia lecito in caso di necessità ricevere, o far dare con pagamento il Battesimo, ivi. Se nel Battesimo e nella Cresima esigere si possa qualche cosa, 294. Se nella Celebrazione della Messa sia il lecito qualunque patto, 295. Se nelle sacre Ordinanze qualche cosa si possa ricevere, ivi. Cosa possa riceversi nel Matrimonio, 296. Se la Simonia abbia luogo nei Sacramenti, 297. Se nei Sacramenti nulla si possa ricevere per la fatica int rinseca, 298. Se per la estrinseca, 299. Se pel debito di esercitare le funzioni spirituali, ivi. Regola per le cose annesse alle spirituali, ivi. Se il vendere i benefizj sia Simonia di gius Divino, 300. E lo sia anche quando si dà il temporale a solo titolo di gratitudine, ivi. Se sieno simoniaci i regali dati ai mediatori, 301. E lo sia anche il mutuo, ivi. Quando si peccati di Simonia anche coll'ommissione, 302. Se la Simonia abbia luogo nei benefizj semplici, ivi. E se lo sia di gius Divino, o di gius Ecclesiastico, 303. Se sia Simonia il vendere il gius Padronato, ivi. Patti Simoniaci tra il Padrone, e il presentato, 304. Se qualche cosa si possa ricevere per la collazione de' benefizj, ivi. Come possa il Papa peccare di Simonia, ivi. Se sia Simonia la rassegna d'un beneficio in favore d'un terzo senza la licenza del Papa, 305. Se sieno simoniache le permutate de' benefizj fatte di privata autorità, ivi. Quali permutate di azioni sieno Simoniache, 306. Se la permuta d'un beneficio possa farsi coll'assenso del Vescovo, 307. Se si possa supplire all'ineguaglianza dei benefizj con pensioni, ivi. V. TRANSAZIONE. Cosa sia la confidenza benefiziale, 310. E in quante maniere commettasi, ivi. Chi ne sia immune, 311. Quando sia Simonia redimere con prezzo la vesazione, 311 e seg. Nulla come prezzo senza Simonia può esigersi nell'ingresso della Religione, 316. Se sia lecito ricevere pel vestito, e pegli alimenti per l'anno di prova, ivi. E ciò che

spontaneamente vien dato, 317. Se sia Simonia l'esigere la dote dalla fanciulla che si fa monaca, ivi. e seg. Condizioni necessarie per esigerla lecitamente, ivi. Se sia lecito esigere cosa alcuna pel pranzo, per la Sagrestia, o altri titoli, 321. Se per i difetti della postulante, 323. Se abbia luogo la Simonia anche nei funerali, ivi. Cosa sia lecito ricevere per la sepoltura dei defunti, 324. Se possa vendersi il gius d'esser seppellito in luogo sacro, 325. Quei che portano il cadavere possono esigere la mercede, ivi. Se pel luogo della sepoltura possa riceverci alcuna cosa, ivi. E pel fondo materiale del sepolcro, 326. Se la Simonia obblighi alla restituzione, 327. A chi debba farsi in materia benefiziale, ed a chi in altre cose, 328. Se la Simonia mentale obblighi alla restituzione, 330. Se debba restituirsi la cosa spirituale conseguita per Simonia mentale, 331. e seg. Che debba restituire il Mediatore simoniaco, 335. A che tenuto sia chi ha ricevuto un benefizio con Simonia da altri commessa senza sua saputa, ivi. Se tenuto sia alla restituzione chi ha contraddetto alla Simonia da altri commessa, 336. A quali pene soggetti sieno i Simoniaci, 337. Che debba dirsi della Simonia convenzionale mista, ivi. Quali pene incorrano, chi dà gli ordini, o li riceve simonicamente, 339. E quali i rei di Simonia nell'ingresso della religione, ivi. Pene contro la Simonia reale ne' benefizj, 340. Se la Simonia reale nelle Prelature regolari sia soggetta alle pene, ivi. Quali pene stabilite sieno contro la Simonia confidenziale, 341.

SIMULAZIONE. Che peccato sia, IV, 125.

V. BUGIA.

SINDERESI, In che consista, I, 3.

SOCIETA'. Diffinizione di questo contratto, VI, 113. Condizioni perchè sia lecito, ivi. Obbligazione dei socj, 126. Regole per la divisione terminata la società, 127. Terminata la società senza lucro a chi appartenga la sorte, 128. Delle società di animali quali lecite e quali no, 130, e seg.

SODOMIA. Sua diffinizione e divisione, IV, 45. Malizie che uniscono con questo peccato, 46. Circostanze da esprimersi in confessione, ivi. Gravità di tal peccato, e pene stabilite contro di esso, 47.

SODDISFAZIONE. Sua diffinizione, IX, 132. Suoi effetti, 133, e seg. Se sia parte integrale del Sacramento della penitenza, 134. e seg. Quali e quante sieno le opere penali da imporsi per la soddisfazione, 135. Se la soddisfazione fatta in peccato mortale sia valida, 137, e seg. Se il confessore sia sempre obbligato ad imporre la soddisfazione, 141. Di quante sorte sia la soddisfazione. 142. Avvertimenti necessarj al confesso-

re, 143. e seg. Chi possa cangiare la soddisfazione, 157. e segg. Se il penitente sia obbligato ad accettarla e adempierla, 159. E in qual tempo debba adempierla, 161. Se il penitente possa cangiarla, 162. Se i Canonî Penitenziali servire debbano per norma delle penitenze da imponersi, 164. Ristretto dei Canonî penitenziali, 155, e seg.

SOGNI. Quando sia peccato grave il dar fede ai sogni, II. 258.

SOLDATO. A quali persone sia lecito il militare, III, 223. Quando gravemente peccino i soldati, ivi.

SOLLECITAZIONE. Decreti dei Papi contro i confessori sollecitanti, IX, 251. Chi riguardi, e quando corra l'obbligo della dinunzia, 154. e seg. Quali pene incorra chi la ommette, 255. Chi possa assolvere il sollecitante, 256. Pene contro chi dinunzia falsamente, ivi.

SORTI. L'uso delle sorti di quante specie sia, e quando sia lecito, II, 248. Se le sorti consultorie sieno sempre lecite, 259. Cosa sia l'uso delle sorti divinatorie, e se sia lecito, ivi.

SORTILEGIO, V. SORTI.

SOSPENSIONE. Diffinizione, X. 65. Divisione, ivi. Di quali atti sia privo chi è sospeso dall'uffizio, 66. Dall'ordine, 67. Dalla giurisdizione, 68. Dal beneficio, ivi. Come pecchi e quali pene incorre chi viola la sospensione, 70. Casi più comuni nei quali s'incorre la sospensione riservata al Papa, ivi. Ai Vescovi, 72. Come si tolgano le sospensioni. 73. La sospensione può incorrersi anche senza colpa, 74.

SOSPETTO. Cosa sia il semplice sospetto, IV. 107. Quando colpevoli sieno i sospetti, e quando no, 108. Se il sospetto temerario sia di suo genere peccato mortale, 109 e seg.

SPECIFICAZIONE. Cosa sia, e quando per essa si acquisti dominio, V, 91.

SPERANZA; Diffinizione, II. 40. Oggetti, 41. Motivi, ivi. Soggetti nei quali vi è, o non vi è la speranza, 43. Sue proprietà, 45. Come stieno insieme la speranza e il timore, 46. Sua necessità, ivi e seg. Quando vi sia obbligo di far atti di speranza, 47. V. **DISPERAZIONE.** **PRESUNZIONE.**

SPERGIURO. In che consista l'essenza dello spergiuro, III. 49. Gravità di questo peccato, ivi.

SPEZIALI. Obblighi di chi esercita questa professione, V. 11.

SPONSALI. Loro diffinizione, VI. 5. Obbligazione, 9. Non danno gius a certi atti, 11. A che sia tenuto chi ha fatto sponsali finti, ivi. Soggetto degli sponsali, 13. Sponsali degl'impubi, e se poi possano scioglierli, ivi. e segg. Moltiplici condizioni e circostanze che possono intervenire negli sponsali e convalidarli o annullarli, 18. e segg. Caparre e pene pattuite

fra gli spesi, 33 e seg. Cause dello scioglimento degli sponsali, 38. Delitto, *ivi*. Dissenso, 42. Fuga, 45. Dilazione, 47. Ordine o ingresso nella religion e, 48. Secondi sponsali, 55. Infermità, *ivi*. Affinità, 57. Infamia, 58. Il reclamare, 59.

STUPRATORE. Se sia sempre libero dalla restituzione quando la donzella ha spontaneamente acconsentito, V. 256. Quando certamente sia obbligato a sposarla, o dotarla, 237. Cosa debba ai di lei genitori, *ivi*. Venendo recusato ogni altro compenso se sia tenuto a sposarla, 238. E se l'ha sedotta colla promessa di matrimonio, 239. Eccezioni della regola generale, 240 e seg. A chi spetti alimentar la prole nata da uno stupro, 242.

STUPRO. Cosa sia, e di quante sorti, IV. 20 e seg. È vero stupro ancorchè la vergine acconsenta, *ivi*. Ed ancorchè acconsentissero i di lei genitori, 21. Quali pene sieno stabilite contro gli stupratori, 22. Quando, e come tenuto sia alla restituzione lo stupratore, 23.

SUDDIACONATO. Sua definizione e antichità. X. 191. Uffizj del suddiacono, e suoi obblighi, 193. **V. TITOLO PEL SUDDIACONATO, CONTINENZA.**

SUDDITI. Quali sieno i loro doveri verso i sovrani, III, 223. Se possano defraudarli nei prescritti tributi, 224. Quando peccino in ciò mortalmente, *ivi*. **V. SOLDATO.**

SUPERBIA, Sua idea e qual peccato sia, I, 234. Si pecca di superbia di quattro differenti maniere, 235. Dalla superbia ne nasce l'ambizione, 236. E la presunzione, *ivi*. E la vana gloria, 237. Vizi, che germogliano dalla superbia, *ivi*. **V. JATTANZA. IPOCRISIA.** ec.

SUPERFIZIE. Cosa sia il dominio utile che dicesi superfizie, V. 57.

SUPERSTIZIONE. Definizione della superstizione, e di quante specie essa sia, II. 246. Cosa sia la superstizione di culto indebito, 247. Varie maniere di culto superstizioso, *ivi*. Se peccchi di superstizione chi onora Dio coi riti degli Ebrei, *ivi*. Quando si onori Dio con modo turpe, e indecente, 248. Qual culto sia semplicemente superfluo, *ivi*. Quando sia cosa superstiziosa il portar addosso cose sacre, 249. Regola per discernere quando una cosa sia, o non sia superstiziosa, *ivi*. Se sia superstizione l'osservare i giorni critici, 250. O quei della Luna nei naturali prodotti, *ivi*. E i giorni canicolari, e gli anni climaterici, *ivi*. Esempj di pratiche superstiziose, *ivi*. Cosa sia vana osservanza, e di quante sorti, 260. Cosa sia l'arte notoria, *ivi*. Quando sia lecita l'osservanza delle sanazioni, *ivi*. Esempj di tale vana osservanza, *ivi*. Se la protesta in contra-

rio tolga la superstizione , 261. Regola per conoscere le vere superstizioni , 262.

SUSURRAZIONE nata dall' invidia. Cosa sia , e suoi effetti, I. 268 e seg. Qual peccato sia , 269. E qual peccato sia il seminare discordie nelle famiglie, ivi.

T

TEATRO. Se pecchino mortalmente quei che vanno a' teatri, IV, 60.

TENTAZIONE DI DIO. Cosa sia il tentar Dio , II. 272. Se esser possa e formale e virtuale , 273. A quante virtù possa ripugnare, ivi. Che peccato sia , 274. Se in essa esser vi possa parvità di materia, ivi,

TESORO, V. INVENZIONE.

TESTAMENTO. Definizione , VI. 250. Divisioni, ivi. Testamenti privilegiati , 252. Se sieno validi i testamenti estorti con frode o inganno , o se non costa della mente del testatore , 253. Se obblighino i testamenti e i legati pii fatti senza le solennità legali , 254. Se per questi basti un sol testimonia , 255. Cadono i legati anche pii tagliato che sia il testamento, ivi. Delle persone, che possono testare , 257. Gli ecclesiastici di quali beni possano , o non possono testare , 259. Quali persone possano esser istituite eredi , 260. Se i figliuoli illegittimi , 261. Eredi necessarij, *ab intestato*, voluntarij, e sostituti , 262. Se possa il padre diseredare il figliuolo , 263. Cosa sia la legittima , ivi, Quali sieno motivi giusti per diseredare un figliuolo , 264. Se il padre possa metter ineguaglianza tra i figliuoli, ivi. Se pecchi chi lascia a' figliuoli la legittima lascia il resto ad estranei , 265. Chi ha parenti poveri dee lasciar ad essi e non agli estranei, o a case pie , ivi. V. CODICILLO. LEGATO.

TESTIMONJ. Come, e quando ci sia obbligo di far testimonianza , IV, 127. Di qual peccato reo sia chi testimica il falso , 128. Come pecchi quello che per liberare un reo dice falsa testimonianza , 129. Se chi ha testificato il falso anche con buona fede tenuto sia a ritrattarsi , V, 36. Persone che non ammettonsi a far testimonianza , 37,

TIMORE, V. CONTRATTI.

TITOLO PEL SUDDIACONATO. Cosa sia e di quante sorte, X. 201. Benefizio , 202. Prestimonio , 203. Patrimonio, ivi. Patrimonj finti , 104. Se l' ordinato possa alienare il titolo , 206. Altri titoli speciali , 208.

TONSURA. Se sia Ordine , X. 169. Definizione, riti, disposizioni, ministero, ivi e seg. Privilegj dei Chierici , 186.

TRANSAZIONE. Cosa sia, II, 308. Quando sia simentaca, ivi. Se sia lecita la transazione di spirituale con spirituale, 309. In qual materia sia vietata, ivi.

TRANSAZIONE, OSSIA CONPOSIZIONE. Cosa sia, VI, 147. Con quali condizioni sia giusta, ivi. Chi possa farla, e di quali cose. 149.

TRIBUTO. Cosa sia, e di quante sorti, III, 224. Obbligazione di pagar i tributi, ivi.

TURPILOQUIO, V. LUSSURIA,

TUTELA E CURA, Cosa sieno, e da chi possano esercitarsi, VI, 243. Obblighi de' tutori, e de' curatori, ivi.

V

VANAGLORIA, V. SUPERBIA.

VANA OSSERVANZA. Cosa sia, e come dividasi, II, 260. Quando sia illecita l'osservanza delle sanazioni, ivi.

UBBRIACHEZZA. In che consista, e quando sia peccato mortale, I, 261. Se, e come possano scusarsi i peccati commessi nell'ubbrachezza, ivi. Se sia lecito briacarsi per ricuperar la salute, 262. Avvisi ai confessori, ivi.

VENDITA E COMPRA. Diffinizione e dichiarazione di questo contratto, VI, 48. Chi possa vendere e comprare, 50. Quali cose sieno materia di vendita, ivi. E quali no, 51 e seg. Quai difetti della merce debbano esser manifestati, 53. Che se si scopre difettosa dopo la vendita, 54. Vendite fraudolenti, e ingiuste, 55. Se nel contratto di vendita perfetto si trasferisca il dominio, 56. Se colla sola convenzione sia perfetto, ivi. A chi perisca prima della tradizione la roba venduta, 57. A chi appartengano i frutti delle cose vendute, 58. A chi debbasi la cosa venduta successivamente a due, 60. Se possano venderli le cose altrui, 61. Due sorte di prezzo, 62. Onde abbia a determinarsi il giusto prezzo, 63. Se la cosa possa venderli più del prezzo legale, ivi. Quando non c'è il legale si dee star al prezzo volgare, 64. Conseguenze di questa verità, ivi. Se l'affezione del compratore aumenti il prezzo della merce, 65. Se l'affetto del venditore, 66. Se possa aumentarlo la necessità, ivi. Se l'ultronea esibizion delle merci sia un giusto prezzo nelle vendite dell'incanto, ivi. Se i mercatanti, e quei che vendono al minuto possano vender a maggior prezzo, 67. Se chi vende in credenza, 68. Se pel pericolo di perder il pagamento, 69. Se per la bontà della merce, 70.

VESCOVATO. Se sia Sacramento, X, 223. Diffinizione, 224. Podestà e dignità, 225. Materia, e forma, e ministri, 226. e seg,

VIATICO. Se vi sia o bbligo di riceverlo, VIII, 73. Se adempia il precetto chi lo riceve indegnamente, 74. Che far debba se l'ha ricevuto indegnamente, 75. E se sopravvive, ivi. E se avesse il privilegio dell'oratorio domestico, 76. Se si possa dare replicatamente il Viatico a chi persevera nel pericolo di morte, ivi. Se possa comunicarsi non digiuno chi è infermo senza pericolo di morte, 77. Se debba nuovamente riceverlo chi dopo degnamente ricevuto cade in peccato mortale, 79. E se chi s'è comunicato qualche giorno innanzi a quello in cui cade in pericolo di morte, ivi. E se dopo essersi comunicato la mattina cade il dopo pranzo in pericolo di morte possa riceverlo, 80. e segg. Se possa darsi il Viatico ad un moribondo fanciullo prima dell'età consueta, 84. Che debba farsi se si dubita d'un sufficiente lume di ragione, 85. Se possa darsi il viatico sotto la specie di vino ad un infermo che non può riceverlo sotto quella di pane, 86. Se almeno gli si possa portare la Ss. Eucaristia onde la vegga e l'adori 87.

VICARIO CAPITOLARE, X, 219.

VICARIO GENERALE DEL VESCOVO, X, 218.

VIOLENZA, V. VOLONTARIO. COAZIONE.

VERGINITA' V. CASTITA'.

VITALIZIO, VI, 100,

ULTIMA VOLONTA'. In quante maniere possa dichiararsi da alcuno l'ultima volontà, VI, 249. **V. TESTAMENTO. CODICILLO. LEGATO.**

VOCAZIONE. Quanto sia questa necessaria a chi vuole abbracciare lo stato ecclesiastico, X, 162. Che debban fare quegli Ecclesiastici che si avvegono di non averla avuta, ivi. Qual sia il modo di conoscere la vocazione 163.

VOLONTARIO. Nozione, I, 152. Divisione, ivi. Indiretto, 153. E sue condizioni, 154. Quando un giusto motivo faccia, che lo effetto non sia volontario, ivi. Cagioni dell'involontario, 156. La violenza ha luogo negli atti imperati, ivi. Quando cagioni l'involontario, 157. Idea del timore, 158. Le cose fatte per timore sono miste di volontario e d'involontario, 159. Il timore non iscusata dalle cose intrinsecamente cattive, ivi. Se diminuisca la colpa, 160. Validità de' contratti fatti per timore, ivi. Se sieno rescindibili, 161. E sotto quali condizioni, 162. *Vedi.* **CONCUPISCENZA. IGNORANZA.**

VOTO. Definizione del voto, e sua spiegazione, III, 50. Se il bene fatto per voto sia migliore di quello fatto senza voto, 52. Quale deliberazione ricerchisi al voto, ivi. Se sia obbligato al voto chi lo pronunzia colla bocca, senza animo di farlo, 54. Se chi lo fa senz'animo d'adempierlo, ivi. Divisioni del voto, e loro

spiegazioni, 55. Quali cose esser possano materia del voto, 59. Se sia valido il voto di cosa indifferente, ivi. In quale caso lo sia, ivi. Se il voto pel conseguimento di cose temporali sia valido, 60. Se fatto di cosa impossibile o in qualche parte possibile, ivi. Se valido sia il voto di non peccar mortalmente, o venialmente, ivi. O d'evitare tutt'i veniali peccati d'un tal genere, 61. Regole per conoscere quando la materia del voto sia divisibile, 62. Quanti peccati commetta chi fa voto di cosa mala, 63. E qual peccato se è mala soltanto venialmente. ivi. Se irritato ed empio sia il voto di cosa buona, ma fatto per cattivo fine, ivi. Se lecito sia il voto d'una madre per la morte della figlia incinta per istupro, ivi. Se sia valido il voto dello stato ehiericale per conseguire un beneficio, ivi. A che tenuto sia chi ha fatto voto d'una cosa parte buona, e parte mala, 65. Se ciò che cade sotto precetto esser possa materia di voto, 66. Se valido sia il voto di cosa contraria ai consigli Evangelici, 67. In quali casi valido sia il voto di matrimonio, ivi. Se sia valido il voto di non giuocare, 70. Se sia invalido il voto di non far voti, 71. Se quello di non chiedere dispensa dal voto, 72. Origine e gravità dell'obbligazione del voto, 73. Se il voto porti seco una doppia obbligazione, e doppiamente pecchi chi lo trasgredisce, ivi. Quando la trasgressione del voto esser possa colpa solo veniale, 74. Se far si possa voto di cosa grave sotto colpa veniale, 75. Casi nei quali il voto di cosa leggiera obbliga sotto colpa grave, 77. In quali voti il debito d'un giorno passi all'altro, 79. Se il voto personale obblighi la sola persona che l'ha fatto, 80. A che obblighino i voti dei genitori fatti pei loro figliuoli, ivi. Se il voto personale adempiere si possa per terza persona, ivi. Se debba supplire per mezzo d'un altro, chi per sua colpa si è reso impotente ad adempiere il suo voto personale, 81. Se i voti reali possano adempiersi per altra persona, ivi. A quali voti tenuto sia l'erede necessario, 82. A quali l'erede libero, ivi. Quali voti debba l'erede adempiere quando l'eredità non è capace di tutti, 83. Quando il Legatario tenuto sia ai voti reali del testatore, 84. Se sia ad essi tenuto il donatario, ivi. In qual tempo corra obbligo di adempiere il voto, ivi. Regola per la dilazione ad adempiere i voti, 85. In quante maniere stabilire si possa il tempo nel voto, 86. Quando prevenire si debba il tempo dell'adempimento del voto, 87. Varie sorta di dubbj nei voti, 88. Che debba fare chi dubita di aver fatto voto, ivi. E chi d'averlo adempiuto, 89. E chi è incerto della quantità della materia, ivi. A che tenuto sia chi ha fatto voto di dar un Calice alla Chiesa, ivi. Dei voti indeterminati, 90. E se sieno validi, ivi. Del voto di Religio-

ne, *ivi*. Se chi ha fatto voto di Religione tenuto sia a perseverarvi, 91. Se si soddisfi al voto d'una Religione stretta, col'entrare in una mite, 93. Ch'abbia a fare chi dopo tal voto ha già professato nella mite, *ivi*. A che tenuto sia chi ha fatto voto indeterminato di digiuno, 94. Se chi ha fatto voto di digiunare un intero mese debba digiunare anche le domeniche, 95. Se digiunare debba anche il giorno del Ss. Natale cadendo in venerdì, chi ha fatto voto di digiunare tutti i venerdì, *ivi*. A che tenuto sia chi ha fatto voto di non bere vino, 96. Se possa bere birra ed acquavite, 97. Se possa farne uso chi lo ha fatto per evitare l'ubbriacchezza, 98. Dei voti condizionati, 99. Quali condizioni rendano il voto condizionato, *ivi*. Quando il voto condizionato divenga assoluto, 100. A che tenuto sia il vovente quando la condizione sta in suo arbitrio, 101. A che quando dipenda da altri, o da esterna, 102. Cosa sia il voto penale, 103. Se sieno validi, *ivi*. Se sia obbligato alla pena chi incolpevolmente manca, *ivi*. Se la pena nel voto promessa s'intenda per una sola volta o per tutte quelle in cui si cade, 104. Se sieno validi i voti fatti per timor grave intrinseco, *ivi*. Se per timore estrinseco non incusso a violentare al voto, 105. Se sieno invalidi per gius e di natura, e positivo, *ivi*. Dei voti fatti con errore sulla sostanza, o intorno al fine, 106. Se l'errore intorno agli accidenti annulli il voto, 107. Se quello intorno al fine concomitante, o impellente, *ivi*. Chi possa far voti, 108. Se, o quando sieno validi i voti dei Religiosi, *ivi*. Se le persone soggette possano far voti, 110. In quante maniere cessar possa i voto, *ivi*. Quando cessi per cangiamento della materia, 111. Cosa sia l'irritazione del voto, 112. Quali persone possano irritare i voti, *ivi*. Se valida sia l'irritazione fatta senza causa, *ivi*. Quali voti dei sudditi irritare possa il superiore, e quai dei figli possa il padre, 113. Che possano su di ciò i tutori, e curatori, 114. Quali voti il marito della moglie, e i padroni dei servi, *ivi*. Se i prelati Regolari possano irritare tutt'i voti dei loro religiosi, 115. A quali superiori regolari competa la facoltà d'irritare i voti dei religiosi, 116. Se competa anche alle priore, e badesse, *ivi*. Quali voti irritare non possano i regolari superiori, *ivi*. Quali voti irritati rivivano, 117. Cosa sia la dispensa dei voti, 118. Se la dispensa, e commutazione sia lo stesso, *ivi*. Se la facoltà di dispensare comprenda quella di commutare, e viceversa, *ivi*. Cosa si richieda perchè legittima sia la dispensa, *ivi*. Chi abbia autorità ordinaria di dispensare dai voti, *ivi*. Quai voti riservati sieno al s. Pontefice, 119. Se i regolari abbiano il privilegio di dispensare dai voti, *ivi*. Se lo abbiano di commutarli, 120. Cosa ricerchisi alla lecita e valida

dispensa dei voti, *ivi*. Quale differenza siavi fra la irritazione e la dispensa, 121. Regole da osservarsi nella dispensa dei voti, *ivi*. Che debba farsi quando dubbiosa sia la causa della dispensa, 123. E quando già ottenuta, la causa sia insufficiente, 124. In quali casi possano i Vescovi dispensare nei voti riservati al Papa, 125. Con quale limitazione debba ciò farsi, *ivi*. Cosa sia la commutazione dei voti, *ivi*. In quante maniere si possa commutare il voto in cosa migliore, 126. Se chi può dispensare dai voti, possa anche commutarli in cosa minore, 127. Regole per commutare i voti, 128. Quando peccasi gravemente nella commutazione, 129. Che debba farsi quando la cosa sostituita diviene impossibile, 130. Quando tornar si possa alla prima materia dopo fatta la commutazione, 131. In quali casi possansi commutare i voti al s. Pontefice riservati, *ivi*. Se la materia sostituita ai voti riservati sia riservata, *ivi*. Se possansi commutare i voti a favore del terzo fatti, 132. V. **IMPE-
DIMENTI**.

VOTO, IMPEDIMENTO Imped. XI, 240.

VOTO SOLENNE. Imped. Dirim. XI, 239, Se sia dispensabile, 241.

U

USO. Cosa sia il gius di uso, V, 58. E cosa sia l'uso di fatto, e di gius, *ivi*.

USUFRUTTO. Cosa sia, IV, 55.

USURA, V. MUTUO.

N. B. Segue il volume XII sulle indulgenze e sul Giubileo.